



# BOLLETTINO UFFICIALE REGIONE PIEMONTE

Torino, 22 febbraio 2007

DIREZIONE , REDAZIONE e ABBONAMENTI  
Piazza Castello 165, 10122 Torino  
Tel 0114323994 - 3299 - 2722 - Fax 0114324363  
Sito Internet: <http://www.regione.piemonte.it>  
e-mail [bollettino.ufficiale@regione.piemonte.it](mailto:bollettino.ufficiale@regione.piemonte.it)  
Il Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte si pubblica ogni giovedì in Torino.

CONSULTAZIONE presso URP dal lunedì al venerdì ore 9,00 - 12,00, nella sede di Torino dal lunedì al giovedì ore 9,00 - 15,00, venerdì 9,00 - 13,00.  
*Consiglio Regionale* via Alfieri 15 Torino presso: Ufficio Documentazione: tel 0115757342 - Biblioteca: via Confienza 14 tel. 0115757371 - URP: via Arsenale 14/G tel. 0115757444 dal lunedì al giovedì ore 9,00-13,00/14,00-16,00 venerdì ore 9,00-13,00

URP - Torino Piazza Castello 165 - Tel. 0114324903  
Alessandria via dei Guasco 1- Tel. 0131285518  
Asti Corso Alfieri 165 - Tel. 0141324551  
Biella via Galimberti 10/a - Tel. 0158551568  
Cuneo Piazza Libertà 7 - Tel. 0171603161  
Novara via Dominioni 4 - Tel. 0321393800  
Verbania via Albertazzi 3 - Tel. 0323502844  
Vercelli via Borgogna 1 - Tel. 0161600286



Foto Bruna Biamino

Il Liberty a Torino

ATTI DELLA REGIONE - ATTI DELLO STATO

*Supplemento*

*Raccolta delle leggi e dei regolamenti regionali*

*Anno 2006*

## ABBONAMENTO

## RICHIESTA

Per abbonarsi è necessario farne richiesta compilando il modulo presente al fondo di questo fascicolo o scaricabile dal sito internet del Bollettino Ufficiale, sezione "come abbonarsi" ed inviarlo alla Redazione corredato dell'attestazione di pagamento.

## ATTIVAZIONE E DECORRENZA

L'attivazione dell'abbonamento decorrerà dall'inserimento del nominativo nella "banca dati Abbonati" dopo il ricevimento in Redazione dell'attestazione di pagamento.

## TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati personali inviati alla Redazione del Bollettino Ufficiale per l'attivazione dell'abbonamento saranno utilizzati esclusivamente ai fini della spedizione dei fascicoli, nel rispetto del disposto del Decreto Legislativo 196/2003.

## ATTI DELLA REGIONE E ATTI DELLO STATO

12 mesi - Codice A1 104,00  
6 mesi - Codice S1 52,00

## CONCORSI, APPALTI E ANNUNCI

12 mesi - Codice A3 46,00  
6 mesi - Codice S3 23,00

## INTERNET

Consultazione  
gratuita

## INSERZIONI

## RICHIESTA E TEMPISTICHE

Le richieste di inserzioni devono pervenire alla Redazione del Bollettino Ufficiale entro le ore 12.00 del mercoledì della settimana precedente la data di pubblicazione del fascicolo. Il testo deve essere inviato su carta libera (Enti pubblici) o su carta bollata (Privati), corredato da una lettera di richiesta e dall'attestazione del pagamento utilizzando il modello scaricabile dalla sezione "invio pubblicazioni" del sito internet del BU.

## PRECISAZIONI

La Direzione del Bollettino Ufficiale declina ogni responsabilità in caso di mancata ricezione del cartaceo dovuta a disservizi postali o disguidi tecnici degli strumenti telematici o informatici. Alla Redazione deve comunque pervenire il cartaceo tramite posta, fax o consegna a mano. In caso di mancata ricezione del cartaceo, non si darà corso alla pubblicazione.

## TARIFFA RIDOTTA

È possibile richiedere la pubblicazione degli avvisi usufruendo di una tariffa ridotta se questi vengono inoltrati alla Redazione tramite la procedura WEB accessibile all'indirizzo [www.regione.piemonte.it/bollettino/](http://www.regione.piemonte.it/bollettino/)

## PUBBLICAZIONI GRATUITE

Statuti Enti locali,  
Associazioni di volontariato,  
Riclassificazione strade,  
Eventi alluvionali del novembre 1994,  
ottobre 2000

## COSTO PER OGNI RIGA O FRAZIONE

La larghezza della riga deve essere di 13 centimetri, corpo 12, carattere Times  
Il costo per riga o frazione di riga è  
1,80 solo cartaceo (Fax o Posta),  
1,20 fax + Procedura Web

## MODALITÀ DI PAGAMENTO

## Per abbonamenti e inserzioni

## PRESSO GLI UFFICI POSTALI

In contanti con Bollettino o Postagiرو  
sul C.C. n. 30306104, intestato a  
Regione Piemonte Bollettino Ufficiale  
Piazza Castello 165, 10122 Torino

## PRESSO GLI ISTITUTI BANCARI

Tramite Bonifico alle coordinate  
Ufficio Postale n. 63331 - TO13  
CIN J ABI 07601 CAB 01000  
C.C. n. 000030306104  
Regione Piemonte Bollettino Ufficiale

## IN INTERNET

Al sito [www.poste.it](http://www.poste.it) tramite  
postagiرو on-line indicando  
C.C. n. 30306104, intestato a  
Regione Piemonte Bollettino Ufficiale

In ogni caso l'attestazione di pagamento va allegata in forma cartacea sia alla spedizione via posta che all'invio tramite Fax al n. 011 4324363

## COSTI COPIA SINGOLA

Atti della Regione e Atti dello Stato	2,60
Concorsi, Appalti, Annunci	1,60
Supplementi fino a 256 pagine	2,60
Supplementi oltre 256 pagine	Prezzo in copertina
Raccolta annuale in CD-ROM a partire dal 2000	25,82

## VENDITA

Libreria Giuridica, Via Sant'Agostino 8, Torino - Tel. 011 4367076

URP - Ufficio Relazioni con il Pubblico, Piazza Castello 165, Torino Tel. 011 4324903/4/05

# INDICE CRONOLOGICO

## LEGGI REGIONALI

### **Legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1.**

Istituzione del Centro di documentazione nell'area della "Benedicta" nel Parco naturale delle Capanne di Marcarolo. pag. 9

### **Legge regionale 16 gennaio 2006, n. 2.**

Norme per la valorizzazione delle costruzioni in terra cruda. pag. 11

### **Legge regionale 23 gennaio 2006, n. 3.**

Disposizioni inerenti alle strutture ricettive denominate "bed and breakfast" relative all'anno 2006. pag. 16

### **Legge regionale 30 gennaio 2006, n. 4.**

Sistema regionale per la ricerca e l'innovazione. pag. 19

### **Legge regionale 1 febbraio 2006, n. 5.**

Conservazione e valorizzazione sociale delle linee e degli immobili ferroviari dismessi o inutilizzati. pag. 29

### **Legge regionale 1 febbraio 2006, n. 6.**

Modifica della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni (Determinazione delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionale). pag. 32

### **Legge regionale 7 febbraio 2006, n. 7.**

Disciplina delle associazioni di promozione sociale. pag. 34

### **Legge regionale 7 febbraio 2006, n. 8.**

Disposizioni in materia di collaborazione e supporto all'attività degli enti locali piemontesi. pag. 44

### **Legge regionale 20 febbraio 2006, n. 9.**

Attuazione della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. - Legge finanziaria 2006). pag. 48

### **Legge regionale 1° marzo 2006, n. 10.**

Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 12 novembre 1986, n. 46 (Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna). pag. 51

### **Legge regionale 1° marzo 2006, n. 11.**

Proroga dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno finanziario 2006. pag. 52

### **Legge regionale 6 marzo 2006, n. 12.**

Modifiche alla legge regionale 3 settembre 2001, n. 24 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali). pag. 54

### **Legge regionale 13 marzo 2006, n. 13.**

Costituzione della società consortile per azioni per l'internazionalizzazione del sistema Piemonte. pag. 57

### **Legge regionale 21 aprile 2006, n. 14.**

Legge finanziaria per l'anno 2006. pag. 63

### **Legge regionale 21 aprile 2006, n. 15.**

Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2006-2008. pag. 140

### **Legge regionale 2 maggio 2006, n. 16.**

Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento). pag. 147

### **Legge regionale 24 maggio 2006, n. 17.**

Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2005. pag. 149

### **Legge regionale 24 maggio 2006, n. 18.**

Modifiche alla legge regionale 23 febbraio 2004, n. 3 (Incentivazione dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali. Prime disposizioni). pag. 152

### **Legge regionale 24 maggio 2006, n. 19.**

Istituzione della Riserva naturale orientata di Bosco Solivo. pag. 155

### **Legge regionale 24 maggio 2006, n. 20.**

Attuazione di iniziative finalizzate al rilancio dell'attività convegnistica e congressuale. pag. 169

### **Legge regionale 16 giugno 2006, n. 21.**

Interventi per lo sviluppo economico post-olimpico. pag. 173

### **Legge regionale 26 giugno 2006, n. 22.**

Norme in materia di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente. pag. 176

### **Legge regionale 3 luglio 2006, n. 23.**

Istituzione della Riserva naturale speciale e della Zona di salvaguardia di Fontana Gigante e della Riserva naturale speciale e della Zona di salvaguardia della Palude di San Genuario. pag. 190

### **Legge regionale 26 luglio 2006, n. 24.**

Sanzioni relative alla normativa del Piano naturalistico del Sito di importanza comunitaria Palude di San Genuario. pag. 206



**Legge regionale 26 luglio 2006, n. 25.**

Costituzione e disciplina della Commissione di garanzia. Modifiche alle leggi regionali n. 4 del 1973, n. 55 del 1990 e n. 22 del 2004 in materia di iniziativa legislativa popolare e degli enti locali e di referendum. pag. 210

**Legge regionale 2 agosto 2006, n. 26.**

Abrogazione della legge regionale n. 35 del 1988 e modifiche delle leggi regionali n. 11 del 2001 e 17 del 1999. pag. 219

**Legge regionale 2 agosto 2006, n. 27.**

Disposizioni urgenti a salvaguardia delle risorse genetiche e delle produzioni agricole di qualità. pag. 222

**Legge regionale 7 agosto 2006, n. 28.**

Modifica alla legge regionale 26 aprile 1993, n. 11 (Nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica sovvenzionata. Abrogazione legge regionale 16 dicembre 1987, n. 65). pag. 225

**Legge regionale 7 agosto 2006, n. 29.**

Proroga della destinazione a Parco naturale del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino. pag. 227

**Legge regionale 7 agosto 2006, n. 30.**

Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali (CAL) e modifiche alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali). pag. 229

**Legge regionale 7 agosto 2006, n. 31.**

Disposizioni di principio per l'autorizzazione alla deroga delle distanze legali lungo le ferrovie in concessione ai sensi dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 1980. pag. 237

**Legge regionale 18 settembre 2006, n. 32.**

Norme in materia di discipline bio-naturali del benessere. pag. 242

**Legge regionale 23 ottobre 2006, n. 33.**

Azioni a sostegno dello sviluppo e della riqualificazione del turismo nelle aree protette e nei siti della rete Natura 2000. pag. 246

**Legge regionale 23 ottobre 2006, n. 34.**

Iniziative a sostegno dello sviluppo del turismo religioso. pag. 250

**Legge regionale 13 novembre 2006, n. 35.**

Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006 e modifiche della legge regionale 21 aprile 2006, n. 14 (Legge finanziaria per l'anno 2006). pag. 253

**Legge regionale 27 novembre 2006, n. 36.**

Autorizzazione ed accreditamento dei soggetti operanti nel mercato del lavoro regionale. pag. 266

**Legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37.**

Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca. pag. 280

**Legge regionale 29 dicembre 2006, n. 38.**

Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande. pag. 302

**Legge regionale 29 dicembre 2006, n. 39.**

Disposizioni in materia di aggregazione di gruppi consiliari. Integrazioni all'articolo 3 della legge regionale 10 novembre 1972, n. 12 (Funzionamento dei Gruppi consiliari), all'articolo 1 della legge regionale 8 giugno 1981, n. 20 (Assegnazione di personale ai Gruppi consiliari) e norme transitorie in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali. pag. 328

**Legge regionale 29 dicembre 2006, n. 40.**

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno 2007. pag. 331

## REGOLAMENTI REGIONALI

**Decreto della Presidente della Giunta Regionale  
20 febbraio 2006, n. 1/R.**

Regolamento regionale recante: "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)". pag. 333

**Decreto della Presidente della Giunta Regionale  
24 aprile 2006, n. 2/R.**

Regolamento regionale recante: "Attuazione del diritto di accesso ai documenti amministrativi (Articolo 28 della legge regionale 4 luglio 2005, n. 7)". pag. 339

**Decreto della Presidente della Giunta Regionale  
11 maggio 2006, n. 3/R.**

Regolamento regionale recante: Regolamento per il trattamento dei dati personali sensibili e giudiziari di competenza della Regione, delle Aziende Sanitarie, degli Enti e Agenzie Regionali, degli Enti vigilati dalla Regione (Articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). pag. 344

**Decreto della Presidente della Giunta Regionale  
30 maggio 2006, n. 4/R.**

Regolamento regionale recante: "Attuazione dell'articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2005, n. 17 (Disciplina della diffusione dell'esercizio cinematografico del Piemonte)". pag. 346

**Decreto della Presidente della Giunta Regionale  
12 giugno 2006, n. 5/R.**

Regolamento regionale recante: "Registro regionale delle associazioni di promozione sociale e elezione dei rappresentanti presso l'osservatorio regionale (Legge regionale 7 febbraio 2006, n. 7)". pag. 353

**Decreto della Presidente della Giunta Regionale  
11 luglio 2006, n. 6/R.**

Regolamento regionale recante: "Razionalizzazione dell'ordinamento normativo regionale. Abrogazione di fonti regionali secondarie.". pag. 359

**Decreto della Presidente della Giunta Regionale  
2 agosto 2006, n. 7/R.**

Regolamento regionale recante: "Modifiche al regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R. (Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61))." pag. 363

**Decreto della Presidente della Giunta Regionale  
2 agosto 2006, n. 8/R.**

Regolamento regionale recante: "Attuazione della legge regionale 16 gennaio 2006, n. 2 (Norme per la valorizzazione delle costruzioni in terra cruda)." pag. 366

**Decreto della Presidente della Giunta Regionale  
2 agosto 2006, n. 9/R.**

Regolamento regionale recante: "Sostituzione del comma 4 dell'articolo 6 del regolamento regionale 21 luglio 2003, n. 9/R (Norme per la disciplina della preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, relativamente all'attività di bar, piccola ristorazione e ristorazione tradizionale), come modificato dall'articolo 5 del regolamento regionale 5 luglio 2004, n. 3/R". pag. 373

**Decreto della Presidente della Giunta Regionale  
17 ottobre 2006, n. 10/R.**

Regolamento regionale recante: "Attuazione della legge regionale 7 febbraio 2006, n. 8 (Disposizioni in materia di collaborazione e supporto all'attività degli enti locali piemontesi)." pag. 374

**Decreto della Presidente della Giunta Regionale  
23 ottobre 2006, n. 11/R.**

Regolamento regionale recante: "Modifiche alle tabelle nn. 1 - 2 e 3 allegate al regolamento regionale 5 agosto 2004, n. 6/R (Disciplina delle concessioni del demanio della navigazione interna piemontese). Determinazione canoni di concessione anno 2007." pag. 376

**Decreto della Presidente della Giunta Regionale  
27 novembre 2006, n. 12/R.**

Regolamento regionale recante: "Modifiche ai regolamenti regionali 18 ottobre 2004 n. 7/R e 8/R in materia di protezione civile." pag. 379

**Decreto della Presidente della Giunta Regionale  
4 dicembre 2006, n. 13/R.**

Regolamento regionale recante: "Modifiche all'articolo 10 del regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R (Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne)." pag. 382

**Decreto della Presidente della Giunta Regionale  
4 dicembre 2006, n. 14/R.**

Rettifica del D.P.G.R. 11 maggio 2006, n. 3/R (Regolamento per il trattamento dei dati personali sensibili e giudiziari di competenza della Regione, delle aziende sanitarie, degli enti e agenzie regionali, degli enti vigilati dalla Regione). pag. 384

**Decreto della Presidente della Giunta Regionale  
11 dicembre 2006, n. 15/R.**

Regolamento regionale recante: "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)." pag. 385

**Decreto della Presidente della Giunta Regionale  
28 dicembre 2006, n. 16/R.**

Regolamento regionale recante: "Attuazione della legge regionale 7 agosto 2006, n. 31 (Disposizioni di principio per l'autorizzazione alla deroga delle distanze legali lungo le ferrovie in concessione ai sensi dell' articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 1980)." pag. 425

# INDICE SISTEMATICO

## ACQUE PUBBLICHE

### **Decreto della Presidente della Giunta Regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R.**

Regolamento regionale recante: "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)". pag. 333

### **Decreto della Presidente della Giunta Regionale 2 agosto 2006, n. 7/R.**

Regolamento regionale recante: "Modifiche al regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R. (Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61))". pag. 363

### **Decreto della Presidente della Giunta Regionale 4 dicembre 2006, n. 13/R.**

Regolamento regionale recante: "Modifiche all'articolo 10 del regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R. (Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne)". pag. 382

### **Decreto della Presidente della Giunta Regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R.**

Regolamento regionale recante: "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)". pag. 385

## AGRICOLTURA

### **Legge regionale 2 agosto 2006, n. 26.**

Abrogazione della legge regionale n. 35 del 1988 e modifiche delle leggi regionali n. 11 del 2001 e 17 del 1999. pag. 219

### **Legge regionale 2 agosto 2006, n. 27.**

Disposizioni urgenti a salvaguardia delle risorse genetiche e delle produzioni agricole di qualità. pag. 222

## BENI CULTURALI

### **Legge regionale 16 gennaio 2006, n. 2.**

Norme per la valorizzazione delle costruzioni in terra cruda. pag. 11

### **Decreto della Presidente della Giunta Regionale 2 agosto 2006, n. 8/R.**

Regolamento regionale recante: "Attuazione della legge regionale 16 gennaio 2006, n. 2 (Norme per la valorizzazione delle costruzioni in terra cruda)". pag. 366

## BILANCIO

### **Legge regionale 1° marzo 2006, n. 11.**

Proroga dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno finanziario 2006. pag. 52

### **Legge regionale 21 aprile 2006, n. 14.**

Legge finanziaria per l'anno 2006. pag. 63

### **Legge regionale 21 aprile 2006, n. 15.**

Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2006-2008. pag. 140

### **Legge regionale 24 maggio 2006, n. 17.**

Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2005. pag. 149

### **Legge regionale 13 novembre 2006, n. 35.**

Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006 e modifiche della legge regionale 21 aprile 2006, n. 14 (Legge finanziaria per l'anno 2006). pag. 253

### **Legge regionale 29 dicembre 2006, n. 40.**

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno 2007. pag. 331

## COMMERCIO

### **Legge regionale 29 dicembre 2006, n. 38.**

Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande. pag. 302

## CONSIGLIO REGIONALE

### **Legge regionale 1 febbraio 2006, n. 6.**

Modifica della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni (Determinazione delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionale). pag. 32

### **Legge regionale 20 febbraio 2006, n. 9.**

Attuazione della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. - Legge finanziaria 2006). pag. 48

### **Legge regionale 6 marzo 2006, n. 12.**

Modifiche alla legge regionale 3 settembre 2001, n. 24 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali). pag. 54

### **Legge regionale 29 dicembre 2006, n. 39.**

Disposizioni in materia di aggregazione di gruppi consiliari. Integrazioni all'articolo 3 della legge regionale 10 novembre 1972, n. 12 (Funzionamento dei Gruppi consiliari), all'articolo 1 della legge regionale 8 giugno 1981, n. 20 (Assegnazione di personale ai Gruppi consiliari) e norme transitorie in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali. pag. 328

## CULTURA

### **Decreto della Presidente della Giunta Regionale 30 maggio 2006, n. 4/R.**

Regolamento regionale recante: "Attuazione dell'articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2005, n. 17 (Disciplina della diffusione dell'esercizio cinematografico del Piemonte)" pag. 346

## DIRITTO DI ACCESSO

### **Decreto della Presidente della Giunta Regionale 24 aprile 2006, n. 2/R.**

Regolamento regionale recante: "Attuazione del diritto di accesso ai documenti amministrativi (Articolo 28 della legge regionale 4 luglio 2005, n. 7)". pag. 339

## EDILIZIA RESIDENZIALE

### **Legge regionale 7 agosto 2006, n. 28.**

Modifica alla legge regionale 26 aprile 1993, n. 11 (Nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica sovvenzionata. Abrogazione legge regionale 16 dicembre 1987, n. 65). pag. 225

## ENTI LOCALI

### **Legge regionale 7 febbraio 2006, n. 8.**

Disposizioni in materia di collaborazione e supporto all'attività degli enti locali piemontesi. pag. 44

### **Legge regionale 24 maggio 2006, n. 18.**

Modifiche alla legge regionale 23 febbraio 2004, n. 3 (Incentivazione dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali. Prime disposizioni). pag. 152

### **Legge regionale 7 agosto 2006, n. 30.**

Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali (CAL) e modifiche alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali). pag. 229

### **Decreto della Presidente della Giunta Regionale 17 ottobre 2006, n. 10/R.**

Regolamento regionale recante: "Attuazione della legge regionale 7 febbraio 2006, n. 8 (Disposizioni in materia di collaborazione e supporto all'attività degli enti locali piemontesi)". pag. 374

## FORMAZIONE PROFESSIONALE LAVORO

### **Legge regionale 27 novembre 2006, n. 36.**

Autorizzazione ed accreditamento dei soggetti operanti nel mercato del lavoro regionale. pag. 266

## INIZIATIVE TORINO 2006

### **Legge regionale 16 giugno 2006, n. 21.**

Interventi per lo sviluppo economico post-olimpico. pag. 173

## NAVIGAZIONE INTERNA E PORTI

### **Decreto della Presidente della Giunta Regionale 23 ottobre 2006, n. 11/R.**

Regolamento regionale recante: "Modifiche alle tabelle nn. 1 - 2 e 3 allegate al regolamento regionale 5 agosto 2004, n. 6/R (Disciplina delle concessioni del demanio della navigazione interna piemontese). Determinazione canoni di concessione anno 2007.". pag. 376

## ORGANIZZAZIONE DELLA REGIONE

### **Legge regionale 26 luglio 2006, n. 25.**

Costituzione e disciplina della Commissione di garanzia. Modifiche alle leggi regionali n. 4 del 1973, n. 55 del 1990 e n. 22 del 2004 in materia di iniziativa legislativa popolare e degli enti locali e di referendum. pag. 210

### **Decreto della Presidente della Giunta Regionale 11 luglio 2006, n. 6/R.**

Regolamento regionale recante: "Razionalizzazione dell'ordinamento normativo regionale. Abrogazione di fonti regionali secondarie.". pag. 359

### **Decreto della Presidente della Giunta Regionale 4 dicembre 2006, n. 14/R.**

Rettifica del D.P.G.R. 11 maggio 2006, n. 3/R (Regolamento per il trattamento dei dati personali sensibili e giudiziari di competenza della Regione, delle aziende sanitarie, degli enti e agenzie regionali, degli enti vigilati dalla Regione). pag. 384

## PARCHI E RISERVE NATURALI

### **Legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1.**

Istituzione del Centro di documentazione nell'area della "Benedicta" nel Parco naturale delle Capanne di Marcarolo. pag. 9

### **Legge regionale 24 maggio 2006, n. 19.**

Istituzione della Riserva naturale orientata di Bosco Solivo. pag. 155

### **Legge regionale 3 luglio 2006, n. 23.**

Istituzione della Riserva naturale speciale e della Zona di salvaguardia di Fontana Gigante e della Riserva naturale speciale e della Zona di salvaguardia della Palude di San Genuario. pag. 190

### **Legge regionale 26 luglio 2006, n. 24.**

Sanzioni relative alla normativa del Piano naturalistico del Sito di importanza comunitaria Palude di San Genuario. pag. 206

### **Legge regionale 7 agosto 2006, n. 29.**

Proroga della destinazione a Parco naturale del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino. pag. 227

## PARI OPPORTUNITÀ

### Legge regionale 1° marzo 2006, n. 10.

Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 12 novembre 1986, n. 46 (Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna). pag. 51

## PARTECIPAZIONI REGIONALI

### Legge regionale 30 gennaio 2006, n. 4.

Sistema regionale per la ricerca e l'innovazione. pag. 19

### Legge regionale 24 maggio 2006, n. 20.

Attuazione di iniziative finalizzate al rilancio dell'attività convegnistica e congressuale. pag. 169

### Legge regionale 13 marzo 2006, n. 13.

Costituzione della società consortile per azioni per l'internazionalizzazione del sistema Piemontese. pag. 57

## PESCA

### Legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37.

Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca. pag. 280

## POLITICHE SOCIALI

### Legge regionale 1 febbraio 2006, n. 5.

Conservazione e valorizzazione sociale delle linee e degli immobili ferroviari dismessi o inutilizzati. pag. 29

### Legge regionale 7 febbraio 2006, n. 7.

Disciplina delle associazioni di promozione sociale. pag. 34

### Legge regionale 2 maggio 2006, n. 16.

Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento) pag. 147

### Decreto della Presidente della Giunta Regionale 12 giugno 2006, n. 5/R.

Regolamento regionale recante: "Registro regionale delle associazioni di promozione sociale e elezione dei rappresentanti presso l'osservatorio regionale (Legge regionale 7 febbraio 2006, n. 7)". pag. 353

## PROGRAMMAZIONE

### Legge regionale 30 gennaio 2006, n. 4.

Sistema regionale per la ricerca e l'innovazione. pag. 19

## PROTEZIONE CIVILE

### Decreto della Presidente della Giunta Regionale 27 novembre 2006, n. 12/R.

Regolamento regionale recante: "Modifiche ai regolamenti regionali 18 ottobre 2004 n. 7/R e 8/R in materia di protezione civile." pag. 379

## SANITÀ

### Legge regionale 18 settembre 2006, n. 32.

Norme in materia di discipline bio-naturali del benessere pag. 242

### Decreto della Presidente della Giunta Regionale 2 agosto 2006, n. 9/R.

Regolamento regionale recante: "Sostituzione del comma 4 dell'articolo 6 del regolamento regionale 21 luglio 2003, n. 9/R (Norme per la disciplina della preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, relativamente all'attività di bar, piccola ristorazione e ristorazione tradizionale), come modificato dall'articolo 5 del regolamento regionale 5 luglio 2004, n. 3/R". pag. 373

## TRASPORTI

### Legge regionale 26 giugno 2006, n. 22.

Norme in materia di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente. pag. 176

### Legge regionale 7 agosto 2006, n. 31.

Disposizioni di principio per l'autorizzazione alla deroga delle distanze legali lungo le ferrovie in concessione ai sensi dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 1980. pag. 237

### Decreto della Presidente della Giunta Regionale 28 dicembre 2006, n. 16/R.

Regolamento regionale recante: "Attuazione della legge regionale 7 agosto 2006, n. 31 (Disposizioni di principio per l'autorizzazione alla deroga delle distanze legali lungo le ferrovie in concessione ai sensi dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 1980)." pag. 425

## TURISMO

### Legge regionale 23 gennaio 2006, n. 3.

Disposizioni inerenti alle strutture ricettive denominate "bed and breakfast" relative all'anno 2006. pag. 16

### Legge regionale 23 ottobre 2006, n. 33.

Azioni a sostegno dello sviluppo e della riqualificazione del turismo nelle aree protette e nei siti della rete Natura 2000. pag. 246

### Legge regionale 23 ottobre 2006, n. 34.

Iniziative a sostegno dello sviluppo del turismo religioso. pag. 250



---

## LEGGI REGIONALI

---

Legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1.

**Istituzione del Centro di documentazione nell'area della "Benedicta " nel Parco naturale delle Capanne di Marcarolo.**

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

*promulga*

la seguente legge:

Art. 1.

*(Finalità)*

1. La Regione Piemonte, con riferimento alla legge regionale 18 aprile 1985, n. 41 (Valorizzazione del patrimonio artistico-culturale e dei luoghi della lotta di liberazione in Piemonte), al fine di valorizzare e rendere funzionale uno dei luoghi emblematici della lotta di liberazione in Piemonte ed a completamento delle opere già realizzate o in corso di realizzazione dagli Enti territoriali locali e dalle Associazioni partigiane, promuove la costruzione di un Centro di documentazione nell'area della "Benedicta" del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo.

2. Il Centro di documentazione definito al comma 1 e denominato "Centro di documentazione della Benedicta" (di seguito Centro) è il luogo nel quale conservare e valorizzare le testimonianze e il materiale d'archivio relativi alla guerra e alla resistenza nell'Appennino Ligure-Piemontese, nonché la storia, la cultura e le tradizioni delle popolazioni dell'area Parco naturale delle Capanne di Marcarolo. Il Centro propone assistenza didattica alle scuole, anche attraverso scambi culturali, offre strumenti di conoscenza ai cittadini ed ai turisti dell'area Parco naturale delle Capanne di Marcarolo.

Art. 2.

*(Realizzazione delle opere)*

1. La progettazione e la realizzazione delle opere sono demandate alla Provincia di Alessandria, la quale emana i provvedimenti amministrativi necessari, d'intesa con la Comunità Montana Alta Val Lemme e Alto Ovadese, con i Comuni di Bosio, Casaleggio Boiro, Fraconalto, Lerma, con l'Ente Parco naturale Capanne di Marcarolo, con l'Associazione Memoria della Benedicta, sentito il Comitato della Regione per l'affermazione dei valori della Resistenza e dei principi della Costituzione, di cui alla legge regionale 22 gennaio 1976, n. 7 (Attività della Regione Piemonte per l'affermazione dei valori della Resistenza e dei principi della Costituzione Repubblicana); a tal fine la Provincia di Alessandria può indire la conferenza di servizi di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

2. Per la realizzazione delle opere, la Regione assegna alla Provincia di Alessandria contributi annuali, per tre annualità successive.

Art. 3.

*(Clausola valutativa)*

1. Entro un anno dall'erogazione di ciascuna annualità di contributi, la Provincia di Alessandria è tenuta a presentare alla Giunta regionale un analitico resoconto:

- a) delle modalità di impiego dei contributi stessi;
- b) dello stato di avanzamento dei lavori.

2. La Giunta regionale provvede a trasmettere il rendiconto di cui al comma 1 alla Commissione consiliare competente.

3. Sino a che la presentazione di cui al comma 1 non sia intervenuta, non può essere corrisposta la successiva annualità di contributi.

Art. 4.

*(Norma finanziaria)*

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per il triennio 2006-2008, la spesa complessiva di 750.000,00 euro.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006, è stanziata nell'Unità previsionale di base (UPB) S1012 (Gabinetto Presidenza della Giunta regionale Rapporto Stato Regioni Titolo II - Spesa di investimento), la somma di 250.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte con risorse finanziarie individuate con le modalità previste dall'articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 9 gennaio 2006

Mercedes Bresso

LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge n. 65

- Presentata dai Consiglieri Muliere, Auddino, Barassi, Bellion, Bertetto, Bizjak, Boeti, Bossuto, Buquicchio, Cattaneo, Cavallaro, Chieppa, Clement, Comella, Cotto, Dalmasso, Deambrogio, Ferraris, Guida, Larizza, Laus, Leo, Lepri, Motta, Placido, Pozzi, Rabino, Reschigna, Ricca, Robotti, Ronzani, Rossi, Rostagno, Rutallo, Travaglini, Valloggia

il 23 giugno 2005

- Riassunta dal Consiglio, ex articolo 77 del Regolamento, il 21 giugno 2005.

- Rinvia per l'esame in sede referente alla VI Commissione ed in sede consultiva alla I Commissione il 5 luglio 2005.

- Sul testo sono state effettuate consultazioni.

- Testo licenziato dalla Commissione referente il 10 novembre 2005.

- Approvata in Aula il 21 dicembre 2005 con 38 voti favorevoli, 4 astenuti e 1 non votante.

*Legge Regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 2 del 12 gennaio 2006 (ndr)*

Legge regionale 16 gennaio 2006, n. 2.

**Norme per la valorizzazione delle costruzioni in terra cruda.**

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

*promulga*

la seguente legge:

**Art. 1.**

*(Finalità)*

1. La Regione Piemonte con la presente legge persegue la conservazione e la valorizzazione delle costruzioni in terra cruda attraverso la promozione della conoscenza del patrimonio esistente ed il sostegno finanziario di interventi di recupero volti ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione delle costruzioni stesse.

**Art. 2.**

*(Censimento)*

1. I comuni effettuano il censimento delle costruzioni in terra cruda esistenti e relative pertinenze entro sei mesi dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 6 ed assicurano il costante monitoraggio dello stato del degrado delle costruzioni stesse.

2. La Giunta regionale definisce le procedure e le modalità del censimento con il regolamento di cui all'articolo 6 tenendo conto delle raccolte di dati già esistenti a livello comunale o provinciale ed in raccordo con gli eventuali censimenti operati a livello nazionale.

3. Il censimento costituisce riferimento per la redazione dei piani regolatori comunali e loro varianti in ordine ai beni culturali ambientali di cui all'articolo 24 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela e uso del suolo), da ultimo modificato dall'articolo 26 della legge regionale 6 dicembre 1984, n. 61.

**Art. 3.**

*(Sostegno alle attività di censimento, ricerca e formazione)*

1. La Regione promuove il censimento nonché lo sviluppo di progetti di ricerca e dell'attività di formazione sulle tecniche di edificazione e di recupero delle costruzioni in terra cruda ed assicura la divulgazione dei risultati delle iniziative attivate.

2. I progetti di ricerca sono attuati in collaborazione con le istituzioni universitarie e gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado e sono sostenuti tramite l'assegnazione di borse di studio agli studenti secondo i criteri definiti dalla Giunta regionale con il regolamento di cui all'articolo 6.

3. L'attività di formazione è promossa attraverso la realizzazione di appositi corsi di aggiornamento tecnico-professionale nonché attraverso forme di sostegno e di collaborazione con soggetti pubblici e privati che, per specifica competenza, possano offrire contributi alla divulgazione della tecnica di edificazione e di recupero delle costruzioni in terra cruda.

**Art. 4.**

*(Contributi per interventi di recupero)*

1. Sono ammessi a finanziamento, ai sensi della presente legge, gli interventi di manutenzione straordinaria e di restauro e risanamento conservativo, come definiti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere b) e c) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), a condizione che il recupero avvenga con l'utilizzo di materiale in terra cruda e che la costruzione sia compresa nel censimento di cui all'articolo 2. Fino alla conclusione dell'attività di censimento di cui all'articolo 2 sono comunque ammessi a finanziamento gli interventi di recupero di costruzioni ritenute censibili.

2. La Regione concorre al finanziamento degli interventi di cui al comma 1 mediante contributi in conto capitale nella misura non superiore al 60 per cento della spesa ritenuta ammissibile e con un limite massimo di 12 mila euro per singolo intervento.

3. I lavori relativi agli interventi indicati al comma 1 devono iniziare entro novanta giorni dalla comunicazione di ammissione a finanziamento e concludersi entro tre anni da tale data. Sono esclusi dal finanziamento gli interventi i cui lavori risultino ultimati in data antecedente alla presentazione della domanda.

4. Il contributo è revocato ed è disposto il recupero delle somme erogate, maggiorate degli interessi legali vigenti a decorrere dal provvedimento regionale di erogazione, in caso di violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3.

#### Art. 5.

##### *(Procedure per la concessione dei contributi)*

1. Le domande di contributo relative agli interventi di cui all'articolo 4 sono presentate alla Regione entro il 30 settembre di ciascun anno utilizzando la modulistica predisposta dalla Regione.

2. Possono presentare domanda di contributo i proprietari o aventi titolo, pubblici o privati, delle costruzioni in terra cruda.

3. La Regione seleziona le domande da ammettere a contributo sulla base di criteri che tengano prioritariamente conto della proprietà pubblica o ecclesiastica del bene oggetto di intervento, della sua fruibilità pubblica, della rilevanza del manufatto rispetto al contesto paesaggistico.

4. Il contributo è erogato nella misura del 40 per cento al momento dell'inizio dei lavori ed il restante 60 per cento all'avvenuta ultimazione dei lavori.

#### Art. 6.

##### *(Regolamento di attuazione)*

1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, adotta, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il regolamento di attuazione.

2. Il regolamento definisce in particolare:

a) i criteri per il finanziamento del censimento nonché le procedure e le modalità di svolgimento attraverso la predisposizione di apposito applicativo informatico da mettere a disposizione dei comuni;

b) i criteri per l'assegnazione delle borse di studio di cui all'articolo 3, comma 2;

c) le modalità per la presentazione della domanda di contributo, la documentazione da allegare alla domanda e quella necessaria per l'erogazione in acconto o a saldo del contributo concesso;

d) gli adempimenti istruttori;

e) gli ulteriori criteri di priorità per la selezione delle domande in aggiunta ai criteri indicati all'articolo 5, comma 3, ed il valore ponderale da assegnare a ciascuno di essi;

f) le procedure per la concessione e l'erogazione dei contributi;

g) le procedure per la revoca del contributo ed il recupero delle somme erogate, nei casi previsti dall'articolo 4, comma 4.

#### Art. 7.

##### *(Clausola valutativa)*

1. La Giunta regionale rende conto al Consiglio regionale dell'attuazione della legge e dei risultati ottenuti in termini di conservazione e di valorizzazione delle costruzioni in terra cruda. A tal fine, ogni tre anni, la Giunta regionale presenta alla Commissione consiliare competente una relazione che contenga risposte documentate ai seguenti quesiti:

a) quali iniziative sono state promosse per diffondere la conoscenza dei benefici previsti dalla legge;

b) quali progetti di ricerca sono stati attuati e in che modo si è svolta l'attività di formazione di cui all'articolo 3;

c) quali sono state le criticità riscontrate nell'attuazione della legge, con particolare riferimento all'attività di censimento di cui all'articolo 2;



d) quali controlli sono stati effettuati al fine di verificare che i beneficiari abbiano effettivamente usato i contributi secondo le disposizioni di cui all'articolo 4;

e) quali sono le tipologie delle costruzioni che hanno usufruito dei benefici previsti dalla legge in riferimento ai criteri di priorità indicati all'articolo 5, comma 3, ed al regolamento di cui all'articolo 6;

f) in che misura i contributi concessi e la formazione erogata hanno determinato una valorizzazione della terra cruda.

2. La relazione di cui al comma 1 è resa pubblica unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.

#### Art. 8.

##### *(Norma finanziaria)*

1. Per l'attuazione della presente legge, è autorizzata per il biennio 2006-2007 la spesa complessiva di due milioni di euro per ciascun anno, ripartita rispettivamente in 1.500.000,00 euro per spesa di investimento e in 500.000,00 euro per spesa corrente.

2. Agli oneri relativi agli interventi di manutenzione straordinaria e di restauro e risanamento conservativo, stimati, in termini di competenza, in 1.500.000,00 euro per il biennio 2006-2007, imputati all'Unità previsionale di base (UPB) 19082 (Pianificazione gestione urbanistica Studi regolamenti Programmi attuativi Titolo II - Spese di investimento) del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 si fa fronte con le dotazioni finanziarie dell'UPB 09012 (Bilanci e finanze Bilanci Titolo II - Spese di investimento) del bilancio pluriennale 2005-2007.

3. Agli oneri derivanti dal censimento, dalla realizzazione dei corsi di aggiornamento tecnico-professionale e dall'assegnazione di borse di studio agli studenti, quantificati, in termini di competenza, in 500.000,00 euro, per il biennio 2006-2007, e imputati all'UPB 19011 (Pianificazione Gestione urbanistica Pianificazione territoriale regionale Titolo I - Spese correnti) del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 09011 (Bilanci e finanze Bilanci Titolo I - Spese correnti) del bilancio pluriennale 2005-2007.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 16 gennaio 2006

p. Mercedes Bresso  
Il Vicepresidente  
Gianluca Susta

#### LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge n. 61

- Presentata dai Consiglieri Rocchino Muliere - Angelo Auddino, Marco Bellion, Oscar Bertetto, Antonino Boeti, Sergio Cavallaro, Pier Giorgio Comella, Giorgio Ferraris, Rocco Larizza, Roberto Placido, Paola Pozzi, Aldo Reschigna, Gianni Wilmer Ronzani, Marco Travaglini in data 23 giugno 2005.

- Riassunta dal Consiglio regionale, ex articolo 77 del Regolamento,  
il 21 giugno 2005.

- Rinvitata dal Consiglio in II Commissione in sede referente e in I Commissione in sede consultiva, ex articolo 81 del Regolamento,  
il 5 luglio 2005.

- Assegnata alla II Commissione in sede referente  
il 5 luglio 2005.

- Sul testo sono state effettuate consultazioni.

- Testo licenziato dalla Commissione referente il 9 novembre 2005 con relazione di Rocchino Muliere.

- Approvata in Aula il 21 dicembre 2005 con 43 voti favorevoli e 3 non votanti.

## NOTE

*Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali nella versione storica e nella versione coordinata vigente sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito [www.consiglioregionale.piemonte.it](http://www.consiglioregionale.piemonte.it).*

**Nota all'articolo 2**

- Il testo vigente dell'articolo 24 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, è il seguente:

“Art. 24. (Norme generali per i beni culturali ambientali)

Il Piano Regolatore Generale individua, sull'intero territorio comunale, i beni culturali ambientali da salvaguardare, anche se non individuati e vincolati in base alle leggi vigenti, comprendendo fra questi:

- 1) gli insediamenti urbani aventi carattere storico-artistico e/o ambientale e le aree esterne di interesse storico e paesaggistico ad essi pertinenti;
  - 2) i nuclei minori, i monumenti isolati e i singoli edifici civili o rurali ed i manufatti, con le relative aree di pertinenza, aventi valore storico-artistico e/o ambientale o documentario;
  - 3) le aree di interesse paesistico ambientale, di cui all'art. 13, 7° comma, lettera a) della presente legge.
- Sulle carte di piano devono essere evidenziati, in particolare, gli edifici, gli spazi pubblici, i manufatti, gli agglomerati ed i nuclei di rilevante interesse, oltre che le aree esterne che ne costituiscono l'integrazione storico-ambientale.

Negli ambiti individuati ai sensi dei precedenti commi e' fatto divieto di modificare, di norma, i caratteri ambientali della trama viaria ed edilizia ed i manufatti, anche isolati, che costituiscono testimonianza storica, culturale e tradizionale.

Gli interventi necessari alla migliore utilizzazione funzionale e sociale ed alla tutela del patrimonio edilizio esistente, sono disciplinati dal Piano Regolatore e dagli strumenti urbanistici esecutivi di cui agli artt. 38, 39, 41, 41 bis e 43 della presente legge, nel rispetto dei seguenti principi:

- a) gli edifici di interesse storico-artistico, compresi negli elenchi di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e 1° giugno 1939, n. 1089 e quelli individuati come tali negli strumenti urbanistici, sono soggetti esclusivamente a restauro e risanamento conservativo, secondo le prescrizioni di cui al successivo 8° comma;
- b) in assenza di strumenti urbanistici esecutivi ed in attesa della loro approvazione, le parti di tessuto urbano di piu' recente edificazione e gli edifici privi di carattere storico, artistico e/o documentario sono disciplinati da specifiche norme, anche ai fini dell'eliminazione degli elementi deturpanti ed atte a migliorare la qualita' del prodotto edilizio ;
- c) le aree libere di elevato valore ambientale devono restare inedificate con la sola eccezione della loro utilizzazione per usi sociali pubblici definiti dal Piano Regolatore;
- d) non sono ammessi, di norma, interventi di ristrutturazione urbanistica, salvo casi eccezionali e motivati, sempreche' disciplinati da strumenti urbanistici esecutivi formati ed approvati ai sensi dell'art. 40.

Il Piano Regolatore individua, fra gli interventi di cui alle lettere a) e b) del precedente comma, quelli che sono ammissibili a concessione singola.

All'interno degli insediamenti di cui ai commi precedenti sono garantiti il riuso degli immobili idonei per i servizi sociali carenti e l'organizzazione della viabilita' interna, al fine di favorire la mobilita' pedonale ed il trasporto pubblico.

Le operazioni di manutenzione straordinaria per rinnovare e sostituire parti strutturali degli edifici devono essere eseguite con materiali aventi le stesse caratteristiche di quelli esistenti, senza modificare le quote, la posizione, la forma delle strutture stesse e delle scale.

Le operazioni di restauro e risanamento conservativo hanno per obiettivo:

- a) l'integrale recupero degli spazi urbani e del sistema viario storico, con adeguate sistemazioni del suolo pubblico, dell'arredo urbano e del verde e con la individuazione di parcheggi marginali;
- b) il rigoroso restauro statico ed architettonico degli edifici antichi ed il loro adattamento interno per il recupero igienico e funzionale, da attuare nel pieno rispetto delle strutture originarie esterne ed interne, con eliminazione delle successive aggiunte deturpanti e la sostituzione degli elementi strutturali degradati, interni ed esterni, con elementi aventi gli stessi requisiti strutturali di quelli precedenti, senza alcuna modifica ne' volumetrica ne' del tipo di copertura;
- c) la preservazione del tessuto sociale preesistente: a tale fine il Piano Regolatore Generale, nell'ambito dell'insediamento storico, non puo' prevedere, di norma, rilevanti modificazioni alle destinazioni d'uso in atto, in particolare residenziali, artigianali e di commercio al minuto, evitando la localizzazione di nuovi complessi direzionali.

Per favorire un'ordinata esecuzione delle opere di restauro conservativo, da attuare anche a mezzo delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni e integrazioni e della legge 5 agosto 1978, n. 457, il Piano Regolatore Generale fissa i modi per la programmazione degli interventi e per il prioritario allestimento di alloggi di rotazione, al fine di garantire il rialloggiamento agli abitanti preesistenti, soprattutto a coloro che svolgono attività economiche nell'agglomerato storico.

Il Piano Regolatore Generale indica i modi per la progettazione esecutiva con l'individuazione delle zone di recupero di cui al precedente art. 12, nonché delle porzioni di tessuto in cui è obbligatorio il ricorso preventivo ai piani particolareggiati e di quelle in cui è ammesso l'intervento singolo di cui al successivo articolo 48.

Spetta altresì al Piano Regolatore Generale individuare, nel rispetto delle competenze statali, le aree di interesse archeologico e fissare norme per la loro tutela preventiva; qualsiasi mutamento allo stato dei luoghi di queste aree deve essere previsto in sede di piano particolareggiato.

L'individuazione degli agglomerati, dei nuclei, degli edifici singoli e dei manufatti di interesse storico-artistico e/o ambientale, nonché delle aree di interesse archeologico, è svolta in sede di elaborazione di Piano Regolatore Generale e concorre alla formazione dell'inventario dei beni culturali ambientali, promosso dalla Regione, cui spettano le operazioni di verifica e di continuo aggiornamento.

Il Sindaco, con propria ordinanza, può disporre l'esecuzione delle opere necessarie per il rispetto dei valori ambientali compromessi da trascuratezza o da incauti interventi, anche per quanto concerne l'illuminazione pubblica e privata in aree pubbliche o di uso pubblico.”.

#### **Nota all'articolo 4**

- Il testo vigente dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è il seguente:

“Art. 3. (Definizione degli interventi edilizi)

1. Ai fini del presente testo unico si intendono per:

a) (omissis)

b) “interventi di manutenzione straordinaria”, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;

c) “interventi di restauro e di risanamento conservativo”, gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;

d)-f) (omissis)

2. (omissis).”.

*Legge Regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 3 del 19 gennaio 2006 (ndr)*

Legge regionale 23 gennaio 2006, n. 3.

**Disposizioni inerenti alle strutture ricettive denominate "bed and breakfast" relative all'anno 2006.**

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

*promulga*

la seguente legge:

**Art. 1.**

*(Sospensione dell'alinea del comma 4 dell'articolo 15 bis della legge regionale 15 aprile 1985, n. 31, inerente al periodo complessivo di apertura delle strutture ricettive denominate "bed and breakfast")*

1. Al fine di incrementare l'offerta turistica in occasione dei XX Giochi olimpici invernali "Torino 2006" e considerata l'eccezionalità dell'evento, l'applicazione dell'alinea del comma 4 dell'articolo 15 bis della legge regionale 15 aprile 1985, n. 31 (Disciplina delle strutture ricettive extra-alberghiere), come inserito dalla legge regionale 13 marzo 2000, n. 20, inerente al periodo complessivo di apertura delle strutture ricettive denominate "bed and breakfast", è sospesa dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006.

**Art. 2.**

*(Comunicazione all'Agenzia di accoglienza e promozione turistica locale)*

1. Entro sette giorni dall'entrata in vigore della legge, l'esercente l'attività di "bed and breakfast" comunica all'Agenzia di accoglienza e promozione turistica locale (ATL), competente per territorio, l'articolazione del calendario di apertura per l'anno 2006 che sostituisce il precedente inviato ai sensi dell'articolo 15 bis, comma 10, della l.r. 31/1985.

**Art. 3.**

*(Dichiarazione d'urgenza)*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 23 gennaio 2006

Mercedes Bresso

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 144

Estensione, per l'anno 2006, dei termini di cui all'articolo 15 bis, comma 4, della legge regionale 15 aprile 1985, n. 31 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere)

- Presentato dalla Giunta regionale in data 21 settembre 2005
- Assegnato alla III commissione in sede referente in data 27 settembre 2005
- Sul testo sono state effettuate consultazioni.

Proposta di legge n. 117

Misure a sostegno delle strutture ricettive extralberghiere della provincia di Torino.

- Presentata dai Consiglieri Andrea Buquicchio, Giovanni Pizzale il 14 luglio 2005.
- Assegnata alla III commissione in sede referente il 21 luglio 2005.



- Sul testo sono state effettuate consultazioni.
- Testo unificato del disegno di legge n. 144 e della proposta di legge n. 117, licenziato dalla commissione referente il 15 dicembre 2005 con relazione di Andrea Buquicchio
- Approvato in Aula il 17 gennaio 2006 con 41 voti favorevoli e 1 non votante

#### NOTE

*Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio Regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali nella versione storica e nella versione coordinata vigente sono anche reperibili nella Banca Dati. Arianna sul sito [www.consiglioregionale.piemonte.it](http://www.consiglioregionale.piemonte.it).*

#### Nota all'articolo 1

- Il testo vigente dell'articolo 15bis della legge regionale 15 aprile 1985, n. 31 "Disciplina delle strutture ricettive extra-alberghiere" è il seguente:

"Art. 15 bis. (Esercizio saltuario del servizio di ospitalità denominato "bed and breakfast")

1. I privati che, avvalendosi della loro normale organizzazione familiare ed utilizzando parte della propria abitazione, offrono saltuariamente un servizio di alloggio e prima colazione ("bed and breakfast") sono tenuti a presentare denuncia di inizio attività ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), così come sostituito dall'articolo 2, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica).

2. La denuncia di inizio attività deve essere presentata al Comune territorialmente competente su modulo, conforme al modello regionale, fornito dall'Agenzia di accoglienza e promozione turistica locale (ATL), di cui al capo III della legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75 (Organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte), e successive modifiche ed integrazioni.

3. L'attività, che deve avere carattere di saltuarietà anche se per periodi stagionali ricorrenti, deve essere esercitata utilizzando non più di tre camere con un massimo di sei posti letto.

4. Il periodo complessivo di apertura nell'arco dell'anno non può superare i duecentosettanta giorni, da articolarsi nel seguente modo:

a) un periodo minimo di apertura continuativa di quarantacinque giorni;

b) i rimanenti periodi devono essere di almeno 30 giorni ciascuno.

5. I locali dell'unità immobiliare adibiti a fini ricettivi devono possedere la necessaria autorizzazione all'abitabilità che deve risultare da apposita autocertificazione presentata con la denuncia di inizio attività.

6. L'esercizio dell'attività di "bed and breakfast", esercitata nei limiti di cui alla presente legge, non costituisce cambio della destinazione d'uso residenziale già in atto nell'unità immobiliare.

7. L'esercizio dell'attività di "bed and breakfast" non necessita di iscrizione alla sezione speciale del registro degli esercenti il commercio prevista dall'articolo 5 della legge 17 maggio 1983, n. 217 (Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica).

8. L'attività di "bed and breakfast" non necessita di autorizzazioni amministrative e la struttura, ritenuta idonea da parte del Comune a seguito di apposito sopralluogo, entra a far parte come tale dell'elenco previsto dall'articolo 15, opportunamente articolato per livelli di qualità sulla base dei criteri adottati dalla Giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Tale elenco viene diffuso a cura dell'ATL competente per territorio.

9. Ai fini della rilevazione statistica è fatto obbligo a chi esercita tale attività di comunicare alla Provincia, su apposito modello dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) fornito dalla stessa, il movimento dei turisti ospiti.

10. L'esercente l'attività deve altresì comunicare all'ATL competente per territorio, entro il 1° ottobre di ogni anno, le caratteristiche dei locali ed i prezzi che intende applicare dal 1° gennaio dell'anno successivo, nonché l'articolazione del calendario di apertura. Per le zone montane i prezzi comunicati entro il 1° ottobre hanno validità dal 1° dicembre dello stesso anno.

11. Secondo le leggi vigenti in materia di pubblica sicurezza, l'esercente è tenuto a comunicare giornalmente alla Questura, o all'ufficio indicato dal Questore, l'arrivo delle persone alloggiate mediante la compilazione di schede fornite dallo stesso ente; copia di tali schede deve essere conservata presso l'abitazione in cui viene svolta l'attività per gli eventuali controlli di pubblica sicurezza.

12. Gli appartamenti utilizzati devono essere dotati dei requisiti tecnici ed igienico-sanitari di cui all'articolo 14, come modificati ed integrati dalla legge regionale 14 luglio 1988, n. 34 (Modifiche ed integrazioni alle norme igienico-sanitarie delle strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere, legge regionale 15

aprile 1985, n. 31), fermo restando che, qualora l'attività venga svolta in più di due stanze, devono essere garantiti almeno due locali destinati a servizi igienici.

13. L'esercente l'attività deve garantire:

- a) la pulizia quotidiana dei locali;
- b) la fornitura e il cambio della biancheria, compresa quella del bagno, ad ogni cambio di cliente e comunque almeno due volte alla settimana;
- c) la fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda e riscaldamento;
- d) la sicurezza alimentare dei cibi e delle bevande messe a disposizione per la prima colazione.

14. L'esercizio dell'attività di "bed and breakfast", qualora usufruisca di eventuali contributi pubblici, deve avere una durata minima di dieci anni.

15. La Regione Piemonte promuove, anche attraverso l'Agenzia regionale per la promozione turistica del Piemonte (ATR) di cui al capo II della l.r. 75/1996 e le ATL, l'incremento e la diffusione del "bed and breakfast", sostenendo l'attuazione di progetti finalizzati a migliorare l'offerta di tale servizio di ospitalità che riguardino in particolare:

- a) l'assistenza tecnica, la consulenza, l'informazione e la qualificazione degli operatori;
- b) la formazione di organismi associativi di servizio tecnico e/o contabile e/o di certificazione di qualità;
- c) la promozione della domanda mediante la predisposizione di opuscoli e cataloghi, centri di informazione e prenotazione, attività di comunicazione e pubblicizzazione, partecipazione a borse e fiere specializzate."

#### **Nota all'articolo 2**

- Il testo dell'articolo 15 bis della l.r. 31/1985, è riportato in nota all'articolo1.

#### **Nota all'articolo 3**

- Il testo dell'articolo 47 dello Statuto è il seguente:

"Art. 47. (Promulgazione e pubblicazione della legge)

1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dall'approvazione.

2. La legge regionale è pubblicata entro dieci giorni dalla promulgazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine diverso.

3. Al testo della legge segue la formula: "La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte".

*Legge Regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 4 del 26 gennaio 2006 (ndr)*

Legge regionale 30 gennaio 2006, n. 4.

**Sistema regionale per la ricerca e l'innovazione.**

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

*promulga*

la seguente legge:

**Art. 1.**

*(Finalità)*

1. La Regione Piemonte, nell'esercizio della propria potestà legislativa concorrente in materia di ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi prevista dall'articolo 117 della Costituzione, organizza, promuove e coordina il sistema regionale della ricerca all'interno dello Spazio europeo della ricerca.

**Art. 2.**

*(Obiettivi)*

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione Piemonte, nell'ottica di uno sviluppo sostenibile e nel rispetto degli indirizzi comunitari a sostegno della società della conoscenza, persegue i seguenti obiettivi:

a) la promozione della ricerca e dell'innovazione attraverso le seguenti azioni:

1) contribuire alla promozione della ricerca e dell'innovazione in campo scientifico, tecnologico ed umanistico;

2) favorire la creazione di opportunità di finanziamenti per la ricerca;

3) promuovere l'attrattività della Regione Piemonte nei confronti di studenti, studiosi e ricercatori italiani, europei ed extracomunitari, in particolare dei ricercatori italiani operanti all'estero;

4) favorire gli investimenti in capitale umano e sostenere la formazione dei giovani ricercatori;

5) sostenere il trasferimento tecnologico e tutelare la conoscenza;

6) promuovere il sistema della ricerca piemontese nell'ambito della ricerca europea valorizzando le collaborazioni internazionali;

b) le modalità di consolidamento del sistema della ricerca attraverso le seguenti azioni:

1) favorire lo svolgimento delle molteplici competenze presenti sul territorio regionale anche con l'obiettivo di realizzare una rete tra le realtà della ricerca e il sistema produttivo;

2) realizzare infrastrutture immateriali intese come reti di formazione del sapere che costituiscano elementi di organizzazione e di supporto alle attività;

3) sostenere interventi in materia di ricerca e innovazione in armonia con gli indirizzi della programmazione nazionale ed europea, coerentemente con accordi ed iniziative a carattere nazionale ed interregionale, tenendo conto della specificità regionale;

4) favorire, incrementare e consolidare la competitività del sistema territoriale piemontese selezionando progetti innovativi e buone pratiche;

5) promuovere l'interazione tra i soggetti operanti nel sistema;

6) sviluppare una più stretta integrazione tra ricerca di base e ricerca applicata;

7) sostenere azioni che coniugano ricerca, trasferimento tecnologico e alta formazione in particolare per quanto riguarda gli investimenti ritenuti strategici;

8) favorire, incrementare e sostenere le azioni di progettazione e tutela della proprietà intellettuale, ed in particolare gli interventi destinati al trasferimento tecnologico a favore delle piccole e medie imprese;

9) integrare le politiche regionali di settore e le risorse, strumentali e finanziarie, pubbliche e private;

10) favorire l'integrazione della ricerca e innovazione nelle politiche di settore, sviluppando la convergenza di ambiti disciplinari differenti;

c) la valutazione sistematica degli effetti attraverso le seguenti azioni:

1) promuovere a tutti i livelli l'adozione di criteri e metodi di valutazione oggettivi e internazionalmente accettati;

2) adottare criteri e metodi di verifica dei risultati ottenuti;

3) promuovere, sostenere e divulgare la cultura della ricerca, favorire la conoscenza dei programmi, delle attività e opportunità, dei risultati conseguiti.

2. La Regione, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 33 della Costituzione, riconoscendo il ruolo delle università nel campo della ricerca e della didattica, assegna agli atenei un ruolo centrale nello sviluppo della ricerca di alta qualità, anche favorendo la creazione di poli specialistici e multidisciplinari della ricerca.

#### Art. 3.

##### *(Sistema regionale della ricerca)*

1. Concorrono allo sviluppo del sistema regionale della ricerca i soggetti pubblici e privati che abbiano come finalità l'attuazione di programmi per la ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico al sistema produttivo; concorrono inoltre allo sviluppo del sistema:

a) le organizzazioni economiche e sociali di categoria;

b) le fondazioni culturali;

c) le fondazioni di origine bancaria e gli istituti bancari;

d) le autonomie locali e funzionali;

e) le Aziende sanitarie regionali;

f) il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro (CREL);

g) la Direzione regionale del Ministero dell'istruzione, università e ricerca (MIUR).

2. I soggetti di cui al comma 1 sono considerati componenti del sistema a condizione che abbiano una stabile organizzazione sul territorio regionale.

#### Art. 4.

##### *(Linee generali di intervento)*

1. Il Consiglio regionale, coerentemente con gli orientamenti comunitari in materia di ricerca e gli indirizzi del piano nazionale per la ricerca, approva, su proposta della Giunta regionale, una delibera che identifica le linee generali d'intervento per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1 e fissa l'insieme delle risorse finanziarie occorrenti per l'attuazione delle medesime.

2. La proposta della Giunta regionale, di cui al comma 1, è trasmessa al Consiglio regionale entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge.

#### Art. 5.

##### *(Programma triennale della ricerca)*

1. Sulla base delle linee generali di intervento di cui all'articolo 4 ed in armonia con gli indirizzi contenuti nel documento di programmazione economica e finanziaria regionale, la Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'approvazione delle linee generali di intervento, approva con proprio atto deliberativo il programma triennale della ricerca, previo parere vincolante della Commissione consiliare competente, che si esprime inderogabilmente entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

2. Il programma individua le aree ed i settori d'intervento, definisce le azioni e gli obiettivi ritenuti strategici, fissa i criteri generali e gli assi d'intervento, stabilisce i criteri di valutazione dei progetti e assegna le risorse disponibili per macrosettori di intervento, comprensivi dei fondi per la ricerca previsti in base a normative di settore.

3. Il programma è suscettibile di revisione ed aggiornamento periodico da parte della Giunta regionale con le medesime modalità di cui al comma 1.

4. Al fine di assicurare lo sviluppo del sistema regionale della ricerca, gli interventi negli specifici settori di competenza regionale sono raccordati con quelli finanziati dalla presente legge e con le misure relative agli interventi di ricerca e innovazione previste dal Programma pluriennale di intervento per le attività produttive di cui all'articolo 6 della legge regionale 22 novembre 2004, n. 34 (Interventi per lo sviluppo delle attività produttive).



## Art. 6.

*(Comitato regionale per la ricerca e l'innovazione)*

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge è istituito il Comitato regionale per la ricerca e l'innovazione, quale organismo di raccordo, consultazione e partecipazione della comunità regionale.

2. Al Comitato compete:

- a) concorrere all'elaborazione delle linee generali di intervento di cui all'articolo 4;
- b) contribuire alla definizione del programma triennale della ricerca di cui all'articolo 5;
- c) favorire la collaborazione e l'interazione fra i soggetti che operano nell'ambito del sistema regionale della ricerca di cui all'articolo 3.

3. Il Comitato è composto dai seguenti soggetti:

- a) il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore regionale delegato;
- b) un rappresentante dell'Università degli Studi di Torino;
- c) un rappresentante del Politecnico di Torino;
- d) un rappresentante dell'Università del Piemonte Orientale;
- e) un rappresentante dell'Università di Scienze gastronomiche del Piemonte;
- f) un rappresentante della Compagnia di San Paolo;
- g) un rappresentante della Fondazione CRT;
- h) un rappresentante di Confindustria Piemonte;
- i) un rappresentante di Federapi Piemonte;
- j) un rappresentante delle Confederazioni artigiane;
- (k) un rappresentante di Unioncamere Piemonte;
- (l) un rappresentante dell'Associazione delle Fondazioni delle Casse di risparmio piemontesi;
- (m) un rappresentante della Direzione regionale del MIUR;
- (n) rappresentanti di enti individuati dalla Giunta regionale con proprio provvedimento in numero non superiore a venticinque.

4. Gli enti di cui al comma 3, lettera n) sono individuati dalla Giunta regionale in modo da garantire la partecipazione, anche a rotazione:

- a) delle associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali;
- b) delle associazioni maggiormente rappresentative del terzo settore ed ambientaliste;
- c) dei parchi scientifici e tecnologici piemontesi in forma associata;
- d) degli enti di ricerca pubblici e privati di maggiore rilevanza, anche tenendo conto della loro articolazione sul territorio nazionale;
- e) delle fondazioni culturali piemontesi più prestigiose che operano nel campo della ricerca e dell'innovazione;
- f) delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale;
- g) delle associazioni maggiormente rappresentative dell'istruzione superiore;
- h) delle associazioni maggiormente rappresentative del commercio e dell'agricoltura.

5. I membri del Comitato sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa designazione del rispettivo ente o associazione rappresentativa e rimangono in carica per la durata della legislatura e comunque fino al rinnovo dell'organismo.

6. Possono comunque partecipare alle sedute del Comitato rappresentanti dell'Unione europea e del Governo italiano designati dagli organi competenti in materia di ricerca e di innovazione.

7. Il Comitato si avvale della consulenza della Commissione scientifica di cui all'articolo 8.

8. Il Comitato disciplina, con proprio regolamento, le modalità di organizzazione e funzionamento.

9. Il Comitato riferisce annualmente sul proprio operato alla Commissione consiliare competente.

10. La presidenza del Comitato nonché del Comitato ristretto di cui all'articolo 7 spettano al Presidente della Giunta regionale o all'Assessore delegato. Il Presidente, in relazione alle tematiche da trattare, può disporre la partecipazione di ulteriori componenti provenienti dall'amministrazione regionale.

## Art. 7.

*(Comitato ristretto)*

1. Organo esecutivo del Comitato di cui all'articolo 6 è il Comitato ristretto.
2. Il Comitato ristretto è composto dai rappresentanti indicati nell'articolo 6, comma 3, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), da un rappresentante tra quelli designati dagli enti di ricerca pubblici individuabili in base all'articolo 6, comma 4, lettera d), e da un rappresentante tra quelli designati dalle organizzazioni individuabili in base all'articolo 6, comma 4, lettere f), g) e h), cooptati a rotazione dal Presidente del Comitato ristretto.
3. Il Comitato ristretto formula le proposte di cui all'articolo 6 comma 2, lettere a) e b) e le illustra al Comitato regionale per la ricerca e l'innovazione che le sottopone alla Giunta regionale.

## Art. 8.

*(Commissione scientifica)*

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con proprio provvedimento, istituisce la Commissione scientifica e ne definisce le modalità di organizzazione e di funzionamento.
2. La Commissione, di carattere multidisciplinare, è organo di consulenza della Giunta regionale in materia di valutazione, analisi e previsione su problematiche e tendenze della ricerca a livello regionale, nazionale ed internazionale e di consulenza al Comitato regionale per la ricerca e l'innovazione ai sensi dell'articolo 6, comma 7.
3. La Commissione formula pareri:
  - a) sulle linee generali di intervento e sul programma triennale della ricerca;
  - b) sui sistemi e sui metodi di valutazione delle attività di ricerca adottati in base a quanto previsto dall'articolo 10.
4. La Commissione è composta da cinque studiosi o ricercatori di fama internazionale, scelti tra docenti universitari, ricercatori e personalità di alta qualificazione scientifica. La Commissione può altresì avvalersi di esperti esterni entro i limiti fissati con provvedimento dalla Giunta regionale.
5. La Commissione dura in carica per la durata della legislatura e comunque fino al rinnovo dell'organismo ed elegge al suo interno un Presidente.
6. La Commissione presenta annualmente alla Giunta regionale una relazione sulla attività svolta e sulle proposte formulate.
7. Ai componenti della Commissione spettano i compensi determinati dalla Giunta regionale con apposito provvedimento, in deroga alle disposizioni di cui alla legge regionale 2 luglio 1976, n. 33 (Compensi ai componenti Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi operanti presso l'Amministrazione regionale).

## Art. 9.

*(Coordinamento tecnico regionale per la ricerca e l'innovazione)*

1. È istituito il Coordinamento tecnico regionale per la ricerca e l'innovazione, allo scopo di raccordare gli interventi attuativi delle politiche regionali, favorire la circolazione delle informazioni e dei dati all'interno dell'amministrazione regionale, e garantirne la diffusione presso i soggetti che concorrono allo sviluppo ed al monitoraggio del sistema regionale della ricerca. Il Coordinamento formula alla Giunta regionale le proposte di interventi integrati, con particolare riferimento a quelli che collegano ricerca, innovazione e attività produttive.
2. Con proprio provvedimento la Giunta regionale individua le strutture regionali che partecipano al Coordinamento.
3. Con il provvedimento di cui al comma 2 è individuata la struttura regionale a cui sono affidate le seguenti funzioni:
  - a) segreteria e supporto al Comitato regionale per la ricerca e l'innovazione previsto dall'articolo 6 e alla Commissione scientifica prevista dall'articolo 8;
  - b) raccolta, aggiornamento, elaborazione e diffusione delle informazioni sul sistema regionale della ricerca attraverso un adeguato sistema informativo.

## Art. 10.

*(Attività di valutazione)*

1. I progetti ed i programmi di ricerca finanziati con risorse di provenienza regionale sono sottoposti ai seguenti livelli di valutazione:

- a) valutazione preliminare per accedere al finanziamento;
- b) valutazione contestuale allo svolgimento dell'attività di ricerca;
- c) valutazione dei risultati conseguiti.

2. I sistemi e metodi di valutazione per l'esame dei progetti e dei programmi di ricerca di cui al comma 1, sono individuati dalla Giunta regionale su proposta della Commissione scientifica, di cui all'articolo 8.

3. La Giunta regionale nomina un nucleo di valutazione esterno, composto da cinque studiosi o ricercatori di fama internazionale. Il nucleo dura in carica per l'intera legislatura e comunque fino al rinnovo dell'organismo ed elegge al suo interno un Presidente.

4. Al nucleo previsto dal comma 3 spetta la valutazione di cui al comma 1, lettere b) e c) secondo le modalità definite al comma 2.

5. Il nucleo di valutazione invia alla Giunta regionale, con cadenza annuale, una relazione concernente i risultati conseguiti nell'attuazione delle politiche regionali.

6. Ai componenti del nucleo spettano i compensi determinati dalla Giunta regionale con apposito provvedimento, in deroga alle disposizioni di cui alla l.r. 33/1976.

## Art. 11.

*(Clausola valutativa)*

1. La Giunta regionale rende conto periodicamente al Consiglio regionale dello stato di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti in termini di sviluppo e promozione della ricerca e dell'innovazione tecnologica, nonché in ordine alla realizzazione ed all'organizzazione del sistema regionale della ricerca.

2. Trascorso un anno dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione dalla quale emerga una rendicontazione in merito all'istituzione del Comitato di cui all'articolo 6 e della Commissione scientifica di cui all'articolo 8 ed alle relative modalità organizzative, operative e funzionali.

3. Trascorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione del programma triennale di cui all'articolo 5, dalla quale emergano dati e indicatori di natura quantitativa e qualitativa circa lo stato di attuazione delle politiche e degli interventi regionali in materia di ricerca e innovazione e in particolare relativi:

- a) al quadro dei finanziamenti assegnati ai beneficiari e alla descrizione qualitativa e quantitativa dei progetti finanziati;
- b) alle attività di promozione ed informazione promosse ed adottate;
- c) alle ricadute occupazionali, formative ed economiche degli investimenti.

4. La relazione di cui al comma 3 dà altresì conto del raccordo degli interventi attuativi delle politiche regionali in materia di ricerca e dello stato di attuazione del sistema informativo di cui all'articolo 9 e fornisce inoltre informazioni analitiche in ordine al tasso di sviluppo ed incremento della ricerca e dell'innovazione tecnologica attribuibile all'attuazione degli interventi legislativi, anche in considerazione del saldo di mobilità attiva e passiva dei ricercatori nei confronti della Regione.

## Art. 12.

*(Notifica delle azioni configurabili come aiuti di Stato)*

1. Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedano l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui gli aiuti siano erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari d'esenzione, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato.

## Art. 13.

*(Fondo unico per la ricerca e l'innovazione)*

1. In via subordinata all'approvazione del progetto di riordino normativo di cui all'articolo 15 è istituito, all'interno del bilancio regionale, il Fondo unico per la ricerca e l'innovazione, finalizzato al finanziamento organico del sistema regionale della ricerca di cui all'articolo 3.

## Art. 14.

*(Norma transitoria)*

1. Nelle more dell'istituzione del Comitato regionale per la ricerca e l'innovazione di cui all'articolo 6 e della Commissione scientifica di cui all'articolo 8 e per un periodo non superiore a centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, opera il coordinamento interistituzionale per la ricerca già istituito dalla Giunta regionale.

## Art. 15.

*(Norma finale)*

1. Entro dodici mesi dall'approvazione della presente legge la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una proposta di riordino normativo delle disposizioni di settore in materia di finanziamento ai programmi e progetti per la ricerca e l'innovazione al fine di incrementare l'efficienza, l'efficacia e l'integrazione delle politiche regionali.

## Art. 16.

*(Norma finanziaria)*

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale 2006-2008 la spesa complessiva di 270 milioni di euro, così ripartita: 40 milioni di euro nell'anno 2006, di cui: 10 milioni di euro a valere sulla Unità previsionale di base (UPB) 08032 (Programmazione e statistica - Val. Progetti prop. Atti progr. Negoziata - Titolo II - Spese di investimento); 20 milioni di euro a valere sulla UPB 16032 (Industria - Promozione e sviluppo delle P.M.I - Titolo II - Spese di investimento); 3 milioni di euro a valere sulla UPB 27011 (Sanità pubblica Igiene e Sanità pubblica - Titolo I - Spese correnti); 4,5 milioni di euro a valere sulla UPB 12041 (Sviluppo dell'agricoltura Servizi di sviluppo agricolo - Titolo I - Spese correnti); 2,5 milioni di euro a valere sulla UPB 22992 (Tutela ambientale Gestione rifiuti Direzione - Titolo II - Spese di investimento); 80 milioni di euro nell'anno 2007 e 150 milioni di euro nell'anno 2008, assegnando il 3 per cento della spesa in parte corrente ed il 97 per cento per investimenti.

2. Agli oneri finanziari di carattere generale valutati, per l'anno 2006, in 3 milioni di euro, compresi i compensi destinati ai componenti della Commissione scientifica di cui all'articolo 8 ed ai componenti del nucleo di valutazione di cui all'articolo 10 si fa fronte con gli stanziamenti a valere sulla UPB 08991 (Programmazione e statistica. Direzione - Titolo I - Spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006.

3. Agli oneri di cui ai commi 1 e 2 per gli anni 2007 e 2008 si provvede ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003 n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).

## Art. 17.

*(Dichiarazione d'urgenza)*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 30 gennaio 2006

Mercedes Bresso



## LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 135

- Presentato dalla Giunta regionale il 9 agosto 2005.
- Assegnato alla I, VII, VI commissione in sede referente il 12 agosto 2005.
- Sul testo sono state effettuate consultazioni.
- Testo unificato licenziato dalla commissione referente il 22 dicembre 2005 con relazione di Roberto Placido, Giampiero Leo
- Approvato in Aula il 24 gennaio 2006, con emendamenti sul testo, con 51 voti favorevoli

## NOTE

*Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito [www.consiglioregionale.piemonte.it](http://www.consiglioregionale.piemonte.it).*

**Nota all'articolo 1.**

- Il testo dell'articolo 117 della Costituzione è il seguente:

“Art. 117.

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

- a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
- b) immigrazione;
- c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
- d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
- e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
- f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
- g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
- h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
- i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
- l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
- m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
- n) norme generali sull'istruzione;
- o) previdenza sociale;
- p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
- q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
- r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
- s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato."

#### **Nota all'articolo 2.**

- Il testo dell'articolo 33 della Costituzione è il seguente:

"Art. 33.

L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.

La Repubblica detta le norme generali sulla istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.

Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.

La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.

È prescritto un esame di Stato per la ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.

Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato."

#### **Nota all'articolo 5.**

- Il testo dell'articolo 6 della l.r. 34/2004 è il seguente:

"Art. 6. Programmazione degli strumenti d'intervento.

1. Nell'ambito delle risorse previste dalla legge finanziaria regionale e sulla base degli indirizzi in materia di sviluppo delle attività produttive formulati dal Consiglio regionale, contenuti nel Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) e negli altri strumenti di programmazione previsti ai sensi di legge, la Giunta regionale adotta, con riferimento a tutti gli ambiti economico-produttivi interessati, un programma pluriennale d'intervento che indica gli strumenti da attivare nel periodo di riferimento e quantifica le relative risorse finanziarie.

2. Il programma pluriennale d'intervento, prima dell'adozione, è sottoposto al parere del Comitato per le attività produttive di cui all'articolo 19, comma 2, legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 di attuazione del decreto legislativo n. 112/1998, e al parere vincolante della Commissione consiliare competente che si esprimono inderogabilmente entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

3. Il programma pluriennale d'intervento è aggiornato in relazione alle mutate esigenze del quadro economico regionale, con le stesse procedure previste ai commi 1 e 2."

#### **Nota all'articolo 8.**

- La l.r. 33/1976 è pubblicata sul BUR del 2 luglio 1976, n. 33.

#### **Note all'articolo 12.**

- Il testo dell'articolo 87 del Trattato istitutivo della Comunità europea (oggi Unione europea) è il seguente:

"Art. 87 (ex art. 92).

1. Salvo deroghe contemplate dal presente trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

2. Sono compatibili con il mercato comune:

- a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti,
- b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali,
- c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione.

3. Possono considerarsi compatibili con il mercato comune:

- a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione,
- b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro,
- c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse,
- d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunità in misura contraria all'interesse comune,
- e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione."

- Il testo dell'articolo 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea (oggi Unione europea) è il seguente:

"Art. 88 (ex art. 93).

1. La Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato comune.

2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato comune a norma dell'articolo 87, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato.

Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di giustizia, in deroga agli articoli 226 e 227.

A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato comune, in deroga alle disposizioni dell'articolo 87 o ai regolamenti di cui all'articolo 89, quando circostanze eccezionali giustificano tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglio avrà per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato al riguardo.

Tuttavia, se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione delibera.

3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato comune a norma dell'articolo 87, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale."

#### **Nota all'articolo 16.**

- Il testo dell'articolo 30 della l.r. 2/2003 è il seguente:

"Art. 30. (Norma finale)

1. A partire dall'esercizio 2004, la legge finanziaria stabilisce, in attuazione dell'articolo 8 della L.R. n. 7/2001, l'autorizzazione della spesa per tutte le leggi o provvedimenti regionali vigenti, la cui copertura finanziaria non sia esplicitamente disposta da una norma relativa all'esercizio di riferimento, o che rimandino per la copertura finanziaria alla legge di bilancio.

2. L'autorizzazione della spesa di cui al comma 1 può disporre la riduzione o l'aggiornamento degli stanziamenti originariamente previsti.

3. In relazione a ciascun esercizio la legge di bilancio non può prevedere finanziamenti di leggi o provvedimenti regionali per cui non sia stata autorizzata la spesa in sede di legge finanziaria.".

**Nota all'articolo 17.**

- Il testo dell'articolo 47 dello Statuto, approvato con legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1, è il seguente:

“Art. 47. (Promulgazione e pubblicazione della legge)

1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dall'approvazione.

2. La legge regionale è pubblicata entro dieci giorni dalla promulgazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine diverso.

3. Al testo della legge segue la formula: “La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.”.

*Legge Regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 5 del 2 febbraio 2006 (ndr)*

Legge regionale 1 febbraio 2006, n. 5.

**Conservazione e valorizzazione sociale delle linee e degli immobili ferroviari dismessi o inutilizzati.**

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

*promulga*

la seguente legge:

**Art. 1.**

*(Acquisizione di linee ferroviarie dismesse)*

1. La Regione Piemonte acquisisce linee ferroviarie dismesse col fine primario di mantenerne intatto il tracciato e di adibirle ad usi che consentano il mantenimento dell'armamento, quali l'esercizio saltuario di treni storici, o turistici, o il transito di cicli ferroviari.

2. La Regione svolge direttamente le attività di cui al comma 1, o le affida in concessione ad enti locali, ad associazioni, o al Museo Ferroviario Piemontese, istituito con legge regionale 26 luglio 1978, n. 45 (Istituzione del Museo Ferroviario Piemontese).

3. Verificata l'impossibilità o l'antieconomicità di procedere ai sensi del comma 1, la Regione utilizza le linee ferroviarie dismesse per la realizzazione di piste ciclabili, o per altre attività di pubblico interesse.

**Art. 2.**

*(Acquisizione di fabbricati ferroviari)*

1. La Regione, per consentire e valorizzare attività di pubblico interesse, acquisisce fabbricati ferroviari dismessi, o inutilizzati e li affida gratuitamente ai Comuni, sul cui territorio insistono tali beni.

**Art. 3.**

*(Acquisizione di linee e fabbricati da parte di Enti locali e del Museo Ferroviario Piemontese)*

1. La Regione concede contributi agli Enti locali e al Museo Ferroviario Piemontese finalizzati all'acquisizione diretta di linee ferroviarie dismesse, di fabbricati ferroviari dismessi o inutilizzati.

2. La concessione dei contributi di cui al comma 1 avviene nel rispetto delle modalità definite nell'articolo 4.

**Art. 4.**

*(Piani di recupero e gestione)*

1. La Giunta regionale valuta i piani di recupero delle linee e degli immobili ferroviari inutilizzati presentati dai Comuni sul cui territorio insistono tali beni, dalle associazioni interessate ivi presenti e dal Museo Ferroviario Piemontese.

2. La valutazione di cui al comma 1 avviene sulla base di apposito regolamento che individua i criteri cui attenersi.

**Art. 5.**

*(Programma annuale)*

1. La Giunta regionale, valutati i piani di recupero e gestione di cui all'articolo 4, con propria deliberazione, previa acquisizione del parere della Commissione consiliare competente e nel rispetto delle finalità della presente legge, presenta un programma annuale di acquisizioni di linee ferroviarie dismesse e di fabbricati ferroviari dismessi o inutilizzati.

**Art. 6.**

*(Norma finanziaria)*

1. Per gli interventi di cui agli articoli 1, 2 e 3, valutati in 1 milione di euro per ciascun anno del triennio 2006 - 2008, si fa fronte con le risorse finanziarie dell'Unità previsionale di base



(UPB) 26022 (Trasporti - Viabilità ed Impianti Fissi - Titolo II - Spese di investimento) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008.

2. Per gli anni successivi si fa fronte con le risorse finanziarie individuate con le modalità previste dall'articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 1 febbraio 2006

Mercedes Bresso

## LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge n. 37.

- Presentata dai Consiglieri Claudio Dutto, Rocchino Muliere, Angelo Auddino, Marco Bellion, Oscar Bertetto, Antonino Boeti, Sergio Cavallaro, Vincenzo Chieppa, Pier Giorgio Comella, Mariangela Cotto, Giorgio Ferraris, Rocco Larizza, Roberto Placido, Paola Pozzi, Aldo Reschigna, Luca Robotti, Gianni Wilmer Ronzani, Marco Travaglini il 14 giugno 2005.

- Riassunta dal Consiglio ex articolo 77 del Regolamento  
il 14 giugno 2005.

- Rinviata dal Consiglio in I Commissione in sede referente e VIII Commissione in sede consultiva ex art. 81 del regolamento il 27 giugno 2005.

- Assegnata alla I Commissione in sede referente il 27 giugno 2005.

- Sul testo sono state effettuate consultazioni.

- Approvata in Aula il 24 gennaio 2006, con emendamenti sul testo, con 42 voti favorevoli

## NOTE

*Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito [www.consiglioregionale.piemonte.it](http://www.consiglioregionale.piemonte.it).*

### **Nota all'articolo 1**

- Il testo della legge regionale 26 luglio 1978, n. 45 (Istituzione del Museo Ferroviario Piemontese) è pubblicato sul BUR n. 31 del 1 Agosto 1978.

### **Note all'articolo 6**

- Il testo dell'articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) è il seguente:

“Art. 8. (Legge finanziaria)

1. Unitamente al bilancio annuale e pluriennale, la Giunta presenta al Consiglio, per l'approvazione, il progetto di legge finanziaria.

2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi stabiliti nel documento di cui all'articolo 5 ed in connessione con lo sviluppo della fiscalità regionale, dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo:

a) alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito dei tributi di competenza regionale, con effetto dal 1. gennaio dell'anno cui essa si riferisce;

b) al rifinanziamento, per un periodo non superiore a quello considerato nel bilancio pluriennale, delle leggi di spesa regionale;

c) alla riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;

d) alla determinazione, per le leggi regionali che dispongono spese a carattere permanente o pluriennale, delle quote destinate a ciascuno degli anni considerati.

3. La legge finanziaria puo' disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti o riduzioni di entrata nei limiti delle nuove o maggiori entrate di sicura acquisizione e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente. In ogni caso, le nuove o maggiori spese disposte con la legge finanziaria non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime che risultino incompatibili con le linee stabilite nel documento di cui all'articolo 5.

4. La legge finanziaria e' approvata nella stessa sessione di approvazione del bilancio annuale e pluriennale, approvando, nell'ordine, la legge finanziaria e il bilancio annuale."

- Il testo dell'articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003) è il seguente:

"Art. 30. (Norma finale)

1. A partire dall'esercizio 2004, la legge finanziaria stabilisce, in attuazione dell'articolo 8 della l.r. 7/2001, l'autorizzazione della spesa per tutte le leggi o provvedimenti regionali vigenti, la cui copertura finanziaria non sia esplicitamente disposta da una norma relativa all'esercizio di riferimento, o che rimandino per la copertura finanziaria alla legge di bilancio.

2. L'autorizzazione della spesa di cui al comma 1 puo' disporre la riduzione o l'aggiornamento degli stanziamenti originariamente previsti.

3. In relazione a ciascun esercizio la legge di bilancio non puo' prevedere finanziamenti di leggi o provvedimenti regionali per cui non sia stata autorizzata la spesa in sede di legge finanziaria."

*Legge Regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 6 del 9 febbraio 2006 (ndr)*

Legge regionale 1 febbraio 2006, n. 6.

**Modifica della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni (Determinazione delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionale).**

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

*promulga*

la seguente legge:

Art. 1.

*(Modifiche all'articolo 2 della l.r. 10/1972)*

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 10/1972, la parola: "domicilio" è sostituita dalla seguente: "residenza".

2. Al comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 10/1972, le parole: "il domicilio ed il capoluogo della Regione" sono sostituite dalle seguenti: "la residenza e il capoluogo della Regione, sino ad una distanza massima pari a quella esistente tra il capoluogo regionale e il comune piemontese più lontano".

Art. 2.

*(Integrazione alla l.r. 39/1998)*

1. Alla fine del comma 4 dell'articolo 1 della l.r. 39/1998 è aggiunto il seguente periodo: "Il personale addetto agli uffici di cui ai commi 1 e 2 può essere altresì individuato tra il personale di società a partecipazione pubblica. In tal caso, le modalità di utilizzo e di rimborso della spesa, nell'ambito delle risorse di cui al comma 3, sono definite da apposita convenzione tra le parti".

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 1 febbraio 2006

Mercedes Bresso

#### LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge n. 179

- Presentata dai Consiglieri Davide Gariglio, Vincenzo Chieppa, Enrico Costa, Agostino Ghiglia, Roberto Placido, Mariacristina Spinosa il 17 novembre 2005.
- Assegnata alla I Commissione in sede referente il 18 novembre 2005.
- Testo licenziato dalla Commissione referente il 2 dicembre 2005 con relazione di Roberto Placido.
- Approvata in Aula il 24 gennaio 2006, con emendamenti sul testo, con 40 voti favorevoli.

#### NOTE

*Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito [www.consiglioregionale.piemonte.it](http://www.consiglioregionale.piemonte.it).*

#### Nota all'articolo 1

- Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10. (Determinazione delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta Regionali), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente :

"Art. 2 (Rimborso delle spese)

1. Per le spese sostenute in relazione ad ogni giorno di presenza effettiva ad una o più riunioni istituzionali, ai Consiglieri regionali sono corrisposti una indennità di presenza, nella misura di lire 200.000, incrementata ogni anno nella misura prevista dal comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 1° marzo 1995

n. 27 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri) ed un rimborso chilometrico relativo al percorso compiuto per partecipare alle riunioni stesse calcolato moltiplicando tale percorso per il costo chilometrico medio d'esercizio riferito a un'autovettura a benzina di segmento di tipo "d", definito semestralmente con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale sulla base delle tabelle dei costi analitici di esercizio aggiornati periodicamente dall'A.C.I.. I Consiglieri con residenza nel comune sede della riunione di carattere istituzionale, nonché quelli che usufruiscono in via permanente di autovetture di servizio, non ricevono il rimborso chilometrico. Nel caso in cui le riunioni istituzionali si svolgano fuori dal territorio regionale e comportino il rimborso di spese di viaggio e di soggiorno, si procede alla loro liquidazione ai sensi dell'art. 19 legge regionale 1995, n. 15 (Disciplina del trattamento di missione), con esclusione del rimborso delle spese per i pasti.

2. Per le spese sostenute in relazione ad altre attività connesse alla espletazione del mandato, ai Consiglieri regionali e' altresì corrisposto un rimborso forfettario mensile, costituito da una quota equivalente alla indennità di presenza ed al rimborso chilometrico relativi a 8 giorni di presenza, calcolati moltiplicando il doppio della distanza tra la residenza e il capoluogo della Regione, sino ad una distanza massima pari a quella esistente tra il capoluogo regionale e il comune piemontese più lontano, e da una quota corrispondente alla percorrenza di 3.000 chilometri, calcolata moltiplicando tale cifra per il costo chilometrico medio d'esercizio definito ai sensi del comma precedente.

3. Il Consiglio regionale, su proposta dell'Ufficio di Presidenza, definisce con propria deliberazione quali sono le riunioni e le attività istituzionali per le quali spettano l'indennità ed il rimborso, di cui al comma 1."

#### **Nota all'articolo 2**

Il testo dell'articolo 1, comma 4, della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 39.(Norme sull'organizzazione degli uffici di comunicazione e sull'ordinamento del personale assegnato) come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

1. (omissis)

2. (omissis)

3. (omissis)

"4. Fatto salvo quanto previsto al comma 5, il personale addetto agli uffici di comunicazione può essere individuato tra dipendenti regionali, ovvero comandati da altre pubbliche amministrazioni. Con esclusione del personale comandato, per il quale si provvede con la determinazione di autorizzazione al comando stesso, il conferimento dell'incarico di responsabile o di componente dei predetti uffici avviene tramite la stipulazione di appositi contratti a tempo determinato di diritto privato e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo di durata dell'incarico. Il periodo di aspettativa e' utile ai fini del trattamento di quiescenza, di previdenza e di anzianità nonché ai fini della conservazione del posto nel ruolo di precedente appartenenza. Il personale addetto agli uffici di cui ai commi 1 e 2 può essere altresì individuato tra il personale di società a partecipazione pubblica. In tal caso, le modalità di utilizzo e di rimborso della spesa, nell'ambito delle risorse di cui al comma 3, sono definite da apposita convenzione tra le parti."

*Legge Regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 6 del 9 febbraio 2006 (ndr)*

Legge regionale 7 febbraio 2006, n. 7.

**Disciplina delle associazioni di promozione sociale.**

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

*promulga*

la seguente legge:

**Art. 1**

*(Finalità e oggetto)*

1. La Regione Piemonte riconosce il valore delle associazioni di promozione sociale come espressioni dei principi di partecipazione, solidarietà e pluralismo e ne promuove lo sviluppo, in attuazione della legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale).

2. La presente legge:

- a) determina i criteri e le modalità con cui la Regione riconosce il valore dell'associazionismo di promozione sociale favorendone lo sviluppo;
- b) istituisce il registro regionale delle associazioni di promozione sociale;
- c) istituisce l'Osservatorio regionale per l'associazionismo di promozione sociale;
- d) disciplina i rapporti tra le istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione sociale.

**Art. 2**

*(Associazioni di promozione sociale)*

1. Sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni, di persone e di enti, riconosciute e non riconosciute, i loro coordinamenti o federazioni, costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di terzi o di associati, senza finalità di lucro e con lo scopo di recare benefici diretti o indiretti ai singoli e alla collettività.

2. Non sono considerate associazioni di promozione sociale, ai fini della presente legge, i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni professionali e di categoria e tutte le associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva degli interessi economici degli associati.

3. Non sono altresì considerate associazioni di promozione sociale i circoli privati e le associazioni comunque denominate che attuano discriminazioni di qualsiasi natura nell'ammissione degli associati, che prevedono a qualsiasi titolo il diritto di trasferimento della quota associativa, che collegano in qualsiasi forma la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o di quote di natura patrimoniale.

**Art. 3**

*(Atto costitutivo e statuto delle associazioni di promozione sociale)*

1. Le associazioni di promozione sociale si costituiscono con atto scritto nel quale è indicata la sede legale.

2. Lo statuto delle associazioni di promozione sociale prevede espressamente:

- a) la denominazione;
- b) l'oggetto sociale;
- c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
- d) l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;
- e) l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste;
- f) le norme sull'ordinamento interno, ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche associative;
- g) i criteri per l'ammissione e l'esclusione degli associati e i loro diritti e obblighi;
- h) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
- i) le modalità di scioglimento dell'associazione;



j) l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale.

Art. 4  
*(Prestazioni degli associati)*

1. Per il perseguimento dei fini istituzionali, le associazioni di promozione sociale si avvalgono prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati, ai quali possono essere unicamente rimborsate dall'associazione medesima le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti. In caso di particolare necessità, le associazioni possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

2. Per potere espletare le attività istituzionali, svolte anche in base alle convenzioni di cui all'articolo 13, i lavoratori che fanno parte delle associazioni iscritte nel registro di cui all'articolo 6 hanno diritto di usufruire di forme di flessibilità dell'orario di lavoro e delle turnazioni previste dai contratti e dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale.

Art. 5  
*(Risorse economiche delle associazioni  
di promozione sociale)*

1. Le associazioni di promozione sociale utilizzano per il loro funzionamento e per lo svolgimento delle loro attività le risorse economiche derivanti da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi di organismi internazionali, dell'Unione europea, dello Stato, della Regione, degli enti locali, di enti o istituzioni pubbliche;
- d) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- e) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- f) erogazioni liberali degli associati e di terzi;
- g) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- h) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Art. 6  
*(Istituzione del registro regionale delle associazioni  
di promozione sociale)*

1. È istituito il registro regionale delle associazioni di promozione sociale della Regione Piemonte. Il registro regionale si articola in una sezione regionale e in sezioni provinciali.

2. Per l'iscrizione nel registro regionale le associazioni sono tenute, in modo cumulativo:

a) ad avere sede legale in Piemonte ed essere costituite e operare da almeno sei mesi, ovvero avere almeno una sede operativa in Piemonte, attiva da non meno di sei mesi, ed essere una articolazione territoriale di un'associazione iscritta al registro nazionale di cui all'articolo 7 della l. 383/2000;

b) ad essere in possesso dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3.

3. La perdita di uno solo dei due requisiti di cui al comma 2 comporta la cancellazione dal registro regionale.

4. Nel registro regionale devono risultare l'atto costitutivo, lo statuto, la sede dell'associazione, l'ambito territoriale di attività, il settore di intervento. Nel registro sono altresì iscritte le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, i trasferimenti della sede, le deliberazioni di scioglimento.

5. L'iscrizione nel registro regionale è incompatibile con l'iscrizione nei registri del volontariato di cui alla legge regionale 29 agosto 1994, n. 38 (Valorizzazione e promozione del volontariato).

6. L'iscrizione nel registro regionale è condizione necessaria per stipulare le convenzioni di cui all'articolo 13 e per usufruire dei benefici di cui alla l. 383/2000.

7. L'iscrizione nel registro regionale è condizione per accedere, da parte delle associazioni di promozione sociale e limitatamente a esse, all'assegnazione dei contributi regionali previsti dalle vigenti normative di settore.

8. L'iscrizione nel registro regionale riconosce ai soggetti iscritti il titolo di associazione di promozione sociale.

9. Il registro regionale è pubblicato a cadenza annuale sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

#### Art. 7

##### *(Sezione regionale del registro regionale delle associazioni di promozione sociale)*

1. Le associazioni di cui all'articolo 6, comma 2, che operano a livello regionale, o che hanno in Piemonte un numero di soci non inferiore a diecimila, ovvero che operano almeno in tre province, ovvero le associazioni di enti ovvero gli organismi di collegamento e di coordinamento regionali delle associazioni di promozione sociale iscritte al registro nazionale di cui all'articolo 7 della l. 383/2000, sono iscritte nella sezione regionale del registro.

2. La sezione regionale del registro è conservata, gestita e aggiornata dalla Giunta regionale.

3. La Regione Piemonte provvede con cadenza biennale alla revisione della sezione regionale del registro per verificare la sussistenza dei requisiti che hanno consentito l'iscrizione alle associazioni. Il riscontro della perdita di uno solo dei due requisiti di cui all'articolo 6, comma 2, comporta la cancellazione dell'associazione dal registro regionale.

4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale emana il regolamento di esecuzione che disciplina i procedimenti per l'iscrizione, la cancellazione, la revisione, la conservazione e la pubblicazione del registro regionale. Il regolamento stabilisce altresì il termine per la conclusione del procedimento attivato dalla richiesta di iscrizione al registro regionale nonché le modalità di individuazione dei rappresentanti delle associazioni in seno all'Osservatorio di cui all'articolo 10.

5. La Giunta regionale esercita il potere regolamentare di cui al comma 4 nell'ambito dei seguenti principi e modalità:

a) il procedimento di iscrizione di una associazione alla sezione regionale del registro è avviato dalla Direzione regionale competente ed è concluso con determinazione del responsabile, nel termine non superiore a novanta giorni dal ricevimento dell'istanza. Il termine è interrotto in caso di richiesta di documentazione integrativa all'istanza;

b) la cancellazione di una associazione dalla sezione regionale del registro è disposta con determinazione del responsabile della Direzione regionale competente a seguito di istanza di parte, o di riscontro della perdita dei requisiti per l'iscrizione, ovvero di mancata comunicazione di modifiche all'atto costitutivo e allo statuto, o di trasferimento di sede, o di scioglimento;

c) la revisione delle iscrizioni alla sezione regionale del registro è svolta con cadenza biennale dalla Direzione regionale competente, a cui compete inoltre la conservazione e la pubblicazione del registro;

d) i rappresentanti delle associazioni in seno all'Osservatorio di cui all'articolo 10 per un quarto sono espressione della sezione regionale e per tre quarti sono espressione delle sezioni provinciali del registro;

e) la attribuzione del numero dei membri in rappresentanza di ogni sezione provinciale, di cui alla lettera d), è effettuata in proporzione al numero dei residenti in ciascuna provincia nella legislatura di entrata in vigore della legge e successivamente in proporzione al numero delle associazioni iscritte alle sezioni provinciali del registro. A ciascuna sezione provinciale è comunque garantito un rappresentante;

f) l'individuazione dei membri di cui alle lettere d) ed e) è effettuata con modalità conformi al principio di elettività dei rappresentanti.

## Art. 8

*(Sezione provinciale del registro regionale  
delle associazioni di promozione sociale)*

1. Le associazioni di cui all'articolo 6, comma 2, che non rientrano nelle previsioni di cui all'articolo 7, sono iscritte, in base alla località della propria sede legale, nella corrispondente sezione provinciale del registro regionale.

2. Le sezioni provinciali del registro regionale sono conservate, gestite e aggiornate dalle province.

3. Le province provvedono con cadenza biennale alla revisione della sezione provinciale del registro per verificare la sussistenza dei requisiti che hanno consentito l'iscrizione alle associazioni. Il riscontro della perdita di uno solo dei due requisiti di cui all'articolo 6, comma 2, comporta la cancellazione dell'associazione dal registro regionale.

4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento regionale di cui all'articolo 7, comma 4, e in armonia con lo stesso, le province emanano il regolamento che disciplina i procedimenti relativi alla sezione provinciale del registro regionale.

## Art. 9

*(Ricorsi avverso i provvedimenti relativi  
alle iscrizioni e alle cancellazioni)*

1. Il ricorso in via amministrativa avverso i provvedimenti di rifiuto di iscrizione e i provvedimenti di cancellazione dalla sezione regionale del registro è ammesso, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione degli stessi, al Presidente della Giunta regionale, che decide previa acquisizione del parere vincolante dell'Osservatorio regionale per l'associazionismo di cui all'articolo 10.

2. Il ricorso in via amministrativa avverso i provvedimenti di rifiuto di iscrizione e i provvedimenti di cancellazione dalla sezione provinciale del registro è ammesso nei termini e all'organo dell'amministrazione provinciale individuati da ciascuna provincia nel regolamento di cui all'articolo 8, comma 4. Detto organo decide previa acquisizione del parere vincolante dell'Osservatorio regionale di cui all'articolo 10.

3. Il ricorso in via giurisdizionale avverso i provvedimenti di rifiuto di iscrizione e i provvedimenti di cancellazione dalla sezione regionale e dalle sezioni provinciali del registro è ammesso, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione degli stessi, al Tribunale amministrativo regionale del Piemonte.

## Art. 10

*(Osservatorio regionale per l'associazionismo  
di promozione sociale)*

1. È istituito l'Osservatorio regionale per l'associazionismo di promozione sociale, con sede a Torino, composto da:

- a) Presidente della Giunta regionale, o un suo delegato, con funzioni di presidente;
- b) otto membri designati dalle Province, uno per ciascuna provincia;
- c) quattro membri designati dalle associazioni rappresentative delle autonomie locali, uno ciascuno in rappresentanza dell'ANCI, dell'UNCHEM, della Lega autonomie locali, della Consulta unitaria dei piccoli comuni del Piemonte;
- d) venti membri in rappresentanza delle associazioni di promozione sociale iscritte al registro di cui all'articolo 6. L'individuazione dei membri è effettuata nel rispetto dei principi di elettività da parte delle associazioni iscritte e di rappresentatività delle sezioni regionale e provinciali del registro, secondo modalità definite dalla Giunta regionale mediante il regolamento di esecuzione di cui all'articolo 7, commi 4 e 5.

2. Nel corso della prima riunione l'Osservatorio regionale, a maggioranza assoluta dei componenti, fissa le proprie modalità di funzionamento adottando apposito regolamento interno.

3. I membri dell'Osservatorio regionale, che prestano la loro attività a titolo gratuito, sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale e restano in carica fino alla scadenza della legislatura regionale, e comunque fino all'insediamento dell'Osservatorio successivo.

4. L'Osservatorio regionale svolge i seguenti compiti:

- a) analizza i bisogni del territorio e le priorità d'intervento;
- b) formula proposte operative in materia di promozione sociale;
- c) promuove, direttamente o in collaborazione con gli enti locali e con le associazioni di promozione sociale, iniziative di studio e di ricerca in tema di associazionismo;
- d) favorisce la conoscenza e la circolazione di esperienze, raccoglie ed aggiorna dati, documenti e testimonianze sulle attività della promozione sociale;
- e) svolge un ruolo di monitoraggio delle azioni di sostegno, previste dalle norme di settore, in favore delle associazioni di promozione sociale;
- f) esprime il parere vincolante di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, nel caso di ricorso in via amministrativa avverso i provvedimenti di rifiuto di iscrizione e di cancellazione di iscrizione;
- g) conserva copia delle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 13.

5. Il Presidente della Giunta regionale indice a cadenza annuale una sessione congiunta dell'Osservatorio regionale con il Consiglio regionale del volontariato, istituito dall'articolo 11 della l.r. 38/1994, per favorire il raccordo tra i rispettivi ambiti di intervento nonché lo scambio di conoscenze, esperienze e proposte.

#### Art. 11

##### *(Rapporti con la Regione e con gli enti locali)*

1. La Regione, le province, i comuni e gli altri enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze:

- a) favoriscono lo sviluppo dell'associazionismo di promozione sociale, salvaguardandone l'autonomia di organizzazione e di iniziativa;
- b) hanno facoltà di mettere a disposizione, previa verifica di disponibilità, spazi e attrezzature nelle proprie strutture con utilizzazione non onerosa di beni mobili ed immobili per manifestazioni e iniziative temporanee delle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro regionale di cui all'articolo 6;
- c) hanno facoltà di concedere anche a titolo gratuito, in comodato o in uso, beni mobili ed immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali e previa verifica di disponibilità, alle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro regionale di cui all'articolo 6 per lo svolgimento delle loro attività istituzionali;
- d) hanno facoltà di stipulare convenzioni con le associazioni di promozione sociale, ai sensi dell'articolo 13.

2. La Regione e le province, per quanto di competenza e limitatamente all'accertamento del possesso dei requisiti di iscrizione, dispongono controlli sulle attività delle associazioni iscritte nelle corrispondenti sezioni del registro regionale di cui all'articolo 6.

3. La sede delle associazioni di promozione sociale ed i locali nei quali si svolgono le relative attività sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee previste dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 del Ministro per i Lavori pubblici (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765), ferme restando le verifiche di compatibilità urbanistica.

#### Art. 12.

##### *(Riduzione di tributi locali)*

1. Gli Enti locali, qualora non si trovino in situazione di dissesto ai sensi del Titolo VIII del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali), hanno facoltà di deliberare riduzioni o esenzioni sui tributi di propria competenza a favore delle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro regionale di cui all'articolo 6.

#### Art. 13

##### *(Convenzioni)*

1. La Regione, gli enti locali e gli altri enti pubblici hanno facoltà di stipulare convenzioni con le associazioni di promozione sociale iscritte da almeno sei mesi nel registro regionale di cui all'articolo 6.

2. Per la stipula delle convenzioni, è condizione necessaria la presentazione di un progetto da parte delle associazioni.

3. Nella valutazione dei progetti, la Regione, gli enti locali e gli altri enti pubblici valorizzano i criteri di affidabilità tecnico-organizzativa, di competenza ed esperienza professionale, di radicamento sul territorio del soggetto proponente, nonché di qualità e adeguatezza del progetto.

4. Le convenzioni contengono disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività indicate nelle convenzioni stesse e prevedono forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità, nonché modalità di rimborso delle spese concordate effettivamente sostenute e documentate.

5. La copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie e per la responsabilità civile verso terzi, di cui all'articolo 30, comma 3, della l. 383/2000, costituisce elemento essenziale della convenzione. Gli oneri relativi alla copertura assicurativa sono a carico dell'ente con il quale viene stipulata la convenzione.

6. L'ente pubblico che stipula la convenzione ne trasmette copia all'Osservatorio regionale di cui all'articolo 10, entro i successivi sessanta giorni.

7. Le prescrizioni di cui al presente articolo si applicano alle convenzioni stipulate o rinnovate successivamente alla entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 14

##### *(Formazione e aggiornamento)*

1. Le associazioni di promozione sociale iscritte nel registro regionale di cui all'articolo 6 provvedono in modo autonomo e diretto alla formazione e all'aggiornamento dei propri aderenti, attraverso specifici momenti di studio, promuovendo, anche in forma associata, corsi di formazione e di aggiornamento.

2. Alle organizzazioni iscritte nel registro regionale che predispongono attività formative o momenti di studio, la Regione e gli Enti locali possono fornire, su richiesta e previa definizione dei criteri, materiale informativo e didattico, strumentazione tecnica, locali, offrendo inoltre collaborazione tecnica o messa a disposizione di funzionari pubblici in qualità di esperti.

#### Art. 15

##### *(Sostegno all'associazionismo di promozione sociale)*

1. La Regione costituisce un fondo rotativo, gestito dall'Istituto finanziario regionale Finpiemonte S.p.a., finalizzato all'abbattimento dei tassi di interesse sui finanziamenti, assegnati alle associazioni di promozione sociale iscritte al registro regionale di cui all'articolo 6, e relativi a progetti di investimento concernenti le seguenti attività:

a) l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione di fabbricati destinati a sede delle attività statutarie delle associazioni;

b) l'adeguamento dei fabbricati, di cui alla lettera a), alle normative vigenti in materia di sicurezza.

2. Il finanziamento di cui al comma 1 viene erogato attraverso gli istituti di credito convenzionati con Finpiemonte secondo modalità di ammissione, criteri di priorità e assegnazione, modalità di erogazione e di rendicontazione definite con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente.

3. La Regione costituisce un fondo di anticipazione, gestito dall'Istituto finanziario regionale Finpiemonte S.p.a., finalizzato ad anticipare fondi per i progetti relativi alle attività statutarie che le associazioni realizzano con il sostegno degli Enti locali, in attesa di ricevere da questi il pagamento di somme assegnate a titolo di contributo.

4. Il finanziamento di cui al comma 3 viene erogato secondo modalità di ammissione, criteri di priorità e assegnazione, modalità di erogazione e di rendicontazione definite con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente.

5. La Regione concede contributi alle associazioni di promozione sociale, iscritte nella sezione regionale del registro di cui all'articolo 6, per le seguenti finalità:

a) sostegno alla realizzazione di investimenti in beni materiali e immateriali finalizzati all'esercizio delle attività statutarie delle associazioni e relativi all'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature, automezzi, licenze software;



- b) sostegno alla realizzazione di progetti specifici di interesse e diffusione regionale volti:
- 1) alla conoscenza e alla valorizzazione dei principi ispiratori dell'associazionismo;
  - 2) alla formazione e all'aggiornamento degli aderenti;
  - 3) al potenziamento e alla qualificazione dei servizi erogati.

6. La Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, stabilisce le modalità di assegnazione, i criteri di ammissione e valutazione dei contributi di cui al comma 5.

7. Le Province concedono contributi alle associazioni iscritte nelle sezioni provinciali del registro regionale di cui all'articolo 6, per le finalità di cui al comma 5 e mediante il trasferimento di parte delle risorse regionali previste per i contributi dall'articolo 18.

#### Art. 16

*(Norme transitorie)*

1. Entro un anno dall'entrata in vigore della legge, le associazioni iscritte agli albi provinciali di cui all'articolo 3 della legge regionale 3 aprile 1995, n. 48 (Valorizzazione e promozione dell'associazionismo), ove istituiti, possono, qualora in possesso dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge, presentare alla Giunta regionale o alle province la richiesta di iscrizione rispettivamente alla sezione regionale o provinciale del registro, ai sensi degli articoli 7 e 8.

2. L'iscrizione agli albi provinciali di cui all'articolo 3 della l.r. 48/1995, limitatamente al periodo di transitorietà di cui al comma 1, produce gli effetti derivanti dall'iscrizione al registro delle associazioni di promozione sociale di cui all'articolo 6.

3. Le convezioni stipulate fra le associazioni e gli enti locali o la Regione ai sensi degli articoli 4 e 5 della l.r. 48/1995 restano in vigore fino alla loro scadenza.

#### Art. 17

*(Abrogazione della l. r. 48/1995)*

1. La l.r. 48/1995 è abrogata.

#### Art. 18

*(Norma finanziaria)*

1. Agli oneri relativi al funzionamento e all'attività dell'Osservatorio regionale, stimati in 50.000,00 euro per ciascun anno del biennio 2006-2007 e imputati all'Unità previsionale di base (UPB) 32031 (Attività culturali istruzione spettacolo - Promozione attività culturali - Titolo I - spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 si fa fronte con risorse finanziarie individuate con le modalità previste dall'articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).

2. Per il finanziamento dei fondi e dei contributi erogati alle associazioni di promozione sociale ai sensi dell'articolo 15 si provvede con le modalità previste dall'articolo 8 della l.r. 7/2001 e dall'articolo 30 della l.r. 2/2003.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 7 febbraio 2006

Mercedes Bresso

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 148

- Presentato dalla Giunta regionale il 3 ottobre 2005.

- Assegnato alla IV Commissione in sede referente e alla I Commissione in sede consultiva l'11 ottobre 2005.

- Testo licenziato dalla Commissione referente il 16 novembre 2005 con relazione di Paola Pozzi, Mariangela Cotto.

- Approvato in Aula il 31 gennaio 2006, con emendamenti sul testo, con 44 voti favorevoli e 1 non votante.

#### NOTE

*Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito [www.consiglioregionale.piemonte.it](http://www.consiglioregionale.piemonte.it).*

#### **Nota all'articolo 6**

- Il testo vigente dell'articolo 7 della l. 383/2000 è il seguente:

“Art. 7. (Registri)

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali è istituito un registro nazionale al quale possono iscriversi, ai fini dell'applicazione della presente legge, le associazioni di promozione sociale a carattere nazionale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, costituite ed operanti da almeno un anno. Alla tenuta del registro si provvede con le ordinarie risorse finanziarie, umane e strumentali del Dipartimento per gli affari sociali.

2. Per associazioni di promozione sociale a carattere nazionale si intendono quelle che svolgono attività in almeno cinque regioni ed in almeno venti province del territorio nazionale.

3. L'iscrizione nel registro nazionale delle associazioni a carattere nazionale comporta il diritto di automatica iscrizione nel registro medesimo dei relativi livelli di organizzazione territoriale e dei circoli affiliati, mantenendo a tali soggetti i benefici connessi alla iscrizione nei registri di cui al comma 4.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono, rispettivamente, registri su scala regionale e provinciale, cui possono iscriversi tutte le associazioni in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, che svolgono attività, rispettivamente, in ambito regionale o provinciale”.

#### **Nota all'articolo 7**

- Il testo dell'articolo 7 della l. 383/2000 è riportato in nota all'articolo 6.

#### **Nota all'articolo 10**

- Il testo vigente dell'articolo 11 della l.r. 38/1994 è il seguente:

“Art. 11. (Consiglio regionale del volontariato)

1. È istituito presso la Giunta regionale il Consiglio regionale del volontariato.

2. Con deliberazione della Giunta regionale, acquisito il parere della competente commissione consiliare, vengono definite la composizione e le modalità di funzionamento del Consiglio regionale di cui al comma 1.

3. Nell'ambito del Consiglio regionale del volontariato deve essere garantita la rappresentanza di ogni settore del volontariato. Al Consiglio regionale del volontariato sono attribuite le seguenti funzioni:

a) attività di promozione e attuazione, direttamente o in collaborazione con gli Enti locali, con le organizzazioni di volontariato e con i centri di servizio di cui all'articolo 15 della legge n. 266 del 1991, di iniziative di studio e di ricerca anche ai fini dello sviluppo dell'attività di volontariato;

b) promozione con cadenza biennale della conferenza regionale del volontariato;

c) formulazione di pareri e proposte circa l'attuazione della legge.

4. Agli oneri derivanti si provvede con gli stanziamenti previsti dall'articolo 15.”.

#### **Nota all'articolo 12**

- Il Titolo VIII della Parte II del d.lgs. 267/2000 comprende gli articoli 242-269 del medesimo provvedimento.

#### **Nota all'articolo 13**

- Il testo vigente dell'articolo 30 della l. 383/2000 è il seguente:

“Art. 30. (Convenzioni)

1. Lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui all'articolo 7, per lo svolgimento delle attività previste dallo statuto verso terzi.

2. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività stabilite dalle convenzioni stesse. Devono inoltre prevedere forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità nonché le modalità di rimborso delle spese.
3. Le associazioni di promozione sociale che svolgono attività mediante convenzioni devono assicurare i propri aderenti che prestano tale attività contro gli infortuni e le malattie connessi con lo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
4. Con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati meccanismi assicurativi semplificati con polizze anche numeriche o collettive e sono disciplinati i relativi controlli.
5. La copertura assicurativa di cui al comma 3 è elemento essenziale della convenzione e gli oneri relativi sono a carico dell'ente con il quale viene stipulata la convenzione medesima.
6. Le prescrizioni di cui al presente articolo si applicano alle convenzioni stipulate o rinnovate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge".

#### **Note all'articolo 16**

- Il testo vigente dell'articolo 3 della l.r. 48/1995 è il seguente:

“Art. 3. (Albo delle Associazioni)

1. Sulla base delle competenze trasferite alle Regioni, ai sensi dell'articolo 49 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, in materia di promozione educativa e culturale e tenuto conto delle nuove attribuzioni alle Province, ai sensi dell'articolo 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è istituito presso ogni Amministrazione provinciale l'albo delle associazioni aventi le finalità di cui all'articolo 1 e i requisiti di cui all'articolo 2.
2. Possono richiedere l'iscrizione all'albo le associazioni che operano con continuità da almeno un triennio e che hanno la loro sede legale nel territorio della Provincia.
3. Possono altresì richiedere l'iscrizione all'albo le associazioni a carattere nazionale o regionale, che svolgono, tramite una loro sezione, attività nell'ambito della Provincia.
4. Le domande di iscrizione sono presentate all'Amministrazione provinciale dal legale rappresentante dell'associazione unitamente a copia dell'atto costitutivo e dello Statuto, dell'elenco dei soggetti che ricoprono cariche sociali, dell'indicazione della consistenza associativa, delle eventuali adesioni o di altre organizzazioni.
5. Alla documentazione concernente i dati ed i requisiti richiesti è unita una relazione sulle attività svolte nell'ultimo triennio e la dichiarazione di eventuali contributi ricevuti da Enti pubblici.
6. L'Amministrazione provinciale, accertati i requisiti, delibera l'iscrizione all'albo delle associazioni, dandone comunicazione alla Regione ed al Comune territorialmente competente.
7. Ogni variazione dell'atto costitutivo e dello statuto è comunicata entro tre mesi all'amministrazione competente.
8. La perdita di uno dei requisiti per l'iscrizione comporta la cancellazione dall'albo.
9. Entro il 30 gennaio di ciascun anno ogni Provincia comunica alla Giunta regionale l'elenco delle associazioni iscritte all'albo.
10. La Giunta provvede alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di tali elenchi.".

- Il testo vigente dell'articolo 4 della l.r. 48/1995 è il seguente:

“Art. 4. (Iniziativa degli Enti locali)

1. In relazione alle finalità di cui all'articolo 1, con particolare riferimento alle materie proprie e delegate, gli Enti locali favoriscono le attività delle associazioni.
2. Gli Enti locali possono stipulare apposite convenzioni con una o più associazioni iscritte agli albi provinciali.".

- Il testo vigente dell'articolo 5 della l.r. 48/1995 è il seguente:

“Art. 5. (Progetti di rilievo regionale)

1. Le condizioni ed i requisiti per l'ammissione ai finanziamenti regionali di specifici piani e progetti di attività presentati da associazioni iscritte agli albi provinciali, sono disciplinati dalle leggi regionali di settore.
2. Per i progetti di rilevante interesse regionale, la Giunta regionale può stipulare apposite convenzioni con associazioni iscritte agli albi provinciali.
3. La Regione promuove iniziative di studio e di ricerca sui temi della realtà associativa, favorendo la più larga diffusione delle conoscenze e dei dati informativi.
4. Annualmente la Giunta regionale provvede ad informare il Consiglio regionale, attraverso una comunicazione alla Commissione consiliare competente, sullo stato di attuazione della legge e sulle convenzioni stipulate.".

**Nota all'articolo 17**

- La l.r. 48/1995 è pubblicata sul BUR del 12 aprile 1995, n. 15.

**Note all'articolo 18**

- Il testo vigente dell'articolo 8 della l.r. 7/2001 è il seguente:

“Art. 8. (Legge finanziaria)

1. Unitamente al bilancio annuale e pluriennale, la Giunta presenta al Consiglio, per l'approvazione, il progetto di legge finanziaria.

2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi stabiliti nel documento di cui all'articolo 5 ed in connessione con lo sviluppo della fiscalità regionale, dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo:

a) alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito dei tributi di competenza regionale, con effetto dal 1° gennaio dell'anno cui essa si riferisce;

b) al rifinanziamento, per un periodo non superiore a quello considerato nel bilancio pluriennale, delle leggi di spesa regionale;

c) alla riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;

d) alla determinazione, per le leggi regionali che dispongono spese a carattere permanente o pluriennale, delle quote destinate a ciascuno degli anni considerati.

3. La legge finanziaria può disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti o riduzioni di entrata nei limiti delle nuove o maggiori entrate di sicura acquisizione e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente. In ogni caso, le nuove o maggiori spese disposte con la legge finanziaria non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime che risultino incompatibili con le linee stabilite nel documento di cui all'articolo 5.

4. La legge finanziaria è approvata nella stessa sessione di approvazione del bilancio annuale e pluriennale, approvando, nell'ordine, la legge finanziaria e il bilancio annuale.”.

- Il testo vigente dell'articolo 30 della l.r. 2/2003 è il seguente:

“Art. 30. (Norma finale)

1. A partire dall'esercizio 2004, la legge finanziaria stabilisce, in attuazione dell'articolo 8 della l.r. 7/2001, l'autorizzazione della spesa per tutte le leggi o provvedimenti regionali vigenti, la cui copertura finanziaria non sia esplicitamente disposta da una norma relativa all'esercizio di riferimento, o che rimandino per la copertura finanziaria alla legge di bilancio.

2. L'autorizzazione della spesa di cui al comma 1 può disporre la riduzione o l'aggiornamento degli stanziamenti originariamente previsti.

3. In relazione a ciascun esercizio la legge di bilancio non può prevedere finanziamenti di leggi o provvedimenti regionali per cui non sia stata autorizzata la spesa in sede di legge finanziaria.”.

*Legge Regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 7 del 16 febbraio 2006 (ndr)*

Legge regionale 7 febbraio 2006, n. 8.

**Disposizioni in materia di collaborazione e supporto all'attività degli enti locali piemontesi.**

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

*promulga*

la seguente legge:

**Art. 1**

*(Assistenza tecnico-amministrativa delle province)*

1. La Regione Piemonte trasferisce alle province risorse finanziarie per incrementare, nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), l'attività di assistenza tecnico-amministrativa che le province prestano agli enti locali ubicati nel proprio territorio con particolare attenzione per quelli di minore dimensione.

2. I criteri di ripartizione delle risorse finanziarie di cui al comma 1 sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della Conferenza Permanente Regione - Autonomie Locali, anche tenuto conto, per il primo anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, del numero di comuni e del numero di abitanti per provincia nonché della tipologia di progetti relativi all'attività di assistenza tecnico - amministrativa delle singole province.

3. Per gli anni successivi, i criteri di cui al comma 2 sono ridefiniti dalla Giunta regionale in base all'effettivo svolgimento da parte delle singole province dell'attività di assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali.

4. Le province trasmettono annualmente alla Conferenza Permanente Regione - Autonomie Locali ed alla Giunta regionale i risultati dell'attività di cui al comma 1.

**Art. 2**

*(Consulenza regionale)*

1. La Regione attiva un servizio gratuito di consulenza a favore degli enti locali piemontesi singoli o associati che ne facciano richiesta, con priorità per quelli con popolazione inferiore ai cinquemila abitanti, rivolto a fornire elementi di studio, di valutazione e pareri preventivi su aspetti problematici derivanti dall'applicazione, sul loro territorio, della normativa regionale, nazionale e comunitaria.

2. Lo svolgimento del servizio di cui al comma 1 è assicurato, secondo modalità organizzative stabilite dalla Giunta regionale con apposito regolamento, anche avvalendosi di soggetti ed organismi decentrati ed esterni all'Amministrazione in grado di garantire contributi specializzati, con particolare riguardo nelle seguenti materie:

- a) giuridico-amministrativa;
- b) contabilità e finanza locale;
- c) urbanistica e pianificazione territoriale.

3. La Giunta regionale presenta annualmente alla Conferenza Permanente Regione - Autonomie locali una relazione informativa sull'attività di consulenza di cui al comma 1.

**Art. 3**

*(Clausola valutativa)*

1. La Giunta regionale rende conto periodicamente al Consiglio regionale dell'attuazione della presente legge e dei risultati da essa ottenuti in termini di incremento nell'attività di assistenza tecnico-amministrativa svolta direttamente o attraverso l'assistenza tecnico-amministrativa delle province.

2. A tal fine, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, e successivamente con cadenza annuale, la Giunta regionale trasmette alla Commissione consiliare competente, anche sulla base dei dati forniti dalle province, una relazione che provvede ad identificare:

- a) le modalità di allocazione delle risorse finanziarie stanziare a favore delle province;
- b) lo sviluppo dell'attività di assistenza tecnico-amministrativa delle province;



- c) gli oggetti prevalenti delle richieste di assistenza pervenute e l'identità degli enti che si sono rivolti al servizio di assistenza tecnico-amministrativa;
- d) l'individuazione delle difficoltà incontrate dalle province nello svolgimento dell'attività di assistenza tecnico-amministrativa;
- e) l'ammontare delle risorse finanziarie utilizzate per l'attuazione del servizio gratuito di consulenza regionale;
- f) gli oggetti prevalenti dell'attività prestata da tale servizio;
- g) l'identità degli enti beneficiari.

Art. 4  
(Norma finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006 la spesa complessiva di euro 450 mila, in termini di competenza e di cassa, imputata all'Unità previsionale di base (UPB) 05991 (Affari istituzionali processo di delega Direzione - Titolo I - spese correnti) e ripartita in:

- a) euro 250 mila, per lo svolgimento dell'attività di assistenza tecnico-amministrativa che le province prestano agli enti locali, secondo i criteri di cui all'articolo 1, comma 2;
- b) euro 200 mila, per l'espletamento dell'attività di consulenza agli enti locali di cui all'articolo 2.

2. Alle spese di cui al comma 1, si fa fronte riducendo di pari importo, in termini di competenza e di cassa, le risorse finanziarie della UPB 09011 (Bilanci e finanze. Bilanci - Titolo I - spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006.

3. Per gli anni 2007 e 2008, alla spesa annua di cui al comma 1, si fa fronte con risorse finanziarie individuate con le modalità previste dall'articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 7 febbraio 2006

Mercedes Bresso

LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge n. 131.

- Presentata dai Consiglieri regionali Vignale, Casoni, Botta, Boniperti e Ghiglia il 29 luglio 2005.
- Assegnato alla VIII Commissione in sede referente e alla I Commissione in sede consultiva il 3 agosto 2005.
- Sul testo sono state effettuate consultazioni.

Proposta di legge n. 143

Istituzione Servizio di Consulenza amministrativa gratuita ai Comuni piemontesi.

- Presentata dai Consiglieri regionali Bizjak, Lepri, Motta, Cattaneo, Laus, Rabino, Rostagno e Rutalo il 19 settembre 2005.
- Assegnato alla VIII Commissione in sede referente e alla I Commissione in sede consultiva il 22 settembre 2005.
- Sul testo sono state effettuate consultazioni.

Disegno di legge n. 163

Disposizioni in materia di collaborazione e supporto all'attività degli enti locali piemontesi.

- Presentato dalla Giunta regionale l'8 novembre 2005.
- Assegnato alla VIII Commissione in sede referente e alla I Commissione in sede consultiva l'8 novembre 2005.
- Sul testo sono state effettuate consultazioni.

- Testo unificato licenziato dalla Commissione referente il 16 gennaio 2006 con relazione di Alessandro Bizjak.
- Approvato in Aula il 31 gennaio 2006 con 43 voti favorevoli.

#### NOTE

*Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito [www.consiglioregionale.piemonte.it](http://www.consiglioregionale.piemonte.it).*

#### Nota all'articolo 1

- Il testo dell'articolo 19 del d. lgs. n. 267/2000 è il seguente:

“Art. 19. (Funzioni)

1. Spettano alla provincia le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale nei seguenti settori:

- a) difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente e prevenzione delle calamità;
- b) tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche;
- c) valorizzazione dei beni culturali;
- d) viabilità e trasporti;
- e) protezione della flora e della fauna parchi e riserve naturali;
- f) caccia e pesca nelle acque interne;
- g) organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore;
- h) servizi sanitari, di igiene e profilassi pubblica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale;
- i) compiti connessi alla istruzione secondaria di secondo grado ed artistica ed alla formazione professionale, compresa l'edilizia scolastica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale;
- l) raccolta ed elaborazione dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali.

2. La provincia, in collaborazione con i comuni e sulla base di programmi da essa proposti, promuove e coordina attività, nonché realizza opere di rilevante interesse provinciale sia nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo.

3. La gestione di tali attività ed opere avviene attraverso le forme previste dal presente testo unico per la gestione dei servizi pubblici locali.”.

#### Note all'articolo 4

- Il testo dell'articolo 8 della l.r. 7/2001 è il seguente:

“Art. 8. (Legge finanziaria).

1. Unitamente al bilancio annuale e pluriennale, la Giunta presenta al Consiglio, per l'approvazione, il progetto di legge finanziaria.

2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi stabiliti nel documento di cui all'articolo 5 ed in connessione con lo sviluppo della fiscalità regionale, dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo:

- a) alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito dei tributi di competenza regionale, con effetto dal 1° gennaio dell'anno cui essa si riferisce;
- b) al rifinanziamento, per un periodo non superiore a quello considerato nel bilancio pluriennale, delle leggi di spesa regionale;
- c) alla riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
- d) alla determinazione, per le leggi regionali che dispongono spese a carattere permanente o pluriennale, delle quote destinate a ciascuno degli anni considerati.

3. La legge finanziaria può disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti o riduzioni di entrata nei limiti delle nuove o maggiori entrate di sicura acquisizione e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente. In ogni caso, le nuove o maggiori spese disposte con la legge finanziaria non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime che risultino incompatibili con le linee stabilite nel documento di cui all'articolo 5.

4. La legge finanziaria è approvata nella stessa sessione di approvazione del bilancio annuale e pluriennale, approvando, nell'ordine, la legge finanziaria e il bilancio annuale.”.

- Il testo dell'articolo 30 della l.r. 2/2003 è il seguente:

“Art. 30. (Norma finale)

1. A partire dall'esercizio 2004, la legge finanziaria stabilisce, in attuazione dell'articolo 8 della l.r. 7/2001, l'autorizzazione della spesa per tutte le leggi o provvedimenti regionali vigenti, la cui copertura finanziaria non sia esplicitamente disposta da una norma relativa all'esercizio di riferimento, o che rimandino per la copertura finanziaria alla legge di bilancio.
2. L'autorizzazione della spesa di cui al comma 1 può disporre la riduzione o l'aggiornamento degli stanziamenti originariamente previsti.
3. In relazione a ciascun esercizio la legge di bilancio non può prevedere finanziamenti di leggi o provvedimenti regionali per cui non sia stata autorizzata la spesa in sede di legge finanziaria.”.

*Legge Regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 7 del 16 febbraio 2006 (ndr)*

Legge regionale 20 febbraio 2006, n. 9.

**Attuazione della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. - Legge finanziaria 2006).**

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

*promulga*

la seguente legge:

Art. 1.

1. Al fine di concorrere al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica previsti dalla legge n. 266 del 23 dicembre 2005 (Legge finanziaria 2006) articolo 1, comma 54, le indennità di carica dei consiglieri regionali e dei componenti dell'esecutivo di cui all'articolo 1 della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 (Determinazione delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionali) e successive modifiche, sono ridotte del 10 per cento, a far data dal mese di gennaio 2006, rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005. Dalla stessa data sono ridotti in egual misura percentuale, per effetto della applicazione dell'articolo 6 della legge regionale 3 settembre 2001 n. 24 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei consiglieri regionali) e successive modifiche, gli assegni vitalizi dei consiglieri cessati dal mandato.

2. È fatta comunque salva la modalità di determinazione delle indennità di carica e per conseguenza, degli assegni vitalizi prevista dalla legislazione regionale vigente in materia.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 20 febbraio 2006

Mercedes Bresso

LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge n. 243

- Presentata dai Consiglieri Davide Gariglio, Vincenzo Chieppa, Enrico Costa, Agostino Ghiglia, Roberto Placido, Mariacristina Spinosa l'8 febbraio 2006.

- Assegnata alla I Commissione in sede referente il 9 febbraio 2006.

- Testo licenziato dalla Commissione referente il 10 febbraio 2006 con relazione di Roberto Placido.

- Approvata in Aula il 14 febbraio 2006, con emendamento sul testo, con 44 voti favorevoli.

NOTE

*Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito [www.consiglioregionale.piemonte.it](http://www.consiglioregionale.piemonte.it).*

**Nota al titolo**

- Il testo della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2005, n. 302, S.O.

**Note all'articolo 1**

- Il testo dell'articolo 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)) è il seguente:

“ 54. Per esigenze di coordinamento della finanza pubblica, sono rideterminati in riduzione nella misura del 10 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 i seguenti emolumenti:

a) le indennità di funzione spettanti ai sindaci, ai presidenti delle province e delle regioni, ai presidenti delle comunità montane, ai presidenti dei consigli circoscrizionali, comunali, provinciali e regionali, ai componenti degli organi esecutivi e degli uffici di presidenza dei consigli dei citati enti;

b) le indennità e i gettoni di presenza spettanti ai consiglieri circoscrizionali, comunali, provinciali, regionali e delle comunità montane;

c) le utilità comunque denominate spettanti per la partecipazione ad organi collegiali dei soggetti di cui alle lettere a) e b) in ragione della carica rivestita.”.

- Il testo dell'articolo 1 della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 (“Determinazione delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta Regionali”), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“ Art. 1 (Indennità di carica)

1. L'indennità di carica spettante ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto, ai Consiglieri regionali e ai componenti dell'esecutivo è determinata nella misura dell'85 per cento dell'indennità mensile globale lorda spettante ai membri del Parlamento della Repubblica Italiana, ai sensi della legge 31 ottobre 1965, n. 1261 (Determinazione dell'indennità spettante ai membri del Parlamento). L'indennità è corrisposta in dodici rate mensili, con decorrenza dalla prima convocazione del Consiglio regionale dopo la proclamazione degli eletti e fino alla cessazione del mandato.

2. L'indennità di carica spettante:

a) al Presidente della Giunta regionale ed al Presidente del Consiglio regionale è determinata nella misura del 120 per cento dell'indennità mensile globale lorda spettante ai membri del Parlamento della Repubblica Italiana di cui al comma 1;

b) al Vice Presidente della Giunta regionale è determinata nella misura del 115 per cento dell'indennità mensile globale lorda spettante ai membri del Parlamento della Repubblica Italiana di cui al comma 1;

c) agli Assessori regionali ed ai vice Presidenti del Consiglio regionale è determinata nella misura del 105 per cento dell'indennità mensile globale lorda spettante ai membri del Parlamento della Repubblica Italiana di cui al comma 1;

d) ai Presidenti dei Gruppi consiliari regionali è determinata nella misura del 100 per cento dell'indennità mensile globale lorda spettante ai membri del Parlamento della Repubblica Italiana di cui al comma 1;

e) ai Componenti dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, ai Presidenti di Commissione legislativa permanente del Consiglio regionale, al Presidente della Giunta delle elezioni, al Presidente della Commissione per il Regolamento interno ed ai Presidenti delle Commissioni speciali cui all'articolo 19 dello Statuto regionale è determinata nella misura del 95 per cento dell'indennità mensile globale lorda spettante ai membri del Parlamento della Repubblica Italiana di cui al comma 1;

f) ai Vice Presidenti delle Commissioni legislative permanenti del Consiglio regionale, ai Vice Presidenti ed al Segretario della Giunta delle elezioni, al Vice Presidente della Commissione per il Regolamento interno ed ai Vice Presidenti di Commissioni speciali è determinata nella misura del 90 per cento dell'indennità mensile globale lorda spettante ai membri del Parlamento della Repubblica Italiana di cui al comma 1.

3. L'indennità di carica, di cui al comma 2, spettante al Presidente della Giunta regionale, è corrisposta in dodici rate mensili, con decorrenza dalla sua proclamazione e fino alla cessazione del suo incarico.

4. Fatta eccezione per il Presidente della Giunta regionale, le indennità previste dal comma 2 sono corrisposte in dodici rate mensili, con decorrenza dal conferimento dell'ufficio o dell'incarico e fino alla cessazione dell'ufficio o dell'incarico, comunque motivata.

5. Le indennità di cui ai commi precedenti non sono cumulabili.”.

- Il testo dell'articolo 6 della legge regionale 3 settembre 2001, n. 24 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali) è il seguente:

“ Art. 6. (Misura dell'assegno vitalizio)

1. L'ammontare mensile dell'assegno vitalizio e' determinato in percentuale sull'indennità mensile lorda attualmente definita ai sensi dell'articolo 1 della l.r. 10/1972 come sostituito dall'articolo 1 della l.r. 21/2000 spettante ai Consiglieri in carica, nello stesso mese a cui si riferisce l'assegno vitalizio.

2. La misura dell'assegno vitalizio varia in relazione al numero di anni di mandato legislativo secondo la seguente tabella:

a) anni di contribuzione 5 - percentuale sulla indennità mensile lorda: 30%;

b) per ogni anno di contribuzione fino a 10 il 6% in piu' sulla indennità mensile lorda e pertanto il 60% dopo dieci anni;

c) per ogni anno di contribuzione dopo il 10° il 2% in piu' sulla indennità mensile lorda;

d) anni di contribuzione 20 e oltre, percentuali sulla indennità mensile lorda 80%.

3. Gli assegni vitalizi percepiti dagli ex Consiglieri vengono ricalcolati a far tempo dal 1° gennaio 2002 nella misura di ulteriori 5 punti percentuali rispetto alla tabella di cui all'articolo 6 della legge regionale

23 gennaio 1984, n. 9 (Norme sulla previdenza e l'indennità di fine mandato dei Consiglieri regionali del Piemonte). Il relativo incremento è corrisposto nella misura del 50% a far tempo dal 1° gennaio 2002; per il residuo 50% a far tempo del 1° gennaio 2005, con riferimento all'indennità consiliare spettante ai Consiglieri in carica a tale data. Il ricalcolo non viene effettuato per quei Consiglieri che hanno anticipato la percezione dell'assegno vitalizio senza riduzione dell'importo.

4. Nell'ipotesi prevista all'articolo 9, qualora il Consigliere sia divenuto inabile per cause dipendenti dall'esercizio del mandato prima di avere raggiunto il quinto anno di contribuzione, l'ammontare dell'assegno vitalizio sarà commisurato all'importo minimo.”.

*Legge Regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 8 del 23 febbraio 2006 (ndr)*



Legge regionale 1° marzo 2006, n. 10.

**Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 12 novembre 1986, n. 46 (Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna).**

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

*promulga*

la seguente legge:

Art. 1.

*(Modifica all'art. 3 della l.r. n. 46/1986)*

1. All'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 12 novembre 1986, n. 46 (Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità fra uomo e donna), come aggiunto dall'articolo 2 della legge regionale 9 novembre 1995, n. 77, dopo le parole: "le Consigliere", sono inserite le seguenti: "e le Assessore".

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 1° marzo 2006.

p. Mercedes Bresso  
Il Vice Presidente  
Gianluca Susta

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 223

- Presentato dalla Giunta regionale il 29 dicembre 2005.
- Assegnato alla VIII Commissione in sede referente il 30 dicembre 2005.
- Testo licenziato dalla Commissione referente il 13 febbraio 2006 con relazione di Graziella Valloggia.
- Approvato in Aula il 21 febbraio 2006 con 32 voti favorevoli e 1 non votante.

#### NOTE

*Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito [www.consiglioregionale.piemonte.it](http://www.consiglioregionale.piemonte.it).*

#### Note all'articolo 1

- Il testo del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. n. 46/1986, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 3 (Composizione della Commissione)

1. La Commissione è composta da 15 membri eletti dal Consiglio Regionale, con voto limitato, fra persone che abbiano riconosciute esperienze di carattere scientifico, culturale, professionale, economico e politico sulla condizione femminile nei suoi vari aspetti.

Fanno parte di diritto della Commissione, in numero aggiuntivo ed a titolo consultivo, le Consigliere e le Assessore regionali in carica.”.

- Il testo della legge regionale 9 novembre 1995, n. 77 è pubblicato sul BUR del 15 novembre 1995, n. 46.

*Legge Regionale pubblicata sul Secondo Supplemento al Bollettino Ufficiale n. 9 del 3 marzo 2006 (ndr)*

Legge regionale 1° marzo 2006, n. 11.

**Proroga dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno finanziario 2006.**

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

*promulga*

la seguente legge:

Art. 1.

*(Proroga esercizio provvisorio)*

1. L'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio regionale per l'anno finanziario 2006, stabilita dalla legge regionale 28 dicembre 2005, n. 16 (Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno 2006) sino al 28 febbraio 2006, è prorogata al 30 aprile 2006.

2. L'autorizzazione all'esercizio provvisorio è estesa alla I nota di variazione al disegno di legge n. 190 (Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2006-2008), presentata in data 28 febbraio 2006.

Art. 2.

*(Dichiarazione di urgenza)*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 1° marzo 2006.

p. Mercedes Bresso  
Il Vice Presidente  
Gianluca Susta

**LAVORI PREPARATORI**

Disegno di legge n. 248

- Presentato dalla Giunta regionale il 21 febbraio 2006.
- Assegnato alla I Commissione in sede referente il 21 febbraio 2006.
- Testo licenziato dalla Commissione referente il 22 febbraio 2006 con relazione di Paolo Cattaneo.
- Approvato in Aula il 28 febbraio 2006, con emendamento sul testo, con 30 voti favorevoli, 7 astenuti e 2 non votanti.

**NOTE**

*Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito [www.consiglioregionale.piemonte.it](http://www.consiglioregionale.piemonte.it).*

**Nota all'articolo 1**

- Il testo della legge regionale 28 dicembre 2005, n. 16 (Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno 2006) è stato pubblicato sul B.U. 29 dicembre 2005, n. 52.

**Nota all'articolo 2**

- Il testo dell'articolo 47 dello Statuto della Regione Piemonte è il seguente:  
"Art. 47 (Promulgazione e pubblicazione della legge)

1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dall'approvazione.
2. La legge regionale è pubblicata entro dieci giorni dalla promulgazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine diverso.
3. Al testo della legge segue la formula: "La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte."

*Legge Regionale pubblicata sul Secondo Supplemento al Bollettino Ufficiale n. 9 del 3 marzo 2006 (ndr)*

Legge regionale 6 marzo 2006, n. 12.

**Modifiche alla legge regionale 3 settembre 2001, n. 24 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali).**

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

*promulga*

la seguente legge:

**Art. 1.**

*(Modifica all'articolo 2 della l.r. 24/2001)*

1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 3 settembre 2001, n. 24 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali) è sostituito dal seguente:

“ 1. Sull'indennità di carica di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 (Determinazioni delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionali), come da ultimo modificata dalla legge regionale 8 agosto 2003, n. 21, è disposta una trattenuta obbligatoria nella misura del 25 per cento, a titolo di contributo per la corresponsione dell'indennità di cui all'articolo 1, lettera d), così suddivisa: 20 per cento per l'assegno vitalizio; 5 per cento per l'indennità di fine mandato.”.

**Art. 2.**

*(Integrazione all' articolo 5 della l.r. 24/2001)*

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 5 è aggiunto il seguente:

“ 4 bis. Al termine di ogni legislatura i Consiglieri regionali hanno facoltà di ottenere la restituzione dei contributi versati senza rivalutazione monetaria né corresponsione di interessi rinunciando definitivamente all'assegno vitalizio. Tale facoltà si esercita con specifica istanza inoltrata all'Ufficio di Presidenza entro 90 giorni dall'insediamento del nuovo Consiglio regionale.”.

**Art. 3.**

*(Modifiche all' articolo 8 della l.r. 24/2001)*

1. Al comma 1 dell'articolo 8 sono soppresse le parole: “per tutta la durata del mandato”.

2. Il comma 5 dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:

“ 5. Sia la richiesta di contribuzione aggiuntiva di cui al comma 1, sia la comunicazione di cui al comma 4 hanno luogo entro 60 giorni dalla assunzione del mandato consiliare ovvero (1) entro 60 giorni dalla contrazione del matrimonio o dalla nascita di figli. Il mancato rispetto dei termini comporta la decadenza dal diritto di chiedere tale istituto.”.

3. Dopo il comma 5 dell'articolo 8 sono aggiunti i seguenti:

“ 5 bis. È facoltà del Consigliere regionale in carica estendere, con esplicita richiesta da formularsi in fase di comunicazione, il versamento dei contributi di cui al comma 5 a tutte le legislature nel corso delle quali ha svolto il mandato; in assenza di tale richiesta il contributo è limitato alla legislatura corrente.

5 ter. L'ammontare del versamento è determinato con riferimento all'indennità di carica vigente alla data della comunicazione e viene effettuato con le modalità di cui all'articolo 4, comma 3.”.

**Art. 4.**

*(Norme transitorie e finali)*

1. In fase di prima applicazione della legge:

a) il disposto del comma 4 bis dell'articolo 5 della l.r. 24/2001 e successive modifiche si applica anche ai Consiglieri che hanno esercitato il mandato nei cinque anni precedenti l'entrata in vigore della presente legge;

---

1) comma corretto con avviso di rettifica pubblicato sul Bollettino Ufficiale 23 marzo 2006, n. 12, parte I (ndr)

b) la facoltà di cui al comma 5 bis dell'articolo 8 della l.r. 24/2001 è concessa anche ai Consiglieri in carica che abbiano già inoltrato le comunicazioni di cui all'articolo 8, comma 5.

2. Il comma 1 si applica a condizione che i Consiglieri regionali inoltrino le rispettive istanze all'Ufficio di Presidenza entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 6 marzo 2006

Mercedes Bresso

## LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge n. 222

- Presentata dai Consiglieri Davide Gariglio, Enrico Costa, , Agostino Ghiglia, Roberto Placido, Mariacristina Spinosa

il 29 dicembre 2005.

- Assegnata alla I Commissione in sede referente

il 10 gennaio 2006.

- Testo licenziato dalla Commissione referente il 22 febbraio 2006 con relazione di Enrico Costa.

- Approvata in Aula il 28 febbraio 2006, con emendamenti sul testo, con 42 voti favorevoli e 1 non votante.

## NOTE

*Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito [www.consiglioregionale.piemonte.it](http://www.consiglioregionale.piemonte.it).*

### Nota all'articolo 1

- Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 3 settembre 2001, n. 24 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente :

“Art. 2. (Trattenute sulla indennità di carica)

1. Sull'indennità di carica di cui all' articolo 1, comma 1, della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 (Determinazione delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionali), come da ultimo modificata dalla legge regionale 8 agosto 2003, n. 21, è disposta una trattenuta obbligatoria nella misura del 25 per cento, a titolo di contributo per la corresponsione dell'indennità di cui all'articolo 1, lettera d), così suddivisa: 20 per cento per l'assegno vitalizio; 5 per cento per l'indennità di fine mandato.

2. La trattenuta di cui al comma 1 e' devoluta alle entrate del bilancio del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte).”.

### Nota all'articolo 2

- Il testo dell'articolo 5 della legge regionale 3 settembre 2001, n. 24 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente :

“Art. 5 (Restituzione contributi versati, ricongiunzione, sospensione dell'assegno vitalizio)

1. Il Consigliere che cessi dal mandato prima di aver raggiunto il periodo minimo previsto per il conseguimento del diritto all'assegno vitalizio e che non possa o non intenda avvalersi della facoltà di cui all'articolo 4, ha diritto alla restituzione dei contributi versati nella misura del 100 per cento, senza rivalutazione monetaria ne' corresponsione di interessi.

2. Il Consigliere regionale che non abbia esercitato il mandato per una intera legislatura e che abbia ottenuto la restituzione di contributi trattenuti, qualora sia rieletto in successive legislature, ha diritto su domanda a versare nuovamente i contributi per il suddetto periodo nella misura corrispondente a quella vigente alla data della domanda.

3. Qualora il Consigliere già cessato dal mandato rientri a far parte del Consiglio regionale, il pagamento dell'assegno vitalizio di cui eventualmente già goda resta sospeso per tutta la durata del nuovo mandato

consigliare. Alla cessazione del mandato l'assegno sarà ripristinato tenendo conto dell'ulteriore periodo di contribuzione.

4. L'erogazione dell'assegno vitalizio e' altresì sospesa qualora il titolare dell'assegno vitalizio venga eletto al Parlamento Europeo, al Parlamento Nazionale o ad altro Consiglio regionale; l'assegno e' ripristinato nella percentuale già in godimento con la cessazione dell'esercizio di tali mandati.

4 bis. Al termine di ogni legislatura i consiglieri regionali hanno facoltà di ottenere la restituzione dei contributi versati senza rivalutazione monetaria né corresponsione di interessi rinunciando definitivamente all'assegno vitalizio. Tale facoltà si esercita con specifica istanza inoltrata all'Ufficio di Presidenza entro 90 giorni dall'insediamento del nuovo Consiglio Regionale."

#### **Nota all'articolo 3**

- Il testo dell'articolo 8 della legge regionale 3 settembre 2001, n. 24 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

"Art. 8. (Facoltà di attribuzione di una quota dell'assegno vitalizio)

1. Il Consigliere, previo versamento di una quota aggiuntiva pari al 25% della trattenuta di cui all'articolo 2, ha diritto di determinare l'attribuzione, dopo il proprio decesso, al coniuge e/o ai figli di una quota pari al 60% dell'importo lordo dell'assegno vitalizio a lui spettante. Condizione necessaria perché si determini questa attribuzione e' che il Consigliere al momento del decesso, abbia conseguito i requisiti di contribuzione prescritti per la maturazione del diritto all'assegno vitalizio o per la prosecuzione della contribuzione volontaria.

2. Nel caso in cui la quota dell'assegno sia attribuita a più soggetti, essa e' suddivisa in parti uguali. I figli hanno diritto alla quota loro attribuita fino al raggiungimento della maggiore età oppure, se studenti, fino al compimento del 26° anno di età, salvo il caso di invalidità a proficuo lavoro accertata con le modalità di cui all'articolo 9. La perdita del diritto da parte di uno o più degli aventi diritto alla parte di quota spettante comporta la redistribuzione della quota complessiva tra gli altri aventi diritto.

3. Il diritto a percepire la quota dell'assegno loro attribuita permane per i figli che abbiano raggiunto la maggiore età ovvero, se studenti, superato il 26° anno di età, nel caso di invalidità a proficuo lavoro, accertata con le modalità di cui all'articolo 9, nelle seguenti misure:

a) invalidità dal 50 al 75% meta' dell'assegno percepito;

b) invalidità superiore al 75% la stessa misura percepita in precedenza.

4. L'ottenimento del beneficio di cui ai commi 1, 2 e 3, e' subordinato alla comunicazione all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di volersene avvalere. L'indicazione nominativa delle persone beneficiarie può essere modificata in qualsiasi momento.

5. Sia la richiesta di contribuzione aggiuntiva di cui al comma 1, sia la comunicazione di cui al comma 4 hanno luogo entro 60 giorni dalla contrazione del matrimonio o dalla nascita di figli. Il mancato rispetto dei termini comporta la decadenza dal diritto di chiedere tale istituto.

5 bis. E' facoltà del consigliere regionale in carica estendere, con esplicita richiesta da formularsi in fase di comunicazione, il versamento dei contributi di cui al comma 5 a tutte le legislature nel corso delle quali ha svolto il mandato; in assenza di tale richiesta il contributo è limitato alla legislatura corrente.

5 ter. L'ammontare del versamento è determinato con riferimento all'indennità di carica vigente alla data della comunicazione e viene effettuato con le modalità di cui all'articolo 4, comma 3.

6. Qualora uno dei beneficiari della quota dell'assegno entri a far parte del Consiglio regionale, il pagamento della medesima resta sospeso per tutta la durata di esercizio del mandato, ed e' ripristinato alla cessazione di questo. La quota dell'assegno non e' comunque cumulabile con l'assegno vitalizio diretto a carico dello stesso Consigliere regionale. Il diritto alla quota si estingue con la morte della persona che ne ha beneficiato al momento del decesso del Consigliere.

7. Se il decesso del Consigliere avviene per cause di servizio, la quota dell'assegno compete agli aventi diritto nella misura di cui al comma 1, indipendentemente dagli anni di mandato coperti dal contributo di cui all'articolo 2. Qualora il Consigliere deceduto non abbia versato contributi per almeno 5 anni, la misura dell'assegno e' commisurata a quella dell'importo minimo del vitalizio.

8. La corresponsione della quota di assegno decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della morte del Consigliere.

9. Nulla e' innovato per i Consiglieri in carica o cessati dal mandato alla data di entrata in vigore della l.r. 27/1995."

#### **Note all'articolo 4**

- Per il testo dell'articolo 5 della legge regionale 3 settembre 2001, n. 24 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali) si rinvia alla nota all'articolo 2.

- Per il testo dell'articolo 8 della legge regionale 3 settembre 2001, n. 24 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali) si rinvia alla nota all'articolo 3.

*Legge Regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 10 del 9 marzo 2006 (ndr)*



Legge regionale 13 marzo 2006, n. 13.

**Costituzione della società consortile per azioni per l'internazionalizzazione del sistema Piemonte.**

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

*promulga*

la seguente legge:

**Art. 1.**

*(Finalità)*

1. Al fine di razionalizzare e coordinare gli interventi in materia di internazionalizzazione dell'economia piemontese, la Regione Piemonte, d'intesa con le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del Piemonte, promuove un processo di graduale unificazione degli organismi che attualmente vi provvedono.

2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1 viene costituita una società consortile per azioni, destinata a sostituire, nell'attività e nella funzione, il Centro estero delle Camere di commercio nonché ad incorporare progressivamente quegli altri organismi che concorrono al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 2, comma 2.

**Art. 2.**

*(Società consortile)*

1. La società consortile per azioni di cui al comma 2 dell'articolo 1 promossa dai soci fondatori, Regione Piemonte e Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del Piemonte, è senza scopo di lucro, a prevalente partecipazione pubblica; possono partecipare a tale società consortile enti, organismi associativi, fondazioni bancarie e soggetti pubblici che, per vocazione istituzionale o caratteristiche attitudinali, siano in grado di contribuire al conseguimento dell'oggetto sociale.

2. L'oggetto sociale comprende il coordinamento e l'integrazione delle iniziative volte a favorire l'internazionalizzazione dell'economia piemontese quali in particolare:

- a) il rafforzamento della presenza delle imprese piemontesi sui mercati esteri;
- b) l'attrazione degli investimenti in Piemonte;
- c) la valorizzazione internazionale dell'offerta turistica regionale;
- d) la promozione sul mercato globale dei prodotti e servizi delle imprese piemontesi compresa la filiera agroalimentare;
- e) la valorizzazione del "sistema Piemonte" anche al fine di connotarne territorialmente i prodotti e di accrescerne il richiamo commerciale.

3. In proporzione alla quota azionaria posseduta è richiesto ai soci di contribuire finanziariamente, ai sensi dell'articolo 2615 ter, comma 2, del codice civile, al funzionamento dell'organizzazione consortile.

**Art. 3.**

*(Comitato di indirizzo)*

1. L'attività della società si uniforma alle linee di indirizzo espresse da un comitato presieduto dal Presidente della Regione Piemonte o da un suo delegato. La composizione di tale comitato, rappresentativa delle associazioni economiche di categoria e degli enti che a vario titolo operano nel campo dell'internazionalizzazione, e le sue modalità di funzionamento sono demandate ad apposita delibera della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.

2. Le linee di cui al comma 1 sono approvate dalla Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente che deve essere espresso nei 30 giorni successivi all'invio. Decorso tale termine la Giunta adotta tali linee di indirizzo.

## Art. 4.

*(Modalità di partecipazione)*

1. La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari e connessi alla costituzione della società, avendo cura che l'ordinamento statutario risponda alle regole del buon governo societario e non precluda l'eventuale allargamento della compagine sociale ad altre regioni ed ai relativi sistemi camerali. La società può inoltre avvalersi degli strumenti disciplinati dell'articolo 2447 bis e seguenti del codice civile, tenuto conto della molteplicità dei settori di intervento e di eventuali specifici interessi e vocazioni dei soggetti partecipanti.

## Art. 5.

*(Disposizione finanziaria)*

1. Per la sottoscrizione delle azioni della società di cui all'articolo 2 è stanziata la somma di 125 mila euro, in termini di competenza e di cassa, nell'Unità previsionale di base (UPB) 08042 (Programmazione e statistica Rapporti con società a partecipazione regionale Titolo - II - spese di investimento) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006.

2. Alla copertura della spesa di cui al comma 1 si provvede, nell'esercizio 2006, riducendo di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, la dotazione UPB 09012 (Bilanci e finanze Bilanci Titolo - II - spese di investimento) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006.

3. Al finanziamento delle spese di cui all'articolo 2, comma 3, previste nell'ambito dell'UPB 17041 (Commercio e Artigianato Promozione e credito al commercio Titolo - I - spese correnti) del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 si provvede, a partire dall'esercizio nel quale i contributi sono richiesti, con le dotazioni finanziarie delle UPB S1041 (Gabinetto Presidenza della Giunta Affari internazionali e comunitari Titolo - I - spese correnti) e UPB 17041 (Commercio e Artigianato Promozione e credito al commercio Titolo - I - spese correnti) del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008.

## Art. 6.

*(Modifiche alla legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75  
e abrogazione della legge regionale 30 aprile 1996, n. 25)*

1. A decorrere dall'incorporazione dell'Agenzia per la promozione turistica del Piemonte nella società di cui all'articolo 1, la legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75 (Organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte) è modificata nei seguenti termini:

“a) la lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 è soppressa;

b) al comma 3 dell'articolo 2 sono sopprese le parole: “dell'Agenzia di promozione turistica del Piemonte e”;

c) alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 3 le parole: “dell'Agenzia regionale per la promozione turistica del Piemonte di cui all'articolo 6,” sono sostituite dalle seguenti: “della società consortile per azioni per l'internazionalizzazione del sistema Piemonte”;

d) alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 3, sono sopprese le parole: “dall'Agenzia regionale per la promozione turistica del Piemonte e”;

e) al comma 5 dell'articolo 3 sono sopprese le parole: “dell'Agenzia regionale per la promozione turistica del Piemonte”;

f) dopo il comma 5 dell'articolo 3, è aggiunto il seguente:

“5 bis. La Giunta regionale per lo svolgimento delle attività di promozione turistica previste nel programma di cui al comma 1, si avvale in via prioritaria della società consortile per azioni per l'internazionalizzazione del sistema Piemonte.”;

g) al comma 1 dell'articolo 5 le parole: “dell'Agenzia regionale per la promozione turistica del Piemonte, ” sono sostituite dalle seguenti: “della società consortile per azioni per l'internazionalizzazione del sistema Piemonte”;

h) il capo II (Agenzia per la promozione turistica del Piemonte), comprensivo degli articoli 6, 7 e 8 è abrogato;

i) alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 10 sono sopprese le parole: “e raccordandosi in un ottica di sistema all'Agenzia per la promozione turistica”;

j) al comma 1 dell'articolo 14 sono soppresses le parole: "all'Agenzia per la promozione turistica ed";

k) al comma 1 dell'articolo 15 sono soppresses le parole: "dell'Agenzia per la promozione turistica e";

l) al comma 3 dell'articolo 15 bis, le parole: "l'Agenzia per la promozione turistica di cui all'articolo 6, " sono sostituite dalle seguenti: "la società consortile per azioni per l'internazionalizzazione del sistema Piemonte";

m) al comma 2 dell'articolo 25, le parole: "all'Agenzia per la promozione turistica" sono sostituite dalle seguenti: "alla società consortile per azioni per l'internazionalizzazione del sistema Piemonte".

2. A decorrere dalla costituzione della società di cui all'articolo 1, comma 2, la legge regionale 30 aprile 1996, n. 25 (Adesione al Centro estero Camere commercio piemontesi) è abrogata.

#### Art. 7.

##### *(Clausola valutativa)*

1. La Giunta regionale, entro un anno dall'entrata in vigore della legge, presenta al Consiglio regionale una relazione avente per oggetto la composizione del capitale sociale della società consortile per azioni per l'internazionalizzazione del sistema Piemonte, i programmi di intervento e gli indirizzi strategici di tale società e l'individuazione degli organismi incorporati ai sensi dell'articolo 1.

2. La Giunta regionale rende conto dei risultati ottenuti in termini di promozione e sostegno del livello di internazionalizzazione dell'economia piemontese e di razionalizzazione degli interventi regionali, presentando al Consiglio regionale, entro due anni dalla approvazione della legge e successivamente con la stessa cadenza biennale, una relazione che renda conto della situazione patrimoniale e finanziaria della società consortile, aggiorni i dati sugli organismi incorporati ai sensi dell'articolo 1 e illustri le attività svolte per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2, comma 2 ed i risultati raggiunti.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 13 marzo 2006

Mercedes Bresso

#### LAVORI PREPARATORI

##### Proposta di legge n. 189

- Presentata dai Consiglieri Ugo Cavallera, Mariangela Cotto, Enzo Ghigo, Giampiero Leo, Gilberto Pichetto Fratin l'1 dicembre 2005.

- Assegnata alla I Commissione in sede referente il 12 dicembre 2005.

- Sul testo sono state effettuate consultazioni.

##### Disegno di legge n. 193

Costituzione della Società consortile per azioni per l'internazionalizzazione del Sistema Piemonte.

- Presentato dalla Giunta regionale il 12 dicembre 2005.

- Assegnato alla I Commissione in sede referente il 14 dicembre 2005.

- Sul testo sono state effettuate consultazioni.

- Testo unificato licenziato dalla Commissione referente l'1 marzo 2006 con relazione di Aldo Reschi-gna, Ugo Cavallera.

- Approvato in Aula il 7 marzo 2006 con 46 voti favorevoli.

## NOTE

*Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito [www.consiglioregionale.piemonte.it](http://www.consiglioregionale.piemonte.it).*

**Nota all'articolo 2**

- Il testo dell'articolo 2615 ter del codice civile è il seguente:

“ Art. 2615-ter. Società consortili.

Le società previste nei capi III e seguenti del titolo V possono assumere come oggetto sociale gli scopi indicati nell'articolo 2602.

In tal caso l'atto costitutivo può stabilire l'obbligo dei soci di versare contributi in denaro.”.

**Note all'articolo 6**

- Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75 (Organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“ Art. 2. (Funzioni)

1. Nell'ambito delle attività di promozione, accoglienza e informazione turistica disciplinate dalla presente legge, la Regione:

- a) svolge funzioni di indirizzo e di coordinamento delle attività;
- b) predispone i programmi pluriennali e annuali di cui all'articolo 3;
- c) organizza l'attività dell'Osservatorio turistico, verifica i risultati degli interventi di promozione, accoglienza ed informazione e vigila sull'organizzazione turistica;
- d) (abrogata)
- e) riconosce le Agenzie di accoglienza e promozione turistica locali;
- f) effettua interventi di sostegno dell'organizzazione turistica nonché delle attività di pubblicità e di propaganda turistica e di commercializzazione del prodotto turistico.

2. Le Province:

- a) promuovono la costituzione delle Agenzie di accoglienza e di promozione turistica locale;
- b) in accordo con la Regione e gli Enti locali promuovono l'attività di accoglienza e valorizzazione turistica del territorio e coordinano l'attività delle Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale in ambito provinciale;
- c) svolgono l'attività di vigilanza sulle Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale ai sensi dell'articolo 11;

3. Le Camere di Commercio, le Comunità montane, i Comuni, nei limiti e secondo le modalità previste dalla presente legge, partecipano alla formazione dei programmi di cui all'articolo 4, concorrono alla costituzione delle Agenzie di accoglienza e di promozione turistica locali, concorrono alle attività di accoglienza, di informazione e promozione turistica locale.”.

- Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75 (Organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“ Art. 3. (Programmazione delle attività)

1. La Regione coordina e indirizza le attività indicate all'articolo 1 predisponendo specifici programmi pluriennali di indirizzo e di coordinamento.

2. Il programma pluriennale di indirizzo e di coordinamento è approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale e deve indicare:

- a) l'andamento della domanda turistica in Piemonte, le tendenze e le prospettive di mercato;
- b) gli obiettivi di consolidamento e incremento del movimento turistico in Piemonte, articolati per prodotti turistici e per ambiti territoriali;
- c) gli indirizzi e le modalità di coordinamento dell'azione promozionale della Regione e di quella svolta da altri soggetti pubblici e privati, con particolare riferimento all'attività della società consortile per azioni per l'internazionalizzazione del sistema Piemonte e delle Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale di cui all'articolo 9;
- d) le azioni e gli strumenti principali, le risorse finanziarie di massima necessarie per il conseguimento degli obiettivi del programma pluriennale di indirizzo e coordinamento, le risorse da destinare all'attività

di promozione turistica svolta dalle Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale, nonché i criteri di riparto delle stesse;

e) gli indirizzi, i criteri e le modalità di concessione dei contributi previsti dalla presente legge per la promozione delle risorse turistiche e per la commercializzazione del prodotto turistico.

3. Il programma pluriennale di indirizzo e coordinamento ha di norma validità triennale, viene approvato entro il 30 novembre dell'anno che precede quello di inizio della sua validità e può essere aggiornato nel corso del triennio.

4. Il programma pluriennale di indirizzo e coordinamento è attuato mediante programmi annuali deliberati dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente per materia, entro il 31 dicembre dell'anno che precede quello di riferimento.

5. Il programma annuale indica i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse stanziare nel bilancio della Regione per l'anno di riferimento, gli obiettivi e le iniziative da attuare, gli indirizzi ed i criteri di riparto per gli interventi di cui agli articoli 14, 15, 15 bis, 15 ter, 15 quater, 16 e 17, le relative previsioni di spesa, le risorse finanziarie da assegnare per l'attività delle Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale e degli Uffici di informazione e accoglienza turistica. Il programma annuale può essere aggiornato nel corso dell'anno.

5. bis. La Giunta regionale per lo svolgimento delle attività di promozione turistica previste nel programma di cui al comma 1, si avvale in via prioritaria della società consortile per azioni per l'internazionalizzazione del sistema Piemonte."

- Il testo dell'articolo 5 della legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75 (Organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“ Art. 5. (Osservatorio del turismo e monitoraggio)

1. La Giunta regionale, anche avvalendosi della società consortile per azioni per l'internazionalizzazione del sistema Piemonte, organizza un Osservatorio turistico per analizzare la situazione dell'offerta, l'andamento e l'evoluzione della domanda e dei mercati turistici, ed un sistema di monitoraggio costante sulle attività di promozione, informazione e accoglienza turistica in Piemonte e sull'operatività della presente legge.

2. Annualmente la Giunta regionale invia al Consiglio regionale una relazione in cui sono indicati gli interventi effettuati e le risorse finanziarie impiegate, i risultati conseguiti, l'andamento del turismo in Piemonte ed in particolare nelle aree e per i prodotti oggetto di intervento promozionale, lo stato dell'organizzazione turistica."

- Il testo dell'articolo 10 della legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75 (Organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“ Art. 10. (Funzioni)

1. Le Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale sono strumento di organizzazione a livello locale dell'attività di accoglienza, informazione e assistenza turistica svolta dai soggetti pubblici e privati, ed in particolare:

a) raccolgono e diffondono le informazioni turistiche riferite all'ambito di competenza, organizzando a tal fine e coordinando gli Uffici di informazione e accoglienza turistica;

b) forniscono assistenza ai turisti, compresa la prenotazione di servizi ricettivi, turistici, di intrattenimento e di svago e la tutela del consumatore turistico;

c) promuovono e realizzano iniziative per la valorizzazione delle risorse turistiche locali, nonché manifestazioni e iniziative dirette ad attrarre i turisti e a favorirne il soggiorno;

d) sensibilizzano gli operatori, le amministrazioni e le popolazioni locali per la diffusione della cultura di accoglienza e dell'ospitalità turistica;

e) favoriscono la formazione di proposte e pacchetti di offerta turistica da parte degli operatori."

- Il testo dell'articolo 14 della legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75 (Organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“ Art. 14. (Contributi per l'organizzazione turistica)

1. La Regione concede annualmente alle Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale contributi diretti ad agevolare l'assolvimento dei loro compiti istitutivi, secondo gli indirizzi ed i criteri previsti dai programmi di cui all'articolo 3 e nei limiti delle disponibilità di bilancio."

- Il testo dell'articolo 15 della legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75 (Organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“ Art. 15. (Altri interventi per l'organizzazione turistica)

1. La Regione puo', mediante stipula di convenzione, mettere a disposizione delle Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale beni mobili e immobili di sua proprieta' o proprio personale al fine di agevolare l'assolvimento di loro compiti istitutivi."

- Il testo dell'articolo 15 bis della legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75 (Organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“ Art.15 bis. Valorizzazione dei prodotti turistici di interesse regionale

1. La Regione Piemonte si propone di favorire il sostegno, la realizzazione, la promozione e la commercializzazione di prodotti turistici di interesse regionale, mediante la valorizzazione delle risorse turistiche presenti sul territorio, al fine di incrementare i flussi turistici verso ed all'interno del Piemonte e sviluppare l'economia turistica regionale.

2. Ai fini della presente legge, per prodotto turistico di interesse regionale si intende la definizione di progetti di intervento, sia pubblici che privati, per la creazione di un complesso di iniziative dirette a soddisfare i bisogni del turista, individuando idonei sostegni strutturali, promozionali e di commercializzazione, capacità professionali e gestionali.

3. Sono soggetti legittimati a realizzare le azioni di cui al comma 1, la società consortile per azioni per l'internazionalizzazione del sistema Piemonte, le Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale di cui all'articolo 9, gli enti pubblici o di diritto pubblico, i consorzi senza scopo di lucro rappresentativi di imprese turistiche, le associazioni senza scopo di lucro che operano nel settore turistico, nonché le imprese operanti nel settore turistico."

- Il testo dell'articolo 25 della legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75 (Organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“ Art. 25. (Abrogazione e sostituzione di norme)

1. A decorrere dalla data di scioglimento delle Aziende di promozione turistica sono abrogati l'articolo 6 e i titoli III e IV della legge regionale 5 marzo 1987, n. 12 e la legge regionale 22 maggio 1987, n. 29.

2. Ogni riferimento alle Aziende di promozione turistica presente nella legislazione regionale deve intendersi, a decorrere dalla data della loro soppressione, sostituito dal riferimento alla società consortile per azioni per l'internazionalizzazione del sistema Piemonte o alle Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale, secondo le rispettive funzioni."

*Legge Regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 11 del 16 marzo 2006 (ndr)*



Legge regionale 21 aprile 2006, n. 14.

**Legge finanziaria per l'anno 2006.**

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

*promulga*

la seguente legge:

INDICE

CAPO I.

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Sezione I.

INTERVENTI IN MATERIA DI ENTRATE

- Art. 1. (Variazione dell'aliquota IRAP per banche, altri enti e società finanziarie ed imprese di assicurazione)
- Art. 2. (Esenzione dal pagamento dell'IRAP)
- Art. 3. (Variazione degli importi della tassa automobilistica regionale)
- Art. 4. (Estinzione crediti tributari di importo minimo)
- Art. 5. (Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti di cui all'articolo 3, comma 29, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Determinazione dei nuovi importi)
- Art. 6. (Tariffe del diritto di escavazione)
- Art. 7. (Concessione acque minerali o di sorgente)

Sezione II.

INTERVENTI IN MATERIA DI BILANCIO E DI CONTABILITÀ REGIONALE

- Art. 8. (Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa)
- Art. 9. (Modifiche alla legge regionale 18 maggio 2004, n. 11)
- Art. 10. (Modifiche alla legge regionale 23 aprile 2001, n. 9)
- Art. 11. (Emissione di prestiti obbligazionari)
- Art. 12. (Ripianamento debito sanitario strutturale)
- Art. 13. (Fondo immobiliare)

CAPO II.

DISPOSIZIONI COLLEGATE

Sezione I.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

- Art. 14. (Retribuzione prestazioni straordinarie)
- Art. 15. (Trattamento economico accessorio del personale)
- Art. 16. (Interventi di razionalizzazione della spesa)
- Art. 17. (Fondo unico per collaborazioni)
- Art. 18. (Consulenza a favore degli organi di direzione politica)

Sezione II.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI CULTURALI

- Art. 19. (Beni culturali sottoposti a tutela)

Sezione III.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI USI CIVICI

- Art. 20. (Conciliazioni stragiudiziali in materia di usi civici)

#### Sezione IV.

##### DISPOSIZIONI SUGLI AFFIDAMENTI IN HOUSE

- Art. 21. (Istituzione di un fondo di controgaranzia per i confidi del Piemonte)
- Art. 22. (Costituzione di società in house)

#### Sezione V.

##### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA

- Art. 23. (Autorizzazione di spesa di fondi regionali per gli anni 2006 e successivi per il cofinanziamento di contratti di programma in agricoltura)
- Art. 24. (Autorizzazione di spesa per l'attivazione di nuovi strumenti finanziari per le aziende agricole e agroindustriali)
- Art. 25. (Autorizzazioni di spesa per gli anni 2007 e 2008 per il finanziamento del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007-2013)
- Art. 26. (Annualità a carico del bilancio regionale per la realizzazione del nuovo impianto irriguo di Mazzè in provincia di Torino)
- Art. 27. (Integrazione e modifica dell'articolo 34 della legge regionale 14 maggio 2004, n. 9)
- Art. 28. (Regolamento dell'anagrafe unica delle aziende agricole del Piemonte)
- Art. 29. (Acquisizione del marchio "Enoteca del Piemonte" da parte dell'Istituto per il Marketing dei prodotti Agroalimentari del Piemonte)
- Art. 30. (Adesione all'AREPO e al Laboratorio informatico per la qualità alimentare di Cuneo)
- Art. 31. (Altre disposizioni in materia di agricoltura)

#### Sezione VI.

##### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI

- Art. 32. (Finanziamento dei servizi di trasporto pubblico locale)
- Art. 33. (Partecipazione della Regione Piemonte alla Società Logistica dell'Arco Ligure e Alessandrino - S.L.A.L.A. s.r.l.)
- Art. 34. (Agevolazioni per la mobilità dei soggetti diversamente abili)
- Art. 35. (Cofinanziamento di interventi per il potenziamento della rete ferroviaria di interesse regionale)
- Art. 36. (Ricapitalizzazione delle società di gestione degli aeroporti minori)

#### Sezione VII.

##### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANITÀ E ASSISTENZA

- Art. 37. (Disposizioni finanziarie)
- Art. 38. (Bonifica dell'ex miniera di amianto di Balangero)
- Art. 39. (Installazione di strumenti di navigazione satellitare sui mezzi di soccorso)
- Art. 40. (Istituzione del Fondo regionale a sostegno delle vittime di pedofilia)
- Art. 41. (Istituzione della Fondazione per la ricerca sul mesotelioma pleurico)

#### Sezione VIII

##### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA E AMBIENTE

- Art. 42. (Piano regionale per l'incentivazione della produzione ed utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili e risparmio energetico nel settore agricolo, a supporto del PSR 2007-2013)
- Art. 43. (Integrazione alla legge regionale 7 ottobre 2002, n. 23)
- Art. 44. (Proroga dei termini per la presentazione delle domande di autorizzazione per gli scarichi di acque reflue domestiche)

#### Sezione IX

##### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCORDI E INTESE DI PROGRAMMA

- Art. 45. (Accordo di Programma per la realizzazione del progetto di ristrutturazione del complesso "Genisio")

Art. 46. (Intese istituzionali di programma)

Sezione X

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INDUSTRIA, LAVORO, COMMERCIO

Art. 47. (Fondo speciale)

Art. 48. (Disposizioni in materia di cantieri di lavoro di enti locali per disoccupati)

Art. 49. (Istituzione del Fondo regionale di sostegno al reddito degli esercenti)

Sezione XI

MODIFICAZIONI DI LEGGI REGIONALI

Art. 50. (Modifiche alla legge regionale 12 novembre 1999, n. 28)

Art. 51. (Modifiche alla legge regionale 20 novembre 2002, n. 28)

Art. 52. (Modifiche alla legge regionale 30 gennaio 2006, n. 4)

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 53. (Dichiarazione d'urgenza)

---

CAPO I.

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Sezione I.

INTERVENTI IN MATERIA DI ENTRATE

Art. 1.

*(Variazione dell'aliquota IRAP per banche, altri enti e società finanziarie ed imprese di assicurazione )*

1. A decorrere dall'anno 2006, per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) è fissata al 5,25 per cento.

Art. 2.

*(Esenzione dal pagamento dell'IRAP)*

1. Le aziende della filiera avicola sono esentate, per l'anno 2006, dal pagamento dell'IRAP.  
2. Il minor gettito è compensato con una riduzione di pari importo del fondo speciale iscritto alla Unità previsionale di base (UPB) 09011 (Bilanci e finanze Bilanci Titolo - I - spese correnti).

Art. 3.

*(Variazione degli importi della tassa automobilistica regionale )*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007 la tassa automobilistica regionale, per i veicoli il cui pagamento è calcolato per kw, è fissata :

- a) in euro 2,33 per kw per i veicoli fino a 44 kw;
- b) in euro 2,58 per kw per i veicoli da 45 a 110 kw;
- c) in euro 2,84 per kw per i veicoli superiori a 110 kw.

2. I proprietari di motociclette e auto storiche, iscritte ai rispettivi albi, sono esentati dal pagamento del bollo annuale.

Art. 4.

*(Estinzione crediti tributari di importo minimo)*

1. Non si fa luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi regionali di ogni specie, comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative o inte-

ressi, maturati sino al 31 dicembre 2003, qualora l'ammontare dovuto per ciascun credito, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, non superi l'importo fissato in euro 16,53.

Art. 5.

*(Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti di cui all'articolo 3, comma 29, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Determinazione dei nuovi importi)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007 l'ammontare del tributo speciale per il conferimento nelle discariche allestite per i rifiuti non pericolosi è fissato in euro 0,005 per ogni chilogrammo di rifiuti speciali non pericolosi conferiti, comprensivi dei rifiuti urbani sottoposti a trattamento, come definito dal programma regionale sui rifiuti biodegradabili in attuazione del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti) e in euro 0,025 per ogni chilogrammo di rifiuti urbani non sottoposti a trattamento come definito dal sopramenzionato programma regionale.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2007 l'ammontare del tributo speciale per il conferimento nelle discariche allestite per i rifiuti pericolosi è fissato in euro 0,01 per ogni chilogrammo di rifiuti speciali pericolosi conferiti.

Art. 6.

*(Tariffe del diritto di escavazione)*

1. Gli esercenti di cave e di miniere sono tenuti a versare un diritto di escavazione secondo le tariffe stabilite al comma 2. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, definisce le modalità di applicazione delle tariffe, tenendo conto del diverso rapporto per tipologia di materiali estratti tra materiale estratto e materiale utilizzabile, i termini di versamento, le modalità di presentazione della dichiarazione.

2. Le tariffe del diritto di escavazione sono fissate secondo i seguenti parametri:

- a) sabbie e ghiaie per calcestruzzi, conglomerati bituminosi, tout-venant per riempimenti e sottofondi e materiali per pietrischi e sabbie euro 0,75 al metro cubo;
- b) pietre ornamentali euro 0,75 al metro cubo;
- c) argille, calcari per cemento, per calce e altri usi industriali, gessi, sabbie silicee e torba euro 0,50 al metro cubo;
- d) minerali di 1° categoria ai sensi del R.D 1443/1927 euro 0,50 al metro cubo;
- e) altri minerali di cava non compresi nei precedenti punti euro 0,50 al metro cubo.

Le tariffe sono aggiornate con deliberazione della Giunta regionale ogni due anni sulla base dell'indice ISTAT.

3. L'importo dovuto alla Regione, ad esclusione di quanto previsto a titolo di affitto o di diritto di escavazione previsto da regolamenti comunali, è ridotto per la quota parte corrispondente a quanto già previsto da rapporti convenzionali a favore degli Enti di gestione delle Aree protette nonché dell'importo dovuto ai comuni ai sensi della legge regionale 3 dicembre 1999, n. 30 (Norme speciali e transitorie in parziale deroga alle norme regionali vigenti per l'esercizio di cave di prestito finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni) o da convenzioni, tra comuni e ditte esercenti.

4. Gli introiti derivanti dall'applicazione del presente articolo stimati in euro 4.000.000,00 trovano rispondenza nella UPB 09002 (Bilanci e finanze Spese del Consiglio regionale Titolo - II - spese d'investimento) dello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale 2006.

Art. 7.

*(Concessione acque minerali o di sorgente)*

1. A far data dall'entrata in vigore della presente legge, è prevista a carico del titolare di concessione di acque minerali o di sorgente con annesso stabilimento di imbottigliamento, la corresponsione, a favore della Regione, di un canone annuo pari ad euro 0,70 per ogni 1000 litri di acqua minerale o di sorgente imbottigliata, comprese anche le bibite confezionate con le suddette acque.

2. Al fine di contenere la dispersione delle risorse idriche, di incentivare la realizzazione di nuovi impianti di imbottigliamento, di preservare la quantità del prodotto, su richiesta del concessionario, è portata in detrazione dalla quantità di acqua assunta come base per il calcolo del canone annuo per l'imbottigliamento, il 50 per cento della quantità di acqua imbottigliata che,

nello stesso periodo, è stata commercializzata in bottiglie di vetro. Sono, altresì, portati in detrazione gli importi già versati dalle società sub-concessionarie ai comuni titolari di concessioni minerarie ai sensi dell'articolo 1 della legge 3 aprile 1961, n. 283 (Esercizio delle concessioni minerarie da parte degli Enti locali).

3. Al fine di beneficiare delle detrazioni previste al comma 2, il concessionario fornisce adeguata documentazione che comprovi la sussistenza dell'ipotesi summenzionata.

## Sezione II.

### INTERVENTI IN MATERIA DI BILANCIO E DI CONTABILITÀ REGIONALE

#### Art. 8.

##### *(Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa)*

1. In applicazione di quanto previsto dall'articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003), le leggi regionali di cui all'allegato A sono rifinanziate nell'importo ivi indicato.

2. Le disposizioni delle leggi regionali abrogate e citate nell'allegato A di cui al comma 1, continuano ad applicarsi ai rapporti sorti nel periodo della loro vigenza e per l'esecuzione degli accertamenti dell'entrata e degli impegni di spesa assunti così come previsto dall'articolo 2 della legge regionale 1° agosto 2005, n. 13 (Legge regionale di semplificazione e disciplina dell'analisi d'impatto della regolamentazione).

#### Art. 9.

##### *(Modifiche alla legge regionale 18 maggio 2004, n. 11)*

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 18 maggio 2004, n. 11 (Misure straordinarie per i presidi ospedalieri Valdesi 'CIOV') è introdotto il seguente:

“1 bis. In deroga al comma 1, al fine di ottimizzare il flusso delle risorse finanziarie, la Giunta regionale è autorizzata a stipulare, direttamente con gli Istituti di credito interessati, convenzioni aventi per oggetto l'estinzione dei debiti della CIOV, individuati ai sensi del comma 3 dell'articolo 7.”.

#### Art. 10.

##### *(Modifiche alla legge regionale 23 aprile 2001, n. 9)*

1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 23 aprile 2001, n. 9 (Disposizioni fiscali per l'acquisto delle benzine in territori regionali di confine), è sostituito dal seguente:

“1. La Regione Piemonte, nel rispetto dei principi costituzionali, della normativa comunitaria e statale, nelle more della piena attuazione dell'articolo 8, comma 3, dello Statuto, concede la riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per autotrazione a favore dei soggetti residenti nei comuni della Provincia del Verbano Cusio Ossola.”.

2. Il comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 9/2001, come sostituito dall'articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2004, n. 36 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 aprile 2001, n. 9 'Disposizioni fiscali per l'acquisto delle benzine in territori regionali di confine') è abrogato.

3. La rubrica dell'articolo 4 della l.r. 9/2001, come sostituito dall'articolo 5 della l.r. 36/2004, è sostituita dalla seguente: “Disposizioni attuative della Giunta regionale”.

4. Il comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 9/2001, come sostituito dall'articolo 5 della l.r. 36/2004, è abrogato.

5. Dopo l'articolo 4 della l.r. 9/2001, come sostituito dall'articolo 5 della l.r. 36/2004, è inserito il seguente:

“Art. 4 bis. (Deleghe di funzioni ai comuni e alla Provincia del Verbano Cusio Ossola)

1. Le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni e alla distribuzione degli identificativi sono delegate ai comuni.

2. Sono delegate alla Provincia del Verbano Cusio Ossola, a decorrere dal 1° luglio 2006, le funzioni riguardanti:

a) gli adempimenti relativi alla banca dati;

b) l'attuazione delle modalità di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), nei limiti e con criteri di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c).

3. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 2, svolte dalla Provincia del Verbano Cusio Ossola, si provvede mediante le risorse di cui all'UPB S1071 (Gabinetto Presidenza della Giunta Funzioni conferite agli enti locali Titolo - I - spese correnti). Le relative disponibilità finanziarie, per l'anno 2006, sono incrementate di euro 3.000.000,00.

4. Alla copertura della spesa di cui al comma 3 si provvede con riduzione di pari importo dell'UPB 09011 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006.".

#### Art. 11.

##### *(Emissione di prestiti obbligazionari)*

1. L'amministrazione regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario) e dell' articolo 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), è autorizzata a contrarre prestiti obbligazionari in alternativa totale o parziale ai mutui per far fronte a spese di investimento.

2. In relazione a quanto disposto dal comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a deliberare l'emissione di prestiti obbligazionari fino ad un importo massimo di euro 1.300.000.000,00 per l'anno 2006, determinandone le condizioni e le modalità, ivi compresa l'eventuale costituzione di un fondo per la restituzione del capitale oggetto del prestito obbligazionario.

3. La Giunta regionale ha la possibilità di indicizzare i prestiti obbligazionari anche a parametri non monetari quale l'inflazione, deve determinare l'ammontare delle commissioni di collocamento e può individuare altre operazioni in derivati per l'ammontare del debito.

4. Il rimborso del prestito obbligazionario è garantito dalla Regione mediante iscrizione nel proprio bilancio, per tutta la durata del prestito, delle somme occorrenti per effettuare i pagamenti alle previste scadenze, comprensive degli oneri a copertura del rischio di cambio. Su tali somme viene istituito speciale vincolo a favore dell'ente o degli enti creditizi incaricati del servizio di prestito.

5. In relazione al vincolo di cui al comma 4, la Regione dà mandato al tesoriere di provvedere, alle previste scadenze, secondo il piano di ammortamento finanziario, al versamento presso l'ente o gli enti creditizi incaricati del servizio di prestito, delle somme occorrenti per il servizio stesso, con priorità assoluta rispetto alle altre spese di natura obbligatoria, nei limiti consentiti dalla legge, autorizzandolo, a tal fine, ad accantonare su alcune delle entrate acquisite dalla Regione le somme necessarie al servizio di prestito, con specifico vincolo irrevocabile a favore dell'ente o degli enti creditizi incaricati del servizio di prestito. Qualora il gettito delle entrate assoggettate a tale vincolo dovesse, per qualsiasi causa venire meno o risultare insufficiente al pagamento delle somme necessarie al servizio di prestito, il tesoriere provvede ad accantonare tali somme sul totale di tutte le entrate della Regione.

6. La Giunta regionale è autorizzata a rinegoziare, anche ricorrendo all'estinzione anticipata, la situazione debitoria a carico del bilancio regionale.

7. In caso di ricorso all'estinzione anticipata, la Giunta regionale è autorizzata a contrarre nuovi mutui o prestiti obbligazionari per un importo pari al debito residuo, inclusi gli oneri connessi all'operazione, per una durata anche superiore alla vita residua. I nuovi mutui o prestiti obbligazionari, relativi ad operazioni di rifinanziamento ai sensi del presente comma, possono essere contratti o emessi per importi anche superiori a quello indicato dal comma 2.

8. La Giunta regionale è, inoltre, autorizzata al ricorso a strumenti di finanza derivata, senza limitazioni di ammontare con controparti aventi rating almeno pari a singola "A" o equivalente attribuito da una o più agenzie di rating riconosciute a livello internazionale, al fine di ristrutturare il debito mediante operazioni di trasformazione di scadenze o tassi.

9. Per le operazioni in derivati non sono previsti limiti di ammontare per singole controparti.

#### Art. 12.

##### *(Ripianamento debito sanitario strutturale)*

1. Al fine di ripianare il debito sanitario strutturale pregresso, la Regione e le ASL della Regione Piemonte provvedono a porre in essere transazioni commerciali con i creditori del Sistema sanitario regionale entro il limite massimo di 500 milioni di euro.



Art. 13.  
(Fondo immobiliare)

1. La Regione, per favorire la creazione di nuove disponibilità finanziarie, può utilizzare lo strumento di cui all'articolo 14 bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86 (Istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento immobiliare chiusi), ossia pervenire con apposita deliberazione consiliare alla costituzione di un fondo immobiliare di investimento chiuso con apporto dei propri beni immobili e di diritti reali immobiliari alle condizioni e secondo le procedure stabilite dalla vigente normativa.

2. Alla costituzione del fondo possono partecipare tutte le pubbliche amministrazioni comprese le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere regionali, nonché le società interamente possedute o controllate, anche indirettamente, dalla Regione stessa e dai soggetti citati.

3. Le modalità costitutive ed operative del fondo immobiliare sono definite con la deliberazione consiliare di cui al comma 1.

4. La Giunta regionale informa ogni sei mesi il Consiglio regionale in merito all'andamento del fondo immobiliare ed ai risultati economico-finanziari conseguiti dalla sua gestione.

CAPO II.

DISPOSIZIONI COLLEGATE

Sezione I.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

Art. 14.  
(Retribuzione prestazioni straordinarie)

1. La Giunta regionale è autorizzata a disporre il pagamento delle prestazioni straordinarie, autorizzate anche in deroga a quelle retribuibili a norma dei contratti collettivi di lavoro, effettuate dal personale impegnato nelle azioni tecnico-amministrative o di monitoraggio relative alle opere di ricostruzione e messa in sicurezza degli abitati e delle infrastrutture e nella riparazione dei danni subiti da soggetti privati e dalle imprese, causati da eventi calamitosi naturali per cui è stato dichiarato lo stato di emergenza, nonché delle prestazioni straordinarie connesse all'attivazione della sala operativa di protezione civile ed alle attività ad essa conseguenti.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche al personale del Consiglio regionale impegnato nelle attività di supporto alle sedute dell'Assemblea e degli altri organismi consiliari istituzionalmente costituiti nonché al personale impiegato nelle attività regionali riguardanti l'evento "Olimpiadi e paralimpiadi invernali 2006", ivi compreso, per tale evento, il personale con posizione organizzativa.

Art. 15.  
(Trattamento economico accessorio del personale)

1. Le risorse aggiuntive che hanno incrementato, ai sensi dei contratti collettivi, i fondi per la retribuzione di posizione e di risultato per il personale dirigente, nonché le risorse per le politiche di sviluppo del personale delle categorie, sono acquisite in via definitiva nelle disponibilità per il trattamento accessorio.

2. Al fine di supportare i processi di innovazione e di riorganizzazione della struttura operativa, nonché per valorizzare le professionalità del personale nel quadro del nuovo assetto istituzionale, sono stanziati per le annualità 2006 e 2007 i seguenti importi:

- a) euro 4.860.000,00 al lordo degli oneri riflessi, per l'anno 2006;
- b) euro 1.145.000,00 al lordo degli oneri riflessi, per l'anno 2007.

3. Gli importi di cui al comma 2 vanno ad incrementare:

a) le risorse decentrate previste dall'articolo 31, comma 2, del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro (CCNL) 22 gennaio 2004 - Comparto regioni-autonomie locali, nel modo seguente:

- 1) euro 2.257.000,00 per l'anno 2006;
- 2) euro 620.000,00 per l'anno 2007;

b) le risorse decentrate previste dall'articolo 31, comma 3, del CCNL 22 gennaio 2004 - Comparto regioni-autonomie locali, nel modo seguente:

1) euro 1.400.000,00 per l'anno 2006;

2) euro 240.000,00 per l'anno 2007.

4. Gli oneri di cui al presente articolo trovano copertura finanziaria nella UPB 09071 (Bilanci e finanze Trattamento economico del personale Titolo - I - spese correnti) del bilancio pluriennale 2006-2008 - annualità 2006 e 2007.

#### Art. 16.

##### *(Interventi di razionalizzazione della spesa)*

1. Fermo restando il conseguimento delle economie di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2006), la Regione Piemonte concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2006-2008 adottando le misure necessarie a garantire che la spesa annua per il personale in servizio a tempo determinato e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa non sia superiore, per ciascuno degli anni compresi nel triennio, a quella calcolata su base annua per il personale a tempo determinato in servizio alla data del 31 dicembre 2005 e per le collaborazioni coordinate e continuative in essere alla medesima data.

2. Il complesso della spesa di personale di cui all'articolo 1, comma 198, della l. 266/2005 è calcolato al netto della spesa derivante dal trasferimento alla Regione Piemonte di personale per l'esercizio di funzioni attribuite o delegate dallo Stato ed al netto della spesa finalizzata al finanziamento della legge regionale 11 novembre 1998, n. 33 (Nuovo assetto organizzativo dei gruppi consiliari e modifiche alla normativa sul personale dei gruppi) e successive modifiche.

3. La spesa determinata ai sensi del comma 2, che risulti eventualmente eccedente il limite fissato dall'articolo 1, comma 198, della l. 266/2005, è computata ai fini del rispetto dei limiti posti al complesso della spesa corrente dall'articolo 1, comma 139, della medesima legge.

4. E' fatto salvo quanto previsto dall'accordo tra Governo, Regioni e autonomie locali sottoscritto in data 24 novembre 2005 ai fini dell'emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri previsti dall'articolo 1, commi 93 e 98, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2005).

5. Al fine di contemperare le esigenze di buon funzionamento delle strutture regionali con il conseguimento degli obiettivi di risparmio previsti dalle vigenti normative nazionali in materia, è consentita, per le procedure concorsuali già espletate o in fase di espletamento alla data di entrata in vigore della presente legge, anche in deroga ai bandi di indizione, l'assunzione graduale e differita nel tempo dei vincitori di ciascuna di tali procedure, nel rispetto dell'ordine delle relative graduatorie di merito contenute nei provvedimenti dirigenziali di approvazione dei verbali delle Commissioni giudicatrici.

6. Le disposizioni contenute al comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 1° dicembre 1998, n. 39 (Norme sull'organizzazione degli uffici di comunicazione e sull'ordinamento del personale assegnato) e successive modifiche, si applicano al personale individuato ai sensi dell'articolo 15, comma 6, della legge regionale 8 agosto 1997, n. 51 (Norme sull'organizzazione degli uffici e sull'ordinamento del personale regionale) e successive modifiche, qualora scelto tra i dipendenti regionali.

#### Art. 17.

##### *(Fondo unico per collaborazioni)*

1. L'articolo 11 della legge regionale 25 gennaio 1988 n. 6 (Norme relative allo svolgimento di collaborazioni nell'ambito dell'attività dell'amministrazione regionale), è sostituito dal seguente:

“Art. 11. (Oneri finanziari)

1. È approvato il fondo unico di cui alla UPB 05991 (Affari istituzionali processo di delega Direzione Titolo - I - spese correnti) per il finanziamento delle spese relative alle collaborazioni, di cui alla presente legge.

2. È autorizzato con provvedimento deliberativo della Giunta regionale il prelievo dal fondo unico di cui al comma 1 per istituire specifiche UPB per le singole Direzioni, su cui sono imputate le spese di collaborazione di cui alla presente legge.

3. Le spese, di cui alla presente legge, sostenute per l'attuazione di leggi nazionali o provvedimenti ministeriali e comunitari recepiti, e non, in leggi regionali di settore e finanziate con fondi statali e comunitari vincolati, sono imputabili alle UPB di competenza.

4. Le spese derivanti da consulenze affidate dal Consiglio regionale sono imputate all'UPB 09001 (Bilanci e finanze Spese del Consiglio regionale Titolo - I - spese correnti) del bilancio regionale.".

Art. 18.

*(Consulenza a favore degli organi di direzione politica)*

1. Le spese relative agli incarichi di consulenza a favore degli organi di direzione politica ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera g), della l.r. 51/1997, sono imputate esclusivamente sull'apposito capitolo istituito all'interno della UPB S1991 (Gabinetto Presidenza della Giunta Direzione - Titolo - I - spese correnti).

Sezione II.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI CULTURALI

Art. 19.

*(Beni culturali sottoposti a tutela)*

1. In attuazione dell'articolo 1, comma 3, dell'articolo 6, commi 1 e 3, dell'articolo 9 e dell'articolo 112, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), la Regione è autorizzata ad accendere mutui finalizzati a promuovere e sostenere attività di conservazione, di restauro e per l'attuazione di progetti di investimento volti a migliorare la fruizione e la valorizzazione, a favore di soggetti proprietari, detentori o possessori di beni culturali sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. 42/2004.

2. La Regione è autorizzata ad accendere mutui finalizzati a promuovere e sistemare attività di conservazione, di restauro e per l'attuazione di progetti di investimento volti a migliorare la fruizione e la valorizzazione di beni culturali sottoposti a tutela e adibiti a finalità di culto o d'interesse generale, purchè non commerciale, industriale, artigianale, agricolo e comunque di lucro, di proprietà di enti rientranti nella disciplina concordataria di cui alla legge 25 marzo 1985, n. 121 (Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede).

3. La norma di cui al comma 2 si applica ai beni aventi analoghe caratteristiche appartenenti alle altre Confessioni religiose riconosciute dallo Stato Italiano mediante stipula delle apposite intese.

Sezione III.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI USI CIVICI

Art. 20.

*(Conciliazioni stragiudiziali in materia di usi civici)*

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 29, commi 2 e 3, della legge 16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del R.D. 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'articolo 26 del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, e del R.D. 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'articolo 2 del R.D.L. 22 maggio 1924, n. 751) per quanto attiene alle conciliazioni stragiudiziali in materia di usi civici, con primo atto nullo registrato entro il 31 dicembre 1999, si dispone che sia previsto un abbattimento del 95 per cento dell'importo dovuto dai privati ai comuni a ristoro delle occupazioni pregresse senza valido titolo.

## Sezione IV.

## DISPOSIZIONI SUGLI AFFIDAMENTI IN HOUSE

## Art. 21.

*(Istituzione di un fondo di controgaranzia per i confidi del Piemonte)*

1. Per consolidare ed incrementare l'operatività dei fondi rischi delle cooperative di garanzia fidi e dei consorzi fidi di primo grado (confidi) in vista dell'entrata in vigore degli Accordi interbancari, denominati Basilea II, (Accordo internazionale interbancario Basilea II redatto nel giugno 2004) aumentando le capacità di accesso al credito delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Piemonte, è istituito un fondo regionale di controgaranzia intersettoriale la cui disciplina è definita da un regolamento della Giunta regionale.

2. Il fondo regionale di controgaranzia, di cui al comma 1, è gestito dalla società in house di cui all'articolo 22.

3. Le risorse finanziarie necessarie all'istituzione e al primo funzionamento del fondo regionale di controgaranzia per l'anno 2006 sono disponibili all'interno della UPB 16992 (Industria Direzione - Titolo II - spese d'investimento); le risorse finanziarie necessarie al funzionamento del fondo di controgaranzia, anche per gli anni 2007 e 2008, ivi comprese quelle necessarie al ripiano delle eventuali perdite, sono iscritte nelle competenti UPB.

## Art. 22.

*(Costituzione di società in house)*

1. Al fine di disporre di un unico, qualificato organismo cui poter affidare, nel rispetto della normativa comunitaria, le funzioni di spettanza regionale consistenti nella gestione di un fondo di controgaranzia per il sistema dei confidi di primo grado e nella concessione ed erogazione di incentivi, agevolazioni, contributi ed ogni altro tipo di beneficio alle imprese, nella preordinata attività istruttoria e in ogni altra attività strumentale e connessa, ivi compresi i controlli e la gestione finanziaria dei fondi, la Regione con deliberazione consiliare costituisce una società a capitale interamente pubblico a ciò dedicata.

2. La scelta del tipo societario, le regole di funzionamento della società, i requisiti di professionalità richiesti all'organo gestionale e le relative modalità retributive nonché la misura della capitalizzazione, devono risultare funzionali al più agevole conseguimento dei seguenti obiettivi aziendali:

a) adempimento delle prestazioni contemplate nei contratti di servizio stipulati con la Regione secondo canoni di rigorosa conformità ai principi e alla normativa pubblicistica in materia di procedimento amministrativo e secondo standard di elevata efficacia;

b) ottimizzazione degli impieghi finanziari dei fondi assegnati in gestione;

c) contenimento dei costi di funzionamento della struttura.

3. La Regione esercita sulla società un controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture privilegiando modalità che si conformino al controllo di gestione. In particolare la Regione:

a) nomina e revoca i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale della società;

b) approva preventivamente i documenti di programmazione e il piano industriale della società;

c) approva preventivamente le deliberazioni societarie di amministrazione straordinaria e gli atti fondamentali della gestione: bilancio, relazione programmatica, organigramma, piano degli investimenti, piano di sviluppo;

d) verifica lo stato di attuazione degli obiettivi assegnati anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità.

4. I contratti di servizio che disciplinano i rapporti tra la Regione e la società sono stipulati in conformità allo schema di "contratto-tipo" approvato dalla Giunta regionale.

5. Ai fini della costituzione della società di cui al comma 1 viene stanziata nell'UPB 08042 (Programmazione e statistica - Rapporti con società a partecipazione regionale - Titolo II - Spese d'investimento), la somma di euro 500.000,00 in termini di competenza e di cassa per l'anno finanziario 2006.

6. Alla copertura della spesa si provvede mediante riduzione di pari importo, in termini di competenza e di cassa, dell'UPB 09012 (Bilanci e finanze - Bilanci - Titolo II - spese d'investimento) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006.

7. Purché sia mantenuto il controllo analogo, la Regione può autorizzare la società ad aumentare il proprio capitale sociale per consentire l'assunzione di partecipazioni ad altri enti pubblici.

8. La Regione ha facoltà di emanare più incisive norme disciplinanti la materia secondo l'evoluzione degli indirizzi della Comunità europea senza che la società possa avanzare qualsivoglia riserva.

#### Sezione V.

### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA

#### Art. 23.

*(Autorizzazione di spesa di fondi regionali per gli anni 2006 e successivi per il cofinanziamento di contratti di programma in agricoltura)*

1. Per la copertura finanziaria delle quote di cofinanziamento nella misura massima del 10 per cento della spesa pubblica nazionale per i contratti di programma in agricoltura presentati al Ministero delle Attività Produttive (MAP) ai sensi dell'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003), dell'articolo 1, comma 2 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 (Modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e norme per l'agevolazione delle attività produttive) e dell'articolo 10, comma 1 del decreto legislativo del 30 aprile 1998, n. 173 (Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'articolo 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449) a carico del bilancio regionale sono autorizzati nello stato di previsione della spesa stanziamenti aggiuntivi nella misura di: euro 2.980.584,00 per l'anno 2006; euro 3.768.584,00 per l'anno 2007; euro 3.000.000,00 per l'anno 2008 a valere sulle disponibilità dell'UPB 11042 (Programmazione valorizzazione agricoltura Politiche comunitarie Titolo - II - spese di investimento) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006 e del bilancio pluriennale 2006-2008.

#### Art. 24

*(Autorizzazione di spesa per l'attivazione di nuovi strumenti finanziari per le aziende agricole e agroindustriali)*

1. Al fine dell'attivazione di nuovi strumenti finanziari per le imprese agricole e agroindustriali, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 2001, n. 200 (Regolamento recante riordino dell'ISMEA e revisione del relativo statuto) e del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della l. 7 marzo 2003, n. 38) è autorizzato il cofinanziamento della convenzione che la Regione Piemonte stipula con ISMEA per un importo massimo paria a euro 3.000.000,00 annui per ciascuno degli esercizi finanziari dal 2006 al 2008. All'onere si fa fronte con le disponibilità dell'UPB 11032 (Programmazione valorizzazione agricoltura Sviluppo agro - industriale Titolo - II - spese di investimento) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006 e del bilancio pluriennale 2006-2008.

2. A seguito della stipulazione della convenzione di cui al comma 1, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, adotta il Piano di intervento e le relative modalità di attuazione.

3. Le imprese del settore agricolo e agroindustriale possono beneficiare delle opportunità di credito agevolato offerte dal fondo rotativo di cui all'articolo 4 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21 (Norme per lo sviluppo e la qualificazione dell'artigianato), tramite l'istituzione di una nuova sezione del fondo medesimo, denominata Agroalimentare.

4. Il Programma di interventi della sezione Agroalimentare viene predisposto secondo quanto previsto dall'articolo 5 della l.r. 21/1997.

5. La sezione Agroalimentare viene alimentata con stanziamenti della Regione Piemonte, con gli interessi eventualmente maturati su tali stanziamenti, con le disponibilità finanziarie derivanti alla Regione da trasferimenti operati dallo Stato e dalla Unione Europea.



## Art. 25.

*(Autorizzazioni di spesa per gli anni 2007 e 2008 per il finanziamento del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007-2013)*

1. Per il cofinanziamento del PSR 2007-2013 della Regione Piemonte e per i finanziamenti regionali aggiuntivi di cui all'articolo 89 del Regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) è autorizzata nel bilancio pluriennale 2006-2008 la spesa complessiva di euro 25.000.000,00 per l'esercizio 2007 e di euro 25.000.000,00 per l'esercizio 2008.

2. Nell'anno 2007 vengono approvati il piano finanziario indicativo del PSR 2007-2013 sulla base della decisione di approvazione della Commissione Europea e le conseguenti autorizzazioni di spesa pluriennali per il cofinanziamento a carico del bilancio regionale e per i finanziamenti regionali aggiuntivi di cui all'articolo 89 del Regolamento (CE) n. 1698/2005.

3. È autorizzata la ridestinazione di economie di fondi statali ed europei vincolati non utilizzate nonché eventuali maggiori accertamenti in entrata per il periodo di programmazione 2000-2006 e precedenti per la costituzione di un apposito Fondo per aiuti di stato regionali aggiuntivi per il PSR 2007-2013 a valere sugli esercizi finanziari 2007 e 2008.

## Art. 26.

*(Annualità a carico del bilancio regionale per la realizzazione del nuovo impianto irriguo di Mazzè in provincia di Torino)*

1. Al fine della realizzazione del nuovo impianto irriguo di Mazzè è autorizzata la copertura finanziaria a carico del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 delle annualità residue nella misura di euro 2.500.000,00 a partire dalla quarta annualità con decorrenza dall'esercizio finanziario 2008. All'onere si fa fronte con le disponibilità dell'UPB 13012 (Territorio rurale Infrastrutture rurali e territorio Titolo - II - spese di investimento) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006 e del bilancio pluriennale 2006-2008.

## Art. 27.

*(Integrazione e modifica dell'articolo 34 della legge regionale 14 maggio 2004, n. 9)*

1. Il limite di impegno di cui all'articolo 34, comma 1 della legge regionale 14 maggio 2004, n. 9 (Legge finanziaria per l'anno 2004) per l'anno 2005, di importo pari a euro 5.000.000,00, è slittato all'anno 2007.

2. Per il limite di impegno di cui al comma 1 e per il limite di impegno di pari ammontare autorizzato per l'anno 2006 sono autorizzate a carico del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 le successive annualità a valere sui rispettivi esercizi finanziari. All'onere si fa fronte con le disponibilità dell'UPB 13012 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006 e del bilancio pluriennale 2006-2008.

## Art. 28.

*(Regolamento dell'anagrafe unica delle aziende agricole del Piemonte)*

1. È istituita l'anagrafe agricola unica del Piemonte ed il fascicolo aziendale, così come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del d.lgs 30 aprile 1998 n. 173).

2. Al fine dell'attivazione e della messa a regime dell'anagrafe agricola unica del Piemonte si provvede con apposito regolamento della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto.

3. Per il funzionamento dell'anagrafe agricola unica del Piemonte è autorizzata la spesa annua di euro 300.000,00, a partire dall'esercizio finanziario 2006; a concorrere a tale spesa può essere destinata quota parte delle assegnazioni annuali alla Regione per l'effettuazione dei controlli sul Piano o PSR 2000-2006 e 2007-2013 e su altri regolamenti comunitari disciplinanti Organizzazioni Comuni di Mercato (OCM). All'onere si fa fronte con le disponibilità dell'UPB 11011 (Programmazione valorizzazione agricoltura Programmazione in materia di agricoltura Titolo - I - spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006 e del bilancio pluriennale 2006-2008.



## Art. 29.

*(Acquisizione del marchio "Enoteca del Piemonte" da parte dell'Istituto per il Marketing dei prodotti Agroalimentari del Piemonte)*

1. L'Istituto per il Marketing dei prodotti Agroalimentari del Piemonte (IMA), costituito ai sensi della legge regionale 20 novembre 2002, n. 29 (Istituto per il marketing dei prodotti agroalimentari del Piemonte), acquisisce a titolo gratuito il marchio "Enoteca del Piemonte", consorzio costituito ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 20 (Disciplina dei distretti dei vini e delle strade del vino del Piemonte. Modifiche della legge regionale 12 maggio 1980, n. 37 'Le enoteche regionali, le botteghe del vino o cantine comunali, i musei etnografico-enologici, le strade del vino').

2. L'IMA Piemonte subentra nell'ammortamento del prestito quinquennale di importo massimo di euro 500.000,00 contratto dal Consorzio Enoteca del Piemonte per il quale la Regione Piemonte è autorizzata a concedere una garanzia fidejussoria ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 5 ottobre 2005, n. 14 (Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2005 e disposizioni finanziarie per l'anno 2006).

3. La Regione trasferisce, a partire dall'esercizio finanziario 2006, all'IMA Piemonte un contributo supplementare annuale, pari a euro 112.000,00, per la copertura delle quote di ammortamento del prestito quinquennale di cui al comma 2.

4. All'onere si fa fronte con le disponibilità dell'UPB 11021 (Programmazione valorizzazione agricoltura Tutela valorizzazione prodotti agricoli Titolo - I - spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006 e del bilancio pluriennale 2006-2008.

## Art. 30.

*(Adesione all'AREPO e al Laboratorio informatico per la qualità alimentare di Cuneo)*

1. È autorizzata l'adesione della Regione Piemonte all'Assemblea delle Regioni d'Europa per i Prodotti d'Origine (AREPO).

2. Agli oneri per l'adesione, a partire dal 2006 pari a euro 5.000,00, si fa fronte con le dotazioni finanziarie della UPB S1991 (Gabinetto Presidenza della Giunta regionale Direzione - Titolo - I - spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006.

3. Al fine della diffusione dei processi di tracciabilità della qualità alimentare presso le piccole e medie imprese (PMI) agroalimentari piemontesi, è autorizzata l'adesione della Regione Piemonte al Laboratorio informatico promosso a Cuneo dal CSI-Piemonte in collaborazione con l'Università di Torino, con la Provincia e il Comune di Cuneo ed altre istituzioni ed enti locali.

4. Agli oneri per la compartecipazione, commisurati nella misura massima di euro 100.000,00 per ciascun anno a partire dal 2006, si fa fronte con le dotazioni finanziarie dell'UPB 11011 (Programmazione Valorizzazione Agricoltura Programmazione in materia di agricoltura - Titolo - I - Spese Correnti) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006.

## Art. 31.

*(Altre disposizioni in materia di agricoltura)*

1. Dopo gli articoli 3 bis e 3 ter della legge regionale 13 maggio 1980, n. 39 (Repressione delle frodi: sistema di rilevazione e controllo della produzione e del commercio dei prodotti vinicoli) e successive modifiche, è inserito il seguente:

“Art. 3 quater (Sistema di controllo)

1. La Regione Piemonte, anche su richiesta degli Enti, Organizzazioni ed Associazioni interessate, sentito il Comitato consultivo regionale per la vitivinicoltura, istituisce un sistema di controllo sulla commercializzazione dei vini a denominazione di origine controllata mediante l'uso di una fascetta di garanzia da applicare sui contenitori di capacità uguale o inferiore a litri 60, confezionati per l'immissione al consumo finale del vino.

2. Chiunque proceda al confezionamento di vini a denominazione di origine controllata per i quali sia stato istituito il sistema di controllo di cui al comma 1, ad esclusione delle fasce produttive esonerate da individuare con le istruzioni per l'applicazione della legge, è obbligato ad apporre sui contenitori contenenti detto vino la fascetta di garanzia. L'apposizione della fascetta di garanzia è contestuale all'apposizione dell'etichettatura sui recipienti; ove le indicazioni obbligatorie e facoltative previste dalla vigente normativa siano impresse direttamente sul contenitore,

l'apposizione della fascetta di garanzia è contestuale alla tappatura dei contenitori stessi. Per i contenitori di capacità superiore ai litri 5 l'apposizione della fascetta di garanzia è contestuale alla tappatura dei contenitori.

3. L'omissione degli obblighi comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di euro 500,00 per ogni ettolitro di vino; la sanzione in ogni caso non può essere inferiore a euro 1.000,00.

4. La Giunta regionale impartisce le necessarie istruzioni per l'applicazione con particolare riferimento alle caratteristiche ed ai contenuti delle fascette di garanzia, alla stampa e all'uso delle stesse, alla loro contabilizzazione da parte dei detentori e degli utilizzatori, alla ripartizione dei costi a carico degli utilizzatori, senza oneri a carico della Regione. Le fascette di garanzia sono diversificate al fine di evidenziare che l'imbottigliamento è avvenuto ad opera dell'azienda agricola nella quale sono state raccolte e trasformate le uve da cui è stato originato il vino, nel rispetto delle norme che disciplinano la materia.

5. La vigilanza sull'applicazione delle norme di cui al presente articolo spetta agli organismi individuati nell'articolo 2."

#### Sezione VI.

### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI

#### Art. 32.

##### *(Finanziamento dei servizi di trasporto pubblico locale)*

1. Al fine di garantire la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla sottoscrizione degli accordi di programma con gli enti locali ai sensi dell' articolo 9 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422) e dei contratti di servizio per i servizi ferroviari regionali, la Regione si impegna a stanziare dal 2007 nel bilancio regionale le risorse necessarie per la definizione dei programmi triennali dei servizi di cui all' articolo 4 della l.r. 1/2000.

2. L'impegno finanziario di cui al comma 1 ammonta a euro 476 milioni per l'anno 2007, euro 479 milioni per l'anno 2008.

3. Alla copertura della spesa per gli anni 2007-2008 si provvede con le risorse finanziarie della UPB competente.

#### Art. 33.

##### *(Partecipazione della Regione Piemonte alla Società Logistica dell'Arco Ligure e Alessandrino - S.L.A.L.A. s.r.l.)*

1. Al fine di favorire e razionalizzare il trasporto delle merci, nell'ambito delle competenze previste dalla legge regionale 6 marzo 1980, n. 11 (Provvedimenti a favore della realizzazione di infrastrutture per il trattamento delle merci e per l'interscambio fra sistemi di trasporto), la Regione promuove la partecipazione alla Società Logistica dell'Arco Ligure e Alessandrino (S.L.A.L.A. s.r.l.).

2. La Regione può partecipare alla società o direttamente o attraverso Finpiemonte S.p.A.; tale partecipazione deve garantire, unitamente alla partecipazione degli altri soci pubblici, la maggioranza pubblica del capitale sociale.

3. La Regione, attraverso S.L.A.L.A. s.r.l., intende finanziare la realizzazione di studi e progettazioni per interventi infrastrutturali logistici.

4. Per le finalità di cui al comma 2 è stanziata, all'interno dell'UPB 08042 (Programmazione e Statistica Rapporti con società a partecipazione regionale Titolo II - Spese di investimento) la somma di euro 150.000,00 , in termini di competenza e di cassa, per l'anno finanziario 2006.

5. Per le finalità di cui al comma 3 è stanziata, all'interno dell'UPB 26992 (Trasporti Direzione - Titolo II - spese di investimento) la somma di euro 300.000,00 in termini di competenza e di cassa, per l'anno finanziario 2006.

6. Alla copertura delle spese di cui ai commi 4 e 5 si provvede mediante riduzione di euro 450.000,00 in termini di competenza e di cassa, delle dotazioni finanziarie dell'UPB 26042 (Trasporti Navigazione interna e merci - Titolo - II - spese di investimento) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006.

7. La definizione delle procedure attuative del presente articolo è demandata a un apposito provvedimento della Giunta regionale.

Art. 34.

*(Agevolazioni per la mobilità dei soggetti diversamente abili)*

1. La Regione agevola l'utilizzo dei servizi di trasporto ferroviario da parte dei soggetti diversamente abili, assegnando alle aziende che gestiscono le infrastrutture ferroviarie contributi in conto capitale per interventi volti a favorire l'accessibilità delle stazioni.

2. A tal fine, è stanziata, all'interno dell'UPB 26032 (Trasporti Trasporto pubblico locale - Titolo - II - spese di investimento) la somma di euro 2 milioni, in termini di competenza e di cassa, per l'anno finanziario 2006.

3. Alla copertura della spesa si provvede mediante riduzione di pari importo delle dotazioni finanziarie dell'UPB 09012 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006.

4. Alla copertura della spesa di cui al comma 2 per gli anni 2007 e 2008, in termini di competenza, si provvede con le risorse dell'UPB 26032 del bilancio pluriennale 2006-2008.

Art. 35

*(Cofinanziamento di interventi per il potenziamento della rete ferroviaria di interesse regionale)*

1. La Regione, per migliorare l'esercizio dei servizi di trasporto ferroviario regionale, cofinanzia interventi per il rinnovo e il potenziamento della rete ferroviaria di interesse regionale.

2. A tal fine è stanziata, all'interno dell'UPB 26022 (Trasporti Viabilità ed impianti fissi - Titolo II - spese di investimento) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006 la somma di euro 10 milioni, in termini di competenza e di cassa, per l'anno finanziario 2006.

3. Alla copertura della spesa si provvede mediante riduzione di pari importo, in termini di competenza e di cassa, delle dotazioni finanziarie dell'UPB 09012 (Bilanci e Finanze Bilanci - Titolo II - Spese di investimento) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006.

4. Alla copertura della spesa di cui al comma 2, per gli anni 2007 e 2008, in termini di competenza, si provvede con le risorse dell'UPB 26022 del bilancio pluriennale 2006-2008.

Art. 36.

*(Ricapitalizzazione delle società di gestione degli aeroporti minori)*

1. Al fine di dotare gli aeroporti di Cuneo Levaldigi e di Biella Cerrione dei mezzi occorrenti a garantire uno standard di operatività adeguato ad una loro effettiva fruizione trasportistica, la Giunta regionale è autorizzata a ricapitalizzare le rispettive società di gestione, ricorrendo le seguenti condizioni:

a) le province di Cuneo e di Biella ovvero l'intero sistema delle Autonomie locali interessate anche con il concorso di enti e istituzioni private afferenti il territorio, si impegnino ad acquisire o mantenere, per un periodo di almeno cinque anni, il controllo delle rispettive società;

b) gli aumenti di capitale risultino funzionali all'attuazione di strategie aziendali che prevedano entro il medesimo periodo, il raggiungimento dell'equilibrio gestionale;

c) gli obiettivi di politica industriale contemplino necessariamente l'attivazione sul sito aeroportuale, in un arco temporale triennale, di collegamenti di linea o charter con frequenza continuativa o almeno stagionale;

d) le caratteristiche dei voli da attivare soddisfino oltre che le richieste delle comunità locali, le esigenze di integrazione e complementarietà derivanti dal vincolo di sistema di cui alla legge regionale 24 gennaio 2000, n. 2 (Promozione del sistema aeroportuale del Piemonte);

e) gli amministratori esecutivi delle rispettive società siano scelti privilegiando professionalità pertinenti alla gestione aeroportuale ed abbiano il gradimento regionale;

f) la retribuzione e la permanenza in carica degli amministratori esecutivi risulti relazionata e condizionata al conseguimento di risultati compatibili con gli obiettivi del Piano industriale quali evidenziati alle precedenti lettere b) e c).

2. La realizzazione delle condizioni di cui al comma 1 è rimessa all'attuazione di accordi di programma o di patti parasociali conclusi su iniziativa della Giunta regionale.

3. Alle medesime condizioni di cui al comma 1 è assoggettata la partecipazione regionale a nuove società aeroportuali che valgano a differenziare, in una logica di razionalizzazione e di specializzazione, le funzioni e le attività che attualmente fanno capo all'unica società di gestione.

4. Per gli apporti di capitale di cui ai commi 1 e 3 è prevista una spesa complessiva per gli anni 2006, 2007 e 2008 di euro 9 milioni.
5. Per l'anno 2006 si prevede, in termini di competenza e di cassa, uno stanziamento di euro 3 milioni nell'UPB 08042 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006.
6. Alla spesa di cui al comma 5 si fa fronte con riduzione di pari importo delle dotazioni finanziarie dell'UPB 09012 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006.
7. Per gli anni 2007 e 2008 si prevede, in termini di competenza, uno stanziamento di euro 3 milioni annui nell'UPB 08042 del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008.
8. Alla spesa di cui al comma 7 si fa fronte ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte).
9. In considerazione della necessità di garantire l'operatività dell'Aeroporto di Cuneo Levaldigi, la Giunta regionale è autorizzata, nelle more della definizione delle intese di cui al comma 2, ad investire in conto capitale in Geac S.p.A. o in una società di nuova costituzione che da Geac S.p.A. derivi l'attività di gestione aeroportuale, un importo massimo di euro 1.500.000,00 spesa da imputarsi allo stanziamento di cui al comma 5.
10. Non sono assoggettati ai limiti di cui al comma 1 i versamenti alle società di gestione aeroportuale dovuti per adempiere residui debiti di conferimento conseguenti alla sottoscrizione di aumenti di capitale autorizzati dall'articolo 26 della legge regionale 14 maggio 2004, n. 9 (Legge finanziaria per l'anno 2004).
11. L'articolo 26 della l.r. 9/2004 è abrogato.

#### Sezione VII.

### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANITÀ E ASSISTENZA

#### Art. 37

##### *(Disposizioni finanziarie)*

1. Per il completamento del nuovo ospedale di Asti, la Regione può anticipare all'ASL 19 il ricavato previsto dall'alienazione dell'ospedale civile di Asti e degli altri immobili dismessi dall'azienda medesima nei limiti dell'importo stimato di euro 19.967.391,00.
2. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte con le risorse finanziarie stanziare nell'UPB 28042 (Programmazione sanitaria Edilizia ed attrezzature sanitarie Titolo - II - spese di investimento) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006.

#### Art. 38

##### *(Bonifica dell'ex miniera di amianto di Balangero)*

1. Al fine di agevolare la prosecuzione dell'attività di bonifica dell'area dell'ex miniera di amianto di Balangero da parte della società allo scopo costituita, la Regione acquisisce la partecipazione attualmente detenuta da Finpiemonte S.p.A. nel capitale di RSA s.r.l.
2. La Giunta regionale è autorizzata ad acquisire la titolarità delle quote di capitale per un corrispettivo pari al loro valore nominale nonché ad esercitare sull'attività sociale un controllo di intensità pari a quello dalla stessa esercitato nei confronti dell'operato dei propri uffici.
3. L'ingresso nella compagine sociale si accompagna ad una revisione, d'intesa con gli altri soci, delle regole di funzionamento della società tale da renderle conformi al vincolo di direzione e coordinamento di cui al comma 1.
4. Allo scopo viene stanziata, nell'UPB 08042, la somma di euro 15.600,00 in termini di competenza e di cassa per l'anno finanziario 2006.
5. Alla copertura della spesa si provvede mediante riduzione di pari importo dell'UPB 09012 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006.

#### Art. 39

##### *(Installazione di strumenti di navigazione satellitare sui mezzi di soccorso)*

1. Al fine di garantire la tempestività degli interventi in situazioni di emergenza medica la Regione Piemonte concede contributi per l'installazione di strumenti di navigazione satellitare sui mezzi di soccorso utilizzati sia dalle aziende sanitarie e ospedaliere, sia dalle associazioni convenzionate.

2. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, individua i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi di cui al comma 1.

3. Agli oneri previsti dal presente articolo in euro 400.000,00 si fa fronte con la UPB 28042 (Programmazione sanitaria Edilizia ed attrezzature sanitarie - Titolo II - spese d'investimento).

4. Alla copertura della spesa si provvede mediante riduzione di pari importo dell'UPB 09012 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006.

#### Art. 40

##### *(Istituzione del Fondo regionale a sostegno delle vittime di pedofilia)*

1. E' istituito il "Fondo regionale a sostegno delle vittime di pedofilia" per far fronte agli oneri economici sopportati ai fini della tutela della dignità e dell'integrità psichica del soggetto che ha subito la violenza.

2. Le disponibilità del Fondo di cui al comma 1 sono erogate nella forma di contributi al Comune di residenza del soggetto che ha subito la violenza.

3. I contributi di cui al comma 2 sono destinati a:

a) sostegno economico e finanziario delle famiglie all'interno delle quali si è verificato l'episodio di violenza e da cui, per effetto di provvedimento giudiziario, è stato allontanato il soggetto che provvede al mantenimento;

b) sostegno economico e finanziario delle famiglie che, al di fuori del caso di cui alla lettera a), dimostrano l'esigenza di cambiamento di residenza ai fini del recupero psico-fisico del minore.

4. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, individua le modalità di accesso ai contributi di cui al comma 2 e ne definisce la misura dell'erogazione.

5. Per l'istituzione del Fondo regionale a sostegno delle vittime di pedofilia viene stanziata nell'UPB 30011 (Politiche sociali Persona famiglia Personale socio-assistenziale - Titolo - I - spese correnti) la somma di euro 250.000,00 in termini di competenza e di cassa per l'anno finanziario 2006.

6. Alla copertura della spesa si provvede mediante riduzione di pari importo dell'UPB 09011 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006.

#### Art. 41

##### *(Istituzione della Fondazione per la ricerca sul mesotelioma pleurico)*

1. La Regione Piemonte istituisce la "Fondazione per la ricerca sul mesotelioma pleurico".

2. La sede della Fondazione è posta a Casale Monferrato (AL).

3. Alla Fondazione possono aderire i Ministeri competenti, gli Enti locali, le Università, gli Enti pubblici e quelli privati operanti nel settore della ricerca, i cittadini benefattori, gli Istituti di credito e le Fondazioni bancarie, le Associazioni di volontariato ed ogni altro soggetto interessato.

4. La Giunta regionale, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presenta alla commissione consiliare competente lo Statuto della Fondazione.

5. Per la costituzione della Fondazione è stanziata nella UPB 27021 (Sanità pubblica Prevenzione sanitaria Titolo - I - spese correnti) la somma di euro 100.000,00 in termini di competenza e di cassa per ciascuno degli anni finanziari 2006-2007-2008.

6. Alla copertura della spesa si provvede mediante riduzione di pari importo dell'UPB 09011 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006 e per gli anni finanziari 2007-2008.

#### Sezione VIII

#### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA E AMBIENTE

#### Art. 42.

##### *(Piano regionale per l'incentivazione della produzione ed utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili e risparmio energetico nel settore agricolo, a supporto del PSR 2007-2013)*

1. Al fine di realizzare un piano regionale per l'incentivazione della produzione ed utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili e risparmio energetico nel settore agricolo, a supporto del PSR 2007-2013 è autorizzata la devoluzione delle economie realizzate dalla Regione Piemonte e non ancora utilizzate sulle precedenti assegnazioni dei limiti di impegno e delle successive annua-



lità della legge 29 maggio 1982, n. 308 (Norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e l'esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi).

2. La Giunta regionale adotta il piano regionale di cui al comma 1 in conformità agli indirizzi previsti dal Piano energetico-ambientale regionale, sentite le competenti commissioni consiliari.

Art. 43.

*(Integrazione alla legge regionale 7 ottobre 2002, n. 23)*

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 8 della legge regionale 7 ottobre 2002, n. 23 (Disposizioni in campo energetico. Procedure di formazione del piano regionale energetico-ambientale. Abrogazione delle leggi regionali 23 marzo 1984, n. 19, 17 luglio 1984, n. 31 e 28 dicembre 1989, n. 79) sono aggiunti i seguenti:

"6 bis. La Regione concede contributi in conto interesse per interventi di utilizzo delle fonti rinnovabili e di uso razionale dell'energia. Le modalità di concessione e di erogazione dei contributi sono disciplinate con provvedimento della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.

6 ter. La gestione finanziaria dei contributi di cui ai commi 5 e 6 bis è affidata a Finpiemonte s.p.a..

6 quater. All'onere derivante dall'applicazione del comma 6 bis si provvede con le risorse stanziare nell'UPB 22082 (Tutela ambientale gestione rifiuti Programmazione risparmio in materia energetica - Titolo - II - spese d'investimento) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006..".

Art. 44.

*(Proroga dei termini per la presentazione delle domande di autorizzazione per gli scarichi di acque reflue domestiche)*

1. Il termine di cui all'articolo 2, comma 1, della legge regionale 7 aprile 2003, n. 6 (Disposizioni in materia di autorizzazione agli scarichi delle acque reflue domestiche e modifiche alla legge regionale 30 aprile 1996, n. 22), già modificato dall'articolo 11 della legge regionale 4 novembre 2004, n. 31 (Modifiche alla legge finanziaria per l'anno 2004 e provvedimenti di natura pluriennale), è prorogato sino al 30 giugno 2007. La disposizione di cui al presente comma ha efficacia dal 1° luglio 2005.

2. Il termine di cui all'articolo 2, comma 3, della l.r. 6/2003, già modificato dall'articolo 11 della l.r. 31/2004, è prorogato sino al 30 giugno 2008.

Sezione IX

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCORDI E INTESE DI PROGRAMMA

Art. 45

*(Accordo di Programma per la realizzazione del progetto di ristrutturazione del complesso "Genisio")*

1. La Regione Piemonte, in accordo con il Comune di Pont Canavese e la Comunità Montana Valli Orco e Soana, stipula un Accordo di Programma per la realizzazione del progetto di ristrutturazione del complesso dell'ex area industriale Genisio, sito in Pont Canavese, al fine di creare un Centro di Eccellenza Artigiana (CEA).

2. All'Accordo di Programma possono aderire gli enti locali, le Università, le Associazioni di categoria, Enti pubblici o privati che abbiano interesse nello sviluppo del CEA di cui al comma 1.

3. Per l'anno 2006 sono stanziati euro 300.000,00 all'interno della UPB 08032 (Programmazione e statistica valorizzazione progetti prop. Atti progr. Negoziata Titolo - II - spese d'investimento), lo stesso importo è stanziato per gli anni successivi.

4. Alla copertura della spesa si provvede mediante riduzione di pari importo dell'UPB 09012 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006.



## Art. 46

*(Intese istituzionali di programma.)*

1. La Regione Piemonte stipula intese istituzionali di programma con le Province piemontesi aventi ad oggetto opere pubbliche ed interventi di sviluppo locale da individuare e disciplinare mediante accordi di programma con le amministrazioni provinciali e locali interessate.

2. Nell'ambito delle intese di cui al comma 1, tenuto conto delle priorità indicate dalle Province, la Giunta regionale prioritariamente autorizza il finanziamento di interventi e opere sostitutivi, modificativi e integrativi di altri interventi respinti in linea tecnica - con particolare riferimento a quelli proposti in luogo delle opere di accompagnamento delle opere olimpiche di Torino 2006 - che abbiano analoga capacità di favorire lo sviluppo locale.

## Sezione X

## DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INDUSTRIA, LAVORO, COMMERCIO

## Art. 47

*(Fondo speciale)*

1. Per far fronte alle conseguenze sociali della crisi che in Piemonte investe importanti settori industriali è istituito un Fondo speciale nella UPB 15091 (Formazione professionale lavoro Occupazione promozione sviluppo locale - Titolo - I - spese correnti) pari a euro 10.500.000,00 per l'anno 2006.

2. Il Fondo è destinato a favorire, in via sperimentale, anche a fine di prevenzione, interventi monetari integrativi del reddito e di prestazioni sociali rivolti a quelle persone che a causa dell'interruzione temporanea o definitiva del lavoro svolto alle dipendenze altrui o soggette ai contratti della legge 14 febbraio 2003, n. 30 (Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro), vengono a trovarsi al di sotto della soglia di reddito di euro 12.000,00 ISEE annui.

3. La Giunta regionale, entro e non oltre sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individua criteri e modalità sulla base dei quali tali contributi devono essere erogati ai soggetti aventi diritto.

4. La copertura finanziaria è assicurata mediante riduzione dell'UPB 09012 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006.

## Art. 48

*(Disposizioni in materia di cantieri di lavoro di enti locali per disoccupati)*

1. La Regione eroga contributi agli enti locali che realizzano cantieri di lavoro di cui all'articolo 2 della legge regionale 18 ottobre 1984, n. 55 (Impiego temporaneo e straordinario di lavoratori disoccupati in cantieri di lavoro di enti locali) e successive modificazioni autorizzati per l'anno 2005 e per l'anno 2006 impiegando soggetti di età superiore ad anni 50 già utilizzati in progetti di lavori socialmente utili ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge regionale 28 febbraio 2005, n. 4 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2005).

2. I contributi sono erogati a copertura del novanta per cento della spesa a carico dell'ente, per la corresponsione dell'indennità giornaliera di cui all'articolo 8, comma 1, della l.r. 55/1984 e successive modificazioni, spettante ai soggetti impiegati nei cantieri di cui al comma 1.

3. Alla spesa derivante dal presente articolo si fa fronte con le risorse stanziare nella UPB 15091 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006.

## Art. 49

*(Istituzione del Fondo regionale di sostegno al reddito degli esercenti)*

1. E' istituito il "Fondo regionale di sostegno al reddito degli esercenti" per lo svolgimento delle attività commerciali degli esercizi localizzati nei comuni di minori dimensioni.

2. Le disponibilità del Fondo di cui al comma 1 sono erogate nella forma di contributi ai comuni aventi le seguenti caratteristiche:

a) popolazione non superiore ai 1000 abitanti;

b) popolazione superiore anche ai 1000 abitanti, ma composti morfologicamente da frazioni di minori dimensioni, isolate dal concentrico del paese e limitatamente alle frazioni stesse;

c) comuni montani o comunque disagiati dal collegamento viario e privi di collegamenti agevoli rispetto ai servizi commerciali fruibili;

d) con un unico esercizio commerciale.

3. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, stabilisce la misura e la modalità dell'intervento di cui al comma 2 e procede alla verifica delle condizioni di ammissione ai contributi.

4. Per l'istituzione del Fondo regionale di sostegno al reddito degli esercenti viene stanziata nell'UPB 17021 (Commercio e artigianato Tutela del consumatore Mercati - Titolo I - spese correnti) la somma di euro 500.000,00 in termini di competenza e di cassa per l'anno finanziario 2006.

5. Alla copertura della spesa si provvede mediante riduzione di pari importo dell'UPB 09011 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006.

## Sezione XI

### MODIFICAZIONI DI LEGGI REGIONALI

#### Art. 50

*(Modifiche alla legge regionale 12 novembre 1999, n. 28)*

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 (Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114), le parole: "salvo proroga fino ad un massimo di ulteriori anni tre per le grandi strutture di vendita ed anni due per le medie strutture di vendita, per ritardi non imputabili al soggetto autorizzato", sono sostituite dalle seguenti: "salvo proroga fino ad un massimo di ulteriori anni otto per le grandi strutture di vendita ed anni tre per le medie strutture di vendita, per ritardi non imputabili al soggetto autorizzato".

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 28/1999 è inserito il seguente:

"1 bis. Nel caso in cui l'autorizzazione sia revocata a norma dell'articolo 5, comma 1, l'istanza può essere riproposta, nella sua formulazione originaria, qualora le opere necessarie a seguito delle prescrizioni indicate nell'autorizzazione commerciale, nell'autorizzazione urbanistica regionale e negli atti comunali di permesso a costruire, siano state, al momento della revoca, realizzate in tutto o nella misura dei due terzi del totale. In tal caso il Comune competente, accertato l'avvenuto completamento delle opere o la loro realizzazione in misura dei due terzi del totale, dichiara la decadenza della revoca, e l'autorizzazione e gli atti collegati riacquistano piena efficacia."

3. Nel Capo VII, dopo l'articolo 18 della l.r. 28/1999, è inserito il seguente:

#### "Art. 18 bis.

*(Ulteriori disposizioni in materia di credito al commercio)*

1. La Regione tutela e promuove il commercio di prossimità in tutte le sue forme, negli ambiti comunali e sovracomunali di insediamento commerciale come individuati dagli indirizzi regionali di cui all'articolo 3 e nei distretti commerciali, definiti con deliberazione del Consiglio regionale con riferimento agli ambiti della programmazione regionale della rete distributiva, di cui ai citati indirizzi, ovvero a loro articolazioni o aggregazioni.

2. La promozione del commercio di cui al comma 1 è finalizzata alla valorizzazione ed al consolidamento delle attività commerciali, con particolare riferimento alla funzione di servizio di prossimità agli insediamenti abitativi, anche al fine della creazione di migliori condizioni di sicurezza nei medesimi.

3. La Regione promuove le produzioni tipiche, di qualità e di eccellenza del Piemonte direttamente e anche attraverso le piccole, medie e grandi strutture commerciali e le altre forme di commercio al dettaglio.

4. La Giunta regionale stabilisce con apposita deliberazione i criteri per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3."

## Art. 51

(Modifiche alla legge regionale 20 novembre 2002, n. 28)

1. All'articolo 11, comma 2, della legge regionale 20 novembre 2002, n. 28 (Ampliamento delle attività dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA), a seguito del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Modifiche alla legge regionale istitutiva 13 aprile 1995, n. 60) le parole "31 dicembre 2006" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2009".

## Art. 52

(Modifiche alla legge regionale 30 gennaio 2006, n. 4)

1. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 30 gennaio 2006, n. 4 (Sistema regionale per la ricerca e l'innovazione), le parole: "riconoscendo il ruolo delle università nel campo della ricerca e della didattica, assegna agli atenei", sono sostituite dalle seguenti: "riconosce agli atenei".

2. La lettera g) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 4/2006 è soppressa.

3. Il comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 4/2006 è sostituito dal seguente:

"3. Il Comitato è composto dai seguenti soggetti:

a) il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore regionale delegato;

b) un rappresentante della Compagnia di San Paolo;

c) un rappresentante della Fondazione CRT;

d) un rappresentante di Confindustria Piemonte;

e) un rappresentante di Federapi Piemonte;

f) un rappresentante delle Confederazioni artigiane;

g) un rappresentante di Unioncamere Piemonte;

h) un rappresentante dell'Associazione delle Fondazioni delle Casse di risparmio piemontesi;

i) rappresentanti di enti individuati dalla Giunta regionale con proprio provvedimento in numero non superiore a venticinque".

4. Dopo il comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 4/2006 è inserito il seguente:

"3 bis. Possono altresì far parte del Comitato, su designazione dei rispettivi enti, i seguenti soggetti:

a) un rappresentante dell'Università degli Studi di Torino;

b) un rappresentante del Politecnico di Torino;

c) un rappresentante dell'Università del Piemonte Orientale;

d) un rappresentante dell'Università di Scienze gastronomiche del Piemonte".

5. Al comma 4 dell'articolo 6 della l.r. 4/2006 le parole: comma 3, "lettera n)", sono sostituite dalle seguenti: comma 3 "lettera i)".

6. Al comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 4/2006 le parole: "articolo 6, comma 3, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), j)," sono sostituite dalle seguenti: "articolo 6, comma 3, lettere a), b), c), d), e) ed f),".

7. Dopo il comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 4/2006 è inserito il seguente:

"2 bis. Partecipano al Comitato ristretto di cui al comma 1, qualora facciano parte anche del Comitato regionale per la ricerca e l'innovazione, i soggetti di cui all'articolo 6, comma 3 bis.".

## CAPO III

## DISPOSIZIONI FINALI

## Art. 53

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 21 aprile 2006

Mercedes Bresso

## REGIONE PIEMONTE

## Bilancio pluriennale 2006-2007-2008 (fondi regionali)

Pag. 1

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2005	Stanziamiento per l'anno 2006	Stanziamiento per l'anno 2007	Stanziamiento per l'anno 2008
LEGGE REGIONALE N. 1972/000010			5.915.000,00	6.244.392,00	4.487.342,00	4.487.342,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		5.915.000,00	6.244.392,00	4.487.342,00	4.487.342,00
		09021	3.150.000,00	3.244.392,00	1.487.342,00	1.487.342,00
		09071	2.765.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1972/000012			8.208.000,00	7.455.000,00	7.720.000,00	7.720.000,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		8.208.000,00	7.455.000,00	7.720.000,00	7.720.000,00
		09001	8.208.000,00	7.455.000,00	7.720.000,00	7.720.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1973/000003			0,00	150.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	150.000,00	0,00	0,00
		15031	0,00	0,00	0,00	0,00
		30011	0,00	150.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1973/000004			51.700,00	0,00	51.700,00	51.700,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		51.700,00	0,00	51.700,00	51.700,00
		05011	51.700,00	0,00	51.700,00	51.700,00
LEGGE REGIONALE N. 1974/000028			40.849,51	232.524,78	232.524,78	232.524,78
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		20.516,64	36.293,25	36.293,25	36.293,25
		09021	20.516,64	36.293,25	36.293,25	36.293,25
	TITOLO 3: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI		20.332,87	196.231,53	196.231,53	196.231,53
LEGGE REGIONALE N. 1975/000015			20.332,87	196.231,53	196.231,53	196.231,53
		09023	34.922,57	34.922,57	34.922,57	34.922,57
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		3.027,57	3.027,57	3.027,57	3.027,57
		09021	3.027,57	3.027,57	3.027,57	3.027,57
	TITOLO 3: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI		31.895,00	31.895,00	31.895,00	31.895,00
LEGGE REGIONALE N. 1975/000017			31.895,00	31.895,00	31.895,00	31.895,00
		09023	60.082,62	60.082,62	60.082,62	60.082,62

## REGIONE PIEMONTE

## Bilancio pluriennale 2006-2007-2008 (fondi regionali)

Pag. 2

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2005	Stanziamiento per l'anno 2006	Stanziamiento per l'anno 2007	Stanziamiento per l'anno 2008
	TITOLO 3: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI		60.082,62	60.082,62	60.082,62	60.082,62
LEGGE REGIONALE N. 1975/000022		09023	60.082,62	60.082,62	60.082,62	60.082,62
			65.185,80	196.629,56	196.629,56	196.629,56
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		32.738,71	49.252,60	49.252,60	49.252,60
		09021	32.738,71	49.252,60	49.252,60	49.252,60
	TITOLO 3: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI		32.447,09	147.376,96	147.376,96	147.376,96
		09023	32.447,09	147.376,96	147.376,96	147.376,96
LEGGE REGIONALE N. 1975/000023			3.471.600,05	3.471.600,05	3.471.600,05	3.471.600,05
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		3.471.600,05	3.471.600,05	3.471.600,05	3.471.600,05
		09012	0,00	0,00	0,00	0,00
		24032	3.471.600,05	3.471.600,05	3.471.600,05	3.471.600,05
LEGGE REGIONALE N. 1975/000028			11.477.947,32	6.701.786,93	11.701.786,93	11.701.786,93
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		11.477.947,32	6.701.786,93	11.701.786,93	11.701.786,93
		09022	4.903.500,87	5.108.201,83	5.108.201,83	5.108.201,83
		24032	6.574.446,45	1.593.585,10	6.593.585,10	6.593.585,10
LEGGE REGIONALE N. 1975/000048			123.949,00	127.291,38	123.949,00	123.949,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		123.949,00	127.291,38	123.949,00	123.949,00
		08041	123.949,00	127.291,38	123.949,00	123.949,00
LEGGE REGIONALE N. 1975/000051			399.179,89	617.414,96	617.414,96	617.414,96
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		200.482,83	287.269,37	287.269,37	287.269,37
		09021	200.482,83	287.269,37	287.269,37	287.269,37
	TITOLO 3: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI		198.697,06	330.145,59	330.145,59	330.145,59
LEGGE REGIONALE N. 1975/000054			198.697,06	330.145,59	330.145,59	330.145,59
		09023	198.697,06	330.145,59	330.145,59	330.145,59
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		116.560,02	167.017,39	167.017,39	167.017,39
			6.732.081,80	5.358.962,18	10.358.962,18	10.358.962,18

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2005	Stanziamiento per l'anno 2006	Stanziamiento per l'anno 2007	Stanziamiento per l'anno 2008
		09021	116.560,02	167.017,39	167.017,39	167.017,39
	<b>TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE</b>		<b>6.500.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>
		23012	6.500.000,00	5.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
	<b>TITOLO 3: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI</b>		<b>115.521,78</b>	<b>191.944,79</b>	<b>191.944,79</b>	<b>191.944,79</b>
		09023	115.521,78	191.944,79	191.944,79	191.944,79
<b>LEGGE REGIONALE N. 1976/000021</b>			<b>5.975,06</b>	<b>5.975,06</b>	<b>5.975,06</b>	<b>5.975,06</b>
	<b>TITOLO 1: SPESE CORRENTI</b>		<b>5.975,06</b>	<b>5.975,06</b>	<b>5.975,06</b>	<b>5.975,06</b>
		09021	5.975,06	5.975,06	5.975,06	5.975,06
<b>LEGGE REGIONALE N. 1976/000028</b>			<b>19.708.678,71</b>	<b>20.206.752,99</b>	<b>20.206.752,99</b>	<b>20.206.752,99</b>
	<b>TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE</b>		<b>19.708.678,71</b>	<b>20.206.752,99</b>	<b>20.206.752,99</b>	<b>20.206.752,99</b>
		09012	0,00	0,00	0,00	0,00
		18022	19.708.678,71	20.206.752,99	20.206.752,99	20.206.752,99
<b>LEGGE REGIONALE N. 1976/000033</b>			<b>516.457,00</b>	<b>516.457,00</b>	<b>516.457,00</b>	<b>516.457,00</b>
	<b>TITOLO 1: SPESE CORRENTI</b>		<b>516.457,00</b>	<b>516.457,00</b>	<b>516.457,00</b>	<b>516.457,00</b>
		05991	516.457,00	516.457,00	516.457,00	516.457,00
<b>LEGGE REGIONALE N. 1976/000034</b>			<b>915.511,44</b>	<b>935.136,80</b>	<b>935.136,80</b>	<b>935.136,80</b>
	<b>TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE</b>		<b>915.511,44</b>	<b>935.136,80</b>	<b>935.136,80</b>	<b>935.136,80</b>
		22052	915.511,44	935.136,80	935.136,80	935.136,80
<b>LEGGE REGIONALE N. 1976/000047</b>			<b>615.123,93</b>	<b>631.169,99</b>	<b>631.169,99</b>	<b>631.169,99</b>
	<b>TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE</b>		<b>615.123,93</b>	<b>631.169,99</b>	<b>631.169,99</b>	<b>631.169,99</b>
		11012	615.123,93	631.169,99	631.169,99	631.169,99
<b>LEGGE REGIONALE N. 1977/000006</b>			<b>9.499.856,00</b>	<b>14.525.268,00</b>	<b>6.932.856,00</b>	<b>6.932.856,00</b>
	<b>TITOLO 1: SPESE CORRENTI</b>		<b>9.499.856,00</b>	<b>14.525.268,00</b>	<b>6.932.856,00</b>	<b>6.932.856,00</b>
		S1991	3.062.856,00	3.500.000,00	1.662.856,00	1.662.856,00
		06011	3.362.000,00	8.064.768,00	2.072.000,00	2.072.000,00
		09001	3.075.000,00	2.960.500,00	3.198.000,00	3.198.000,00



## REGIONE PIEMONTE

## Bilancio pluriennale 2006-2007-2008 (fondi regionali)

Pag. 4

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2005	Stanziamiento per l'anno 2006	Stanziamiento per l'anno 2007	Stanziamiento per l'anno 2008
LEGGE REGIONALE N. 1977/000042			180.760,00	0,00	180.760,00	180.760,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		180.760,00	0,00	180.760,00	180.760,00
		21061	180.760,00	0,00	180.760,00	180.760,00
LEGGE REGIONALE N. 1977/000048			25.000,00	47.000,00	25.000,00	25.000,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	47.000,00	0,00	0,00
		19052	0,00	47.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		19052	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1977/000055			98.377,00	98.377,00	98.377,00	98.377,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		6.264,00	6.264,00	6.264,00	6.264,00
		09021	6.264,00	6.264,00	6.264,00	6.264,00
	TITOLO 3: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI		92.113,00	92.113,00	92.113,00	92.113,00
		09023	92.113,00	92.113,00	92.113,00	92.113,00
LEGGE REGIONALE N. 1977/000056			260.000,00	1.935.000,00	260.000,00	260.000,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		260.000,00	1.935.000,00	260.000,00	260.000,00
		19011	260.000,00	1.935.000,00	260.000,00	260.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1977/000063			1.704.308,00	1.704.308,00	1.704.308,00	1.704.308,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		1.704.308,00	1.704.308,00	1.704.308,00	1.704.308,00
		09081	1.704.308,00	1.704.308,00	1.704.308,00	1.704.308,00
LEGGE REGIONALE N. 1978/000003			861,45	861,45	861,45	861,45
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		861,45	861,45	861,45	861,45
		11012	861,45	861,45	861,45	861,45
LEGGE REGIONALE N. 1978/000024			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		15101	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1978/000037			1.565.000,00	1.669.878,00	1.669.878,00	1.669.878,00

## REGIONE PIEMONTE

## Bilancio pluriennale 2006-2007-2008 (fondi regionali)

Pag. 5

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2005	Stanziamiento per l'anno 2006	Stanziamiento per l'anno 2007	Stanziamiento per l'anno 2008
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		1.170.000,00	1.669.878,00	1.669.878,00	1.669.878,00
		S4991	1.170.000,00	1.669.878,00	1.669.878,00	1.669.878,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		395.000,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1978/000038		S4992	395.000,00	0,00	0,00	0,00
			7.262.854,95	5.546.876,63	20.027.274,03	20.027.274,03
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		7.262.854,95	5.546.876,63	20.027.274,03	20.027.274,03
		09022	2.782.457,95	2.796.877,03	2.796.877,03	2.796.877,03
		16022	0,00	0,00	0,00	0,00
		25022	4.480.397,00	2.749.999,60	17.230.397,00	17.230.397,00
	LEGGE REGIONALE N. 1978/000045		200.000,00	200.000,00	129.115,00	129.115,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		200.000,00	200.000,00	129.115,00	129.115,00
		26021	200.000,00	200.000,00	129.115,00	129.115,00
LEGGE REGIONALE N. 1978/000058			48.555.000,00	74.916.623,00	17.740.000,00	17.740.000,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		34.242.000,00	43.930.000,00	7.740.000,00	7.740.000,00
		31011	750.000,00	950.000,00	400.000,00	400.000,00
		31041	600.000,00	700.000,00	0,00	0,00
		31991	13.797.000,00	18.250.000,00	6.740.000,00	6.740.000,00
		32011	1.500.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
		32031	200.000,00	0,00	0,00	0,00
		32991	17.395.000,00	21.030.000,00	600.000,00	600.000,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		14.313.000,00	30.986.623,00	10.000.000,00	10.000.000,00
		31022	1.500.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00
		31042	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
		31992	9.200.000,00	10.100.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
		32042	3.113.000,00	18.586.623,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1978/000063			21.719.062,78	26.277.840,82	11.027.486,82	11.795.486,82
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		10.613.145,01	12.988.154,00	903.800,00	903.800,00
		11021	0,00	0,00	0,00	0,00
		12011	1.187.646,00	1.256.000,00	51.646,00	51.646,00

## REGIONE PIEMONTE

## Bilancio pluriennale 2006-2007-2008 (fondi regionali)

Pag. 6

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2005	Stanziamiento per l'anno 2006	Stanziamiento per l'anno 2007	Stanziamiento per l'anno 2008
		12031	824.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00
		12041	6.328.807,01	7.930.000,00	0,00	0,00
		13011	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00
		14021	229.000,00	300.000,00	0,00	0,00
		14041	893.692,00	1.002.154,00	852.154,00	852.154,00
		14051	700.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
	<b>TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE</b>		<b>11.105.917,77</b>	<b>13.289.686,82</b>	<b>10.123.686,82</b>	<b>10.891.686,82</b>
		09012	253.599,00	253.599,00	253.599,00	253.599,00
		11012	4.744.946,81	5.023.687,03	5.023.687,03	5.023.687,03
		11032	0,00	700.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00
		12012	0,00	0,00	0,00	0,00
		12032	0,00	140.000,00	0,00	0,00
		12042	52.500,00	318.000,00	112.000,00	100.000,00
		13012	111.291,69	2.624.075,79	3.244.075,79	4.024.075,79
		13022	230.325,00	3.230.325,00	230.325,00	230.325,00
		14042	0,00	0,00	0,00	0,00
		14052	5.713.255,27	1.000.000,00	0,00	0,00
	<b>LEGGE REGIONALE N. 1978/000069</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TITOLO 1: SPESE CORRENTI</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		21991	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>LEGGE REGIONALE N. 1978/000078</b>		<b>1.400.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TITOLO 1: SPESE CORRENTI</b>		<b>1.400.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		31011	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00
	<b>LEGGE REGIONALE N. 1979/000056</b>		<b>54.634,43</b>	<b>54.634,43</b>	<b>54.634,43</b>	<b>54.634,43</b>
	<b>TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE</b>		<b>54.634,43</b>	<b>54.634,43</b>	<b>54.634,43</b>	<b>54.634,43</b>
		21022	54.634,43	54.634,43	54.634,43	54.634,43
	<b>LEGGE REGIONALE N. 1979/000059</b>		<b>2.388.772,69</b>	<b>66.929,00</b>	<b>66.929,00</b>	<b>66.929,00</b>
	<b>TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE</b>		<b>2.388.772,69</b>	<b>66.929,00</b>	<b>66.929,00</b>	<b>66.929,00</b>
		09022	188.772,69	66.929,00	66.929,00	66.929,00

## REGIONE PIEMONTE

## Bilancio pluriennale 2006-2007-2008 (fondi regionali)

Pag. 7

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2005	Stanziamiento per l'anno 2006	Stanziamiento per l'anno 2007	Stanziamiento per l'anno 2008
LEGGE REGIONALE N. 1980/000001		25022	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1980/000004		09022	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1980/000009		S1041	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.197.569,00	0,00	5.164.569,00	5.164.569,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		5.197.569,00	0,00	5.164.569,00	5.164.569,00
LEGGE REGIONALE N. 1980/000010		16022	5.197.569,00	0,00	5.164.569,00	5.164.569,00
			2.308.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		2.308.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1980/000011		32041	2.308.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
			2.005.050,42	300.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		2.005.050,42	300.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1980/000028		26042	2.005.050,42	300.000,00	0,00	0,00
			310.000,00	370.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		310.000,00	370.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1980/000037		32051	310.000,00	370.000,00	0,00	0,00
			1.075.500,00	1.200.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		1.075.500,00	1.200.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1980/000039		11021	1.075.500,00	1.200.000,00	0,00	0,00
			691.152,00	650.000,00	263.393,00	263.393,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		691.152,00	615.000,00	263.393,00	263.393,00
TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		12021	691.152,00	615.000,00	263.393,00	263.393,00
			0,00	35.000,00	0,00	0,00

## REGIONE PIEMONTE

## Bilancio pluriennale 2006-2007-2008 (fondi regionali)

Pag. 8

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2005	Stanziamiento per l'anno 2006	Stanziamiento per l'anno 2007	Stanziamiento per l'anno 2008
		12021	0,00	35.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1980/000057			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		31031	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1980/000064			1.032.914,00	1.032.914,00	1.032.914,00	1.032.914,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		1.032.914,00	1.032.914,00	1.032.914,00	1.032.914,00
		09081	1.032.914,00	1.032.914,00	1.032.914,00	1.032.914,00
LEGGE REGIONALE N. 1980/000067			774.665,00	774.665,00	774.665,00	774.665,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		774.665,00	774.665,00	774.665,00	774.665,00
		14041	774.665,00	774.665,00	774.665,00	774.665,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		14042	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1980/000068			3.062.500,00	5.800.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		3.062.500,00	5.800.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00
		32041	3.062.500,00	5.800.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1980/000069			100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
		21052	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1981/000007			516.457,00	380.000,00	516.457,00	516.457,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		516.457,00	380.000,00	516.457,00	516.457,00
		13041	516.457,00	380.000,00	516.457,00	516.457,00
LEGGE REGIONALE N. 1981/000037			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		09012	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1981/000039			299.947,52	312.183,00	312.183,00	312.183,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		299.947,52	312.183,00	312.183,00	312.183,00

## REGIONE PIEMONTE

## Bilancio pluriennale 2006-2007-2008 (fondi regionali)

Pag. 9

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2005	Stanziamiento per l'anno 2006	Stanziamiento per l'anno 2007	Stanziamiento per l'anno 2008
LEGGE REGIONALE N. 1981/000050		09022	299.947,52	312.183,00	312.183,00	312.183,00
			150.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00
TITOLO 1: SPESE CORRENTI						
		09021	150.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1982/000004			521.865,00	500.000,00	516.457,00	516.457,00
TITOLO 1: SPESE CORRENTI						
		S1991	521.865,00	500.000,00	516.457,00	516.457,00
			521.865,00	500.000,00	516.457,00	516.457,00
LEGGE REGIONALE N. 1982/000032			1.655.704,00	2.588.964,00	903.800,00	903.800,00
TITOLO 1: SPESE CORRENTI						
		22011	1.655.704,00	1.088.964,00	903.800,00	903.800,00
TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE						
		22012	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1982/000040			62.000,00	62.000,00	51.646,00	51.646,00
TITOLO 1: SPESE CORRENTI						
		32011	62.000,00	62.000,00	51.646,00	51.646,00
LEGGE REGIONALE N. 1983/000001			180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
TITOLO 1: SPESE CORRENTI						
		15111	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1983/000004			30.860,00	3.000.000,00	0,00	0,00
TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE						
		26022	30.860,00	3.000.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1983/000007			150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
TITOLO 1: SPESE CORRENTI						
		S1011	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1983/000022			510.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00
TITOLO 1: SPESE CORRENTI						
			510.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00



## REGIONE PIEMONTE

## Bilancio pluriennale 2006-2007-2008 (fondi regionali)

Pag. 10

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2005	Stanziamiento per l'anno 2006	Stanziamiento per l'anno 2007	Stanziamiento per l'anno 2008
		21051	510.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1984/000014			429.623,61	429.623,61	429.623,61	429.623,61
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		429.623,61	429.623,61	429.623,61	429.623,61
	09022		429.623,61	429.623,61	429.623,61	429.623,61
	25022		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1984/000016			500.000,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		500.000,00	0,00	0,00	0,00
	32042		500.000,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1984/000017			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
	16032		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1984/000018			10.472.721,27	30.857.227,69	34.547.741,69	34.547.741,69
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
	25011		0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		10.472.721,27	30.857.227,69	34.547.741,69	34.547.741,69
	09022		1.682.836,27	1.707.227,69	1.707.227,69	1.707.227,69
	21022		0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00
	24032		3.000.000,00	5.500.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
	25022		5.789.885,00	23.650.000,00	2.840.514,00	2.840.514,00
	30032		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1984/000025			100.000,00	350.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		100.000,00	350.000,00	0,00	0,00
	21052		100.000,00	350.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1984/000028			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
	15102		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1984/000030			110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00

Pag. 11

## Bilancio pluriennale 2006-2007-2008 (fondi regionali)

## REGIONE PIEMONTE

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2005	Stanziamiento per l'anno 2006	Stanziamiento per l'anno 2007	Stanziamiento per l'anno 2008
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
		28031		110.000,00	110.000,00	110.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1984/000035			109.494,02	151.507,52	151.507,52	151.507,52
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		109.494,02	151.507,52	151.507,52	151.507,52
		09022	0,00	0,00	0,00	0,00
		21022	109.494,02	151.507,52	151.507,52	151.507,52
LEGGE REGIONALE N. 1984/000041			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		09012	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1984/000049			700.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		700.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
		31011	700.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1984/000055			1.150.000,00	14.300.000,00	1.446.079,00	1.446.079,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		1.150.000,00	14.300.000,00	1.446.079,00	1.446.079,00
		15091	1.150.000,00	14.300.000,00	1.446.079,00	1.446.079,00
LEGGE REGIONALE N. 1985/000021			115.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		115.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
		17021	115.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1985/000026			33.661,63	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		33.661,63	0,00	0,00	0,00
		26042	33.661,63	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1985/000036			25.000,00	25.000,00	17.043,00	17.043,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		25.000,00	25.000,00	17.043,00	17.043,00
		32031	25.000,00	25.000,00	17.043,00	17.043,00
LEGGE REGIONALE N. 1985/000041			0,00	200.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	200.000,00	0,00	0,00

## REGIONE PIEMONTE

## Bilancio pluriennale 2006-2007-2008 (fondi regionali)

Pag. 12

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2005	Stanziamiento per l'anno 2006	Stanziamiento per l'anno 2007	Stanziamiento per l'anno 2008
		31032	0,00	200.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1985/000049			16.000.000,00	28.000.000,00	11.625.000,00	11.625.000,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		16.000.000,00	28.000.000,00	11.625.000,00	11.625.000,00
		32011	16.000.000,00	28.000.000,00	11.625.000,00	11.625.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1986/000046			154.937,00	154.937,00	154.937,00	154.937,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		154.937,00	154.937,00	154.937,00	154.937,00
		15991	154.937,00	154.937,00	154.937,00	154.937,00
LEGGE REGIONALE N. 1986/000056			7.300.000,00	200.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		250.000,00	200.000,00	0,00	0,00
		16031	250.000,00	200.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		7.050.000,00	0,00	0,00	0,00
		16032	7.050.000,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1987/000001			705.600,00	726.260,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		705.600,00	715.930,00	0,00	0,00
		S1041	705.600,00	715.930,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	10.330,00	0,00	0,00
		S1042	0,00	10.330,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1987/000027			132.874,04	132.874,04	132.874,04	132.874,04
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		132.874,04	132.874,04	132.874,04	132.874,04
		21022	132.874,04	132.874,04	132.874,04	132.874,04
LEGGE REGIONALE N. 1987/000032			710.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		710.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
		17041	710.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1987/000039			568.103,00	568.103,00	568.103,00	568.103,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		568.103,00	568.103,00	568.103,00	568.103,00
		22011	568.103,00	568.103,00	568.103,00	568.103,00
LEGGE REGIONALE N. 1987/000041			250.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00

## REGIONE PIEMONTE

## Bilancio pluriennale 2006-2007-2008 (fondi regionali)

Pag. 13

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2005	Stanziamiento per l'anno 2006	Stanziamiento per l'anno 2007	Stanziamiento per l'anno 2008
LEGGE REGIONALE N. 1987/000047	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		250.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00
		30011	250.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00
		TITOLO 1: SPESE CORRENTI		250.000,00	500.000,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1987/000058	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		250.000,00	500.000,00	0,00	0,00
		17041	250.000,00	500.000,00	0,00	0,00
		TITOLO 1: SPESE CORRENTI		823.040,00	800.000,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1988/000006	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		823.040,00	800.000,00	0,00	0,00
		05021	823.040,00	800.000,00	0,00	0,00
		TITOLO 1: SPESE CORRENTI		4.787.556,00	3.000.000,00	4.787.556,00
LEGGE REGIONALE N. 1989/000015	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		3.548.059,00	3.000.000,00	3.548.059,00	3.548.059,00
		08041	1.239.497,00	0,00	1.239.497,00	1.239.497,00
		TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1989/000018	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		25.823,00	25.823,00	0,00	0,00
		31032	0,00	0,00	0,00	0,00
		TITOLO 1: SPESE CORRENTI		25.823,00	25.823,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1989/000021	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		25.823,00	25.823,00	0,00	0,00
		12011	25.823,00	25.823,00	0,00	0,00
		TITOLO 1: SPESE CORRENTI		114.443,00	139.443,00	139.443,00
LEGGE REGIONALE N. 1989/000023	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		114.443,00	139.443,00	139.443,00	139.443,00
		S3991	114.443,00	139.443,00	139.443,00	139.443,00
		TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		4.095.077,00	3.000.000,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1989/000034	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		4.095.077,00	3.000.000,00	0,00	0,00
		26032	4.095.077,00	3.000.000,00	0,00	0,00
		TITOLO 1: SPESE CORRENTI		200.000,00	200.000,00	200.000,00

## REGIONE PIEMONTE

## Bilancio pluriennale 2006-2007-2008 (fondi regionali)

Pag. 14

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2005	Stanziamiento per l'anno 2006	Stanziamiento per l'anno 2007	Stanziamiento per l'anno 2008
LEGGE REGIONALE N. 1989/000036		07011	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
			985.824,73	200.000,00	516.457,00	516.457,00
TITOLO 1: SPESE CORRENTI						
		21051	985.824,73	200.000,00	516.457,00	516.457,00
LEGGE REGIONALE N. 1989/000053			0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE						
		15092	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1989/000064			498.000,00	500.000,00	0,00	0,00
TITOLO 1: SPESE CORRENTI						
		30011	498.000,00	500.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1990/000012			1.281.000,00	840.000,00	916.000,00	916.000,00
TITOLO 1: SPESE CORRENTI						
		21051	1.046.000,00	600.000,00	716.000,00	716.000,00
		21061	235.000,00	240.000,00	200.000,00	200.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1990/000013			0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1: SPESE CORRENTI						
		24991	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1990/000022			300.000,00	200.000,00	0,00	0,00
TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE						
		30032	300.000,00	200.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1990/000024			700.000,00	987.000,00	258.228,00	258.228,00
TITOLO 1: SPESE CORRENTI						
		31031	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE						
		31032	450.000,00	737.000,00	258.228,00	258.228,00
LEGGE REGIONALE N. 1990/000026			1.235.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00
TITOLO 1: SPESE CORRENTI						
			1.235.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00

## REGIONE PIEMONTE

## Bilancio pluriennale 2006-2007-2008 (fondi regionali)

Pag. 15

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2005	Stanziamiento per l'anno 2006	Stanziamiento per l'anno 2007	Stanziamiento per l'anno 2008
LEGGE REGIONALE N. 1990/000033		32051	1.235.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00
			1.269.140,00	1.300.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1990/000035		26021	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		1.269.140,00	1.300.000,00	0,00	0,00
		26022	1.269.140,00	1.300.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1990/000037			118.788.426,36	86.724.524,07	86.724.524,07	86.724.524,07
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		29.900.000,00	22.678.986,52	22.678.986,52	22.678.986,52
		09021	29.900.000,00	22.678.986,52	22.678.986,52	22.678.986,52
LEGGE REGIONALE N. 1990/000038			88.888.426,36	64.045.537,55	64.045.537,55	64.045.537,55
	TITOLO 3: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI		88.888.426,36	64.045.537,55	64.045.537,55	64.045.537,55
		09023	88.888.426,36	64.045.537,55	64.045.537,55	64.045.537,55
LEGGE REGIONALE N. 1990/000052			258.228,00	258.228,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		258.228,00	258.228,00	0,00	0,00
		30021	258.228,00	258.228,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1991/000038			104.000,00	500.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	500.000,00	0,00	0,00
		06021	0,00	500.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1991/000040			104.000,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		104.000,00	0,00	0,00	0,00
		06022	104.000,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1991/000042			578.680,93	580.000,00	578.680,93	578.680,93
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		578.680,93	580.000,00	578.680,93	578.680,93
		21051	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1991/000044			578.680,93	580.000,00	578.680,93	578.680,93
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		578.680,93	580.000,00	578.680,93	578.680,93
		05091	578.680,93	580.000,00	578.680,93	578.680,93
LEGGE REGIONALE N. 1991/000046			56.000,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		56.000,00	0,00	0,00	0,00
		05091	56.000,00	0,00	0,00	0,00



## REGIONE PIEMONTE

## Bilancio pluriennale 2006-2007-2008 (fondi regionali)

Pag. 16

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2005	Stanziamiento per l'anno 2006	Stanziamiento per l'anno 2007	Stanziamiento per l'anno 2008
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		56.000,00	0,00	0,00	0,00
		S1041	56.000,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1991/000043			4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00
		08041	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1991/000049			415.113,00	900.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		415.113,00	900.000,00	0,00	0,00
		32031	415.113,00	900.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1992/000016			18.573.867,00	23.200.000,00	9.296.224,00	9.296.224,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		18.573.867,00	23.200.000,00	9.296.224,00	9.296.224,00
		31041	18.573.867,00	23.200.000,00	9.296.224,00	9.296.224,00
LEGGE REGIONALE N. 1992/000035			150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
		21031	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1992/000041			435.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		435.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
		S1041	435.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1992/000043			50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
		15991	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1992/000046			35.697,00	0,00	51.646,00	51.646,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		35.697,00	0,00	51.646,00	51.646,00
		S1041	35.697,00	0,00	51.646,00	51.646,00
LEGGE REGIONALE N. 1992/000048			150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
		31031	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00

## REGIONE PIEMONTE

## Bilancio pluriennale 2006-2007-2008 (fondi regionali)

Pag. 17

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2005	Stanziamiento per l'anno 2006	Stanziamiento per l'anno 2007	Stanziamiento per l'anno 2008
LEGGE REGIONALE N. 1992/000050			200.000,00	250.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		200.000,00	250.000,00	0,00	0,00
		21031	200.000,00	250.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1992/000051			8.841.617,12	8.841.617,00	8.841.617,12	8.841.617,12
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		8.841.617,12	8.841.617,00	8.841.617,12	8.841.617,12
		05011	8.841.617,12	8.841.617,00	8.841.617,12	8.841.617,12
LEGGE REGIONALE N. 1992/000056			0,00	20.000,00	51.646,00	51.646,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	20.000,00	51.646,00	51.646,00
		S1041	0,00	20.000,00	51.646,00	51.646,00
LEGGE REGIONALE N. 1993/000026			0,00	800.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	300.000,00	0,00	0,00
		30031	0,00	300.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	500.000,00	0,00	0,00
		30032	0,00	500.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1993/000028			1.950.000,00	2.850.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		1.950.000,00	2.850.000,00	0,00	0,00
		15091	1.900.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00
		15991	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1993/000031			15.468.224,00	11.125.715,00	6.972.000,00	6.972.000,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		7.172.000,00	8.750.000,00	6.972.000,00	6.972.000,00
		21061	7.172.000,00	8.750.000,00	6.972.000,00	6.972.000,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		8.296.224,00	2.375.715,00	0,00	0,00
		21062	8.296.224,00	2.375.715,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1993/000038			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		12022	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1994/000016			1.791.004,51	2.274.748,00	1.084.559,00	1.084.559,00

REGIONE PIEMONTE  
Bilancio pluriennale 2006-2007-2008 (fondi regionali)

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2005	Stanziamiento per l'anno 2006	Stanziamiento per l'anno 2007	Stanziamiento per l'anno 2008
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		1.589.748,00	1.649.748,00	1.084.559,00	1.084.559,00
		14061	1.589.748,00	1.649.748,00	1.084.559,00	1.084.559,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		201.256,51	625.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1994/000018		14062	201.256,51	625.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1994/000029		30041	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 3: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1994/000040		09023	0,00	0,00	0,00	0,00
			230.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		230.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1994/000042		09021	230.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1994/000043		21992	0,00	0,00	0,00	0,00
			29.536,40	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		29.536,40	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1994/000050		09012	0,00	0,00	0,00	0,00
		16022	0,00	0,00	0,00	0,00
		17022	29.536,40	0,00	0,00	0,00
		18012	0,00	0,00	0,00	0,00
		18022	0,00	0,00	0,00	0,00
		21022	0,00	0,00	0,00	0,00
		21992	0,00	0,00	0,00	0,00
		26992	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.329.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00

## REGIONE PIEMONTE

## Bilancio pluriennale 2006-2007-2008 (fondi regionali)

Pag. 19

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2005	Stanziamiento per l'anno 2006	Stanziamiento per l'anno 2007	Stanziamiento per l'anno 2008
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		1.329.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00
		S1041	1.329.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1994/000067			150.000,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		50.000,00	0,00	0,00	0,00
		15101	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		100.000,00	0,00	0,00	0,00
		15102	100.000,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1995/000007			17.900.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		17.900.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00
		21061	17.900.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1995/000016			2.200.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		2.200.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
		S1041	2.200.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1995/000018			51.138,00	51.138,00	51.138,00	51.138,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		20.136,00	20.136,00	20.136,00	20.136,00
		09021	20.136,00	20.136,00	20.136,00	20.136,00
	TITOLO 3: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI		31.002,00	31.002,00	31.002,00	31.002,00
LEGGE REGIONALE N. 1995/000028			31.002,00	31.002,00	31.002,00	31.002,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		77.469,00	300.000,00	77.469,00	77.469,00
		26041	77.469,00	300.000,00	77.469,00	77.469,00
LEGGE REGIONALE N. 1995/000031			4.220.000,00	800.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		220.000,00	300.000,00	0,00	0,00
		21051	220.000,00	300.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		4.000.000,00	500.000,00	0,00	0,00
		21052	4.000.000,00	500.000,00	0,00	0,00

## REGIONE PIEMONTE

## Bilancio pluriennale 2006-2007-2008 (fondi regionali)

Pag. 20

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2005	Stanziamiento per l'anno 2006	Stanziamiento per l'anno 2007	Stanziamiento per l'anno 2008
LEGGE REGIONALE N. 1995/000034			100.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		100.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	31032		100.000,00	50.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1995/000035			300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
	31032		300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1995/000040			1.354.340,50	45.300.000,00	59.820.000,00	60.620.000,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		1.354.340,50	45.300.000,00	59.820.000,00	60.620.000,00
	08032		1.354.340,50	45.300.000,00	59.820.000,00	60.620.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1995/000046			3.000.000,00	6.027.718,73	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		3.000.000,00	6.027.718,73	0,00	0,00
	18031		3.000.000,00	6.027.718,73	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1995/000047			1.400.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		1.400.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
	21052		1.400.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1995/000050			258.229,00	60.000,00	258.229,00	258.229,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		258.229,00	60.000,00	258.229,00	258.229,00
	19201		258.229,00	60.000,00	258.229,00	258.229,00
LEGGE REGIONALE N. 1995/000052			27.634,86	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		27.634,86	0,00	0,00	0,00
	05991		27.634,86	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1995/000057			142.025,00	0,00	36.152,00	36.152,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		142.025,00	0,00	36.152,00	36.152,00
	09022		0,00	0,00	0,00	0,00
	17022		0,00	0,00	0,00	0,00
	17042		142.025,00	0,00	36.152,00	36.152,00
LEGGE REGIONALE N. 1995/000059			1.548.849,00	1.550.000,00	1.410.000,00	1.410.000,00

## REGIONE PIEMONTE

## Bilancio pluriennale 2006-2007-2008 (fondi regionali)

Pag. 21

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2005	Stanziamiento per l'anno 2006	Stanziamiento per l'anno 2007	Stanziamiento per l'anno 2008
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		1.548.849,00	1.550.000,00	1.410.000,00	1.410.000,00
		22052	1.548.849,00	1.550.000,00	1.410.000,00	1.410.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1995/000060			56.616.688,00	58.875.827,37	54.300.860,00	54.300.860,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		54.550.860,00	56.092.827,37	54.300.860,00	54.300.860,00
		22991	4.550.860,00	6.092.827,37	4.300.860,00	4.300.860,00
		28051	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		2.065.828,00	2.783.000,00	0,00	0,00
		22992	2.065.828,00	2.783.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1995/000062			34.926.051,00	15.000,00	52.656.134,00	52.656.134,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		34.926.051,00	15.000,00	52.656.134,00	52.656.134,00
		30021	34.809.451,00	0,00	52.656.134,00	52.656.134,00
		30031	0,00	0,00	0,00	0,00
		30991	116.600,00	15.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		30022	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1995/000063			45.304.576,00	54.798.576,00	44.378.576,00	44.378.576,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		45.304.576,00	54.798.576,00	44.378.576,00	44.378.576,00
		12041	0,00	0,00	0,00	0,00
		15031	0,00	0,00	0,00	0,00
		15041	0,00	0,00	0,00	0,00
		15991	45.304.576,00	54.798.576,00	44.378.576,00	44.378.576,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		15992	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1995/000067			691.457,00	50.000,00	516.457,00	516.457,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		691.457,00	50.000,00	516.457,00	516.457,00
		S1041	691.457,00	50.000,00	516.457,00	516.457,00
LEGGE REGIONALE N. 1995/000075			2.483.441,00	2.159.411,95	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		2.483.441,00	2.159.411,95	0,00	0,00



## REGIONE PIEMONTE

## Bilancio pluriennale 2006-2007-2008 (fondi regionali)

Pag. 22

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2005	Stanziamiento per l'anno 2006	Stanziamiento per l'anno 2007	Stanziamiento per l'anno 2008
LEGGE REGIONALE N. 1995/000093		27022	2.483.441,00	2.159.411,95	0,00	0,00
			12.790.000,00	20.500.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		12.790.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00
TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		21041	12.790.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00
			0,00	4.000.000,00	0,00	0,00
		21042	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1995/000095			463.500,00	2.117.000,00	0,00	0,00
TITOLO 1: SPESE CORRENTI			463.500,00	250.000,00	0,00	0,00
		11031	463.500,00	250.000,00	0,00	0,00
		12041	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE			0,00	1.867.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1995/000097		11032	0,00	1.867.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1996/000024		28042	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.890.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	1.890.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1996/000025		19082	0,00	1.890.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
			1.290.685,00	1.290.685,00	1.290.685,00	1.290.685,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		1.290.685,00	1.290.685,00	1.290.685,00	1.290.685,00
LEGGE REGIONALE N. 1996/000038		S1041	774.685,00	774.685,00	774.685,00	774.685,00
		17041	516.000,00	516.000,00	516.000,00	516.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE			0,00	0,00	0,00	0,00
		21042	0,00	0,00	0,00	0,00
			561.785,00	229.677,00	2.000.000,00	2.000.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1996/000039			150.000,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1: SPESE CORRENTI			150.000,00	0,00	0,00	0,00

## REGIONE PIEMONTE

## Bilancio pluriennale 2006-2007-2008 (fondi regionali)

Pag. 23

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2005	Stanziamiento per l'anno 2006	Stanziamiento per l'anno 2007	Stanziamiento per l'anno 2008
		22051	150.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE</b>		<b>411.785,00</b>	<b>229.677,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>
		22052	411.785,00	229.677,00	2.000.000,00	2.000.000,00
<b>LEGGE REGIONALE N. 1996/000040</b>			<b>600.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>147.645.690,00</b>	<b>147.645.690,00</b>
	<b>TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE</b>		<b>600.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>147.645.690,00</b>	<b>147.645.690,00</b>
		28012	0,00	0,00	0,00	0,00
		28042	600.000,00	10.000.000,00	147.645.690,00	147.645.690,00
<b>LEGGE REGIONALE N. 1996/000048</b>			<b>6.400.000,00</b>	<b>3.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE</b>		<b>6.400.000,00</b>	<b>3.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		26042	6.400.000,00	3.700.000,00	0,00	0,00
<b>LEGGE REGIONALE N. 1996/000061</b>			<b>2.580.000,00</b>	<b>6.900.000,00</b>	<b>2.582.000,00</b>	<b>2.582.000,00</b>
	<b>TITOLO 1: SPESE CORRENTI</b>		<b>2.580.000,00</b>	<b>6.900.000,00</b>	<b>2.582.000,00</b>	<b>2.582.000,00</b>
		32011	2.580.000,00	6.900.000,00	2.582.000,00	2.582.000,00
<b>LEGGE REGIONALE N. 1996/000070</b>			<b>7.939.501,00</b>	<b>7.431.394,00</b>	<b>8.624.501,00</b>	<b>8.624.501,00</b>
	<b>TITOLO 1: SPESE CORRENTI</b>		<b>7.939.501,00</b>	<b>7.431.394,00</b>	<b>8.624.501,00</b>	<b>8.624.501,00</b>
		13041	7.939.501,00	7.431.394,00	8.624.501,00	8.624.501,00
<b>LEGGE REGIONALE N. 1996/000071</b>			<b>75.558,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE</b>		<b>75.558,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		25022	75.558,32	0,00	0,00	0,00
<b>LEGGE REGIONALE N. 1996/000073</b>			<b>2.712.787,14</b>	<b>3.400.000,00</b>	<b>7.746.854,00</b>	<b>7.746.854,00</b>
	<b>TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE</b>		<b>2.712.787,14</b>	<b>3.400.000,00</b>	<b>7.746.854,00</b>	<b>7.746.854,00</b>
		28042	432.914,00	500.000,00	1.032.914,00	1.032.914,00
		30032	2.279.873,14	2.900.000,00	6.713.940,00	6.713.940,00
<b>LEGGE REGIONALE N. 1996/000075</b>			<b>16.394.792,00</b>	<b>31.023.500,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>
	<b>TITOLO 1: SPESE CORRENTI</b>		<b>16.394.792,00</b>	<b>31.023.500,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>
		21011	7.964.900,00	13.517.000,00	0,00	0,00
		21031	6.275.664,00	12.506.500,00	2.000.000,00	2.000.000,00

## REGIONE PIEMONTE

## Bilancio pluriennale 2006-2007-2008 (fondi regionali)

Pag. 24

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2005	Stanziamiento per l'anno 2006	Stanziamiento per l'anno 2007	Stanziamiento per l'anno 2008
LEGGE REGIONALE N. 1996/000087		21991	2.154.228,00	5.000.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1997/000013		13031	0,00	0,00	0,00	0,00
			433.823,27	5.490.634,05	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		433.823,27	490.634,05	0,00	0,00
		24031	433.823,27	490.634,05	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
		24032	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1997/000015			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1997/000016		26022	0,00	0,00	0,00	0,00
			51.537.141,24	73.082.415,40	51.893.892,50	51.893.892,50
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		15111	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		51.537.141,24	73.082.415,40	51.893.892,50	51.893.892,50
		05012	0,00	0,00	0,00	0,00
		07032	4.000.000,00	10.228.261,00	0,00	0,00
		08032	500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
		09012	18.014.383,00	45.014.383,00	45.014.383,00	45.014.383,00
		14042	0,00	0,00	0,00	0,00
		15992	0,00	0,00	0,00	0,00
		16012	0,00	0,00	0,00	0,00
		16022	7.100.000,00	0,00	0,00	0,00
		16032	0,00	0,00	0,00	0,00
		17992	0,00	0,00	0,00	0,00
		18012	0,00	0,00	0,00	0,00
		21022	0,00	0,00	0,00	0,00
		21042	0,00	0,00	0,00	0,00

## REGIONE PIEMONTE

## Bilancio pluriennale 2006-2007-2008 (fondi regionali)

Pag. 25

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2005	Stanziamiento per l'anno 2006	Stanziamiento per l'anno 2007	Stanziamiento per l'anno 2008
		21052	0,00	0,00	0,00	0,00
		21062	0,00	0,00	0,00	0,00
		24992	0,00	0,00	0,00	0,00
		25022	0,00	0,00	0,00	0,00
		26022	10.925.101,69	9.046.771,40	0,00	0,00
		27022	4.211.656,55	0,00	5.199.509,50	5.199.509,50
		27042	600.000,00	0,00	0,00	0,00
		29992	0,00	0,00	0,00	0,00
		31032	3.946.000,00	4.313.000,00	0,00	0,00
		32012	500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
		32042	1.740.000,00	1.980.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00
<b>LEGGE REGIONALE N. 1997/000019</b>			<b>516.457,00</b>	<b>516.457,00</b>	<b>516.457,00</b>	<b>516.457,00</b>
<b>TITOLO 1: SPESE CORRENTI</b>			<b>516.457,00</b>	<b>516.457,00</b>	<b>516.457,00</b>	<b>516.457,00</b>
		06991	516.457,00	516.457,00	516.457,00	516.457,00
<b>LEGGE REGIONALE N. 1997/000020</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258.228,00</b>	<b>258.228,00</b>
<b>TITOLO 1: SPESE CORRENTI</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258.228,00</b>	<b>258.228,00</b>
		S1041	0,00	0,00	258.228,00	258.228,00
<b>LEGGE REGIONALE N. 1997/000021</b>			<b>16.289.823,00</b>	<b>25.961.343,00</b>	<b>13.661.343,00</b>	<b>13.661.343,00</b>
<b>TITOLO 1: SPESE CORRENTI</b>			<b>6.289.823,00</b>	<b>5.961.343,00</b>	<b>3.661.343,00</b>	<b>3.661.343,00</b>
		17041	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00
		17051	350.000,00	381.520,00	381.520,00	381.520,00
		17061	5.214.000,00	5.354.000,00	3.254.000,00	3.254.000,00
		17071	625.823,00	25.823,00	25.823,00	25.823,00
<b>TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE</b>			<b>10.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>
		17072	10.000.000,00	20.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
<b>LEGGE REGIONALE N. 1997/000022</b>			<b>3.719.630,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TITOLO 1: SPESE CORRENTI</b>			<b>3.719.630,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		15091	350.000,00	650.000,00	0,00	0,00
		15101	3.369.630,00	2.850.000,00	0,00	0,00

## REGIONE PIEMONTE

## Bilancio pluriennale 2006-2007-2008 (fondi regionali)

Pag. 26

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2005	Stanziamiento per l'anno 2006	Stanziamiento per l'anno 2007	Stanziamiento per l'anno 2008
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
		15102	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1997/000024			33.076,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		18.076,00	0,00	0,00	0,00
		16021	18.076,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		15.000,00	0,00	0,00	0,00
		16022	15.000,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1997/000043			1.200.000,00	4.999.910,00	5.000.000,00	5.000.000,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		1.200.000,00	4.999.910,00	5.000.000,00	5.000.000,00
		30012	0,00	2.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
		30032	1.200.000,00	2.999.910,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1997/000047			100.000,00	150.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		100.000,00	150.000,00	0,00	0,00
		32031	100.000,00	150.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1997/000051			140.669.677,52	164.914.484,30	151.651.838,30	151.651.838,30
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		140.601.275,30	164.214.484,30	149.651.838,30	149.651.838,30
		07011	0,00	0,00	0,00	0,00
		07021	2.050.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00
		07041	1.184.559,00	1.184.559,00	1.184.559,00	1.184.559,00
		09071	136.766.716,30	160.379.925,30	145.817.279,30	145.817.279,30
		14051	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		68.402,22	700.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1997/000054			68.402,22	700.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
		14052	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		26031	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1997/000055			0,00	500.000,00	0,00	0,00

## REGIONE PIEMONTE

## Bilancio pluriennale 2006-2007-2008 (fondi regionali)

Pag. 27

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2005	Stanziamiento per l'anno 2006	Stanziamiento per l'anno 2007	Stanziamiento per l'anno 2008
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	500.000,00	0,00	0,00
		28042	0,00	500.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1997/000056			1.900.000,00	3.050.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		1.900.000,00	3.050.000,00	0,00	0,00
		S1041	1.900.000,00	3.050.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1997/000057			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		13041	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1997/000061			0,00	1.291.142,00	2.582.284,00	2.582.284,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	1.291.142,00	1.291.142,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	1.291.142,00	1.291.142,00
		28051	0,00	0,00	1.291.142,00	1.291.142,00
			0,00	1.291.142,00	1.291.142,00	1.291.142,00
		28052	0,00	1.291.142,00	1.291.142,00	1.291.142,00
LEGGE REGIONALE N. 1998/000010			1.807.599,00	1.807.599,00	1.807.599,00	1.807.599,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		1.807.599,00	1.807.599,00	1.807.599,00	1.807.599,00
LEGGE REGIONALE N. 1998/000020			1.807.599,00	1.807.599,00	1.807.599,00	1.807.599,00
		28051	1.807.599,00	1.807.599,00	1.807.599,00	1.807.599,00
			250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
			250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
		12011	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		12012	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1998/000022			5.164.569,00	0,00	5.164.569,00	5.164.569,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		5.164.569,00	0,00	5.164.569,00	5.164.569,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		09021	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.164.569,00	0,00	5.164.569,00	5.164.569,00
		26031	5.164.569,00	0,00	5.164.569,00	5.164.569,00
	TITOLO 3: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI		0,00	0,00	0,00	0,00



## REGIONE PIEMONTE

## Bilancio pluriennale 2006-2007-2008 (fondi regionali)

Pag. 28

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2005	Stanziamiento per l'anno 2006	Stanziamiento per l'anno 2007	Stanziamiento per l'anno 2008
LEGGE REGIONALE N. 1998/000026		09023	0,00	0,00	0,00	0,00
			375.000,00	400.000,00	0,00	0,00
TITOLO 1: SPESE CORRENTI						
		32031	375.000,00	400.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1998/000034			56.845.630,40	67.384.309,44	63.814.374,94	63.814.374,94
TITOLO 1: SPESE CORRENTI						
		S1071	56.845.630,40	67.384.309,44	63.814.374,94	63.814.374,94
			56.845.630,40	67.384.309,44	63.814.374,94	63.814.374,94
LEGGE REGIONALE N. 1998/000039			4.810.000,00	4.080.000,00	4.080.000,00	4.080.000,00
TITOLO 1: SPESE CORRENTI						
		09071	4.810.000,00	4.080.000,00	4.080.000,00	4.080.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1998/000040			257.300,00	177.300,00	103.291,00	103.291,00
TITOLO 1: SPESE CORRENTI						
		22021	257.300,00	177.300,00	103.291,00	103.291,00
LEGGE REGIONALE N. 1998/000041			836.660,00	836.660,00	836.660,00	836.660,00
TITOLO 1: SPESE CORRENTI						
		15091	836.660,00	836.660,00	836.660,00	836.660,00
LEGGE REGIONALE N. 1999/000013			340.000,00	650.000,00	0,00	0,00
TITOLO 1: SPESE CORRENTI						
		12041	340.000,00	650.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1999/000016			19.326.450,00	23.111.340,00	25.657.450,00	25.657.450,00
TITOLO 1: SPESE CORRENTI						
		14041	657.450,00	657.450,00	657.450,00	657.450,00
TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE						
		14042	18.169.000,00	19.109.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00
		14072	500.000,00	3.344.890,00	3.000.000,00	3.000.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1999/000017			0,00	355.500,00	0,00	0,00
TITOLO 1: SPESE CORRENTI						
			0,00	355.500,00	0,00	0,00

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2005	Stanziamiento per l'anno 2006	Stanziamiento per l'anno 2007	Stanziamiento per l'anno 2008
LEGGE REGIONALE N. 1999/000018		13041	0,00	355.500,00	0,00	0,00
			0,00	17.000.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	17.000.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1999/000020		21022	0,00	17.000.000,00	0,00	0,00
			315.000,00	220.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		315.000,00	220.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1999/000021		11021	315.000,00	220.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		11022	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1999/000024			1.439.000,00	5.600.000,01	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		839.000,00	600.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE	13011	839.000,00	600.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1999/000024			600.000,00	5.000.000,01	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI	13012	600.000,00	5.000.000,01	0,00	0,00
			625.000,00	600.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1999/000027		17071	625.000,00	600.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		625.000,00	600.000,00	0,00	0,00
		31041	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1999/000028			3.910.000,00	8.800.000,00	10.460.000,00	10.460.000,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		410.000,00	300.000,00	460.000,00	460.000,00
		17011	410.000,00	300.000,00	460.000,00	460.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1999/000029		17021	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		3.500.000,00	8.500.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
		17022	3.500.000,00	8.500.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1999/000029			300.000,00	16.300.000,00	15.250.000,00	15.250.000,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		300.000,00	16.300.000,00	15.250.000,00	15.250.000,00
			300.000,00	16.300.000,00	15.250.000,00	15.250.000,00

## REGIONE PIEMONTE

## Bilancio pluriennale 2006-2007-2008 (fondi regionali)

Pag. 30

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2005	Stanziamiento per l'anno 2006	Stanziamiento per l'anno 2007	Stanziamiento per l'anno 2008
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		300.000,00	300.000,00	250.000,00	250.000,00
		31041	300.000,00	300.000,00	250.000,00	250.000,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	16.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1999/000032		31042	0,00	16.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
			0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2000/000001		31032	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
			269.302.238,11	282.334.657,41	254.236.098,54	254.236.098,54
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		267.715.659,11	263.482.843,41	254.236.098,54	254.236.098,54
		26011	0,00	0,00	0,00	0,00
		26031	267.715.659,11	263.482.843,41	254.236.098,54	254.236.098,54
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		1.586.579,00	18.851.814,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2000/000002		26022	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00
		26032	1.586.579,00	8.851.814,00	0,00	0,00
			7.746.259,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		7.746.259,00	0,00	0,00	0,00
		26022	7.746.259,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2000/000003			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		26032	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2000/000004			6.800.000,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		6.800.000,00	0,00	0,00	0,00
		21022	6.800.000,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2000/000005			161.000,00	200.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		161.000,00	200.000,00	0,00	0,00
		21021	161.000,00	200.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2000/000006			6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00

## REGIONE PIEMONTE

## Bilancio pluriennale 2006-2007-2008 (fondi regionali)

Pag. 31

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2005	Stanziamiento per l'anno 2006	Stanziamiento per l'anno 2007	Stanziamiento per l'anno 2008
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00
		18031	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2000/000009			1.216.457,00	1.175.720,00	516.457,00	516.457,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		1.216.457,00	1.175.720,00	516.457,00	516.457,00
		13041	1.216.457,00	1.175.720,00	516.457,00	516.457,00
LEGGE REGIONALE N. 2000/000011			616.457,00	200.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		616.457,00	200.000,00	0,00	0,00
		S1991	616.457,00	200.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2000/000016			1.949.370,00	3.000.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		1.949.370,00	3.000.000,00	0,00	0,00
		14042	1.549.370,00	3.000.000,00	0,00	0,00
		14052	400.000,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2000/000027			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		26022	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2000/000029			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		21022	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2000/000032			0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		32041	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2000/000036			827.650,00	1.620.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		827.650,00	1.620.000,00	0,00	0,00
		21031	827.650,00	1.620.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2000/000038			250.000,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		250.000,00	0,00	0,00	0,00

REGIONE PIEMONTE  
Bilancio pluriennale 2006-2007-2008 (fondi regionali)

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2005	Stanziamiento per l'anno 2006	Stanziamiento per l'anno 2007	Stanziamiento per l'anno 2008
LEGGE REGIONALE N. 2000/000042		32031	250.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.319.457,00	15.303.457,00	13.516.457,00	13.516.457,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		40.000,00	0,00	0,00	0,00
		22071	40.000,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2000/000043	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		2.279.457,00	15.303.457,00	13.516.457,00	13.516.457,00
		22072	516.457,00	516.457,00	516.457,00	516.457,00
		22992	1.763.000,00	14.787.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00
			200.000,00	20.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2000/000044	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		200.000,00	20.000,00	0,00	0,00
		22041	200.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		22992	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2000/000051	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		310.000,00	300.000,00	0,00	0,00
		16011	210.000,00	300.000,00	0,00	0,00
		16031	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		17.782.877,00	150.450.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2000/000052		16032	17.432.877,00	150.000.000,00	0,00	0,00
		22022	350.000,00	450.000,00	0,00	0,00
			4.205.321,80	500.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		4.205.321,80	500.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2001/000007		15091	4.205.321,80	500.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		252.228,00	0,00	0,00	0,00
			252.228,00	0,00	0,00	0,00
		22042	252.228,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2001/000007			3.343.415,01	350.411.653,29	224.109.571,37	224.109.571,37
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		1.683.792,93	10.056.059,30	1.509.571,37	1.509.571,37

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2005	Stanziamiento per l'anno 2006	Stanziamiento per l'anno 2007	Stanziamiento per l'anno 2008
		09011	1.683.792,93	10.056.059,30	1.509.571,37	1.509.571,37
	<b>TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE</b>		<b>1.659.622,08</b>	<b>340.355.593,99</b>	<b>222.600.000,00</b>	<b>222.600.000,00</b>
		09012	1.659.622,08	340.355.593,99	222.600.000,00	222.600.000,00
<b>LEGGE REGIONALE N. 2001/000009</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TITOLO 1: SPESE CORRENTI</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		17031	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>LEGGE REGIONALE N. 2001/000010</b>			<b>6.359.272,80</b>	<b>6.359.272,80</b>	<b>6.359.272,80</b>	<b>6.359.272,80</b>
	<b>TITOLO 1: SPESE CORRENTI</b>		<b>6.359.272,80</b>	<b>6.359.272,80</b>	<b>6.359.272,80</b>	<b>6.359.272,80</b>
		09021	6.359.272,80	6.359.272,80	6.359.272,80	6.359.272,80
	<b>TITOLO 3: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		09023	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>LEGGE REGIONALE N. 2001/000011</b>			<b>1.727.601,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TITOLO 1: SPESE CORRENTI</b>		<b>1.727.601,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		12991	1.727.601,00	180.000,00	0,00	0,00
		22051	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		22052	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>LEGGE REGIONALE N. 2001/000013</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		08042	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>LEGGE REGIONALE N. 2001/000019</b>			<b>62.096.279,95</b>	<b>63.100.000,00</b>	<b>122.000.000,00</b>	<b>122.000.000,00</b>
	<b>TITOLO 1: SPESE CORRENTI</b>		<b>1.928.728,95</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>
		26021	1.928.728,95	2.600.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	<b>TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE</b>		<b>60.167.551,00</b>	<b>60.500.000,00</b>	<b>120.000.000,00</b>	<b>120.000.000,00</b>
		26022	60.167.551,00	60.500.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00
<b>LEGGE REGIONALE N. 2001/000023</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## REGIONE PIEMONTE

## Bilancio pluriennale 2006-2007-2008 (fondi regionali)

Pag. 34

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2005	Stanziamiento per l'anno 2006	Stanziamiento per l'anno 2007	Stanziamiento per l'anno 2008
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		12011	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2001/000030			1.391.185,00	1.549.770,00	616.500,00	616.500,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		1.391.185,00	1.549.770,00	616.500,00	616.500,00
		30011	1.391.185,00	1.549.770,00	616.500,00	616.500,00
LEGGE REGIONALE N. 2001/000035			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 3: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI		0,00	0,00	0,00	0,00
		09023	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2002/000001			2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		21022	0,00	0,00	0,00	0,00
		21032	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2002/000010			498.845,00	798.845,00	578.433,00	578.433,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		498.845,00	798.845,00	578.433,00	578.433,00
		11021	0,00	0,00	0,00	0,00
		14031	498.845,00	798.845,00	578.433,00	578.433,00
LEGGE REGIONALE N. 2002/000023			50.000,00	5.200.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		50.000,00	200.000,00	0,00	0,00
		22081	50.000,00	200.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
		22082	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2002/000024			3.755.862,00	1.769.100,00	488.114,00	488.114,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		1.708.531,00	1.269.100,00	488.114,00	488.114,00
		22051	1.700.722,00	1.269.100,00	480.305,00	480.305,00
		22061	7.809,00	0,00	7.809,00	7.809,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		2.047.331,00	500.000,00	0,00	0,00

## REGIONE PIEMONTE

## Bilancio pluriennale 2006-2007-2008 (fondi regionali)

Pag. 35

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2005	Stanziamiento per l'anno 2006	Stanziamiento per l'anno 2007	Stanziamiento per l'anno 2008
LEGGE REGIONALE N. 2002/000025		22052	2.047.331,00	500.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2002/000026		29991	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		1.000.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2002/000028		30041	1.000.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
			11.284.749,00	10.469.919,63	8.437.919,63	8.437.919,63
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		9.252.920,00	8.437.919,63	8.437.919,63	8.437.919,63
LEGGE REGIONALE N. 2002/000029		22991	9.252.920,00	8.437.919,63	8.437.919,63	8.437.919,63
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		2.031.829,00	2.032.000,00	0,00	0,00
		22992	2.031.829,00	2.032.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2002/000030			800.000,00	600.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		800.000,00	600.000,00	0,00	0,00
		11021	800.000,00	600.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2002/000032			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		08042	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2003/000002			500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
		21041	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2003/000002			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		21042	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2003/000002			9.681.899,00	21.053.000,00	400.000,00	400.000,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		6.928.836,00	21.053.000,00	400.000,00	400.000,00
		15091	0,00	0,00	0,00	0,00
		16021	0,00	0,00	0,00	0,00

## REGIONE PIEMONTE

## Bilancio pluriennale 2006-2007-2008 (fondi regionali)

Pag. 36

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2005	Stanziamiento per l'anno 2006	Stanziamiento per l'anno 2007	Stanziamiento per l'anno 2008
		21031	528.836,00	600.000,00	0,00	0,00
		28051	6.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
		31041	400.000,00	453.000,00	400.000,00	400.000,00
		32991	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE</b>		<b>2.753.063,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		09012	0,00	0,00	0,00	0,00
		16032	2.753.063,00	0,00	0,00	0,00
<b>LEGGE REGIONALE N. 2003/000005</b>			<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
	<b>TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
		08042	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<b>LEGGE REGIONALE N. 2003/000007</b>			<b>8.000.854,28</b>	<b>12.075.400,00</b>	<b>5.033.628,00</b>	<b>5.033.628,00</b>
	<b>TITOLO 1: SPESE CORRENTI</b>		<b>8.000.854,28</b>	<b>12.075.400,00</b>	<b>5.033.628,00</b>	<b>5.033.628,00</b>
		25111	8.000.854,28	12.075.400,00	5.033.628,00	5.033.628,00
<b>LEGGE REGIONALE N. 2003/000008</b>			<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>
	<b>TITOLO 1: SPESE CORRENTI</b>		<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>
		15021	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
<b>LEGGE REGIONALE N. 2003/000010</b>			<b>17.670.085,00</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TITOLO 1: SPESE CORRENTI</b>		<b>17.670.085,00</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		32011	17.670.085,00	18.000.000,00	0,00	0,00
<b>LEGGE REGIONALE N. 2003/000011</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TITOLO 1: SPESE CORRENTI</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		27991	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>LEGGE REGIONALE N. 2003/000012</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		13022	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>LEGGE REGIONALE N. 2003/000013</b>			<b>1.400.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TITOLO 1: SPESE CORRENTI</b>		<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## REGIONE PIEMONTE

## Bilancio pluriennale 2006-2007-2008 (fondi regionali)

Pag. 37

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2005	Stanziamiento per l'anno 2006	Stanziamiento per l'anno 2007	Stanziamiento per l'anno 2008
		S1041	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
	<b>TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		S1042	1.000.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00
<b>LEGGE REGIONALE N. 2003/000017</b>			<b>275.000,00</b>	<b>275.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TITOLO 1: SPESE CORRENTI</b>		<b>275.000,00</b>	<b>275.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		32041	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00
<b>LEGGE REGIONALE N. 2003/000024</b>			<b>0,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TITOLO 1: SPESE CORRENTI</b>		<b>0,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		26021	0,00	165.000,00	0,00	0,00
<b>LEGGE REGIONALE N. 2003/000026</b>			<b>226.500,00</b>	<b>226.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TITOLO 1: SPESE CORRENTI</b>		<b>226.500,00</b>	<b>226.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		11041	226.500,00	226.500,00	0,00	0,00
<b>LEGGE REGIONALE N. 2003/000031</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TITOLO 1: SPESE CORRENTI</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		31041	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>LEGGE REGIONALE N. 2003/000036</b>			<b>360.000,00</b>	<b>530.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TITOLO 1: SPESE CORRENTI</b>		<b>230.000,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		21041	230.000,00	430.000,00	0,00	0,00
	<b>TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE</b>		<b>130.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		21042	130.000,00	100.000,00	0,00	0,00
<b>LEGGE REGIONALE N. 2004/000001</b>			<b>98.115.107,79</b>	<b>108.467.606,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>
	<b>TITOLO 1: SPESE CORRENTI</b>		<b>84.006.341,00</b>	<b>95.744.476,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		30011	2.357.788,00	5.362.698,00	0,00	0,00
		30021	76.882.647,00	83.847.172,00	0,00	0,00
		30031	1.089.000,00	1.089.000,00	0,00	0,00
		30041	242.406,00	357.406,00	0,00	0,00
		30991	3.434.500,00	5.088.200,00	0,00	0,00

REGIONE PIEMONTE  
Bilancio pluriennale 2006-2007-2008 (fondi regionali)

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2005	Stanziamiento per l'anno 2006	Stanziamiento per l'anno 2007	Stanziamiento per l'anno 2008
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		14.108.766,79	12.723.130,00	6.000.000,00	6.000.000,00
		30022	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
		30032	13.285.726,79	11.900.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
		30042	723.040,00	723.130,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2004/000005						
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
		31031	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2004/000006						
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		3.100.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00
		S1991	3.100.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		S1992	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2004/000007						
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	20.000,00	0,00	0,00
		28011	0,00	20.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2004/000009						
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		47.589.480,64	40.649.258,28	18.000.000,00	18.000.000,00
			15.370.000,00	15.420.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		32.219.480,64	25.229.258,28	3.000.000,00	3.000.000,00
		17071	0,00	0,00	0,00	0,00
		26031	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00
		27031	0,00	50.000,00	0,00	0,00
		28051	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		590.000,00	0,00	0,00	0,00
		07992	590.000,00	0,00	0,00	0,00
		08042	2.829.480,64	11.515.600,00	3.000.000,00	3.000.000,00
		26012	0,00	1.216.000,00	0,00	0,00
		26022	5.300.000,00	6.997.658,28	0,00	0,00
		26032	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
		28042	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		31032	3.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00

## REGIONE PIEMONTE

## Bilancio pluriennale 2006-2007-2008 (fondi regionali)

Pag. 39

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2005	Stanziamiento per l'anno 2006	Stanziamiento per l'anno 2007	Stanziamiento per l'anno 2008
LEGGE REGIONALE N. 2004/000011		32022	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
			10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2004/000012	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		28992	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2004/000014	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
		15102	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2004/000018	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		100.000,00	150.000,00	0,00	0,00
		17031	100.000,00	150.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2004/000023	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		120.000,00	500.000,00	0,00	0,00
		17022	120.000,00	500.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2004/000026	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		27031	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2004/000031	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		671.000,00	1.169.000,00	0,00	0,00
		15101	671.000,00	1.169.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2004/000031	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		1.150.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
		15102	1.150.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2004/000031	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		30011	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2004/000031	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		30.100.000,00	46.400.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
		S1992	30.000.000,00	39.500.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2004/000031	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		100.000,00	6.900.000,00	0,00	0,00
		18042	100.000,00	6.900.000,00	0,00	0,00



Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2005	Stanziamiento per l'anno 2006	Stanziamiento per l'anno 2007	Stanziamiento per l'anno 2008
LEGGE REGIONALE N. 2004/000034			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
	09011		0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2004/000035	09012		0,00	0,00	0,00	0,00
			358.000,00	500.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2004/000036	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		358.000,00	500.000,00	0,00	0,00
	12031		358.000,00	500.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2004/000036			60.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2004/000040	17031		0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		60.000,00	500.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2004/000040	17032		60.000,00	500.000,00	0,00	0,00
			2.000.000,00	100.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2005/000003	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		2.000.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	32011		2.000.000,00	100.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2005/000004	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		1.333.508,00	1.400.000,00	800.000,00	0,00
	08032		433.508,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2005/000004	14042		400.000,00	900.000,00	300.000,00	0,00
	21052		500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2005/000004			4.720.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		3.120.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2005/000004	15091		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	15101		120.000,00	100.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2005/000004	28011		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		1.600.000,00	0,00	0,00	0,00

## REGIONE PIEMONTE

## Bilancio pluriennale 2006-2007-2008 (fondi regionali)

Pag. 41

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2005	Stanziamiento per l'anno 2006	Stanziamiento per l'anno 2007	Stanziamiento per l'anno 2008
LEGGE REGIONALE N. 2005/000005		08042	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00	200.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		50.000,00	200.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2005/000014		21051	50.000,00	200.000,00	0,00	0,00
			15.800.000,00	18.012.848,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		2.200.000,00	6.012.848,00	0,00	0,00
		S1991	2.200.000,00	6.012.848,00	0,00	0,00
		28051	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		13.600.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2005/000015		S1992	13.600.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00
			35.082.000,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		82.000,00	0,00	0,00	0,00
		08041	82.000,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		35.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		08042	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2006/000001			0,00	250.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	250.000,00	0,00	0,00
		S1012	0,00	250.000,00	0,00	0,00
	LEGGE REGIONALE N. 2006/000007		0,00	50.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	50.000,00	0,00	0,00
		32031	0,00	50.000,00	0,00	0,00
	LEGGE REGIONALE N. 2006/000008		0,00	450.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	450.000,00	0,00	0,00
		05991	0,00	450.000,00	0,00	0,00
	LEGGE REGIONALE N. 2006/13		0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		08042	0,00	0,00	0,00	0,00

Pag. 42

## Bilancio pluriennale 2006-2007-2008 (fondi regionali)

## REGIONE PIEMONTE

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2005	Stanziamiento per l'anno 2006	Stanziamiento per l'anno 2007	Stanziamiento per l'anno 2008
LEGGE REGIONALE N. 2006/2			0,00	500.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	500.000,00	0,00	0,00
		19011	0,00	500.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		19082	0,00	0,00	0,00	0,00

## LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 191

- Presentato dalla Giunta regionale il 7 dicembre 2005.
- Assegnato alla I commissione in sede referente il 7 dicembre 2005.
- Sul testo sono state effettuate consultazioni.
- Testo licenziato dalla commissione referente il 23 marzo 2006 con relazione di Aldo Reschigna.
- Approvato in Aula il 12 aprile 2006, con emendamenti sul testo, con 32 voti favorevoli, 10 voti contrari e 1 non votante.

## NOTE

*Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito [www.consiglioregionale.piemonte.it](http://www.consiglioregionale.piemonte.it).*

**Note all'articolo 8**

- Il testo dell'articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003) è il seguente:

“Art.30. (Norma finale)

1. A partire dall'esercizio 2004, la legge finanziaria stabilisce, in attuazione dell'articolo 8 della l.r. 7/2001, l'autorizzazione della spesa per tutte le leggi o provvedimenti regionali vigenti, la cui copertura finanziaria non sia esplicitamente disposta da una norma relativa all'esercizio di riferimento, o che rimandino per la copertura finanziaria alla legge di bilancio.

2. L'autorizzazione della spesa di cui al comma 1 può disporre la riduzione o l'aggiornamento degli stanziamenti originariamente previsti.

3. In relazione a ciascun esercizio la legge di bilancio non può prevedere finanziamenti di leggi o provvedimenti regionali per cui non sia stata autorizzata la spesa in sede di legge finanziaria.”.

- Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 1 agosto 2005, n. 13 (Legge regionale di semplificazione e disciplina dell'analisi d'impatto della regolamentazione) è il seguente :

“Art. 2. (Abrogazione di leggi regionali)

1. Sono abrogate le leggi regionali elencate nell'allegato A alla presente legge.

2. Le disposizioni abrogate con la presente legge continuano ad applicarsi ai rapporti sorti nel periodo della loro vigenza e per l'esecuzione degli accertamenti dell'entrata e degli impegni di spesa assunti.

3. Restano fermi gli effetti delle abrogazioni implicite di disposizioni regionali, non comprese nell'allegato alla presente legge, che si fossero comunque prodotti ai sensi dell'articolo 15 (Abrogazione delle leggi) delle disposizioni sulla legge in generale che precedono il codice civile.”

**Nota all'articolo 9**

- Il testo dell'articolo 6 della legge regionale 18 maggio 2004, n. 11 (Misure straordinarie per i presidi ospedalieri Valdesi) come modificato dalla legge qui pubblicata è il seguente :

“Art. 6. (Gestione liquidatoria)

1. Per la definizione di tutti i rapporti attivi e passivi, di carattere contrattuale, finanziario e patrimoniale relativi ai periodi antecedenti la data di definitivo trasferimento dei beni e del personale alle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, con esclusione dei debiti di natura fiscale e previdenziale non trasferibili a terzi di cui all'articolo 3, comma 7, la Giunta Regionale, nei termini di cui all'articolo 4, comma 2, nomina un commissario preposto alla gestione liquidatoria e determina le modalità per l'esercizio della funzione.

1 bis. In deroga al comma 1, al fine di ottimizzare il flusso delle risorse finanziarie, la Giunta regionale è autorizzata a stipulare, direttamente con gli Istituti di credito interessati, convenzioni aventi per oggetto l'estinzione dei debiti della CIOV, individuati ai sensi del comma 3 dell'articolo 7.

2. Nel caso i debiti giuridicamente non trasferibili a terzi, di cui all'articolo 3, comma 8, eccedano il contributo di cui all'articolo 8, comma 2, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta e a seguito di motivata e conforme richiesta della CIOV, potrà autorizzare l'erogazione di ulteriori contributi straordinari a favore della commissione medesima.

3. Nel caso in cui l'esposizione debitoria cagioni spese eccedenti l'ammontare complessivamente determinato nella disposizione finanziaria di cui all'articolo 8, comma 3, il Consiglio regionale, sulla base della relazione di cui all'articolo 7, comma 3, lettera d), valuta la necessita' di mettere a disposizione ulteriori fondi per il completamento della gestione liquidatoria e, nel caso, ne autorizza l'erogazione."

#### **Note all'articolo 10**

- Il testo dell'articolo 1 della legge regionale 23 aprile 2001, n. 9 (Disposizioni fiscali per l'acquisto delle benzine in territori regionali di confine), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente :

"Art. 1. (Finalità)

1. La Regione Piemonte, nel rispetto dei principi costituzionali, della normativa comunitaria e statale, nelle more della piena attuazione dell'articolo 8, comma 3, dello Statuto, concede la riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per autotrazione a favore dei soggetti residenti nei comuni della Provincia del Verbano Cusio Ossola.

2. La Giunta regionale con la deliberazione di cui all'articolo 4, comma 1, individua i contenuti tecnici ed i comuni di cui al comma 1."

Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 23 aprile 2001, n. 9, come modificato dalla legge qui pubblicata è il seguente :

"Art. 3. (Disposizioni per la concessione dello sconto e dei rimborsi attinenti alle riduzioni di prezzo)

1. La Regione destina ai beneficiari di cui all'articolo 2 una quota di compartecipazione dell'accisa sui carburanti per autotrazione mediante la riduzione del loro prezzo alla pompa, nel rispetto del principio comunitario del 'de minimis' di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore.

2. L'acquisto dei carburanti, ai fini dello sconto, avviene esclusivamente presso gli impianti di distribuzione siti nel territorio dei comuni individuati dalla Giunta regionale."

Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 23 aprile 2001, n. 9, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente :

"Art. 4. (Disposizioni attuative della Giunta regionale)

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, individua:

- a) i comuni del territorio regionale interessati alle disposizioni di cui all'articolo 1;
- b) le modalità di fruizione delle agevolazioni, differenziate in ragione inversamente proporzionale alla distanza dei comuni dai confini nazionali con la Svizzera;
- c) i limiti e i criteri per la concessione dell'agevolazione;
- d) le modalità organizzative ed operative dei procedimenti di concessione delle agevolazioni;
- e) le modalità organizzative ed operative dei procedimenti relativi ai rimborsi attinenti alle riduzioni dei prezzi di cui all'articolo 3;
- f) le modalità organizzative delle strutture regionali di gestione della legge.

2. La Giunta regionale con la deliberazione di cui al comma 1, o con atto separato, definisce il procedimento per la gestione informatizzata dello sconto alla pompa dei carburanti, con l'utilizzo di identificativi collegati a banche dati."

#### **Note all'articolo 16**

- Il testo dell'articolo 1 della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 39 (Norme sull'organizzazione degli uffici di comunicazione e sull'ordinamento del personale assegnato) è il seguente :

"Art. 1. (Uffici di comunicazione della Giunta e del Consiglio regionale)

1. Il Presidente, il Vice Presidente, gli Assessori della Giunta regionale, nonché il Presidente e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, si avvalgono, ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 8 agosto 1997, n. 51 (Norme sull'organizzazione degli uffici e sull'ordinamento del personale regionale), di specifiche unità organizzative denominate uffici di comunicazione, corrispondenti alle preesistenti segreterie particolari di cui all'articolo 9 della legge regionale 8 settembre 1986, n. 42 e successive modificazioni.

2. Agli uffici di comunicazione compete esclusivamente il supporto per l'espletamento dell'attività istituzionale propria dei soggetti e delle strutture politiche individuate al comma precedente.

3. Le risorse finanziarie necessarie all'utilizzo del personale addetto agli uffici di cui ai commi 1 e 2 sono definite dalla Giunta regionale, ove necessario d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, con riferimento alle dotazioni organiche determinate dalle normative vigenti per gli uffici medesimi. L'importo è determinato annualmente sulla base del costo effettivo del personale previsto in dotazione organica comprensivo del trattamento stipendiale fondamentale, degli oneri previdenziali, assistenziali a carico dell'ente, delle somme erogate con carattere di continuità e fissità, nonché del trattamento economico accessorio e di fine rapporto, definito al 1° gennaio di ogni anno. L'importo risultante è incrementato di una percentuale corrispondente all'aumento della spesa globale per il personale regionale, ivi compreso

quello non contrattualizzato, intercorso tra il gennaio dell'anno precedente e il gennaio dell'anno in corso, nonché del costo corrispondente ad un monte ore straordinarie computato in ragione del limite individuale previsto per l'anno 1998 per il personale dei medesimi uffici della Giunta regionale.

4. Fatto salvo quanto previsto al comma 5, il personale addetto agli uffici di comunicazione può essere individuato tra dipendenti regionali, ovvero comandati da altre pubbliche amministrazioni. Con esclusione del personale comandato, per il quale si provvede con la determinazione di autorizzazione al comando stesso, il conferimento dell'incarico di responsabile o di componente dei predetti uffici avviene tramite la stipulazione di appositi contratti a tempo determinato di diritto privato e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo di durata dell'incarico. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza, di previdenza e di anzianità nonché ai fini della conservazione del posto nel ruolo di precedente appartenenza. Il personale addetto agli uffici di cui ai commi 1 e 2 può essere altresì individuato tra il personale di società a partecipazione pubblica. In tal caso, le modalità di utilizzo e di rimborso della spesa, nell'ambito delle risorse di cui al comma 3, sono definite da apposita convenzione tra le parti.

4 bis. Il comma 4 si applica anche ai dipendenti regionali ai quali è conferito l'incarico di cui all'articolo 7 della legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni).

5. Fermo restando il limite di spesa di cui al comma 3 gli Uffici di comunicazione possono avvalersi, nei limiti massimi dei tre quinti di tale spesa, anche di personale esterno all'Amministrazione regionale con contratto di diritto privato a tempo determinato, ivi compreso il contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Il relativo trattamento economico viene stabilito in relazione alle prestazioni richieste.

5 bis. Il limite massimo dei tre quinti stabilito al comma 5 non si applica all'Ufficio di comunicazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale limitatamente alle quote di risorse finanziarie, assegnate ai Consiglieri segretari, risultanti dal riparto effettuato con deliberazione ai sensi del comma 7.

6. Sono fatti salvi rispetto al limite di spesa di cui al comma 3 gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione dell'istituto di sostituzione per maternità in applicazione della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri); in tal caso la spesa necessaria per far luogo alla sostituzione viene imputata sui capitoli di spesa riferiti al personale regionale, ferma restando la possibilità di scelta tra la temporanea assegnazione di dipendenti regionali di qualifica funzionale non superiore all'8° ovvero al di fuori dell'amministrazione regionale prevedendo, in tal caso, un compenso equivalente al trattamento economico iniziale del primo livello al quale l'interessato può accedere in relazione al titolo di studio posseduto.

7. Con atto deliberativo della Giunta regionale e dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, per gli ambiti di rispettiva competenza, sono determinate, su proposta degli amministratori interessati, le modalità ed il numero delle unità di personale da acquisire, il responsabile dell'ufficio di comunicazione e le relative retribuzioni.

8. Il rapporto con i soggetti di cui ai commi 4 e 5 viene costituito con la sottoscrizione del contratto da parte del Presidente della Giunta regionale, del Vice Presidente, dell'Assessore e del Presidente del Consiglio regionale, per gli ambiti di rispettiva competenza. Le direzioni regionali competenti in materia di personale forniscono il supporto tecnico necessario per la stipulazione e la gestione dei singoli contratti. Il rapporto può essere risolto in qualsiasi momento e si risolve di diritto quando cessa dall'ufficio l'amministratore a supporto del quale il personale risulta essere assegnato.

8 bis. Le risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 3, sono incrementabili in misura sufficiente a garantire una somma corrispondente ad un monte ore complessivo di straordinari computato in ragione del limite individuale annuo 1999, per il personale addetto alla guida degli automezzi in dotazione ai componenti della Giunta regionale e dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e la remunerazione delle particolari condizioni di disagio proprie dell'attività svolta. In armonia con i principi di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), al personale sopra citato è corrisposta, per il periodo di svolgimento delle mansioni sopra indicate, un'indennità in dodici mensilità, sostitutiva dei compensi per lavoro straordinario e per attività svolta in condizioni particolarmente disagiate. L'indennità viene fissata annualmente con provvedimento della Giunta regionale, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale."

- Il testo dell'articolo 15 della legge regionale 8 agosto 1997, n. 51 (Norme sull'organizzazione degli uffici e sull'ordinamento del personale regionale) è il seguente :

“Art. 15. (Strutture della Presidenza della Giunta regionale)

1. Le Direzioni regionali della Presidenza della Giunta sono aggregate in un'unica area di coordinamento. Il direttore regionale cui è affidato il coordinamento di tale area assume la denominazione di Segretario generale della Giunta regionale e provvede, tra l'altro, alle funzioni di cui all'articolo 81, secondo comma dello Statuto per gli aspetti giuridico-amministrativi, nonché, avvalendosi di apposita struttura ed ai fini



della correttezza dell'azione amministrativa, provvede al controllo preventivo di legittimità delle proposte di deliberazione di competenza della Giunta regionale e dei decreti del Presidente della Giunta regionale.

2. L'incarico di direttore di cui al comma 1 si risolve di diritto quando cessa dall'ufficio il Presidente della Giunta regionale ed è revocabile in qualsiasi momento su richiesta del Presidente stesso.

3. Sono ricondotte, altresì, alla Presidenza della Giunta le strutture speciali di cui alle lettere a), c) e d) dell'articolo 14, comma 1.

4. Il Capo di Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale provvede, tra l'altro, al raccordo politico-amministrativo tra il Presidente e le strutture della Giunta regionale nonché con gli organi consiliari e le relative strutture, con gli organi dello Stato e con gli altri Enti a carattere nazionale ed internazionale.

5. I responsabili dei Settori istituiti nell'ambito della struttura speciale "Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale" possono essere assunti con contratti di diritto privato a tempo determinato in analogia a quanto previsto dall'articolo 26 e dall'articolo 29, comma 2.

6. Il Presidente della Giunta regionale può avvalersi, per lo svolgimento delle proprie funzioni e per il coordinamento delle stesse con quelle di altri organismi regionali, del supporto di professionalità esterne in numero non superiore a tre, scelte sulla base di rapporti fiduciari. Le modalità di utilizzo ed i rapporti con le strutture sono regolati da apposito disciplinare."

#### **Nota all'articolo 18**

- Il testo dell'articolo 17 della legge regionale 8 agosto 1997, n. 51 (Norme sull'organizzazione degli uffici e sull'ordinamento del personale regionale) è il seguente :

"Art. 17. (Competenze degli organi di direzione politica)

1. Nel rispetto delle scelte operate con gli atti di programmazione e di bilancio, agli organi di direzione politica, secondo le rispettive attribuzioni, competono:

a) la definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare, l'indicazione delle priorità, l'emanazione periodica e comunque entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio delle direttive generali per l'azione amministrativa;

b) la quantificazione delle risorse finanziarie da destinare alle diverse finalità;

c) l'assegnazione a ciascuna direzione regionale di una quota parte del bilancio dell'amministrazione, commisurata agli obiettivi ed ai programmi da realizzare;

d) la verifica di rispondenza dei risultati gestionali alle direttive generali impartite, sulla base delle valutazioni espresse dalla struttura di cui all'articolo 14, comma 1, lettera d);

e) la definizione dei criteri per l'assegnazione di risorse a soggetti esterni, per il rilascio di autorizzazioni, licenze e altri analoghi provvedimenti nonché la definizione dei criteri per la determinazione dei termini dei procedimenti amministrativi;

f) la determinazione di tariffe, canoni e rette;

g) l'affidamento di incarichi di consulenza per le esigenze proprie degli organi regionali, secondo la disciplina vigente in materia;

h) l'emanazione degli atti straordinari e d'urgenza previsti dalle vigenti disposizioni e non espressamente demandati ai dirigenti dalla legge regionale;

i) l'emanazione di atti concernenti inchieste o indagini;

l) l'emanazione degli atti di nomina dei rappresentanti regionali in seno ad enti ed organismi esterni, nonché degli atti di nomina o di autorizzazione a dipendenti regionali per incarichi esterni all'amministrazione regionale;

m) la rappresentanza generale della Regione e la rappresentanza in giudizio dell'ente;

n) l'emanazione degli atti di controllo sugli enti dipendenti e su altri enti e organismi esterni alla Regione, se non espressamente demandati ai dirigenti dalla legge regionale;

o) l'emanazione di tutti gli altri provvedimenti che, ai sensi del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40 (Revisione dei controlli dello Stato sugli atti amministrativi delle Regioni, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modifiche ed integrazioni, sono assoggettati al controllo."

#### **Note all'articolo 24**

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21 (Norme per lo sviluppo e la qualificazione dell'artigianato) è il seguente :

"Art. 4. (Istituzione del Fondo)

1. È istituito il Fondo regionale per lo sviluppo e la qualificazione delle piccole imprese, di seguito denominato Fondo, attraverso il quale la Regione sostiene le iniziative che rispondono ai criteri e ai requisiti fissati dal programma degli interventi di cui all'articolo 5.

2. Il Fondo viene alimentato dagli stanziamenti della Regione Piemonte, dagli interessi maturati sugli stanziamenti non utilizzati e dai rientri, per capitale ed interessi, delle somme anticipate per il finanziamento dei programmi di intervento.

3. Al Fondo possono confluire anche le disponibilità finanziarie assegnate alla Regione ai sensi di leggi statali e di regolamenti comunitari, per l'attuazione di programmi di intervento rivolti alle piccole imprese. Al Fondo possono confluire altresì contribuzioni di altri soggetti pubblici e privati, erogate per il medesimo scopo.

4. Il Fondo è articolato in apposite sezioni in corrispondenza alle differenti tipologie di intervento finanziate ai sensi della presente legge o di altre leggi regionali.

5. Il Fondo è istituito presso l'Istituto finanziario regionale Finpiemonte SpA.

6. Le risorse del Fondo costituiscono patrimonio della Regione e, nel caso del venire meno dei presupposti che ne determinano l'istituzione, le somme residue, comprensive degli eventuali crediti gestionali e dedotto unicamente quanto forma oggetto di impegni già formalmente assunti e perfezionati, devono essere restituite alla Regione che le utilizza per scopi di promozione e sviluppo delle piccole imprese."

- Il testo dell'articolo 5 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21 è il seguente :

"Art. 5. (Programma degli interventi)

1. Per ciascuna sezione del Fondo di cui all'articolo 4, la Giunta regionale, sentite le associazioni di categoria regionali maggiormente rappresentative, predispone il programma degli interventi da finanziare e lo trasmette al Consiglio regionale per il parere da esprimersi entro quarantacinque giorni dalla trasmissione. Trascorso tale termine il parere si intende acquisito favorevolmente.

2. Il citato programma individua e determina:

a) gli ambiti prioritari di intervento, riferiti sia a determinate situazioni territoriali, sia alle esigenze specifiche delle imprese operanti in particolari settori di attività;

b) le misure di agevolazione, ivi compresi i tassi di restituzione, nonché la determinazione dettagliata delle classi e delle tipologie degli investimenti ammissibili, per ciascuno degli ambiti di cui alla lettera a);

c) i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse disponibili;

d) gli indirizzi attuativi di intervento."

#### **Nota all'articolo 27**

- Il testo dell'articolo 34 della legge regionale 14 maggio 2004, n. 9 (Legge finanziaria per l'anno 2004) è il seguente :

"Art. 34. (Autorizzazione di limiti di impegno per la realizzazione del programma degli interventi nel settore irriguo)

1. In sinergia al programma nazionale degli interventi nel settore idrico definito dall'articolo 4, comma 35, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004), sono autorizzati i limiti di impegno quindicennali di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005 e di 5 milioni di euro dall'anno 2006 per interventi regionali di accompagnamento ovvero compartecipazione alle spese di progettazione e realizzazione delle opere del programma nazionale stesso, nonché di opere accessorie nel settore irriguo, ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63 (Interventi regionali in materia di Agricoltura e Foreste) e successive modificazioni e dell'articolo 52 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 21 (Norme in materia di bonifica e d'irrigazione).

2. Coerentemente con le procedure previste dal programma nazionale degli interventi nel settore irriguo, la Giunta regionale con propri provvedimenti definisce le procedure di presentazione e selezione dei programmi da parte degli enti interessati, le modalità di finanziamento e la predisposizione del programma regionale degli interventi previsti al comma 1.

3. Le opere finanziate ai sensi del comma 1 sono inserite nel piano regionale per le attività di bonifica e d'irrigazione di cui agli articoli 2 e 54 della l.r. 21/1999."

#### **Nota all'articolo 28**

- Il testo dell'articolo 27 dello Statuto della Regione Piemonte è il seguente :

"Art. 27. (Esercizio della potestà regolamentare)

1. La Regione esercita la potestà regolamentare.

2. Nelle materie di competenza legislativa regionale la potestà regolamentare spetta alla Giunta regionale, secondo i principi e le modalità dettati dalla legge regionale, salvo nei casi in cui essa sia riservata dalla legge al Consiglio regionale.

3. Il Consiglio esercita la potestà regolamentare delegata alla Regione nelle materie di competenza esclusiva statale.

4. I regolamenti di attuazione e di esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea sono approvati dalla Giunta previo parere obbligatorio della Commissione consiliare competente.
5. Il Consiglio, nelle materie non riservate alla legge regionale dalla Costituzione o dallo Statuto, ha facoltà di autorizzare la Giunta ad adottare regolamenti di delegificazione. La legge che determina le norme generali regolatrici della materia individua quali disposizioni di legge sono abrogate, con effetto dall'entrata in vigore del regolamento. Le materie oggetto di legislazione concorrente non possono essere delegificate.
6. Nell'esercizio della potestà regolamentare la Regione rispetta l'autonomia normativa degli enti locali.
7. I regolamenti sono pubblicati entro dieci giorni dalla loro emanazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che, per ragioni d'urgenza, il regolamento stesso stabilisca un termine diverso."

#### **Note all'articolo 29**

- Il testo dell'articolo 14 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 20 (Disciplina dei distretti dei vini e delle strade del vino del Piemonte. Modifiche della legge regionale 12 maggio 1980, n. 37 (Le enoteche regionali, le botteghe del vino o cantine comunali, i musei etnografico-enologici, le strade del vino)) è il seguente :

"Art. 14. (Costituzione dell'Enoteca del Piemonte)

1. Le enoteche regionali si consorziano con atto pubblico per costituire l' "Enoteca del Piemonte" avente lo scopo della promozione e della valorizzazione dei vini piemontesi a livello regionale, nazionale ed internazionale.
2. Possono aderire all'Enoteca del Piemonte le associazioni dei produttori vitivinicoli piemontesi riconosciute e i consorzi di tutela dei vini a DOC e a DOCG nonché istituzioni pubbliche o private interessate al settore vitivinicolo piemontese.
3. L'Enoteca del Piemonte si dota di un apposito statuto a norma del codice civile.
4. Le spese di costituzione e quelle relative alla sede sono finanziate dalla Regione.
5. Le spese di funzionamento sono finanziate dalla Regione e da altri enti locali per un periodo di cinque anni a partire dalla data di insediamento degli organi dell'Enoteca del Piemonte. La misura massima del contributo può essere del cento per cento per il primo anno. Per i successivi quattro anni tale misura è decrescente del venti per cento per ogni anno, secondo le seguenti percentuali: ottanta per cento nel secondo anno; sessantaquattro per cento nel terzo anno; cinquantadue per cento nel quarto anno; quarantadue per cento nel quinto anno.
6. L'Enoteca del Piemonte ha sede a Torino dove, tra l'altro, espone i vini a DOC e a DOCG del Piemonte e i prodotti enogastronomici piemontesi, con possibilità di istituire altre sedi distaccate in Italia e all'estero.
7. La Giunta regionale, sentiti i Presidenti delle enoteche, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, nomina un Commissario con l'incarico di promuovere la costituzione dell'Enoteca del Piemonte e di svolgere le funzioni connesse fino all'insediamento degli organi dell'Enoteca.
8. Al Commissario viene riconosciuto un emolumento ed il rimborso delle spese sostenute, comprese quelle per l'attività di segreteria."

- Il testo dell'articolo 11 della legge regionale 5 ottobre 2005, n. 14 (Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2005 e disposizioni finanziarie per l'anno 2006) è il seguente :

"Art. 11. (Fideiussione nell'interesse del Consorzio Enoteca del Piemonte)

1. L'amministrazione regionale può concedere una garanzia fideiussoria per un prestito di durata massima quinquennale di 500.000,00 euro da contrarsi da parte del Consorzio "Enoteca del Piemonte" costituito ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 20 (Disciplina dei distretti dei vini e delle strade del vino del Piemonte. Modifiche della legge regionale 12 maggio 1980, n. 37 "Le enoteche regionali, le botteghe del vino o cantine comunali, i musei etnografico-enologici, le strade del vino").
2. Agli eventuali oneri si fa fronte con la disponibilità finanziaria dell'UPB 09012 del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007.
3. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare i conseguenti provvedimenti ai sensi del Regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R (Regolamento regionale di contabilità) (articolo 4 legge regionale 7/2001))."

#### **Note all'articolo 32**

- Il testo dell'articolo 9 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 ) è il seguente :

"Art. 9. (Accordi di programma)

1. La Regione, d'intesa con le province ed i comuni direttamente coinvolti, stipula con il Ministero dei trasporti e della navigazione accordi di programma di validità triennale per la definizione delle risorse trasferite per gli investimenti relativi al potenziamento delle reti nazionali e regionali.
2. La Regione stipula con le province ed i comuni con popolazione superiore a trentamila abitanti, accordi di programma di validità triennale per l'assegnazione delle risorse da destinare al finanziamento dei servizi minimi e degli investimenti, per il rinnovo ed il potenziamento del materiale rotabile e per l'arredo di linea.
3. La stipula degli accordi di programma di cui al comma 2 costituisce approvazione regionale degli indirizzi e dei contenuti dei programmi dei servizi di trasporto pubblico e di investimento degli enti locali.
4. Nel caso di mancata stipula degli accordi di programma di cui al comma 2, la Regione provvede all'assegnazione delle risorse limitatamente alla parte relativa al finanziamento dei servizi minimi.
5. Le province stipulano accordi di programma di validità triennale con i comuni e le comunità montane interessate, per l'assegnazione delle risorse da destinare al finanziamento dei servizi urbani dei comuni con popolazione inferiore a trentamila abitanti e dei servizi in area a domanda debole.
6. Le risorse per gli investimenti, relativi al rinnovo ed al potenziamento del materiale rotabile per i servizi di competenza degli enti locali, sono attribuite, contestualmente alla stipulazione degli accordi di programma di cui al presente articolo, agli enti locali che le erogano secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale."

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 è il seguente :

"Art. 4. (Funzioni e compiti amministrativi della Regione. Strumenti di programmazione.)

1. La Regione esercita le seguenti funzioni che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale:

- a) indirizzo, promozione, coordinamento e controllo di tutti i servizi di trasporto pubblico locale con particolare attenzione al servizio regionale al fine di garantire la necessaria integrazione tra le diverse modalità di trasporto;
- b) programmazione della rete e dei servizi regionali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a);
- c) amministrazione dei servizi ferroviari di interesse regionale e locale, nonché dei servizi aerei ed elicotteristici, dei servizi lacuali del lago Maggiore.

2. La Regione svolge le funzioni di cui al comma 1 attraverso l'elaborazione del piano regionale dei trasporti e del programma triennale dei servizi di trasporto pubblico locale.

3. Il piano regionale dei trasporti è lo strumento di indirizzo e di sintesi della politica regionale del settore, ed in conformità con le indicazioni del piano regionale di sviluppo:

- a) fornisce contributo all'elaborazione del piano generale dei trasporti e costituisce lo strumento di indirizzo e coordinamento della pianificazione degli Enti locali;
- b) delinea l'assetto delle infrastrutture e dei servizi regionali e li coordina con la rete delle comunicazioni internazionali, nazionali e locali;
- c) individua i costi degli interventi e le priorità d'attuazione.

4. Il piano regionale dei trasporti è adottato dalla Giunta regionale previa acquisizione del parere della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali istituita ai sensi dell'articolo 6 della L.R. n. 34/1998. Il piano adottato è trasmesso al Consiglio regionale che lo approva con propria deliberazione.

5. Il programma triennale dei servizi di trasporto pubblico definisce, d'intesa con gli Enti locali:

- a) gli obiettivi di efficienza ed efficacia nella organizzazione e nella produzione dei servizi;
- b) l'assetto quantitativo e qualitativo dei servizi minimi;
- c) le risorse da destinare all'esercizio ed agli investimenti, specificando l'entità di quelle relative al trasporto ferroviario, la ripartizione tra servizi urbani ed extraurbani e quindi tra gli Enti soggetti di delega;
- d) la politica tariffaria per l'integrazione e la promozione dei servizi;
- e) le modalità di attuazione e revisione dei contratti di servizio pubblico;
- f) il sistema di monitoraggio dei servizi;

- g) la rete e l'organizzazione dei servizi regionali amministrati dalla Regione e gli indirizzi di programmazione dei servizi regionali delegati agli Enti locali.

6. Per l'acquisizione dell'intesa di cui al comma 5 il programma triennale è sottoposto all'esame della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali.

7. Il programma triennale è approvato dalla Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente e previa consultazione delle organizzazioni sindacali confederali, delle associazioni delle aziende di trasporto e delle associazioni dei consumatori.

8. Per l'attuazione degli interventi di competenza regionale, la Giunta regionale predispone il programma di attuazione e spesa annuale e pluriennale, precisando l'ammontare dei finanziamenti e coordinandoli con quelli di altri soggetti erogatori di finanziamenti, pubblici e privati. Il programma è allegato al bilancio regionale di previsione.

9. Per l'espletamento delle funzioni inerenti i servizi ferroviari di cui al comma 1, lettera c), la Regione stipula, ai sensi dell'articolo 12 del D.Lgs. n. 422/1997 e secondo le indicazioni dell'articolo 8 del D.Lgs. n. 422/1997, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 400/1999, accordi di programma con il Ministero dei trasporti con i quali sono stabiliti:

a) l'attribuzione delle risorse trasferite per l'esercizio dei servizi attualmente gestiti dalla società Ferrovie dello Stato S.p.A.;

b) i tempi e le modalità del subentro di cui all'articolo 8 del D.Lgs. n. 422/1997, nonché i finanziamenti diretti al risanamento tecnico ed economico e le risorse per la gestione degli impianti e del servizio.

10. La Regione disciplina la gestione delle infrastrutture ferroviarie ad essa conferite con apposito regolamento e secondo le disposizioni previste dall'articolo 8 del D. Lgs. n. 422/1997, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 400/1999.

11. La Regione organizza i servizi di trasporto pubblico locale sui laghi oggetto di gestione governativa mediante apposite società, anche con la partecipazione degli Enti locali interessati, secondo quanto previsto all'articolo 29.

12. Tutte le altre funzioni e competenze sono conferite agli Enti locali individuati nei successivi articoli.".

### Note all'articolo 36

- Il testo dell'articolo 6 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) è il seguente:

“Art. 6. (Bilancio pluriennale)

1. La Regione adotta ogni anno, insieme al bilancio annuale, un bilancio pluriennale di previsione redatto in termini di competenza, di durata non inferiore a un triennio, e predisposto in coerenza con gli elementi e gli obiettivi contenuti nel documento di programmazione economico-finanziaria e nel programma pluriennale di attività e di spesa. Il bilancio pluriennale è allegato al bilancio annuale.

2. Il bilancio pluriennale rappresenta il quadro delle risorse che la Regione prevede di acquisire e di impiegare nel periodo considerato, ed espone separatamente:

a) l'andamento delle entrate e delle spese in base alla legislazione statale e regionale già in vigore (Bilancio pluriennale a legislazione vigente);

b) le previsioni sull'andamento delle entrate e delle spese tenendo conto degli effetti degli interventi programmati nel documento di programmazione economico-finanziaria (Bilancio pluriennale programmatico).

3. Il bilancio pluriennale a legislazione vigente costituisce sede per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite da leggi della Regione a carico di esercizi futuri.

4. Il bilancio pluriennale è redatto per unità previsionali di entrata e di spesa; nell'ambito di quest'ultima, vengono evidenziati i trasferimenti correnti e di conto capitale verso province, comuni ed altri enti locali in conseguenza del conferimento di funzioni ai sensi della l. 59/1997, e dei conseguenti provvedimenti di attuazione.

5. Il bilancio pluriennale non comporta autorizzazione a riscuotere le entrate e ad eseguire le spese in esso contemplate ed è aggiornato annualmente.

6. Con il regolamento, sono approvati lo schema e i criteri per la formazione del bilancio pluriennale della Regione, e sono stabilite norme per coordinare l'ordinamento regionale e quello degli enti locali in materia di bilancio pluriennale.".

- Il testo dell'articolo 26 della legge regionale 14 maggio 2004, n. 9 (Legge finanziaria per l'anno 2004) è il seguente :

“Art. 26. (Sviluppo del sistema aeroportuale regionale)

1. Allo scopo di garantire la continuità operativa degli scali aeroportuali minori in vista del loro possibile rilancio nell'ambito del sistema aeroportuale regionale, la Giunta regionale è autorizzata a compiere, anche in deroga all'articolo 2 della legge regionale 6 dicembre 2002, n. 31 (Autorizzazione alla dismissione di partecipazioni minoritarie regionali in società per azioni), gli atti necessari a mantenere una partecipazione al capitale delle società concessionarie non superiore al 20 per cento.

2. Per sostenere l'impegno finanziario di cui al comma 1, a tal fine necessario, proporzionalmente commisurato a quello sostenuto dai principali enti locali territoriali presenti nella compagine sociale, è stanziata nell'UPB 08042 (Programmazione e statistica - Rapporti con società a partecipazione regionale - Titolo II - Spese d'investimento), la somma di 2 milioni di euro, in termini di competenza e di cassa, per l'anno finanziario 2004.

3. Alla copertura della spesa si provvede mediante riduzione di pari importo dell'UPB 09012 (Bilanci e finanze - Bilanci - Titolo II - Spese d'investimento) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2004.".



**Nota all'articolo 43**

- Il testo dell'articolo 8 della legge regionale 7 ottobre 2002, n. 23 (Disposizioni in campo energetico. Procedure di formazione del piano regionale energetico-ambientale. Abrogazione delle leggi regionali 23 marzo 1984, n. 19, 17 luglio 1984, n. 31 e 28 dicembre 1989, n. 79), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente :

“Art. 8. (Strumenti amministrativi e finanziari di politica energetica)

1. La Regione individua, tra gli strumenti prioritari di attuazione del piano regionale energetico-ambientale, gli accordi tra enti locali, nonché tra enti pubblici e soggetti privati, con particolare riguardo agli accordi volontari e agli strumenti di negoziazione previsti dall'articolo 2, comma 203, della l. 662/1996 e dalle altre leggi vigenti.

2. La Regione sostiene, come strumenti operativi di promozione della qualità ambientale, i sistemi di gestione ambientale, con particolare attenzione alla registrazione comunitaria di cui al Regolamento CE n. 761/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) ed alla certificazione secondo gli standard internazionali ISO 14000.

3. E' istituito, presso l'Istituto finanziario regionale - Finpiemonte, - un fondo rotativo per il credito agevolato, quale strumento finanziario di incentivazione finalizzato a sostenere interventi in materia energetica che rivestano particolare interesse pubblico, per contenuto innovativo, efficienza energetica e minore impatto ambientale in attuazione degli obiettivi del piano regionale energetico-ambientale e rispondente ai criteri e ai requisiti fissati dal programma delle azioni di cui all'articolo 6, comma 2.

4. Le caratteristiche e le modalità di funzionamento del fondo rotativo di cui al comma 3 sono disciplinate con apposito regolamento della Giunta regionale.

5. La Regione, anche attraverso la partecipazione a programmi comunitari o statali, concede, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera g), contributi per interventi di carattere dimostrativo o strategico anche ai fini della sperimentazione di tecnologie innovative in campo energetico.

6. Le modalità di concessione e di erogazione dei contributi di cui al comma 5 sono disciplinate con apposito provvedimento della Giunta regionale.”.

6 bis. La Regione concede contributi in conto interesse per interventi di utilizzo delle fonti rinnovabili e di uso razionale dell'energia. Le modalità di concessione e di erogazione dei contributi sono disciplinate con provvedimento della Giunta regionale.

6 ter. La gestione finanziaria dei contributi di cui ai commi 5 e 6 bis è affidata a Finpiemonte.

6 quater. All'onere derivante dall'applicazione del comma 6 bis si provvede con le risorse stanziare nell'UPB 22082.”.

**Note all'articolo 44**

- Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 7 aprile 2003, n. 6 (Disposizioni in materia di autorizzazione agli scarichi delle acque reflue domestiche e modifiche alla legge regionale 30 aprile 1996, n. 22) è il seguente :

“Art. 2. (Inapplicabilità delle sanzioni amministrative per lo scarico di acque reflue domestiche senza autorizzazione non recapitanti in reti fognarie)

1. La sanzione amministrativa prevista dall'articolo 54, comma 2, del d.lgs. 152/1999, per l'apertura o l'effettuazione dello scarico senza autorizzazione di acque reflue domestiche non recapitanti in reti fognarie non si applica ai titolari degli insediamenti civili di cui agli articoli 13 e 14 della legge regionale 26 marzo 1990, n. 13 (Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili) e all'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61 (Disposizioni per la prima attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 in materia di tutela delle acque) che presentino la relativa istanza entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Agli effetti delle disposizioni di cui al comma 1 si considerano valide le domande di autorizzazione comunque presentate antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le autorità competenti provvedono al rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1 entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche con il ricorso alla forma dell'autorizzazione provvisoria di cui all'articolo 15, comma 4, della l.r. 13/1990 per il conseguimento dei limiti di accettabilità e delle prescrizioni di legge.

4. Qualora la domanda di cui al comma 1 sia stata presentata nel termine ivi previsto, lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione fino all'adozione del provvedimento autorizzativo richiesto.

5. Sono fatte salve le eventuali proroghe dei termini previsti dalla legislazione nazionale vigente in materia che risultino più favorevoli.”:

- Il testo dell'articolo 11 della legge regionale 4 novembre 2004, n. 31 (Modifiche alla legge finanziaria per l'anno 2004 e provvedimenti di natura pluriennale) è il seguente :



“Art. 11.

1. Dopo l' articolo 34 della l.r. 9/2004, é inserito il seguente:

“ Art. 34 quater. (Proroga dei termini per la presentazione delle domande di autorizzazione per gli scarichi di acque reflue domestiche)

1. Il termine di cui all' articolo 2, comma 1, della legge regionale 7 aprile 2003, n. 6 (Disposizioni in materia di autorizzazione agli scarichi delle acque reflue domestiche e modifiche alla legge regionale 30 aprile 1996, n. 22) é prorogato sino al 30 giugno 2005 La disposizione di cui al presente comma ha efficacia dal 12 ottobre 2004.

2. il termine di cui all' articolo 2, comma 3, della l.r. 6/2003 é prorogato sino al 30 giugno 2006. “

#### **Note all'articolo 48**

- Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 18 ottobre 1984, n. 55 (Impiego temporaneo e straordinario di lavoratori disoccupati in cantieri di lavoro di enti locali) è il seguente :

“Art. 2. (Soggetti e natura degli interventi)

1. I Comuni in forma singola o associata, loro Consorzi e le Comunità Montane nei quali si riscontri un particolare squilibrio tra l'offerta e la domanda di lavoro, con conseguente elevato tasso di disoccupazione, possono promuovere iniziative per l'impiego temporaneo e straordinario di lavoratori disoccupati, dando priorità ai soggetti deboli sul mercato del lavoro individuati dalla delibera quadro di cui al successivo articolo 4.

2. Tali iniziative, attuate con l'apertura di cantieri di lavoro di cui all'articolo 1, saranno volte alla realizzazione di opere e servizi significativi di pubblica utilità, non sostitutivi di attività già altrimenti svolte, non finalizzate a sopperire carenze di organici.

3. Gli oneri finanziari per le iniziative di cui al comma precedente sono a carico degli Enti locali proponenti, fatti salvi gli eventuali contributi di cui al successivo articolo 4.”.

- Il testo dell'articolo dell'articolo 7 della legge regionale 28 febbraio 2005, n. 4 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2005) è il seguente :

“Art. 7. (Disposizioni in materia di lavori socialmente utili)

1. La Regione, utilizzando risorse proprie ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 (Integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144), eroga contributi, fino all'entità massima del settanta per cento delle somme stanziare nell'UPB 15091 (Formazione professionale lavoro Occupazione promozione sviluppo locale - Titolo I - spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno 2005, e per la durata di almeno otto mesi a partire dal 1° gennaio 2005, a favore degli enti di cui all'articolo 1, comma 1, del citato decreto legislativo che sottoscrivono apposita convenzione con l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) al fine della corresponsione degli assegni ed oneri connessi a favore dei soggetti utilizzati.

2. La Regione può corrispondere i contributi di cui al comma 1, anche sotto forma di versamento delle somme all'INPS ad incremento di quelle già conferite al medesimo Istituto per effetto delle vigenti convenzioni riguardanti l'impiego del Fondo occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione) convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e non utilizzate alla data del 31 dicembre 2004.

3. Le Province erogano a favore degli Enti di cui al comma 1 un contributo non superiore al venti per cento del costo del progetto di cui al comma 1 utilizzando le somme già attribuite dalla Regione, nel corso dell'anno 2002, per la realizzazione di interventi di politica del lavoro volti alla stabilizzazione dei soggetti utilizzati in attività socialmente utili nel territorio provinciale, risultanti non spese alla data del 31 dicembre 2004.

4. I soggetti utilizzati nei progetti di lavori socialmente utili di cui al comma 1 possono essere inseriti, alla scadenza dei progetti medesimi, in cantieri di lavoro presentati dagli Enti locali ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 18 ottobre 1984, n. 55 (Impiego temporaneo e straordinario di lavoratori disoccupati in cantieri di lavoro di Enti locali) e secondo le modalità previste dalla deliberazione quadro della Giunta regionale di cui all'articolo 4 della legge stessa.

5. Per fare fronte ai contributi di cui al comma 1, è istituito un Fondo speciale nella UPB 15091 (Formazione professionale lavoro Occupazione promozione sviluppo locale - Titolo I - spese correnti) pari a 1.000.000,00 di euro per l'anno 2005.”.

- Il testo dell'articolo 8 della legge regionale 18 ottobre 1984, n. 55 (Impiego temporaneo e straordinario di lavoratori disoccupati in cantieri di lavoro di enti locali) è il seguente :

“Art. 8. (Trattamento economico dei lavoratori)

1. Ai lavoratori partecipanti ai cantieri di lavoro gli Enti gestori corrispondono una indennità giornaliera nella misura stabilita nella delibera del Consiglio Regionale di cui al comma 2° del precedente articolo 4.

1 bis. Quando il lavoratore e' in infortunio l'Ente gestore corrisponde l'indennita' anche per i giorni di infortunio, ivi compresi quelli festivi, per tutta la durata dell'infortunio e non oltre la durata del cantiere

2. Per quanto concerne il trattamento previdenziale, assistenziale e assicurativo si applicano le disposizioni della legge 6 agosto 1975, n. 418 e successive modificazioni e integrazioni, restando a carico dell'Ente promotore il relativo onere finanziario da detta legge gia' previsto a carico del disciolto "Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori".

#### **Note all'articolo 50**

- Il testo dell'articolo 5 della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 (Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

"Art. 5. (Efficacia e validita' delle autorizzazioni)

1. L'apertura al pubblico conseguente al rilascio dell'autorizzazione per attivazione, ampliamento, variazione o aggiunta di settore merceologico, o comunque per altra fattispecie prevista dagli indirizzi e dai criteri di cui all'articolo 3 delle medie e grandi strutture di vendita, deve avvenire, pena la revoca del titolo, entro i termini previsti dall'articolo 22, comma 4 del d.lgs. 114/1998, salvo proroga fino ad un massimo di ulteriori anni otto per le grandi strutture di vendita ed anni tre per le medie strutture di vendita, per ritardi non imputabili al soggetto autorizzato.

1 bis. Nel caso in cui l'autorizzazione sia revocata a norma dell'articolo 5, comma 1, l'istanza può essere riproposta, nella sua formulazione originaria, qualora le opere necessarie a seguito delle prescrizioni indicate nell'autorizzazione commerciale, nell'autorizzazione urbanistica regionale e negli atti comunali di permesso a costruire, siano state, al momento della revoca, realizzate in tutto o nella misura dei due terzi del totale. In tal caso il Comune competente, accertato l'avvenuto completamento delle opere o la loro realizzazione in misura dei due terzi del totale, dichiara la decadenza della revoca, e l'autorizzazione e gli atti collegati riacquistano piena efficacia.

2. I termini di cui al comma 1 sono sospesi in pendenza di procedimento giudiziario fino alla notifica alle parti della relativa sentenza passata in giudicato.

3. Qualora nei tempi stabiliti dai commi 1 e 2 la superficie di vendita sia realizzata in misura inferiore ai due terzi di quella autorizzata, il Comune revoca l'autorizzazione per la parte non realizzata, a condizione che siano comunque rispettate le norme della presente legge.

4. La revoca dell'autorizzazione per la parte non realizzata determina l'annullamento o la modifica dell'autorizzazione regionale prevista dall'articolo 26 della l.r. 56/1977, come da ultimo modificato dalla presente legge.

5. Il titolare di un'autorizzazione commerciale il cui esercizio sia organizzato in piu' reparti, in relazione alla gamma dei prodotti trattati o alle tecniche di servizio impiegate, può affidare tali reparti a terzi, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del d.lgs. 114/1998, perche' li gestiscano in proprio, previa comunicazione al Comune competente per territorio, per la durata contrattualmente convenuta.

6. Il divieto di esercitare, congiuntamente nello stesso locale, l'attivita' di vendita all'ingrosso e al dettaglio previsto dall'articolo 26, comma 2 del d.lgs. 114/1998, non opera per la vendita di:

- a) macchine, attrezzature e articoli tecnici per l'agricoltura, l'industria, il commercio e l'artigianato;
- b) materiale elettrico;
- c) colori e vernici, carte da parati;
- d) ferramenta ed utensileria;
- e) articoli per impianti idraulici, a gas ed igienici;
- f) articoli da riscaldamento;
- g) strumenti scientifici e di misura;
- h) macchine per ufficio e relativi accessori;
- i) auto-moto-cicli e relativi accessori e parti di ricambio;
- l) combustibili;
- m) materiale per edilizia;
- n) legnami."

#### **Nota all'articolo 51**

- Il testo dell'articolo 11 della legge regionale 20 novembre 2002, n. 28 (Ampliamento delle attività dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

"Art. 11. (Norme transitorie e finali)

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, informata la commissione consiliare competente, provvede alla ricognizione delle funzioni trasferite ai sensi dell'articolo 1, comma 2 e del personale assegnato alla Direzione regionale servizi tecnici di prevenzione; provvede inoltre a fissare la data di effettiva decorrenza dell'esercizio delle funzioni trasferite nonché la data dell'effettivo trasferimento della dotazione strumentale e finanziaria della Direzione regionale servizi tecnici di prevenzione. Con lo stesso provvedimento, la Giunta regionale provvede a formulare specifiche linee guida per lo svolgimento delle attività. Nei medesimi tempi si provvede, ai sensi dell'articolo 10, comma 2 della l.r. 51/1997, alla soppressione della Direzione regionale servizi tecnici di prevenzione.
2. Con decorrenza dalla data di esercizio delle funzioni trasferite, la Giunta regionale assegna funzionalmente all'ARPA il personale della Direzione regionale dei servizi tecnici di prevenzione. Per tutta la durata dell'assegnazione funzionale gli oneri diretti e riflessi relativi a tale personale sono a carico della Regione. Entro il 31 dicembre 2009, il personale stesso, qualora non abbia già in precedenza espresso opzione per il trasferimento definitivo all'ARPA, ha facoltà di richiedere la permanenza nei ruoli regionali. Al personale trasferito definitivamente in ARPA si applicano i principi di garanzia sulla conservazione del trattamento giuridico, economico, previdenziale e pensionistico in godimento, stabiliti dalla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali). Nei dodici mesi successivi alla data di esercizio delle funzioni trasferite, il personale degli enti strumentali regionali e dei consorzi a partecipazione regionale, impiegato nell'esercizio delle funzioni tecniche oggetto del presente trasferimento, può richiedere di essere assegnato all'ARPA in posizione di pari profilo professionale tenuto conto delle disposizioni contenute, in materia, nei contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto sanità vigenti. La data di decorrenza dell'effettivo trasferimento all'ARPA di tale ultimo personale è stabilita con successivo provvedimento della Giunta regionale.
3. Alla data individuata al comma 1, sono resi disponibili all'ARPA, in conformità con i principi individuati all'articolo 12, commi 2, 3, 4 e 5 della l.r. 34/1998, i beni mobili e immobili nonché le attrezzature della Direzione regionale dei servizi tecnici di prevenzione strumentali all'esercizio delle funzioni trasferite.
4. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentito il comitato regionale di indirizzo di cui all'articolo 14 della l.r. 60/1995, apporta le necessarie modifiche allo statuto dell'ARPA.
5. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale provvede alla nomina del direttore generale scelto tra persone in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 1 della l.r. 60/1995. Gli effetti giuridici ed economici della nomina decorrono dalla data individuata nel provvedimento regionale di nomina, con contestuale cessazione dall'incarico del Direttore generale in carica.
6. Entro centottanta giorni dalla data di effettiva decorrenza della nomina di cui al comma 5, il direttore generale adegua il regolamento dell'ARPA.
7. L'ARPA subentra alla Regione Piemonte in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo alle competenze della direzione regionale dei servizi tecnici di prevenzione, ivi compresi i rapporti contrattuali e i rapporti di lavoro a tempo determinato.
8. Sino all'adeguamento di cui al comma 6, permangono le strutture organizzative nonché le relative funzioni dirigenziali così come individuate dalle l.r. 60/1995 e 51/1997."

#### **Note all'articolo 52**

- Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 30 gennaio 2006, n. 4 (Sistema regionale per la ricerca e l'innovazione), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

"Art. 2. (Obiettivi)

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione Piemonte, nell'ottica di uno sviluppo sostenibile e nel rispetto degli indirizzi comunitari a sostegno della società della conoscenza, persegue i seguenti obiettivi:

a) la promozione della ricerca e dell'innovazione attraverso le seguenti azioni:

- 1) contribuire alla promozione della ricerca e dell'innovazione in campo scientifico, tecnologico ed umanistico;
- 2) favorire la creazione di opportunità di finanziamenti per la ricerca;
- 3) promuovere l'attrattività della Regione Piemonte nei confronti di studenti, studiosi e ricercatori italiani, europei ed extracomunitari, in particolare dei ricercatori italiani operanti all'estero;
- 4) favorire gli investimenti in capitale umano e sostenere la formazione dei giovani ricercatori;
- 5) sostenere il trasferimento tecnologico e tutelare la conoscenza;
- 6) promuovere il sistema della ricerca piemontese nell'ambito della ricerca europea valorizzando le collaborazioni internazionali;

b) le modalità di consolidamento del sistema della ricerca attraverso le seguenti azioni:

- 1) favorire lo svolgimento delle molteplici competenze presenti sul territorio regionale anche con l'obiettivo di realizzare una rete tra le realtà della ricerca e il sistema produttivo;
- 2) realizzare infrastrutture immateriali intese come reti di formazione del sapere che costituiscano elementi di organizzazione e di supporto alle attività;
- 3) sostenere interventi in materia di ricerca e innovazione in armonia con gli indirizzi della programmazione nazionale ed europea, coerentemente con accordi ed iniziative a carattere nazionale ed interregionale, tenendo conto della specificità regionale;
- 4) favorire, incrementare e consolidare la competitività del sistema territoriale piemontese selezionando progetti innovativi e buone pratiche;
- 5) promuovere l'interazione tra i soggetti operanti nel sistema;
- 6) sviluppare una più stretta integrazione tra ricerca di base e ricerca applicata;
- 7) sostenere azioni che coniugano ricerca, trasferimento tecnologico e alta formazione in particolare per quanto riguarda gli investimenti ritenuti strategici;
- 8) favorire, incrementare e sostenere le azioni di progettazione e tutela della proprietà intellettuale, ed in particolare gli interventi destinati al trasferimento tecnologico a favore delle piccole e medie imprese;
- 9) integrare le politiche regionali di settore e le risorse, strumentali e finanziarie, pubbliche e private;
- 10) favorire l'integrazione della ricerca e innovazione nelle politiche di settore, sviluppando la convergenza di ambiti disciplinari differenti;

c) la valutazione sistematica degli effetti attraverso le seguenti azioni:

- 1) promuovere a tutti i livelli l'adozione di criteri e metodi di valutazione oggettivi e internazionalmente accettati;
- 2) adottare criteri e metodi di verifica dei risultati ottenuti;
- 3) promuovere, sostenere e divulgare la cultura della ricerca, favorire la conoscenza dei programmi, delle attività e opportunità, dei risultati conseguiti.

2. La Regione, nel rispetto dei principi di cui all' articolo 33 della Costituzione, riconosce agli atenei un ruolo centrale nello sviluppo della ricerca di alta qualità, anche favorendo la creazione di poli specialistici e multidisciplinari della ricerca."

- Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 30 gennaio 2006, n. 4 (Sistema regionale per la ricerca e l'innovazione), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

"Art. 3. (Sistema regionale della ricerca)

1. Concorrono allo sviluppo del sistema regionale della ricerca i soggetti pubblici e privati che abbiano come finalità l'attuazione di programmi per la ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico al sistema produttivo; concorrono inoltre allo sviluppo del sistema:

- a) le organizzazioni economiche e sociali di categoria;
- b) le fondazioni culturali;
- c) le fondazioni di origine bancaria e gli istituti bancari;
- d) le autonomie locali e funzionali;
- e) le Aziende sanitarie regionali;
- f) il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro (CREL);

2. I soggetti di cui al comma 1 sono considerati componenti del sistema a condizione che abbiano una stabile organizzazione sul territorio regionale."

- Il testo dell'articolo 6 della legge regionale 30 gennaio 2006, n. 4 (Sistema regionale per la ricerca e l'innovazione), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

"Art. 6. (Comitato regionale per la ricerca e l'innovazione)

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge è istituito il Comitato regionale per la ricerca e l'innovazione, quale organismo di raccordo, consultazione e partecipazione della comunità regionale.

2. Al Comitato compete:

- a) concorrere all'elaborazione delle linee generali di intervento di cui all'articolo 4;
- b) contribuire alla definizione del programma triennale della ricerca di cui all'articolo 5;
- c) favorire la collaborazione e l'interazione fra i soggetti che operano nell'ambito del sistema regionale della ricerca di cui all'articolo 3.

3. Il Comitato è composto dai seguenti soggetti:

- a) il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore regionale delegato;
- b) un rappresentante della Compagnia di San Paolo;
- c) un rappresentante della Fondazione CRT;
- d) un rappresentante di Confindustria Piemonte;
- e) un rappresentante di Federapi Piemonte;
- f) un rappresentante delle Confederazioni artigiane;

- g) un rappresentante di Unioncamere Piemonte;
- h) un rappresentante dell'Associazione delle Fondazioni delle Casse di risparmio piemontesi;
- i) rappresentanti di enti individuati dalla Giunta regionale con proprio provvedimento in numero non superiore a venticinque.

3 bis. Possono altresì far parte del Comitato, su designazione dei rispettivi enti, i seguenti soggetti:

- a) un rappresentante dell'Università degli Studi di Torino;
- b) un rappresentante del Politecnico di Torino;
- c) un rappresentante dell'Università del Piemonte Orientale;
- d) un rappresentante dell'Università di Scienze gastronomiche del Piemonte.

4. Gli enti di cui al comma 3, lettera i) sono individuati dalla Giunta regionale in modo da garantire la partecipazione, anche a rotazione:

- a) delle associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali;
- b) delle associazioni maggiormente rappresentative del terzo settore ed ambientaliste;
- c) dei parchi scientifici e tecnologici piemontesi in forma associata;
- d) degli enti di ricerca pubblici e privati di maggiore rilevanza, anche tenendo conto della loro articolazione sul territorio nazionale;
- e) delle fondazioni culturali piemontesi più prestigiose che operano nel campo della ricerca e dell'innovazione;
- f) delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale;
- g) delle associazioni maggiormente rappresentative dell'istruzione superiore;
- h) delle associazioni maggiormente rappresentative del commercio e dell'agricoltura.

5. I membri del Comitato sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa designazione del rispettivo ente o associazione rappresentativa e rimangono in carica per la durata della legislatura e comunque fino al rinnovo dell'organismo.

6. Possono comunque partecipare alle sedute del Comitato rappresentanti dell'Unione europea e del Governo italiano designati dagli organi competenti in materia di ricerca e di innovazione.

7. Il Comitato si avvale della consulenza della Commissione scientifica di cui all'articolo 8.

8. Il Comitato disciplina, con proprio regolamento, le modalità di organizzazione e funzionamento.

9. Il Comitato riferisce annualmente sul proprio operato alla Commissione consiliare competente.

10. La presidenza del Comitato nonché del Comitato ristretto di cui all'articolo 7 spettano al Presidente della Giunta regionale o all'Assessore delegato. Il Presidente, in relazione alle tematiche da trattare, può disporre la partecipazione di ulteriori componenti provenienti dall'amministrazione regionale."

- Il testo dell'articolo 7 della legge regionale 30 gennaio 2006, n. 4 (Sistema regionale per la ricerca e l'innovazione),

come modificato dalla legge qui pubblicata è il seguente :

"Art. 7. (Comitato ristretto)

1. Organo esecutivo del Comitato di cui all'articolo 6 è il Comitato ristretto.

2. Il Comitato ristretto è composto dai rappresentanti indicati nell' articolo 6, comma 3, lettere a), b), c), d), e) ed f), da un rappresentante tra quelli designati dagli enti di ricerca pubblici individuabili in base all'articolo 6, comma 4, lettera d), e da un rappresentante tra quelli designati dalle organizzazioni individuabili in base all'articolo 6, comma 4, lettere f), g) e h), cooptati a rotazione dal Presidente del Comitato ristretto.

2 bis. Partecipano al Comitato ristretto di cui al comma 1, qualora facciano parte anche del Comitato regionale per la ricerca e l'innovazione, i soggetti di cui all'articolo 6, comma 3 bis.

3. Il Comitato ristretto formula le proposte di cui all'articolo 6 comma 2, lettere a) e b) e le illustra al Comitato regionale per la ricerca e l'innovazione che le sottopone alla Giunta regionale."

#### **Note all'articolo 53**

- Il testo dell'articolo 47 dello Statuto della Regione Piemonte è il seguente:

"Art. 47. (Promulgazione e pubblicazione della legge)

1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dall'approvazione.

2. La legge regionale è pubblicata entro dieci giorni dalla promulgazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine diverso.

3. Al testo della legge segue la formula: "La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte."

*Legge Regionale pubblicata sul Secondo Supplemento al Bollettino Ufficiale n. 17 del 27 aprile 2006 (ndr)*



Legge regionale 21 aprile 2006, n. 15.

**Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2006-2008.**

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

*promulga*

la seguente legge:

**Art. 1.**

*(Stato di previsione dell'entrata)*

1. Il totale generale delle entrate di cui all'allegato A) è approvato in euro 16.449.808.649,66 in termini di competenza e in euro 18.115.025.520,52 in termini di cassa.
2. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l'accertamento e la riscossione dei tributi istituiti dalla Regione, ed il versamento alla cassa della Regione delle somme e dei proventi dovuti nell'anno finanziario 2006.

**Art. 2.**

*(Stato di previsione della spesa)*

1. Il totale generale delle spese di cui all'allegato A) è approvato in euro 16.449.808.649,66 in termini di competenza ed in euro 18.115.025.520,52 in termini di cassa.
2. È autorizzata l'assunzione di impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti di competenza dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 2006.
3. È autorizzato il pagamento delle spese entro i limiti degli stanziamenti di cassa dello stato di previsione della spesa per l'anno 2006.

**Art. 3.**

*(Autorizzazione alla contrazione di mutui)*

1. Per far fronte alla differenza esistente fra il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno ed il totale delle entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio finanziario 2006, la Giunta regionale è autorizzata a contrarre i mutui per un importo pari a euro 1.570.000.000,00 di cui euro 450.000.000,00 relativi a mutui autorizzati, ma non contratti negli anni precedenti.
2. Agli oneri derivanti dall'ammortamento dei mutui di cui al comma 1, si provvede con le somme che sono state iscritte nell'ambito delle disponibilità delle Unità previsionali di base (UPB) 09021 (Bilanci e finanze - ragioneria - Titolo I - spese correnti) e UPB 09023 (Bilanci e finanze - ragioneria - Titolo III - spese per rimborso di mutui e prestiti) del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008.

**Art. 4.**

*(Quadro generale riassuntivo)*

1. È approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio per l'anno finanziario 2006 con i prospetti di cui all'articolo 17 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) (Allegato A).

**Art. 5.**

*(Bilancio pluriennale)*

1. È approvato il bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2006-2008, allegato alla presente legge (Allegato B).

**Art. 6.**

*(Spese obbligatorie e d'ordine)*

1. Sono considerate spese obbligatorie e d'ordine, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18 della l.r. 7/2001, quelle descritte nell'elenco n. 1 allegato allo stato di previsione della spesa.



## Art. 7.

*(Garanzie prestate dalla Regione)*

1. È approvato, ai sensi dell'articolo 10, comma 13, della l.r. 7/2001, il prospetto delle garanzie principali e sussidiarie prestate dalla Regione a favore di enti e di altri soggetti, di cui all'elenco n. 2 allegato allo stato di previsione della spesa.

## Art. 8.

*(Accordi di programma e cofinanziamenti programmi comunitari)*

1. È approvato il fondo di cui alla UPB 08032 (Programmazione e statistica - valutazione progetti proposte atti programmazione negoziata - Titolo II - spese di investimento) per la partecipazione finanziaria ad accordi di programma.

2. È approvato il fondo di cui alla UPB 09011 (Bilanci e finanze - Bilanci - Titolo I - spese correnti) per il cofinanziamento dei programmi comunitari.

3. È approvato il fondo di cui alla UPB 09012 (Bilanci e finanze - Bilanci - Titolo II - spese di investimento) per il cofinanziamento dei programmi comunitari.

4. È autorizzato con provvedimento amministrativo il prelievo dai fondi di cui ai commi 1, 2 e 3 delle somme occorrenti per istituire appositi capitoli di spesa relativi al finanziamento dei singoli accordi e al cofinanziamento dei singoli programmi comunitari.

## Art. 9.

*(Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa)*

1. Il fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa di cui all'articolo 20 della l.r. 7/2001, destinato a far fronte al maggior fabbisogno di cassa che si manifesti nel corso dell'esercizio finanziario 2006 sui singoli capitoli di spesa, è determinato in euro 1.662.000.000,00 ed è iscritto nella UPB 09011.

## Art. 10.

*(Fondo di riserva per le spese derivanti da economie su fondi statali vincolati)*

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2006 è iscritto nella UPB 09011 il fondo di riserva per le spese derivanti da economie su fondi statali vincolati pari ad euro 15.000.000,00 in termini di competenza e di cassa.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2006 è iscritto nella UPB 09012 il fondo di riserva per le spese derivanti da economie su fondi statali pari ad euro 338.430.593,99 in termini di competenza e di cassa.

3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2006-2008, per l'anno 2007, è iscritto nella UPB 09012 il fondo di riserva per le spese derivanti da economie su fondi statali pari a euro 222.600.000,00 in termini di competenza.

4. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2006-2008, per l'anno 2008, è iscritto nella UPB 09012 il fondo di riserva per le spese derivanti da economie su fondi statali pari ad euro 222.600.000,00 in termini di competenza.

5. Dal fondo di riserva di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 in attuazione al disposto dell'articolo 24 della l.r. 7/2001, sono prelevate, con provvedimento amministrativo, le somme occorrenti ad integrare gli stanziamenti o ad istituire appositi capitoli per consentire la reiscrizione delle economie o delle somme non più conservabili nel conto dei residui passivi relative a previsioni di spesa derivanti da assegnazioni statali e comunitarie a destinazione vincolata.

## Art. 11.

*(Residui perenti)*

1. Sono approvati all'interno delle UPB 09011 e 09012 i fondi per il pagamento dei residui perenti agli effetti amministrativi reclamati dai creditori.

2. Al prelievo di somme dai fondi di cui al comma 1 si provvede mediante provvedimento amministrativo.

## Art. 12.

*(Utilizzo dell'avanzo finanziario presunto alla chiusura dell'esercizio 2005)*

1. L'avanzo finanziario presunto alla chiusura dell'esercizio 2005, determinato in euro 215.000.000,00 ed applicato al bilancio di previsione per l'anno 2006, è utilizzato per euro 15.000.000,00 a copertura del fondo di riserva per le spese di parte corrente derivanti da economie su fondi statali vincolati iscritto nella UPB 09011 e per euro 200.000.000,00 a parziale copertura del fondo per le spese di investimento derivanti da economie su fondi statali vincolati iscritto nella UPB 09012.

## Art. 13.

*(Variazioni compensative)*

1. Per l'anno finanziario 2006 sono consentite variazioni fra loro compensative, mediante atto amministrativo, tra le UPB quando:

a) siano da compensare, per i relativi pagamenti, le quote interesse e le quote in capitale delle rate di ammortamento dei mutui;

b) occorra, per una migliore definizione delle UPB, spostare i capitoli tra le diverse UPB.

2. La Giunta può effettuare, con provvedimento amministrativo, variazioni compensative tra capitoli appartenenti alla stessa UPB ma relativi a diverse leggi regionali elencate nell'allegato A) della legge finanziaria per l'anno 2006. In ogni caso, restano fermi i limiti stabiliti dall'articolo 24, comma 3, della l.r. 7/2001.

3. Con riferimento alle leggi regionali di cui all'allegato A) della legge finanziaria per l'anno 2006, la Giunta può altresì effettuare, con provvedimento amministrativo, variazioni compensative all'interno della medesima classificazione economica, tra UPB strettamente collegate nell'ambito di una stessa funzione obiettivo o di uno stesso programma o progetto, ovvero tra UPB diverse qualora le variazioni stesse siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata.

## Art. 14.

*(Variazione ai capitoli di spesa delle partite di giro)*

1. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con proprio provvedimento, le variazioni ai capitoli di spesa, delle partite di giro in relazione agli accertamenti sui corrispondenti capitoli di entrata ed entro i limiti tassativi di importo degli accertamenti stessi.

## Art. 15.

*(Progetto SIOPE)*

1. Per dare attuazione all'articolo 28 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003) ed alle disposizioni di cui al D.M. 18 febbraio 2005 (Codificazione, modalità e tempi per l'attuazione del SIOPE per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano), la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con provvedimento amministrativo da comunicare al Consiglio regionale, variazioni all'elenco allegato al bilancio regionale di cui all'articolo 10, comma 8, della l.r. 7/2001.

## Art. 16.

*(Dichiarazione d'urgenza)*

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 21 aprile 2006

Mercedes Bresso

**Allegato A.**

Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006 (Articoli 1, 2 e 4)

**Allegato B.**

Bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2006-2008 (Articolo 5)

*Gli allegati contabili relativi alla legge regionale sopra riportata sono pubblicati sul Supplemento al Bollettino Ufficiale n. 21 del 25 maggio 2006 (ndr)*

**LAVORI PREPARATORI**

Disegno di legge n. 190

- Presentato dalla Giunta regionale il 7 dicembre 2005.
- Assegnato alla I commissione in sede referente ed in sede consultiva alla II, III, IV, V, VI, VII, e VIII Commissione permanente il 7 dicembre 2005.
- Sul testo sono state effettuate consultazioni.
- Testo licenziato dalla commissione referente il 23 marzo 2006 con relazione di Aldo Reschigna
- Approvato in aula il 12 aprile 2006, con emendamenti sul testo, con 32 voti favorevoli, 10 voti contrari e 1 non votante.

**NOTE**

*Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito [www.consiglioregionale.piemonte.it](http://www.consiglioregionale.piemonte.it).*

**Nota all'articolo 4**

- Il testo dell'articolo 17 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) è il seguente:

“Art. 17. (Quadro generale riassuntivo e prospetti allegati)

1. Il quadro generale riassuntivo del bilancio riporta, distintamente per titoli e per funzioni obiettivo, rispettivamente, i totali delle entrate e delle spese.
2. Al quadro generale e' allegato un prospetto che mette a raffronto le entrate, distinte per unita' previsionali di base, derivanti da assegnazioni dell'Unione Europea e dello Stato, con l'indicazione della rispettiva destinazione specifica risultante dalla legge o dai provvedimenti di assegnazione o di riparto, e le spese, distinte anch'esse in unita' previsionali di base, aventi le destinazioni di cui alle assegnazioni predette; il totale degli stanziamenti di competenza relativi a tali spese non puo' essere inferiore, in ciascun bilancio, al totale delle rispettive entrate di competenza, salvo quanto disposto dall'articolo 53, commi 4 e 5.”.

**Nota all'articolo 6**

- Il testo dell'articolo 18 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) è il seguente:

“Art. 18. (Fondo di riserva per le spese obbligatorie)

1. Nel bilancio annuale e' iscritto, tra le previsioni di competenza e di cassa, un fondo di riserva dal quale sono prelevate le somme occorrenti a integrare stanziamenti di spese obbligatorie secondo la legislazione in vigore, tenendo conto degli impegni gia' assunti e che si prevede di assumere, nonche' dei pagamenti che si prevede di effettuare fino al termine dell'esercizio.
2. Sono obbligatorie, in ogni caso, le spese per il personale e per l'ammortamento dei mutui e dei prestiti, nonche' le spese stanziare per garanzie regionali ed i crediti, non prescritti, il cui pagamento sia richiesto dai creditori.
3. Le somme di cui al comma 1 sono indicate in apposita deliberazione della Giunta, che ne autorizza il prelievo e l'iscrizione negli stanziamenti dell'unita' previsionale di competenza mediante proprio provvedimento, ovvero delegando l'adozione del provvedimento di prelievo e di iscrizione all'Assessore competente in materia di bilancio della Regione.
4. La Giunta deve dare comunicazione al Consiglio dei prelievi effettuati dal fondo di riserva contemporaneamente alla emissione del relativo provvedimento.

5. Al bilancio di previsione e' allegato l'elenco delle spese obbligatorie, correlate alle unita' previsionali di spesa.".

#### **Nota all'articolo 7**

- Il testo dell'articolo 10 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) è il seguente:

“Art. 10. (Bilancio annuale di previsione)

1. La Regione adotta, ogni anno, il bilancio annuale di previsione. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

2. Il progetto di bilancio annuale di previsione e' formato in coerenza con gli elementi contenuti nel documento di programmazione economico-finanziaria e nel programma pluriennale di attivita' e di spesa, ed e' redatto in termini di competenza e di cassa, nel rispetto dei principi dell'integrita', dell'universalita', dell'unita', delle veridicita', della pubblicita' e della chiarezza.

3. Ai fini dell'equilibrio del bilancio annuale di previsione, il totale dei pagamenti autorizzati non puo' essere superiore al totale delle entrate di cui si prevede la riscossione sommato alla presunta giacenza iniziale di cassa. Il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno puo' essere superiore al totale delle entrate che si prevede di accertare nel medesimo esercizio, purché il relativo disavanzo sia coperto da mutui ed altre forme di indebitamento autorizzato con la legge di approvazione del bilancio e nei limiti compatibili con il quadro economico-finanziario risultante dal documento di programmazione economico-finanziaria e dal bilancio pluriennale e comunque nei limiti previsti dall'articolo 23 del d.lgs. 76/2000.

3 bis. La Giunta regionale, anche in attuazione dell'articolo 41, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2002), utilizza gli strumenti operativi previsti dalle normative e disposizioni dei mercati finanziari ai fini di una efficiente gestione del debito in relazione all'andamento dei rischi di mercato.

4. Le previsioni di bilancio sono articolate, per l'entrata e per la spesa, in unita' previsionali di base. Le unita' previsionali sono determinate con riferimento ad aree omogenee di attivita', anche a carattere strumentale, in cui si articolano le competenze della Regione. Le contabilita' speciali, sia nell'entrata che nella spesa, sono articolate in capitoli.

5. Per ogni unita' previsionale di base sono indicati:

a) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;

b) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese di cui si autorizza l'impegno nell'esercizio cui il bilancio si riferisce;

c) l'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere e delle spese di cui si autorizza il pagamento nel medesimo esercizio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui.

d) L'ammontare dello stanziamento definitivo di entrata o di spesa relativo all'esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio.

6. Gli stanziamenti di spesa di cui al comma 5, lettera b) sono iscritti in bilancio nella misura indispensabile per lo svolgimento delle attivita' o interventi che, sulla base della legislazione vigente daranno luogo, nell'esercizio cui il bilancio si riferisce, a impegni di spesa a norma dell'articolo 31.

7. L'eventuale saldo finanziario, positivo o negativo, presunto al termine dell'esercizio precedente e' iscritto fra le entrate e le spese di cui al comma 5, lettera b), mentre l'ammontare presunto della giacenza di cassa all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce e' iscritto fra le entrate di cui al comma 5, lettera c).

8. In apposito allegato al bilancio, le unita' previsionali di base sono ripartite in capitoli ai fini della gestione; nello stesso allegato sono altresì indicati, disaggregati per capitolo, i contenuti di ciascuna unita' previsionale di base e il carattere giuridicamente obbligatorio o discrezionale della spesa, con l'evidenziazione delle relative disposizioni legislative. I capitoli sono determinati in relazione al rispettivo oggetto per l'entrata e secondo l'oggetto e il contenuto economico e funzionale per la spesa.

9. Formano oggetto di approvazione del Consiglio le previsioni di cui ai commi 2, 4, 5 lettere b) e c), 6 e 7. Le previsioni di spesa di cui alle lettere b) e c) del comma 5 costituiscono il limite per le autorizzazioni, rispettivamente, di impegno e di pagamento. Le contabilita' speciali sono approvate nel loro complesso.

10. Gli stanziamenti di spesa di competenza sono determinati esclusivamente in relazione alle esigenze funzionali e agli obiettivi concretamente perseguibili nel periodo cui si riferisce il bilancio, restando esclusa ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale.

11. Entro dieci giorni dall'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio o di autorizzazione all'esercizio provvisorio, la Giunta provvede a ripartire le unita' previsionali di base in capitoli ai fini della gestione e della rendicontazione e ad assegnare ai dirigenti titolari dei centri di responsabilita' amministra-

tiva le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati per gli interventi, i programmi e i progetti finanziari nell'ambito dello stato di previsione delle spese.

12. Gli stati di previsione dell'entrata e della spesa sono illustrati mediante note preliminari i cui contenuti sono stabiliti nel regolamento.

13. In allegato al bilancio di previsione sono elencate le garanzie principali o sussidiarie prestate dalla Regione a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti."

#### **Nota all'articolo 9**

- Il testo dell'articolo 20 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) è il seguente:

"Art. 20. (Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa)

1. Nel bilancio annuale e' iscritto, tra le previsioni di cassa, un fondo di riserva dal quale sono prelevate le somme necessarie per i pagamenti da eseguire, nel corso dell'esercizio finanziario, in eccedenza agli stanziamenti previsti. L'ammontare del fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa e' determinato, annualmente, con la legge di approvazione del bilancio in misura non superiore a un dodicesimo dell'ammontare complessivo dei pagamenti autorizzati dalla legge medesima e dai provvedimenti di variazione del bilancio.

2. I prelievi e le destinazioni dei medesimi a integrazione delle dotazioni delle unita' previsionali di base della spesa sono disposti con deliberazione della Giunta. La Giunta puo' delegare all'Assessore competente in materia di bilancio l'adozione dei provvedimenti previsti nel presente comma."

#### **Nota all'articolo 10**

- Il testo dell'articolo 24 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) è il seguente:

"Art. 24. (Variazioni al bilancio)

1. La legge di approvazione del bilancio regionale autorizza le variazioni che possono essere apportate al bilancio mediante provvedimenti amministrativi.

2. Mediante provvedimenti amministrativi della Giunta sono istituite nuove unita' previsionali di base di entrata per l'iscrizione delle entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici da parte dello Stato e dell'Unione Europea, nonche' per l'iscrizione delle relative spese quando queste siano tassativamente regolate dalla legge.

3. La Giunta puo' effettuare, con provvedimento amministrativo, variazioni compensative tra capitoli della stessa unita' previsionale di base, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualita' ed a pagamento differito e per quelle direttamente regolate dalla legge.

4. La legge di bilancio o le rispettive variazioni possono autorizzare la Giunta ad effettuare variazioni compensative all'interno della medesima classificazione economica, tra unita' previsionali di base strettamente collegate nell'ambito di una stessa funzione obiettivo o di uno stesso programma o progetto. Con le stesse modalita', al fine di assicurare la necessaria flessibilita' nella gestione delle disponibilita' di bilancio, la Giunta puo' essere autorizzata ad effettuare variazioni compensative anche tra unita' previsionali di base diverse qualora le variazioni stesse siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata.

5. Ogni altra variazione al bilancio e' disposta o autorizzata con legge regionale, salvo quanto previsto dagli articoli 18, 19, 20, 21 e 22.

6. Le variazioni al bilancio devono essere approvate entro il 30 novembre dell'anno cui il bilancio si riferisce.

7. La Giunta puo' disporre variazioni compensative, nell'ambito della stessa o di diverse unita' previsionali di base di conto capitale, anche tra stanziamenti autorizzati da leggi diverse, a condizione che si tratti di leggi che finanziano o rifinanziano interventi relativi alla stessa funzione obiettivo, ai sensi dell'articolo 15, comma 1. Il relativo provvedimento e' comunicato al Consiglio."

#### **Nota all'articolo 13**

- Per il testo dell'articolo 24, comma 3, della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) si rinvia alla nota all'articolo 10.

**Nota all'articolo 15**

- Per il testo dell'articolo 10, comma 8, della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) si rinvia alla nota all'articolo 7.

**Nota all'articolo 16**

- Il testo dell'articolo 47 dello Statuto della Regione Piemonte è il seguente:

“ Art. 47 (Promulgazione e pubblicazione della legge)

1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dall'approvazione.
2. La legge regionale è pubblicata entro dieci giorni dalla promulgazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine diverso.
3. Al testo della legge segue la formula: “La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.”.

*Legge Regionale pubblicata sul Secondo Supplemento al Bollettino Ufficiale n. 17 del 27 aprile 2006 (ndr)*



Legge regionale 2 maggio 2006, n. 16.

**Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento).**

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

*promulga*

la seguente legge:

Art. 1.

*(Modifiche all'articolo 9 della l.r. 1/2004)*

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 9 della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento), sono aggiunti i seguenti commi:

“5 bis. Le funzioni relative agli interventi socio-assistenziali nei confronti delle gestanti che necessitano di specifici sostegni in ordine al riconoscimento o non riconoscimento dei loro nati e al segreto del parto sono esercitate dai soggetti gestori individuati dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare e previa concertazione con i comuni.

5 ter. Nei casi di cui al comma 5 bis, i soggetti gestori, durante i sessanta giorni successivi al parto, garantiscono alle donne già assistite come gestanti ed ai loro nati gli interventi socio-assistenziali finalizzati a sostenere il loro reinserimento sociale. Dopo tale periodo ai medesimi beneficiari è assicurata la continuità assistenziale secondo i criteri e le modalità attuative previsti al comma 5 quinquies. Gli interventi socio-assistenziali a favore dei neonati non riconosciuti sono garantiti fino alla loro adozione definitiva.

5 quater. Gli interventi di cui al comma 5 bis sono erogati su richiesta delle donne interessate e senza ulteriori formalità, indipendentemente dalla loro residenza anagrafica.

5 quinquies. Con il provvedimento di individuazione dei soggetti gestori competenti di cui al comma 5 bis, la Giunta regionale definisce altresì criteri, procedure e modalità per l'esercizio delle relative funzioni.

5 sexies. Le risorse necessarie all'erogazione degli interventi di cui al comma 5 bis sono reperite in seno al fondo regionale di cui all'articolo 35, comma 7.”.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 2 maggio 2006

Mercedes Bresso

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 187.

- Presentato dalla Giunta regionale il 30 novembre 2005.

- Assegnato alla IV Commissione in sede referente il 7 dicembre 2005.

- Testo licenziato dalla IV Commissione il 18 aprile 2006 con relazione di Sergio Cavallaro e Mariangela Cotto

- Approvato in Aula il 26 aprile 2006 con 30 voti favorevoli e 1 non votante.

## NOTE

*Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito [www.consiglioregionale.piemonte.it](http://www.consiglioregionale.piemonte.it).*

**Note all'articolo 1**

- Il testo dell'articolo 9 della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente :

“Art. 9 (Forme gestionali)

1. La Regione individua nella gestione associata, ed in particolare in quella consortile, la forma idonea a garantire l'efficacia e l'efficienza degli interventi e dei servizi sociali di competenza dei comuni e prevede incentivi finanziari a favore dell'esercizio associato delle funzioni e della erogazione della totalità delle prestazioni essenziali entro gli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 8.

2. La gestione in forma singola dei comuni capoluogo di provincia è idonea a garantire l'efficacia e l'efficienza degli interventi e dei servizi sociali.

3. Per la gestione associata delle funzioni, i comuni adottano le forme associative previste dalla legislazione vigente che ritengono più idonee ad assicurare una ottimale realizzazione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali, compresa la gestione associata tramite delega all'ASL, le cui modalità gestionali vengono definite con l'atto di delega.

4. Gli enti gestori istituzionali che esercitano le attività secondo le forme associative di cui al comma 3 applicano, qualora previsto dai rispettivi statuti, le norme relative all'ordinamento finanziario e contabile di cui alla parte II del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), nonché, in quanto applicabili, le norme di cui al titolo IV del medesimo d.lgs. in riferimento al personale dipendente.

5. Le attività sociali a rilievo sanitario per la tutela materno-infantile e dell'età evolutiva nonché per adulti ed anziani con limitazione dell'autonomia, le attività di formazione professionale del personale dei servizi sociali e quelle relative all'autorizzazione, accreditamento e vigilanza sui servizi e sulle strutture sono obbligatoriamente gestite in forma associata ai sensi dei commi 1, 2 e 3, o dai comuni capoluoghi di provincia o dalle ASL delegate. I soggetti gestori assicurano le attività sociali a rilievo sanitario garantendone l'integrazione, su base distrettuale, con le attività sanitarie a rilievo sociale e con le prestazioni ad elevata integrazione sanitaria di competenza delle ASL.

5 bis. Le funzioni relative agli interventi socio-assistenziali nei confronti delle gestanti che necessitano di specifici sostegni in ordine al riconoscimento o non riconoscimento dei loro nati e al segreto del parto sono esercitate dai soggetti gestori individuati dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare e previa concertazione con i comuni.

5 ter. Nei casi di cui al comma 5 bis, i soggetti gestori, durante i sessanta giorni successivi al parto, garantiscono alle donne già assistite come gestanti ed ai loro nati gli interventi socio-assistenziali finalizzati a sostenere il loro reinserimento sociale. Dopo tale periodo ai medesimi beneficiari è assicurata la continuità assistenziale secondo i criteri e le modalità attuative previsti al comma 5 quinquies. Gli interventi socio-assistenziali a favore dei neonati non riconosciuti sono garantiti fino alla loro adozione definitiva.

5 quater. Gli interventi di cui al comma 5 bis sono erogati su richiesta delle donne interessate e senza ulteriori formalità, indipendentemente dalla loro residenza anagrafica.

5 quinquies. Con il provvedimento di individuazione dei soggetti gestori competenti di cui al comma 5 bis, la Giunta regionale definisce altresì criteri, procedure e modalità per l'esercizio delle relative funzioni.

5 sexies. Le risorse necessarie all'erogazione degli interventi di cui al comma 5 bis sono reperite in seno al fondo regionale di cui all'articolo 35, comma 7. “.

- Il testo dell'articolo 35, comma 7, della l.r.1/2004 è il seguente:

“Art. 35. (Le risorse finanziarie di parte corrente)

7. È istituito il fondo regionale per la gestione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali nel quale confluiscono le risorse proprie della Regione di cui al comma 4, le risorse indistinte trasferite dallo Stato, le risorse trasferite dalle province di cui all'articolo 5, comma 4, nonché le risorse provenienti da soggetti pubblici e privati.”.

*Legge Regionale pubblicata sul 1° Supplemento al Bollettino Ufficiale n. 18 del 4 maggio 2006 (ndr)*

Legge regionale 24 maggio 2006, n. 17.

**Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2005.**

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

*promulga*

la seguente legge:

**Art. 1.**

*(Approvazione del rendiconto)*

1. Il Rendiconto generale della Regione, per l'esercizio finanziario 2005, è approvato con le risultanze riportate nell'allegato A.

**Art. 2.**

*(Entrate e spese di competenza)*

1. Le entrate tributarie, le entrate per quote di tributi statali, le entrate extra-tributarie, le entrate per alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali, le entrate per rimborsi di crediti ed accensione di prestiti, le entrate per contabilità speciali, accertate nell'esercizio finanziario 2005, per la competenza propria dell'esercizio stesso, risultano stabilite dal conto finanziario in euro 11.688.272.448,78 delle quali sono state rimosse euro 10.411.600.789,60 e restano da riscuotere euro 1.276.671.659,18.

2. Le spese impegnate nell'esercizio finanziario 2005 per la competenza propria dell'esercizio stesso, ammontano a euro 11.558.036.410,41. I pagamenti effettuati ammontano a euro 9.129.455.913,61 e ne restano da pagare euro 2.428.580.496,80.

**Art. 3.**

*(Residui attivi e residui passivi)*

1. I residui attivi, che all'inizio dell'esercizio finanziario 2005 ammontavano a euro 4.052.420.454,54 sono stati riaccertati alla fine dell'esercizio finanziario 2005 in euro 4.014.696.533,61 per un minor importo di euro 38.847.751,05. Le somme rimosse sono state euro 1.103.843.958,16 e quelle rimaste da riscuotere ammontano a euro 2.910.852.575,45. I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2005 risultano stabiliti dal conto consuntivo nei seguenti importi:

- rimasti da riscuotere sulle entrate della competenza propria dell'esercizio finanziario 2005 (articolo 2, comma 1) euro 1.276.671.659,18;
- rimasti da riscuotere sulle entrate residue degli esercizi precedenti (articolo 3, comma 1) euro 2.910.852.575,45;
- Totale euro 4.187.524.234,63.

2. I residui passivi, che all'inizio dell'esercizio finanziario 2005 ammontavano a euro 3.925.687.394,49, sono stati riaccertati alla fine dell'esercizio finanziario 2005 in euro 3.817.616.114,77 per un minor importo di euro 108.071.279,72. Le somme pagate sono state di euro 2.376.322.134,22 e quelle rimaste da pagare ammontano a euro 1.441.293.980,55. I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2005 risultano stabiliti dal conto consuntivo nei seguenti importi:

- rimasti da pagare sulle spese impegnate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 2005 (articolo 2, comma 2) euro 2.428.580.496,80;
- rimasti da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 3, comma 2) euro 1.441.293.980,55;
- Totale euro 3.869.874.477,35.

## Art. 4.

*(Situazione di cassa e finanziaria)*

1. Il fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio finanziario 2005 è determinato in euro 10.386.699,93 come risulta dal conto presentato dal tesoriere regionale (allegato B) ed approvato dalla Giunta regionale, nonché dal seguente prospetto:

- Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio finanziario 2004 euro 720.000,00;
- Riscossioni effettuate nell'esercizio finanziario 2005 euro 11.515.444.747,76;
- Pagamenti eseguiti nell'esercizio finanziario 2005 euro 11.505.778.047,83;
- Fondo di cassa finale esercizio 2005 euro 10.386.699,93.

2. Alla chiusura dell'esercizio finanziario 2005 è accertato un avanzo finanziario di euro 328.036.457,21 come risulta dal seguente prospetto:

- Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio finanziario 2005 euro 10.386.699,93;
- Ammontare dei residui attivi euro 4.187.524.234,63;
- Ammontare dei residui passivi euro 3.869.874.477,35;
- Avanzo finanziario euro 328.036.457,21.

## Art. 5.

*(Bilanci della società e dei consorzi ai quali partecipa la Regione)*

1. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dall'articolo 37 del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R (Regolamento regionale di contabilità. Articolo 4 legge regionale 7/2001), si allega l'elenco delle società a partecipazione regionale e dei Consorzi ai quali partecipa la Regione, che hanno presentato i loro bilanci alla Regione. (Allegato C).

## Art. 6.

*(Attività finanziarie e patrimoniali)*

1. La consistenza delle attività finanziarie e patrimoniali alla chiusura dell'esercizio finanziario per l'anno 2005 risulta stabilita nel relativo rendiconto generale in euro 4.936.488.320,61.

2. La consistenza delle passività finanziarie e patrimoniali alla chiusura dell'esercizio finanziario per l'anno 2005 risulta stabilita nel relativo rendiconto generale in euro 6.655.915.306,48.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 24 maggio 2006

Mercedes Bresso

Allegato A  
(articolo 1)

Allegato B  
(articolo 4)

*Gli allegati contabili relativi alla legge regionale sopra riportata saranno pubblicati sul Supplemento al Bollettino Ufficiale n. 26 del 29 giugno 2006 (ndr)*

Allegato C  
(articolo 5)

Elenco delle Società e dei Consorzi a partecipazione regionale.

Aeroporto Cuneo Levaldigi-GEAC S.p.A

Centro Agro-Alimentare Torino-CAAT S.p.A.

Città studi S.p.A.

CONSEPI S.p.A.

CreSO s.c.r.l.

Distretto Turistico dei Laghi s.c.r.l.

E.C. BIC Piemonte S.p.A. (in liquidazione)  
EXPO 2000 S.p.A.  
Finpiemonte S.p.a. (al 30/6/2004)  
I.P.L.A. S.p.a.  
Interporto Rivalta-Scivia S.p.A.  
Mercato Ingrosso Agro-Alimentare Cuneo-MIAC S.p.A.  
Promark S.p.A. (in liquidazione)  
SACE S.p.A.  
SAGAT S.p.a.  
SITO S.p.A.  
Tenuta Cannona S.r.l.  
Terme di Acqui S.p.A.

#### LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 272

- Presentato dalla Giunta regionale il 21 aprile 2006.
- Assegnato alla I Commissione in sede referente il 26 aprile 2006.
- Testo licenziato dalla Commissione referente il 10 maggio 2006 con relazione di Mariano Rabino.
- Approvato in Aula il 16 maggio 2006, con emendamenti sul testo, con 32 voti favorevoli, 3 voti contrari, 1 astenuto e 1 non votante.

#### NOTE

*Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito [www.consiglioregionale.piemonte.it](http://www.consiglioregionale.piemonte.it).*

#### **Nota all'articolo 5**

- Il testo dell'articolo 37 del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n.18/R (Regolamento regionale di contabilità. Art.4 legge regionale 7/2001) è il seguente:

“Art. 37.(Beni da includere nel conto generale del patrimonio)

1. Ferma restando l'attuale distinzione in categorie dei beni della Regione, indicata dall'articolo 1 della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 8 (Norme concernenti l'amministrazione dei beni e l'attività contrattuale della Regione), al fine di consentire l'individuazione di quelli suscettibili di valutazione economica e' introdotta nel conto generale del patrimonio, tenuto conto del disposto dell'articolo 37, comma 3, della l.r. 7/2001, l'ulteriore classificazione tipologica che risulta dall'articolo 28, comma 2, con l'aggiunta delle immobilizzazioni finanziarie, rappresentate dalle partecipazioni e dai crediti.”.

*Legge Regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 22 del 1 giugno 2006 (ndr)*

Legge regionale 24 maggio 2006, n. 18.

**Modifiche alla legge regionale 23 febbraio 2004, n. 3 (Incentivazione dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali. Prime disposizioni).**

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

*promulga*

la seguente legge:

Art. 1.

*(Integrazioni all'articolo 1 della l.r. 3/2004)*

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 23 febbraio 2004, n. 3 (Incentivazione dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali. Prime disposizioni), dopo le parole: "Le Unioni di Comuni,", sono aggiunte le seguenti: "ivi comprese le Unioni-Comunità collinari,".

2. Al comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 3/2004, dopo le parole: "Comunità montane", sono aggiunte, infine, le seguenti: ", fatte salve le Unioni di Comuni già compresi in Comunità montane destinatarie, ai sensi del decreto del Ministero dell'Interno 1 settembre 2000, n. 318 (Regolamento concernente i criteri di riparto dei fondi erariali destinati al finanziamento delle procedure di fusione tra i comuni e l'esercizio associato di funzioni comunali) dei contributi statali per l'anno 2005.".

3. Al comma 4 dell'articolo 1 della l.r. 3/2004, dopo le parole: "presente legge", sono aggiunte, infine, le seguenti: ", tenuto conto del numero, tipologia di funzione e servizi da gestire in forma associata, nonché della popolazione, in modo da favorire l'associazionismo di comuni di minore dimensione demografica".

Art. 2.

*(Modifiche all'articolo 2, comma 1, della l.r. 3/2004)*

1. Il comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 3/2004 è sostituito dal seguente:

" 1. Gli incentivi finanziari vengono concessi annualmente, entro l'anno finanziario di riferimento, nei limiti della disponibilità di bilancio. Gli incentivi finanziari destinati a unioni di comuni ed a comunità montane non hanno limiti temporali di durata. Gli incentivi finanziari per le altre forme associative hanno durata di sei anni. Gli incentivi finanziari destinati alle fusioni di comuni hanno una durata di dieci anni.".

Art. 3.

*(Modifiche all'articolo 7 della l.r. 3/2004)*

1. Al comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 3/2004 le parole: "agli articoli 27, 30, 31 e 32" sono sostituite dalle seguenti: "agli articoli 30 e 31".

2. Il comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 3/2004 è abrogato.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 24 maggio 2006

Mercedes Bresso

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 260

- Presentato dalla Giunta regionale il 21 marzo 2006.

- Assegnato alla VIII Commissione in sede referente ed in sede consultiva alla I Commissione il 27 marzo 2006.

- Testo licenziato dalla VIII Commissione referente il 3 maggio 2006 con relazione di Alessandro Bizjak.



- Approvato in Aula il 16 maggio 2006 con 36 voti favorevoli e 1 non votante.

#### NOTE

*Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito [www.consiglioregionale.piemonte.it](http://www.consiglioregionale.piemonte.it).*

#### **Nota all'articolo 1**

- Il testo dell'articolo 1 della l.r. n. 3/2004, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 1 (Incentivi finanziari per la gestione associata di funzioni e servizi comunali)

1. Le Unioni di Comuni, ivi comprese le Unioni-Comunità collinari, le Comunità montane, i Consorzi, le Convenzioni plurifunzionali sono destinatari di incentivi finanziari previsti dall'articolo 8 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44, di attuazione del d.lgs. 112/1998, erogati dalla Regione per lo sviluppo della gestione associata di funzioni e servizi comunali.

2. Sono escluse dalla concessione degli incentivi finanziari le Unioni di cui facciano parte Comuni già componenti di altre Unioni o di Comunità montane, fatte salve le Unioni di Comuni già compresi in Comunità montane destinatarie, ai sensi del decreto del Ministero dell'Interno 1 settembre 2000, n. 318 (Regolamento concernente i criteri di riparto dei fondi erariali destinati al finanziamento delle procedure di fusione tra i comuni e l'esercizio associato di funzioni comunali) dei contributi statali per l'anno 2005.

3. I Comuni comunicano alla Giunta regionale ed alle Province la costituzione della forma associativa prescelta entro trenta giorni dalla data della sua costituzione.

4. Categorie dei destinatari degli incentivi finanziari, entità e modalità di concessione degli stessi vengono definiti dalla Giunta regionale, previo parere della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge, tenuto conto del numero, tipologia di funzione e servizi da gestire in forma associata, nonché della popolazione, in modo da favorire l'associazionismo di Comuni di minore dimensione demografica.

5. Sono inoltre destinatari degli incentivi finanziari i Comuni sorti a seguito di fusione di due o più Comuni.”.

#### **Nota all'articolo 2**

- Il testo dell'articolo 2 della l.r. n. 3/2004, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“ Art. 2 (Criteri per la concessione degli incentivi finanziari alle forme associative)

1. Gli incentivi finanziari vengono concessi annualmente, entro l'anno finanziario di riferimento, nei limiti della disponibilità di bilancio. Gli incentivi finanziari destinati a Unioni di Comuni ed a Comunità montane non hanno limiti temporali di durata. Gli incentivi finanziari per le altre forme associative hanno durata di sei anni. Gli incentivi finanziari destinati alle fusioni di Comuni hanno una durata di dieci anni.

2. Nell'assegnazione degli incentivi sono previsti criteri preferenziali e maggiorazioni per le fusioni ed Unioni di Comuni e per le Comunità montane. Tali criteri vengono sottoposti per il parere alla competente commissione consiliare.

3. In caso di variazioni nella composizione della forma associativa o nella gestione associata delle funzioni o servizi, gli incentivi vengono modificati in proporzione al cambiamento avvenuto.

4. Le Comunità montane, ai fini della gestione associata e della corresponsione dei relativi incentivi, possono articolare il proprio territorio in sottoambiti omogenei.

5. Le determinazioni di cui all'articolo 1, comma 4, possono prevedere la presentazione, da parte delle forme associative, di progetti finalizzati allo sviluppo o all'ottimizzazione delle gestioni associate, da finanziarsi nei limiti della disponibilità di bilancio.

6. I contributi successivi alla prima annualità sono decurtati delle somme già concesse nell'anno precedente, là dove, anche sulla base della documentazione finanziaria, non sia comprovata l'effettiva gestione associata dei servizi finanziati o il raggiungimento dei risultati dichiarati sulla domanda di contributo.”.

#### **Nota all'articolo 3**

- Il testo dell'articolo 7 della l.r. n. 3/2004, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“ Art. 7 ( Disposizione transitoria)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2004 le disposizioni di cui all'articolo 2 si applicano, nei limiti della disponibilità di bilancio, anche alle forme associative di cui agli articoli 30 e 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico in materia di ordinamento degli Enti locali) che siano ancora operanti e conformi alle disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 della l.r. 44/2000 e che abbiano usufruito di finanziamento

regionale prima dell'entrata in vigore della presente legge, computando a tal fine il numero complessivo delle annualità di finanziamento già erogate, con l'esclusione dei finanziamenti regionali concessi ai sensi dell'articolo 2, comma 5."

2. (Abrogato)

*Legge Regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 22 del 1 giugno 2006 (ndr)*

Legge regionale 24 maggio 2006, n. 19.

**Istituzione della Riserva naturale orientata di Bosco Solivo.**

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

*promulga*

la seguente legge:

Art. 1.

*(Istituzione)*

1. È istituita la Riserva naturale orientata di Bosco Solivo ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12 (Nuove norme in materia di aree protette "Parchi naturali, Riserve naturali, Aree attrezzate, Zone di preparco, Zone di salvaguardia").

Art. 2.

*(Confini)*

1. I confini della Riserva naturale orientata di Bosco Solivo, incidenti sul territorio del Comune di Borgo Ticino, sono individuati nella allegata planimetria in scala 1:25000.

2. Il territorio della Riserva naturale orientata è delimitato da tabelle, disposte in modo visibile lungo il perimetro e mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilità, recanti la scritta: Regione Piemonte - Riserva naturale orientata di Bosco Solivo.

Art. 3.

*(Finalità)*

1. Le finalità dell'istituzione della Riserva naturale orientata di Bosco Solivo, individuate nell'ambito ed a completamento dei principi generali indicati nell'articolo 1 della l.r. 12/1990 e nell'articolo 92 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (di attuazione del d.lgs. 112/1998), inserito dall'articolo 9 della legge regionale 15 marzo 2001, n. 5, sono le seguenti:

a) tutelare, conservare e valorizzare le caratteristiche naturali, ambientali, paesaggistiche, storico-culturali, le tradizioni e le attività caratteristiche dell'area protetta;

b) promuovere e valorizzare le attività economiche tradizionali legate all'utilizzo ecosostenibile delle risorse;

c) riqualificare il patrimonio forestale al fine di ricostruire l'unità ambientale e paesaggistica del Bosco Solivo, valorizzando le pratiche silvocolturali e le consuetudini delle popolazioni locali;

d) garantire forme d'uso del territorio ed uno sviluppo tendenti a valorizzare e ripristinare gli aspetti ambientali, paesaggistici e le tecniche costruttive tradizionali che hanno caratterizzato la formazione e l'evoluzione del paesaggio e del territorio;

e) promuovere, organizzare e sostenere la ricostruzione ed il ripristino di tali risorse e valori;

f) promuovere, organizzare e sostenere attività di studio, di ricerca, didattiche e scientifiche;

g) promuovere e gestire ogni iniziativa necessaria ed utile per consentire la fruizione a fini ricreativi, didattici, scientifici, culturali;

h) garantire il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat di cui agli allegati della direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, in materia di conservazione degli uccelli selvatici, e successive modificazioni, e di cui agli allegati della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e successive modificazioni, secondo le disposizioni attuative del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120.

## Art. 4.

*(Gestione e personale)*

1. Le funzioni di direzione e di amministrazione delle attività necessarie per il conseguimento delle finalità istitutive sono esercitate dall'Ente di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali del Lago Maggiore previsto dall'articolo 7, comma 9 bis, della l.r. 12/1990, come modificata dall'articolo 1 della legge regionale 14 gennaio 1992, n. 4.

2. Per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 1, l'Ente a cui è affidata la gestione della Riserva naturale orientata, si avvale di proprio personale individuato nella pianta organica ride-terminata ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale 8 agosto 1997, n. 51 (Norme sulla organizzazione degli uffici e dell'ordinamento del personale regionale).

## Art. 5.

*(Modifica della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12)*

1. Il comma 21 bis dell'articolo 9 della l.r. 12/1990, come modificato dall'articolo 2 della l.r. 4/1992 (Modificazioni alla L.R. 22 marzo 1990, n. 12, in materia di aree protette: Parco naturale della Valle del Ticino, Parco naturale dei Laghi di Mercurago e Riserva naturale speciale del Fondo Toce), è sostituito dal seguente:

"21 bis. Il Consiglio direttivo dell'Ente di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali del Lago Maggiore è così composto:

a) un rappresentante per ciascuno dei Comuni di Arona, Borgo Ticino, Comignago, Dormelletto, Oleggio Castello e Verbania;

b) un membro nominato dal Consiglio regionale con esperienza in materia forestale, zoologica ed archeologica;

c) due membri nominati dalla Provincia di Novara di cui uno su designazione delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale ed uno su designazione delle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative a livello regionale;

d) due membri nominati dalla Provincia di Verbania di cui uno su designazione delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale ed uno su designazione delle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative a livello regionale".

## Art. 6.

*(Norme di salvaguardia)*

1. Nel territorio della Riserva naturale orientata di Bosco (1) Solivo è vietato:

a) aprire e coltivare cave ad eccezione di quelle finalizzate al ripristino ambientale e paesaggistico ed alla ricostruzione di aree di interesse naturalistico ed ecologico individuate e promosse dall'Ente di gestione oppure previste dal piano d'area;

b) aprire e gestire discariche.

2. La costruzione di nuove strade e l'ampliamento di quelle esistenti sono consentiti esclusivamente in funzione delle attività agricole e forestali e delle finalità istitutive dell'area protetta.

3. L'uso del suolo e l'edificabilità sono consentiti nel rispetto delle finalità istitutive e sono disciplinati nel piano d'area.

4. Le norme relative all'utilizzo del patrimonio forestale sono stabilite in apposito piano di assestamento forestale ai sensi dell'articolo 24 della l.r. 12/1990.

5. Per le specie faunistiche presenti nell'area protetta ed elencate nell'allegato D, lettera a) del d.p.r. 357/1997, si applicano i divieti e le disposizioni di cui all'articolo 8, commi 1, 2 e 3 del citato d.p.r..

6. L'esercizio dell'attività venatoria all'interno dell'area protetta è vietato. Sono consentiti gli interventi di riequilibrio faunistico ed ambientale disciplinati dalla legge regionale 8 giugno 1989, n. 36 (Interventi finalizzati a raggiungere e conservare l'equilibrio faunistico ed ambientale nelle aree istituite a Parchi naturali, Riserve naturali ed Aree attrezzate), come modificata dalla legge regionale 22 febbraio 1993, n. 6.

---

1) comma corretto con avviso di rettifica pubblicato sul primo supplemento al Bollettino Ufficiale n. 46/2006 (ndr)

7. L'utilizzo e la fruizione della Riserva sono disciplinati con legge regionale ai sensi dell'articolo 28 della l.r. 12/1990.

Art. 7.

*(Vigilanza)*

1. La vigilanza sul territorio della Riserva naturale orientata è affidata:
  - a) agli agenti di vigilanza dell'Ente di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali del Lago Maggiore;
  - b) agli agenti di polizia locale, urbana e rurale;
  - c) agli agenti di vigilanza faunistica della Provincia di Novara;
  - d) al Corpo forestale dello Stato;
  - e) alle guardie ecologiche volontarie di cui all'articolo 37 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale), convenzionate con l'ente di gestione.

Art. 8.

*(Piano d'area)*

1. La Riserva naturale orientata di Bosco (1) Solivo è soggetta a piano d'area ai sensi dell'articolo 23 della l.r. 12/1990, come modificato dall'articolo 7 della legge regionale 21 luglio 1992, n. 36 (Adeguamento delle norme regionali in materia di aree protette alla legge 8 giugno 1990, n. 142, ed alla legge 6 dicembre 1991, n. 394), che ne stabilisce, in particolare, la validità, gli effetti, l'efficacia e le procedure di modifica.

2. Il piano d'area è efficace anche per la tutela del paesaggio ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 143 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) ed ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20 (Norme in materia di tutela di beni ambientali e paesistici).

3. Il piano d'area è predisposto, attraverso conferenze, in collaborazione tra l'Ente di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali del Lago Maggiore, il Comune di Borgo Ticino, la Provincia di Novara e la Regione.

4. Il piano d'area è adottato, entro un anno dalla istituzione dell'area protetta, dall'Ente di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali del Lago Maggiore, che lo trasmette ai fini della pubblicizzazione al Comune di Borgo Ticino, alla Provincia di Novara ed alla Regione e ne dà notizia sull'albo pretorio e sul Bollettino ufficiale della Regione, fornendo contestuale indicazione della sede in cui chiunque può prendere visione degli elaborati e trasmettere entro novanta giorni le proprie osservazioni.

5. L'Ente di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali del Lago Maggiore esamina le osservazioni entro i novanta giorni successivi al termine di cui al comma 4, provvede alla revisione dell'elaborato e lo trasmette alla Giunta regionale per l'approvazione del piano d'area definitivo.

6. La Giunta regionale, sentite la Commissione tecnico-urbanistica e la Commissione per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali riunite in seduta congiunta, sottopone il piano d'area al Consiglio regionale per l'approvazione.

Art. 9.

*(Sanzioni)*

1. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), è punita con sanzioni amministrative da un minimo di euro millecinquecento ad un massimo di euro tremila per ogni dieci metri cubi di materiale rimosso o depositato.

2. L'inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 6, commi 2 e 3, e 10, comma 2, è punita con le sanzioni previste dalle leggi in materia urbanistica.

3. L'inosservanza delle disposizioni del piano di assestamento forestale e di cui all'articolo 10, comma 3, è punita con le sanzioni amministrative previste dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale.

---

1) comma corretto con avviso di rettifica pubblicato sul primo supplemento al Bollettino Ufficiale n. 46/2006 (ndr)

4. L'inosservanza delle disposizioni relative all'esercizio dell'attività venatoria è punita con le sanzioni previste dalle leggi in materia di tutela e di gestione della fauna selvatica.

5. L'inosservanza delle disposizioni richiamate ai commi 1, 2 e 3, oltre ad essere punite con le sanzioni amministrative previste, comportano l'obbligo del ripristino, che deve essere realizzato in conformità alle disposizioni formulate in apposito provvedimento della Provincia di Novara, ai sensi dell'articolo 94, comma 3, lettera a), della l.r. 44/2000.

6. L'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge sono disciplinati dal capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e dalla legge regionale 2 marzo 1984, n. 15 (Procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative inerenti alle violazioni in materia di Parchi naturali, Riserve naturali o Aree attrezzate).

#### Art. 10.

##### *(Disposizioni transitorie)*

1. Fino alla data di insediamento del Consiglio direttivo di cui all'articolo 5, le funzioni gestionali sono esercitate dal Consiglio direttivo dell'Ente di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali del Lago Maggiore in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Fino all'approvazione del piano d'area, gli interventi di modificazione dello stato attuale dei luoghi, ad esclusione degli interventi di cui all'articolo 13, comma 3, lettere a), b) e c), della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela e uso del suolo), come modificato dall'articolo 16 della legge regionale 6 dicembre 1984, n. 61, sono soggetti ad autorizzazione della Provincia di Novara. È fatta salva ogni altra autorizzazione prevista per legge.

3. Fino alla approvazione del piano di assestamento forestale i tagli boschivi sono soggetti alla disciplina stabilita dall'articolo 12 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57 (Norme relative alla gestione del patrimonio forestale).

#### Art. 11.

##### *(Disposizioni finanziarie)*

1. Agli oneri per la gestione della Riserva naturale orientata di Bosco Solivo, stimati per l'anno 2006 complessivamente in 150.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa, ripartiti in 50.000 euro nell'ambito della Unità previsionale di base (UPB) 21061 (Turismo Sport Parchi Gestione aree protette Titolo I - spese correnti) e in 100.000,00 euro nell'ambito della UPB 21062 (Turismo Sport Parchi Gestione aree protette Titolo II spese di investimento) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006, si provvede con le risorse delle UPB 09011 (Bilanci e finanze Bilanci Titolo I - spese correnti) e 09012 (Bilanci e finanze Bilanci Titolo II - spese di investimento) del medesimo bilancio.

2. Per gli anni 2007 e 2008, si fa fronte con risorse finanziarie individuate con le modalità previste dall'articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).

3. Le somme riscosse ai sensi dell'articolo 9 e quelle riscosse a causa della violazione delle norme contenute nel piano d'area sono introitate nello stato di previsione dell'entrata nell'UPB 0902 (Bilanci e finanze Ragioneria) del bilancio regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 24 maggio 2006

Mercedes Bresso



Allegato A. Cartografia - Confini scala 1:25000  
(articolo 2)



## SISTEMA REGIONALE DELLE AREE PROTETTE

### RISERVA NATURALE ORIENTATA DI BOSCO SOLIVO




CONFINI

SCALA 1:25.000



RIFERIMENTO ALLE SEZIONI DELLA CTR  
SCALA 1:25.000




#### PROVINCIA DI NOVARA

- A Comune di Comignago
- B Comune di Dormelletto
- C Comune di Castelletto sopra Ticino
- D Comune di Gattico
- E Comune di Veruno

#### F Comune di Borge Ticino


- G Comune di Agrade Conturbia
- H Comune di Divignano
- I Comune di Varallo Pombia



Scala 1:25000

100 0 250 500 750 1000 m

Elaborazione dati ed allestimento cartografico a cura del



TORINO 2005



## LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 137

- Presentato dalla Giunta regionale il 31 agosto 2005.
- Assegnato alla V Commissione in sede referente e alla I Commissione in sede consultiva il 7 settembre 2005.
- Testo licenziato dalla Commissione referente il 23 febbraio 2006 con relazione di Marco Travaglini.
- Sono state effettuate consultazioni.
- Approvato in Aula il 16 maggio 2006 con 32 voti favorevoli, 4 voti contrari e 1 non votante.

## NOTE

*Il testo delle note qui pubblicato è redatto al cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio Regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali nella versione storica e nella versione coordinata vigente sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito [www.consiglioregionale.piemonte.it](http://www.consiglioregionale.piemonte.it).*

**Nota all'articolo 1**

- Il testo dell'articolo 6 della l.r. 12/1990 è il seguente:

“Art. 6. (Istituzione delle aree protette)

1. I Parchi naturali e le Riserve naturali sono istituiti, in conformita' ai principi generali enunciati nella presente legge, con legge regionale che stabilisce per ciascuno di essi:

- a) i confini;
- b) la classificazione secondo le tipologie previste all'articolo 5;
- c) la gestione;
- d) gli strumenti di pianificazione del territorio protetto;
- e) il regime vincolistico ed autorizzativo, i divieti e le relative sanzioni e le forme di vigilanza;
- f) i finanziamenti.

2. Le leggi istitutive debbono essere accompagnate da una relazione che evidenzia i costi di impianto e di gestione e le relative fonti di finanziamento previste.

3. Le Aree attrezzate, le Zone di parco e le Zone di salvaguardia possono essere istituite con legge regionale ovvero con deliberazione del Consiglio Regionale: in quest'ultimo caso il regime normativo ed autorizzativo e' disciplinato all'interno degli strumenti di pianificazione territoriale o di pianificazione urbanistica.”.

**Note all'articolo 3**

- Il testo dell'articolo 1 della l.r. 12/1990 è il seguente:

“Art. 1. (Finalita')

1. Al fine di conservare, difendere e ripristinare il paesaggio e l'ambiente, di assicurare alla collettività il corretto uso del territorio per scopi ricreativi, culturali, sociali, didattici e scientifici e per la qualificazione e la valorizzazione delle attività agricole e delle altre economie locali, la Regione, in attuazione dell'articolo 5 dello Statuto, istituisce aree protette.

2. La Regione promuove e partecipa alla istituzione di aree protette interregionali.”.

- Il testo dell'articolo 92 della l.r. 44/2000, aggiunto dall'articolo 9 della legge regionale 15 marzo 2001, n. 5, è il seguente:

“Art. 92. (Disposizioni generali)

1. La Regione, nell'ambito dei principi degli articoli 9 e 32 della Costituzione, delle norme dell'Unione europea in materia ambientale e di sviluppo durevole e sostenibile e della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle Aree protette), garantisce e promuove, in modo unitario ed in forma coordinata con lo Stato e gli Enti locali, nel rispetto degli accordi internazionali, la conservazione e la valorizzazione del suo patrimonio naturale che, assieme agli elementi antropici ad esso connessi, compongono, nella loro dinamica interazione, un bene primario costituzionalmente garantito.

2. La gestione sostenibile delle singole risorse ambientali, il rispetto delle relative condizioni di equilibrio naturale, la tutela della biodiversità, degli habitat naturali e seminaturali e delle specie della flora e della fauna selvatica, sono perseguiti dalla Regione attraverso gli strumenti di conoscenza, di programmazione e di gestione, nonché attraverso la partecipazione, la promozione e l'istituzione di Aree protette.

3. I territori sottoposti al regime di tutela, con specifici provvedimenti dello Stato e della Regione, costituiscono il Sistema regionale delle Aree protette del Piemonte.".

#### Note all'articolo 4

- Il testo dell'articolo 7, comma 9 bis, della l.r. 12/1990 è il seguente:

"9 bis. E' istituito l' "Ente di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali del Lago Maggiore", Ente di diritto pubblico, a cui sono affidati i compiti di direzione e di amministrazione del Parco naturale dei Laghi di Mercurago e della Riserva naturale speciale del Fondo Toce. Fino alla data di insediamento degli Organi dell'Ente di cui al presente comma le funzioni gestionali del parco e della riserva sono esercitate dal Consorzio di cui all'articolo 5 della legge regionale 16 maggio 1980, n. 47.".

- Il testo dell'articolo 49 della l.r. 51/1997, è il seguente:

"Art. 49. (Applicazione agli enti dipendenti dalla Regione)

1. Per gli enti strumentali e dipendenti dalla Regione, comprese le agenzie territoriali per la casa di cui alla legge regionale 26 aprile 1993, n. 11 (Nuovo ordinamento degli Enti operanti nel settore dell'Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata - Abrogazione legge regionale 16 dicembre 1987, n. 65), i provvedimenti amministrativi per i quali la presente legge prevede la competenza del Consiglio regionale e della Giunta sono adottati dagli organi istituzionali di ciascun ente, secondo le competenze previste dai rispettivi ordinamenti.

2. Gli enti di cui al comma 1, qualora non vi abbiano già provveduto, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presentano alla Giunta regionale la proposta di definizione della struttura organizzativa e della dotazione organica, evidenziando i relativi oneri, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 31, comma 1, lettera b) del d. lgs. 29/1993 e successive modifiche e della l. 537/1993. La Direzione regionale competente presenta, indicando i relativi mezzi di copertura, il relativo provvedimento alla Giunta regionale entro e non oltre sessanta giorni dalla data di ricezione degli atti da parte dell'ente dipendente. Decorso complessivamente novanta giorni dalla predetta data senza che la Giunta abbia adottato un provvedimento la proposta si intende approvata. Fino all'approvazione della proposta l'ente non può attivare nuove procedure di assunzione di personale.

3. Qualora, a seguito della rideterminazione delle dotazioni organiche di cui al comma 2, risultino disponibili di posti di livello dirigenziale, gli enti di cui al comma 1, prima di procedere al reclutamento del relativo personale, esperiscono procedure di mobilità con la Regione.

4. Gli enti di cui al comma 1, provvedono periodicamente e comunque a scadenza triennale a presentare alla Giunta regionale, per l'approvazione, una proposta di rideterminazione della dotazione organica, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 31, comma 1, lettera b) del d. lgs. 29/1993 e successive modifiche e della l. 537/1993.

5. Negli enti di rilevanti dimensioni e complessità organizzativa, la cui dotazione organica preveda una pluralità di posizioni dirigenziali, il Consiglio regionale può autorizzare, con deliberazione adottata su proposta della Giunta, l'istituzione di una struttura direzionale di livello corrispondente a quello della direzione regionale di cui alla presente legge.

6. Per la prima copertura dei posti vacanti della dotazione organica ridefinita ai sensi del comma 2, gli Enti hanno facoltà di prevedere modalità concorsuali e requisiti di ammissione in analogia a quanto previsto all'articolo 50.".

#### Note all'articolo 6

- Il testo dell'articolo 24 della l.r. 12/1990 è il seguente:

"Art. 24. (Piani di assestamento forestale)

1. Per la redazione, l'approvazione e l'attuazione dei Piani di assestamento forestale si applicano le norme di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. I Piani di assestamento forestale delle aree protette sono redatti, entro 3 anni dall'istituzione, per ogni area protetta per la quale tale strumento è espressamente previsto dal rispettivo provvedimento istitutivo.

3. I Piani di assestamento forestale delle aree protette sono attuati dagli Enti di gestione di norma su finanziamento regionale ovvero su finanziamenti derivanti da stanziamenti nazionali o comunitari.

4. Le funzioni amministrative riguardanti il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, relative agli interventi previsti nei Piani di assestamento forestale approvati, nei Comuni dotati di Piano Regolatore Generale approvato ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, e successive modificazioni ed integrazioni sono subdelegate ai Comuni medesimi a norma dell'articolo 13, comma 1, sub h), della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.



5. In caso di ritardi od omissioni da parte degli Enti di gestione nell'attuazione di previsioni contenute nei Piani di assestamento forestale, la Giunta Regionale, previo invito a provvedere, interviene a norma del comma 1 dell'articolo 20.

6. In caso di gravi inadempienze da parte degli Enti di gestione relative alle previsioni contenute nei Piani di assestamento forestale, la Giunta Regionale interviene a norma dei commi 2 e 3 dell'articolo 20 con lo scioglimento degli Organi degli Enti di gestione e con il relativo commissariamento.".

- Il testo dell'articolo 8 del d.p.r. 357/1997 è il seguente:

"8. Tutela delle specie faunistiche.

1. Per le specie animali di cui all'allegato D, lettera a), al presente regolamento, è fatto divieto di:

- a) catturare o uccidere esemplari di tali specie nell'ambiente naturale;
- b) perturbare tali specie, in particolare durante tutte le fasi del ciclo riproduttivo o durante l'ibernazione, lo svernamento e la migrazione;
- c) distruggere o raccogliere le uova e i nidi nell'ambiente naturale;
- d) danneggiare o distruggere i siti di riproduzione o le aree di sosta.

2. Per le specie di cui al predetto allegato D, lettera a), è vietato il possesso, il trasporto, lo scambio e la commercializzazione di esemplari prelevati dall'ambiente naturale, salvo quelli lecitamente prelevati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

3. I divieti di cui al comma 1, lettere a) e b), e al comma 2 si riferiscono a tutte le fasi della vita degli animali ai quali si applica il presente articolo.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano instaurano un sistema di monitoraggio continuo delle catture o uccisioni accidentali delle specie faunistiche elencate nell'allegato D, lettera a), e trasmettono un rapporto annuale al Ministero dell'ambiente.

5. In base alle informazioni raccolte il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio promuove ricerche ed indica le misure di conservazione necessarie per assicurare che le catture o uccisioni accidentali non abbiano un significativo impatto negativo sulle specie in questione.".

- Il testo dell'articolo 28 della l.r. 12/1990 è il seguente:

"Art. 28. (Utilizzo e fruizione)

1. L'utilizzo e la fruizione delle aree protette regionali sono regolati con leggi regionali predisposte tenendo conto delle indicazioni fornite dai singoli Enti di gestione.

2. Le leggi di cui al comma 1 debbono anche prevedere le relative sanzioni amministrative per le violazioni alle norme comportamentali previste dalle leggi medesime.

3. Le leggi regionali che stabiliscono le forme di utilizzo e di fruizione delle aree protette regionali debbono contenere norme finalizzate a salvaguardare anche attraverso segnaletica e tabellazione apposite, le produzioni agricole e le attività silvo-pastorali, nonché a garantire l'accessibilità a soggetti disabili.

4. Le aree di proprietà privata appositamente destinate alla fruizione attraverso la posa di attrezzature o strutture sono soggette a locazione o acquisizione a qualsiasi titolo.".

#### **Nota all'articolo 7**

- Il testo dell'articolo 37 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale) è il seguente:

"Art. 37. (Guardie ecologiche volontarie)

[1] L'organizzazione e le modalità di nomina delle guardie ecologiche volontarie di cui all'art. 36, saranno stabilite nel Regolamento di esecuzione del presente articolo.

[2] Per l'istruzione delle guardie ecologiche volontarie, la Regione, nell'ambito delle proprie competenze e della normativa in materia di formazione professionale promuove a proprie spese corsi aventi ad oggetto la tutela ambientale.".

#### **Note all'articolo 8**

- Il testo dell'articolo 23 della l.r. 12/1990 è il seguente:

"Art. 23. (Piani di area)

1. Per le aree istituite a Parco naturale, Riserva naturale, Area attrezzata, Zona di preparco o Zona di salvaguardia secondo le norme dell'articolo 6, ove sia espressamente previsto dal provvedimento istitutivo, viene redatto un Piano di area: il Piano di area è obbligatorio per le aree istituite a Parco naturale e costituisce, in questo caso, il Piano per il parco di cui all'articolo 25, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

2. I Piani di area sono predisposti in collaborazione tra Enti di gestione, Province o Città Metropolitane, Comunità Montane, Comuni e Regione attraverso conferenze estese ai rappresentanti degli Enti predetti

territorialmente interessati: i Piani di area sono adottati dagli Enti di gestione nei tempi stabiliti nei singoli provvedimenti istitutivi e per gli stessi e', comunque, prevista, a seguito dell'adozione:

a) la trasmissione agli Enti territoriali interessati al fine della loro pubblicizzazione mediante notizia sui rispettivi Albi pretori;

b) la notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avvenuta adozione con l'individuazione della sede in cui chiunque puo' prendere visione degli elaborati;

c) l'esame delle osservazioni che possono essere formulate da chiunque lo ritenga opportuno.

3. Il soggetto adottante, esaminate le osservazioni nei termini di tempo previsti dalle leggi istitutive, provvede alla predisposizione degli atti conseguenti da trasmettere alla Giunta Regionale per l'elaborazione del Piano di area definitivo. Sentite la Commissione tecnica urbanistica e la Commissione Regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali riunite in seduta congiunta, la Giunta Regionale sottopone il Piano di Area definitivo al Consiglio Regionale per l'approvazione.

3 bis. Trascorsi i termini temporali previsti per l'adozione e per l'esame delle osservazioni, la Giunta Regionale esercita il potere sostitutivo nei confronti dell'Ente di gestione inadempiente.

4. I Piani di area hanno validita' a tempo indeterminato e ad essi possono essere apportate modificazioni seguendo le procedure di cui ai commi 2 e 3.

5. Le indicazioni contenute nei Piani di area e le relative norme di attuazione sono efficaci e vincolanti dalla data di entrata in vigore delle deliberazioni del Consiglio Regionale di approvazione dei Piani, che sostituiscono la strumentazione territoriale ed urbanistica di qualsiasi livello.

6. Dalla data di adozione dei Piani di area si applicano le misure di salvaguardia previste per il Piano Territoriale dalla normativa urbanistica regionale.

7. L'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali alle previsioni dei Piani di area avviene nei termini e nei modi previsti all'articolo 8 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, e successive modificazioni ed integrazioni.

8. I Piani di area sono approvati ed esplicano i loro effetti anche a norma dell'articolo 1 bis della legge 8 agosto 1985, n. 431, e della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

9. Le funzioni amministrative riguardanti il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, relative agli interventi previsti nei Piani di area approvati nei Comuni dotati di Piano Regolatore Generale approvato ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, e successive modificazioni ed integrazioni, sono subdelegate ai Comuni medesimi a norma dell'articolo 13, comma 1, sub h), della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

10. I Piani di area sono strumenti di previsione guida ed indirizzo per la gestione delle aree oggetto di pianificazione e gli Enti di gestione hanno l'obbligo di rendere operative e di fare rispettare le indicazioni di piano.

11. In caso di ritardi od omissioni da parte degli Enti di gestione nell'attuazione di previsioni contenute nei Piani di area, la Giunta Regionale, previo invito a provvedere, interviene a norma del comma I dell'articolo 20.

12. In caso di gravi inadempienze da parte degli Enti di gestione relative alle previsioni contenute nei Piani di area, la Giunta Regionale interviene a norma dei commi 2 e 3 dell'articolo 20 con lo scioglimento degli Organi degli Enti di gestione e con il relativo commissariamento.".

- Il testo dell'articolo 143 del d. lgs. 42/2004 è il seguente:

“Articolo 143 (Piano paesaggistico)

1. L'elaborazione del piano paesaggistico si articola nelle seguenti fasi:

a) ricognizione dell'intero territorio, considerato mediante l'analisi delle caratteristiche storiche, naturali, estetiche e delle loro interrelazioni e la conseguente definizione dei valori paesaggistici da tutelare, recuperare, riqualificare e valorizzare;

b) puntuale individuazione, nell'ambito del territorio regionale, delle aree di cui al comma 1, dell'articolo 142 e determinazione della specifica disciplina ordinata alla loro tutela e valorizzazione;

c) analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio attraverso l'individuazione dei fattori di rischio e degli elementi di vulnerabilità del paesaggio, nonché la comparazione con gli altri atti di programmazione, di pianificazione e di difesa del suolo;

d) individuazione degli ambiti paesaggistici di cui all'articolo 135;

e) definizione di prescrizioni generali ed operative per la tutela e l'uso del territorio compreso negli ambiti individuati;

f) determinazione di misure per la conservazione dei caratteri connotativi delle aree tutelate per legge e, ove necessario, dei criteri di gestione e degli interventi di valorizzazione paesaggistica degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico;

g) individuazione degli interventi di recupero e riqualificazione delle aree significativamente compromesse o degradate e degli altri interventi di valorizzazione;



h) individuazione delle misure necessarie al corretto inserimento degli interventi di trasformazione del territorio nel contesto paesaggistico, alle quali debbono riferirsi le azioni e gli investimenti finalizzati allo sviluppo sostenibile delle aree interessate;

i) tipizzazione ed individuazione, ai sensi dell'articolo 134, comma 1, lettera c), di immobili o di aree, diversi da quelli indicati agli articoli 136 e 142, da sottoporre a specifica disciplina di salvaguardia e di utilizzazione.

2. Il piano paesaggistico, anche in relazione alle diverse tipologie di opere ed interventi di trasformazione del territorio, individua le aree nelle quali la loro realizzazione è consentita sulla base della verifica del rispetto delle prescrizioni, delle misure e dei criteri di gestione stabiliti nel piano paesaggistico ai sensi del comma 1, lettere e), f), g) ed h), e quelle per le quali il piano paesaggistico definisce anche specifiche previsioni vincolanti da introdurre negli strumenti urbanistici in sede di conformazione e di adeguamento ai sensi dell'articolo 145.

3. Le regioni, il Ministero ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio possono stipulare intese per l'elaborazione congiunta dei piani paesaggistici. Nell'intesa è stabilito il termine entro il quale deve essere completata l'elaborazione del piano. Il contenuto del piano elaborato congiuntamente forma oggetto di apposito accordo preliminare ai sensi degli articoli 15 e 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Entro i novanta giorni successivi all'accordo il piano è approvato con provvedimento regionale. Decorso inutilmente tale termine, il piano è approvato in via sostitutiva con decreto del Ministro, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. L'accordo preliminare stabilisce altresì i presupposti, le modalità ed i tempi per la revisione del piano, con particolare riferimento all'eventuale sopravvenienza di provvedimenti emanati ai sensi degli articoli 140 e 141.

4. Nel caso in cui il piano sia stato approvato a seguito dell'accordo di cui al comma 3, nel procedimento autorizzatorio di cui agli articoli 146 e 147 il parere del soprintendente è obbligatorio, ma non vincolante.

5. Il piano approvato a seguito dell'accordo di cui al comma 3 può altresì prevedere:

a) la individuazione delle aree, tutelate ai sensi dell'articolo 142 e non oggetto di atti o provvedimenti emanati ai sensi degli articoli 138, 140, 141 e 157, nelle quali la realizzazione di opere ed interventi può avvenire previo accertamento, nell'ambito del procedimento ordinato al rilascio del titolo edilizio, della loro conformità alle previsioni del piano paesaggistico e dello strumento urbanistico comunale;

b) la individuazione delle aree gravemente compromesse o degradate nelle quali la realizzazione degli interventi effettivamente volti al recupero ed alla riqualificazione non richiede il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 146.

6. L'entrata in vigore delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 è subordinata all'approvazione degli strumenti urbanistici adeguati al piano paesaggistico, ai sensi dell'articolo 145.

7. Il piano può subordinare l'entrata in vigore delle disposizioni che consentono la realizzazione di opere ed interventi senza autorizzazione paesaggistica, ai sensi del comma 5, all'esito positivo di un periodo di monitoraggio che verifichi l'effettiva conformità alle previsioni vigenti delle trasformazioni del territorio realizzate.

8. Il piano prevede comunque che nelle aree di cui al comma 5, lettera a), siano effettuati controlli a campione sulle opere ed interventi realizzati e che l'accertamento di un significativo grado di violazione delle previsioni vigenti determini la reintroduzione dell'obbligo dell'autorizzazione di cui agli articoli 146 e 147, relativamente ai comuni nei quali si sono rilevate le violazioni.

9. Il piano paesaggistico individua anche progetti prioritari per la conservazione, il recupero, la riqualificazione, la valorizzazione e la gestione del paesaggio regionale indicandone gli strumenti di attuazione, comprese le misure incentivanti."

- Il testo dell'articolo 2 della l.r. 20/1989 è il seguente:

"Art. 2. (Strumenti ed azioni di tutela)

1. La tutela e valorizzazione dei beni culturali, ambientali e paesistici e' promossa a livello regionale, provinciale, comunale e si attua attraverso:

a) la promozione di studi e ricerche tendenti alla ricognizione sistematica dei beni presenti sul territorio;

b) l'istituzione di Parchi e Riserve naturali e la relativa formazione dei Piani dell'area a norma della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43 e successive modifiche ed integrazioni;

c) la formazione dei Piani Territoriali e loro eventuali articolazioni con specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali a norma della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni;

d) la formazione dei Piani Paesistici a norma della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni, redatti in forza del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8 nonche' ai sensi dell'art. 5 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 23 del R.D. 3 giugno 1940, n. 1357 secondo le precisazioni normative contenute nella presente legge;

e) la formazione dei Piani di Assestamento Forestale e dei Piani Naturalistici a norma della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57 e successive modifiche;

- f) la gestione del regime disciplinato dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dal relativo Regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, integrata dalla legge 8 agosto 1985, n. 431;
- g) l'adozione di provvedimenti cautelari e definitivi a tutela dell'ambiente e del paesaggio di cui all'art. 9 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni;
- h) la emanazione da parte della Giunta Regionale, sentita la Commissione di cui all'art. 8, di criteri ed indirizzi per l'attuazione dei provvedimenti di cui alla presente legge."

#### Note all'articolo 9

- Il testo dell'articolo 94, comma 3, lettera a), della l.r. 44/2000, aggiunto dall'articolo 9 della legge regionale 15 marzo 2001, n. 5, è il seguente:

"1. E' attribuita alle Province la gestione delle Aree protette di rilievo provinciale che viene esercitata direttamente oppure attraverso enti strumentali di diritto pubblico.

2. In tale ambito le Province provvedono all'organizzazione del personale e all'indirizzo, al coordinamento, al controllo e alla vigilanza delle attività dei soggetti gestori, all'approvazione ed alla trasmissione alla Regione del programma annuale e pluriennale di qualificazione e valorizzazione delle Aree protette di rilievo provinciale.

3. Sono, inoltre, delegate alle Province le funzioni amministrative relative ai seguenti procedimenti:

a) il rilascio delle autorizzazioni per interventi di modificazione dello stato dei luoghi, ove previste dai singoli provvedimenti istitutivi delle Aree protette e fino alla data di approvazione del piano d'area;

b) l'adozione dei provvedimenti di ingiunzione di ripristino dello stato dei luoghi, ove previsti dai singoli provvedimenti istitutivi;

c) il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 151 del d.lgs. 490/1999;

d) l'adozione dei provvedimenti di ingiunzione di ripristino dello stato dei luoghi di cui all'articolo 16, comma 7 della l.r. 20/1989.

4. Le autorizzazioni di cui al comma 3, lettere a) e c), riguardanti provvedimenti relativi ad Aree protette di rilievo regionale, sono rilasciate secondo le seguenti procedure:

a) l'autorizzazione rilasciata dalla Provincia è assunta previo parere del soggetto gestore dell'Area protetta;

b) il parere è rilasciato dal soggetto gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta; trascorso tale termine la Provincia può provvedere al rilascio dell'autorizzazione;

c) il provvedimento assunto dalla Provincia e la documentazione relativa vengono trasmessi immediatamente alla Regione che può annullare o richiedere chiarimenti e modifiche, con provvedimento motivato, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione; trascorso tale termine il provvedimento si intende approvato;

d) l'autorizzazione è rilasciata o negata dalla Provincia entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda; decorso inutilmente tale termine gli interessati possono richiedere l'autorizzazione alla Regione che si pronuncia entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

5. I provvedimenti di ingiunzione di ripristino dello stato dei luoghi di cui al comma 3, lettere b) e d), riguardanti provvedimenti relativi ad Aree protette di rilievo regionale, sono rilasciati secondo le seguenti procedure:

a) il provvedimento di ripristino è assunto dalla Provincia previo parere del soggetto gestore dell'Area protetta. Ad integrazione di quanto stabilito dai provvedimenti istitutivi, le violazioni alla limitazione relativa all'autorizzazione prevista per interventi che determinino modificazione dello stato dei luoghi comportano sempre l'obbligo del ripristino; il ripristino può anche configurarsi come mantenimento delle opere realizzate qualora queste non siano in contrasto con gli strumenti di pianificazione o con le disposizioni dei provvedimenti istitutivi;

b) ad integrazione di quanto stabilito dai provvedimenti istitutivi, l'obbligo del ripristino per interventi che comportino alterazione o deterioramento delle caratteristiche ambientali dei luoghi è stabilito per tutte le aree classificate come Aree protette;

c) il provvedimento di ingiunzione di ripristino assunto dalla Provincia e la documentazione relativa sono trasmessi immediatamente alla Regione che può annullare o richiedere chiarimenti e modifiche, con provvedimento motivato, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione; trascorso tale termine il provvedimento si intende approvato;

d) il provvedimento di ingiunzione di ripristino è rilasciato dalla Provincia entro sessanta giorni dal ricevimento del verbale riportante l'oggetto della violazione."

- Il capo I (relativo a "Le sanzioni amministrative"), della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), comprende gli articoli da 1 a 43.

**Note all'articolo 10**

- Il testo dell'articolo 13, comma 3 lettere a), b) e c), della l.r. 56/1977, da ultimo modificato dall'articolo 16 della legge regionale 6 dicembre 1984, n. 61, è il seguente:

“Art. 13. (Prescrizioni operative del Piano Regolatore Generale)

[1] Il Piano Regolatore Generale disciplina l'uso del suolo mediante prescrizioni, topograficamente e normativamente definite, che comprendono sia la individuazione delle aree inedificabili, sia le norme operative che precisano, per le singole aree suscettibili di trasformazione urbanistica ed edilizia e per gli edifici esistenti e in progetto, le specifiche destinazioni ammesse per la loro utilizzazione, oltre che i tipi di intervento previsti, con i relativi parametri, e le modalità di attuazione.

[2] I principali tipi di intervento per tutte le destinazioni d'uso, anche non residenziali, oltre che quelli in attuazione dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, riguardano le operazioni di:

- conservazione di immobili con opere di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- restauro e risanamento conservativo del patrimonio edilizio esistente;
- ristrutturazione edilizia;
- ristrutturazione urbanistica;
- completamento;
- nuovo impianto.

[3] Gli interventi di cui al comma precedente sono precisati nelle norme di attuazione dei Piani Regolatori Generali nel rispetto delle seguenti definizioni:

a) manutenzione ordinaria: le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare mantenere in efficienza gli impianti tecnici esistenti, purché non comportino la realizzazione di nuovi locali né modifiche alle strutture od all'organismo edilizio;

b) manutenzione straordinaria: le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare o integrare i servizi igienico-sanitari e gli impianti tecnici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso;

c) restauro e risanamento conservativo: gli interventi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso anche parzialmente o totalmente nuove con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;

d) ristrutturazione edilizia: gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti;

e) ristrutturazione urbanistica: gli interventi rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale;

f) completamento: gli interventi rivolti alla realizzazione di nuove opere, su porzioni del territorio già parzialmente edificate, da disciplinare con specifiche prescrizioni relative agli allineamenti, alle altezze massime nonché alla tipologia ed alle caratteristiche planovolumetriche degli edifici;

g) nuovo impianto: gli interventi rivolti alla utilizzazione di aree inedificate da disciplinare con appositi indici, parametri e indicazioni specifiche tipologiche.

[4] Gli interventi di ristrutturazione urbanistica e di nuovo impianto sono realizzati a mezzo di strumenti urbanistici esecutivi, salvo che il Piano Regolatore Generale, per le specifiche aree interessate, non precisi i contenuti di cui ai punti 2, 3, 4 dell'art. 38 della presente legge.

[5] Nei centri storici, delimitati ai sensi della presente legge, nelle zone di tipo A nei Comuni dotati di Piano Regolatore Generale approvato posteriormente all'entrata in vigore del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, o nelle parti del territorio da salvaguardare ai sensi dell'art. 24, comprese nei Piani Regolatori Generali redatti in conformità della presente legge, sono ammessi gli interventi di cui alle lettere a), b), c), d), f) del 3° comma, con le precisazioni contenute nel successivo articolo 24.

[6] Le definizioni di cui al 3° comma prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi, fatti salvi i disposti del successivo art. 85. Restano ferme le disposizioni e le competenze previste dalle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497 e successive modificazioni ed integrazioni.

[7] Sono inedificabili:

- a) le aree da salvaguardare per il loro pregio paesistico o naturalistico o di interesse storico, ambientale, etnologico ed archeologico;

b) le aree che, ai fini della pubblica incolumità, presentano caratteristiche negative dei terreni o incompetenti o potenziali pericoli;

c) le fasce ed aree di rispetto relative alla viabilità urbana ed extra urbana, alle ferrovie, ai cimiteri, alle piste sciistiche, agli impianti di risalita, alle industrie ed agli impianti nocivi o inquinanti, salvo quanto previsto all'art. 27;

il Piano Regolatore Generale identifica e delimita le aree inedificabili di cui al presente comma.".

- Il testo dell'articolo 12 della l.r. 57/1979, è il seguente:

"Art. 12. (Tagli boschivi nelle aree a parco naturale, riserva naturale o area attrezzata)

[1] Fino all'approvazione dei piani di assestamento forestale, di cui al precedente articolo 4, nelle aree istituite in parco naturale, riserva naturale o area attrezzata o individuate nel piano regionale dei parchi e delle riserve naturali, di cui all'articolo 2 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, i tagli dei boschi di alto fusto sono soggetti ad autorizzazione del Presidente della Giunta Regionale, sentito il parere dell'Unità Regionale decentrata in materia di forestazione (ex Ispettorato Ripartimentale delle Foreste).

[2] Dalla disciplina prevista dal presente articolo sono esclusi i tagli dei pioppi e delle altre colture industriali da legno derivanti da impianti artificiali, i tagli necessari per evitare il deterioramento delle piante, la ceduzione, i diradamenti e le normali operazioni di fronda, di scalvatura, di potatura e quelle necessarie per le attività agricole esistenti.

[3] È sempre vietato l'abbattimento e l'indebolimento di alberi che abbiano particolare valore ambientale, paesaggistico e naturalistico.".

### **Note all'articolo 11**

- Il testo dell'articolo 8 della l.r. 7/2001 è il seguente:

"Art. 8. (Legge finanziaria)

1. Unitamente al bilancio annuale e pluriennale, la Giunta presenta al Consiglio, per l'approvazione, il progetto di legge finanziaria.

2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi stabiliti nel documento di cui all'articolo 5 ed in connessione con lo sviluppo della fiscalità regionale, dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo:

a) alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito dei tributi di competenza regionale, con effetto dal 1. gennaio dell'anno cui essa si riferisce;

b) al rifinanziamento, per un periodo non superiore a quello considerato nel bilancio pluriennale, delle leggi di spesa regionale;

c) alla riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;

d) alla determinazione, per le leggi regionali che dispongono spese a carattere permanente o pluriennale, delle quote destinate a ciascuno degli anni considerati.

3. La legge finanziaria può disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti o riduzioni di entrata nei limiti delle nuove o maggiori entrate di sicura acquisizione e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente. In ogni caso, le nuove o maggiori spese disposte con la legge finanziaria non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime che risultino incompatibili con le linee stabilite nel documento di cui all'articolo 5.

4. La legge finanziaria è approvata nella stessa sessione di approvazione del bilancio annuale e pluriennale, approvando, nell'ordine, la legge finanziaria e il bilancio annuale.".

- Il testo dell'articolo 30 della l.r. 2/2003 è il seguente:

"Art. 30. (Norma finale)

1. A partire dall'esercizio 2004, la legge finanziaria stabilisce, in attuazione dell'articolo 8 della l.r. 7/2001, l'autorizzazione della spesa per tutte le leggi o provvedimenti regionali vigenti, la cui copertura finanziaria non sia esplicitamente disposta da una norma relativa all'esercizio di riferimento, o che rimandino per la copertura finanziaria alla legge di bilancio.

2. L'autorizzazione della spesa di cui al comma 1 può disporre la riduzione o l'aggiornamento degli stanziamenti originariamente previsti.

3. In relazione a ciascun esercizio la legge di bilancio non può prevedere finanziamenti di leggi o provvedimenti regionali per cui non sia stata autorizzata la spesa in sede di legge finanziaria.".

*Legge Regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 22 del 1 giugno 2006 (ndr)*

Legge regionale 24 maggio 2006, n. 20.

**Attuazione di iniziative finalizzate al rilancio dell'attività convegnoistica e congressuale.**

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

*promulga*

la seguente legge:

**Art. 1.**

*(Finalità)*

1. Al fine di preservare e potenziare la vocazione congressuale del territorio regionale e del suo capoluogo, la Regione Piemonte, d'intesa con il sistema delle autonomie locali, promuove e favorisce la realizzazione delle condizioni necessarie per una gestione economicamente equilibrata della relativa attività imprenditoriale, attraverso la partecipazione in appositi organismi societari.

2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1 sono individuati due distinti soggetti giuridici, ai quali attribuire rispettivamente la proprietà e la gestione del Centro Congressi di Torino.

**Art. 2.**

*(Società immobiliare)*

1. La Regione, assieme alla Città di Torino e alla Camera di commercio di Torino, acquisisce la proprietà dell'immobile attualmente destinato a centro congressi all'interno del complesso del Lingotto in Torino.

2. Per l'acquisizione di cui al comma 1, viene utilizzata una società per azioni a prevalente partecipazione pubblica, ma con una presenza significativa di capitale privato.

3. Il livello di capitalizzazione della società deve consentire di ridurre il ricorso all'indebitamento in misura inferiore alla metà del prezzo d'acquisto dell'immobile.

**Art. 3.**

*(Società di gestione)*

1. La gestione dell'attività convegnoistica e congressuale all'interno del centro congressi di Torino è affidata ad Expo 2000 S.p.a, previa modificazione del suo statuto, ridefinizione del suo oggetto sociale e congrua ricapitalizzazione.

2. Il nuovo assetto azionario della società contempla l'ingresso nella compagine sociale della Città di Torino in qualità di socio di controllo, nonché la permanenza di una significativa quota in capo alla Regione e alla Camera di commercio di Torino.

3. Nel caso di trasformazione in società consortile lo statuto può prevedere, ai sensi dell'articolo 2615 ter, secondo comma, del codice civile, l'obbligo per i soci di contribuire finanziariamente al funzionamento dell'organizzazione consortile.

**Art. 4.**

*(Modalità e limiti di partecipazione)*

1. La Regione partecipa alle società di cui agli articoli 2 e 3 tramite Finpiemonte S.p.A. a cui viene conferito mandato senza rappresentanza, ai sensi dell'articolo 1703 e seguenti del codice civile.

2. Le modalità di provvista dei mezzi finanziari, la definizione dei limiti del mandato ed ogni altro aspetto del rapporto contrattuale intercorrente fra la Regione ed il suo mandatario, trovano disciplina in appositi provvedimenti amministrativi che prevedono l'attivazione di verifiche periodiche sull'ottemperanza dell'operato di Finpiemonte S.p.A. alle istruzioni regionali.

3. La quota regionale di partecipazione alla società immobiliare non può superare il 38,75 per cento del capitale sociale.

4. La quota regionale di partecipazione alla società di gestione non può superare il 30 per cento del capitale sociale.



## Art. 5.

*(Norma Finanziaria)*

1. La Regione partecipa alle società di cui agli articoli 2 e 3 per un importo, comprensivo delle quote di aumento di capitale di pertinenza, stimato complessivamente nel biennio 2006-2007, in euro 10.862.500,00, di cui euro 1.000.000,00 per la società dell'articolo 3.

2. Agli oneri previsti per l'anno 2006 in euro 8.587.500,00 e per l'anno 2007 in euro 2.275.000,00 nell'ambito dell'Unità previsionale di base (UPB) 08042 (Programmazione e statistica Rapporti con società a partecipazione regionale Titolo - II - spese di investimento) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006 e del bilancio pluriennale 2006-2008 si fa fronte con le risorse finanziarie dell'UPB 09012 (Bilanci e finanze Bilanci Titolo - II - spese di investimento).

3. Al finanziamento delle spese di cui all'articolo 3, comma 3, previste nell'ambito dell'UPB 21991 (Turismo sport parchi Direzione Titolo - I - spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno 2006 e del bilancio pluriennale 2006-2008 si fa fronte con risorse finanziarie individuate con le modalità previste dall'articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).

4. Per la remunerazione dell'opera prestata da Finpiemonte s.p.a. nella gestione delle partecipazioni nelle società di cui agli articoli 2 e 3 è prevista una spesa annua non superiore a 15.000,00 euro, nell'ambito dell'UPB 21991 (Turismo sport parchi Direzione Titolo - I - spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno 2006 e del bilancio pluriennale 2006-2008, unità che presenta la necessaria copertura finanziaria.

## Art. 6.

*(Abrogazione di norme)*

1. Il capo I della legge regionale 25 febbraio 1991 n. 7 (Costituzione dell'Expo 2000 S.p.A. Centro Fieristico ai sensi della l.r. n. 47/87 e modificazioni agli articoli 15 e 16 della l.r. 47/87) come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 10 novembre 1994, n. 44 (Seconda legge di variazione al bilancio della Regione per il 1994 e devoluzione di quote di assegnazioni statali in materia di agricoltura e di foreste) è abrogato.

## Art. 7.

*(Clausola valutativa)*

1. La Giunta regionale rende conto dei risultati ottenuti con l'attuazione del presente intervento normativo in termini di risanamento della situazione patrimoniale e finanziaria di Expo 2000 S.p.a. e presenta al Consiglio regionale, entro un anno dalla sua entrata in vigore e successivamente con cadenza biennale una relazione documentata avente per oggetto:

a) l'illustrazione delle poste di bilancio delle società, di cui agli articoli 2 e 3, nonché l'entità del ricorso all'indebitamento della società immobiliare e le modalità di suo riassorbimento da parte della società medesima;

b) una ricognizione dello sviluppo dell'attività convegnistica e congressuale riconducibile all'attività di Expo 2000 S.p.a. e dei suoi rapporti con i livelli raggiunti da tali attività sul territorio regionale;

c) la definizione delle finalità perseguite dall'esecutivo regionale con l'attività di indirizzo su Finpiemonte S.p.a, di cui all'articolo 4, comma 2.

2. La prima relazione presentata al Consiglio regionale documenta altresì l'entità della ricapitalizzazione della società di cui all'articolo 3 e degli oneri finanziari sopportati dalla Regione per aderire alla ricapitalizzazione medesima.

## Art. 8.

*(Dichiarazione d'urgenza)*

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47, comma 2, dello Statuto ed entra in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.



La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 24 maggio 2006

Mercedes Bresso

## LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 145

- Presentato dalla Giunta regionale il 28 settembre 2005.
- Assegnato alla I Commissione in sede referente l'11 ottobre 2005.
- Sul testo sono state effettuate consultazioni.
- Testo licenziato dalla I Commissione referente il 21 aprile 2006 con relazione di Mariano Rabino.
- Approvato in Aula il 16 maggio 2006 con 33 voti favorevoli, 1 voto contrario, 2 astenuti e 1 non votante.

## NOTE

*Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito [www.consiglioregionale.piemonte.it](http://www.consiglioregionale.piemonte.it).*

### **Nota all'articolo 3**

- Il testo dell'articolo 2615-ter del codice civile è il seguente :

“Art. 2615-ter. (Società consortili)

1. Le società previste nei capi III e seguenti del titolo V possono assumere come oggetto sociale gli scopi indicati nell'articolo 2602.
2. In tal caso l'atto costitutivo può stabilire l'obbligo dei soci di versare contributi in denaro.”.

### **Note all'articolo 4**

- Il testo dell'articolo 1703 del codice civile è il seguente :

“Art.1703. (Nozione)

1. Il mandato è il contratto col quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altra.”.

- Il testo dell'articolo 1705 del codice civile è il seguente :

“Art.1705. (Mandato senza rappresentanza.)

1. Il mandatario che agisce in proprio nome acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi, anche se questi hanno avuto conoscenza del mandato.
2. I terzi non hanno alcun rapporto col mandante. Tuttavia il mandante, sostituendosi al mandatario, può esercitare i diritti di credito derivanti dall'esecuzione del mandato, salvo che ciò possa pregiudicare i diritti attribuiti al mandatario dalle disposizioni degli articoli che seguono.”.

### **Note all'articolo 5**

- Il testo dell'articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n.7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) è il seguente :

“Art. 8. (Legge finanziaria)

1. Unitamente al bilancio annuale e pluriennale, la Giunta presenta al Consiglio, per l'approvazione, il progetto di legge finanziaria.
2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi stabiliti nel documento di cui all'articolo 5 ed in connessione con lo sviluppo della fiscalità regionale, dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo:
  - a) alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito dei tributi di competenza regionale, con effetto dal 1. gennaio dell'anno cui essa si riferisce;
  - b) al rifinanziamento, per un periodo non superiore a quello considerato nel bilancio pluriennale, delle leggi di spesa regionale;

c) alla riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;

d) alla determinazione, per le leggi regionali che dispongono spese a carattere permanente o pluriennale, delle quote destinate a ciascuno degli anni considerati.

3. La legge finanziaria puo' disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti o riduzioni di entrata nei limiti delle nuove o maggiori entrate di sicura acquisizione e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente. In ogni caso, le nuove o maggiori spese disposte con la legge finanziaria non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime che risultino incompatibili con le linee stabilite nel documento di cui all'articolo 5.

4. La legge finanziaria e' approvata nella stessa sessione di approvazione del bilancio annuale e pluriennale, approvando, nell'ordine, la legge finanziaria e il bilancio annuale."

- Il testo dell'articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003) è il seguente :

"Art. 30. (Norma finale)

1. A partire dall'esercizio 2004, la legge finanziaria stabilisce, in attuazione dell'articolo 8 della l.r. 7/2001, l'autorizzazione della spesa per tutte le leggi o provvedimenti regionali vigenti , la cui copertura finanziaria non sia esplicitamente disposta da una norma relativa all'esercizio di riferimento, o che rimandino per la copertura finanziaria alla legge di bilancio.

2. L'autorizzazione della spesa di cui al comma 1 puo' disporre la riduzione o l'aggiornamento degli stanziamenti originariamente previsti.

3. In relazione a ciascun esercizio la legge di bilancio non puo' prevedere finanziamenti di leggi o provvedimenti regionali per cui non sia stata autorizzata la spesa in sede di legge finanziaria."

#### **Nota all'articolo 8**

- Il testo dell'articolo 47 dello Statuto della Regione Piemonte è il seguente :

"Art. 47. (Promulgazione e pubblicazione della legge)

1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dall'approvazione.

2. La legge regionale è pubblicata entro dieci giorni dalla promulgazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine diverso.

3. Al testo della legge segue la formula: "La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte."

*Legge Regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 22 del 1 giugno 2006 (ndr)*

Legge regionale 16 giugno 2006, n. 21.

**Interventi per lo sviluppo economico post-olimpico.**

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

*promulga*

la seguente legge:

**Art. 1.**

*(Finalità)*

1. La Regione Piemonte intende favorire lo sviluppo economico regionale post-olimpico, contribuendo altresì a quello ultraregionale, con particolare riferimento alle attività turistiche, sportive, culturali e sociali.

**Art. 2.**

*(Fondazione 20 marzo 2006)*

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione Piemonte promuove la costituzione della "Fondazione 20 marzo 2006", con il Comune di Torino, la Provincia di Torino ed il CONI. La Fondazione opera quale ente di diritto privato, ai sensi delle norme vigenti del codice civile.

2. La Fondazione ha lo scopo di amministrare il patrimonio mobiliare ed immobiliare costituito dai beni realizzati, ampliati o ristrutturati, in occasione dei XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006 nonché dei IX Giochi Paralimpici invernali e conferiti alla Fondazione medesima, favorendone l'utilizzazione e lo sfruttamento.

3. La Fondazione, inoltre, può amministrare anche altri beni mobili ed immobili pervenuti alla stessa in qualsiasi forma e destinati ad attività turistiche, sportive, sociali o ricettive e culturali ovunque ubicati.

4. La Fondazione, con l'utilizzo di risorse finanziarie proprie o ad essa erogate da terzi, può porre in essere tutti gli atti, le attività e le operazioni ausiliarie, connesse, strumentali, affini e complementari al perseguimento dei propri scopi, che non le siano precluse dalla legge o dallo Statuto, ivi comprese tutte le operazioni finanziarie, le assunzioni di mutui e la prestazione di garanzie anche mobiliari ed immobiliari. La Fondazione, inoltre, nell'ambito delle attività poste in essere per il perseguimento dei propri scopi, può costituire altri soggetti muniti di personalità giuridica, anche di carattere commerciale, aventi scopo sinergico al proprio ovvero assumere interessenze e partecipazioni in detti soggetti.

5. Sono organi della Fondazione:

a) il Collegio dei fondatori, composto dai legali rappresentanti, o loro delegati, degli enti di cui al comma 1 che partecipano all'atto costitutivo. Il Collegio dei fondatori è composto dal legale rappresentante di ciascun fondatore o da suo delegato. Possono essere chiamati a far parte del Collegio dei fondatori e conseguentemente assumono la qualifica di fondatori previa deliberazione in tal senso del Collegio dei fondatori, quei soggetti, pubblici o privati, nazionali o internazionali, che, in ragione di rilevanti contribuzioni al patrimonio o al fondo di gestione della Fondazione, contribuiscano al perseguimento delle finalità della Fondazione stessa. Il sistema di voto all'interno del Collegio dei fondatori è disciplinato con il sistema dei punti/voto, regolato in parte egualmente ed in parte, preponderante, in base alla contribuzione complessiva di ciascun fondatore;

b) l'Assemblea dei partecipanti, costituita dai soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri che condividendo le finalità della Fondazione contribuiscono alla vita della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, attività o servizi;

c) il Consiglio di amministrazione, composto da membri, nominati dal Collegio dei fondatori e designati: dagli enti che partecipano all'atto costitutivo, dai partecipanti, dai fondatori non originari, dai comuni montani sedi olimpiche;

d) il Presidente ed il Vicepresidente della Fondazione, eletti dal Consiglio di amministrazione (cda) su indicazione del Collegio dei fondatori, tra i componenti del cda;

e) il Collegio dei revisori dei conti, composto da membri effettivi e supplenti, nominati dal Collegio dei fondatori, su designazione degli enti che partecipano all'atto costitutivo e dell'Assemblea dei partecipanti.

6. Il Consiglio di amministrazione nomina un Direttore generale, sentito il parere vincolante del Collegio dei fondatori.

#### Art. 3.

##### *(Partecipazione della Giunta regionale alla Fondazione 20 marzo 2006)*

1. La Giunta regionale è autorizzata a partecipare, in qualità di fondatore, alla costituzione della "Fondazione 20 marzo 2006" ed al conferimento alla medesima dei beni, realizzati o ristrutturati in occasione dei XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006 nonché dei IX Giochi Paralimpici invernali, di proprietà della Regione, nonché ad approvare, sentita la Commissione consiliare competente, il relativo statuto nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 2.

2. La Giunta regionale garantisce in seno alla Fondazione il rispetto delle procedure d'affidamento della gestione ad evidenza pubblica.

#### Art. 4.

##### *(Clausola valutativa)*

1. La Giunta regionale, anche attraverso il proprio rappresentante nel Collegio dei fondatori, relaziona al Consiglio regionale circa l'attività della Fondazione e sui risultati della gestione con specifica informativa alla Commissione competente in occasione della presentazione del bilancio di previsione regionale.

2. La relazione di cui al comma 1 fornisce altresì risposta documentata in merito:

a) all'entità delle risorse finanziarie di fonte pubblica trasferite alla Fondazione, di cui all'articolo 2;

b) al grado di coinvolgimento delle comunità territoriali, su cui sono collocati gli impianti conferiti alla fondazione con particolare riferimento a quelli olimpici;

c) alle esigenze di un'eventuale trasformazione della Fondazione in soggetto giuridico di altra natura.

#### Art. 5.

##### *(Disposizione finanziaria)*

1. L'autorizzazione di spesa, di cui all'articolo 34 quinquies della legge regionale 14 maggio 2004, n. 9 (Legge finanziaria per l'anno 2004), trasferita all'anno 2006 per euro 24.500.000,00 dall'articolo 5 della legge regionale 5 ottobre 2005, n.14 (Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2005 e disposizioni finanziarie per l'anno 2006) è estesa ai finanziamenti relativi alla gestione post-olimpica, nell'ambito dell'Unità previsionale di base (UPB) S1992 (Gabinetto Presidenza della Giunta Direzione - Titolo II - Spese in conto capitale) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 16 giugno 2006

Mercedes Bresso

#### LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 262

- Presentato dalla Giunta regionale in data 29 marzo 2006.

- Assegnato alla I e VIII Commissione in sede congiunta in data 29 marzo 2006.

- Testo licenziato dalla I e VIII Commissione il 14 aprile 2006 con relazione di Mauro Antonio Donato Laus

- Approvato in Aula il 6 giugno 2006, con emendamenti sul testo, con 30 voti favorevoli, 1 voto contrario, 8 astenuti e 1 non votante

#### NOTE

*Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito [www.consiglioregionale.piemonte.it](http://www.consiglioregionale.piemonte.it).*

#### Note all'articolo 5

- Il testo dell'articolo 34 quinquies della l.r. 9/2004 è il seguente:

“Art. 34 quinquies (Disposizioni finanziarie per l'anno 2005)

1. Per il completamento delle opere collegate con le Olimpiadi “Torino 2006” é autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di 54,5 milioni di euro.

2. Alla copertura finanziaria della spesa di cui al comma 1, si provvede in sede di predisposizione del bilancio di previsione per l'anno 2005.”.

- Il testo dell'articolo 5 della l.r. 14/2005 è il seguente:

“ Art. 5 (Disposizioni finanziarie per l'anno 2006)

1. Gli stanziamenti iscritti alle UPB sotto elencate, per l'importo pari alla variazione in diminuzione contenuta nell'allegato A, sono trasferiti all'anno 2006:

07032 - 08032 - 10022 - 11032 - 13012 - 14042 - 14052 - 15102 - 17022 - 18042 - 22012 - 22052 - 22082 - 22992 - 23012 - 24032 - 25022 - 25112 - 26012 - 26022 - 26032 - 27022 - 28042 - 30032 - 30042 - 31042 - 31992 - 32022 - 32042 - S1992.

2. Al trasferimento delle spese di investimento di cui al comma 1 sul bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 si provvede mediante una riduzione pari a euro 200.794.586,64 dell'UPB 09012 (Bilanci e finanze - Titolo II - Spese d'investimento) e mediante incremento della previsione a contrarre mutui per un importo pari a 152.959.411,95 di euro.”.

*Legge Regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 25 del 22 giugno 2006 (ndr)*

Legge regionale 26 giugno 2006, n. 22.

**Norme in materia di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente.**

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

*promulga*

la seguente legge:

**Art. 1.**

*(Oggetto ed ambito di applicazione)*

1. La presente legge disciplina l'esercizio dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 11 agosto 2003, n. 218 (Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente).

2. La presente legge non si applica ai servizi disposti per fini di pubblico interesse quando ricorrono esigenze eccezionali di trasporto per volume o per l'immediatezza della prestazione da erogare, nonché ai servizi integrativi o sostitutivi dei servizi ferroviari.

**Art. 2.**

*(Funzioni della Regione)*

1. La Regione, in attuazione dell'articolo 4 della l. 218/2003, provvede a:

- a) istituire ed aggiornare il registro regionale delle imprese esercenti l'attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente;
- b) stabilire le modalità di rilascio delle autorizzazioni;
- c) fissare le modalità e le procedure per l'accertamento periodico della permanenza dei requisiti previsti dalle norme comunitarie e nazionali per lo svolgimento dell'attività di trasporto di viaggiatori su strada;
- d) inviare annualmente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'elenco delle imprese titolari delle autorizzazioni, con la specificazione del numero di autobus in dotazione e l'annotazione degli autobus acquistati con finanziamenti pubblici;
- e) definire norme volte ad assicurare il rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di rapporto di lavoro e di prestazioni di guida;
- f) garantire condizioni omogenee per l'inserimento sul mercato delle imprese nazionali e comunitarie, ai sensi della vigente normativa comunitaria e nazionale;
- g) fissare la misura delle sanzioni pecuniarie in relazione alla gravità delle infrazioni commesse secondo i parametri di riferimento definiti dalla normativa nazionale;
- h) stabilire i casi in cui è consentito procedere alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione secondo i parametri di riferimento definiti dalla normativa nazionale.

**Art. 3.**

*(Funzioni delle province)*

1. La Regione trasferisce alle province, nel rispetto dei principi contenuti nella normativa nazionale e nella presente legge, le seguenti funzioni e compiti amministrativi:

- a) il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento del servizio di noleggio di autobus con conducente secondo le modalità indicate all'articolo 4;
- b) l'attività di accertamento della permanenza dei requisiti di cui all'articolo 4;
- c) l'irrogazione e la riscossione delle sanzioni amministrative previste all'articolo 8;
- d) la sospensione o la revoca dell'autorizzazione nei casi di cui agli articoli 4, 9 e 11;
- e) l'invio alla Regione dei dati contenuti nella sezione provinciale del registro regionale delle imprese esercenti l'attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente, con la specificazione del numero di autobus in dotazione e l'annotazione degli autobus acquistati con finanziamenti pubblici.



## Art. 4.

*(Modalità di rilascio dell'autorizzazione)*

1. La provincia rilascia l'autorizzazione per il servizio di noleggio di autobus con conducente alle imprese in possesso dei requisiti relativi alla professione di trasportatore su strada di viaggiatori ed aventi la sede legale o la principale organizzazione aziendale nell'ambito territoriale di propria competenza. Le imprese in possesso dell'autorizzazione sono iscritte nel registro regionale delle imprese di cui all'articolo 5.

2. L'impresa, al fine del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, presenta alla provincia un'apposita domanda, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, contenente obbligatoriamente i seguenti elementi:

a) la denominazione o la ragione sociale dell'impresa, la sede, il codice fiscale, il numero di partita ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e le generalità del titolare o del legale rappresentante dell'impresa;

b) il possesso dei requisiti di onorabilità, di capacità finanziaria e di idoneità professionale previsti dal decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395 (Attuazione della direttiva del Consiglio dell'Unione europea n. 98/76/CE del 1° ottobre 1998, modificativa della direttiva n. 96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali);

c) il numero di autobus da immatricolare o già immatricolati da adibire al servizio di noleggio, con la specificazione di quelli acquistati con sovvenzioni pubbliche;

d) il numero dei conducenti e la natura giuridica del rapporto di lavoro del personale, comunque rientrante nelle fattispecie di cui all'articolo 6 della l. 218/2003. La dotazione di personale con rapporto di lavoro subordinato, avente un inquadramento contrattuale abilitante a condurre autobus da noleggio, è almeno pari al 90 per cento degli autobus destinati a noleggio con conducente in disponibilità dell'impresa. Al personale sono parificati i titolari, i soci amministratori ed i collaboratori familiari di imprese titolari delle autorizzazioni, dotati della patente di guida e del certificato di abilitazione professionale previsti dall'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada). Al fine di verificare la persistenza del requisito le imprese, ogni dodici mesi, inviano alla provincia una dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa, resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante il personale in forza a libro matricola;

e) il possesso del certificato d'iscrizione al registro delle imprese istituito presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

f) il possesso del certificato di abilitazione professionale di cui all'articolo 116, comma 8, del d.lgs. 285/1992, da parte del personale conducente;

g) la dotazione di idonee soluzioni per il deposito del parco autobus, nonché di idonee soluzioni tecniche per la corretta manutenzione dei mezzi;

h) l'eventuale possesso dell'attestato di idoneità professionale per l'attività internazionale.

3. L'impresa richiedente è tenuta a regolarizzare l'eventuale domanda incompleta con le indicazioni e la documentazione richiesta entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla comunicazione da parte della competente struttura della provincia. In caso di mancata regolarizzazione, la provincia competente dispone il rigetto della domanda.

4. La competente struttura della provincia, ove sussistano le condizioni, rilascia l'autorizzazione entro il termine di novanta giorni dalla data di presentazione della domanda. Copia conforme dell'autorizzazione è conservata a bordo di ogni autobus che è stato immatricolato in base ad essa, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della l. 218/2003.

5. La provincia verifica la permanenza dei requisiti in base ai quali è stata rilasciata l'autorizzazione ogniqualvolta lo ritenga opportuno e, comunque, con cadenza quinquennale.

6. La provincia revoca l'autorizzazione, senza attendere la verifica di cui al comma 5, qualora accerti il venir meno anche di uno solo dei requisiti previsti dal d.lgs. 395/2000.

7. La revoca di cui al comma 6 avviene secondo le modalità previste dagli articoli 11, 12 e 13 del d.lgs. 395/2000 e nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 13 bis del d.lgs. 395/2000.

#### Art. 5.

##### *(Registro regionale delle imprese)*

1. Presso la struttura regionale competente in materia di trasporti è istituito il registro regionale delle imprese esercenti l'attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente, costituito dall'insieme delle sezioni provinciali del registro di cui al comma 3.

2. La Regione, in accordo con le province, definisce le caratteristiche e le procedure per l'implementazione del registro telematico di cui al comma 1.

3. Le competenti strutture delle province provvedono alla costituzione, alla tenuta ed all'aggiornamento delle sezioni provinciali del registro regionale delle imprese.

4. Le variazioni ai dati contenuti nel registro sono eseguite d'ufficio a seguito di comunicazioni dell'impresa interessata. L'impresa iscritta nel registro comunica alla provincia, entro trenta giorni dall'avvenuta variazione, ogni fatto che implichi la perdita o il mutamento dei requisiti per l'iscrizione nel registro e ogni modifica della struttura aziendale che possa avere effetto sull'autorizzazione.

5. La provincia provvede alla cancellazione dell'impresa dalla sezione provinciale del registro:

- a) su richiesta dell'impresa;
- b) nel caso di cessazione dell'attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente;
- c) nel caso di perdita dei requisiti di cui all'articolo 4;
- d) nei casi di revoca dell'autorizzazione di cui agli articoli 4, 9 e 11.

6. Fermo restando quanto disposto all'articolo 9, comma 6, l'impresa cancellata dal registro può ottenere la reinscrizione ed il rilascio di nuova autorizzazione purché in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4.

7. L'impresa, risultante dalla trasformazione di imprese individuali e dalla trasformazione e fusione di società già iscritte nel registro, può chiedere l'iscrizione sempre che sussistano i requisiti di cui all'articolo 4.

#### Art. 6.

##### *(Contributo di iscrizione)*

1. Con legge finanziaria regionale è disposto l'eventuale contributo di iscrizione al registro regionale delle imprese di cui all'articolo 5 e le relative sanzioni amministrative pecuniarie in caso di inosservanza.

#### Art. 7.

##### *(Noleggio autobus)*

1. Fermo restando il regime autorizzativo di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea), le imprese di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente, in qualsiasi forma costituite, si considerano abilitate all'esercizio dei servizi di noleggio con conducente di cui alla l. 21/1992.

2. A tal fine, previa presentazione di apposita domanda, sono iscritti di diritto al ruolo provinciale dei conducenti di servizi pubblici non di linea di cui alla legge regionale 23 febbraio 1995, n. 24 (Legge generale sui servizi di trasporto pubblico non di linea su strada), i soggetti, persone fisiche e persone giuridiche, che esercitano l'attività di noleggio e, a richiesta di questi, i dipendenti delle imprese di noleggio in possesso del certificato di abilitazione professionale e della patente di guida di categoria D.

3. Ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della l. 218/2003, la distrazione in servizio di noleggio di autobus immatricolati in servizio di linea è consentita unicamente nei seguenti casi:

- a) autobus acquistati senza alcun contributo pubblico;

b) autobus acquistati con contributo pubblico già ammortizzato. Il contributo si intende ammortizzato quando sia trascorso il periodo del vincolo di non alienabilità e di destinazione al trasporto pubblico locale piemontese.

#### Art. 8.

##### *(Sanzioni amministrative)*

1. Chiunque effettui il servizio senza l'autorizzazione prevista dalla presente legge o dalla normativa comunitaria o nazionale o internazionale, o con l'autorizzazione sospesa o revocata, è punito con la sanzione amministrativa da un minimo di euro 500,00 ad un massimo di euro 3.000,00.

2. Le tipologie di infrazioni soggette a sanzione sono le seguenti:

a) infrazioni riguardanti la mancata osservanza delle prescrizioni relative alla sicurezza del servizio, costituite dal complesso di norme dirette a garantire l'incolumità delle persone trasportate, con riferimento sia agli autobus utilizzati sia al loro impiego nel servizio. L'infrazione si sostanzia nell'effettuare, da parte di una impresa in possesso di autorizzazione, servizio di noleggio con autobus non adibiti a servizio di noleggio o non revisionati o con revisione scaduta o non muniti di cronotachigrafo funzionante o non muniti di estintore omologato;

b) infrazioni riguardanti la mancata osservanza delle prescrizioni relative alla regolarità del servizio, costituite dal complesso di norme dirette a garantire il rispetto delle condizioni contenute nell'autorizzazione con riferimento alle norme tributarie, contributive ed inerenti al rapporto di lavoro. L'infrazione si sostanzia, inoltre, nell'effettuare servizio di noleggio con autobus non presenti nel registro regionale delle imprese;

c) infrazioni riguardanti la mancata osservanza delle prescrizioni relative alla regolarità della documentazione inerente al servizio, costituite dal complesso di norme dirette a consentire la verifica del possesso, da parte dell'impresa, sia dei requisiti sia degli atti necessari al corretto svolgimento dell'attività di noleggio di autobus con conducente. L'infrazione si sostanzia nel non avere a bordo dell'autobus in servizio l'autorizzazione o la carta di circolazione, nonché nel mancato possesso del certificato di abilitazione professionale, di cui all'articolo 116, comma 8, del d.lgs. 285/1992, da parte del conducente dell'autobus. L'infrazione si sostanzia, inoltre, nell'omessa o tardiva comunicazione, da parte dell'impresa iscritta nel registro regionale delle imprese, di ogni fatto che implichi la perdita o il mutamento dei requisiti per l'iscrizione nel registro e ogni modifica della struttura aziendale che possa avere effetto sull'autorizzazione.

3. Le infrazioni rientranti nella tipologia di cui al comma 2, lettera a), sono sanzionate da un minimo di euro 500,00 ad un massimo di euro 3.000,00. Per la prima infrazione si applica la sanzione minima, per la seconda infrazione si applica la sanzione minima aumentata del 50 per cento, per la terza infrazione si applica la sanzione minima aumentata del 100 per cento, per le successive infrazioni l'aumento cresce del 50 per cento del minimo per ogni infrazione fino ad una sanzione massima di euro 3.000,00.

4. Le infrazioni rientranti nella tipologia di cui al comma 2, lettera b), sono sanzionate da un minimo di euro 500,00 ad un massimo di euro 2.000,00. Per la prima infrazione si applica la sanzione minima, per la seconda infrazione si applica la sanzione minima aumentata del 50 per cento, per la terza infrazione si applica la sanzione minima aumentata del 100 per cento, per le successive infrazioni l'aumento cresce del 50 per cento del minimo per ogni infrazione fino ad una sanzione massima di euro 2.000,00.

5. Le infrazioni rientranti nella tipologia di cui al comma 2, lettera c), sono sanzionate da un minimo di euro 200,00 ad un massimo di euro 1.500,00. Per la prima infrazione si applica la sanzione minima, per la seconda infrazione si applica la sanzione minima aumentata del 30 per cento, per la terza infrazione si applica la sanzione minima aumentata del 60 per cento, per le successive infrazioni l'aumento cresce del 30 per cento del minimo per ogni infrazione fino ad una sanzione massima di euro 1.500,00.

6. Per l'applicazione delle sanzioni in recidiva si tiene conto delle infrazioni omogenee per tipologia compiute nel corso di un anno.

## Art. 9.

*(Sospensione e revoca dell'autorizzazione)*

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 4, comma 6, in caso di mancata permanenza dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, lettere d) o g), le province diffidano l'impresa, assegnando un termine, non superiore ad un mese, per reintegrare il requisito. In caso di ulteriore inadempienza, l'autorizzazione è sospesa fino all'effettiva reintegrazione del requisito.

2. Le province procedono alla sospensione dell'autorizzazione quando un'impresa commette nel corso dell'anno solare infrazioni rientranti nella tipologia di cui all'articolo 8, comma 2, lettere a) e b), in base ai seguenti parametri:

a) il numero di infrazioni sanzionate che dà luogo alla sospensione dell'autorizzazione è di quattro per le imprese che abbiano disponibilità fino a cinque autobus immatricolati in servizio di noleggio con conducente. Il numero di infrazioni sanzionate che dà luogo alla sospensione dell'autorizzazione aumenta di una unità ogni cinque autobus in più disponibili per il servizio di noleggio; indipendentemente dal numero di autobus in disponibilità dell'impresa, l'autorizzazione è, comunque, sospesa alla decima infrazione sanzionata. La sospensione dell'autorizzazione varia da un minimo di venti giorni ad un massimo di quaranta giorni;

b) la sospensione varia da un minimo di trenta giorni ad un massimo di sessanta giorni nel caso in cui l'impresa commetta almeno due infrazioni gravi, in base alla definizione di cui al comma 4, indipendentemente dal numero degli autobus in disponibilità immatricolati in servizio di noleggio con conducente.

3. Le province procedono alla sospensione dell'autorizzazione quando un'impresa commette nel corso di un anno solare infrazioni rientranti nella tipologia di cui all'articolo 8, comma 2, lettera c), in base ai seguenti parametri:

a) il numero di infrazioni sanzionate che dà luogo alla sospensione dell'autorizzazione è di quattro per le imprese che abbiano disponibilità fino a cinque autobus immatricolati in servizio di noleggio con conducente. Il numero di infrazioni sanzionate che dà luogo alla sospensione dell'autorizzazione aumenta di una unità ogni cinque autobus in più disponibili per il servizio di noleggio; indipendentemente dal numero di autobus in disponibilità dell'impresa, l'autorizzazione è, comunque, sospesa alla decima infrazione sanzionata. La sospensione dell'autorizzazione varia da un minimo di sette giorni ad un massimo di trenta giorni;

b) la sospensione varia da un minimo di venti giorni ad un massimo di quarantacinque giorni nel caso in cui l'impresa commetta almeno due infrazioni gravi, in base alla definizione di cui al comma 4, indipendentemente dal numero degli autobus in disponibilità immatricolati in servizio di noleggio con conducente.

4. Per infrazione grave si intende l'infrazione sanzionata in misura superiore alla metà del massimo previsto.

5. Le province procedono alla revoca dell'autorizzazione, oltre che nei casi di cui agli articoli 4 e 11, quando un'impresa effettua il servizio con l'autorizzazione sospesa o incorre, nell'arco di cinque anni, in provvedimenti di sospensione per un periodo complessivamente superiore a centottanta giorni.

6. La revoca dell'autorizzazione, anche da parte di un'altra regione, comporta l'impossibilità per l'impresa sanzionata di richiedere una nuova autorizzazione per un anno a decorrere dalla data di revoca.

7. La Regione segnala alle altre regioni la revoca dell'autorizzazione subita dall'impresa sanzionata.

## Art. 10.

*(Risorse alle province)*

1. Le province dispongono integralmente delle risorse derivanti dall'applicazione degli articoli 6, qualora sia disposto il contributo di iscrizione, e 8 per il finanziamento degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni trasferite dalla presente legge e per il finanziamento di interventi promozionali nel settore del trasporto pubblico locale.

## Art. 11.

*(Norme di contabilità)*

1. L'impresa che svolge servizi di trasporto pubblico locale ed attività di noleggio è tenuta ad adottare un regime di contabilità separata, come previsto dall'articolo 10, comma 4, lettera o), della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422).

2. Le province diffidano le imprese che non adottano quanto disposto dal comma 1, assegnando un termine non superiore a sei mesi per l'adempimento. In caso di ulteriore inadempienza, l'autorizzazione è revocata.

## Art. 12.

*(Qualità degli autobus)*

1. Al fine di tutelare la sicurezza degli utenti le imprese si dotano di un parco autobus adibito a noleggio avente un'anzianità media non superiore ad otto anni, con un'anzianità massima per singolo autobus non superiore a quindici anni ed in ogni caso una percorrenza chilometrica massima pari a 1.000.000 di chilometri certificata con gli strumenti previsti dalle normative vigenti.

2. La presente disposizione acquista efficacia trascorsi quattro anni dall'entrata in vigore della presente legge e in caso di mancanza del requisito, l'autorizzazione è sospesa fino alla sua effettiva reintegrazione.

3. Gli incrementi del parco autobus successivi al rilascio dell'autorizzazione sono effettuati con autobus nuovi.

## Art. 13.

*(Periodo transitorio)*

1. Le autorizzazioni comunali per l'attività di noleggio mediante autobus con conducente, valide alla data di pubblicazione della presente legge, sono prorogate sino al 31 gennaio 2007. Durante questo periodo le imprese conservano, a bordo dell'autobus che effettua il servizio, l'autorizzazione comunale.

2. Fino alla entrata in funzione in via telematica del registro regionale delle imprese di cui all'articolo 5, le province:

a) inviano con cadenza trimestrale alla competente struttura regionale i dati contenuti nella sezione provinciale del registro regionale delle imprese;

b) comunicano l'eventuale revoca dell'autorizzazione, nei casi di cui agli articoli 4, 9 e 11, alle altre province ed alla Regione entro quindici giorni dall'adozione del provvedimento di revoca.

## Art. 14.

*(Modifica all'articolo 5 della l.r. 1/2000)*

1. La lettera f) del comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 1/2000, è sostituita dalla seguente:

“f) la definizione, sulla base di parametri socio-economici e territoriali, del numero massimo di autorizzazioni da prevedere nei regolamenti comunali, in materia di servizi di noleggio con veicoli della categoria M1 di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), del d.lgs. 285/1992;”.

## Art. 15.

*(Modifica all'articolo 11 della l.r. 24/1995)*

1. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 24/1995 è sostituita dalla seguente:

“a) un dirigente delle amministrazioni provinciali designato dall'Unione regionale delle province piemontesi esperto nella materia del trasporto pubblico locale, con funzioni di Presidente;”.

## Art. 16.

*(Disposizioni transitorie)*

1. In fase di prima applicazione della presente legge, la Giunta regionale mette a disposizione risorse idonee per l'avvio delle funzioni trasferite alle province ai sensi dell'articolo 3.



## Art. 17.

*(Disposizioni finali)*

1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, si rinvia alle disposizioni normative comunitarie e nazionali vigenti in materia e, in particolare, alla l. 218/2003.

## Art. 18.

*Norma finanziaria)*

1. Per l'attuazione dell'articolo 16, è autorizzato lo stanziamento di euro 80.000,00 nello stato di previsione della spesa di bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006 nell'ambito dell'Unità previsionale di base (UPB) 26031 (Trasporti - Trasporto pubblico locale - Titolo I - spese correnti), unità che presenta la necessaria copertura finanziaria.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 26 giugno 2006

Mercedes Bresso

## LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 164

- Presentato dalla Giunta regionale l'8 novembre 2005.
- Assegnato alla II Commissione in sede referente il 16 novembre 2005 e in sede consultiva alla I Commissione il 21 aprile 2006.
- Sul testo sono state effettuate consultazioni.
- Testo licenziato dalla Commissione referente il 2 maggio 2006 con relazione di BRUNO RUTALLO
- Approvato in Aula il 13 giugno 2006, con emendamenti sul testo, con 32 voti favorevoli, 10 astenuti e 1 non votante.

## NOTE

*Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali nella versione storica e nella versione coordinata vigente sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito [www.consiglioregionale.piemonte.it](http://www.consiglioregionale.piemonte.it).*

**Nota all'articolo 2**

- Il testo dell'articolo 4 della l. 218/2003 è il seguente:

“Art. 4. (Adempimenti delle regioni)

1. Al fine di definire i contenuti e le modalità delle prestazioni che le imprese professionali esercenti l'attività di noleggio di autobus con conducente sono tenute a fornire ai committenti o ai sottoscrittori delle relative offerte, di subordinare l'effettivo esercizio al rispetto della regolamentazione comunitaria e nazionale in materia di rapporti di lavoro e di prestazioni di guida, di assicurare condizioni omogenee per l'inserimento sul mercato delle imprese nazionali e di quelle comunitarie, spetta alle regioni adottare propri atti legislativi o regolamentari che siano rispondenti ai criteri di tutela della libertà di concorrenza di cui alla presente legge.

2. In particolare, spetta alle regioni l'adozione di atti legislativi o regolamentari volti:

- a) a stabilire le modalità per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 5;
- b) a fissare le modalità e le procedure per l'accertamento periodico della permanenza dei requisiti previsti dalle norme comunitarie e nazionali per lo svolgimento dell'attività di trasporto di viaggiatori su strada.

3. Per un quadro di riferimento complessivo sul numero e sulla distribuzione territoriale delle imprese professionali esercenti l'attività di noleggio di autobus con conducente, ai fini degli adempimenti e degli interventi da compiere a livello comunitario, le regioni istituiscono il registro regionale delle imprese esercenti l'attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente e provvedono ad inviare annualmente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'elenco delle imprese titolari delle autorizzazioni da ciascuna di esse rilasciate, con la specificazione del numero di autobus in dotazione e



con l'annotazione degli autobus acquistati con finanziamenti pubblici, ai fini della predisposizione e dell'aggiornamento da parte dello stesso Ministero di un elenco nazionale delle imprese professionali di noleggio di autobus con conducente aventi sede sul territorio italiano."

#### **Note all'articolo 4**

- Il testo dell'articolo 6 della l. 218/2003 è il seguente:

"Art. 6. (Disposizioni concernenti i conducenti)

1. I conducenti degli autobus adibiti al servizio di noleggio di autobus con conducente possono essere lavoratori dipendenti, lavoratori con contratto a termine o altre tipologie contrattuali per lavoro temporaneo consentite dalla legge, titolari, soci e collaboratori familiari di imprese titolari delle relative autorizzazioni.

2. La qualità di dipendente o di lavoratore con contratto di prestazioni di lavoro temporaneo deve risultare da una dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale, nel caso di lavoratore dipendente, risultino, altresì, gli estremi della registrazione a libro matricola e il rispetto dei contratti collettivi di categoria. Tale documentazione deve essere in possesso del dipendente e del lavoratore in servizio. La qualità di titolare, socio e collaboratore familiare deve risultare dal registro delle imprese presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio.

3. L'impresa che contravviene alle disposizioni del presente articolo è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000".

- Il testo coordinato vigente dell'articolo 116 del d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285 è il seguente:

"Art. 116. (Patente, certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e autoveicoli e certificato di idoneità alla guida di ciclomotori)

1. Non si possono guidare autoveicoli e motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida rilasciata dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri.

1-bis. Per guidare un ciclomotore il minore di età che abbia compiuto 14 anni deve conseguire il certificato di idoneità alla guida, rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, a seguito di specifico corso con prova finale, organizzato secondo le modalità di cui al comma 11-bis.

1-ter. A decorrere dal 1° ottobre 2005 l'obbligo di conseguire il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori è esteso a coloro che compiano la maggiore età a partire dalla medesima data e che non siano titolari di patente di guida; coloro che, titolari di patente di guida, hanno avuto la patente sospesa per l'infrazione di cui all'articolo 142, comma 9, mantengono il diritto alla guida del ciclomotore; coloro che al 30 settembre 2005 abbiano compiuto la maggiore età conseguono il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori, previa presentazione di domanda al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, corredata da certificazione medica che attesti il possesso dei requisiti fisici e psichici e dall'attestazione di frequenza ad un corso di formazione presso un'autoscuola, tenuto secondo le disposizioni del decreto di cui all'ultimo periodo del comma 11-bis.

1-quater. I requisiti fisici e psichici richiesti per la guida dei ciclomotori sono quelli prescritti per la patente di categoria A, ivi compresa quella speciale. Fino alla data del 1° gennaio 2008 la certificazione potrà essere limitata all'esistenza di condizioni psico-fisiche di principio non ostative all'uso del ciclomotore, eseguita dal medico di medicina generale.

1-quinquies. Non possono conseguire il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori i conducenti già muniti di patente di guida; i titolari di certificato di idoneità alla guida di ciclomotori sono tenuti a restituirlo ad uno dei competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri all'atto del conseguimento di una patente.

2. Per sostenere gli esami di idoneità per la patente di guida occorre presentare apposita domanda al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri ed essere in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con decreti dirigenziali, stabilisce il procedimento per il rilascio, l'aggiornamento e il duplicato, attraverso il proprio sistema informatico, delle patenti di guida, dei certificati di idoneità alla guida e dei certificati di abilitazione professionale, con l'obiettivo della massima semplificazione amministrativa, anche con il coinvolgimento dei medici di cui all'articolo 119, dei comuni, delle autoscuole di cui all'articolo 123 e dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264.

3. La patente di guida, conforme al modello comunitario, si distingue nelle seguenti categorie ed abilita alla guida dei veicoli indicati per le rispettive categorie:

A - Motoveicoli di massa complessiva sino a 1,3 t;

B - Motoveicoli, esclusi i motocicli, autoveicoli di massa complessiva non superiore a 3,5 t e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto, anche se trainanti un rimorchio

leggero ovvero un rimorchio che non ecceda la massa a vuoto del veicolo trainante e non comporti una massa complessiva totale a pieno carico per i due veicoli superiore a 3,5 t;

C - Autoveicoli, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, anche se trainanti un rimorchio leggero, esclusi quelli per la cui guida è richiesta la patente della categoria D;

D - Autobus ed altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, anche se trainanti un rimorchio leggero;

E - Autoveicoli per la cui guida è richiesta la patente delle categorie B, C e D, per ciascuna delle quali il conducente sia abilitato, quando trainano un rimorchio che non rientra in quelli indicati per ciascuna delle precedenti categorie; autoarticolati destinati al trasporto di persone e autosnodati, purché il conducente sia abilitato alla guida di autoveicoli per i quali è richiesta la patente della categoria D; altri autoarticolati, purché il conducente sia abilitato alla guida degli autoveicoli per i quali è richiesta la patente della categoria C.

4. I rimorchi leggeri sono quelli di massa complessiva a pieno carico fino a 0,75 t.

5. I mutilati ed i minorati fisici, anche se affetti da più minorazioni, possono ottenere la patente speciale delle categorie A, B, C e D anche se alla guida di veicoli trainanti un rimorchio leggero. Le suddette patenti possono essere limitate alla guida di veicoli di particolari tipi e caratteristiche, nonché con determinate prescrizioni in relazione all'esito degli accertamenti di cui all'art. 119, comma 4. Le limitazioni devono essere riportate sulla patente e devono precisare quale protesi sia prescritta, ove ricorra, e/o quale tipo di adattamento sia richiesto sul veicolo. Essi non possono guidare i veicoli in servizio di piazza o di noleggio con conducente per trasporto di persone o in servizio di linea, le autoambulanze, nonché i veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose. Fanno eccezione le autovetture, i tricicli ed i quadricicli in servizio di piazza o di noleggio con conducente per il trasporto di persone, qualora ricorrano le condizioni per il rilascio del certificato di abilitazione professionale ai conducenti muniti della patente di guida di categoria B, C e D speciale, di cui al comma 8-bis.

6. Possono essere abilitati alla guida di autoveicoli per i quali è richiesta la patente delle categorie C e D solo coloro che già lo siano per autoveicoli e motoveicoli per la cui guida è richiesta la patente della categoria B, rispettivamente da sei e da dodici mesi.

7. La validità della patente può essere estesa dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, previo accertamento dei requisiti fisici e psichici ed esame integrativo, a categorie di veicoli diversi.

8. I titolari di patente di categoria A, B e C, per guidare tricicli, quadricicli ed autovetture in servizio di noleggio con conducente e taxi, i titolari di patente di categoria C e di patente di categoria E, correlata con patente di categoria C, di età inferiore agli anni ventuno per la guida di autoveicoli adibiti al trasporto di cose di cui all'art. 115, comma 1, lettera d), numero 3), i titolari di patente della categoria D e di patente di categoria E, correlata con patente di categoria D, per guidare autobus, autotreni ed autosnodati adibiti al trasporto di persone in servizio di linea o di noleggio con conducente o per trasporto di scolari, devono conseguire un certificato di abilitazione professionale rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri sulla base dei requisiti, delle modalità e dei programmi di esami stabiliti nel regolamento.

8-bis. Il certificato di cui al comma 8 può essere rilasciato a mutilati o a minorati fisici che siano in possesso di patente di categoria B, C e D speciale e siano stati riconosciuti idonei alla conduzione di taxi e di autovetture adibite a noleggio, con specifica certificazione rilasciata dalla commissione medica locale in base alle indicazioni fornite dal comitato tecnico, a norma dell'articolo 119, comma 10.

9. Nei casi previsti dagli accordi internazionali cui l'Italia abbia aderito, per la guida di veicoli adibiti a determinati trasporti professionali, i titolari di patente di guida valida per la prescritta categoria devono inoltre conseguire il relativo certificato di abilitazione, idoneità, capacità o formazione professionale, rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri. Tali certificati non possono essere rilasciati ai mutilati e ai minorati fisici.

10. Nel regolamento, in relazione a quanto disposto al riguardo nella normativa internazionale, saranno stabiliti i tipi dei certificati professionali di cui al comma 9 nonché i requisiti, le modalità e i programmi d'esame per il loro conseguimento. Nello stesso regolamento saranno indicati il modello e le relative caratteristiche della patente di guida, anche ai fini di evitare rischi di falsificazione.

11. L'annotazione del trasferimento di residenza da uno ad un altro comune o il cambiamento di abitazione nell'ambito dello stesso comune, viene effettuata dal competente ufficio centrale del Dipartimento per i trasporti terrestri, che trasmette per posta, alla nuova residenza del titolare della patente di guida, un tagliando di convalida da apporre sulla medesima patente di guida. A tal fine, i comuni devono trasmettere al suddetto ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri, per via telematica o su supporto magnetico secondo i tracciati record prescritti del Dipartimento per i trasporti terrestri, notizia dell'avvenuto trasferimento di residenza, nel termine di un mese decorrente dalla data di registrazione della variazione anagrafica. Gli ufficiali di anagrafe che ricevono la comunicazione del trasferimento di

residenza senza che sia stata ad essi dimostrata, previa consegna delle attestazioni, l'avvenuta effettuazione dei versamenti degli importi dovuti ai sensi della legge 1° dicembre 1986, n. 870, per la certificazione della variazione di residenza, ovvero senza che sia stato ad essi contestualmente dichiarato che il soggetto trasferito non è titolare di patente di guida, sono responsabili in solido dell'omesso pagamento.

11-bis. Gli aspiranti al conseguimento del certificato di cui al comma 1-bis possono frequentare appositi corsi organizzati dalle autoscuole. In tal caso, il rilascio del certificato è subordinato ad un esame finale svolto da un funzionario esaminatore del Dipartimento per i trasporti terrestri. I giovani che frequentano istituzioni statali e non statali di istruzione secondaria possono partecipare ai corsi organizzati gratuitamente all'interno della scuola, nell'ambito dell'autonomia scolastica. Ai fini dell'organizzazione dei corsi, le istituzioni scolastiche possono stipulare, anche sulla base di intese sottoscritte dalle province e dai competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri, apposite convenzioni a titolo gratuito con comuni, autoscuole, istituzioni ed associazioni pubbliche e private impegnate in attività collegate alla circolazione stradale. I corsi sono tenuti prevalentemente da personale insegnante delle autoscuole. La prova finale dei corsi organizzati in ambito scolastico è espletata da un funzionario esaminatore del Dipartimento per i trasporti terrestri e dall'operatore responsabile della gestione dei corsi. Ai fini della copertura dei costi di organizzazione dei corsi tenuti presso le istituzioni scolastiche, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono assegnati i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie nella misura prevista dall'articolo 208, comma 2, lettera c). Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, stabilisce, con proprio decreto, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le direttive, le modalità, i programmi dei corsi e delle relative prove, sulla base della normativa comunitaria.

12. Chiunque, avendo la materiale disponibilità di un veicolo, lo affida o ne consenta la guida a persona che non abbia conseguito la patente di guida, il certificato di idoneità di cui ai commi 1-bis e 1-ter o il certificato di abilitazione professionale, se prescritto, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 357 a euro 1.433.

13. Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.257 a euro 9.032; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti previsti dal presente codice.

13-bis. I conducenti di cui ai commi 1-bis e 1-ter che, non muniti di patente, guidano ciclomotori senza aver conseguito il certificato di idoneità di cui al comma 11-bis sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 541,80 a euro 2.168,25.

14. (abrogato)

15. Parimenti chiunque guida autoveicoli o motoveicoli essendo munito della patente di guida ma non del certificato di abilitazione professionale o della carta di qualificazione del conducente, quando prescritti, o di apposita dichiarazione sostitutiva, rilasciata dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, ove non sia stato possibile provvedere, nei dieci giorni successivi all'esame, alla predisposizione del certificato di abilitazione o alla carta di qualificazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 573.

16. (abrogato)

17. Le violazioni delle disposizioni di cui ai commi 13-bis e 15 importano la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per giorni sessanta, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

18. Alle violazioni di cui al comma 13 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi, o in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Quando non è possibile disporre il fermo amministrativo o la confisca del veicolo, si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida eventualmente posseduta per un periodo da tre a dodici mesi. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

- Il testo dell'articolo 47 del d.p.r.445/ 2000 è il seguente:

“Art. 47. (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà)

1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38.

2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.

3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva."

- Il testo dell'articolo 5 della l. 218/2003 è il seguente:

"Art. 5. (Accesso al mercato)

1. L'attività di noleggio di autobus con conducente è subordinata al rilascio, alle imprese in possesso dei requisiti relativi alla professione di trasportatore su strada di viaggiatori, di apposita autorizzazione da parte delle regioni o degli enti locali allo scopo delegati in cui dette imprese hanno la sede legale o la principale organizzazione aziendale.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 consente lo svolgimento professionale dell'attività di noleggio di autobus con conducente e l'immatricolazione degli autobus da destinare all'esercizio.

3. L'autorizzazione non è soggetta a limiti territoriali. L'esercizio dei servizi internazionali è, peraltro, subordinato al possesso, da parte del titolare, del legale rappresentante o di chi dirige, in maniera continuativa ed effettiva, l'attività di trasporto, dell'attestato di idoneità professionale esteso all'attività internazionale.

4. Le regioni stabiliscono la periodicità temporale delle verifiche per l'accertamento della permanenza dei requisiti in base ai quali è stata rilasciata l'autorizzazione.

5. Copia conforme dell'autorizzazione deve essere conservata a bordo di ogni autobus che è stato immatricolato in base ad essa."

- Il testo coordinato vigente dell'articolo 11 del d.lgs. 395/2000 è il seguente:

"Art. 11. (Perdita dell'onorabilità)

1. Se il requisito di cui all'articolo 5 cessa di sussistere in capo alla persona che svolge la direzione dell'attività, questa decade immediatamente dalla sua funzione e si astiene pertanto dall'esercizio della stessa.

2. L'autorità competente di cui all'articolo 3, comma 1, che sia comunque venuta a conoscenza del fatto di cui al comma 1, sospende, immediatamente e fino al giorno in cui sono nuovamente eseguiti gli adempimenti di cui all'articolo 3, comma 1 medesimo, l'iscrizione nell'albo di cui all'articolo 4, comma 1, ovvero dei titoli abilitanti di cui al comma 3 del medesimo articolo.

3. Se entro un mese dalla data del provvedimento di sospensione di cui al comma 2 non sono stati eseguiti gli adempimenti di cui all'articolo 3, comma 1, l'autorità competente di cui alla medesima disposizione procede alla cancellazione dall'albo di cui all'articolo 4, comma 1 o alla revoca della licenza o dei titoli di cui al comma 3 del medesimo articolo.

4. Se il requisito di cui all'articolo 5 cessa di sussistere in capo ad una delle persone di cui al comma 1, lettere a), b) e c) del medesimo articolo, l'impresa di cui all'articolo 1, commi 2 o 3, comunica, entro tre giorni, il fatto all'autorità competente di cui all'articolo 3, comma 1. La medesima impresa comunica altresì alla stessa autorità l'avvenuto reintegro del requisito di cui all'articolo 5, con l'indicazione degli strumenti per mezzo dei quali tale reintegro è avvenuto.

5. Se entro un mese dalla data dell'invio della comunicazione di cui al comma 4 non è stata data comunicazione all'autorità competente di cui all'articolo 3, comma 1, dell'avvenuto reintegro del requisito di cui all'articolo 5, essa procede alla cancellazione dall'albo di cui all'articolo 4, comma 1, o alla revoca della licenza o dei titoli di cui al comma 3 del medesimo articolo.

6. Nei casi in cui ai sensi del presente articolo è disposta la sospensione o la cancellazione dell'iscrizione nell'albo di cui all'articolo 1 della legge n. 298/1974, non si applica l'articolo 24 della medesima legge."

- Il testo coordinato vigente dell'articolo 12 del d. lgs. 395/2000, n. 395 è il seguente:

"Art. 12. (Perdita della capacità finanziaria)

1. Se il requisito di cui all'articolo 6 cessa di sussistere, l'impresa di cui all'articolo 1, commi 2 o 3, comunica, entro tre giorni, il fatto all'autorità competente di cui all'articolo 3, comma 1.

2. Se la situazione economica globale dell'impresa di cui all'articolo 1, commi 2 o 3, lascia prevedere che il requisito di cui all'articolo 6 sarà di nuovo soddisfatto e in modo durevole, sulla base di un piano finanziario, in un prossimo futuro, l'autorità competente di cui all'articolo 3, comma 1, può concedere un termine non superiore a un anno.

3. Se entro un mese dalla data della comunicazione di cui al comma 1, o allo spirare del termine di cui al comma 2, se concesso, il requisito di cui all'articolo 6 non è stato reintegrato, l'autorità competente di cui all'articolo 3, comma 1, procede alla cancellazione dall'albo di cui all'articolo 4, comma 1, o alla revoca della licenza o dei titoli di cui al comma 3 del medesimo articolo.

4. Nei casi in cui ai sensi del presente articolo è disposta la cancellazione dell'iscrizione nell'albo di cui all'articolo 1 della legge n. 298/1974, non si applica l'articolo 24 della medesima legge."

- Il testo coordinato vigente dell'articolo 13 del d. lgs. 395/2000, n. 395 è il seguente:

**“Art. 13. (Perdita dell'idoneità professionale)**

1. Se la persona che svolge la direzione dell'attività non la esercita più, l'impresa di cui all'articolo 1, commi 2 o 3, comunica, entro tre giorni, il fatto all'autorità competente di cui all'articolo 3, comma 1.
  2. Se entro due mesi dalla data della comunicazione di cui al comma 1, il requisito di cui all'articolo 7 non è stato reintegrato, l'autorità competente di cui all'articolo 3, comma 1, procede alla cancellazione dall'albo di cui all'articolo 4, comma 1, o alla revoca della licenza o dei titoli di cui al comma 3 del medesimo articolo.
  3. Nei casi in cui ai sensi del presente articolo è disposta la cancellazione dell'iscrizione nell'albo di cui all'articolo 1 della legge n. 298/1974, non si applica l'articolo 24 della medesima legge.”.
- Il testo coordinato vigente dell'articolo 13 bis del d. lgs. 395/2000, n. 395 è il seguente:

**“Art. 13 bis. (Partecipazione al procedimento)**

1. Nei casi in cui, ai sensi degli articoli 10, 11, 12 e 13, è disposta la cancellazione dall'albo di cui all'articolo 4, comma 1, o la revoca dei titoli di cui al comma 3 del medesimo articolo, l'autorità competente di cui all'articolo 3, comma 1, assegna all'impresa interessata, per l'esercizio dei diritti di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241, un termine di trenta giorni. Entro tale termine, su richiesta dell'impresa interessata, procede anche all'audizione personale.”.

**Nota all'articolo 7**

- Il testo dell'articolo 1 della l. 218/2003 è il seguente:

**“Art. 1. (Oggetto e finalità)**

1. L'esercizio dell'attività di trasporto di viaggiatori su strada rientra nella sfera della libertà di iniziativa economica ai sensi dell'articolo 41 della Costituzione, cui possono essere imposti esclusivamente vincoli per esigenze di carattere sociale o prescrizioni finalizzate alla tutela della concorrenza secondo quanto previsto dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287.
2. La presente legge stabilisce i principi e le norme generali a tutela della concorrenza nell'ambito dell'attività di trasporto effettuata mediante servizi di noleggio di autobus con conducente, nel rispetto dei principi e dei contenuti normativi fissati dall'ordinamento comunitario.
3. Ai sensi della presente legge, costituisce distorsione della concorrenza l'utilizzo di autobus acquistati con sovvenzioni pubbliche di cui non possa beneficiare la totalità delle imprese nazionali.
4. Scopo della presente legge, nei limiti di cui al comma 1, è garantire in particolare:
  - a) la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di accesso delle imprese al mercato, nonché il libero esercizio dell'attività in riferimento alla libera circolazione delle persone;
  - b) la sicurezza dei viaggiatori trasportati, l'omogeneità dei requisiti professionali, la tutela delle condizioni di lavoro.”.

**Nota all'articolo 8**

- Il testo dell'articolo 116 del d.lgs. 285/1992 è riportato in nota all'articolo 4.

**Nota all'articolo 11**

- Il testo dell'articolo 10 della l.r. 1/2000 è il seguente:

**“Art. 10. (Contratti di servizio)**

1. I contratti di servizio regolano l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale, con qualsiasi modalità effettuati ed in qualsiasi forma affidati, e sono stipulati dagli Enti concedenti per ogni tipologia di trasporto pubblico di cui all'articolo 2, con riferimento agli ambiti territoriali di rispettiva competenza: intera regione, bacini o aree omogenee, area urbana ed area a domanda debole.
2. Il periodo di validità del contratto di servizio è pari ad anni sei. Decorso la metà del periodo contrattuale l'amministrazione concedente procede a verificare, anche sulla base delle indicazioni dei programmi triennali dei servizi:
  - a) il raggiungimento degli obiettivi previsti dal contratto di servizio medesimo;
  - b) l'idoneità della rete dei servizi in funzione della domanda;
  - c) l'integrazione della rete dei servizi rispetto all'intero sistema dell'offerta.
3. Qualora, a seguito della verifica di cui al comma 2, si renda necessario modificare, in aumento o in diminuzione, la rete dei servizi, l'azienda di trasporto è obbligata a prestare il servizio alle stesse condizioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo di assegnazione per i servizi in aumento e fino alla concorrenza del 15 per cento per i servizi in diminuzione.
4. I contratti di servizio specificano i seguenti contenuti minimi:
  - a) il periodo di validità del contratto;
  - b) le caratteristiche dei servizi offerti ed i programmi di esercizio;



- c) l'importo eventualmente dovuto dall'ente affidante all'azienda di trasporto per le prestazioni oggetto del contratto, le compensazioni economiche dovute a fronte degli obblighi di servizio e di eventuali agevolazioni tariffarie, nonché le relative modalità di pagamento;
  - d) le modalità di modifica della specifica dei servizi nei termini consentiti dal contratto;
  - e) le modalità di revisione e di risoluzione del contratto;
  - f) le garanzie che l'impresa affidataria deve prestare;
  - g) le tariffe del servizio;
  - h) le modalità del servizio con l'eventuale utilizzazione di veicoli della categoria M1 di cui all'articolo 47 del d.lgs. 285/1992;
  - i) la disciplina da applicare in caso di subaffidamento di servizi complementari al trasporto pubblico, previa autorizzazione dell'ente;
  - j) i fattori di qualità e comfort e gli standard qualitativi minimi del servizio, in termini di regolarità e puntualità, velocità commerciale, affidabilità del servizio, informazione ai clienti, rispetto dell'ambiente, età dei veicoli, manutenzione, comfort e pulizia dei veicoli e delle fermate, sicurezza, comportamento del personale;
  - k) gli obiettivi di efficienza ed efficacia nella produzione del servizio conformemente alle indicazioni dei programmi triennali;
  - l) le sanzioni in caso di mancato rispetto degli impegni assunti;
  - m) l'obbligo dell'applicazione per le singole tipologie del comparto dei trasporti dei rispettivi contratti collettivi di lavoro così come sottoscritti dalle organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative e dalle associazioni datoriali di categoria;
  - n) l'obbligo di conseguire la sicurezza negli ambienti di lavoro;
  - o) l'obbligo di tenere la contabilità separata ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del regolamento CEE n. 1191/69 come modificato dall'articolo 1 del regolamento CEE n. 1893/91 del 20 giugno 1991 e la contabilità analitica di costi e ricavi per ciascun contratto di servizio;
  - p) l'obbligo di fornire i dati necessari per il monitoraggio del servizio;
  - q) la definizione dei piani di investimento per lo sviluppo ed il potenziamento delle reti e degli impianti.
5. La Regione stipula i contratti di servizio relativi ai servizi ferroviari di cui agli articoli 8 e 9 del d.lgs. n. 422/1997, almeno sette mesi prima dell'inizio del periodo di validità.
6. Gli enti locali stipulano i contratti per i servizi di loro competenza tre mesi prima dell'inizio del periodo di validità."

#### **Nota all'articolo 14**

- Il testo dell'articolo 5 della l.r. 1/2000, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 5. (Funzioni e compiti amministrativi delle province)

1. Sono trasferiti alle province le funzioni ed i compiti diversi da quelli indicati nell'articolo 4, relativi alla programmazione ed amministrazione delle reti e dei servizi provinciali di trasporto pubblico di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), nonché gli accertamenti previsti dall'articolo 5, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 ( Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto) per i servizi di propria competenza.

2. Sono delegate alle province le seguenti funzioni e compiti:

- a) la programmazione operativa e l'amministrazione del servizio regionale di trasporto pubblico su gomma, in attuazione degli indirizzi di cui all'articolo 4, comma 5, lettera g), compresi i servizi, di competenza regionale, interregionali, di granturismo e transfrontalieri;
- b) l'individuazione ed il finanziamento dei servizi di trasporto pubblico urbano nei comuni con popolazione inferiore a trentamila abitanti;
- c) l'indirizzo e la promozione dell'integrazione dei servizi urbani con quelli provinciali;
- d) l'individuazione ed il finanziamento dei servizi di trasporto pubblico in aree a domanda debole;
- e) la concessione di autostazioni per servizi di linea;
- f) la definizione, sulla base di parametri socioeconomici e territoriali, del numero massimo di autorizzazioni da prevedere nei regolamenti comunali, in materia di servizi di noleggio con veicoli della categoria M1 di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), del d.lgs. 285/1992;
- g) il rilascio dell'autorizzazione all'uso in servizio di linea degli autobus destinati al servizio di noleggio con conducente, relativamente alle linee di propria competenza.

3. Le competenze attribuite alle regioni all'articolo 14, comma 8, del d.lgs. 422/1997 sono delegate ai Presidenti delle province interessate, i quali provvedono sentita la Commissione consultiva provinciale di cui all'articolo 5 della legge regionale 23 febbraio 1995, n. 24 (Legge generale sui servizi di trasporto pubblico non di linea su strada), come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 3 giugno 1997, n. 27.



4. Le province svolgono le funzioni di cui ai commi 1 e 2 attraverso l'elaborazione del piano provinciale dei trasporti e del programma triennale dei servizi di trasporto pubblico locale.
5. Il piano provinciale dei trasporti è lo strumento fondamentale di indirizzo e di sintesi della politica provinciale di settore e delinea:
  - a) l'assetto delle reti infrastrutturali di trasporto di interesse provinciale, sulla base delle indicazioni del piano regionale dei trasporti;
  - b) l'assetto dei servizi di trasporto di interesse provinciale, definito in stretta integrazione tra le diverse modalità ed organizzato per bacini di trasporto;
  - c) gli indirizzi per l'elaborazione dei piani urbani del traffico;
  - d) l'analisi e la definizione dei costi e la previsione economica e finanziaria con l'indicazione della ripartizione dei finanziamenti tra gli enti locali per l'attuazione del piano.
6. Il programma triennale dei servizi di trasporto pubblico determina, d'intesa con i comuni e le comunità montane interessate ed in conformità dell'assetto dei servizi e dei criteri definiti dalla Regione:
  - a) gli obiettivi da raggiungere in termini di efficienza ed efficacia nella organizzazione e produzione dei servizi;
  - b) i bacini e l'eventuale loro ripartizione in aree omogenee;
  - c) la rete e l'organizzazione dei servizi provinciali;
  - d) le aree a domanda debole ed i comuni nei quali è finanziato il servizio urbano;
  - e) le risorse da destinare all'esercizio ed agli investimenti, specificando l'entità di quelle proprie e la ripartizione tra i servizi urbani nei comuni inferiori a trentamila abitanti, extraurbani ed in aree a domanda debole;
  - f) gli indirizzi per l'integrazione dei servizi urbani con quelli provinciali."

#### **Nota all'articolo 15**

- Il testo dell'articolo 11 della legge regionale 23 febbraio 1995, n. 24, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 11. (Commissione regionale per l'esame dei requisiti di idoneità all'esercizio del servizio)

1. La Commissione regionale di cui all'articolo 6, comma 3, della legge 21/1992 è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale.

2. La Commissione regionale è composta dai seguenti membri:

- a) un dirigente delle amministrazioni provinciali designato dall'Unione regionale delle province piemontesi esperto nella materia del trasporto pubblico locale, con funzioni di Presidente;
- b) un esperto designato dall'Unione Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura del Piemonte;
- c) un funzionario designato dall'ufficio provinciale della Motorizzazione civile;
- d) un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale;
- e) un rappresentante designato dalle associazioni degli artigiani di categoria.

3. Ogni Ente od Organizzazione rappresentata è tenuta a designare oltre al membro effettivo anche il membro supplente che sostituisce l'effettivo nella Commissione regionale in caso di assenza o impedimento del rispettivo titolare.

4. I compiti di Segretario della Commissione regionale sono svolti da un funzionario camerale designato dall'Unione delle CCIAA del Piemonte all'uopo nominato con il decreto di cui al comma 1.

5. La Commissione regionale ha sede presso l'Unione delle CCIAA del Piemonte e dura in carica per un quinquennio decorrente dalla data del decreto di cui al comma 1.

6. Al rinnovo della Commissione regionale, nonché, ove necessario, alla sostituzione dei componenti della Commissione stessa, si provvede con le medesime modalità stabilite per la prima nomina.

7. Il soggetto chiamato a far parte della Commissione regionale in sostituzione di componente precedentemente nominato rimane in carica fino al termine del quinquennio corrispondente alla durata dell'incarico del componente sostituito.

8. La Commissione regionale adotta un Regolamento per il proprio funzionamento.

9. Ai componenti della Commissione regionale sono corrisposti i compensi stabiliti dalla legge regionale 2 luglio 1976, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni."

*Legge Regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 26 del 29 giugno 2006 (ndr)*

Legge regionale 3 luglio 2006, n. 23.

**Istituzione della Riserva naturale speciale e della Zona di salvaguardia di Fontana Gigante e della Riserva naturale speciale e della Zona di salvaguardia della Palude di San Genuario.**

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

*promulga*

la seguente legge:

Art. 1.

*(Istituzione)*

1. Sono istituite la Riserva naturale speciale e la Zona di salvaguardia di Fontana Gigante e la Riserva naturale speciale e la Zona di salvaguardia della Palude di San Genuario, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12 (in materia di aree protette).

Art. 2.

*(Confini)*

1. I confini della Riserva naturale speciale e Zona di salvaguardia di Fontana Gigante incidenti sul Comune di Tricerro e della Riserva naturale speciale e Zona di salvaguardia della Palude di San Genuario incidenti sui Comuni di Crescentino, Fontanetto Po, Livorno Ferraris e Trino, sono individuati nelle allegate planimetrie in scala 1:10000.

2. Il territorio delle riserve naturali speciali di cui al comma 1 è delimitato da tabelle, disposte in modo visibile lungo il loro perimetro, recanti la scritta: Regione Piemonte - Riserva naturale speciale di Fontana Gigante, o Regione Piemonte - Riserva naturale speciale della Palude di San Genuario. Il territorio delle zone di salvaguardia è indicato mediante tabelle disposte sulle strade di accesso, recanti la scritta: Regione Piemonte - Zona di salvaguardia di Fontana Gigante, o Regione Piemonte - Zona di salvaguardia della Palude di San Genuario. Le tabelle sono mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilità.

Art. 3.

*(Finalità)*

1. Le finalità della istituzione della Riserva naturale speciale e Zona di salvaguardia di Fontana Gigante e della Riserva naturale speciale e Zona di salvaguardia della Palude di San Genuario, individuate nell'ambito ed a completamento dei principi generali indicati nell'articolo 1 della l.r. 12/1990 e nell'articolo 92 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (in attuazione del d.lgs. 112/1998), come inserito dall'articolo 9 della legge regionale 15 marzo 2001, n. 5, sono le seguenti:

a) garantire il completo ripristino, il mantenimento e la valorizzazione dei caratteri naturalistici delle zone umide che caratterizzano le aree protette e la ricostituzione degli habitat forestali, arbustivi ed erbacei planiziali ad esse connessi;

b) promuovere, sostenere e valorizzare le attività agricole che utilizzano tecniche colturali a basso impatto ambientale, che garantiscono l'utilizzo ecosostenibile delle risorse e che meglio si integrano e partecipano ad un processo di ricostruzione e di diversificazione paesaggistica ed alla definizione ed al mantenimento di corridoi ecologici, nonché contribuire allo sviluppo dell'eco-turismo;

c) ricostituire, con gli interventi di cui alle lettere a) e b), sul territorio complessivo delle aree protette una unità ambientale e paesistica che garantisca al meglio la conservazione delle caratteristiche biologiche e le interconnessioni con gli habitat naturali e seminaturali circostanti;

d) promuovere, organizzare e sostenere in tal senso attività di studio, di ricerca, didattiche e scientifiche;

e) garantire il mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, delle specie e degli habitat di cui agli allegati della direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, in materia di conservazione degli uccelli selvatici, e di cui agli allegati della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e

della flora e della fauna selvatiche, secondo le disposizioni attuative del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), come modificato con decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120;

f) sostenere iniziative di documentazione e promozione anche in termini di fruizione turistica del territorio delle aree protette e di quello circostante.

#### Art. 4.

##### *(Gestione e personale)*

1. Le funzioni di direzione e di amministrazione delle attività necessarie per il conseguimento delle finalità istitutive sono esercitate dall'Ente di gestione del Sistema delle Aree protette della Fascia fluviale del Po - Tratto vercellese e alessandrino previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera c), della legge regionale 17 aprile 1990, n. 28 (Sistema delle Aree protette della Fascia fluviale del Po. Istituzione), come modificato dalla presente legge.

2. Per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 1, l'ente, a cui è affidata la gestione della Riserva naturale speciale e Zona di salvaguardia di Fontana Gigante e della Riserva naturale speciale e Zona di salvaguardia della Palude di San Genuario, si avvale di proprio personale individuato nella pianta organica determinata ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale 8 agosto 1997, n. 51 (Norme sulla organizzazione degli uffici e sull'ordinamento del personale regionale).

#### Art. 5.

##### *(Modifica della l. r. 28/1990)*

1. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 28/1990, come sostituita dall'articolo 5 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 65, è sostituita dalla seguente:

“c) per il Tratto Crescentino - confine Piemonte - Lombardia all'Ente di gestione del Sistema delle aree protette della Fascia fluviale del Po - Tratto vercellese e alessandrino, Ente di diritto pubblico istituito a norma dell'articolo 60 (già articolo 72) dello Statuto regionale, il cui Consiglio direttivo è così composto:

1) sei membri nominati, con voto limitato, dall'Assemblea dei Sindaci dei Comuni di Alluvioni Cambiò, Bassignana, Bozzole, Camino, Casale Monferrato, Coniolo, Crescentino, Fontanetto Po, Frassineto Po, Gabiano, Guazzora, Isola Sant'Antonio, Livorno Ferraris, Molino dei Torti, Moncestino, Morano sul Po, Palazzolo Vercellese, Pecetto di Valenza, Pomaro Monferrato, Pontestura, Tricerro, Trino, Valenza, Valmacca, Verrua Savoia;

2) un membro nominato d'intesa tra i Comuni di Bosco Marengo, Casale Monferrato e Predosa;

3) due rappresentanti della Provincia di Vercelli e due rappresentanti della Provincia di Alessandria;

4) quattro membri nominati dalla Provincia di Alessandria, di cui due designati dalle organizzazioni professionali agricole e due designati dalle associazioni ambientaliste;

5) due membri nominati dal Consiglio regionale.”.

#### Art. 6.

##### *(Norme di salvaguardia)*

1. Nel territorio della Riserva naturale speciale e Zona di salvaguardia di Fontana Gigante e della Riserva naturale speciale e Zona di salvaguardia della Palude di San Genuario trovano applicazione la legislazione statale in materia di tutela e di conservazione dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e le leggi statali e regionali in materia di tutela dell'ambiente, della flora e della fauna. Nel territorio delle aree protette è vietato:

a) aprire e coltivare cave ad eccezione di quelle finalizzate al ripristino ambientale e paesaggistico ed alla ricostituzione di aree di interesse naturalistico ed ecologico individuate e promosse dall'ente di gestione oppure previste dai piani di gestione;

b) aprire e gestire discariche.

2. La costruzione di nuove strade e l'ampliamento di quelle esistenti sono consentiti esclusivamente in funzione delle attività agricole e forestali e delle finalità dell'area protetta.

3. L'uso del suolo e l'edificabilità sono consentiti nel rispetto delle finalità istitutive e sono disciplinati nel piano naturalistico di cui all'articolo 8.

4. Per le specie faunistiche presenti nelle Aree protette ed elencate nell'Allegato D, lettera a) del d.p.r. 357/1997, si applicano i divieti e le disposizioni di cui all'articolo 8, commi 1, 2 e 3 del d.p.r. stesso.

5. L'esercizio dell'attività venatoria all'interno dell'area protetta è vietato. Sono consentiti gli interventi di riequilibrio faunistico ed ambientale disciplinati dalla legge regionale 8 giugno 1989, n. 36 (Interventi finalizzati a raggiungere e conservare l'equilibrio faunistico ed ambientale nelle aree istituite a Parchi naturali, Riserve naturali ed Aree attrezzate), come modificata dalla legge regionale 22 febbraio 1993, n. 6.

6. L'utilizzo e la fruizione delle riserve sono disciplinati con legge regionale ai sensi dell'articolo 28 della l.r. 12/1990.

7. All'interno delle aree in proprietà e di quelle in gestione diretta, l'ente di gestione può regolamentarne l'accesso e la fruizione con proprio regolamento.

#### Art. 7.

##### *(Vigilanza)*

1. La vigilanza sul territorio della Riserva naturale speciale e Zona di salvaguardia di Fontana Gigante e della Riserva naturale speciale e Zona di salvaguardia della Palude di San Genuario è affidata:

- a) agli agenti di vigilanza dell'Ente di gestione del Sistema delle Aree protette della Fascia fluviale del Po - Tratto vercellese e alessandrino;
- b) agli agenti di polizia locale, urbana e rurale;
- c) agli agenti di vigilanza faunistica della Provincia di Vercelli;
- d) al Corpo forestale dello Stato;
- e) alle guardie ecologiche volontarie di cui all'articolo 37 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale) convenzionate con l'ente di gestione.

#### Art. 8.

##### *(Piano naturalistico)*

1. La Riserva naturale speciale e Zona di salvaguardia di Fontana Gigante e la Riserva naturale speciale e Zona di salvaguardia della Palude di San Genuario sono soggette a Piano naturalistico di cui all'articolo 25 della l.r. 12/1990.

2. Il Piano naturalistico è efficace anche per la tutela del paesaggio ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 143 del d. lgs. 42/2004 ed ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20 (Norme in materia di tutela di beni culturali, ambientali e paesistici).

3. Il piano naturalistico è predisposto per ciascuna delle due aree protette ed è redatto, approvato ed attuato secondo le disposizioni degli articoli 7, 8 e 9 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57 (Norme relative alla gestione del patrimonio forestale).

#### Art. 9.

##### *(Sanzioni)*

1. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), è punita con sanzioni amministrative da un minimo di euro 1500,00 ad un massimo di euro 3000,00 per ogni dieci metri cubi di materiale rimosso o depositato.

2. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 6, commi 2 e 3 e di cui all'articolo 10, comma 2, è punita con le sanzioni previste dalle leggi in materia urbanistica.

3. L'inosservanza delle disposizioni relative all'esercizio dell'attività venatoria è punita con le sanzioni previste dalle leggi in materia di tutela e di gestione della fauna selvatica.

4. L'inosservanza delle disposizioni richiamate ai commi 1 e 2, oltre ad essere punite con le sanzioni amministrative previste, comportano l'obbligo del ripristino, che deve essere realizzato in

conformità alle disposizioni formulate in apposito provvedimento della Provincia di Vercelli, ai sensi dell'articolo 94, comma 3, lettera a), della l.r. 44/2000, come inserito dall'articolo 9 della l.r. 5/2001.

5. L'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge sono disciplinati dal capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), e successive modificazioni, e dalla legge regionale 2 marzo 1984, n. 15 (Procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative inerenti alle violazioni in materia di Parchi naturali, Riserve naturali o Aree attrezzate).

#### Art. 10.

##### *(Disposizioni transitorie)*

1. Fino alla data di insediamento del Consiglio direttivo di cui all'articolo 5, le funzioni gestionali sono esercitate dal Consiglio direttivo dell'Ente di gestione del Sistema delle Aree protette della Fascia fluviale del Po - Tratto vercellese e alessandrino in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Fino all'approvazione del piano naturalistico, gli interventi di modificazione dello stato attuale dei luoghi, ad esclusione degli interventi di cui all'articolo 13, comma 3, lettere a), b) e c), della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela e uso del suolo), come modificato dall'articolo 16 della legge regionale 6 dicembre 1984, n. 61, sono soggetti ad autorizzazione della Provincia di Vercelli. È fatta salva ogni altra autorizzazione prevista per legge.

3. Fino all'approvazione del provvedimento regionale in materia di conservazione e tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche, da assumersi in attuazione delle disposizioni internazionali, comunitarie e nazionali in materia, l'ente di cui all'articolo 4, comma 1, è individuato quale soggetto gestore dei Siti di Importanza Comunitaria Palude di San Genuario e Fontana Gigante inseriti nell'elenco provvisorio per la regione biogeografica alpina, adottato dalla Commissione europea con decisione del 7 dicembre 2004 ed i cui territori coincidono con quelli delle riserve naturali speciali istituite con la presente legge.

#### Art. 11.

##### *(Disposizioni finanziarie)*

1. Agli oneri per la gestione della Riserva naturale speciale e Zona di salvaguardia di fontana Gigante e della Riserva naturale speciale e Zona di salvaguardia della Palude di San Genuario, stimati per l'anno 2006 in euro 250.000,00 in termini di competenza e di cassa, ripartiti in euro 50.000,00 nell'ambito della Unità previsionale di base (UPB) 21061 (Turismo Sport Parchi Gestione aree protette Titolo - I - spese correnti) e in euro 200.000,00 nell'ambito dell'UPB 21062 (Turismo Sport Parchi Gestione aree protette Titolo - II - spese d'investimento) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006, si provvede con le risorse dell'UPB 09011 (Bilanci e finanze Bilanci Titolo - I - spese correnti) e 09012 (Bilanci e finanze Bilanci Titolo - II - spese d'investimento) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006.

2. Per gli anni 2007 e 2008, ai medesimi oneri del comma 1, si provvede, in termini di competenza, con le risorse delle UPB 09011 e 09012 del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008.

3. Le somme riscosse ai sensi dell'articolo 9 e quelle riscosse a causa della violazione delle norme contenute nel piano naturalistico (1) sono introitate nel bilancio della Provincia di Vercelli.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 3 luglio 2006

Mercedes Bresso

---

1) comma corretto con avviso di rettifica pubblicato sul primo supplemento al Bollettino Ufficiale n. 48/2006 (ndr)

Allegato planimetrie - Confini scala 1:10000 (articolo 2)



## SISTEMA REGIONALE DELLE AREE PROTETTE

# RISERVA NATURALE SPECIALE E ZONA DI SALVAGUARDIA DI FONTANA GIGANTE

CONFINI

SCALA 1:25.000




### PROVINCIA DI VERCELLI

A Comune di Ronsecco

B Comune di Desana

C Comune di Trino

D Comune di Tricerro



Realizzazione ed allestimento cartografico a cura del



TORINO 2005




**LEGENDA:**

**RNS**

**Riserva Naturale Speciale**

**ZS**

**Zona di Salvaguardia**






## SISTEMA REGIONALE DELLE AREE PROTETTE

# RISERVA NATURALE SPECIALE E ZONA DI SALVAGUARDIA DI S.GENUARIO

CONFINI

SCALA 1:25.000



PROVINCIA DI VERCELLI


A Comune di Crescentino

B Comune di Livorno Ferraris

C Comune di Trino

D Comune di Fontanetto Po

E Comune di Palazzolo Vercellese



Realizzazione ed allestimento cartografico a cura del




TORINO 2005

**LEGENDA:**

**RNS** Riserva Naturale Speciale

**ZS** Zona di Salvaguardia



## LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 200

- Presentato dalla Giunta regionale il 21 dicembre 2005.
- Assegnato alla V Commissione in sede referente e alla I Commissione in sede consultiva il 30 dicembre 2005.
- Sul testo sono state effettuate consultazioni.
- Testo licenziato dalla V Commissione referente il 1 giugno 2006 con relazione di Giorgio Comella.
- Approvato in Aula il 20 giugno 2006 con 28 voti favorevoli, 4 astenuti e 1 non votante.

## NOTE

*Il testo delle note qui pubblicato è redatto al cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio Regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali nella versione storica e nella versione coordinata vigente sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito [www.consiglioregionale.piemonte.it](http://www.consiglioregionale.piemonte.it).*

**Nota all'articolo 1**

- Il testo dell'articolo 6 della l.r. 12/1990 è il seguente:

“Art. 6. (Istituzione delle aree protette)

1. I Parchi naturali e le Riserve naturali sono istituiti, in conformita' ai principi generali enunciati nella presente legge, con legge regionale che stabilisce per ciascuno di essi:

- a) i confini;
- b) la classificazione secondo le tipologie previste all'articolo 5;
- c) la gestione;
- d) gli strumenti di pianificazione del territorio protetto;
- e) il regime vincolistico ed autorizzativo, i divieti e le relative sanzioni e le forme di vigilanza;
- f) i finanziamenti.

2. Le leggi istitutive debbono essere accompagnate da una relazione che evidenzia i costi di impianto e di gestione e le relative fonti di finanziamento previste.

3. Le Aree attrezzate, le Zone di parco e le Zone di salvaguardia possono essere istituite con legge regionale ovvero con deliberazione del Consiglio Regionale: in quest'ultimo caso il regime normativo ed autorizzativo e' disciplinato all'interno degli strumenti di pianificazione territoriale o di pianificazione urbanistica.”.

**Note all'articolo 3**

- Il testo dell'articolo 1 della l.r. 12/1990 è il seguente:

“Art. 1. (Finalita')

1. Al fine di conservare, difendere e ripristinare il paesaggio e l'ambiente, di assicurare alla collettività il corretto uso del territorio per scopi ricreativi, culturali, sociali, didattici e scientifici e per la qualificazione e la valorizzazione delle attività agricole e delle altre economie locali, la Regione, in attuazione dell'articolo 5 dello Statuto, istituisce aree protette.

2. La Regione promuove e partecipa alla istituzione di aree protette interregionali.”.

- Il testo dell'articolo 92 della l.r. 44/2000, è il seguente:

“Art. 92. (Disposizioni generali)

1. La Regione, nell'ambito dei principi degli articoli 9 e 32 della Costituzione, delle norme dell'Unione europea in materia ambientale e di sviluppo durevole e sostenibile e della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle Aree protette), garantisce e promuove, in modo unitario ed in forma coordinata con lo Stato e gli Enti locali, nel rispetto degli accordi internazionali, la conservazione e la valorizzazione del suo patrimonio naturale che, assieme agli elementi antropici ad esso connessi, compongono, nella loro dinamica interazione, un bene primario costituzionalmente garantito.

2. La gestione sostenibile delle singole risorse ambientali, il rispetto delle relative condizioni di equilibrio naturale, la tutela della biodiversità, degli habitat naturali e seminaturali e delle specie della flora e della fauna selvatica, sono perseguiti dalla Regione attraverso gli strumenti di conoscenza, di programmazione e di gestione, nonché attraverso la partecipazione, la promozione e l'istituzione di Aree protette.

3. I territori sottoposti al regime di tutela, con specifici provvedimenti dello Stato e della Regione, costituiscono il Sistema regionale delle Aree protette del Piemonte.”.

**Note all'articolo 4**

- Per il testo dell'articolo 5 della l.r. 28/1990, come modificato dalla presente legge, vedere nota all'articolo 5.

- Il testo dell'articolo 49 della l.r. 51/1997, è il seguente:

“Art. 49. (Applicazione agli enti dipendenti dalla Regione)

1. Per gli enti strumentali e dipendenti dalla Regione, comprese le agenzie territoriali per la casa di cui alla legge regionale 26 aprile 1993, n. 11 (Nuovo ordinamento degli Enti operanti nel settore dell'Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata - Abrogazione legge regionale 16 dicembre 1987, n. 65), i provvedimenti amministrativi per i quali la presente legge prevede la competenza del Consiglio regionale e della Giunta sono adottati dagli organi istituzionali di ciascun ente, secondo le competenze previste dai rispettivi ordinamenti.

2. Gli enti di cui al comma 1, qualora non vi abbiano già provveduto, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presentano alla Giunta regionale la proposta di definizione della struttura organizzativa e della dotazione organica, evidenziando i relativi oneri, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 31, comma 1, lettera b) del d. lgs. 29/1993 e successive modifiche e della l. 537/1993. La Direzione regionale competente presenta, indicando i relativi mezzi di copertura, il relativo provvedimento alla Giunta regionale entro e non oltre sessanta giorni dalla data di ricezione degli atti da parte dell'ente dipendente. Decorso complessivamente novanta giorni dalla predetta data senza che la Giunta abbia adottato un provvedimento la proposta si intende approvata. Fino all'approvazione della proposta l'ente non può attivare nuove procedure di assunzione di personale.

3. Qualora, a seguito della rideterminazione delle dotazioni organiche di cui al comma 2, risultino disponibili di posti di livello dirigenziale, gli enti di cui al comma 1, prima di procedere al reclutamento del relativo personale, esperiscono procedure di mobilità con la Regione.

4. Gli enti di cui al comma 1, provvedono periodicamente e comunque a scadenza triennale a presentare alla Giunta regionale, per l'approvazione, una proposta di rideterminazione della dotazione organica, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 31, comma 1, lettera b) del d. lgs. 29/1993 e successive modifiche e della l. 537/1993.

5. Negli enti di rilevanti dimensioni e complessità organizzativa, la cui dotazione organica preveda una pluralità di posizioni dirigenziali, il Consiglio regionale può autorizzare, con deliberazione adottata su proposta della Giunta, l'istituzione di una struttura direzionale di livello corrispondente a quello della direzione regionale di cui alla presente legge.

6. Per la prima copertura dei posti vacanti della dotazione organica ridefinita ai sensi del comma 2, gli Enti hanno facoltà di prevedere modalità concorsuali e requisiti di ammissione in analogia a quanto previsto all'articolo 50.”.

**Nota all'articolo 5**

- Il testo dell'articolo 5, della l.r. 28/1990 come modificato dalla presente legge è il seguente:

“Art. 5 (Gestione)

1. Il Sistema delle aree protette della Fascia fluviale del Po e' suddiviso, ai fini gestionali, in tre tratti così individuati:

- a) Tratto Pian del Re-Casalgrasso;
- b) Tratto Casalgrasso-Crescentino;
- c) Tratto Crescentino-confine Piemonte-Lombardia.

2. Le funzioni gestionali dei Tratti di cui al comma 1 sono attribuite ai seguenti Enti:

a) per il Tratto Pian del Re-Casalgrasso all'Ente di gestione del Sistema delle aree protette della Fascia fluviale del Po del Tratto cuneese, Ente di diritto pubblico istituito a norma dell'articolo 72 dello Statuto regionale, il cui Consiglio direttivo e' così composto:

1) cinque membri nominati, con voto limitato, dall'Assemblea dei Sindaci dei comuni di Barge, Carde', Casalgrasso, Crissolo, Faule, Gambaasca, Lombriasco, Martiniana Po, Moretta, Oncino, Ostana, Paesana, Pancalieri, Revello, Rifreddo, Saluzzo, Sanfront, Villafranca Piemonte;

2) un rappresentante del Comune di Cavour;

3) tre rappresentanti della Provincia di Cuneo, di cui uno espresso dalla minoranza;

4) quattro membri nominati dalla Provincia di Cuneo, di cui due designati dalle Organizzazioni professionali agricole e due designati dalle Associazioni ambientaliste;

5) tre membri nominati dal Consiglio regionale, di cui uno espresso dalla minoranza;

b) per il Tratto Casalgrasso-Crescentino all'Ente di gestione del Sistema delle aree protette della Fascia fluviale del Po Tratto torinese, Ente di diritto pubblico istituito a norma dell'articolo 72 dello Statuto regionale, il cui Consiglio direttivo e' così composto:



1) sei membri nominati, con voto limitato, dall'Assemblea dei Sindaci dei comuni di Beinasco, Brandizzo, Bruino, Brusasco, Carignano, Carmagnola, Casalgrasso, Castagneto Po, Castiglione Torinese, Cavagnolo, Chivasso, Cigliano, Crescentino, Gassino Torinese, La Loggia, Lauriano, Lombriasco, Mazze', Moncalieri, Monteu da Po, Nichelino, Orbassano, Rivalta di Torino, Rondissone, Saluggia, San Mauro Torinese, San Raffaele Cimena, San Sebastiano Po, Settimo Torinese, Torino, Torrazza Piemonte, Verolengo, Verrua Savoia, Villareggia, Villastellone;

2) tre rappresentanti della Provincia di Torino, di cui uno espresso dalla minoranza;

3) quattro membri nominati dalla Provincia di Torino, di cui due designati dalle Organizzazioni professionali agricole e due designati dalle Associazioni ambientaliste;

4) tre membri nominati dal Consiglio regionale, di cui uno espresso dalla minoranza;

c) per il Tratto Crescentino-confine Piemonte-Lombardia all'Ente di gestione del Sistema delle aree protette della Fascia fluviale del Po - Tratto vercellese e alessandrino, Ente di diritto pubblico istituito a norma dell'articolo 72 dello Statuto regionale, il cui Consiglio direttivo è così composto:

1) sei membri nominati, con voto limitato, dalla Assemblea dei Sindaci dei Comuni di Alluvioni Cambiò, Bassignana, Bozzole, Camino, Casale Monferrato, Coniolo, Crescentino, Fontanetto Po, Frassineto Po, Gabbiano, Guazzora, Isola Sant'Antonio, Livorno Ferraris, Molino dei Torti, Moncestino, Morano sul Po, Palazzolo Vercellese, Pecetto di Valenza, Pomaro Monferrato, Pontestura, Tricerro, Trino, Valenza, Valmacca, Verrua Savoia;

2) un membro nominato d'intesa tra i Comuni di Bosco Marengo, Casale Monferrato e Predosa;

3) due rappresentanti della Provincia di Vercelli e due rappresentanti della Provincia di Alessandria;

4) quattro membri nominati dalla Provincia di Alessandria, di cui due designati dalle organizzazioni professionali agricole e due designati dalle associazioni ambientaliste;

5) due membri nominati dal Consiglio regionale.

3. Per il funzionamento degli Enti di cui al comma 2, lettere a), b), e c), si applicano le norme generali previste dalle vigenti leggi regionali in materia di aree protette.

4. Gli Enti di gestione possono stabilire forme di coordinamento anche attraverso una Conferenza dei Presidenti, per garantire uniformità alle politiche ed alle attività di tutela e di gestione".

#### Note all'articolo 6

- Il testo dell'articolo 8 del d.p.r. 357/1997 è il seguente:

"8. Tutela delle specie faunistiche.

1. Per le specie animali di cui all'allegato D, lettera a), al presente regolamento, è fatto divieto di:

a) catturare o uccidere esemplari di tali specie nell'ambiente naturale;

b) perturbare tali specie, in particolare durante tutte le fasi del ciclo riproduttivo o durante l'ibernazione, lo svernamento e la migrazione;

c) distruggere o raccogliere le uova e i nidi nell'ambiente naturale;

d) danneggiare o distruggere i siti di riproduzione o le aree di sosta.

2. Per le specie di cui al predetto allegato D, lettera a), è vietato il possesso, il trasporto, lo scambio e la commercializzazione di esemplari prelevati dall'ambiente naturale, salvo quelli lecitamente prelevati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

3. I divieti di cui al comma 1, lettere a) e b), e al comma 2 si riferiscono a tutte le fasi della vita degli animali ai quali si applica il presente articolo.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano instaurano un sistema di monitoraggio continuo delle catture o uccisioni accidentali delle specie faunistiche elencate nell'allegato D, lettera a), e trasmettono un rapporto annuale al Ministero dell'ambiente.

5. In base alle informazioni raccolte il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio promuove ricerche ed indica le misure di conservazione necessarie per assicurare che le catture o uccisioni accidentali non abbiano un significativo impatto negativo sulle specie in questione".

- Il testo dell'articolo 28 della l.r. 12/1990 è il seguente:

"Art. 28. (Utilizzo e fruizione)

1. L'utilizzo e la fruizione delle aree protette regionali sono regolati con leggi regionali predisposte tenendo conto delle indicazioni fornite dai singoli Enti di gestione.

2. Le leggi di cui al comma 1 debbono anche prevedere le relative sanzioni amministrative per le violazioni alle norme comportamentali previste dalle leggi medesime.

3. Le leggi regionali che stabiliscono le forme di utilizzo e di fruizione delle aree protette regionali debbono contenere norme finalizzate a salvaguardare anche attraverso segnaletica e tabellazione apposite, le produzioni agricole e le attività silvo-pastorali, nonché a garantire l'accessibilità a soggetti disabili.



4. Le aree di proprietà privata appositamente destinate alla fruizione attraverso la posa di attrezzature o strutture sono soggette a locazione o acquisizione a qualsiasi titolo."

#### **Nota all'articolo 7**

- Il testo dell'articolo 37 della l.r. 32/1982, è il seguente:

"Art. 37. (Guardie ecologiche volontarie)

[1] L'organizzazione e le modalità di nomina delle guardie ecologiche volontarie di cui all'art. 36, saranno stabilite nel Regolamento di esecuzione del presente articolo.

[2] Per l'istruzione delle guardie ecologiche volontarie, la Regione, nell'ambito delle proprie competenze e della normativa in materia di formazione professionale promuove a proprie spese corsi aventi ad oggetto la tutela ambientale."

#### **Note all'articolo 8**

- Il testo dell'articolo 25 della l.r. 12/1990, è il seguente:

"Art. 25. (Piani naturalistici)

1. Per la redazione, l'approvazione e l'attuazione dei Piani naturalistici si applicano le norme di cui agli articoli 7, 8 e 9 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. I Piani naturalistici delle aree istituite a Parco naturale, Riserva naturale o Area attrezzata sono obbligatori a norma dell'articolo 8, comma 2, della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. I Piani naturalistici predisposti secondo le procedure di legge sono approvati ed esplicano i loro effetti anche a norma dell'articolo 1 bis della legge 8 agosto 1985, n. 431.

4. Le funzioni amministrative riguardanti il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, relative agli interventi previsti nei Piani naturalistici approvati, nei Comuni dotati di Piano Regolatore Generale approvato ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, e successive modificazioni ed integrazioni, sono subdelegate ai Comuni medesimi a norma dell'articolo 13, comma 1, sub h), della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

5. I Piani naturalistici sono strumenti di previsione, guida ed indirizzo per la gestione delle aree oggetto di pianificazione e gli Enti di gestione hanno l'obbligo di rendere operative e fare rispettare le indicazioni di piano.

6. In caso di ritardi od omissioni da parte degli Enti di gestione nell'attuazione di previsioni contenute nei Piani naturalistici, la Giunta Regionale, previo invito a procedere, interviene a norma del comma I dell'articolo 20.

7. In caso di gravi inadempienze da parte degli Enti di gestione relative alle previsioni contenute nei Piani naturalistici, la Giunta Regionale interviene a norma dei commi 2 e 3 dell'articolo 20 con lo scioglimento degli Organi degli Enti di gestione e con il relativo commissariamento."

- Il testo dell'articolo 143 del d. lgs. 42/2004 è il seguente:

"Articolo 143 (Piano paesaggistico)

1. L'elaborazione del piano paesaggistico si articola nelle seguenti fasi:

a) ricognizione dell'intero territorio, considerato mediante l'analisi delle caratteristiche storiche, naturali, estetiche e delle loro interrelazioni e la conseguente definizione dei valori paesaggistici da tutelare, recuperare, riqualificare e valorizzare;

b) puntuale individuazione, nell'ambito del territorio regionale, delle aree di cui al comma 1, dell'articolo 142 e determinazione della specifica disciplina ordinata alla loro tutela e valorizzazione;

c) analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio attraverso l'individuazione dei fattori di rischio e degli elementi di vulnerabilità del paesaggio, nonché la comparazione con gli altri atti di programmazione, di pianificazione e di difesa del suolo;

d) individuazione degli ambiti paesaggistici di cui all'articolo 135;

e) definizione di prescrizioni generali ed operative per la tutela e l'uso del territorio compreso negli ambiti individuati;

f) determinazione di misure per la conservazione dei caratteri connotativi delle aree tutelate per legge e, ove necessario, dei criteri di gestione e degli interventi di valorizzazione paesaggistica degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico;

g) individuazione degli interventi di recupero e riqualificazione delle aree significativamente compromesse o degradate e degli altri interventi di valorizzazione;

h) individuazione delle misure necessarie al corretto inserimento degli interventi di trasformazione del territorio nel contesto paesaggistico, alle quali debbono riferirsi le azioni e gli investimenti finalizzati allo sviluppo sostenibile delle aree interessate;

i) tipizzazione ed individuazione, ai sensi dell'articolo 134, comma 1, lettera c), di immobili o di aree, diversi da quelli indicati agli articoli 136 e 142, da sottoporre a specifica disciplina di salvaguardia e di utilizzazione.

2. Il piano paesaggistico, anche in relazione alle diverse tipologie di opere ed interventi di trasformazione del territorio, individua le aree nelle quali la loro realizzazione è consentita sulla base della verifica del rispetto delle prescrizioni, delle misure e dei criteri di gestione stabiliti nel piano paesaggistico ai sensi del comma 1, lettere e), f), g) ed h), e quelle per le quali il piano paesaggistico definisce anche specifiche previsioni vincolanti da introdurre negli strumenti urbanistici in sede di conformazione e di adeguamento ai sensi dell'articolo 145.

3. Le regioni, il Ministero ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio possono stipulare intese per l'elaborazione congiunta dei piani paesaggistici. Nell'intesa è stabilito il termine entro il quale deve essere completata l'elaborazione del piano. Il contenuto del piano elaborato congiuntamente forma oggetto di apposito accordo preliminare ai sensi degli articoli 15 e 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Entro i novanta giorni successivi all'accordo il piano è approvato con provvedimento regionale. Decorso inutilmente tale termine, il piano è approvato in via sostitutiva con decreto del Ministro, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. L'accordo preliminare stabilisce altresì i presupposti, le modalità ed i tempi per la revisione del piano, con particolare riferimento all'eventuale sopravvenienza di provvedimenti emanati ai sensi degli articoli 140 e 141.

4. Nel caso in cui il piano sia stato approvato a seguito dell'accordo di cui al comma 3, nel procedimento autorizzatorio di cui agli articoli 146 e 147 il parere del soprintendente è obbligatorio, ma non vincolante.

5. Il piano approvato a seguito dell'accordo di cui al comma 3 può altresì prevedere:

a) la individuazione delle aree, tutelate ai sensi dell'articolo 142 e non oggetto di atti o provvedimenti emanati ai sensi degli articoli 138, 140, 141 e 157, nelle quali la realizzazione di opere ed interventi può avvenire previo accertamento, nell'ambito del procedimento ordinato al rilascio del titolo edilizio, della loro conformità alle previsioni del piano paesaggistico e dello strumento urbanistico comunale;

b) la individuazione delle aree gravemente compromesse o degradate nelle quali la realizzazione degli interventi effettivamente volti al recupero ed alla riqualificazione non richiede il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 146.

6. L'entrata in vigore delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 è subordinata all'approvazione degli strumenti urbanistici adeguati al piano paesaggistico, ai sensi dell'articolo 145.

7. Il piano può subordinare l'entrata in vigore delle disposizioni che consentono la realizzazione di opere ed interventi senza autorizzazione paesaggistica, ai sensi del comma 5, all'esito positivo di un periodo di monitoraggio che verifichi l'effettiva conformità alle previsioni vigenti delle trasformazioni del territorio realizzate.

8. Il piano prevede comunque che nelle aree di cui al comma 5, lettera a), siano effettuati controlli a campione sulle opere ed interventi realizzati e che l'accertamento di un significativo grado di violazione delle previsioni vigenti determini la reintroduzione dell'obbligo dell'autorizzazione di cui agli articoli 146 e 147, relativamente ai comuni nei quali si sono rilevate le violazioni.

9. Il piano paesaggistico individua anche progetti prioritari per la conservazione, il recupero, la riqualificazione, la valorizzazione e la gestione del paesaggio regionale indicandone gli strumenti di attuazione, comprese le misure incentivanti."

- Il testo dell'articolo 2 della l.r. 20/1989 è il seguente:

"Art. 2. (Strumenti ed azioni di tutela)

1. La tutela e valorizzazione dei beni culturali, ambientali e paesistici e' promossa a livello regionale, provinciale, comunale e si attua attraverso:

a) la promozione di studi e ricerche tendenti alla ricognizione sistematica dei beni presenti sul territorio;

b) l'istituzione di Parchi e Riserve naturali e la relativa formazione dei Piani dell'area a norma della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43 e successive modifiche ed integrazioni;

c) la formazione dei Piani Territoriali e loro eventuali articolazioni con specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali a norma della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni;

d) la formazione dei Piani Paesistici a norma della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni, redatti in forza del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8 nonche' ai sensi dell'art. 5 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 23 del R.D. 3 giugno 1940, n. 1357 secondo le precisazioni normative contenute nella presente legge;

e) la formazione dei Piani di Assestamento Forestale e dei Piani Naturalistici a norma della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57 e successive modifiche;

f) la gestione del regime disciplinato dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dal relativo Regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, integrata dalla legge 8 agosto 1985, n. 431;

g) l'adozione di provvedimenti cautelari e definitivi a tutela dell'ambiente e del paesaggio di cui all'art. 9 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni;

h) la emanazione da parte della Giunta Regionale, sentita la Commissione di cui all'art. 8, di criteri ed indirizzi per l'attuazione dei provvedimenti di cui alla presente legge.".

- Il testo dell'articolo 7 della l.r. 57/1979, come modificato dall'articolo 1 della l.r. 7/1984, è il seguente:

“Art. 7. (Redazione dei piani naturalistici)

[1] Al fine di salvaguardare l'ambiente naturale la Giunta Regionale redige piani naturalistici, riguardanti aree di particolare interesse ambientale e naturalistico, costituiti, generalmente ed ove occorra, dal rilevamento del patrimonio faunistico, botanico e forestale, dallo studio geologico, biologico ed idrobiologico dell'area e da ogni altro studio ritenuto opportuno, e contenenti direttive e normative per il mantenimento e la gestione delle caratteristiche ambientali, paesaggistiche e naturalistiche individuate.

- Il testo dell'articolo 8 della l.r. 57/1979, come modificato dall'articolo 1 della l.r. 7/1984, è il seguente:

“Art. 8. (Effetti dei piani naturalistici)

[1] I piani naturalistici di cui al precedente articolo 7 sono approvati con deliberazione del Consiglio Regionale, su proposta della Giunta Regionale.

[2] I piani naturalistici sono obbligatori per le aree istituite in parchi naturali, riserve naturali o aree attrezzate e costituiscono parte integrante dei piani generali delle aree interessate, previsti dalle singole leggi istitutive.

[3] Le previsioni e le normative contenute nei piani naturalistici hanno efficacia dalla data di esecutività della deliberazione del Consiglio Regionale che li approva. Con legge regionale sono previste apposite sanzioni a tutela delle direttive e delle normative contenute nei piani naturalistici.".

- Il testo dell'articolo 9 della l.r. 57/1979 è il seguente:

“Art. 9. (Attuazione dei piani naturalistici)

[1] L'attuazione dei piani naturalistici delle aree istituite in parchi naturali, riserve naturali o aree attrezzate è a totale carico dell'Ente gestore del parco naturale, della riserva naturale o dell'area attrezzata, su finanziamento della Regione.

[2] I piani naturalistici riguardanti le altre aree sono attuati a totale carico della Regione.".

#### **Note all'articolo 9**

- Il testo dell'articolo 94 della l.r. 44/2000, è il seguente:

“1. E' attribuita alle Province la gestione delle Aree protette di rilievo provinciale che viene esercitata direttamente oppure attraverso enti strumentali di diritto pubblico.

2. In tale ambito le Province provvedono all'organizzazione del personale e all'indirizzo, al coordinamento, al controllo e alla vigilanza delle attività dei soggetti gestori, all'approvazione ed alla trasmissione alla Regione del programma annuale e pluriennale di qualificazione e valorizzazione delle Aree protette di rilievo provinciale.

3. Sono, inoltre, delegate alle Province le funzioni amministrative relative ai seguenti procedimenti:

a) il rilascio delle autorizzazioni per interventi di modificazione dello stato dei luoghi, ove previste dai singoli provvedimenti istitutivi delle Aree protette e fino alla data di approvazione del piano d'area;

b) l'adozione dei provvedimenti di ingiunzione di ripristino dello stato dei luoghi, ove previsti dai singoli provvedimenti istitutivi;

c) il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 151 del d.lgs. 490/1999;

d) l'adozione dei provvedimenti di ingiunzione di ripristino dello stato dei luoghi di cui all'articolo 16, comma 7 della l.r. 20/1989.

4. Le autorizzazioni di cui al comma 3, lettere a) e c), riguardanti provvedimenti relativi ad Aree protette di rilievo regionale, sono rilasciate secondo le seguenti procedure:

a) l'autorizzazione rilasciata dalla Provincia è assunta previo parere del soggetto gestore dell'Area protetta;

b) il parere è rilasciato dal soggetto gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta; trascorso tale termine la Provincia può provvedere al rilascio dell'autorizzazione;

c) il provvedimento assunto dalla Provincia e la documentazione relativa vengono trasmessi immediatamente alla Regione che può annullare o richiedere chiarimenti e modifiche, con provvedimento motivato, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione; trascorso tale termine il provvedimento si intende approvato;

d) l'autorizzazione è rilasciata o negata dalla Provincia entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda; decorso inutilmente tale termine gli interessati possono richiedere l'autorizzazione alla Regione che si pronuncia entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

5. I provvedimenti di ingiunzione di ripristino dello stato dei luoghi di cui al comma 3, lettere b) e d), riguardanti provvedimenti relativi ad Aree protette di rilievo regionale, sono rilasciati secondo le seguenti procedure:

- a) il provvedimento di ripristino è assunto dalla Provincia previo parere del soggetto gestore dell'Area protetta. Ad integrazione di quanto stabilito dai provvedimenti istitutivi, le violazioni alla limitazione relativa all'autorizzazione prevista per interventi che determinino modificazione dello stato dei luoghi comportano sempre l'obbligo del ripristino; il ripristino può anche configurarsi come mantenimento delle opere realizzate qualora queste non siano in contrasto con gli strumenti di pianificazione o con le disposizioni dei provvedimenti istitutivi;
- b) ad integrazione di quanto stabilito dai provvedimenti istitutivi, l'obbligo del ripristino per interventi che comportino alterazione o deterioramento delle caratteristiche ambientali dei luoghi è stabilito per tutte le aree classificate come Aree protette;
- c) il provvedimento di ingiunzione di ripristino assunto dalla Provincia e la documentazione relativa sono trasmessi immediatamente alla Regione che può annullare o richiedere chiarimenti e modifiche, con provvedimento motivato, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione; trascorso tale termine il provvedimento si intende approvato;
- d) il provvedimento di ingiunzione di ripristino è rilasciato dalla Provincia entro sessanta giorni dal ricevimento del verbale riportante l'oggetto della violazione."

- Il capo I (relativo a "Le sanzioni amministrative"), della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), comprende gli articoli da 1 a 43.

#### **Nota all'articolo 10**

- Il testo dell'articolo 13 della l.r. 56/1977, è il seguente:

"Art. 13. (Prescrizioni operative del Piano Regolatore Generale)

[1] Il Piano Regolatore Generale disciplina l'uso del suolo mediante prescrizioni, topograficamente e normativamente definite, che comprendono sia la individuazione delle aree inedificabili, sia le norme operative che precisano, per le singole aree suscettibili di trasformazione urbanistica ed edilizia e per gli edifici esistenti e in progetto, le specifiche destinazioni ammesse per la loro utilizzazione, oltre che i tipi di intervento previsti, con i relativi parametri, e le modalità di attuazione.

[2] I principali tipi di intervento per tutte le destinazioni d'uso, anche non residenziali, oltre che quelli in attuazione dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, riguardano le operazioni di:

- conservazione di immobili con opere di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- restauro e risanamento conservativo del patrimonio edilizio esistente;
- ristrutturazione edilizia;
- ristrutturazione urbanistica;
- completamento;
- nuovo impianto.

[3] Gli interventi di cui al comma precedente sono precisati nelle norme di attuazione dei Piani Regolatori Generali nel rispetto delle seguenti definizioni:

- a) manutenzione ordinaria: le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare mantenere in efficienza gli impianti tecnici esistenti, purché non comportino la realizzazione di nuovi locali né modifiche alle strutture od all'organismo edilizio;
- b) manutenzione straordinaria: le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare o integrare i servizi igienico-sanitari e gli impianti tecnici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso;
- c) restauro e risanamento conservativo: gli interventi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso anche parzialmente o totalmente nuove con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
- d) ristrutturazione edilizia: gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti;
- e) ristrutturazione urbanistica: gli interventi rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale;

f) completamento: gli interventi rivolti alla realizzazione di nuove opere, su porzioni del territorio già parzialmente edificate, da disciplinare con specifiche prescrizioni relative agli allineamenti, alle altezze massime nonché alla tipologia ed alle caratteristiche planovolumetriche degli edifici;

g) nuovo impianto: gli interventi rivolti alla utilizzazione di aree inedificate da disciplinare con appositi indici, parametri e indicazioni specifiche tipologiche.

[4] Gli interventi di ristrutturazione urbanistica e di nuovo impianto sono realizzati a mezzo di strumenti urbanistici esecutivi, salvo che il Piano Regolatore Generale, per le specifiche aree interessate, non precisi i contenuti di cui ai punti 2, 3, 4 dell'art. 38 della presente legge.

[5] Nei centri storici, delimitati ai sensi della presente legge, nelle zone di tipo A nei Comuni dotati di Piano Regolatore Generale approvato posteriormente all'entrata in vigore del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, o nelle parti del territorio da salvaguardare ai sensi dell'art. 24, comprese nei Piani Regolatori Generali redatti in conformità della presente legge, sono ammessi gli interventi di cui alle lettere a), b), c), d), f) del 3° comma, con le precisazioni contenute nel successivo articolo 24.

[6] Le definizioni di cui al 3° comma prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi, fatti salvi i disposti del successivo art. 85. Restano ferme le disposizioni e le competenze previste dalle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497 e successive modificazioni ed integrazioni.

[7] Sono inedificabili:

a) le aree da salvaguardare per il loro pregio paesistico o naturalistico o di interesse storico, ambientale, etnologico ed archeologico;

b) le aree che, ai fini della pubblica incolumità, presentano caratteristiche negative dei terreni o incombenenti o potenziali pericoli;

c) le fasce ed aree di rispetto relative alla viabilità urbana ed extra urbana, alle ferrovie, ai cimiteri, alle piste sciistiche, agli impianti di risalita, alle industrie ed agli impianti nocivi o inquinanti, salvo quanto previsto all'art. 27;

il Piano Regolatore Generale identifica e delimita le aree inedificabili di cui al presente comma."

*Legge Regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 27 del 6 luglio 2006 (ndr)*



Legge regionale 26 luglio 2006, n. 24.

**Sanzioni relative alla normativa del Piano naturalistico del Sito di importanza comunitaria Palude di San Genuario.**

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

*promulga*

la seguente legge:

Art. 1.

*(Sanzioni)*

1. Le violazioni alla normativa contenuta nel Piano naturalistico del Sito di importanza comunitaria (SIC) Palude di San Genuario, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 81-24225 del 18 luglio 2006, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57 (Norme relative alla gestione del patrimonio forestale), modificato dall'articolo 1 della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 7, sono punite con le sanzioni di cui al presente articolo.

2. Le violazioni all'articolo 5, comma 1, lettera b), della normativa di cui al comma 1, relativo al divieto di accesso al territorio del SIC, comportano la sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 1.000,00.

3. Le violazioni all'articolo 5, comma 1, lettera g), della normativa di cui al comma 1, relativo al divieto di compiere percorsi fuori strada con mezzi motorizzati, comportano la sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 2.000,00 e, nei casi di maggiore gravità, il sequestro del mezzo.

4. Le violazioni all'articolo 5, comma 1, lettera h), della normativa di cui al comma 1, relativo al divieto di parcheggio nei prati, nelle aree boschive, nei terreni agricoli e nelle altre aree individuate dal soggetto gestore del SIC, comportano la sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 500,00 e, nei casi di maggiore gravità, il sequestro del mezzo.

5. Le violazioni all'articolo 5, comma 2, lettera a), della normativa di cui al comma 1, relativo all'accensione di fuochi nelle aree appositamente individuate, comportano la sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 2.000,00.

6. Le violazioni all'articolo 5, comma 2, lettera b), della normativa di cui al comma 1, relativo al divieto di abbruciamento andante di tutti gli ambienti naturali, comprese le scarpate e le sponde, comportano, salvo quanto previsto dagli articoli 423 bis e 703 del codice penale, le sanzioni amministrative previste dall'articolo 13 della legge regionale 9 giugno 1994, n. 16 (Interventi per la protezione dei boschi dagli incendi).

7. Le violazioni all'articolo 5, comma 3, lettera a), della normativa di cui al comma 1, relativo al pascolo del bestiame, comportano la sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 1.000,00.

8. Le violazioni all'articolo 5, comma 4, lettera a), della normativa di cui al comma 1, relativo al divieto di abbandono dei rifiuti comportano, fatta salva la parte quarta, titolo VI, capo I del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), la sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 500,00. La sanzione è raddoppiata qualora il trasgressore, invitato dall'agente verbalizzante, non provveda alla rimozione dei rifiuti.

9. Le violazioni all'articolo 5, comma 5, lettera a), della normativa di cui al comma 1, che prevede che l'installazione di qualsiasi elemento o struttura di tipo pubblicitario debba essere soggetta al parere favorevole del soggetto gestore del SIC, comportano, salvo che il fatto non costituisca reato, la sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 1.000,00.

10. Le violazioni all'articolo 5, comma 6, lettera a), della normativa di cui al comma 1, relativo alle visite per comitive, comportano a carico degli accompagnatori, la sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 500,00.

11. Le violazioni all'articolo 5, comma 7, lettera a), della normativa di cui al comma 1, relativo al divieto di introdurre, da parte di privati sull'intero territorio del SIC, armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, comportano, salvo che il fatto non costituisca reato, la sanzione amministrativa da euro 200,00 ad euro 2.000,00 ed il sequestro dell'arma.



12. Le violazioni all'articolo 6, comma 1, lettera b), della normativa di cui al comma 1, relativo al divieto d'introduzione di specie vegetali alloctone, comportano la sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 2.000,00.

13. Le violazioni all'articolo 6, comma 1, lettera c), della normativa di cui al comma 1, relativo al divieto di danneggiamento di qualsiasi specie della flora, comportano la sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 1.000,00.

14. Le violazioni all'articolo 7, comma 1, lettera a), della normativa di cui al comma 1, relativo al divieto di cattura e raccolta di specie della fauna selvatica non omeoterma, comportano la sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 500,00.

15. Le violazioni all'articolo 7, comma 1, lettera b), della normativa di cui al comma 1, relativo al divieto di danneggiamento e di uccisione di specie della fauna selvatica non omeoterma e il danneggiamento delle uova, comportano la sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 1.000,00.

16. Le violazioni all'articolo 7, comma 1, lettera e), della normativa di cui al comma 1, relativo al divieto di introduzione di specie alloctone della fauna selvatica non omeoterma, comportano la sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 2.000,00.

17. Le violazioni all'articolo 7, comma 2, lettera a), della normativa di cui al comma 1, relativo a divieto di pesca nella zona A, comportano le sanzioni previste dalle vigenti leggi dello Stato e della Regione.

18. Le violazioni all'articolo 7, comma 3, lettera a), della normativa di cui al comma 1, relativo al divieto di esercitare l'attività venatoria nelle zone A e B, comportano le sanzioni previste dalle vigenti leggi dello Stato e della Regione.

19. Le violazioni all'articolo 7, comma 3, lettera d), della normativa di cui al comma 1, relativo al divieto d'introduzione di specie alloctone della fauna selvatica omeoterma, comportano la sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 2.000,00.

20. Le violazioni all'articolo 8 della normativa di cui al comma 1, relativo alle norme di gestione forestale, comportano le sanzioni previste dalle Prescrizioni di massima e di polizia forestale (PMPF) vigenti per il territorio della Provincia di Vercelli.

21. Le violazioni all'articolo 14 della normativa di cui al comma 1, relativo al divieto di danneggiamento di beni di proprietà del soggetto gestore del SIC, comportano, salvo che il fatto non costituisca reato, la sanzione amministrativa da euro 200,00 ad euro 2.000,00.

22. L'accertamento delle violazioni previste dal presente articolo è affidato ai soggetti individuati dall'articolo 16 della normativa di cui al comma 1.

## Art. 2.

### *(Misure di ripristino)*

1. Le violazioni alle disposizioni della presente legge comportano, laddove possibile, il ripristino, a cura ed in danno del responsabile, della situazione pregressa in conformità alle disposizioni formulate in apposito provvedimento del soggetto gestore del SIC.

2. Con il provvedimento di cui al comma 1, possono inoltre essere disposte misure di compensazione, atte a garantire la ricostituzione di situazioni altrimenti non recuperabili con gli interventi di ripristino.

3. È comunque fatta salva la possibilità, da parte del soggetto gestore del SIC, di ordinare il risarcimento per equivalente. La somma è determinata previa perizia di stima.

4. Il provvedimento di cui al comma 1 è emanato entro sessanta giorni dalla notifica del verbale riportante l'oggetto della violazione.

5. Con l'ordine di rimessione in pristino è assegnato al trasgressore un termine per provvedere.

6. Qualora il responsabile della violazione non proceda nei termini e con le modalità stabilite per la realizzazione delle misure sia di ripristino sia di compensazione, il soggetto gestore del SIC provvede d'ufficio, rivalendosi delle spese sostenute a carico del responsabile, fatto salvo il maggior danno.

7. Le somme rimosse per effetto dell'applicazione dei commi 1 e 6 sono utilizzate per finalità di salvaguardia, interventi di recupero dei valori paesaggistici e di riqualificazione delle aree degradate.

## Art. 3.

*(Procedure amministrative e contenzioso)*

1. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano le norme di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

2. Le somme rimosse ai sensi della presente legge sono iscritte sul bilancio del soggetto gestore del SIC in apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate per l'anno 2006, e nei capitoli corrispondenti per gli anni successivi.

3. Le somme rimosse a titolo di rivalsa per i danni di cui all'articolo 2 sono computate al bilancio del soggetto gestore del SIC e destinate alla riduzione in pristino dei luoghi e delle cose danneggiate, salvo che il danneggiante non vi abbia provveduto personalmente.

4. Il pagamento delle somme di cui ai commi 1 e 2 non costituisce titolo per la cessione al trasgressore delle cose danneggiate.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 26 luglio 2006

p. Mercedes Bresso  
Il Vice Presidente  
Paolo Peveraro

## LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 278

- Presentato dalla Giunta regionale il 2 maggio 2006.
- Assegnato alla V Commissione in sede referente il 5 maggio 2006.
- Sul testo sono state effettuate consultazioni.
- Testo licenziato dalla Commissione referente il 6 luglio 2006 con relazione di Giorgio Ferraris.
- Approvato in Aula il 18 luglio 2006 con 35 voti favorevoli, 11 astenuti e 1 non votante.

## NOTE

*Il testo delle note qui pubblicato è redatto al cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio Regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali nella versione storica e nella versione coordinata vigente sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito [www.consiglioregionale.piemonte.it](http://www.consiglioregionale.piemonte.it).*

**Note all'articolo 1**

- Il testo dell'articolo 8 della l.r. 57/1979 è il seguente:

“Art. 8. (Effetti dei piani naturalistici)

[1] I piani naturalistici di cui al precedente articolo 7 sono approvati con deliberazione del Consiglio Regionale, su proposta della Giunta Regionale.

[2] I piani naturalistici sono obbligatori per le aree istituite in parchi naturali, riserve naturali o aree attrezzate e costituiscono parte integrante dei piani generali delle aree interessate, previsti dalle singole leggi istitutive.

[3] Le previsioni e le normative contenute nei piani naturalistici hanno efficacia dalla data di esecutività della deliberazione del Consiglio Regionale che li approva. Con legge regionale sono previste apposite sanzioni a tutela delle direttive e delle normative contenute nei piani naturalistici..”.

- Il testo dell'articolo 423 bis del codice penale è il seguente:

“423-bis. Incendio boschivo.

Chiunque cagioni un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

Se l'incendio di cui al primo comma è cagionato per colpa, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se dall'incendio deriva pericolo per edifici o danno su aree protette.

Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate della metà, se dall'incendio deriva un danno grave, esteso e persistente all'ambiente.".

- Il testo dell'articolo 703 del codice penale è il seguente:

"703. Accensioni ed esplosioni pericolose.

Chiunque, senza la licenza dell'autorità, in un luogo abitato o nelle sue adiacenze, o lungo una pubblica via o in direzione di essa spara armi da fuoco, accende fuochi d'artificio, o lancia razzi, o innalza aerostati con fiamme, o, in genere, fa accensioni o esplosioni pericolose, è punito con l'ammenda fino a lire duecentomila.

Se il fatto è commesso in un luogo ove sia adunanza o concorso di persone, la pena è dell'arresto fino a un mese.".

- Il testo dell'articolo 13 della l.r. 16/1994 è il seguente:

"Art. 13. Sanzioni

1. Per le violazioni ai divieti e per l'inosservanza degli obblighi di cui alla presente legge, nei territori boscati e cespugliati compresi e non nel piano di cui all'articolo 1 della legge 1° marzo 1975, n. 47, si applicano le seguenti sanzioni:

a) per le violazioni di cui all'articolo 7 si applica la sanzione da lire 100.000 (51,65) a lire 1.000.000 (516,46);

b) per le violazioni di cui all'articolo 7 durante il periodo di grave pericolosità incendi boschivi di cui al comma 1 dell'articolo 9 della legge 1° marzo 1975, n. 47 si applica la sanzione da lire 150.000 (77,47) a lire 1.500.000 (774,69);

c) per le violazioni di cui all'articolo 8, comma 1 si applica la sanzione da lire 400.000 (206,58) a lire 2.000.000 (1032,91) per ogni decara o frazione di decara;

d) per le violazioni di cui all'articolo 8, comma 3 si applica la sanzione da lire 4.000 (2,07) a lire 12.000 (6,20) per ogni capo di bestiame;

e) per le violazioni di cui all'articolo 8, comma 4 si applica la sanzione da lire 200.000 (103,29) a lire 1.200.000 (619,75);

f) per le violazioni di cui all'articolo 10, comma 1 si applica la sanzione da lire 20.000 (10,33) a lire 200.000 (103,29) per ogni cento metri lineari di banchina o scarpata non ripulita, o frazione di essi.

g) per le violazioni di cui all'articolo 10, comma 2 si applica la sanzione prevista dall'articolo 26 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.".

- La parte quarta, titolo VI, capo I del d.lgs. 152/2006 (relativo a "Sanzioni") comprende gli articoli da 254 a 263.

### **Nota all'articolo 3**

- Il capo I (relativo a "Le sanzioni amministrative") della l. 689/1981 comprende gli articoli da 1 a 43.

*Legge Regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 31 del 3 agosto 2006 (ndr)*

Legge regionale 26 luglio 2006, n. 25.

**Costituzione e disciplina della Commissione di garanzia. Modifiche alle leggi regionali n. 4 del 1973, n. 55 del 1990 e n. 22 del 2004 in materia di iniziativa legislativa popolare e degli enti locali e di referendum.**

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

*promulga*

la seguente legge:

## CAPO I.

### COMMISSIONE DI GARANZIA

#### Art. 1.

*(Commissione di garanzia)*

1. In attuazione degli articoli 91 e 92 dello Statuto, la presente legge costituisce e disciplina la Commissione di garanzia (di seguito Commissione) quale organo consultivo indipendente ed imparziale di verifica nell'ambito delle attribuzioni definite dall'articolo 2.

#### Art. 2.

*(Attribuzioni)*

1. Su richiesta del Presidente della Giunta regionale o del Presidente del Consiglio regionale o di un terzo dei Consiglieri regionali oppure del Consiglio delle autonomie locali nelle materie di sua competenza, la Commissione esprime parere ai sensi dell'articolo 92 dello Statuto:

a) sull'interpretazione dello Statuto nei conflitti di attribuzione tra gli organi della Regione e tra la Regione e gli enti locali;

b) sul carattere invasivo e lesivo delle attribuzioni regionali da parte di leggi o atti aventi forza di legge dello Stato;

c) sulla coerenza statutaria delle proposte e dei disegni di legge, dei progetti di regolamento del Consiglio regionale, di cui all'articolo 27 dello Statuto;

d) sulla coerenza statutaria dei progetti di regolamento della Giunta regionale, di cui agli articoli 27 e 56 dello Statuto

2. Le Commissioni consiliari possono richiedere pareri alla Commissione, avanzando motivata richiesta al Presidente del Consiglio regionale che la inoltra alla stessa.

#### Art. 3.

*(Composizione e durata)*

1. La Commissione è composta da sette membri eletti dal Consiglio regionale a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti sulla base di candidature presentate ai sensi della legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 (Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati) e successive modificazioni:

a) un magistrato a riposo delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa e contabile;

b) due professori universitari di ruolo in materie giuridiche;

c) due avvocati con almeno quindici anni di esercizio;

d) due ex Consiglieri regionali.

2. La Commissione, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, elegge al proprio interno il Presidente. Il Presidente resta in carica tre anni ed è rieleggibile una sola volta, nel rispetto dei termini di cui al comma 3.

3. I componenti della Commissione sono nominati per sei anni e non sono rieleggibili. Se un componente della Commissione cessa dall'incarico prima della scadenza del mandato, il suo successore resta in carica sei anni.

## Art. 4.

*(Incompatibilità e prerogative)*

1. L'ufficio di componente della Commissione è incompatibile con l'espletamento di qualunque attività professionale, imprenditoriale, commerciale o di pubblica funzione che possa costituire conflitto di interessi con la Regione.

2. I componenti della Commissione, nello svolgimento delle loro funzioni, hanno libero accesso agli uffici e agli atti della Regione, purché tale accesso sia connesso allo svolgimento del loro incarico.

3. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale definisce le ulteriori modalità di funzionamento e organizzazione della Commissione.

## Art. 5.

*(Trattamento economico)*

1. Ai componenti della Commissione è corrisposto un gettone di presenza, pari al doppio di quello percepito dai Consiglieri regionali in carica, ed un rimborso spese ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 (Determinazione delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionali) e successive modificazioni, per ogni giornata di presenza ai lavori della stessa.

## Art. 6.

*(Termini per l'espressione del parere)*

1. La Commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte degli organi competenti. Il termine è prorogabile di ulteriori trenta giorni una sola volta e sulla base di motivazioni espresse.

2. Decorsi i termini di cui al comma 1, gli organi regionali possono comunque procedere.

3. Il decorso dei termini è sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto di ogni anno.

## Art. 7.

*(Efficacia del parere)*

1. La Commissione trasmette al Consiglio regionale tutti i pareri espressi.

2. Il Presidente e la Giunta regionale riesaminano i provvedimenti oggetto di rilievo.

3. Gli organi regionali competenti possono deliberare in senso contrario ai pareri espressi dalla Commissione, con provvedimento motivato.

## Art. 8.

*(Attribuzioni in materia di referendum e di procedimenti di iniziativa legislativa popolare e degli enti locali)*

1. La Commissione esprime il giudizio sulla ricevibilità e sull'ammissibilità delle proposte di referendum ai sensi dell'articolo 81 dello Statuto, secondo le modalità stabilite dalla legge regionale 16 gennaio 1973, n. 4 (Iniziativa popolare e degli enti locali e referendum abrogativo e consultivo) e successive modificazioni.

2. La Commissione è altresì organo consultivo della Regione sulle questioni tecnico-giuridiche che concernono l'interpretazione e l'applicazione al caso concreto delle norme statutarie e delle leggi regionali in materia di istituti di partecipazione di cui al Titolo IV dello Statuto, nonché delle altre leggi nazionali e regionali di cui si renda necessaria l'interpretazione o l'applicazione nel corso dei predetti procedimenti.

3. Gli organi regionali che intervengono nei procedimenti previsti dalla l.r. 4/1973 e successive modificazioni, sono tenuti a sentire il parere della Commissione.

## CAPO II

MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 16 GENNAIO 1973, N. 4, 20 DICEMBRE 1990,  
N. 55 E 13 OTTOBRE 2004, N. 22.

## Art. 9.

*(Modifica dell'articolo 12 bis della l.r. 4/1973 )*

1. Al comma 6 dell'articolo 12 bis della legge regionale 16 gennaio 1973, n. 4 (Iniziativa popolare e degli enti locali e referendum abrogativo e consultivo), le parole: "Commissione consultiva regionale per i procedimenti di iniziativa legislativa popolare e degli Enti locali e di referendum" sono sostituite dalle seguenti: "Commissione di garanzia di cui agli articoli 91 e 92 dello Statuto".

## Art. 10.

*(Modifica dell'articolo 18 della l. r. 4/1973)*

1. L'articolo 18 della l.r. 4/1973 è sostituito dal seguente:

“ Art. 18.

1. Salvo il disposto dell'articolo 17, le richieste di referendum devono essere depositate in ciascun anno dal 1° gennaio al 30 settembre.

2. Scaduto detto termine ed entro il 31 ottobre, la Commissione di garanzia esamina tutte le richieste presentate e decide sulla ricevibilità ed ammissibilità delle stesse.

3. Se la Commissione riscontra irregolarità nella procedura di formazione o di presentazione della richiesta e della documentazione prescritta, con propria decisione stabilisce un termine la cui scadenza non può essere superiore ai trenta giorni dal ricevimento della comunicazione per la sanatoria, e ne dà immediato avviso al Presidente della Giunta regionale nonché comunicazione al Presidente del Consiglio regionale.

4. Di tale decisione il Presidente della Giunta è tenuto, con propria ordinanza, a dare tempestiva comunicazione ai promotori o ai delegati della richiesta di referendum, perché procedano a sanare le irregolarità riscontrate.

5. Entro il 31 dicembre, l'Ufficio di Presidenza provvede, con decisione assunta a maggioranza dei suoi componenti, sentiti i promotori ed i delegati delle richieste di referendum, alla concentrazione di quelle tra esse che rivelino uniformità o analogia di materia, mantenendo invece distinte le altre che non presentano tali caratteri.”.

## Art. 11.

*(Modifica dell'articolo 19 della l.r. 4/1973)*

1. Il comma 1 dell'articolo 19 della l.r. 4/1973 è sostituito dal seguente:

“1. Tutte le decisioni sulla ricevibilità e sull' ammissibilità delle richieste di referendum nonché quelle relative alla concentrazione delle richieste stesse, di cui all'articolo 18, sono comunicate, entro il 15 gennaio, dal Presidente del Consiglio regionale al Presidente della Giunta.”.

## Art. 12.

*(Modifica dell'articolo 32 della l.r. 4/1973)*

1. Al comma 3 dell'articolo 32 della l.r. 4/1973 le parole: "Commissione consultiva regionale per i procedimenti di iniziativa legislativa popolare e degli Enti locali e di referendum" sono sostituite dalle seguenti: "Commissione di garanzia"

## Art. 13.

*(Modifica dell'articolo 7 della l.r. 22/2004)*

1. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 13 ottobre 2004, n. 22 (Disciplina del referendum popolare ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione), le parole: "Commissione consultiva regionale per i procedimenti di iniziativa legislativa popolare e degli Enti locali e di referendum, di cui all'articolo 4 della legge regionale 20 dicembre 1990, n. 55 (Modificazione della l.r. 4/1973 in materia di iniziativa legislativa popolare e degli Enti locali e di referendum)", sono sostituite dalle seguenti: "Commissione di garanzia di cui agli articoli 91 e 92 dello Statuto.”



## Art. 14.

*(Modifica dell'articolo 9 della l.r. 22/2004)*

1. Al comma 1 dell'articolo 9, della l.r. 22/2004, le parole: "sentita, ai sensi dell'articolo 5 della l.r. 55/1990, la Commissione consultiva regionale per i procedimenti di iniziativa legislativa popolare e degli Enti locali e di referendum" sono sostituite dalle seguenti: "sentita la Commissione di garanzia".

## Art. 15.

*(Modifiche della l.r. 55/1990)*

1. Il Titolo II della l.r. 55/1990, fatto salvo il disposto dell'articolo 5, comma 2, è abrogato.
2. All'articolo 5, comma 2, della l.r. 55/1990, dopo le parole: "Commissione" sono aggiunte le parole: "di garanzia di cui agli articoli 91 e 92 dello Statuto."

## Art. 16.

*(Disposizioni transitorie e finali)*

1. La Commissione consultiva regionale per i procedimenti di iniziativa legislativa popolare e degli Enti locali e di referendum di cui alla l.r. 55/1990 esercita le proprie funzioni sino all'insediamento della Commissione di garanzia. Da tale data la Commissione consultiva è soppressa.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 del presente Titolo II si applicano a decorrere dalla data di insediamento della Commissione di garanzia.

## CAPO III.

## DISPOSIZIONI FINANZIARIE

## Art. 17.

*(Norma finanziaria)*

1. Per l'attuazione della presente legge, la spesa per il biennio 2006-2007 ammonta a euro 95.000,00.
2. Per le spese di istituzione e di funzionamento della Commissione di garanzia, stimate in euro 30.000,00 per l'esercizio 2006, in termini di competenza e di cassa, da ricomprendersi nell'unità previsionale di base (UPB) 09001 (Bilanci e finanze Spese del Consiglio regionale - Titolo I - spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'anno 2006, si fa fronte con le dotazioni finanziarie dell'UPB 09011 (Bilanci e finanze Bilanci - Titolo I - spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006.
3. Per l'anno finanziario 2007, agli oneri pari a euro 65.000,00, in termini di competenza, stanziati nell'UPB 09001 del bilancio pluriennale 2006-2008 si fa fronte con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall'articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 26 luglio 2006

p. Mercedes Bresso  
Il Vice Presidente  
Paolo Peveraro

## LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge n. 286

Testo unificato delle pdl n. 280 e n. 286 'Costituzione e disciplina della Commissione di garanzia. Modifiche alle leggi regionali 16 gennaio 1973, n. 4, 20 dicembre 1990, n. 55 e 13 ottobre 2004, n. 22'.

- Presentata dai Consiglieri Marco Bellion, Rocchino Muliere, Aldo Reschigna, Luigi Sergio Ricca, Luca Robotti, Marco Travaglini, Graziella Valloggia in data 30 maggio 2006

- Assegnata alla VIII commissione in sede referente in data 31 maggio 2006
- Testo licenziato dalla commissione referente il 10 luglio 2006 con relazione di Paola Pozzi, Mariangela Cotto
- Approvata in aula il 18 luglio 2006 con 44 voti favorevoli e 1 non votante
- Testo congiunto dei progetti di legge 80280

#### NOTE

*Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito [www.consiglioregionale.piemonte.it](http://www.consiglioregionale.piemonte.it).*

#### Note all'articolo 1

- Il testo dell'articolo 91 dello Statuto è il seguente:

“ Art. 91 (Commissione di garanzia)

1. La Commissione di garanzia è organismo indipendente della Regione ed è composta da sette membri eletti dal Consiglio regionale a maggioranza qualificata, di cui:

- a) un magistrato a riposo delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa e contabile;
- b) due professori universitari di ruolo in materie giuridiche;
- c) due avvocati con almeno quindici anni di esercizio;
- d) due ex Consiglieri regionali.

2. La Commissione elegge al proprio interno un Presidente; i suoi componenti sono nominati per sei anni e non sono rieleggibili.

3. La legge regionale detta le norme per la sua costituzione e il suo funzionamento.”.

- Il testo dell'articolo 92 dello Statuto è il seguente:

“ Art. 92 ( Attribuzioni della Commissione di garanzia)

1. La Commissione di garanzia, su richiesta del Presidente della Giunta regionale o del Presidente del Consiglio regionale o di un terzo dei Consiglieri oppure del Consiglio delle autonomie locali nelle materie di sua competenza, esprime parere:

- a) sull'interpretazione dello Statuto nei conflitti di attribuzione tra gli organi della Regione e tra la Regione e gli enti locali;
- b) sul carattere invasivo e lesivo delle attribuzioni regionali da parte di leggi o atti aventi forza di legge dello Stato;
- c) sulla coerenza statutaria di progetti di leggi e di regolamenti.

2. La Commissione di garanzia esercita ogni altra funzione attribuitale dallo Statuto, dalle leggi e dal Regolamento.

3. La Commissione di garanzia trasmette al Consiglio regionale tutti i pareri espressi.

4. Il Consiglio regionale può comunque deliberare in senso contrario a singoli pareri.

5. Il Presidente e la Giunta regionale riesaminano i provvedimenti oggetto di rilievo.”.

#### Note all'articolo 2

- Il testo dell'articolo 27 dello Statuto è il seguente:

“ Art. 27 (Esercizio della potestà regolamentare)

1. La Regione esercita la potestà regolamentare.

2. Nelle materie di competenza legislativa regionale la potestà regolamentare spetta alla Giunta regionale, secondo i principi e le modalità dettati dalla legge regionale, salvo nei casi in cui essa sia riservata dalla legge al Consiglio regionale.

3. Il Consiglio esercita la potestà regolamentare delegata alla Regione nelle materie di competenza esclusiva statale.

4. I regolamenti di attuazione e di esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea sono approvati dalla Giunta previo parere obbligatorio della Commissione consiliare competente.

5. Il Consiglio, nelle materie non riservate alla legge regionale dalla Costituzione o dallo Statuto, ha facoltà di autorizzare la Giunta ad adottare regolamenti di delegificazione. La legge che determina le norme generali regolatrici della materia individua quali disposizioni di legge sono abrogate, con effetto dall'entrata in vigore del regolamento. Le materie oggetto di legislazione concorrente non possono essere delegificate.

6. Nell'esercizio della potestà regolamentare la Regione rispetta l'autonomia normativa degli enti locali.  
7. I regolamenti sono pubblicati entro dieci giorni dalla loro emanazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che, per ragioni d'urgenza, il regolamento stesso stabilisca un termine diverso".

- Il testo dell'art 56 dello Statuto è il seguente:

“ Art. 56 (Attribuzioni della Giunta regionale)

1. La Giunta regionale provvede all'attuazione del programma di governo, ha potere di iniziativa legislativa, esegue le deliberazioni del Consiglio regionale, esercita la potestà regolamentare secondo le disposizioni dello Statuto e della legge, provvede all'esecuzione delle leggi.

2. La Giunta inoltre:

a) predispone il bilancio annuale di previsione, il rendiconto generale e le relative variazioni, il bilancio pluriennale, il documento di programmazione economico-finanziaria e gli strumenti di manovra finanziaria da sottoporre all'approvazione del Consiglio;

b) predispone il disegno di legge comunitaria regionale;

b) amministra il patrimonio e il demanio della Regione, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge;

c) controlla la gestione dei servizi pubblici regionali affidati ad enti dipendenti dalla Regione, ad aziende speciali e a società a partecipazione regionale;

d) delibera sulle liti attive e passive, sulle rinunce e sulle transazioni;

e) delibera, informandone il Consiglio, sui ricorsi di legittimità costituzionale e sui conflitti di attribuzione avanti alla Corte costituzionale;

f) ha facoltà, previa delega del Consiglio conferita con legge, di predisporre codici di settore e di materia successivamente approvati dal Consiglio;

g) esercita ogni altra attribuzione ad essa demandata dalla Costituzione, dalle leggi dello Stato, dallo Statuto e dalle leggi regionali".

#### **Nota all'articolo 5**

- Il testo dell'art. 2 della l. r. 10/1972 è il seguente:

“ Art. 2 Rimborsamento delle spese

1. Per le spese sostenute in relazione ad ogni giorno di presenza effettiva ad una o più riunioni istituzionali, ai Consiglieri regionali sono corrisposti una indennità di presenza, nella misura di L. 200.000, incrementata ogni anno nella misura prevista dal comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 1° marzo 1995, n. 27 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri), ed un rimborso chilometrico relativo al percorso compiuto per partecipare alle riunioni stesse calcolato moltiplicando tale percorso per il costo chilometrico medio d'esercizio riferito a un'autovettura a benzina di segmento di tipo "d", definito semestralmente con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale sulla base delle tabelle dei costi analitici di esercizio aggiornati periodicamente dall'A.C.I.. I Consiglieri con residenza nel Comune sede della riunione di carattere istituzionale, nonché quelli che usufruiscono in via permanente di autovetture di servizio, non ricevono il rimborso chilometrico. Nel caso in cui le riunioni istituzionali si svolgano fuori dal territorio regionale e comportino il rimborso di spese di viaggio e di soggiorno, si procede alla loro liquidazione ai sensi dell'art. 19 legge regionale 13 febbraio 1995, n. 15 (Disciplina del trattamento di missione), con esclusione del rimborso delle spese per i pasti.

2. Per le spese sostenute in relazione ad altre attività connesse alla espletazione del mandato, ai Consiglieri regionali è altresì corrisposto un rimborso forfettario mensile costituito da una quota equivalente alla indennità di presenza ed al rimborso chilometrico relativi a 8 giorni di presenza, calcolati moltiplicando il doppio della distanza tra la residenza e il capoluogo della Regione, sino ad una distanza massima pari a quella esistente tra il capoluogo regionale e il comune piemontese più lontano e da una quota corrispondente alla percorrenza di 3.000 chilometri, calcolata moltiplicando tale cifra per il costo chilometrico medio d'esercizio definito ai sensi del comma precedente.

3. Il Consiglio Regionale, su proposta dell'Ufficio di Presidenza, definisce con propria deliberazione quali sono le riunioni e le attività istituzionali per le quali spettano l'indennità ed il rimborso, di cui al comma 1."

#### **Nota all'articolo 8**

- Il testo dell'art. 81 dello Statuto è il seguente:

“ Art. 81 ( Ricevibilità e ammissibilità delle proposte di referendum)

1. Il giudizio sulla ricevibilità e sull'ammissibilità delle proposte di referendum è espresso dalla Commissione di garanzia di cui all'articolo 91, secondo le modalità stabilite dalla legge.

2. Le modalità di indizione e di svolgimento del procedimento referendario sono determinate dalla legge".

**Nota all'articolo 9**

- Il testo dell'art. 12 bis della l. r. 4/1973, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“ Art. 12 bis

1. I cittadini che intendono promuovere il referendum presentano, in numero non inferiore a 600, istanza scritta all'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale. Un funzionario delegato dall'Ufficio di Presidenza dà atto dell'avvenuto deposito dell'istanza mediante processo verbale del quale viene rilasciata copia al primo firmatario.
2. I promotori debbono essere iscritti nelle liste elettorali di uno o più Comuni della Regione. L'iscrizione può essere comprovata con dichiarazione, anche contestuale all'istanza, sottoscritta dagli interessati e autenticata nei modi previsti per l'autenticazione delle firme relative alla richiesta di referendum.
3. L'istanza deve riportare il testo del quesito che si intende sottoporre alla votazione popolare, formulato come prescritto all'art. 12.
4. L'Ufficio di Presidenza informa tempestivamente della presentazione dell'istanza il Consiglio Regionale e il Presidente della Giunta che ne dà notizia mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
5. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, accerta la ricevibilità della istanza di referendum di cui ai commi 1, 2 e 3, nonché se il quesito referendario è formulato in conformità alle disposizioni di cui all'art. 11 della presente legge. Accerta altresì l'inesistenza di effetti di incostituzionalità conseguenti all'eventuale abrogazione delle disposizioni oggetto del referendum.
6. A tal fine, l'Ufficio di Presidenza chiede il parere della Commissione di garanzia di cui agli articoli 91 e 92 dello Statuto.
7. L'Ufficio di Presidenza, nell'ipotesi di non ricevibilità dell'istanza di referendum ovvero di non conformità del quesito referendario alle disposizioni di cui all'art. 11 o di effetti di incostituzionalità conseguenti all'eventuale abrogazione delle disposizioni oggetto del referendum, dispone la reiezione dell'istanza.
8. Se la decisione dell'Ufficio di Presidenza è positiva, si procede con gli adempimenti di cui agli altri articoli successivi.
9. L'Ufficio di Presidenza delibera all'unanimità. Se non si raggiunge l'unanimità, delibera il Consiglio Regionale a maggioranza assoluta dei componenti entro 15 giorni dalla riunione dell'Ufficio di Presidenza.”.

**Nota all'articolo 11**

- Il testo dell'art. 19 della l. r. 4/1973, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“ Art. 19

1. Tutte le decisioni sulla ricevibilità e sull'ammissibilità delle richieste di referendum nonché quelle relative alla concentrazione delle richieste stesse, di cui all'articolo 18, sono comunicate, entro il 15 gennaio, dal Presidente del Consiglio regionale al Presidente della Giunta.
2. Con proprio decreto, da pubblicarsi entro il 31 gennaio, il Presidente della Giunta, in osservanza alle decisioni di cui al comma precedente, indica quali delle richieste di referendum siano ammesse e quali respinte perché contrarie ai disposti dello Statuto e della presente legge.”.

**Nota all'articolo 12**

- Il testo dell'art. 32 della l. r. 4/1973, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“ Art. 32

1. Se, prima della emanazione del decreto di indizione o, comunque, prima della data del suo svolgimento, la legge, il regolamento, il provvedimento amministrativo, o le singole disposizioni di essi, cui il referendum si riferisce, sono stati abrogati, le operazioni relative non hanno più corso.
2. Se l'abrogazione degli atti, o delle singole disposizioni, è stata accompagnata da altra disciplina della medesima materia, senza modificazioni né dei principi ispiratori della disciplina preesistente, né dei contenuti normativi essenziali dei singoli precetti, il referendum si svolge sulle nuove disposizioni entro i termini prestabiliti.
3. L'annullamento della procedura referendaria o la sua prosecuzione, secondo quanto disposto dai commi 1 e 2, sono stabiliti dal Presidente della Giunta con proprio decreto motivato, previo parere conforme della Commissione di garanzia. La decisione di annullamento, fatte salve le impugnative previste dalla leggi nazionali, costituisce provvedimento definitivo e preclusivo per l'ulteriore corso della iniziativa referendaria.”.

**Nota all'articolo 13**

- Il testo dell'art. 7 della l. r. 22/2004, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“ Art. 7 ( Procedimento di verifica di regolarità della richiesta)

1. L'Ufficio di Presidenza, entro trenta giorni dalla data di deposito della richiesta di cui all'articolo 6, sentita la Commissione di garanzia, di cui agli articoli 91 e 92 dello Statuto, verifica la regolarità della richiesta per quanto concerne il termine di presentazione, il quesito referendario, il numero e la qualità dei richiedenti.
2. Per rilevanti difficoltà nella verifica della documentazione il termine di cui al comma 1 può essere prorogato fino ad un massimo di 90 giorni con deliberazione motivata dell'Ufficio di Presidenza, da comunicare ai promotori di cui all'articolo 4, comma 1.
3. Se la richiesta di referendum è ritenuta irregolare, essa è dichiarata improcedibile. L'Ufficio di Presidenza ne dà comunicazione immediata al Consiglio regionale, ai promotori di cui all'articolo 4, comma 1, e dispone l'immediata pubblicazione della decisione sul Bollettino Ufficiale della Regione. Se non sono trascorsi i tre mesi di cui all'articolo 1 comma 4, possono comunque essere presentate nuove richieste.
4. Nell'ipotesi di cui al comma 3, se è trascorso il termine di tre mesi dalla pubblicazione di cui all'articolo 1, comma 4, e se il Governo non ha promosso la questione di legittimità costituzionale della legge stessa, la legge di revisione statutaria è promulgata dal Presidente della Regione con la seguente formula: "Il Consiglio regionale ha approvato; la richiesta di referendum presentata in data ... è stata dichiarata irregolare dall'Ufficio di Presidenza, con atto pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione in data ... ; il Presidente della Regione promulga la seguente legge di revisione statutaria: (testo della legge). La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte".
5. Se la richiesta di referendum è ritenuta regolare, l'Ufficio di Presidenza ne dà comunicazione immediata al Consiglio regionale, ai promotori di cui all'articolo 4, comma 1, ed al Presidente della Regione, che provvede, entro trenta giorni dalla deliberazione stessa, con decreto da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale, ad indire il referendum, ai sensi dell'articolo 10."

#### **Nota all'articolo 14**

- Il testo dell'art. 9 della l. r. 22/2004, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“ Art. 9 ( Procedimento di verifica di regolarità della richiesta)

1. Entro sette giorni dalla data di ricevimento del verbale e della documentazione di cui all'articolo 8, comma 3, l'Ufficio di Presidenza, sentita la Commissione di garanzia, verifica la regolarità della richiesta per quanto concerne il termine di presentazione, il quesito referendario, il numero e la qualità dei richiedenti.
2. Ove riscontri la necessità di rettifiche, integrazioni o correzioni l'Ufficio di Presidenza ne dà notizia al delegato di cui all'articolo 8, comma 2, al quale assegna, per una sola volta, un termine non superiore a dieci giorni per tutte le rettifiche, integrazioni ed eventuali controdeduzioni. Entro i successivi tre giorni l'Ufficio di Presidenza decide sulla regolarità della richiesta.
3. Se la richiesta di referendum è ritenuta irregolare, essa è dichiarata improcedibile senza che sia pregiudicata la presentazione di nuove richieste. L'Ufficio di Presidenza ne dà comunicazione immediata al Consiglio regionale, al delegato di cui all'articolo 8, comma 2, e dispone l'immediata pubblicazione della decisione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
4. Nell'ipotesi di cui al comma 3, se è trascorso il termine di tre mesi dalla pubblicazione di cui all'articolo 1, comma 4, e se il Governo non ha promosso la questione di legittimità costituzionale della legge stessa, la legge di revisione statutaria è promulgata dal Presidente della Regione con la seguente formula: "Il Consiglio regionale ha approvato; la richiesta di referendum presentata in data .... è stata dichiarata irregolare dall'Ufficio di Presidenza, con atto pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione in data ....; il Presidente della Regione promulga la seguente legge di revisione statutaria: (testo della legge). La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte".
5. Se la richiesta di referendum è ritenuta regolare, l'Ufficio di Presidenza ne dà comunicazione immediata al Consiglio regionale e al Presidente della Regione, che provvede, entro trenta giorni dalla comunicazione stessa, con decreto da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale, ad indire il referendum, ai sensi dell'articolo 10."

#### **Nota all'articolo 15**

- Il testo dell'art. 5 della l. r. 55/1990, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“ Art. 5 ( Termini per i pareri della Commissione)

1. I termini assegnati dalla legge regionale 16 gennaio 1973, n. 4 all'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale nei procedimenti di iniziativa legislativa popolare e degli Enti locali e di referendum sono sospesi durante il periodo compreso fra la data di invio alla Commissione di garanzia di cui agli articoli 91



e 92 dello Statuto della Regione Piemonte, della richiesta di parere e la data del deposito dello stesso presso la segreteria dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio."

#### **Note all'articolo 17**

- Il testo dell'art. 8 della l. r. 7/2001 è il seguente:

“ Art. 8 ( Legge finanziaria)

1. Unitamente al bilancio annuale e pluriennale, la Giunta presenta al Consiglio, per l'approvazione, il progetto di legge finanziaria.

2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi stabiliti nel documento di cui all'articolo 5 ed in connessione con lo sviluppo della fiscalità regionale, dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo:

a) alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito dei tributi di competenza regionale, con effetto dal 1° gennaio dell'anno cui essa si riferisce;

b) al rifinanziamento, per un periodo non superiore a quello considerato nel bilancio pluriennale, delle leggi di spesa regionale;

c) alla riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;

d) alla determinazione, per le leggi regionali che dispongono spese a carattere permanente o pluriennale, delle quote destinate a ciascuno degli anni considerati.

3. La legge finanziaria può disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti o riduzioni di entrata nei limiti delle nuove o maggiori entrate di sicura acquisizione e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente. In ogni caso, le nuove o maggiori spese disposte con la legge finanziaria non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime che risultino incompatibili con le linee stabilite nel documento di cui all'articolo 5.

4. La legge finanziaria è approvata nella stessa sessione di approvazione del bilancio annuale e pluriennale, approvando, nell'ordine, la legge finanziaria e il bilancio annuale."

- Il testo dell'art. 30 della l. r. 2/2003 è il seguente:

“ Art. 30 ( Norma finale)

1. A partire dall'esercizio 2004, la legge finanziaria stabilisce, in attuazione dell'articolo 8 della l.r. 7/2001, l'autorizzazione della spesa per tutte le leggi o provvedimenti regionali vigenti, la cui copertura finanziaria non sia esplicitamente disposta da una norma relativa all'esercizio di riferimento, o che rimandino per la copertura finanziaria alla legge di bilancio.

2. L'autorizzazione della spesa di cui al comma 1 può disporre la riduzione o l'aggiornamento degli stanziamenti originariamente previsti.

3. In relazione a ciascun esercizio la legge di bilancio non può prevedere finanziamenti di leggi o provvedimenti regionali per cui non sia stata autorizzata la spesa in sede di legge finanziaria."

*Legge Regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 31 del 3 agosto 2006 (ndr)*



Legge regionale 2 agosto 2006, n. 26.

**Abrogazione della legge regionale n. 35 del 1988 e modifiche delle leggi regionali n. 11 del 2001 e 17 del 1999.**

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

*promulga*

la seguente legge:

Art. 1.

*(Abrogazione della l.r. 35/1988)*

1. La legge regionale 4 luglio 1988, n. 35 (Istituzione del certificato di garanzia di produzione delle carni bovine) è abrogata.

Art. 2.

*(Modifica della l.r. 11/2001)*

1. Dopo l'articolo 7 della legge regionale 25 maggio 2001, n. 11 (Costituzione del consorzio obbligatorio per lo smaltimento o il recupero dei rifiuti di origine animale provenienti da allevamenti ed industrie alimentari), e successive modifiche ed integrazioni, sono inseriti i seguenti:

“Art. 7 bis. (Il direttore del consorzio)

1. Qualora lo statuto del consorzio preveda la figura del direttore, il relativo rapporto di lavoro è regolato da contratto di diritto privato ed è incompatibile con cariche elettive pubbliche.

2. L'incarico, qualora sia a tempo pieno, è incompatibile con ogni altra attività professionale.

3. Per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, la nomina a direttore determina il collocamento in aspettativa senza assegni, con diritto alla conservazione del posto. Il periodo di aspettativa è utile ai fini dell'anzianità di servizio.

Art. 7 ter. (Allevamenti di piccole dimensioni)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, sono esonerati dall'obbligo di adesione gli allevamenti di piccole dimensioni, ferma restando la possibilità di usufruire del contributo di smaltimento, secondo le condizioni stabilite dal Consorzio con apposito regolamento. A tale scopo la Giunta regionale definisce l'entità dell'allevamento di piccole dimensioni.”.

Art. 3.

*(Modifica della l.r. 17/1999)*

1. Alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 8 luglio 1999, n. 17 (Riordino dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca), sono aggiunte, in fine, le parole: “fatte salve le funzioni regionali di cui all'articolo 6, comma 1, lettera l bis);”.

2. Dopo la lettera l) del comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 17/1999, è aggiunta la seguente:

“l bis) intimazione ed eventuale successiva riscossione coattiva mediante iscrizione al ruolo delle somme dovute a titolo di prelievo supplementare in applicazione del regime delle quote latte, previa conclusione, da parte delle province, della fase istruttoria con individuazione dei soggetti debitori e delle relative somme dovute.”.

Art. 4.

*(Dichiarazione d'urgenza)*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 2 agosto 2006

Mercedes Bresso

## LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 199

Abrogazione della legge regionale 14 luglio 1988, n. 35 (Istituzione del certificato di garanzia di produzione delle carni bovine) e modifica della legge regionale 25 maggio 2001, n. 11 (Costituzione del consorzio obbligatorio per lo smaltimento o il recupero dei rifiuti di origine animale provenienti da allevamenti ed industrie alimentari).

- Presentato dalla Giunta regionale il 21 dicembre 2005.
- Assegnato alla III Commissione in sede referente il 30 dicembre 2005.
- Sul testo sono state effettuate delle consultazioni.
- Testo licenziato dalla III Commissione il 10 luglio 2006 con relazione di Marco Bellion.
- Approvato in Aula il 25 luglio 2006 con 45 voti favorevoli, 1 astenuto.

## NOTE

*Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito [www.consiglioregionale.piemonte.it](http://www.consiglioregionale.piemonte.it).*

### Nota all'articolo 2

- Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 25 maggio 2001, n. 11 è il seguente:  
“Art. 2. (Costituzione del consorzio obbligatorio per lo smaltimento o il recupero dei rifiuti di origine animale)  
1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione istituisce un consorzio obbligatorio per lo smaltimento o il recupero dei rifiuti di origine animale, di seguito denominato consorzio, regolato dalle norme del codice civile.  
2. Aderiscono al consorzio gli allevatori piemontesi operanti in forma singola o associata. Possono altresì aderire gli operatori della filiera zootecnica ed industriale operanti in forma singola o associata.  
3. La Giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nomina un Commissario con l'incarico di costituire il consorzio entro i successivi centottanta giorni e di svolgere le funzioni connesse fino all'insediamento degli organi.  
4. Con la stessa deliberazione di cui al comma 3 e' stabilito l'ammontare dell'emolumento da riconoscersi al Commissario e del rimborso delle spese sostenute, comprese quelle per le attività di segreteria.”.

### Nota all'articolo 3

- Il testo dell'articolo 2, comma 1, della l.r.17/1999, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:  
“Art. 2. (Funzioni amministrative conferite alle Province)  
1. E' trasferito alle Province l'esercizio delle funzioni amministrative riguardanti:  
a) interventi relativi al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie e alla creazione di nuove aziende, ivi compresi il finanziamento dei piani di sviluppo aziendali ed interaziendali, per la fase della produzione nonché della trasformazione aziendale;  
b) interventi relativi al miglioramento e allo sviluppo delle produzioni vegetali;  
c) interventi relativi al miglioramento e allo sviluppo delle produzioni animali;  
d) interventi di assistenza tecnica, divulgazione e consulenza alle aziende agricole nonché di formazione professionale, rivolta specialmente ai giovani operatori agricoli ed ai giovani disoccupati, compresi i necessari supporti a livello provinciale;  
e) attività relative alle avversità atmosferiche nei confronti delle colture e alle calamità naturali per quanto riguarda le strutture aziendali nonché le infrastrutture rurali di livello provinciale;  
f) interventi relativi alle infrastrutture rurali;  
g) interventi per l'applicazione di misure comunitarie di accompagnamento;  
h) interventi per l'erogazione di premi, incentivi ed integrazioni di reddito previsti da regolamenti comunitari e nazionali;

- i) interventi per la gestione di quote di produzione, fatte salve le funzioni regionali di cui all'articolo 6, comma 1, lettera l bis);
- l) interventi per l'applicazione di misure agro-ambientali, compresa l'agricoltura biologica;
- m) funzioni, comprese le nomine, relative a commissioni e comitati provinciali previsti da norme statali e regionali;
- n) rilascio delle autorizzazioni per l'acquisto dei presidi fitosanitari;
- o) attività relative ai servizi di supporto per l'incremento ippico, ivi compresa l'applicazione delle norme sulla riproduzione nel settore equino;
- p) interventi relativi all'attività agrituristica;
- q) approvazione dei piani di riordino irriguo e fondiario."

- Il testo dell'articolo 6, comma 1, della l. r. 17/1999, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

"Art. 6. (Funzioni riservate alla Regione)

1. Restano riservate alla competenza della Regione, relativamente alle funzioni amministrative conferite agli enti locali, le seguenti funzioni:

- a) legislazione, normative, disposizioni e direttive;
- b) indirizzo e coordinamento;
- c) programmazione settoriale e generale;
- d) rapporti con l'Unione europea, con lo Stato, con le altre Regioni, con enti nazionali ed enti regionali;
- e) ripartizione delle disponibilità finanziarie agli enti locali per l'attuazione delle funzioni conferite e relativi indirizzi operativi;
- f) approvazione di programmi di attuazione di misure e disposizioni comunitarie, nazionali e regionali;
- g) coordinamento delle rilevazioni statistiche comunitarie, nazionali e regionali;
- h) gestione e coordinamento del sistema informativo;
- i) rapporti con gli istituti esercenti il credito agrario;
- l) attuazione di programmi, compresa l'erogazione di incentivi, qualora, ai fini dell'efficacia della scelta programmatica, sia utile l'unitario esercizio a livello regionale;
- l bis) intimazione ed eventuale successiva riscossione coattiva mediante iscrizione al ruolo delle somme dovute a titolo di prelievo supplementare in applicazione del regime delle quote latte, previa conclusione, da parte delle province, della fase istruttoria con individuazione dei soggetti debitori e delle relative somme dovute."

#### **Nota all'articolo 4**

- Il testo dell'articolo 47 dello Statuto è il seguente:

"Art. 47. (Promulgazione e pubblicazione della legge)

- 1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dall'approvazione.
- 2. La legge regionale è pubblicata entro dieci giorni dalla promulgazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine diverso.
- 3. Al testo della legge segue la formula: "La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte."

*Legge Regionale pubblicata sul 2° Supplemento al Bollettino Ufficiale n. 31 del 4 agosto 2006 (ndr)*

Legge regionale 2 agosto 2006, n. 27.

**Disposizioni urgenti a salvaguardia delle risorse genetiche e delle produzioni agricole di qualità.**

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

*promulga*

la seguente legge:

**Art. 1.**

*(Finalità)*

1. La Regione Piemonte, al fine di valorizzare le risorse genetiche e la specificità delle produzioni agricole ed agroalimentari del territorio, anche per assicurare un elevato livello di tutela della salute e di salvaguardia ambientale, definisce il quadro normativo, attraverso la predisposizione di uno specifico piano regionale di salvaguardia delle coltivazioni, di seguito denominato piano, coerentemente con i principi comunitari in materia di organismi geneticamente modificati (OGM) e con gli orientamenti in materia di sviluppo di strategie nazionali e di migliori pratiche per garantire la coesistenza tra colture transgeniche, convenzionali e biologiche.

2. Sono escluse dalla presente legge le coltivazioni realizzate a fini di ricerca e di sperimentazione, autorizzate ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 19 gennaio 2005 (Prescrizioni per la valutazione del rischio per l'agrobiodiversità, i sistemi agrari e la filiera agroalimentare, relativamente alle attività di rilascio deliberato nell'ambiente di OGM per qualsiasi fine diverso dall'immissione sul mercato).

**Art. 2.**

*(Obiettivi)*

1. La Regione persegue la salvaguardia delle coltivazioni, con particolare riferimento alle forme di agricoltura convenzionale, integrata e biologica, nel rispetto del principio di precauzione, al fine di evitare inquinamenti da parte di piante geneticamente modificate.

2. Tale salvaguardia è svolta con particolare riferimento ai prodotti a denominazione d'origine e ai prodotti tradizionali agricoli, alla flora spontanea ed alla biodiversità, tenuto conto delle peculiarità territoriali ed economiche regionali.

3. Al fine di raggiungere gli obiettivi di cui ai commi 1 e 2, la Regione individua specifici interventi e detta regole volte a prevenire l'inquinamento genico e la commistione tra colture geneticamente modificate (GM) e non GM, adottando il piano di cui all'articolo 3.

4. A tutela della libera scelta del consumatore, l'attuazione delle regole di coesistenza garantisce la possibilità di distinguere i prodotti transgenici da quelli derivanti da agricoltura convenzionale e biologica. A tale fine le coltivazioni transgeniche sono realizzate all'interno di filiere separate da quelle convenzionali e biologiche.

**Art. 3.**

*(Piano regionale di salvaguardia delle coltivazioni)*

1. La Giunta regionale, entro un anno dall'entrata in vigore della legge, presenta al Consiglio regionale, che lo approva con propria deliberazione, il piano che individua le regole tecniche riguardanti le buone pratiche agricole, le condizioni e le modalità atte a tutelare le produzioni agricole regionali e ad assicurare il rispetto delle norme di coesistenza, nonché le attività di controllo e di monitoraggio.

2. La Regione, con propria legge, prevede inoltre le responsabilità e le sanzioni in caso di mancato rispetto delle disposizioni in materia di salvaguardia delle risorse genetiche e delle produzioni agricole di qualità.

3. La Giunta regionale, per la redazione del piano, consulta i soggetti portatori d'interessi economici, ambientali, scientifici ed istituzionali.

4. Il piano è comunicato alla Commissione europea nell'ambito della procedura prevista dall'articolo 8, comma 1, primo paragrafo della direttiva 98/34/CE del Consiglio del 22 giugno 1998.

Art. 4.

*(Divieto di coltivazione di piante geneticamente modificate)*

1. Fino all'approvazione del piano, e comunque non oltre il 31 dicembre 2008, è vietato coltivare piante geneticamente modificate.

Art. 5.

*(Sanzioni)*

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 212 (Attuazione delle direttive 98/95/CE e 98/96/CE concernenti la commercializzazione dei prodotti sementieri, il catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole e relativi controlli), la violazione del divieto di cui all'articolo 4 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 1.500,00 a euro 10.000,00 per ogni ettaro coltivato con varietà OGM e la distruzione delle piante GM coltivate nonché del prodotto da queste ottenuto.

2. Le violazioni sono accertate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

3. In caso di danni causati a terzi ed all'ambiente, si applicano le norme del codice civile in materia di responsabilità civile.

4. La Giunta regionale, con successivo atto, individua le strutture deputate alla vigilanza .

Art. 6.

*(Dichiarazione d'urgenza)*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

2. La legge è comunicata alla Commissione europea nell'ambito della procedura prevista dall'articolo 8, comma 1, secondo paragrafo della direttiva 98/34/CE del Consiglio del 22 giugno 1998.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 2 agosto 2006

Mercedes Bresso

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 263

Disposizioni urgenti in materia di coesistenza tra le forme di agricoltura transgenica, convenzionale e biologica.

- Presentato dalla Giunta regionale il 30 marzo 2006.

- Assegnato alla III Commissione in sede referente il 4 aprile 2006.

- Sul testo sono state effettuate consultazioni.

- Approvato in Aula il 25 luglio 2006, con emendamenti sul testo, con 37 voti favorevoli, 1 voto contrario, 3 astenuti e 1 non votante.

NOTE

*Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito [www.consiglioregionale.piemonte.it](http://www.consiglioregionale.piemonte.it).*

**Nota all'articolo 5**

- Il testo dell'articolo 1 del d. lgs. 212/2001 è il seguente:

“Art. 1.

1. Il presente decreto dà attuazione alle disposizioni dell'Unione europea, concernenti la libera circolazione delle sementi nell'ambito dell'Unione stessa, di cui alle direttive 98/95/CE e 98/96/CE. Al fine di assicurare la tutela della salute umana e dell'ambiente, detta attuazione avviene nel rispetto del principio di precauzione di cui all'articolo 174.2 del Trattato di Amsterdam.

2. Ai prodotti sementieri di varietà geneticamente modificate si applicano le disposizioni della legge 25 novembre 1971, n. 1096 e della legge 20 aprile 1976, n. 195, e, per quanto non disposto da dette leggi o dal presente articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni recate dal decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 92, e successive modificazioni. La messa in coltura dei prodotti sementieri di cui al presente comma è soggetta ad autorizzazione con provvedimento del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e del Ministro della sanità, emanato previo parere della Commissione di cui al comma 3, nel quale sono stabilite misure idonee a garantire che le colture derivanti da prodotti sementieri di varietà geneticamente modificate non entrino in contatto con le colture derivanti da prodotti sementieri tradizionali e non arrechino danno biologico all'ambiente circostante, tenuto conto delle peculiarità agro-ecologiche, ambientali e pedoclimatiche.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è istituita presso il Ministero delle politiche agricole e forestali la Commissione per i prodotti sementieri di varietà geneticamente modificate, composta da dodici membri designati: due dal Ministero delle politiche agricole e forestali; due dal Ministero dell'ambiente; due dal Ministero della sanità; sei dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Non sono previsti compensi per i componenti della Commissione né oneri di missione a carico dello Stato.

4. La Commissione di cui al comma 3:

a) esprime pareri sulle condizioni tecniche da seguire nella messa a coltura di prodotti sementieri di varietà geneticamente modificate al fine di garantire gli obiettivi del comma 2;

b) definisce, nel caso di eventuali deroghe concesse ai sensi del comma 1 dell'articolo 37 della legge n. 1096 del 1971, come sostituito dall'articolo 10 del presente decreto, i criteri per il rispetto del principio di precauzione e delle disposizioni del decreto legislativo n. 92 del 1993, e successive modificazioni;

c) accerta che sia stata verificata l'assenza di rischi di cui all'articolo 20-bis, comma 1, lettera b), della legge n. 1096 del 1971, come aggiunto dall'articolo 9 del presente decreto, d'intesa con le regioni interessate ai sistemi agrari soggetti alla verifica stessa;

d) esprime parere vincolante alla commissione di cui al quinto comma dell'articolo 19 della legge n. 1096 del 1971, sulla richiesta di iscrizione di varietà di sementi geneticamente modificate nell'apposita sezione del registro delle varietà di cui all'articolo 17 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065;

e) individua i criteri in base ai quali è effettuato il monitoraggio dei prodotti sementieri di varietà geneticamente modificate, compresa la definizione dei criteri da adottare per la verifica della presenza fortuita di sementi geneticamente modificate in lotti di prodotti sementieri convenzionali.

5. Chi mette in coltura prodotti sementieri di varietà geneticamente modificate senza l'autorizzazione di cui al comma 2, è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a tre anni o dell'ammenda fino a 100 milioni di lire. La stessa sanzione si applica in caso di revoca o sospensione dell'autorizzazione.

6. Chi non osserva le prescrizioni stabilite nel provvedimento di autorizzazione di cui al comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 15 milioni a lire 90 milioni.

7. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e il Ministro della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite norme di applicazione delle disposizioni relative ai prodotti sementieri di varietà geneticamente modificate, con riguardo alle modalità e criteri per la messa a punto di protocolli tecnici di analisi e controllo e all'individuazione e messa a punto di piani di monitoraggio e sorveglianza sull'uso corretto di tali prodotti, sugli effetti prodotti dalla coltivazione degli stessi e sulla loro messa in commercio.”.

*Legge Regionale pubblicata sul 2° Supplemento al Bollettino Ufficiale n. 31 del 4 agosto 2006 (ndr)*



Legge regionale 7 agosto 2006, n. 28.

**Modifica alla legge regionale 26 aprile 1993, n. 11 (Nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica sovvenzionata. Abrogazione legge regionale 16 dicembre 1987, n. 65).**

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

*promulga*

la seguente legge:

Art. 1.

*(Modifica all'articolo 6 della l.r. 11/1993)*

1. Il comma 6 dell'articolo 6 della l.r. 11/1993 è sostituito dal seguente:

“ 6. Il collegio sindacale delle ATC è nominato dal Consiglio regionale ed è composto da tre sindaci, di cui uno con funzioni di presidente, scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili.”.

Art. 2.

*(Disposizioni transitorie)*

1. In sede di prima applicazione della presente legge, i collegi sindacali precedentemente nominati restano in carica fino al 31 dicembre 2006. Entro la stessa data il Consiglio regionale, ferma restando la nomina dei due componenti in carica già designati dal Consiglio regionale, procede alla nomina del terzo sindaco in sostituzione di quello già designato dal Ministero del tesoro.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 7 agosto 2006

p. Mercedes Bresso  
Il Vice Presidente  
Paolo Peveraro

LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge n. 176.

- Presentata dai Consiglieri Oscar Bertetto, Andrea Buquicchio, William Casoni, Ugo Cavallera, Sergio Dalmasso, Enzo Ghigo, Michele Giovine, Francesco Guida, Stefano Lepri, Maurizio Lupi, Rocchino Muliere, Luigi Sergio Ricca, Oreste Rossi, Maria Cristina Spinosa, Mariano Turigliatto il 17 novembre 2005.

- Assegnata alla II Commissione in sede referente il 23 novembre 2005.

- Testo licenziato dalla II Commissione referente il 19 luglio 2006 con relazione di Ugo Cavallera.

- Approvata in Aula il 1° agosto 2006, con emendamento sul testo, con 42 voti favorevoli e 2 non votanti.

NOTE

*Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali nella versione storica e nella versione coordinata vigente sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito [www.consiglioregionale.piemonte.it](http://www.consiglioregionale.piemonte.it).*

**Nota all'articolo 1**

- Il testo dell'articolo 6 della l.r. 11/1993, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 6 (Organi delle ATC)

1. Sono organi delle ATC: il Presidente, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio sindacale.

2. Gli organi di cui al comma 1 durano in carica per lo stesso periodo del Consiglio Regionale e, per la nomina, sono soggetti alla legge regionale 18 febbraio 1985, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Consiglio di Amministrazione delle ATC è composto da:
  - a) tre membri eletti dal Consiglio Provinciale competente per territorio, dei quali uno in rappresentanza delle minoranze;
  - b) quattro membri nominati dal Consiglio Provinciale dei quali uno su proposta delle organizzazioni provinciali degli imprenditori industriali, uno scelto tra i nominativi designati dalle organizzazioni sindacali provinciali più rappresentative dei lavoratori dipendenti, uno fra i nominativi designati dalle associazioni provinciali più rappresentative degli assegnatari, uno fra i nominativi designati dalle organizzazioni sindacali provinciali più rappresentative dei lavoratori autonomi.
- 3-bis. Il Consiglio di amministrazione delle ATC si intende regolarmente costituito quando, oltre ai membri eletti di cui alla lettera a), risultino nominati almeno due membri di cui alla lettera b).
4. La Giunta Regionale nomina il Presidente ed il Vice Presidente delle ATC tra i componenti eletti dal Consiglio Provinciale, indicati nel comma 3, lettera a).
5. I Consiglieri delle ATC sono scelti tra soggetti particolarmente qualificati in materia di edilizia residenziale pubblica e con rilevanti esperienze nell'amministrazione di aziende pubbliche e private.
6. Il collegio sindacale delle ATC è nominato dal Consiglio regionale ed è composto da tre sindaci, di cui uno con funzioni di presidente, scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili.
7. Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a presentare alla Giunta Regionale una relazione di valutazione, anche con specificazioni dei singoli componenti, della attività e della operatività della Agenzia. La relazione è allegata al rapporto di cui al comma 3 dell'articolo 2."

*Legge Regionale pubblicata sul 2° Supplemento al Bollettino Ufficiale n. 32 del 10 agosto 2006 (ndr)*

Legge regionale 7 agosto 2006, n. 29.

**Proroga della destinazione a Parco naturale del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino.**

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

*promulga*

la seguente legge:

Art. 1.

*(Proroga)*

1. La destinazione a Parco naturale attribuita, ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 19 agosto 1991, n. 38 (Istituzione del Parco naturale del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino), al territorio del Bosco delle Sorti della Partecipanza, individuato dall'articolo 2 della legge medesima, è prorogata fino al 19 settembre 2008.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 7 agosto 2006

p. Mercedes Bresso  
Il Vice Presidente  
Paolo Peveraro

**LAVORI PREPARATORI**

Proposta di legge n. 295.

- Presentata dai Consiglieri Alessandro Bizjak, Pier Giorgio Comella il 14 giugno 2006.
- Assegnata alla V Commissione in sede referente il 21 giugno 2006.
- Testo licenziato dalla Commissione referente il 20 luglio 2006 con relazione di Pier Giorgio Comella, Alessandro Bizjak.
- Approvata in Aula il 1° agosto 2006 con 39 voti favorevoli.

**NOTE**

*Il testo delle note qui pubblicato è redatto al cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio Regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali nella versione storica e nella versione coordinata vigente sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito [www.consiglioregionale.piemonte.it](http://www.consiglioregionale.piemonte.it).*

**Note all'articolo 1**

- Il testo dell'articolo 1 della l.r. 38/1991 è il seguente:

“Art. 1.(Istituzione del Parco naturale)

1. Ai sensi della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, e' istituito con la presente legge il Parco naturale del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino.

2. Ai confini del Parco naturale e' istituita una Zona di salvaguardia a regime di tutela urbanistica e territoriale di cui all'art. 5, comma uno, sub d), della L.R. 12/90.”.

- Il testo dell'articolo 2 della l.r. 38/1991 è il seguente:

“Art. 2. (Confini)

1. I confini del territorio del Parco naturale del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino e della limitrofa Zona di salvaguardia, incidenti sul territorio del Comune di Trino, sono individuati nell'allegata planimetria, in scala 1:10.000, facente parte integrante della presente legge: la Zona di salvaguardia e' individuata nella planimetria con la lettera A.

2. Il territorio del Parco e della Zona di Salvaguardia sono delimitati con opportuna segnaletica da porsi in modo visibile lungo il perimetro dell'area.
3. La segnaletica deve essere sempre mantenuta in buono stato di conservazione e di visibilità'."

*Legge Regionale pubblicata sul Secondo Supplemento al Bollettino Ufficiale n. 32 del 10 agosto 2006 (ndr)*

Legge regionale 7 agosto 2006, n. 30.

**Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali (CAL) e modifiche alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali).**

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

*promulga*

la seguente legge:

Capo I

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Art. 1.

*(Finalità)*

1. In applicazione degli articoli 88 e 89 dello Statuto, la presente legge disciplina il Consiglio delle autonomie locali (CAL), con sede presso il Consiglio regionale, quale organo di raccordo e consultazione permanente tra la Regione e il sistema delle autonomie locali.

2. La presente legge modifica altresì la l.r. 34/1998 per quanto attiene alla composizione e alle competenze della Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali, quale organismo di concertazione tra la Regione ed il sistema delle autonomie locali.

Art. 2.

*(Composizione)*

1. Il CAL è composto da:

- a) i presidenti delle province della Regione;
- b) i sindaci dei comuni capoluogo di provincia;
- c) 5 presidenti di comunità montane;
- d) 2 Presidenti di comunità collinari;
- e) 13 rappresentanti di comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, di cui almeno 3 rappresentanti di comuni montani, o rappresentanti di consigli provinciali;
- f) 20 rappresentanti di comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti, di cui 11 rappresentanti di comuni montani e 9 rappresentanti di comuni non montani;
- g) i presidenti regionali delle associazioni rappresentative degli enti locali: ANCI, ANPCI, Lega Autonomie Locali, UNCEM, UPP qualora non ricoprano una delle cariche di cui alle lettere a), b), c), d) e), f).

2. I componenti di cui al comma 1, lettere c), d), e) ed f) sono eletti secondo le modalità descritte all'articolo 4.

3. Alle sedute del CAL partecipano senza diritto di voto il Presidente della Giunta regionale e il Presidente del Consiglio regionale, l'assessore regionale competente in materia di enti locali, gli assessori competenti nelle materie all'ordine del giorno della seduta e i presidenti delle commissioni consiliari interessate.

Art. 3.

*(La partecipazione delle autonomie funzionali)*

1. Alle sedute del CAL partecipano, senza diritto di voto e su invito del suo Presidente, nei casi in cui siano all'esame del Consiglio stesso leggi e provvedimenti su materie di loro specifico interesse, i seguenti rappresentanti delle autonomie funzionali:

- a) un rappresentante designato da Unioncamere Piemonte;
- b) un rappresentante dell'Università degli Studi di Torino;
- c) un rappresentante dell'Università degli Studi Piemonte orientale;
- d) un rappresentante del Politecnico di Torino;
- e) un rappresentante dell'Università di Scienze gastronomiche del Piemonte.

## Art. 4.

*( Modalità di elezione )*

1. I componenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c), d), e), f) sono eletti in collegio unico regionale sulla base di sezioni elettorali provinciali con sistema proporzionale su liste uniche regionali, una per ciascuna categoria. L'assegnazione dei seggi avviene con il sistema dei quozienti elettorali interi e dei più alti resti.

2. Sono elettori i sindaci dei comuni del Piemonte, i consiglieri comunali e provinciali e i presidenti delle comunità montane e collinari.

3. Sono eleggibili i sindaci, gli assessori, i consiglieri comunali e provinciali e i presidenti delle comunità montane e collinari.

4. Le elezioni di cui al comma 1 si svolgono entro centoventi giorni dalle intervenute elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale, su convocazione del Presidente del Consiglio regionale. L'atto di convocazione definisce le modalità di svolgimento delle elezioni.

5. In attuazione dell'articolo 13, comma 2, dello Statuto, ogni lista elettorale comprende, a pena di inammissibilità, candidati di entrambi i sessi nella percentuale minima di un terzo.

6. Il Consiglio regionale, con la deliberazione di cui all'articolo 5, comma 2, disciplina i casi in cui non sia oggettivamente possibile garantire il rispetto dei limiti previsti dal comma 5.

## Art. 5.

*( Modalità di svolgimento delle elezioni )*

1. Ogni elettore esprime una sola preferenza.

2. Con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta dell'Ufficio di Presidenza, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgimento delle elezioni, il numero delle sezioni elettorali per ogni provincia e quanto non previsto dalla presente legge. In particolare, sono disciplinate le modalità di presentazione e formazione delle liste, il numero minimo di candidati per ogni lista e il numero massimo che non può comunque essere superiore al doppio degli eleggibili, le modalità di proclamazione degli eletti e le eventuali surrogazioni.

3. Risultano eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di preferenze. A parità di voti, prevale il candidato più anziano di età.

## Art. 6.

*( Nomina e insediamento )*

1. Il Presidente del Consiglio regionale, sulla base delle elezioni di cui all'articolo 4, nomina con proprio decreto i componenti del CAL e ne convoca la seduta di insediamento.

2. Le successive sedute sono convocate dal Presidente del CAL, che presiede l'assemblea, ne dirige i lavori ed esercita le funzioni secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 9.

## Art. 7.

*( Durata in carica, rinnovo, decadenza e surroga )*

1. Il CAL rimane in carica quanto il Consiglio regionale. I suoi componenti restano in carica sino alla nomina dei loro successori e decadono nell'ipotesi di perdita della qualifica ricoperta nell'ambito dell'ente locale. La decadenza non opera nel caso in cui siano riconfermati nella carica precedentemente ricoperta o qualora assumano una carica diversa nell'ambito di un ente locale dello stesso livello amministrativo, ferma restando la distribuzione numerica di cui all'articolo 2, comma 1.

2. La decadenza opera automaticamente in caso di assenza ingiustificata per più di tre sedute consecutive.

3. Il Presidente del Consiglio regionale nomina, in sostituzione del componente dichiarato decaduto, il nuovo titolare della carica nelle ipotesi di componente di diritto. Nelle ipotesi di componente elettivo, è nominato il primo dei non eletti nella lista di appartenenza.



## Art. 8.

*(Delega)*

1. I componenti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), possono di volta in volta delegare a rappresentarli nelle singole sedute, amministratori dei rispettivi enti in ragione della materia da trattare.

2. I componenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g) possono delegare a rappresentarli, in via permanente, un componente designato dall'associazione rappresentativa degli enti locali a cui appartengono.

3. La delega non è ammessa per gli altri componenti del CAL.

## Art. 9.

*(Organizzazione e funzionamento)*

1. Il CAL, nella sua prima seduta, elegge fra i suoi componenti, con voto separato e limitato, il Presidente, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, e l'ufficio di presidenza.

2. In sede di prima applicazione della presente legge, l'ufficio di presidenza è composto dal Presidente, da due vice Presidenti e da tre segretari. Il regolamento del CAL stabilisce la composizione definitiva.

3. Il CAL delibera con l'intervento di almeno la metà più uno dei suoi componenti e a maggioranza dei presenti, salvo che il proprio regolamento disponga diversamente.

4. Le sedute del CAL sono pubbliche.

5. Le modalità di convocazione e di svolgimento delle sedute, le condizioni per la validità delle deliberazioni, le procedure di funzionamento e di organizzazione dei lavori del CAL sono disciplinate dal regolamento interno adottato a maggioranza dei suoi componenti, in conformità allo Statuto e alla presente legge.

6. Prima dell'approvazione, la proposta di regolamento è trasmessa al Consiglio regionale che può formulare, entro trenta giorni, eventuali osservazioni attinenti al raccordo procedurale e funzionale tra CAL e Consiglio regionale.

7. Il Consiglio regionale assicura il funzionamento del CAL, che si avvale di locali, risorse materiali e personale del Consiglio stesso.

8. Il CAL si riunisce presso il Consiglio regionale. Può altresì riunirsi presso le singole province qualora la materia da trattare sia di specifico interesse del territorio, secondo modalità stabilite dal regolamento interno.

## Art. 10.

*(Rimborso spese)*

1. Per la partecipazione dei componenti alle sedute del CAL e del suo ufficio di presidenza è previsto un gettone di presenza, pari a trenta euro, ed il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, secondo le modalità previste dall'articolo 3 della legge regionale 2 luglio 1976, n. 33 (Compensi ai componenti Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi operanti presso l'Amministrazione Regionale).

## Art. 11.

*(Funzioni)*

1. Il CAL esprime parere obbligatorio:

a) sui progetti di legge e sulle proposte di regolamento relativi a materie che riguardano gli enti locali;

b) sulle leggi di conferimento delle funzioni amministrative;

c) sulla legislazione che disciplina l'esercizio delle funzioni attribuite agli enti locali;

d) su ogni altra questione ad esso demandata dalle leggi.

2. Le proposte di regolamento di competenza della Giunta regionale sono inviate al CAL prima dell'approvazione da parte della Giunta stessa.

3. Il CAL esercita inoltre le seguenti funzioni:

a) esprime parere sulle proposte di bilancio e sugli atti di indirizzo e di programmazione della Regione, secondo le modalità previste dal Regolamento del Consiglio regionale;

b) esprime osservazioni sui progetti di legge depositati in Consiglio regionale, se richiesto dalla Giunta o dal Consiglio regionale ovvero di propria iniziativa;

c) propone al Presidente della Giunta regionale di promuovere la questione di legittimità costituzionale nei confronti delle leggi e degli atti aventi forza di legge dello Stato che ritiene invasive delle competenze degli enti locali;

d) a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può richiedere alla Commissione di garanzia di pronunciarsi sulla conformità delle leggi regionali allo Statuto;

e) designa, secondo i principi stabiliti dalla legge dello Stato, un componente ad integrazione della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;

f) esprime parere in merito all'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 ).

#### Art. 12.

##### *(Termini, effetti ed esito dei pareri)*

1. Il parere obbligatorio di cui all'articolo 11 deve essere redatto per iscritto ed espresso entro trenta giorni. Decorso tale termine, gli organi regionali possono comunque procedere.

2. Nel caso in cui il parere del CAL sia contrario o condizionato all'accoglimento di specifiche modifiche, può essere disatteso dall'organo regionale competente, con motivazione espressa.

3. Il decorso dei termini di cui al comma 1 è sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto di ogni anno.

#### Art. 13.

##### *(Seduta congiunta)*

1. Il Consiglio regionale ed il CAL si riuniscono annualmente in seduta congiunta per una valutazione dello stato del sistema delle autonomie locali. La seduta può concludersi con la approvazione di linee di indirizzo di politica generale.

#### Capo II.

#### MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 20 NOVEMBRE 1998, N. 34.

#### Art. 14.

##### *(Sostituzione dell'articolo 6 della l.r. 34/1998)*

1. L'articolo 6 della l. r. 34/1998 è sostituito dal seguente:

“ Art. 6. (Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali)

1. È istituita la Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali, quale organo di concertazione, cooperazione e coordinamento tra la Regione e le Associazioni rappresentative degli enti locali.

2. La Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali:

a) esprime pareri obbligatori e formula proposte, di norma in via preventiva, sugli atti amministrativi di competenza della Giunta regionale, a carattere generale che incidono in modo strutturale sul sistema regionale delle autonomie locali, nonché in merito a quelli che trasferiscono beni e risorse necessari per il relativo conferimento delle funzioni amministrative;

b) esprime pareri in merito alla semplificazione ed armonizzazione delle procedure amministrative.

3. La Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali ha sede presso la Presidenza della Giunta ed è assistita da una segreteria tecnica interistituzionale.

4. I pareri richiesti alla Conferenza sono espressi entro il termine di quindici giorni dalla richiesta, prorogabile una sola volta di ulteriori quindici giorni su richiesta della Conferenza stessa. Decorsi inutilmente i suddetti termini il parere si intende favorevole.”.

#### Art. 15.

##### *(Modifica dell'articolo 7 della l.r. 34/1998)*

1. Il comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 34/1998 è sostituito dal seguente:

“1. La Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali è composta dal Presidente della Giunta regionale e dalle Associazioni regionali degli enti locali, UPP, ANCI, UNCEM, Lega delle autonomie locali e ANPCI”.

2. Il comma 3 dell'articolo 7 della l.r. 34/1998 è abrogato.

Art. 16.

*(Introduzione dell'articolo 8 bis nella l.r. 34/1998)*

1. Dopo l'articolo 8 della l.r. 34/1998, è inserito il seguente:

“Art. 8 bis (Accordi tra Regione ed enti locali).

1. La Giunta regionale e gli enti locali, per il tramite delle associazioni regionali degli stessi, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, possono concludere, in sede di Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali, accordi al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune.

2. Gli accordi si perfezionano con l'espressione di assenso degli organi della Regione e degli enti locali cui spetta l'adozione del provvedimento per il quale si è concluso l'accordo.”.

Art. 17.

*(Norma finanziaria)*

1. Per l'attuazione della presente legge, la spesa per il biennio 2007-2008 ammonta a 120.000,00 euro annui.

2. Per il biennio finanziario 2007-2008, agli oneri pari a 120.000,00 euro annui, in termini di competenza, stanziati nell'unità previsionale di base (UPB) 09001 (Bilanci e finanze Spese del Consiglio regionale - Titolo I - spese correnti) del bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2006-2008, si fa fronte con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall'articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).

Capo III.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.

Art. 18.

*(Norma transitoria)*

1. In sede di prima applicazione della presente legge, il CAL è eletto entro centoventi giorni dall'approvazione della deliberazione di cui all'articolo 5, comma 2, e dura in carica fino all'ordinaria scadenza di cui all'articolo 7, comma 1.

2. Entro e non oltre trenta giorni dall'insediamento del CAL, viene ricostituita la Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali nella composizione di cui all'articolo 7 della l.r. 34/1998, come modificato dall'articolo 15 della presente legge e per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 6 della l.r. 34/1998, come sostituito dall'articolo 14 della presente legge.

3. Dalla data di insediamento del CAL, le funzioni attribuite alla Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali dalle leggi regionali vigenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge sono esercitate dal CAL o dalla Conferenza, sulla base delle rispettive funzioni previste dagli articoli 11, 14 e 16.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 7 agosto 2006

p. Mercedes Bresso  
Il Vice Presidente  
Paolo Peveraro

## LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge n. 128.

- Presentata dai Consiglieri Luigi Sergio Ricca in data 19 luglio 2005
- Assegnata alla VIII commissione in sede referente in data 4 agosto 2005
- Testo licenziato dalla commissione referente il 24 luglio 2006 con relazione di Luigi Sergio Ricca, Mariangela Cotto
- Rinvitata in commissione ex art.81 del regolamento consiliare
- Testo licenziato dalla commissione referente il 31 luglio 2006 con relazione di Mariangela Cotto, Luigi Sergio Ricca
- Approvata in aula il 1 agosto 2006, con emendamenti sul testo, con 40 voti favorevoli e 1 non votante
- Testo congiunto dei progetti di legge 80067 - 80081 - 80095

## NOTE

*Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito [www.consiglioregionale.piemonte.it](http://www.consiglioregionale.piemonte.it).*

**Note all'articolo 1**

- Il testo dell'articolo 88 dello Statuto è il seguente:  
“ Art. 88 (Consiglio delle autonomie locali)  
1. Il Consiglio delle autonomie locali è l'organo di consultazione tra la Regione e il sistema delle autonomie locali.  
2. Il Consiglio esprime parere obbligatorio :  
a) sulle leggi e sui provvedimenti relativi a materie che riguardano gli enti locali;  
b) sulle leggi di conferimento delle funzioni amministrative;  
c) sulla legislazione che disciplina l'esercizio delle funzioni attribuite agli enti locali;  
d) su ogni altra questione ad esso demandata dalle leggi.  
3. Il Consiglio esprime altresì parere sulle proposte di bilancio e sugli atti di programmazione della Regione.”.
- Il testo dell'articolo 89 dello Statuto è il seguente:  
“ Art. 89 (Modalità di elezione e funzionamento)  
1. Il Consiglio delle autonomie locali è composto dai Presidenti delle Province, dai sindaci dei Comuni capoluogo delle stesse e da rappresentanti degli enti locali.  
2. Il Consiglio delle autonomie locali è rinnovato all'inizio di ogni legislatura e ha sede presso il Consiglio regionale del Piemonte.  
3. Le norme sulla composizione, sull'organizzazione e sul funzionamento del Consiglio delle autonomie locali sono contenute nella legge regionale.”.

**Nota all'articolo 4**

- Il testo dell'articolo 13 dello Statuto è il seguente:  
“ Art. 13 (Pari opportunità)  
1. La Regione garantisce le pari opportunità tra donne e uomini e opera per rimuovere, con apposite leggi e provvedimenti, ogni ostacolo che impedisce la piena parità nella vita sociale, politica, culturale ed economica.  
2. La legge assicura uguali condizioni di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive nonché negli enti, negli organi e in tutti gli incarichi di nomina del Consiglio e della Giunta regionale.”.

**Note all'articolo 10**

- Il testo dell'articolo 3 della l. r. 33/ 1976 è il seguente:  
“ Art. 3.  
Alle persone indicate nei precedenti articoli, che per partecipare alle sedute debbono recarsi in Comune diverso da quello di residenza, sono corrisposti il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, oppure l'indennità per il proprio mezzo di trasporto con le modalità e nella misura chilometrica prevista

dall'articolo 15 della legge 18-12-1973, n. 836, e l'indennità di trasferta nella misura prevista per i dipendenti dello Stato con qualifica di dirigente superiore e con le modalità di cui agli artt. 1 e 3 della medesima legge.

Per i dipendenti della Regione Piemonte e degli altri Enti pubblici si applicano, in connessione con la qualifica rivestita, le norme che ne regolano il trattamento economico di missione."

#### **Nota all'articolo 11**

- Il testo dell'articolo 8, comma 3, della l. 131/2003 è il seguente:

“ Art. 8 (Attuazione dell'articolo 120 della Costituzione sul potere sostitutivo)

3. Fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale, qualora l'esercizio dei poteri sostitutivi riguardi Comuni, Province o Città metropolitane, la nomina del commissario deve tenere conto dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione. Il commissario provvede, sentito il Consiglio delle autonomie locali qualora tale organo sia stato istituito.".

#### **Nota all'articolo 15**

- Il testo dell'articolo 7 della l. r. 34/1998, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“ Art. 7 (Composizione e funzionamento)

1. La Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali è composta dal Presidente della Giunta regionale e dalle Associazioni regionali degli enti locali, UPP, ANCI, UNCEM, Lega delle Autonomie locali e ANPCI.

2. Il Presidente della Giunta regionale presiede la Conferenza senza diritto di voto; alle sedute della Conferenza partecipano senza diritto di voto l'Assessore agli enti locali e l'Assessore competente per la materia all'ordine del giorno.

3. (abrogato).

4. La Conferenza Permanente Regione-Autonomie locali approva, entro 1 mese dalla prima seduta, a maggioranza assoluta dei componenti, un proprio regolamento interno per disciplinare le modalità di convocazione e di svolgimento delle sedute, le procedure interne di funzionamento, l'organizzazione dei lavori e della segreteria tecnica, le modalità di voto e di validità delle sedute.

5. La Conferenza Permanente Regione-Autonomie locali presta la sua attività a titolo gratuito.

6. La Conferenza Permanente Regione-Autonomie locali si articola in Comitati per materia integrati, su decisione della Conferenza medesima, da membri di comprovata esperienza, anche esterni, da rappresentanti delle Associazioni o di organismi di categoria e sindacali, con lo specifico compito di svolgere le funzioni previste o rese necessarie dai decreti legislativi di conferimento in esecuzione della l. 59/1997 e dalle leggi regionali attuative.

7. Ciascuna legge regionale attuativa di settore individua gli organi previsti dai singoli decreti legislativi che non possono qualificarsi come Comitati della Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali, ai sensi del comma 7, armonizzandoli con le previsioni di cui al presente Titolo.".

#### **Note all'articolo 17**

- Il testo dell'articolo 8 della l.r. 7/2001 è il seguente:

“ Art. 8 (Legge finanziaria)

1. Unitamente al bilancio annuale e pluriennale, la Giunta presenta al Consiglio, per l'approvazione, il progetto di legge finanziaria.

2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi stabiliti nel documento di cui all'articolo 5 ed in connessione con lo sviluppo della fiscalità regionale, dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo:

a) alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito dei tributi di competenza regionale, con effetto dal 1° gennaio dell'anno cui essa si riferisce;

b) al rifinanziamento, per un periodo non superiore a quello considerato nel bilancio pluriennale, delle leggi di spesa regionale;

c) alla riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;

d) alla determinazione, per le leggi regionali che dispongono spese a carattere permanente o pluriennale, delle quote destinate a ciascuno degli anni considerati.

3. La legge finanziaria può disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti o riduzioni di entrata nei limiti delle nuove o maggiori entrate di sicura acquisizione e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente. In ogni caso, le nuove o maggiori spese disposte con la legge finanziaria non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime che risultino incompatibili con le linee stabilite nel documento di cui all'articolo 5.

4. La legge finanziaria è approvata nella stessa sessione di approvazione del bilancio annuale e pluriennale, approvando, nell'ordine, la legge finanziaria e il bilancio annuale.".

- Il testo dell'articolo 30 della l. r. 2/2003 è il seguente:

“ Art. 30 (Norma finale)

1. A partire dall'esercizio 2004, la legge finanziaria stabilisce, in attuazione dell'articolo 8 della l.r. 7/2001, l'autorizzazione della spesa per tutte le leggi o provvedimenti regionali vigenti, la cui copertura finanziaria non sia esplicitamente disposta da una norma relativa all'esercizio di riferimento, o che rimandino per la copertura finanziaria alla legge di bilancio.

2. L'autorizzazione della spesa di cui al comma 1 può disporre la riduzione o l'aggiornamento degli stanziamenti originariamente previsti.

3. In relazione a ciascun esercizio la legge di bilancio non può prevedere finanziamenti di leggi o provvedimenti regionali per cui non sia stata autorizzata la spesa in sede di legge finanziaria.".

#### **Nota all'articolo 18**

- Per il testo dell'articolo 7 della l.r. 34/1998 vedi nota all'articolo 15.

- Per il testo dell'articolo 6 della l.r. 34/1998 vedi nota all'articolo 14.

*Legge Regionale pubblicata sul Secondo Supplemento al Bollettino Ufficiale n. 32 del 10 agosto 2006 (ndr)*



Legge regionale 7 agosto 2006, n. 31.

**Disposizioni di principio per l'autorizzazione alla deroga delle distanze legali lungo le ferrovie in concessione ai sensi dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 1980.**

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

*promulga*

la seguente legge:

Art. 1.

*(Oggetto)*

1. La presente legge definisce i criteri per il rilascio delle autorizzazioni in deroga alle distanze legali per la costruzione o l'ampliamento di manufatti, entro la fascia di rispetto delle linee e delle infrastrutture ferroviarie in concessione, ai sensi dell'articolo 105 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 in materia di conferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali e dell'articolo 96 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 di attuazione del d.lgs. 112/1998.

Art. 2.

*(Autorizzazione)*

1. Per le ferrovie in concessione la Regione Piemonte, attraverso la competente struttura regionale, rilascia le autorizzazioni in deroga alle distanze legali ai sensi dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto).

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata previo parere tecnico-urbanistico del comune competente per territorio e previo parere della società concessionaria, acquisito il nulla-osta da parte del competente Ministero ai fini della sicurezza dell'esercizio del trasporto.

3. La realizzazione degli interventi è comunque subordinata al rilascio del titolo abilitativo edilizio da parte del comune.

4. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta degli atti di cui al comma 2, il responsabile della struttura regionale competente indice una conferenza di servizi, ai sensi della articolo 20, comma 2, della legge regionale 4 luglio 2005, n. 7 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Art. 3.

*(Criteri per il rilascio dell'autorizzazione)*

1. Il rilascio dell'autorizzazione in deroga è subordinato ai seguenti criteri generali:

- a) mantenimento della sicurezza della ferrovia;
- b) conservazione della ferrovia;
- c) natura dei terreni;
- d) possibilità di ampliamento e raddoppio della ferrovia, da valutare in vista di future esigenze di esercizio, qualora previsti negli atti di programmazione regionale;
- e) possibilità di eseguire opere sostitutive di passaggi a livello;
- f) possibilità di apportare migliorie in genere all'infrastruttura ferroviaria ed ai suoi annessi;
- g) possibilità di eseguire interventi di soccorso;
- h) gli interventi non devono determinare servitù nei confronti della infrastruttura ferroviaria.

Art. 4.

*(Disposizioni di attuazione)*

1. Ai sensi dell'articolo 27, comma 2, dello Statuto, la Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge definisce con regolamento, sentita la Commissione consiliare competente, le condizioni e le modalità procedurali per il rilascio dell'autorizzazione, secondo i criteri individuati all'articolo 3.

2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 2, per l'ampliamento di manufatti esistenti, la Giunta regionale con deliberazione valuta le particolari circostanze locali, con attenzione agli aspetti economico-occupazionali ed ambientali.

Art. 5.

(Sanzioni)

1. L'esecuzione di opere in assenza di autorizzazione in deroga è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 1.500,00 a euro 4.500,00.

2. L'esecuzione di opere in difformità dell'autorizzazione in deroga è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 800,00 a euro 2.400,00.

3. L'esecuzione di opere in violazione delle condizioni fissate nell'autorizzazione in deroga è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 3.000,00.

4. Fermo restando le sanzioni previste ai commi 1, 2 e 3, qualora l'opera realizzata violi i criteri di cui all'articolo 3, è fatto obbligo di demolire e ripristinare lo stato dei luoghi.

5. Le funzioni di accertamento delle violazioni e di riscossione delle sanzioni sono delegate alla società concessionaria delle ferrovie, che introita i relativi proventi.

6. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni sono versati su un conto appositamente istituito ed il loro utilizzo è disposto dalla Regione al termine di ogni anno, a presentazione del consuntivo da parte della società concessionaria delle ferrovie.

7. L'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni sono effettuati secondo le procedure previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

8. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, la struttura regionale competente può disporre la sospensione o la revoca dell'autorizzazione, dandone comunicazione al sindaco del comune in cui ricadono gli interventi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 7 agosto 2006

p. Mercedes Bresso  
Il Vice Presidente  
Paolo Peveraro

LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge n. 273.

- Presentata dai Consiglieri Angelo Auddino, Marco Bellion, Alessandro Bizjak, Enrico Costa, Giorgio Ferraris, Davide Gariglio, Rocchino Muliere, Mariano Rabino, Aldo Reschigna, Luigi Sergio Ricca, Elio Rostagno, Bruno Rutallo, Mariano Turigliatto, Michele Giovine il 21 aprile 2006

- Assegnata alla II commissione in sede referente il 26 aprile 2006

- Testo licenziato dalla commissione referente il 19 luglio 2006 con relazione di Luigi Sergio Ricca

- Approvata in Aula il 1° agosto 2006 con 42 voti favorevoli

NOTE

*Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali nella versione storica e nella versione coordinata vigente sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito [www.consiglioregionale.piemonte.it](http://www.consiglioregionale.piemonte.it).*

**Nota al titolo della legge**

- Il testo dell'articolo 60 del d.p.r. 753/1980 è il seguente:

“Art. 60

Quando la sicurezza pubblica, la conservazione delle ferrovie, la natura dei terreni e le particolari circostanze locali lo consentano, possono essere autorizzate dagli uffici lavori compartimentali delle F.S., per le

ferrovie dello Stato, e dai competenti uffici della M.C.T.C., per le ferrovie in concessione, riduzioni alle distanze prescritte dagli articoli dal 49 al 56.

I competenti uffici della M.C.T.C., prima di autorizzare le richieste riduzioni delle distanze legali prescritte, danno, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, comunicazione alle aziende interessate delle richieste pervenute, assegnando loro un termine perentorio di giorni trenta per la presentazione di eventuali osservazioni.

Trascorso tale termine, i predetti uffici possono autorizzare le riduzioni richieste."

#### **Note all'articolo 1**

- Il testo coordinato vigente dell'articolo 105 del d.lgs. 112/1998 è il seguente:

"Art. 105 (Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali)

1. Sono conferite alle regioni e agli enti locali tutte le funzioni non espressamente indicate negli articoli del presente capo e non attribuite alle autorità portuali dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84 , e successive modificazioni e integrazioni.

2. Tra le funzioni di cui al comma 1 sono, in particolare, conferite alle regioni le funzioni relative:

a) al rilascio dell'autorizzazione all'uso in servizio di linea degli autobus destinati al servizio di noleggio con conducente, relativamente alle autolinee di propria competenza;

b) al rifornimento idrico delle isole;

c) all'estimo navale;

d) alla disciplina della navigazione interna;

e) alla programmazione, pianificazione, progettazione ed esecuzione degli interventi di costruzione, bonifica e manutenzione dei porti di rilievo regionale e interregionale delle opere edilizie a servizio dell'attività portuale;

f) al conferimento di concessioni per l'installazione e l'esercizio di impianti lungo le autostrade ed i raccordi autostradali;

g) alla gestione del sistema idroviario padano-veneto;

h) al rilascio di concessioni per la gestione delle infrastrutture ferroviarie di interesse regionale;

i) alla programmazione degli interporti e delle intermodalità con esclusione di quelli indicati alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 104 del presente decreto legislativo;

l) al rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione interna, del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia; tale conferimento non opera nei porti finalizzati alla difesa militare ed alla sicurezza dello Stato, nei porti di rilevanza economica internazionale e nazionale, nonché nelle aree di preminente interesse nazionale individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12 giugno 1996, e successive modificazioni. Nei porti di rilevanza economica regionale ed interregionale il conferimento decorre dal 1° gennaio 2002.

3. Sono attribuite alle province, ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59 , le funzioni relative:

a) alla autorizzazione e vigilanza tecnica sull'attività svolta dalle autoscuole e dalle scuole nautiche;

b) al riconoscimento dei consorzi di scuole per conducenti di veicoli a motore;

c) agli esami per il riconoscimento dell'idoneità degli insegnanti e istruttori di autoscuola;

d) al rilascio di autorizzazione alle imprese di autoriparazione per l'esecuzione delle revisioni e al controllo amministrativo sulle imprese autorizzate;

e) al controllo sull'osservanza delle tariffe obbligatorie a forcilla nel settore dell'autotrasporto di cose per conto terzi;

f) al rilascio di licenze per l'autotrasporto di merci per conto proprio;

g) agli esami per il conseguimento dei titoli professionali di autotrasportatore di merci per conto terzi e di autotrasporto di persone su strada e dell'idoneità ad attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto su strada;

h) alla tenuta degli albi provinciali, quali articolazioni dell'albo nazionale degli autotrasportatori.

4. Sono, inoltre, delegate alle regioni ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59 , le funzioni relative alle deroghe alle distanze legali per costruire manufatti entro la fascia di rispetto delle linee e infrastrutture di trasporto, escluse le strade e le autostrade.

5. In materia di trasporto pubblico locale, le regioni e gli enti locali conservano le funzioni ad essi conferite o delegate dagli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 .

6. Per lo svolgimento di compiti conferiti in materia di diporto nautico e pesca marittima le regioni e gli enti locali si avvalgono degli uffici delle capitanerie di porto.

7. L'attività di escavazione dei fondali dei porti è svolta dalle autorità portuali o, in mancanza, è conferita alle regioni. Alla predetta attività si provvede mediante affidamento a soggetti privati scelti attraverso procedura di gara pubblica."

- Il testo coordinato vigente dell'articolo 96 della l.r. 44/2000 è il seguente:

"Art. 96 (Funzioni della Regione)

1. Competono alla Regione le funzioni amministrative relative:

- a) alla disciplina della navigazione interna lacuale e fluviale nonché all'approvazione dei relativi progetti di intervento;
  - b) all'individuazione dei porti di interesse turistico regionale o comunale, sulla base di criteri determinati con apposito provvedimento della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare;
  - c) al rilascio di concessioni per l'utilizzo dei beni e delle aree del demanio della navigazione interna (lacuale e fluviale), in acqua ed a terra, quando l'utilizzazione prevista abbia finalità turistiche, ricreative e commerciali di interesse regionale;
  - d) alla definizione dei criteri ed alla predisposizione dello schema tipo di atto di concessione per la gestione di porti di interesse turistico regionale a imprese pubbliche, private o miste costituite in conformità alle norme del codice civile ed alle disposizioni previste dalla legge 17 maggio 1983, n. 217 (Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica), nonché a consorzi pubblici, privati e misti e ad enti pubblici da affidare con gara ad evidenza pubblica;
  - e) alla regolamentazione del sistema idroviario Padano-Veneto e dei servizi pubblici di linea per il lago Maggiore, da effettuarsi anche tramite consorzi o società cui possono partecipare gli enti locali interessati;
  - f) alla regolamentazione dell'utilizzo del demanio lacuale e fluviale, sentiti i comuni rivieraschi, stabilendo vincoli e limiti d'uso dei beni e delle aree ed indicando le vocazioni, le compatibilità ed i criteri di valutazione degli interventi;
  - g) alla programmazione degli interporti e dell'intermodalità, con esclusione di quelli indicati all'articolo 104, comma 1, lettera g) del d.lgs. n. 112/1998;
  - h) al rilascio di concessioni per la gestione delle infrastrutture ferroviarie di interesse regionale;
  - i) alle deroghe alle distanze legali per costruire manufatti entro la fascia di rispetto delle linee e infrastrutture ferroviarie;
  - l) alla programmazione e finanziamento in materia di realizzazione di piste e percorsi ciclabili di interesse regionale, interregionale, interprovinciale, intercomunale;
  - m) alla programmazione e finanziamento in materia di parcheggi finalizzati all'interscambio con sistemi di trasporto collettivo e previsti dai piani urbani del traffico;
  - n) agli interventi per assicurare il corretto esercizio delle vie navigabili ivi compresa la segnaletica;
  - o) all'approvazione di progetti per la realizzazione di nuovi impianti a fune e per l'ammodernamento di impianti esistenti, nonché all'approvazione del regolamento di esercizio e del piano di soccorso, all'assenso alla nomina del direttore e del responsabile di esercizio e al benessere per l'apertura al pubblico esercizio degli impianti funiviari stessi.
2. Le funzioni di cui al comma 1, lettera o) sono esercitate dalla Regione fino alla approvazione di successiva deliberazione della Giunta regionale di trasferimento alle Comunità montane, da adottarsi entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge."

## Note all'articolo 2

- Il testo dell'articolo 60 del d.p.r. 753/1980 è riportato in nota al titolo della legge.

- Il testo dell'articolo 20 della l.r. 7/2005 è il seguente:

"Art. 20 (Ricorso alla conferenza di servizi)

1. La Regione indice di regola una conferenza di servizi, qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo di competenza regionale.
2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 3, comma 2, la conferenza di servizi è sempre indetta quando la Regione deve acquisire intese, concerti, nulla-osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche.
3. L'amministrazione regionale può convocare la conferenza di servizi anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime attività o risultati. L'indizione della conferenza può essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.
4. Quando l'attività del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di più amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta dell'interessato, dalla Regione se competente per l'adozione del provvedimento finale.
5. La conferenza di servizi su istanze o progetti preliminari è disciplinata dall'articolo 14-bis, commi 1, 2, 3-bis, 4 e 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), come da ultimo modificato dall'articolo 9 della legge 11

febbraio 2005, n. 15 (Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241 concernenti norme generali sull'azione amministrativa).".

**Nota all'articolo 4**

- Il testo dell'articolo 27 dello Statuto regionale è il seguente:

“Art. 27 (Esercizio della potestà regolamentare)

1. La Regione esercita la potestà regolamentare.
2. Nelle materie di competenza legislativa regionale la potestà regolamentare spetta alla Giunta regionale, secondo i principi e le modalità dettati dalla legge regionale, salvo nei casi in cui essa sia riservata dalla legge al Consiglio regionale.
3. Il Consiglio esercita la potestà regolamentare delegata alla Regione nelle materie di competenza esclusiva statale.
4. I regolamenti di attuazione e di esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea sono approvati dalla Giunta previo parere obbligatorio della Commissione consiliare competente.
5. Il Consiglio, nelle materie non riservate alla legge regionale dalla Costituzione o dallo Statuto, ha facoltà di autorizzare la Giunta ad adottare regolamenti di delegificazione. La legge che determina le norme generali regolatrici della materia individua quali disposizioni di legge sono abrogate, con effetto dall'entrata in vigore del regolamento. Le materie oggetto di legislazione concorrente non possono essere delegificate.
6. Nell'esercizio della potestà regolamentare la Regione rispetta l'autonomia normativa degli enti locali.
7. I regolamenti sono pubblicati entro dieci giorni dalla loro emanazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che, per ragioni d'urgenza, il regolamento stesso stabilisca un termine diverso.”.

*Legge Regionale pubblicata sul Secondo Supplemento al Bollettino Ufficiale n. 32 del 10 agosto 2006 (ndr)*

Legge regionale 18 settembre 2006, n. 32.

**Norme in materia di discipline bio-naturali del benessere.**

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

*promulga*

la seguente legge:

**Art. 1.**

*(Finalità)*

1. La Regione Piemonte, nell'ambito delle attività di promozione e conservazione del benessere e della migliore qualità della vita, allo scopo di offrire ai cittadini che intendono accedere a pratiche per il raggiungimento del benessere un esercizio corretto e professionale delle stesse, individua e norma le attività denominate discipline bio-naturali del benessere.

**Art. 2.**

*(Definizioni)*

1. Ai fini della presente legge si intendono per discipline bio-naturali del benessere le pratiche e le tecniche naturali ed energetiche esercitate per favorire il raggiungimento, il miglioramento o la conservazione del benessere complessivo della persona.

2. Le discipline di cui al comma 1 non si prefiggono la cura di specifiche patologie, non sono riconducibili alle attività di cura e riabilitazione fisica e psichica della popolazione erogate dal servizio sanitario, né alle attività connesse a qualunque prescrizione di dieta, né alle attività di estetica e di tatuaggio e piercing.

3. Le discipline bio-naturali del benessere, nella loro diversità ed eterogeneità, sono fondate su alcuni principi-guida, con particolare riferimento ai seguenti:

a) approccio complessivo alla persona;

b) miglioramento della qualità della vita;

c) educazione a stili di vita salubri;

d) assenza di interferenze nel rapporto tra medici e pazienti e astensione dal ricorso all'uso di farmaci di qualsiasi tipo, in quanto estranei alla competenza degli operatori in tali discipline.

4. Per operatore in discipline bio-naturali del benessere si intende il soggetto che, in possesso di adeguata formazione, opera per stimolare le risorse naturali dell'individuo e per creare le migliori condizioni di equilibrio della persona.

5. L'operatore in discipline bio-naturali del benessere non riveste rilievo di carattere sanitario e non prescrive farmaci, educa a stili di vita salubri, ad abitudini alimentari sane ed alla maggiore consapevolezza dei comportamenti individuali.

**Art. 3.**

*(Formazione)*

1. All'esercizio delle discipline bio-naturali del benessere si accede mediante un percorso di formazione di durata almeno triennale, predisposto nell'ambito della legge regionale 13 aprile 1995, n. 63 (Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale) e successive modificazioni e dopo aver svolto un tirocinio disciplinato secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale su proposta del Comitato di cui all'articolo 4.

**Art. 4.**

*(Comitato regionale per le discipline bio-naturali del benessere)*

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge è istituito il Comitato regionale per le discipline bio-naturali del benessere, di seguito denominato Comitato, quale organismo di consulenza della Giunta regionale.



2. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto da:

- a) il responsabile della direzione regionale competente in materia di sanità pubblica o suo delegato;
- b) il responsabile della direzione regionale competente in materia di formazione professionale o suo delegato;
- c) il responsabile della direzione regionale competente in materia di politiche sociali o suo delegato;
- d) due rappresentanti nominati dagli organismi regionali delle associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative;
- e) cinque esperti nelle discipline bio-naturali del benessere, designati dalle associazioni e dagli enti operanti a livello regionale.

#### Art. 5.

##### *(Competenze del Comitato)*

1. Il Comitato entro centottanta giorni dal suo insediamento propone alla Giunta regionale:
  - a) la definizione, ai fini dei successivi adempimenti, dei contenuti delle discipline bio-naturali del benessere e, per ciascuna, del relativo percorso formativo;
  - b) l'elenco delle scuole a livello nazionale e regionale operanti nel settore;
  - c) l'individuazione dei requisiti di qualità di ciascuna disciplina;
  - d) la definizione dei criteri di organizzazione dell'elenco regionale delle discipline bio-naturali del benessere di cui all'articolo 6, e le modalità di iscrizione alle relative sezioni.
2. La Giunta regionale, sulla base delle proposte del Comitato, approva con propria deliberazione l'elenco di cui al comma 1 lettera b) e presenta al Consiglio regionale una proposta di deliberazione con i contenuti di cui al comma 1, lettere a), c), d).
3. Il Comitato propone alla Giunta regionale la valutazione di nuovi inserimenti tra le discipline bio-naturali del benessere già definite, esercita il monitoraggio sulle attività del settore e tutte le altre funzioni assegnate dalla Giunta regionale nell'ambito delle proprie competenze.
4. La Giunta regionale disciplina con proprio atto deliberativo le modalità di funzionamento del Comitato.

#### Art. 6.

##### *(Elenco regionale delle discipline bio-naturali del benessere)*

1. Entro sessanta giorni dall'approvazione della deliberazione del Consiglio regionale di cui all'articolo 5, comma 2, è istituito l'elenco regionale delle discipline bio-naturali del benessere. L'elenco è tenuto presso la Giunta regionale e si articola nelle seguenti sezioni:
  - a) sezione delle agenzie formative regolarmente accreditate maggiormente rappresentative a livello nazionale e regionale per operatori nelle discipline bio-naturali del benessere;
  - b) sezione degli operatori nelle discipline bio-naturali del benessere, suddivisa in sottosezioni relative a ogni specializzazione.
2. Per l'iscrizione nella sezione di cui al comma 1, lettera a), le agenzie formative regolarmente accreditate sono tenute a dimostrare di aver svolto attività documentabile ed iniziative di formazione da almeno tre anni.
3. Alla sezione di cui al comma 1, lettera b), sono iscritti gli operatori in possesso dell'attestato di qualifica.

#### Art. 7.

##### *(Norma transitoria)*

1. In fase di prima applicazione della presente legge e comunque per tre anni dalla data della sua entrata in vigore, alla sezione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) dell'elenco regionale, possono essere iscritti gli operatori che autocertifichino alla Giunta regionale il possesso di adeguate competenze professionali e che dimostrino di aver svolto attività da almeno due anni e formazione documentata di almeno tre anni.

## Art. 8.

*(Norma finanziaria)*

1. Agli oneri relativi al funzionamento ed all'attività del Comitato regionale per le discipline bio-naturali del benessere nell'esercizio finanziario 2006, stimati in euro 5.000,00, in termini di competenza e di cassa, e imputati all'unità previsionale di base (UPB) n. 28011 (Programmazione sanitaria - Titolo I - Spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006 si fa fronte con le dotazioni finanziarie della medesima unità, che presenta la necessaria copertura finanziaria.

2. Per gli esercizi finanziari 2007 e 2008 agli oneri iscritti, in termini di competenza, nell'UPB 28011 del bilancio pluriennale 2006-2008, si provvede con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall'articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 18 settembre 2006

Mercedes Bresso

## LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge n. 120

- Presentata dai Consiglieri Andrea Buquicchio, Francesco Guida, Giovanni Pizzale il 18 luglio 2005.
- Assegnata alla IV commissione in sede referente il 27 luglio 2005.
- Sul testo sono state effettuate delle consultazioni.

Proposta di legge n. 127

Discipline del benessere e bio-naturali.

- Presentata dai Consiglieri Enrico Moriconi, Paola Barassi, Alessandro Bizjak, Iuri Gilberto Bossuto, Sergio Dalmasso, Alberto Deambrogio, Stefano Lepri, Angela Motta, Maria Cristina Spinoso, Graziella Valloggia il 19 luglio 2005.
- Assegnata alla IV commissione in sede referente il 28 luglio 2005
- Sul testo sono state effettuate delle consultazioni.
- Testo unificato licenziato dalla IV Commissione referente il 7 luglio 2006 con relazione di Andrea Buquicchio, Enrico Moriconi
- Approvato in Aula il 12 settembre 2006, con emendamenti sul testo, con 41 voti favorevoli e 1 non votante

## NOTE

*Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito [www.consiglioregionale.piemonte.it](http://www.consiglioregionale.piemonte.it).*

**Note all'articolo 8**

-Il testo vigente dell'articolo 8 della l.r. 7/2001 è il seguente:

“Art.8 (Legge finanziaria)

1. Unitamente al bilancio annuale e pluriennale, la Giunta presenta al Consiglio, per l'approvazione, il progetto di legge finanziaria.
2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi stabiliti nel documento di cui all'articolo 5 ed in connessione con lo sviluppo della fiscalità regionale, dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo:

- a) alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito dei tributi di competenza regionale, con effetto dal 1° gennaio dell'anno cui essa si riferisce;
- b) al rifinanziamento, per un periodo non superiore a quello considerato nel bilancio pluriennale, delle leggi di spesa regionale;
- c) alla riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
- d) alla determinazione, per le leggi regionali che dispongono spese a carattere permanente o pluriennale, delle quote destinate a ciascuno degli anni considerati.

3. La legge finanziaria può disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti o riduzioni di entrata nei limiti delle nuove o maggiori entrate di sicura acquisizione e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente. In ogni caso, le nuove o maggiori spese disposte con la legge finanziaria non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime che risultino incompatibili con le linee stabilite nel documento di cui all'articolo 5.

4. La legge finanziaria è approvata nella stessa sessione di approvazione del bilancio annuale e pluriennale, approvando, nell'ordine, la legge finanziaria e il bilancio annuale.”.

- Il testo vigente dell'articolo 30 della l.r. 2/2003 è il seguente:

“Art. 30 (Norma finale)

1. A partire dall'esercizio 2004, la legge finanziaria stabilisce, in attuazione dell'articolo 8 della l.r. 7/2001, l'autorizzazione della spesa per tutte le leggi o provvedimenti regionali vigenti, la cui copertura finanziaria non sia esplicitamente disposta da una norma relativa all'esercizio di riferimento, o che rimandino per la copertura finanziaria alla legge di bilancio.

2. L'autorizzazione della spesa di cui al comma 1 può disporre la riduzione o l'aggiornamento degli stanziamenti originariamente previsti.

3. In relazione a ciascun esercizio la legge di bilancio non può prevedere finanziamenti di leggi o provvedimenti regionali per cui non sia stata autorizzata la spesa in sede di legge finanziaria.”.

*Legge Regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 38 del 21 settembre 2006 (ndr)*

Legge regionale 23 ottobre 2006, n. 33.

**Azioni a sostegno dello sviluppo e della riqualificazione del turismo nelle aree protette e nei siti della rete Natura 2000.**

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

*promulga*

la seguente legge:

Art. 1.

*(Finalità)*

1. La Regione Piemonte, al fine di favorire lo sviluppo dell'attività e del movimento turistico nelle aree protette e nei siti della rete Natura 2000, conformemente alle finalità ed ai vincoli stabiliti per i medesimi, finanzia iniziative, comprese quelle volte a recuperare e valorizzare la tradizione degli antichi mestieri e le infrastrutture escursionistiche.

2. La Regione, ai fini del comma 1, si conforma ed aderisce ai principi ed agli obiettivi della Carta per un turismo sostenibile, adottata a Lanzarote il 28 aprile 1995, e della Carta europea del turismo sostenibile nelle aree protette.

Art. 2.

*(Ambito di applicazione)*

1. I contributi sono concessi per le iniziative effettuate nei comuni inclusi nel territorio delle aree protette e nei siti della rete Natura 2000.

Art. 3.

*(Iniziative ammesse a contributo)*

1. Sono ammessi a contributo:

a) gli interventi di allestimento, ampliamento, miglioramento, arredamento, di abbattimento delle barriere architettoniche, compresi gli impianti e le attrezzature, di affittacamere che forniscono in proprio la prima colazione, di locande, alberghi, aziende agrituristiche, rifugi escursionistici e campeggi situati nelle aree protette; sono escluse dagli incentivi le spese relative alla realizzazione di nuove costruzioni;

b) gli interventi di recupero, mantenimento, salvaguardia e attrezzaggio di percorsi escursionistici posti su aree pubbliche o di uso pubblico, nonché l'allestimento, potenziamento o miglioramento dei relativi posti tappa, entrambi fruibili, almeno in parte, da persone diversamente abili;

c) gli interventi di divulgazione, illustrazione e dimostrazione delle attività di antica tradizione caratteristiche della cultura locale e che utilizzano materiali naturali;

d) i viaggi di istruzione nelle aree e nei siti di cui all'articolo 2 e che prevedano il pernottamento in strutture ricettive.

2. Non sono ammessi a contributo gli acquisti di terreni e fabbricati.

Art. 4.

*(Soggetti destinatari e misura dei contributi)*

1. Gli incentivi sono concessi a:

a) imprenditori titolari delle attività previste dall'articolo 3, comma 1, lettere a) e c);

b) enti o associazioni interessati per gli interventi relativi ai percorsi escursionistici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b);

c) il legale rappresentante dei soggetti organizzatori dei viaggi di istruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d).

2. Agli imprenditori è concesso un contributo pari al 30 per cento della spesa ritenuta ammissibile, con un massimo di spesa di 30.000,00 euro, nel rispetto della regola "de minimis" prevista dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese.

Agli imprenditori che svolgono lavori di abbattimento delle barriere architettoniche è concesso un contributo aggiuntivo del 10 per cento con un massimo di spesa di 40.000,00 euro.

3. Agli enti e alle associazioni è concesso un contributo pari all'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile, con un massimo di spesa di 50.000,00 euro. Agli enti e alle associazioni che realizzano percorsi escursionistici e il miglioramento dei posti tappa fruibili da persone diversamente abili è riconosciuto un contributo aggiuntivo del 10 per cento con un massimo di spesa di 15.000,00 euro.

4. Ai partecipanti ai viaggi d'istruzione ammessi al contributo pubblico è concesso un contributo forfettario di 30,00 euro.

5. La Giunta regionale aggiorna annualmente, sulla base della variazione dell'indice nazionale ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati, il valore della spesa massima ammissibile a contributo e l'ammontare del contributo forfettario di cui al comma 4.

#### Art. 5.

##### *(Modalità di concessione dei contributi)*

1. Le domande per richiedere i contributi sono presentate alla Regione, prima dell'inizio dei lavori o delle altre attività finanziabili, entro il 31 ottobre di ogni anno e sono corredate, a pena di decadenza, da:

a) per le iniziative di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c): relazione illustrativa dei lavori e delle attività in progetto, computo metrico-estimativo, concessione edilizia o titolo equipollente e relativi disegni in originale o copia conforme all'originale, preventivi di spesa riferiti agli arredi, alle attrezzature e agli impianti;

b) per le iniziative di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d): programma del viaggio di istruzione con l'indicazione delle località visitate e della struttura ricettiva prescelta per il soggiorno nonché elenco nominativo dei partecipanti e dichiarazione del gestore della struttura ricettiva relativa al prezzo concordato per il soggiorno.

2. Le graduatorie, distinte per azione e con contestuale concessione del contributo e fissazione del periodo assegnato per il compimento dell'iniziativa, sono approvate dalla Giunta regionale entro il 31 dicembre di ogni anno.

3. La Giunta regionale, sentite le Commissioni consiliari competenti, approva i criteri con i quali individuare le priorità per la concessione dei contributi; la Giunta regionale ripartisce annualmente tra le varie azioni lo stanziamento di bilancio.

4. I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili, per le medesime opere o iniziative, con analoghe provvidenze statali, regionali o comunitarie.

5. La liquidazione dei contributi avviene entro quarantacinque giorni dalla richiesta ed è effettuata dopo l'esecuzione delle opere o la realizzazione delle iniziative e dietro presentazione di apposita documentazione finale; è consentita la liquidazione anticipata di non più del 40 per cento del contributo, a fronte della presentazione di garanzie fidejussorie bancarie o assicurative.

#### Art. 6.

##### *(Revoca del contributo)*

1. La Regione dispone la revoca del contributo e il recupero delle somme eventualmente erogate, maggiorate degli interessi legali:

a) quando l'iniziativa non venga completata o effettuata entro il termine indicato nell'atto di concessione, salvo proroghe da richiedere prima della scadenza del termine;

b) qualora, prima che sia trascorso il periodo indicato dall'articolo 7, comma 1, cessi l'attività ricettiva o quella oggetto di incentivo o venga mutata, senza la preventiva autorizzazione, la destinazione d'uso degli immobili vincolati.

2. Le somme recuperate sono utilizzate per gli scopi indicati dalla presente legge.

#### Art. 7.

##### *(Vincolo di destinazione)*

1. Gli immobili sede degli esercizi ricettivi ammessi a contributo sono vincolati alla loro specifica destinazione d'uso per la durata di dieci anni decorrenti dalla data di trascrizione del vincolo stesso presso la competente Conservatoria dei registri immobiliari.

2. La trascrizione è obbligatoria ed è a carico dei proprietari degli immobili.
3. La Regione può autorizzare la rimozione del vincolo alla specifica destinazione d'uso dell'immobile quando sia dimostrata la non convenienza economico-produttiva della gestione della struttura ricettiva.
4. La rimozione del vincolo è subordinata alla restituzione del contributo erogato maggiorato degli interessi legali.

Art. 8.

*(Relazione al Consiglio)*

1. Ogni due anni, la Giunta regionale presenta alle Commissioni consiliari competenti una relazione che illustri:
  - a) le modalità di selezione degli interventi e di assegnazione dei contributi;
  - b) le difficoltà organizzative incontrate nel realizzare gli interventi di promozione del turismo nelle aree protette e nei siti della rete Natura 2000;
  - c) la misura in cui le iniziative promosse hanno determinato un aumento del turismo nelle aree protette e nei siti della rete Natura 2000.
2. La relazione di cui al comma 1 illustra gli interventi finanziati dalla Regione nel periodo preso in esame.

Art. 9.

*(Norma finanziaria)*

1. Per l'attuazione della presente legge, nel biennio 2007-2008, è autorizzata la spesa pari a 2.000.000,00 di euro annui, in termini di competenza, così ripartita su ciascun anno:
  - a) contributi in conto capitale agli imprenditori per interventi di sviluppo e di riqualificazione del turismo rurale nelle aree protette e nei siti della rete Natura 2000, con dotazione finanziaria pari a 1.000.000,00 di euro;
  - b) contributi in conto capitale agli enti e associazioni per gli interventi relativi ai percorsi escursionistici nelle aree protette e nei siti della rete Natura 2000, con dotazione finanziaria pari a 500.000,00 euro;
  - c) contributi di parte corrente ai soggetti organizzatori dei viaggi di istruzione nelle aree protette e nei siti della rete Natura 2000, con dotazione finanziaria pari a 500.000,00 euro.
2. Per il biennio 2007-2008, agli oneri di cui al comma 1, stanziati nelle unità previsionali di base (UPB) 21051 (Turismo sport parchi - Pianificazione aree protette - Titolo I spese correnti) e 21052 (Turismo sport parchi - Pianificazione aree protette - Titolo II spese di investimento) del bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2006-2008, si fa fronte con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall'articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 23 ottobre 2006

Mercedes Bresso

## LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge n. 82

- Presentata dai Consiglieri Rocchino Muliere, Angelo Auddino, Marco Bellion, Oscar Bertetto, Antonino Boeti, Sergio Cavallaro, Pier Giorgio Comella, Giorgio Ferraris, Rocco Larizza, Roberto Placido, Paola Pozzi, Aldo Reschigna, Gianni Wilmer Ronzani, Marco Travaglini il 30 giugno 2005.
- Assegnata in sede congiunta alle Commissioni III e V e in sede consultiva alla I il 14 luglio 2005.
- Sul testo sono state effettuate consultazioni.
- Testo licenziato dalle Commissioni III e V il 21 settembre 2006 con relazione di Marco Travaglini.



- Approvata in Aula il 17 ottobre 2006, con emendamenti sul testo, con 37 voti favorevoli.

#### NOTE

*Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito [www.consiglioregionale.piemonte.it](http://www.consiglioregionale.piemonte.it).*

#### Note all'articolo 9

- Il testo dell'articolo 8 della l.r. 7/2001 è il seguente:

“Art. 8. (Legge finanziaria)

1. Unitamente al bilancio annuale e pluriennale, la Giunta presenta al Consiglio, per l'approvazione, il progetto di legge finanziaria.
2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi stabiliti nel documento di cui all'articolo 5 ed in connessione con lo sviluppo della fiscalità regionale, dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo:
  - a) alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito dei tributi di competenza regionale, con effetto dal 1. gennaio dell'anno cui essa si riferisce;
  - b) al rifinanziamento, per un periodo non superiore a quello considerato nel bilancio pluriennale, delle leggi di spesa regionale;
  - c) alla riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
  - d) alla determinazione, per le leggi regionali che dispongono spese a carattere permanente o pluriennale, delle quote destinate a ciascuno degli anni considerati.
3. La legge finanziaria può disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti o riduzioni di entrata nei limiti delle nuove o maggiori entrate di sicura acquisizione e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente. In ogni caso, le nuove o maggiori spese disposte con la legge finanziaria non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime che risultino incompatibili con le linee stabilite nel documento di cui all'articolo 5.
4. La legge finanziaria è approvata nella stessa sessione di approvazione del bilancio annuale e pluriennale, approvando, nell'ordine, la legge finanziaria e il bilancio annuale.”.

- Il testo dell'articolo 30 della l.r. 2/2003 è il seguente:

“Art. 30. (Norma finale)

1. A partire dall'esercizio 2004, la legge finanziaria stabilisce, in attuazione dell'articolo 8 della l.r. 7/2001, l'autorizzazione della spesa per tutte le leggi o provvedimenti regionali vigenti, la cui copertura finanziaria non sia esplicitamente disposta da una norma relativa all'esercizio di riferimento, o che rimandino per la copertura finanziaria alla legge di bilancio.
2. L'autorizzazione della spesa di cui al comma 1 può disporre la riduzione o l'aggiornamento degli stanziamenti originariamente previsti.
3. In relazione a ciascun esercizio la legge di bilancio non può prevedere finanziamenti di leggi o provvedimenti regionali per cui non sia stata autorizzata la spesa in sede di legge finanziaria.”.

*Legge Regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 43 del 26 ottobre 2006 (ndr)*

Legge regionale 23 ottobre 2006, n. 34.

**Iniziative a sostegno dello sviluppo del turismo religioso.**

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

*promulga*

la seguente legge:

**Art. 1.**

*(Finalità)*

1. La Regione Piemonte riconosce il ruolo fondamentale del turismo religioso e ne incoraggia i flussi, facilita il turismo di ritorno dei piemontesi nel mondo e favorisce la crescita della cultura della solidarietà e della cooperazione internazionale.

**Art. 2.**

*(Iniziative a sostegno dello sviluppo  
del turismo religioso)*

1. La Regione per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1 promuove:

- a) interventi volti a far conoscere i Santi sociali ed i Missionari del Piemonte, le attività svolte e le relative località di riferimento;
- b) azioni volte al recupero del patrimonio culturale, artistico e religioso;
- c) progetti mirati ad organizzare e gestire l'accoglienza anche a basso costo delle strutture pubbliche e private;
- d) iniziative tese alla conoscenza, alla conservazione ed alla valorizzazione delle testimonianze storiche della vita dei Santi sociali e dei Missionari piemontesi, quali la realizzazione di filmati, di musei multimediali, di musei etnografici e di circuiti teatrali;
- e) interventi per consolidare nel tempo flussi di turismo religioso che permettano l'inserimento del territorio regionale nei circuiti nazionali ed internazionali del turismo culturale, solidale e religioso;
- f) la formazione di operatori specializzati nel turismo religioso e solidale.

**Art. 3.**

*(Programma annuale)*

1. La Giunta regionale, entro il 31 ottobre di ogni anno, previo parere consultivo della Commissione consiliare competente per materia, che lo esprime entro quarantacinque giorni dalla trasmissione, approva un programma annuale per la realizzazione delle iniziative e degli interventi di cui all'articolo 2 ed individua i criteri da seguire per la concessione dei contributi.

2. I contributi per le iniziative di cui all'articolo 2 sono concessi nel rispetto della regola del *de minimis* prevista dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese.

**Art. 4.**

*(Relazione al Consiglio)*

1. Ogni due anni, la Giunta regionale presenta alla Commissione consiliare competente una relazione che contenga risposte documentate ai seguenti quesiti:

- a) quali sono le modalità di selezione degli interventi e di assegnazione dei contributi;
- b) quali sono le difficoltà organizzative incontrate nel realizzare gli interventi di promozione del turismo religioso;
- c) in che misura le iniziative promosse hanno determinato un aumento del turismo religioso nell'ambito della regione.

2. La relazione di cui al comma 1 illustra brevemente gli interventi realizzati dalla Regione Piemonte o finanziati dalla Regione nel periodo preso in esame.

## Art. 5.

*(Norma finanziaria)*

1. Per l'attuazione della presente legge, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2006, sono previsti, in termini di competenza e di cassa, gli stanziamenti di spesa corrente pari a 250.000,00 euro, e di spesa di investimento pari a 750.000,00 euro, rispettivamente iscritti nelle unità previsionali di base (UPB) 21011 (Turismo sport parchi. Domanda turistica eventi promozionali. Titolo I spese correnti) e 21022 (Turismo sport parchi. Offerta turistica interventi comunitari. Titolo II spese in conto capitale) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006.

2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, si fa fronte riducendo di 250.000,00 euro la dotazione finanziaria dell'UPB 09011 (Bilanci e finanze. Bilanci. Titolo I spese correnti), e riducendo di 288.000,00 euro l'UPB 09012 (Bilanci e finanze. Bilanci. Titolo II spese in conto capitale) e di 462.000,00 euro l'UPB 21022 del bilancio di previsione per l'anno 2006.

3. Per il 2007 e il 2008, agli stanziamenti di 1 milione di euro per ciascun anno, in termini di competenza, ripartiti secondo il criterio di cui al comma 1, si fa fronte con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall'articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 23 ottobre 2006

Mercedes Bresso

## LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge n. 74

- Presentata dai Consiglieri Ugo Cavallera, Mariangela Cotto, Enzo Ghigo, Giampiero Leo, Giuliano Manolino, Luca Pedrale, Gilberto Pichetto Fratin il 23 giugno 2005.

- Assegnata alla III Commissione in sede referente l'11 luglio 2005.

- Sul testo sono state effettuate consultazioni.

- Testo licenziato dalla III Commissione il 25 settembre 2006 con relazione di Mariangela Cotto, Marco Travaglini.

- Approvato in Aula il 17 ottobre 2006 con 40 voti favorevoli e 1 non votante.

## NOTE

*Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito [www.consiglioregionale.piemonte.it](http://www.consiglioregionale.piemonte.it).*

**Note all'articolo 5**

- Il testo dell'articolo 8 della l. r. 7/2001 è il seguente:

“Art. 8. (Legge finanziaria)

1. Unitamente al bilancio annuale e pluriennale, la Giunta presenta al Consiglio, per l'approvazione, il progetto di legge finanziaria.

2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi stabiliti nel documento di cui all'articolo 5 ed in connessione con lo sviluppo della fiscalità regionale, dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo:

a) alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito dei tributi di competenza regionale, con effetto dal 1. gennaio dell'anno cui essa si riferisce;

b) al rifinanziamento, per un periodo non superiore a quello considerato nel bilancio pluriennale, delle leggi di spesa regionale;

c) alla riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;

d) alla determinazione, per le leggi regionali che dispongono spese a carattere permanente o pluriennale, delle quote destinate a ciascuno degli anni considerati.

3. La legge finanziaria puo' disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti o riduzioni di entrata nei limiti delle nuove o maggiori entrate di sicura acquisizione e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente. In ogni caso, le nuove o maggiori spese disposte con la legge finanziaria non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime che risultino incompatibili con le linee stabilite nel documento di cui all'articolo 5.

4. La legge finanziaria e' approvata nella stessa sessione di approvazione del bilancio annuale e pluriennale, approvando, nell'ordine, la legge finanziaria e il bilancio annuale.”.

- Il testo dell'articolo 30 della l. r. 2/2003 è il seguente:

“Art. 30. (Norma finale)

1. A partire dall'esercizio 2004, la legge finanziaria stabilisce, in attuazione dell'articolo 8 della l.r. 7/2001, l'autorizzazione della spesa per tutte le leggi o provvedimenti regionali vigenti, la cui copertura finanziaria non sia esplicitamente disposta da una norma relativa all'esercizio di riferimento, o che rimandino per la copertura finanziaria alla legge di bilancio.

2. L'autorizzazione della spesa di cui al comma 1 puo' disporre la riduzione o l'aggiornamento degli stanziamenti originariamente previsti.

3. In relazione a ciascun esercizio la legge di bilancio non puo' prevedere finanziamenti di leggi o provvedimenti regionali per cui non sia stata autorizzata la spesa in sede di legge finanziaria.”.

*Legge Regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 43 del 26 ottobre 2006 (ndr)*

Legge regionale 13 novembre 2006, n. 35.

**Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006 e modifiche della legge regionale 21 aprile 2006, n. 14 (Legge finanziaria per l'anno 2006).**

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

*promulga*

la seguente legge:

Capo I.  
DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 1.

*(Variazioni)*

1. Nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006, sono introdotti, ai sensi dell'articolo 23, commi 2 e 3, della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte), gli aggiornamenti e le variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa riportati nell'allegato A.

Art. 2.

*(Trasferimento di stanziamenti di spesa all'anno 2007)*

1. Gli stanziamenti corrispondenti alla variazioni in diminuzione dell'unità previsionale di base (UPB) 25012 (Opere Pubbliche - Opere Pubbliche - Titolo II - Spese in conto capitale - capitolo 21553) per euro 6.000.000,00 e dell'UPB 25022 (Opere Pubbliche - Infrastrutture Pronto Intervento - Titolo II - Spese in conto capitale - capitoli 22097, 22339 e 22360) per complessivi euro 4.500.000,00 contenute nell'allegato A, sono trasferite all'anno 2007.

2. Alla copertura finanziaria del trasferimento di cui al comma 1 si provvede, sul bilancio pluriennale 2006-2008, mediante riduzione pari ad euro 10.500.000,00 dell'UPB 09012 (Bilanci e Finanze - Bilanci - Titolo II - Spese in conto capitale).

Art. 3.

*(Utilizzo dell'avanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2005)*

1. L'avanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio finanziario 2005, applicato al bilancio di previsione per l'anno 2006, pari a euro 328.036.457,21 è utilizzato per la copertura delle spese iscritte nelle UPB contenenti le economie su fondi statali ed europei.

Art. 4.

*(Incremento dell'autorizzazione alla contrazione di mutui)*

1. L'autorizzazione alla contrazione di mutui recata dall'articolo 3 della legge regionale 21 aprile 2006, n. 15 (Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale 2006-2008) è incrementata di euro 337.000.000,00.

2. Agli oneri derivanti dall'ammortamento dei mutui di cui al comma 1, si provvede con le somme che sono state iscritte nell'ambito delle disponibilità delle UPB 09021 (Bilanci e Finanze - Ragioneria - Titolo I - Spese correnti) e UPB 09023 (Bilanci e Finanze - Ragioneria - Titolo III - Spese per rimborso di mutui e prestiti) del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008.

Art. 5.

*(Fondo per il cofinanziamento degli accordi di programma quadro)*

1. È approvato il fondo di cui all'UPB 09012 per il cofinanziamento degli accordi di programma quadro (APQ) di cui alla deliberazione del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) 27 maggio 2005, n. 35 (Ripartizione delle risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate - Rifiinanziamento legge 208/1998 periodo 2005-2008 - Legge finanziaria 2005).

2. È autorizzato, con provvedimento amministrativo, il prelievo dal fondo di cui al comma 1 delle somme occorrenti al finanziamento dei singoli APQ.

## Art. 6.

*(Aumento di capitale Eurofidi Scpa)*

1. La Regione Piemonte nel perseguimento delle finalità previste dalla legge regionale 22 novembre 2004, n. 34 (Interventi per lo sviluppo delle attività produttive), partecipa, tramite Finpiemonte SpA, all'aumento del fondo consortile di Eurofidi Scpa, utilizzando le risorse finanziarie costituite ai sensi all'articolo 15 della l.r. 34/2004.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale utilizza:

a) ai sensi dell' articolo 15 della l.r. 34/2004, le somme rinvenienti dai residui delle disponibilità a valere sui regolamenti comunitari nella disponibilità di Finpiemonte SpA;

b) i fondi di garanzia appositamente costituiti a suo tempo ai sensi del regolamento (CE) 2052/1988 e del Programma di Iniziativa Comunitaria PMI e del Progetto Piemonte nella disponibilità di Eurofidi Scpa.

## Art. 7.

*(Cessione dei crediti delle imprese verso la Regione)*

1. La cessione dei crediti vantati da un'impresa nei confronti della Regione, di cui siano cessionari una banca o un intermediario finanziario ai sensi dell' articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), può risultare anche da scrittura privata non autenticata. La cessione di tali crediti è efficace ed opponibile alla Regione qualora le sia stata comunicata dalla banca o dall'intermediario con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero avvalendosi delle forme di comunicazione elettronica previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che attestino l'avvenuta ricezione di tale comunicazione.

## Art. 8.

*(Operazione di provvista finanziaria nell'ambito della sanità)*

1. In conformità all'articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2004), al fine di consentire l'effettuazione delle spese del servizio sanitario regionale per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio e di fronteggiare la temporanea carenza di liquidità derivante dalla parziale erogazione da parte dello Stato delle risorse spettanti alla Regione in base ai riparti del fabbisogno del servizio sanitario di parte corrente per gli anni 2003 e 2004 approvati con delibere CIPE 8/2003 e 26/2004 e dai ritardi nell'erogazione da parte dello Stato delle risorse relative ai gettiti aggiuntivi delle manovre fiscali approvate dalla Regione per gli anni 2003 e 2004 sull'addizionale regionale all'IRPEF, la Giunta regionale è autorizzata a far ricorso, sul mercato finanziario, ad operazioni di provvista finanziaria a breve termine, correlate alle somme dovute dallo Stato e non ancora erogate alla Regione.

2. Il rimborso delle operazioni di provvista di cui al comma 1 può avvenire in concomitanza con l'erogazione da parte dello Stato dei corrispondenti finanziamenti.

## Art. 9.

*(Finanziamento di programmi di prevenzione sanitaria mediante gli introiti derivanti da specifici versamenti delle Aziende Sanitarie Locali)*

1. Le aziende sanitarie locali (ASL) versano semestralmente alla Regione il 75 per cento degli introiti derivanti dalle sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 (Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro); tali entrate sono destinate dalla Regione al finanziamento di specifici programmi di prevenzione sanitaria gestiti dalla competente Direzione regionale.

2. Le ASL versano mensilmente alla Regione la quota del 3,5 per cento delle entrate per le attività di controllo degli animali vivi e di taluni prodotti di origine animale effettuate dai servizi veterinari ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 432 (Attuazione delle direttive 93/118/CE e 96/43/CE che modificano e codificano la direttiva 85/73/CEE in materia di finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari degli animali vivi



e di taluni prodotti di origine animale); tali entrate sono destinate dalla Regione all'erogazione di finanziamenti ai servizi veterinari delle ASL per il potenziamento delle attività di controllo e per il coordinamento del piano residui.

3. Le somme di cui ai commi 1 e 2 accertate dalla Regione sono stanziare nella spesa dell'esercizio successivo a quello in cui si accerta l'entrata e sono destinate alle finalità di cui ai precitati commi; le economie di spesa sono destinate negli esercizi seguenti alle medesime finalità.

#### Art. 10.

##### *(Anticipazione fondi sanitari)*

1. La Regione è autorizzata ad anticipare una quota sino a euro 80.000.000,00 in termini di competenza, della maggior assegnazione per l'anno 2006.

#### Art. 11.

##### *(Partecipazione alla Banca Popolare Etica)*

1. Per l'attuazione della legge regionale 13 ottobre 2004, n. 24 (Partecipazione della Regione Piemonte alla Banca Popolare Etica - Società cooperativa per azioni a responsabilità limitata) è autorizzata per l'anno 2006 la spesa di euro 51.640,00 in termini di competenza e di cassa.

2. Gli oneri di cui al comma 1 sono iscritti nell'UPB 08042 (Programmazione e Statistica Rapporti con società a partecipazione regionale - Titolo II - Spese in conto capitale) e sono coperti mediante riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, della dotazione dell'UPB 09012.

#### Art. 12.

##### *(Trasformazione dell'organismo pagatore regionale-Finpiemonte s.p.a. in Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura)*

1. L'organismo pagatore regionale-Finpiemonte SpA, istituito da Finpiemonte SpA, sulla base dell'incarico di cui all'articolo 1 della legge regionale 21 giugno 2002, n. 16 (Istituzione in Piemonte dell'organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari), è trasformato in Agenzia regionale.

2. L'articolo 1 della l.r. 16/2002 è sostituito dal seguente:

“Art. 1. (Istituzione dell'organismo pagatore)

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 (Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), l'Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in Agricoltura per il Piemonte, di seguito denominata Agenzia.

2. All'Agenzia sono attribuite le funzioni di organismo pagatore per la Regione Piemonte di aiuti, contributi e premi comunitari previsti dalla normativa dell'Unione europea relativi al finanziamento della politica agricola comune; all'Agenzia possono essere attribuite funzioni di organismo pagatore di leggi nazionali e regionali.

3. L'Agenzia è ente strumentale della Regione, dotata di personalità giuridica pubblica, di autonomia amministrativa, organizzativa, contabile, gestionale e tecnica.

4. Lo statuto dell'Agenzia è approvato, con deliberazione della Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente.

5. Sono organi dell'Agenzia il Direttore, nominato dalla Giunta regionale, e il Collegio dei Revisori, nominato dal Consiglio regionale.

6. La dotazione organica dell'Agenzia, nella fase di prima attuazione, è definita in complessive 50 unità, ripartite nel modo seguente: n. 40 categoria D, n. 9 categoria C e n. 1 categoria B. A tale personale si applica il trattamento giuridico ed economico del personale della Regione. Nei limiti di tale dotazione organica, il personale a tempo indeterminato in servizio presso l'organismo pagatore regionale-Finpiemonte SpA, alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato, a domanda, nei ruoli dell'Agenzia. Tale inquadramento è subordinato al superamento di apposito concorso ed al possesso dei requisiti di legge per l'accesso alle categorie previste dai contratti collettivi nazionali del comparto cui appartiene la Regione.

7. L'Agenzia acquisisce a titolo gratuito il patrimonio di beni mobili, attualmente in dotazione dell'organismo pagatore regionale-Finpiemonte SpA, e subentra nei contratti in essere.

8. Per le spese di funzionamento dell'Agenzia è autorizzata la spesa di euro 4.000.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 2007 al 2009 a valere sulla UPB 11011 (Programmazione valorizzazione agricoltura - Programmazione in materia di agricoltura - Titolo I - Spese correnti).".

3. Alla data stabilita dalla Giunta regionale e comunque non oltre il 16 ottobre 2007, l'Agenzia subentra all'organismo pagatore regionale-Finpiemonte SpA.

4. La regolazione dei rapporti finanziari fra Regione e Finpiemonte SpA alla data del subentro è disposta con apposito provvedimento della Giunta regionale.

## Capo II.

### MODIFICAZIONI ALLA LEGGE regionale 21 aprile 2006, n. 14 (LEGGE FINANZIARIA PER L'ANNO 2006)

#### Art. 13.

##### *(Modifica dell'articolo 1 della l.r.14/2006)*

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 14/2006, le parole: "A decorrere dall'anno 2006", sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dall'anno 2007".

2. Gli articoli 2 e 3 della l.r. 14/2006 sono soppressi.

3. Al comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 14/2006, le parole: "A far data dalla data di entrata in vigore della presente legge", sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal 1° gennaio 2007".

#### Art. 14.

##### *(Sostituzione dell'articolo 6 della l.r. 14/2006)*

1. L' articolo 6 della l.r. 14/2006 è sostituito dal seguente:

"Art. 6. (Tariffe del diritto di escavazione)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, gli esercenti di cave e di miniere sono tenuti a versare un diritto di escavazione secondo le tariffe stabilite al comma 2. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, definisce le modalità di applicazione delle tariffe, tenendo conto del diverso rapporto per tipologia di materiali estratti tra materiale estratto e materiale utilizzabile, i termini di versamento, le modalità di presentazione della dichiarazione.

2. Le tariffe del diritto di escavazione per le cave sono fissate secondo i seguenti parametri e sono aggiornate con deliberazione della Giunta regionale ogni due anni sulla base dell'indice ISTAT:

a) sabbie e ghiaie per calcestruzzi, conglomerati bituminosi, tout-venant per riempimenti e sottofondi e materiali per pietrischi e sabbie euro 0,75 al metro cubo;

b) pietre ornamentali euro 0,75 al metro cubo;

c) argille, calcari per cemento, per calce e altri usi industriali, gessi, sabbie silicee e torba 0,50 euro al metro cubo;

d) minerali di I categoria ai sensi del r.d. 1443/1927 euro 0,50 al metro cubo;

e) altri minerali di cava non compresi nei precedenti punti euro 0,50 al metro cubo.

3. Le tariffe del diritto di escavazione sono dovute ai comuni in cui sono ubicate le attività, alla Regione e agli enti gestori delle aree protette, ove esistenti, secondo la seguente suddivisione: 60 per cento al comune e 40 per cento alla Regione. In caso di attività ricadenti in aree protette, la percentuale dovuta all'ente di gestione è pari al 15 per cento, da detrarre da quella dovuta alla Regione.

4. Gli introiti degli enti locali, derivanti dall'applicazione del presente articolo, sono finalizzati alla realizzazione di opere di recupero e riqualificazione ambientale e a progetti di sviluppo locale sostenibile. Il controllo in merito al pagamento delle tariffe sarà effettuato dalle amministrazioni comunali.

5. Per le cave di prestito finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni, la tariffa del diritto di escavazione si applica in sostituzione dell'onere già previsto dalla legge regionale 3 dicembre 1999, n. 30 (Norme speciali e transitorie in parziale deroga alle norme regionali vigenti per l'esercizio di cave di prestito

finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni).

6. La tariffa del diritto di escavazione dovuta ai comuni o enti parco di cui ai commi 2 e 3 è ridotta in relazione ad eventuali contributi previsti in convenzioni in atto tra esercenti di cave o miniere autorizzate e comuni o enti parco, sino alla data di scadenza delle convenzioni stesse. Decadono i contributi previsti nei regolamenti comunali, nel caso in cui l'esercente la cava o miniera sia tenuto al pagamento del diritto di escavazione, che non sia legato all'utilizzo di proprietà comunali."

#### Art. 15.

*(Modifica dell'allegato A del comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 14/2006)*

1. L'importo indicato nell'allegato A della l.r. 14/2006, con riferimento alla legge regionale 4 agosto 1997, n. 43 (Promozione della rete di strutture socio-assistenziali destinate a persone disabili) e iscritto nell'UPB 30012 (Politiche Sociali - Persona Famiglia Personale Socio Assistenziale - Titolo II - Spese in conto capitale) è ridotto come segue:

anno 2006 - 2.000.000,00;

anno 2007 - 3.000.000,00;

anno 2008 - 3.000.000,00.

2. Gli importi di cui al comma 1 sono portati ad integrazione del rifinanziamento della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento) e sono iscritti nell'UPB 30032 (Politiche sociali Rete delle strutture qualità servizi - Titolo II - Spese in conto capitale).

#### Art. 16.

*(Sostituzione dell'articolo 12 della l.r. 14/2006)*

1. L'articolo 12 della l.r. 14/2006 è sostituito dal seguente:

"Art. 12. (Ripianamento debito sanitario strutturale)

1. Al fine di ripianare il debito sanitario strutturale pregresso, la Regione e le ASL provvedono a porre in essere transazioni commerciali con i creditori del sistema sanitario regionale."

#### Art. 17.

*(Modifica dell'articolo 15 della l.r. 14/2006)*

1. Gli importi indicati all'articolo 15, comma 3, lettera a), della l.r. 14/2006 vengono così incrementati, con riferimento agli importi netti delle economie dovute alla cessazione, nel corso degli anni 2006 e 2007, di progetti dirigenziali finanziati con i fondi iscritti all'UPB 09071 (Bilanci e Finanze - Trattamento Economico del Personale - Titolo I - Spese correnti):

euro + 48.000,00 per l'anno 2006;

euro + 654.400,00 per l'anno 2007.

2. Gli importi indicati all'articolo 15, comma 3, lettera b), della l.r. 14/2006, al netto degli oneri riflessi, vengono così incrementati anche in applicazione dell'articolo 4, comma 5, del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro (CCNL) del 9 maggio 2006 - Comparto regioni - autonomie locali:

euro + 1.400.393,00 per l'anno 2006;

euro + 1.030.393,00 per l'anno 2007.

3. Gli oneri di cui al presente articolo trovano copertura finanziaria nella UPB 09071 del bilancio pluriennale 2006 - 2008, annualità 2006 e 2007.

#### Art. 18.

*(Sostituzione dell'articolo 22 della l.r. 14/2006)*

1. L'articolo 22 della l.r. 14/2006 è sostituito dal seguente:

"Art. 22 (Società in house)

1. Al fine di disporre di un unico, qualificato organismo cui poter affidare, nel rispetto della normativa comunitaria, le attività di spettanza regionale consistenti nella gestione di un fondo di controgaranzia per il sistema dei confidi di primo grado e nella concessione ed erogazione di

incentivi, agevolazioni, contributi od ogni altro tipo di beneficio alle imprese, nella preordinata attività istruttoria e in ogni altra attività strumentale e connessa, ivi compresi i controlli e la gestione finanziaria dei fondi, la Regione, all'interno del processo di riorganizzazione societaria della propria finanziaria regionale (Finpiemonte SpA), costituisce una società in house a capitale interamente posseduto da enti pubblici.

2. La riorganizzazione societaria di cui al comma 1 prevede la costituzione, attraverso la scissione da Finpiemonte SpA, e il mantenimento della medesima composizione del suo capitale sociale, di una nuova società alla quale, ferma nei suoi confronti l'applicabilità della disciplina di cui alla legge regionale 26 gennaio 1976, n. 8 (Costituzione dell'Istituto Finanziario Regionale Piemontese), vengono affidati la gestione delle partecipazioni e il perseguimento degli altri scopi attualmente svolti da Finpiemonte SpA e non rientranti nelle finalità della società in house.

3. Le regole di funzionamento della società in house, i requisiti di professionalità richiesti all'organo gestionale e le relative modalità retributive nonché la misura della capitalizzazione, devono risultare funzionali al più agevole conseguimento dei seguenti obiettivi aziendali:

a) adempimento delle prestazioni contemplate nei contratti di servizio stipulati con la Regione secondo canoni di rigorosa conformità ai principi e alla normativa pubblicistica in materia di procedimento amministrativo e secondo standard di elevata efficacia;

b) ottimizzazione degli impieghi finanziari dei fondi assegnati in gestione;

c) contenimento dei costi di funzionamento della struttura.

4. La Giunta regionale può trasferire alla società in house, tramite concessione, i poteri pubblicistici relativi alle attività di cui sopra.

5. La Regione esercita sulla società in house un controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture privilegiando modalità che si conformino al controllo di gestione. In particolare la Regione:

a) nomina e revoca i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale della società;

b) approva preventivamente i documenti di programmazione e il piano industriale della società;

c) approva preventivamente le deliberazioni societarie di amministrazione straordinaria e gli atti fondamentali della gestione: bilancio, relazione programmatica, organigramma, piano degli investimenti, piano di sviluppo;

d) verifica lo stato di attuazione degli obiettivi assegnati anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità.

6. I contratti di servizio che disciplinano i rapporti tra la Regione e la società in house sono stipulati in conformità allo schema di contratto tipo approvato dalla Giunta regionale.

7. Purchè sia mantenuto il controllo analogo, la Regione può autorizzare la società in house ad aumentare il proprio capitale sociale per consentire l'assunzione di partecipazioni ad altri enti pubblici.

8. La società in house deposita le risorse ad essa assegnate per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici di cui al comma 1 su un conto articolato in sottoconti corrispondenti a ciascun strumento di agevolazione o di sostegno alle imprese ad essa affidato in gestione; per far fronte a temporanee esigenze di liquidità di singoli sottoconti o nelle more dell'accredito su singoli sottoconti delle somme liquidate dalle direzioni regionali, la società in house è autorizzata ad utilizzare la liquidità degli altri sottoconti da reintegrarsi immediatamente al venir meno delle situazioni di carenza di liquidità o ad avvenuto accredito delle somme da parte della tesoreria della Regione."

#### Art. 19.

*(Sostituzione dell'articolo 32 della l.r. 14/2006)*

1. L'articolo 32 della l.r.14/2006 è così sostituito:

“Art. 32 (Finanziamento dei servizi di trasporto pubblico locale)

1. Al fine di garantire la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla sottoscrizione degli accordi di programma con gli enti locali previsti dall'articolo 9 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422) e dei contratti di servizio per i servizi ferroviari regionali, la Regione

si impegna a stanziare per il periodo 2007-2012, le risorse necessarie per la definizione dei programmi triennali dei servizi di cui all' articolo 4 della l.r. 1/2000 (476 milioni di euro per l'anno 2007, 479 milioni di euro per l'anno 2008, 494 milioni di euro per l'anno 2009, 497 milioni di euro per l'anno 2010, 500 milioni di euro per l'anno 2011 e 503 milioni di euro per l'anno 2012).

2. Alla copertura della spesa si provvede ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).".

### Capo III. MODIFICHE DI LEGGI REGIONALI

#### Art. 20.

*(Modifica dell'articolo 21 della legge regionale 14 maggio 2004, n. 9 - Legge finanziaria per l'anno 2004)*

1. Il comma 1 dell'articolo 21 della l.r. 9/2004 è sostituito dai seguenti:

"1. La Regione promuove la predisposizione di strumenti idonei a migliorare l'efficienza e l'economicità nella gestione dei rischi di responsabilità civile delle aziende sanitarie locali (ASL) e aziende sanitarie ospedaliere (ASO). A tale fine è istituito un Fondo speciale nell'UPB 28051 (Programmazione sanitaria - Gestione e risorse finanziarie - Titolo I - Spese correnti) per un ammontare di euro 45.000.000,00 per il triennio 2005-2007.

1 bis. Le economie di spesa accertate sugli stanziamenti di cui al comma 1 sono destinate negli esercizi seguenti alle medesime finalità.".

#### Art. 21.

*(Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 18 maggio 2004, n. 12 - Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2004)*

1. I termini stabiliti dal comma 10 dell'articolo 2 della l.r. 12/2004 sono prorogati al 31 dicembre 2007.

#### Art. 22.

*(Integrazione dell'articolo 52 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 21 - Norme in materia di bonifica e d'irrigazione)*

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 52, della l.r. 21/1999 è aggiunto il seguente:

"1 bis. Al fine della creazione di un parco progetti da presentare al finanziamento di programmi comunitari e nazionali possono essere concessi, sulla base dei criteri individuati con provvedimento della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, contributi di anticipazione per le spese di progettazione a favore dei consorzi d'irrigazione, così come individuati all'articolo 45. I contributi sono oggetto di rimborso alla Regione da parte dei beneficiari secondo modalità stabilite con provvedimento della Giunta regionale in seguito al finanziamento della realizzazione delle opere nel caso in cui vengono riconosciute le spese di progettazione.".

#### Art. 23.

*(Modifiche della legge regionale 24 ottobre 1995, n. 75 - Contributi agli enti locali per il finanziamento di interventi di lotta alle zanzare)*

1. Dopo l'articolo 8 della l.r. 75/1995 è aggiunto il seguente:

"Art. 8 bis (Soggetto coordinatore)

1. La Giunta regionale può incaricare l'Istituto per le piante da legno e l'ambiente della Regione Piemonte (IPLA) o gli altri soggetti previsti dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) della gestione dei servizi pubblici locali, del coordinamento e della gestione di attività di carattere generale relative a iniziative riguardanti gli interventi di lotta alle zanzare, di cui alla l.r. 75/1995.

2. La Giunta regionale stabilisce gli indirizzi, individuando le iniziative e le aree prioritarie di intervento.

3. Il soggetto coordinatore, di cui al comma 1, elabora un accordo di programma con gli enti locali riguardante un programma regionale di lotta alle zanzare, redatto secondo gli indirizzi di cui al comma 2.



4. Il programma regionale di lotta alle zanzare, comprendente le iniziative ammissibili a contributo di cui all'articolo 2 e il relativo preventivo di spesa sono approvati dalla Giunta regionale, la quale provvede al relativo impegno di spesa e al trasferimento delle risorse al soggetto coordinatore secondo stati di avanzamento lavori. Il soggetto coordinatore provvede all'attuazione del programma di lotta, secondo le indicazioni contenute nell'accordo di programma, al versamento dei contributi ai soggetti sottoscrittori dell'accordo e a sostenere le spese delle attività svolte direttamente.".

2. L'articolo 9 della l.r. 75/1995 è sostituito dal seguente:

“Art. 9 (Disposizioni finanziarie)

1. Per l'attuazione della legge è autorizzata la spesa di euro 7.000.000,00 per ciascuno degli esercizi dal 2007 al 2009 a valere sulla unità previsionale di base (UPB) 27022 (Sanità pubblica - Prevenzione sanitaria - Titolo II - Spese in conto capitale).”.

Art. 24.

*(Integrazione dell'articolo 2 della legge regionale 8 luglio 1999, n. 17 - Riordino dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca)*

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 2 della l.r. 17/1999 è aggiunto il seguente:

“3 bis. Le province, fermo restando la loro competenza sulla vigilanza dell'espletamento del servizio di cui alla lettera a) del comma 3, possono incaricare i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) riconosciuti a rilasciare i buoni per usufruire del carburante agricolo a prezzi agevolati.”.

Art. 25.

*(Norme sul funzionamento dei Gruppi consiliari)*

1. Per l'anno 2007 e 2008, l'importo del contributo di funzionamento dei Gruppi consiliari di cui all'articolo 1, comma 4, della legge regionale 8 giugno 1981, n. 20 (Assegnazione di personale ai Gruppi consiliari) iscritto nell'ambito dell'UPB 09001 (Bilanci e finanze - Spese del Consiglio regionale - Titolo I - Spese correnti) è complessivamente incrementato di euro 1.723.680,00 per ciascun anno.

2. La ripartizione delle risorse di cui al comma 1 è definita dall'Ufficio di Presidenza, sulla base delle esigenze manifestate dai Presidenti dei Gruppi consiliari.

3. La copertura degli oneri di cui al comma 2 è disposta sulla base dell'articolo 30 della l.r. 2/2003.

Art. 26.

*(Dichiarazione d'urgenza)*

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 13 novembre 2006

Mercedes Bresso

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 312

- Presentato dalla Giunta regionale l'11 luglio 2006.

- Assegnato alla I Commissione in sede referente il 12 luglio 2006 ed in sede consultiva alle Commissioni II, III, IV, V, VI, VII e VIII il 20 luglio 2006.

- Testo licenziato dalla Commissione referente il 27 ottobre 2006 con relazione di Aldo Reschigna.

- Approvato in Aula il 7 novembre 2006, con emendamenti sul testo, con 33 voti favorevoli, 9 voti contrari e 1 non votante.



## NOTE

*Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito [www.consiglioregionale.piemonte.it](http://www.consiglioregionale.piemonte.it).*

**Nota all'articolo 1**

- Il testo dell'articolo 23 della l.r. 7/2001 è il seguente :

“Art. 23. (Assestamento del bilancio)

1. Entro il 30 giugno di ogni anno la Regione approva, con legge, l'assestamento del bilancio. La presentazione del progetto di legge per l'assestamento e' subordinata alla presentazione del progetto di legge sul rendiconto generale della Regione relativo all'esercizio antecedente a quello in corso.

2. Con la legge di assestamento si provvede all'aggiornamento degli elementi di cui all'articolo 10, comma 5, lettere a) e c) nonché a quello dell'avanzo di amministrazione e del fondo di cassa, indicati nel comma 7 dello stesso articolo.

3. Con la legge di assestamento si procede, altresì, ad altre variazioni nel rispetto dei vincoli indicati nell'articolo 10, comma 3.”.

**Nota all'articolo 4**

- Il testo dell'articolo 3 della l.r. 15/2006 è il seguente :

“Art. 3. (Autorizzazione alla contrazione di mutui)

1. Per far fronte alla differenza esistente fra il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno ed il totale delle entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio finanziario 2006, la Giunta regionale è autorizzata a contrarre i mutui per un importo pari a euro 1.570.000.000,00 di cui euro 450.000.000,00 relativi a mutui autorizzati, ma non contratti negli anni precedenti.

2. Agli oneri derivanti dall'ammortamento dei mutui di cui al comma 1, si provvede con le somme che sono state iscritte nell'ambito delle disponibilità delle Unità previsionali di base (UPB) 09021 (Bilanci e finanze - ragioneria - Titolo I - spese correnti) e UPB 09023 (Bilanci e finanze - ragioneria - Titolo III - spese per rimborso di mutui e prestiti) del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008.”.

**Nota all'articolo 6**

- Il testo dell'articolo 15 della l.r. 34/2004 è il seguente :

“Art. 15. (Disposizioni transitorie e finali)

1. Le risorse finanziarie rese disponibili da beneficiari finali o da soggetti gestori, inclusi i rientri da fondi rotativi o di garanzia, derivanti da fondi previsti dalle leggi abrogate ai sensi dell'articolo 16 o da fondi destinati al finanziamento di strumenti d'intervento previsti nei documenti unici di programmazione (DOCUP), di cui ai regolamenti CE 2052/1988, 2081/1993 e 1260/1999, affluiscono, dal momento dell'abrogazione o dal momento di conclusione del DOCUP e nel rispetto delle norme di contabilità, al bilancio regionale e sono destinate al finanziamento dei fondi di cui all'articolo 17, comma 3.

2. A tal fine la Giunta regionale è autorizzata a variare il bilancio di previsione con proprio atto amministrativo ai sensi dell'articolo 53 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte).

3. La Giunta regionale, nell'ambito del programma previsto dall'articolo 6 ed in deroga a quanto stabilito dal comma 1, può confermare l'assegnazione delle risorse a Finpiemonte s.p.a. per il finanziamento di strumenti d'intervento corrispondenti a quelli previsti in DOCUP conclusi.”.

**Note all'articolo 13**

- Il testo dell'articolo 1 della l.r. 14/2006, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente :

“Art. 1. (Variazione dell'aliquota IRAP per banche, altri enti e società finanziarie ed imprese di assicurazione)

1. A decorrere dall'anno 2007, per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) è fissata al 5,25 per cento.”.

- Il testo dell'articolo 7 della l.r. 14/2006, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente :

“Art. 7. (Concessione acque minerali o di sorgente)

1. A decorrere dal 1 gennaio 2007, è prevista a carico del titolare di concessione di acque minerali o di sorgente con annesso stabilimento di imbottigliamento, la corresponsione, a favore della Regione, di un canone annuo pari ad euro 0,70 per ogni 1000 litri di acqua minerale o di sorgente imbottigliata, comprese anche le bibite confezionate con le suddette acque.
2. Al fine di contenere la dispersione delle risorse idriche, di incentivare la realizzazione di nuovi impianti di imbottigliamento, di preservare la quantità del prodotto, su richiesta del concessionario, è portata in detrazione dalla quantità di acqua assunta come base per il calcolo del canone annuo per l'imbottigliamento, il 50 per cento della quantità di acqua imbottigliata che, nello stesso periodo, è stata commercializzata in bottiglie di vetro. Sono, altresì, portati in detrazione gli importi già versati dalle società sub-concessionarie ai comuni titolari di concessioni minerarie ai sensi dell'articolo 1 della legge 3 aprile 1961, n. 283 (Esercizio delle concessioni minerarie da parte degli Enti locali).
3. Al fine di beneficiare delle detrazioni previste al comma 2, il concessionario fornisce adeguata documentazione che comprovi la sussistenza dell'ipotesi summenzionata."

**Nota all'articolo 17**

- Il testo dell'articolo 15 della l.r. 14/2006 è il seguente :

"Art. 15. (Trattamento economico accessorio del personale)

1. Le risorse aggiuntive che hanno incrementato, ai sensi dei contratti collettivi, i fondi per la retribuzione di posizione e di risultato per il personale dirigente, nonché le risorse per le politiche di sviluppo del personale delle categorie, sono acquisite in via definitiva nelle disponibilità per il trattamento accessorio.
2. Al fine di supportare i processi di innovazione e di riorganizzazione della struttura operativa, nonché per valorizzare le professionalità del personale nel quadro del nuovo assetto istituzionale, sono stanziati per le annualità 2006 e 2007 i seguenti importi:
  - a) euro 4.860.000,00 al lordo degli oneri riflessi, per l'anno 2006;
  - b) euro 1.145.000,00 al lordo degli oneri riflessi, per l'anno 2007.
3. Gli importi di cui al comma 2 vanno ad incrementare:
  - a) le risorse decentrate previste dall'articolo 31, comma 2, del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro (CCNL) 22 gennaio 2004 - Comparto regioni-autonomie locali, nel modo seguente:
    - 1) euro 2.257.000,00 per l'anno 2006;
    - 2) euro 620.000,00 per l'anno 2007;
  - b) le risorse decentrate previste dall'articolo 31, comma 3, del CCNL 22 gennaio 2004 - Comparto regioni-autonomie locali, nel modo seguente:
    - 1) euro 1.400.000,00 per l'anno 2006;
    - 2) euro 240.000,00 per l'anno 2007.
4. Gli oneri di cui al presente articolo trovano copertura finanziaria nella UPB 09071 (Bilanci e finanze Trattamento economico del personale Titolo - I - spese correnti) del bilancio pluriennale 2006-2008 - annualità 2006 e 2007."

**Nota all'articolo 20**

- Il testo dell'articolo 21 della l.r. 9/2004, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente :

"Art. 21. (Istituzione fondo speciale per rischi di responsabilità civile delle ASL)

1. La Regione promuove la predisposizione di strumenti idonei a migliorare l'efficienza e l'economicità nella gestione dei rischi di responsabilità civile delle aziende sanitarie locali (ASL) e aziende sanitarie ospedaliere (ASO). A tale fine è istituito un Fondo speciale nell'unità previsionale di base (UPB) 28051 (Programmazione sanitaria - Gestione e risorse finanziarie Titolo I spese correnti) per un ammontare di 45 milioni di euro per il triennio 2005-2007.
- 1 bis. Le economie di spesa accertate sugli stanziamenti di cui al comma 1 sono destinate negli esercizi seguenti alle medesime finalità."
2. Il fondo è destinato al finanziamento degli esborsi che le ASL devono sostenere per il risarcimento dei sinistri di valore compreso tra 1.500,00 euro ed 500.000,00 euro per sinistro, per un valore massimo annuo di 15 milioni di euro. La parte eccedente l'importo di 500.000,00 euro per sinistro è a carico dell'impresa di assicurazione, scelta mediante procedura ad evidenza pubblica.
3. Alla Giunta regionale, entro e non oltre 60 giorni dall'approvazione della presente legge, è demandato il compito di individuare:
  - a) la quota della spesa sanitaria di competenza di ogni singola ASL da destinarsi al finanziamento del Fondo;
  - b) i criteri e le modalità di gestione del rischio a carico del Fondo e di individuazione del soggetto incaricato della gestione medesima;

- c) i criteri che garantiscono la compartecipazione nella gestione del sinistro da parte dell'impresa di assicurazione che assume il rischio per la quota eccedente l'operatività del Fondo;
  - d) i criteri per la copertura, escludendo la rivalsa da parte sia delle ASL sia dell'impresa di assicurazione nei confronti dei dirigenti, per i sinistri per i quali sia riconosciuta la colpa grave, anche ai sensi dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL)
4. Per assicurare la copertura finanziaria le ASL trasferiscono alla Regione le quote di cui al comma 3, lettera a), iscritte nella stessa UPB 28051."

**Nota all'articolo 21**

- Il testo dell'articolo 2 della l.r. 12/2004, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

"Art. 2 (Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di aree o beni appartenenti al demanio della navigazione interna)

(omissis)

"10. In fase di prima applicazione della presente legge, a far data dal 1° gennaio 2001 e sino al 31 dicembre 2007, in attesa della classificazione del territorio interessato in base all'alta, normale e minore valenza demaniale, di cui al comma 6, lettera a), tutti gli scenari appartenenti al demanio della navigazione interna piemontese sono classificati d'ufficio, a far data dall'entrata in vigore della presente legge, nella categoria C, di cui al comma 6."

(omissis)

**Nota all'articolo 22**

- Il testo dell'articolo 52 della l.r. 21/1999, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente :

"Art. 52. (Finanziamenti regionali per l'irrigazione)

1. A favore dei consorzi d'irrigazione, così come individuati all'articolo 45, possono essere concessi contributi in conto capitale:

a) fino al 95 per cento entro il limite della spesa considerata ammissibile, per la ricerca, la raccolta e la distribuzione delle acque a scopo irriguo, per l'acquisto delle relative attrezzature, per la realizzazione o la sistemazione dei laghetti artificiali, anche se destinati unicamente all'acquacoltura e per le sistemazioni idraulico-agrarie del suolo;

b) fino al 50 per cento del valore di trasferimento relativo al riordino irriguo volontario di cui all'articolo 5.

1 bis. Al fine della creazione di un parco progetti da presentare al finanziamento di programmi comunitari e nazionali possono essere concessi, sulla base dei criteri individuati con provvedimento della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, contributi di anticipazione per le spese di progettazione a favore dei consorzi d'irrigazione, così come individuati all'articolo 45. I contributi sono oggetto di rimborso alla Regione da parte dei beneficiari secondo modalità stabilite con provvedimento della Giunta regionale in seguito al finanziamento della realizzazione delle opere nel caso in cui vengono riconosciute le spese di progettazione."

**Nota all'articolo 24**

- Il testo dell'articolo 2 della l.r. 17/1999, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

"Art. 2. (Funzioni amministrative conferite alle Province)

1. E' trasferito alle Province l'esercizio delle funzioni amministrative riguardanti:

a) interventi relativi al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie e alla creazione di nuove aziende, ivi compresi il finanziamento dei piani di sviluppo aziendali ed interaziendali, per la fase della produzione nonché della trasformazione aziendale;

b) interventi relativi al miglioramento e allo sviluppo delle produzioni vegetali;

c) interventi relativi al miglioramento e allo sviluppo delle produzioni animali;

d) interventi di assistenza tecnica, divulgazione e consulenza alle aziende agricole nonché di formazione professionale, rivolta specialmente ai giovani operatori agricoli ed ai giovani disoccupati, compresi i necessari supporti a livello provinciale;

e) attività relative alle avversità atmosferiche nei confronti delle colture e alle calamità naturali per quanto riguarda le strutture aziendali nonché le infrastrutture rurali di livello provinciale;

f) interventi relativi alle infrastrutture rurali;

g) interventi per l'applicazione di misure comunitarie di accompagnamento;

h) interventi per l'erogazione di premi, incentivi ed integrazioni di reddito previsti da regolamenti comunitari e nazionali;

- i) interventi per la gestione di quote di produzione fatte salve le funzioni regionali di cui all'articolo 6, comma 1, lettera l bis);
- l) interventi per l'applicazione di misure agro-ambientali, compresa l'agricoltura biologica;
- m) funzioni, comprese le nomine, relative a commissioni e comitati provinciali previsti da norme statali e regionali;
- n) rilascio delle autorizzazioni per l'acquisto dei presidi fitosanitari;
- o) attività relative ai servizi di supporto per l'incremento ippico, ivi compresa l'applicazione delle norme sulla riproduzione nel settore equino;
- p) interventi relativi all'attività agrituristica;
- q) approvazione dei piani di riordino irriguo e fondiario.

2. E' attribuito alle Province, ai sensi dell'articolo 14 della l. 142/1990, l'esercizio delle seguenti funzioni amministrative:

- a) autorizzazioni concernenti il controllo e l'immissione di fauna selvatica, sentito il parere delle Comunità montane se in territorio montano;
- b) istituzione di zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, così come individuate dal piano faunistico regionale;
- c) autorizzazioni per lo svolgimento di corsi in materia di caccia e pesca previsti da norme statali e regionali, compreso il rilascio di attestati;
- d) autorizzazioni per l'istituzione di centri di riproduzione e di recupero per la fauna selvatica, sentito il parere delle Comunità montane se in territorio montano;
- e) autorizzazioni per la cattura, l'inanellamento e l'utilizzo della fauna selvatica a scopo scientifico, per l'uso di apparecchi a generatore autonomo di energia elettrica e per l'esercizio della piscicoltura agricola in risaia;
- f) diritti esclusivi di pesca e relativi usi civici;
- g) attività ispettiva in materia di caccia e pesca, ai sensi dell'articolo 51, comma 1, lettera b), della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio)
- h) attività di promozione faunistica.

3. E' inoltre delegato alle Province l'esercizio delle seguenti funzioni amministrative:

- a) svolgimento dei servizi per il prelievo e l'uso dei carburanti a prezzi agevolati per l'agricoltura, compresi il conferimento della qualifica di utente di motore agricolo e l'assistenza agli utenti di motore agricolo;
- b) accertamento e controlli per l'applicazione degli interventi per la regolazione dei mercati previsti da regolamenti comunitari;
- c) vigilanza sulla tenuta dei registri e dei libri genealogici e sull'attuazione dei relativi controlli funzionali;
- d) commissioni tecniche provinciali di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1962, n. 567 (Norme in materia di affitto di fondi rustici), modificato con legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari);
- e) rilevazioni statistiche nazionali e regionali.

3 bis. Le province, fermo restando la loro competenza sulla vigilanza dell'espletamento del servizio di cui alla lettera a) del comma 3, possono incaricare i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola riconosciuti a rilasciare i buoni per usufruire del carburante agricolo a prezzi agevolati."

#### **Note all'articolo 25**

- Il testo dell'articolo 1 della l.r. 20/1981 è il seguente:

"Art. 1

4. Le risorse finanziarie necessarie all'utilizzo del personale che opera presso i Gruppi consiliari sono definite dall'Ufficio di Presidenza nella misura di due unità di categoria D con riferimento all'ex VIII qualifica funzionale per ogni gruppo, costituito ai sensi del Regolamento interno, incrementate di una unità di categoria D con riferimento all'ex VII qualifica funzionale per ogni consigliere aderente al gruppo, tenuto conto dei C.C.N.L. e dei protocolli d'intesa eventualmente stipulati in merito all'applicazione degli stessi. Per quanto attiene l'applicazione del nuovo ordinamento professionale, le relative posizioni organizzative, corrispondenti a direzione di unità organizzative complesse, sono attribuite ai Gruppi in relazione al personale di categoria D. L'importo è determinato annualmente, al 1° gennaio di ogni anno, sulla base del costo effettivo del personale, riferito al trattamento economico fondamentale, comprensivo degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente, delle somme erogate con caratteri di continuità e fissità e del costo delle posizioni organizzative, determinato come sopra, nonché del trattamento economico accessorio e di fine rapporto. L'importo risultante è incrementato di una percentuale corrispondente all'aumento della spesa globale per il personale regionale, ivi compreso quello non contrattualizzato, intercorso tra il gennaio dell'anno precedente e il gennaio dell'anno in corso. Per ogni componente del Gruppo Misto, vengo-

no definite, con le modalità sopraindicate, risorse finanziarie per la stipulazione di contratti relativi al personale corrispondenti ad una unità di categoria D con riferimento all'ex VII qualifica funzionale. E' pertanto abrogato l'articolo 2 della l.r. 65/1994.

4bis. L'importo del contributo di funzionamento di cui al comma 4 e' integrativo dei finanziamenti percepiti ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 10 novembre 1972, n. 12 (Funzionamento dei Gruppi consiliari) come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 14 gennaio 1991, n. 2 (Modificazioni ed integrazioni alle leggi regionali 10 novembre 1972, n. 12 e 8 giugno 1981, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di funzionamento e di personale dei Gruppi consiliari) ed e' soggetto alla disciplina prevista dall'articolo 4, comma 4, della l.r. 12/1972 come sostituito dall'articolo 6 della legge regionale 16 maggio 1994, n. 14 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 13 ottobre 1972, n. 10, 10 novembre 1972, n. 12, 30 dicembre 1981, n. 57, 23 gennaio 1984, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni (Status dei Consiglieri e Gruppi consiliari)).

- Il testo dell'articolo 30 della l.r. 2/2003 è il seguente:

“Art. 30 (Norma finale)

1.A partire dall'esercizio 2004, la legge finanziaria stabilisce, in attuazione dell' articolo 8 della l.r. 7/2001, l'autorizzazione della spesa per tutte le leggi o provvedimenti regionali vigenti , la cui copertura finanziaria non sia esplicitamente disposta da una norma relativa all'esercizio di riferimento, o che rimandino per la copertura finanziaria alla legge di bilancio.

2.L'autorizzazione della spesa di cui al comma 1 può disporre la riduzione o l'aggiornamento degli stanziamenti originariamente previsti.

3.In relazione a ciascun esercizio la legge di bilancio non può prevedere finanziamenti di leggi o provvedimenti regionali per cui non sia stata autorizzata la spesa in sede di legge finanziaria.”.

#### **Note all'articolo 26**

- Il testo dell'articolo 47 dello Statuto della Regione Piemonte è il seguente:

“Art. 47. (Promulgazione e pubblicazione della legge)

1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dall'approvazione.

2. La legge regionale è pubblicata entro dieci giorni dalla promulgazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine diverso.

3. Al testo della legge segue la formula: “La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.”.

Allegato A  
(artt. 1 e 2)

*Legge Regionale, con il relativo allegato A, pubblicata sul 2° Supplemento al Bollettino Ufficiale n. 46 del 16 novembre 2006 (ndr)*



Legge regionale 27 novembre 2006, n. 36.

**Autorizzazione ed accreditamento dei soggetti operanti nel mercato del lavoro regionale.**

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

*promulga*

la seguente legge:

**Art. 1.**

*(Finalità)*

1. La presente legge, in attuazione degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), disciplina le procedure di autorizzazione degli operatori pubblici e privati, che ne facciano richiesta, all'esercizio delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), c) e d), del citato decreto legislativo nell'esclusivo ambito del territorio regionale, nonché l'accREDITamento degli operatori pubblici e privati idonei ad erogare i servizi al lavoro nel medesimo ambito territoriale, anche mediante utilizzo di risorse pubbliche.

**Art. 2.**

*(Principi)*

1. Il sistema regionale dei servizi per il lavoro assume come parametro di base la centralità della persona e la garanzia di parità di accesso ai servizi da parte di tutti i cittadini e cittadine.

2. Le norme contenute nella presente legge si ispirano ai seguenti principi direttivi:

a) assicurare il governo delle politiche del lavoro confermando il ruolo di programmazione, indirizzo e coordinamento generale della Regione nel rispetto delle competenze attribuite alle province e dei principi di sussidiarietà e di adeguatezza;

b) favorire l'interazione tra gli operatori pubblici e gli operatori privati accreditati, attraverso la creazione ed il governo della rete regionale dei servizi al lavoro per evitare il rischio di frammentazione dei servizi;

c) garantire la qualificazione del sistema regionale dei servizi al lavoro attraverso il miglioramento dei meccanismi di funzionamento dei soggetti componenti la rete, in modo da favorire l'occupabilità dei lavoratori e delle lavoratrici con particolare riguardo a quelli appartenenti alle categorie svantaggiate;

d) contribuire alla promozione ed alla piena valorizzazione delle competenze professionali delle persone e delle occasioni di lavoro e di impresa, al superamento delle discriminazioni fra uomini e donne nell'accesso al lavoro e nello sviluppo professionale e di carriera;

e) concorrere al superamento di ogni altra forma di discriminazione nel mercato del lavoro ed al perseguimento dell'obiettivo di stabilizzare la condizione lavorativa.

**Art. 3.**

*(Definizioni)*

1. Ai fini dell'applicazione della legge si assumono le seguenti definizioni:

a) "autorizzazione": provvedimento mediante il quale la Regione abilita operatori, pubblici e privati, di seguito denominati Agenzie per il lavoro, allo svolgimento dell'attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale dei lavoratori e delle lavoratrici nel mercato del lavoro regionale;

b) "accreditamento": provvedimento mediante il quale la Regione, in coerenza con le politiche regionali per l'occupazione, riconosce ad un operatore, pubblico e privato, l'idoneità a:

1) erogare i servizi al lavoro, anche mediante l'utilizzo di risorse pubbliche, fatta eccezione per le funzioni amministrative attribuite in via esclusiva alle province, nell'ambito del territorio regionale;

2) partecipare attivamente alla rete dei servizi per il mercato del lavoro con particolare riferimento ai servizi di incontro fra domanda e offerta.



## Art. 4.

*(Autorizzazione regionale e iscrizione delle Agenzie per il lavoro nelle sezioni regionali dell'albo nazionale)*

1. La Giunta regionale, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni e dei principi fondamentali desumibili in materia dal d.lgs. 276/2003, disciplina la procedura per l'iscrizione alle sezioni regionali dell'albo degli operatori pubblici e privati che richiedono l'autorizzazione a svolgere le attività definite all'articolo 2, comma 1, lettere b), c), e d), del d.lgs. 276/2003.

2. L'autorizzazione, previa verifica dei requisiti richiesti di cui all'articolo 5 del d.lgs. 276/2003, fatta eccezione per quello di cui al comma 4, lettera b), è rilasciata, secondo le modalità descritte dall'articolo 6, comma 7, del d.lgs. 276/2003, dal direttore della struttura regionale competente in materia di politiche del lavoro, che provvede contestualmente alla comunicazione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'iscrizione delle agenzie nelle apposite sezioni regionali dell'albo nazionale delle Agenzie per il lavoro.

3. Per i comuni singoli o associati nelle forme delle unioni di comuni e delle comunità montane, le camere di commercio, gli istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari, l'autorizzazione si riferisce allo svolgimento, relativamente ai rispettivi ambiti di competenza, dell'attività di intermediazione a condizione che svolgano la predetta attività senza finalità di lucro, siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere c), f) e g), del d.lgs. 276/2003 e provvedano a fornire le informazioni richieste dalla Regione relative al funzionamento del mercato del lavoro ai sensi dell'articolo 17 del d.lgs. 276/2003.

4. Per i soggetti previsti dall'articolo 6, comma 3, del d.lgs. 276/2003 l'autorizzazione si riferisce allo svolgimento dell'attività di intermediazione a condizione che rispettino i requisiti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere c), d), e), f) e g), del d.lgs. 276/2003.

## Art. 5.

*(Istituzione dell'elenco per l'accreditamento degli operatori pubblici e privati)*

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, informata la competente Commissione consiliare e sentiti gli Enti bilaterali regionali o, in caso di assenza di questi ultimi, le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello regionale, istituisce con proprio provvedimento l'elenco per l'accreditamento degli operatori pubblici e privati idonei ad erogare, nell'ambito del territorio regionale, i servizi al lavoro anche mediante l'utilizzo di risorse pubbliche, nel rispetto degli indirizzi regionali definiti ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile 2000 n. 181 (Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144), dei principi e criteri generali riportati all'articolo 7, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), del d.lgs. 276/2003, nonché dei seguenti ulteriori criteri:

a) necessità, per i centri provinciali per l'impiego, di adeguare la propria offerta ad una domanda di servizi specialistici e innovativi;

b) rispetto di standard omogenei di servizio nel territorio regionale;

c) garanzia di gratuità dell'accesso ai servizi da parte dei lavoratori.

2. Con il provvedimento di cui al comma 1, la Giunta regionale formula indirizzi e criteri generali per l'attuazione di forme di collaborazione fra gli operatori pubblici e privati accreditati e i centri per l'impiego istituiti dalle province ai sensi della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 41 (Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di mercato del lavoro) non soggetti ad accreditamento, nonché le modalità di raccordo fra il sistema di accreditamento dell'istruzione e formazione professionale e quello degli operatori pubblici e privati accreditati ai sensi dell'articolo 7 del d.lgs. 276/2003, riservando in capo alle province la specificazione e l'attuazione dei predetti indirizzi e criteri generali.

3. L'erogazione delle risorse pubbliche assegnate alle province avviene attraverso procedure ad evidenza pubblica finalizzate a garantire l'economicità della scelta del soggetto affidatario, nonché ad assicurare un servizio di qualità ed un corretto rapporto tra costi e benefici.

4. Con il provvedimento di cui al comma 1, la Giunta regionale, d'intesa con le province, disciplina altresì:

a) i requisiti minimi degli operatori, in termini di capacità gestionali e logistiche, competenze professionali, situazione economica, esperienze maturate nel contesto territoriale di riferimento;

b) le procedure per l'accreditamento per gli operatori pubblici e privati autorizzati;

c) le modalità di misurazione dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi erogati;

d) le modalità di tenuta dell'elenco e di verifica del mantenimento dei requisiti;

e) le idonee forme di controllo;

f) le modalità di conferimento obbligatorio delle informazioni e dei dati, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali, nonché l'obbligo di interconnessione con la Borsa continua del lavoro.

5. La definizione dei requisiti minimi di cui al comma 4, lettera a), si attiene ai seguenti criteri generali:

a) presenza di capacità gestionali e logistiche adeguate e comprovate;

b) sussistenza di competenze professionali specifiche e comprovate da idonea documentazione relativa ai titoli di studio e professionali posseduti dai dipendenti, soci, amministratori, consulenti direttamente impegnati nell'erogazione dei servizi alle persone ed alle imprese;

c) rilevazione di esperienze almeno biennali ed analoghe o assimilabili alle attività svolte dalle Agenzie per il lavoro previste all'articolo 4 del d.lgs. 276/2003;

d) prevalenza, nell'ambito dei rapporti di lavoro del personale direttamente adibito all'erogazione dei servizi, di rapporti di lavoro subordinato con gli operatori pubblici e privati accreditati, nel rispetto dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

6. L'accreditamento è rilasciato dal direttore della struttura regionale competente in materia di politiche del lavoro, previa verifica dei requisiti richiesti.

#### Art. 6.

##### *(Funzioni delle province)*

1. Ferma restando l'attribuzione delle funzioni di cui alla l.r. 41/1998, le province esercitano in via esclusiva le seguenti funzioni amministrative:

a) certificazione, conservazione, sospensione e perdita dello stato di disoccupazione;

b) avviamento a selezione presso le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro) e dell'articolo 3 della legge regionale 18 maggio 2004, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2004).

2. Le province esercitano il ruolo di governo della rete locale dei servizi per il lavoro da esplicarsi, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 2, commi 4 e 5, della l.r. 41/1998 e con riferimento al proprio territorio di competenza, attraverso:

a) la definizione degli interventi delle politiche attive del lavoro;

b) il coordinamento degli operatori pubblici e privati accreditati;

c) il conferimento delle risorse di cui all'articolo 5, comma 1, ai soggetti accreditati facenti parte della rete dei servizi provinciali, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle province medesime e ferme restando le norme in materia di affidamenti per le pubbliche amministrazioni.

3. Le province esercitano le funzioni assegnate con le proprie strutture o tramite soggetti, pubblici o privati accreditati, che intervengono in via non sostitutiva per completare la gamma dei servizi, nonché per fornire interventi specializzati per determinate categorie di utenti in un'ottica di integrazione.

#### Art. 7.

##### *(Funzioni dell'Agenzia Piemonte Lavoro)*

1. L'Agenzia Piemonte Lavoro svolge le funzioni di cui all'articolo 9 della l.r. 41/1998 con particolare riferimento al monitoraggio dei soggetti autorizzati o accreditati.

## Art. 8.

*(Compiti degli organismi di concertazione previsti dalla l.r. 41/1998)*

1. La Commissione regionale di concertazione ed il Comitato al lavoro e formazione professionale, previsti rispettivamente agli articoli 7 e 8 della l.r. 41/1998, formulano, sulla base delle relazioni di monitoraggio effettuato dall'Agenzia Piemonte Lavoro ai sensi dell'articolo 7, proposte e pareri per il miglioramento del funzionamento del sistema di accreditamento dei servizi al lavoro.

2. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, la Commissione ed il Comitato si riuniscono in seduta comune.

## Art. 9.

*(Norma transitoria)*

1. I soggetti di cui all'articolo 6, comma 3, del d.lgs. 276/2003, nonché quelli autorizzati ai sensi della previgente disciplina possono continuare ad operare in via provvisoria nel territorio regionale a condizione che facciano richiesta di autorizzazione entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

## Art. 10.

*(Clausola valutativa)*

1. La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni legislative, mettendo in evidenza:

- a) gli esiti del monitoraggio di cui all'articolo 7;
- b) la funzionalità dei servizi prestati dai soggetti autorizzati ed accreditati nell'ambito del sistema;
- c) la concertazione e la leale collaborazione, previste agli articoli 4 e 5, raggiunte con le parti sociali e le autonomie locali;
- d) l'attivazione delle risorse impiegate e le relative modalità di gestione;
- e) le criticità emerse nell'attuazione della legge.

## Art. 11.

*(Dichiarazione d'urgenza)*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 27 novembre 2006

Mercedes Bresso

## LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 224

- Presentato dalla Giunta regionale il 29 dicembre 2005.
- Assegnato alla VII Commissione in sede referente il 30 dicembre 2005.
- Sul testo sono state effettuate consultazioni.
- Testo licenziato dalla Commissione referente il 5 ottobre 2006 con relazione di Gianni Wilmer Ronzani.
- Approvato in Aula il 21 novembre 2006, con emendamenti sul testo, con 32 voti favorevoli, 13 astenuti e 1 non votante.

## NOTE

*Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio Regionale del Piemonte al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi*

regionali nella versione storica e nella versione coordinata vigente sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito [www.consiglioregionale.piemonte.it](http://www.consiglioregionale.piemonte.it).

### Note all'articolo 1

- Il testo dell'articolo 2 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 è il seguente:

“ Art 2. (Definizioni.)

1. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:

- a) “somministrazione di lavoro”: la fornitura professionale di manodopera, a tempo indeterminato o a termine, ai sensi dell'articolo 20;
- b) “intermediazione”: l'attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro, anche in relazione all'inserimento lavorativo dei disabili e dei gruppi di lavoratori svantaggiati, comprensiva tra l'altro: della raccolta dei curricula dei potenziali lavoratori; della preselezione e costituzione di relativa banca dati; della promozione e gestione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro; della effettuazione, su richiesta del committente, di tutte le comunicazioni conseguenti alle assunzioni avvenute a seguito della attività di intermediazione; dell'orientamento professionale; della progettazione ed erogazione di attività formative finalizzate all'inserimento lavorativo;
- c) “ricerca e selezione del personale”: l'attività di consulenza di direzione finalizzata alla risoluzione di una specifica esigenza dell'organizzazione committente, attraverso l'individuazione di candidature idonee a ricoprire una o più posizioni lavorative in seno all'organizzazione medesima, su specifico incarico della stessa, e comprensiva di: analisi del contesto organizzativo dell'organizzazione committente; individuazione e definizione delle esigenze della stessa; definizione del profilo di competenze e di capacità della candidatura ideale; pianificazione e realizzazione del programma di ricerca delle candidature attraverso una pluralità di canali di reclutamento; valutazione delle candidature individuate attraverso appropriati strumenti selettivi; formazione della rosa di candidature maggiormente idonee; progettazione ed erogazione di attività formative finalizzate all'inserimento lavorativo; assistenza nella fase di inserimento dei candidati; verifica e valutazione dell'inserimento e del potenziale dei candidati;
- d) “supporto alla ricollocazione professionale”: l'attività effettuata su specifico ed esclusivo incarico dell'organizzazione committente, anche in base ad accordi sindacali, finalizzata alla ricollocazione nel mercato del lavoro di prestatori di lavoro, singolarmente o collettivamente considerati, attraverso la preparazione, la formazione finalizzata all'inserimento lavorativo, l'accompagnamento della persona e l'affiancamento della stessa nell'inserimento nella nuova attività;
- e) “autorizzazione”: provvedimento mediante il quale lo Stato abilita operatori, pubblici e privati, di seguito denominati “agenzie per il lavoro”, allo svolgimento delle attività di cui alle lettere da a) a d);
- f) “accreditamento”: provvedimento mediante il quale le regioni riconoscono a un operatore, pubblico o privato, l'idoneità a erogare i servizi al lavoro negli ambiti regionali di riferimento, anche mediante l'utilizzo di risorse pubbliche, nonché la partecipazione attiva alla rete dei servizi per il mercato del lavoro con particolare riferimento ai servizi di incontro fra domanda e offerta;
- g) “borsa continua del lavoro”: sistema aperto di incontro domanda-offerta di lavoro finalizzato, in coerenza con gli indirizzi comunitari, a favorire la maggior efficienza e trasparenza del mercato del lavoro, all'interno del quale cittadini, lavoratori, disoccupati, persone in cerca di un lavoro, soggetti autorizzati o accreditati e datori di lavoro possono decidere di incontrarsi in maniera libera e dove i servizi sono liberamente scelti dall'utente;
- h) “enti bilaterali”: organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, quali sedi privilegiate per la regolazione del mercato del lavoro attraverso: la promozione di una occupazione regolare e di qualità; l'intermediazione nell'incontro tra domanda e offerta di lavoro; la programmazione di attività formative e la determinazione di modalità di attuazione della formazione professionale in azienda; la promozione di buone pratiche contro la discriminazione e per la inclusione dei soggetti più svantaggiati; la gestione mutualistica di fondi per la formazione e l'integrazione del reddito; la certificazione dei contratti di lavoro e di regolarità o congruità contributiva; lo sviluppo di azioni inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento;
- i) “libretto formativo del cittadino”: libretto personale del lavoratore definito, ai sensi dell'accordo Stato-regioni del 18 febbraio 2000, di concerto tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa con la Conferenza unificata Stato-regioni e sentite le parti sociali, in cui vengono registrate le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato, la formazione in contratto di inserimento, la formazione specialistica e la formazione continua svolta durante l'arco della vita lavorativa ed effettuata da soggetti accreditati dalle regioni, nonché le competenze acquisite in modo non formale e informale secondo gli indirizzi della Unione europea in materia di apprendimento permanente, purché riconosciute e certificate;

- j) “lavoratore”: qualsiasi persona che lavora o che è in cerca di un lavoro;
- k) “lavoratore svantaggiato”: qualsiasi persona appartenente a una categoria che abbia difficoltà a entrare, senza assistenza, nel mercato del lavoro ai sensi dell'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 2204/2002 del 12 dicembre 2002 della Commissione relativo alla applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore della occupazione, nonché ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381;
- l) “divisioni operative”: soggetti polifunzionali gestiti con strumenti di contabilità analitica, tali da consentire di conoscere tutti i dati economico-gestionali specifici in relazione a ogni attività;
- m) “associazioni di datori e prestatori di lavoro”: organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative.”.

- Il testo dell'articolo 6 del d. lgs. 276/2003 è il seguente:

“Art 6. (*Regimi particolari di autorizzazione.*)

1. Sono autorizzate allo svolgimento della attività di intermediazione le università pubbliche e private, comprese le fondazioni universitarie che hanno come oggetto l'alta formazione con specifico riferimento alle problematiche del mercato del lavoro, a condizione che svolgano la predetta attività senza finalità di lucro e fermo restando l'obbligo della interconnessione alla borsa continua nazionale del lavoro, nonché l'invio di ogni informazione relativa al funzionamento del mercato del lavoro ai sensi di quanto disposto al successivo articolo 17.
2. Sono altresì autorizzati allo svolgimento della attività di intermediazione, secondo le procedure di cui al comma 6, i comuni singoli o associati nelle forme delle unioni di comuni e delle comunità montane, le camere di commercio e gli istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari a condizione che svolgano la predetta attività senza finalità di lucro e che siano rispettati i requisiti di cui alle lettere c), f) e g), del comma 1, dell'articolo 5, nonché l'invio di ogni informazione relativa al funzionamento del mercato del lavoro ai sensi di quanto disposto dall'articolo 17.
3. Sono altresì autorizzate allo svolgimento della attività di intermediazione le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative che siano firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro, le associazioni in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale e aventi come oggetto sociale la tutela e l'assistenza delle attività imprenditoriali, del lavoro o delle disabilità, e gli enti bilaterali a condizione che siano rispettati i requisiti di cui alle lettere c), d), e), f), g) di cui all'articolo 5, comma 1.
4. L'ordine nazionale dei consulenti del lavoro può chiedere l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 4 di una apposita fondazione o di altro soggetto giuridico dotato di personalità giuridica costituito nell'ambito del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro per lo svolgimento a livello nazionale di attività di intermediazione. L'iscrizione è subordinata al rispetto dei requisiti di cui alle lettere c), d), e), f), g) di cui all'articolo 5, comma 1.
5. È in ogni caso fatto divieto ai consulenti del lavoro di esercitare individualmente o in altra forma diversa da quella indicata al comma 3 e agli articoli 4 e 5, anche attraverso ramificazioni a livello territoriale, l'attività di intermediazione.
6. L'autorizzazione allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), c), d), può essere concessa dalle regioni e dalle province autonome con esclusivo riferimento al proprio territorio e previo accertamento della sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 4 e 5, fatta eccezione per il requisito di cui all'articolo 5, comma 4, lettera b).
7. La regione rilascia entro sessanta giorni dalla richiesta l'autorizzazione provvisoria all'esercizio delle attività di cui al comma 6, provvedendo contestualmente alla comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'iscrizione delle agenzie in una apposita sezione regionale nell'albo di cui all'articolo 4, comma 1. Decorsi due anni, su richiesta del soggetto autorizzato, entro i sessanta giorni successivi la regione rilascia l'autorizzazione a tempo indeterminato subordinatamente alla verifica del corretto andamento della attività svolta.
8. Le procedure di autorizzazione di cui ai commi 6 e 7 sono disciplinate dalle regioni nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni e dei principi fondamentali desumibili in materia dal presente decreto. In attesa delle normative regionali, i soggetti autorizzati ai sensi della disciplina previgente allo svolgimento della attività di intermediazione, nonché i soggetti di cui al comma 3, che non intendono richiedere l'autorizzazione a livello nazionale possono continuare a svolgere, in via provvisoria e previa comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell'ambito regionale, le attività oggetto di autorizzazione con esclusivo riferimento ad una singola regione. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede alla iscrizione dei predetti soggetti, in via provvisoria e previa verifica che l'attività si sia svolta nel rispetto della normativa all'epoca vigente, nella sezione regionale dell'albo di cui all'articolo 4, comma 1.



8-bis. I soggetti autorizzati ai sensi del presente articolo non possono in ogni caso svolgere l'attività di intermediazione nella forma del consorzio. I soggetti autorizzati da un singola regione, ai sensi dei commi 6, 7 e 8, non possono operare a favore di imprese con sede legale in altre regioni.”.

- Il testo dell'articolo 7 del d. lgs. 276/2003 è il seguente:

“Art. 7. (Accreditamenti.)

1. Le regioni, sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, istituiscono appositi elenchi per l'accreditamento degli operatori pubblici e privati che operano nel proprio territorio nel rispetto degli indirizzi da esse definiti ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, e dei seguenti principi e criteri:

- a) garanzia della libera scelta dei cittadini, nell'ambito di una rete di operatori qualificati, adeguata per dimensione e distribuzione alla domanda espressa dal territorio;
- b) salvaguardia di standard omogenei a livello nazionale nell'affidamento di funzioni relative all'accertamento dello stato di disoccupazione e al monitoraggio dei flussi del mercato del lavoro;
- c) costituzione negoziale di reti di servizio ai fini dell'ottimizzazione delle risorse;
- d) obbligo della interconnessione con la borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15, nonché l'invio alla autorità concedente di ogni informazione strategica per un efficace funzionamento del mercato del lavoro;

e) raccordo con il sistema regionale di accreditamento degli organismi di formazione.

2. I provvedimenti regionali istitutivi dell'elenco di cui al comma 1 disciplinano altresì:

- a) le forme della cooperazione tra i servizi pubblici e operatori privati, autorizzati ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 o accreditati ai sensi del presente articolo, per le funzioni di incontro tra domanda e offerta di lavoro, prevenzione della disoccupazione di lunga durata, promozione dell'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati, sostegno alla mobilità geografica del lavoro;
- b) requisiti minimi richiesti per l'iscrizione nell'elenco regionale in termini di capacità gestionali e logistiche, competenze professionali, situazione economica, esperienze maturate nel contesto territoriale di riferimento;
- c) le procedure per l'accreditamento;
- d) le modalità di misurazione dell'efficienza e della efficacia dei servizi erogati;
- e) le modalità di tenuta dell'elenco e di verifica del mantenimento dei requisiti.”.

#### Note all'articolo 4

- Il testo dell'articolo 2 del d. lgs. 276/2003 è riportato in nota all'articolo 1.

- Il testo dell'articolo 5 del d. lgs. 276/2003 è il seguente:

“Art 5. (Requisiti giuridici e finanziari.)

1. I requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 4 sono:

a) la costituzione della agenzia nella forma di società di capitali ovvero cooperativa o consorzio di cooperative, italiana o di altro Stato membro della Unione europea. Per le agenzie di cui alle lettere d) ed e) è ammessa anche la forma della società di persone;

b) la sede legale o una sua dipendenza nel territorio dello Stato o di altro Stato membro della Unione europea;

c) la disponibilità di uffici in locali idonei allo specifico uso e di adeguate competenze professionali, dimostrabili per titoli o per specifiche esperienze nel settore delle risorse umane o nelle relazioni industriali, secondo quanto precisato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con decreto da adottarsi, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo;

d) in capo agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti muniti di rappresentanza e ai soci accomandatari: assenza di condanne penali, anche non definitive, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni, per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica, per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale, o per delitti non colposi per i quali la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, per delitti o contravvenzioni previsti da leggi dirette alla prevenzione degli infortuni sul lavoro o, in ogni caso, previsti da leggi in materia di lavoro o di previdenza sociale; assenza, altresì, di sottoposizione alle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, o della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni;

e) nel caso di soggetti polifunzionali, non caratterizzati da un oggetto sociale esclusivo, presenza di distinte divisioni operative, gestite con strumenti di contabilità analitica, tali da consentire di conoscere tutti i dati economico-gestionali specifici;



f) l'interconnessione con la borsa continua nazionale del lavoro di cui al successivo articolo 15, attraverso il raccordo con uno o più nodi regionali, nonché l'invio alla autorità concedente di ogni informazione strategica per un efficace funzionamento del mercato del lavoro;

g) il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 8 a tutela del diritto del lavoratore alla diffusione dei propri dati nell'ambito da essi stessi indicato.

2. Per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 20, oltre ai requisiti di cui al comma 1, è richiesta:

a) l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a 600.000 euro ovvero la disponibilità di 600.000 euro tra capitale sociale versato e riserve indivisibili nel caso in cui l'agenzia sia costituita in forma cooperativa;

b) la garanzia che l'attività interessi un ambito distribuito sull'intero territorio nazionale e comunque non inferiore a quattro regioni;

c) a garanzia dei crediti dei lavoratori impiegati e dei corrispondenti crediti contributivi degli enti previdenziali, la disposizione, per i primi due anni, di un deposito cauzionale di 350.000 euro presso un istituto di credito avente sede o dipendenza nel territorio nazionale o di altro Stato membro della Unione europea; a decorrere dal terzo anno solare, la disposizione, in luogo della cauzione, di una fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via prevalente o esclusiva attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze, non inferiore al 5 per cento del fatturato, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, realizzato nell'anno precedente e comunque non inferiore a 350.000 euro. Sono esonerate dalla prestazione delle garanzie di cui alla presente lettera le società che abbiano assolto ad obblighi analoghi previsti per le stesse finalità dalla legislazione di altro Stato membro della Unione europea;

d) la regolare contribuzione ai fondi per la formazione e l'integrazione del reddito di cui all'articolo 12, il regolare versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, il rispetto degli obblighi previsti dal contratto collettivo nazionale delle imprese di somministrazione di lavoro applicabile;

e) nel caso di cooperative di produzione e lavoro, oltre ai requisiti indicati al comma 1 e nel presente comma 2, la presenza di almeno sessanta soci e tra di essi, come socio sovventore, almeno un fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui agli articoli 11 e 12 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni;

f) l'indicazione della somministrazione di lavoro di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), come oggetto sociale prevalente, anche se non esclusivo.

3. Per l'esercizio di una delle attività specifiche di cui alle lettere da a) ad h) del comma 3, dell'articolo 20, oltre ai requisiti di cui al comma 1, è richiesta:

a) l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a 350.000 euro ovvero la disponibilità di 350.000 euro tra capitale sociale versato e riserve indivisibili nel caso in cui l'agenzia sia costituita in forma cooperativa;

b) a garanzia dei crediti dei lavoratori impiegati e dei corrispondenti crediti contributivi degli enti previdenziali, la disposizione, per i primi due anni, di un deposito cauzionale di 200.000 euro presso un istituto di credito avente sede o dipendenza nel territorio nazionale o di altro Stato membro della Unione europea; a decorrere dal terzo anno solare, la disposizione, in luogo della cauzione, di una fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via prevalente o esclusiva attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze, non inferiore al 5 per cento del fatturato, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, realizzato nell'anno precedente e comunque non inferiore a 200.000 euro. Sono esonerate dalla prestazione delle garanzie di cui alla presente lettera le società che abbiano assolto ad obblighi analoghi previsti per le stesse finalità dalla legislazione di altro Stato membro della Unione europea;

c) la regolare contribuzione ai fondi per la formazione e l'integrazione del reddito di cui all'articolo 12, il regolare versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, il rispetto degli obblighi previsti dal contratto collettivo nazionale delle imprese di somministrazione di lavoro applicabile;

d) nel caso di cooperative di produzione e lavoro, oltre ai requisiti indicati al comma 1 e nel presente comma 3, la presenza di almeno venti soci e tra di essi, come socio sovventore, almeno un fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui agli articoli 11 e 12 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

4. Per l'esercizio della attività di intermediazione, oltre ai requisiti di cui al comma 1, è richiesta:

a) l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a 50.000 euro;

b) la garanzia che l'attività interessi un ambito distribuito sull'intero territorio nazionale e comunque non inferiore a quattro regioni;

c) l'indicazione della attività di intermediazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), come oggetto sociale prevalente, anche se non esclusivo.

5. Per l'esercizio della attività di ricerca e selezione del personale, oltre ai requisiti di cui al comma 1, è richiesta:

- a) l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a 25.000 euro;
- b) l'indicazione della ricerca e selezione del personale come oggetto sociale, anche se non esclusivo.

6. Per l'esercizio della attività di supporto alla ricollocazione professionale, oltre ai requisiti di cui al comma 1, è richiesta:

- a) l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a 25.000 euro;
- b) l'indicazione della attività di supporto alla ricollocazione professionale come oggetto sociale, anche se non esclusivo.”.

- Il testo dell'articolo 6 del d. lgs. 276/2003 è riportato in nota all'articolo 1.

- Il testo dell'articolo 17 del d. lgs. 276/2003 è il seguente:

“Art. 17 (Monitoraggio statistico e valutazione delle politiche del lavoro.)

1. Le basi informative costituite nell'ambito della borsa continua nazionale del lavoro, nonché le registrazioni delle comunicazioni dovute dai datori di lavoro ai servizi competenti e la registrazione delle attività poste in essere da questi nei confronti degli utenti per come riportate nella scheda anagrafico-professionale dei lavoratori costituiscono una base statistica omogenea e condivisa per le azioni di monitoraggio dei servizi svolte ai sensi del presente decreto legislativo e poste in essere dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le regioni e le province per i rispettivi ambiti territoriali di riferimento. Le relative indagini statistiche sono effettuate in forma anonima.

2. A tal fine, la definizione e la manutenzione applicativa delle basi informative in questione, nonché di quelle in essere presso gli Enti previdenziali in tema di contribuzioni percepite e prestazioni erogate, tiene conto delle esigenze conoscitive generali, incluse quelle di ordine statistico complessivo rappresentate nell'ambito del SISTAN e da parte dell'ISTAT, nonché di quesiti specifici di valutazione di singole politiche ed interventi formulati ai sensi e con le modalità dei commi successivi del presente articolo.

3. I decreti ministeriali di cui agli articoli 1-bis e 4-bis, comma 7 del decreto legislativo n. 181 del 2000, come modificati dagli articoli 2 e 6 del decreto legislativo n. 297 del 2002, così come la definizione di tutti i flussi informativi che rientrano nell'ambito della borsa continua nazionale del lavoro, ivi inclusi quelli di pertinenza degli Enti previdenziali, sono adottati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, tenuto conto delle esigenze definite nei commi 1 e 2, previo parere dell'ISTAT e dell'ISFOL. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali impartisce inoltre, entro tre mesi dalla attuazione del presente decreto, le necessarie direttive agli Enti previdenziali, avvalendosi a tale scopo delle indicazioni di una Commissione di esperti in politiche del lavoro, statistiche del lavoro e monitoraggio e valutazione delle politiche occupazionali, da costituire presso lo stesso Ministero ed in cui siano presenti rappresentanti delle regioni e delle province, degli Enti previdenziali, dell'ISTAT, dell'ISFOL e del Ministero dell'economia e delle finanze oltre che del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

4. La medesima Commissione di cui al comma 3, integrata con rappresentanti delle parti sociali, è inoltre incaricata di definire, entro sei mesi dalla attuazione del presente decreto, una serie di indicatori di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale dei diversi interventi di cui alla presente legge. Detti indicatori, previo esame ed approvazione della Conferenza unificata, costituiranno linee guida per le attività di monitoraggio e valutazione condotte dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dalle regioni e dalle province per i rispettivi ambiti territoriali di riferimento e in particolare per il contenuto del Rapporto annuale di cui al comma 6.

5. In attesa dell'entrata a regime della borsa continua nazionale del lavoro il Ministero del lavoro e delle politiche sociali predispone, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o più modelli di rilevazione da somministrare alle agenzie autorizzate o accreditate, nonché agli enti di cui all'articolo 6. La mancata risposta al questionario di cui al comma precedente è valutata ai fini del ritiro dell'autorizzazione o accreditamento.

6. Sulla base di tali strumenti di informazione, e tenuto conto delle linee guida definite con le modalità di cui al comma 4 nonché della formulazione di specifici quesiti di valutazione di singole politiche ed interventi formulati annualmente dalla Conferenza unificata o derivanti dall'implementazione di obblighi e programmi comunitari, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, avvalendosi di proprie strutture tecniche e col supporto dell'ISFOL, predispone un Rapporto annuale, al Parlamento e alla Conferenza unificata, che presenti una rendicontazione dettagliata e complessiva delle politiche esistenti, e al loro interno dell'evoluzione dei servizi di cui al presente decreto legislativo, sulla base di schemi statistico-contabili oggettivi e internazionalmente comparabili e in grado di fornire elementi conoscitivi di supporto alla valutazione delle singole politiche che lo stesso Ministero, le regioni, le province o altri attori responsabili della conduzione, del disegno o del coordinamento delle singole politiche intendano esperire.

7. Le attività di monitoraggio devono consentire di valutare l'efficacia delle politiche attive per il lavoro, nonché delle misure contenute nel presente decreto, anche nella prospettiva delle pari opportunità e, in particolare, della integrazione nel mercato del lavoro dei lavoratori svantaggiati.

8. Con specifico riferimento ai contratti di apprendistato, è istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una Commissione di sorveglianza con compiti di valutazione in itinere della riforma. Detta Commissione è composta da rappresentanti ed esperti designati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel cui ambito si individua il Presidente, dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dalle regioni e province autonome, dalle parti sociali, dall'I.N.P.S. e dall'ISFOL. La Commissione, che si riunisce almeno tre volte all'anno, definisce in via preventiva indicatori di risultato e di impatto e formula linee guida per la valutazione, predisponendo quesiti valutativi del cui soddisfacimento il Rapporto annuale di cui al comma 6 dovrà farsi carico e può commissionare valutazioni puntuali su singoli aspetti della riforma. Sulla base degli studi valutativi commissionati nonché delle informazioni contenute nel Rapporto annuale di cui al comma precedente, la Commissione potrà annualmente formulare pareri e valutazioni. In ogni caso, trascorsi tre anni dalla approvazione del presente decreto, la Commissione predisporrà una propria Relazione che, sempre sulla base degli studi e delle evidenze prima richiamate, evidenzierà le realizzazioni e i problemi esistenti, evidenziando altresì le possibili modifiche alle politiche in oggetto. Le risorse per gli studi in questione derivano dal bilancio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Ufficio centrale orientamento e formazione professionale dei lavoratori.”.

#### **Note all'articolo 5**

- Il testo coordinato vigente dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile 2000 n. 181 è il seguente:

“Art. 3. (Indirizzi generali ai servizi competenti ai fini della prevenzione della disoccupazione di lunga durata.)

1. Le Regioni definiscono gli obiettivi e gli indirizzi operativi delle azioni che i servizi competenti, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), effettuano al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e contrastare la disoccupazione di lunga durata, sottoponendo i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, ad interviste periodiche e ad altre misure di politica attiva secondo le modalità definite ed offrendo almeno i seguenti interventi:

a) colloquio di orientamento entro tre mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione;

b) proposta di adesione ad iniziative di inserimento lavorativo o di formazione o di riqualificazione professionale od altra misura che favorisca l'integrazione professionale:

1) nei confronti degli adolescenti, dei giovani e delle donne in cerca di reinserimento lavorativo, non oltre quattro mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione;

2) nei confronti degli altri soggetti a rischio di disoccupazione di lunga durata, non oltre sei mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione.”.

- Il testo dell'articolo 7 del d. lgs. 276/2003 è riportato in nota all'articolo 1.

- Il testo dell'articolo 4 del d. lgs. 276/2003 è il seguente:

“Art. 4 (Agenzie per il lavoro.)

1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un apposito albo delle agenzie per il lavoro ai fini dello svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale. Il predetto albo è articolato in cinque sezioni:

a) agenzie di somministrazione di lavoro abilitate allo svolgimento di tutte le attività di cui all'articolo 20;

b) agenzie di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato abilitate a svolgere esclusivamente una delle attività specifiche di cui all'articolo 20, comma 3, lettere da a) a h);

c) agenzie di intermediazione;

d) agenzie di ricerca e selezione del personale;

e) agenzie di supporto alla ricollocazione professionale.

2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rilascia entro sessanta giorni dalla richiesta e previo accertamento della sussistenza dei requisiti giuridici e finanziari di cui all'articolo 5, l'autorizzazione provvisoria all'esercizio delle attività per le quali viene fatta richiesta di autorizzazione, provvedendo contestualmente alla iscrizione delle agenzie nel predetto albo. Decorsi due anni, su richiesta del soggetto autorizzato, entro i novanta giorni successivi rilascia l'autorizzazione a tempo indeterminato subordinatamente alla verifica del corretto andamento della attività svolta.

3. Nelle ipotesi di cui al comma 2, decorsi inutilmente i termini previsti, la domanda di autorizzazione provvisoria o a tempo indeterminato si intende accettata.

4. Le agenzie autorizzate comunicano alla autorità concedente, nonché alle regioni e alle province autonome competenti, gli spostamenti di sede, l'apertura delle filiali o succursali, la cessazione della attività ed hanno inoltre l'obbligo di fornire alla autorità concedente tutte le informazioni da questa richieste.
5. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, stabilisce le modalità della presentazione della richiesta di autorizzazione di cui al comma 2, i criteri per la verifica del corretto andamento della attività svolta cui è subordinato il rilascio della autorizzazione a tempo indeterminato, i criteri e le modalità di revoca della autorizzazione, nonché ogni altro profilo relativo alla organizzazione e alle modalità di funzionamento dell'albo delle agenzie per il lavoro.
6. L'iscrizione alla sezione dell'albo di cui alla lettera a), comma 1, comporta automaticamente l'iscrizione della agenzia alle sezioni di cui alle lettere c), d) ed e) del predetto albo. L'iscrizione alla sezione dell'albo di cui al comma 1, lettera c), comporta automaticamente l'iscrizione della agenzia alle sezioni di cui alle lettere d) ed e) del predetto albo.
7. L'autorizzazione di cui al presente articolo non può essere oggetto di transazione commerciale. (Accreditamenti.).”.

#### **Note all'articolo 6**

- Il testo coordinato vigente dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 è il seguente:

“Art. 16. (Disposizioni concernenti lo Stato e gli enti pubblici.)

1. Le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici non economici a carattere nazionale, e quelli che svolgono attività in una o più regioni, le province, i comuni e le unità sanitarie locali effettuano le assunzioni dei lavoratori da inquadrare nei livelli retributivo-funzionali per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, sulla base di selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilità, che abbiano la professionalità eventualmente richiesta e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego. Essi sono avviati numericamente alla sezione secondo l'ordine delle graduatorie risultante dalle liste delle circoscrizioni territorialmente competenti.
2. I lavoratori di cui al comma 1 possono trasferire la loro iscrizione presso altra circoscrizione ai sensi dell'articolo 1, comma 4. L'inserimento nella graduatoria nella nuova sezione circoscrizionale avviene con effetto immediato.
3. Gli avviamenti vengono effettuati sulla base delle graduatorie circoscrizionali, ovvero, nel caso di enti la cui attività si esplichi nel territorio di più circoscrizioni, con riferimento alle graduatorie delle circoscrizioni interessate e, per gli enti la cui attività si esplichi nell'intero territorio regionale, con riferimento alle graduatorie di tutte le circoscrizioni della regione, secondo un sistema integrato definito ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 4.
4. Le modalità di avviamento dei lavoratori nonché le modalità e i criteri delle selezioni tra i lavoratori avviati sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
5. Le Amministrazioni centrali dello Stato, gli enti pubblici non economici a carattere nazionale e quelli che svolgono attività in più regioni, per i posti da ricoprire nella sede centrale, procedono all'assunzione dei lavoratori di cui al comma 1 mediante selezione sulla base della graduatoria delle domande presentate dagli interessati. Con il decreto di cui al comma 4 sono stabiliti i criteri per la formazione della graduatoria unica nonché i criteri e le modalità per la informatizzazione delle liste.
6. Le offerte di lavoro da parte della pubblica Amministrazione sono programmate in modo da rendere annuale la cadenza dei bandi, secondo le direttive impartite dal Ministro per la funzione pubblica.
7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 hanno valore di principio e di indirizzo per la legislazione delle regioni a statuto ordinario.
8. Sono escluse dalla disciplina del presente articolo le assunzioni presso le Forze armate e i corpi civili militarmente ordinati.”.

- Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 18 maggio 2004, n. 12 è il seguente:

“Art. 3. (Attuazione dell'accordo sancito nella Conferenza Unificata del 10 dicembre 2003).

1. In applicazione dell'accordo sancito nella Conferenza Unificata Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità montane di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 nella seduta del 10 dicembre 2003 e nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro) e nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), l'accesso ai livelli retributivo-funzionali per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo avviene mediante selezione pubblica di verifica della idoneità dei soggetti che abbiano formulato domanda a seguito di av-

viso pubblico, ovvero che si presentino a selezione presso le sedi e nelle giornate indicate nell'avviso pubblico.

2. Ai fini della scelta è privilegiato il criterio del minor reddito in relazione alla situazione familiare, calcolato secondo le disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), quello della condizione di disoccupato di lunga durata, di disoccupato o di occupato e, a parità di condizioni, privilegiando il soggetto più anziano di età.

3. La Giunta regionale disciplina con proprio provvedimento le ulteriori modalità attuative, ivi compresa l'eventuale graduazione del punteggio collegato alla durata dello stato di disoccupazione fino ad un massimo di 24 mesi, informandone la competente Commissione consiliare.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, nelle more di un previo pronunciamento della Conferenza Unificata per realizzare la necessaria uniformità su tutto il territorio nazionale, non si applicano alle Amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici nazionali.”.

- Il testo coordinato vigente dell'articolo 2 della l.r. 41/1998 è il seguente:

“Art. 2. (Distribuzione delle funzioni.)

1. Nell'ambito delle competenze di cui all'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. n. 469 del 1997, la Regione esercita le funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e valutazione del sistema regionale dei servizi pubblici per il lavoro.

2. La Regione provvede alle funzioni di cui all'articolo 2, comma 2 del D.Lgs. n. 469 del 1997, con l'obiettivo di incentivare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro specie con riferimento all'ingresso dei giovani e dei soggetti svantaggiati nel mercato del lavoro, alla riqualificazione dei lavoratori che necessitano di nuove opportunità lavorative, alla valorizzazione delle occasioni di lavoro di impresa e autonomo.

3. Sono attribuite alle Province:

a) la costituzione e l'organizzazione dei Centri per l'impiego di cui all'articolo 15;

b) le funzioni ed i compiti relativi al collocamento di cui all'articolo 2, comma 1 del D.Lgs. n. 469 del 1997;

c) la gestione ed erogazione dei servizi individuali e collettivi connessi alle attività di collocamento, quali l'informazione, l'orientamento, la preselezione e l'incontro fra domanda e offerta di lavoro;

d) la gestione ed erogazione dei servizi connessi alle funzioni ed ai compiti relativi alle politiche attive del lavoro conferite alla Regione ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del D.Lgs. n. 469 del 1997, fatta eccezione per quelli che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale.

4. Le Province esercitano le funzioni attribuite nel rispetto degli atti di indirizzo della Regione e garantendo la concertazione fra le parti sociali nelle Commissioni di cui all'articolo 6, comma 1, del D.Lgs. n. 469 del 1997.

5. Le Province, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, individuano opportuni strumenti di raccordo con gli altri Enti locali presenti sul territorio al fine di rappresentare adeguatamente le esigenze delle comunità nell'ambito del Comitato al lavoro e formazione professionale di cui all'articolo 8, nonché per garantire la partecipazione degli stessi enti locali alla individuazione degli obiettivi e all'organizzazione dei servizi connessi alle funzioni e ai compiti attribuiti alle Province medesime.”.

#### **Nota all'articolo 7**

- Il testo coordinato vigente dell'articolo 9 della l.r. 41/1998 è il seguente:

“Art. 9. (Agenzia Piemonte Lavoro. Funzioni e compiti.)

1. È istituita l'Agenzia Piemonte Lavoro, con sede in Torino, quale ente strumentale della Regione, dotato di personalità giuridica pubblica, avente autonomia patrimoniale e contabile, nell'ambito delle risorse ad essa assegnate dal bilancio regionale.

2. Lo statuto dell'Agenzia è approvato con deliberazione del Consiglio regionale su proposta della Giunta, previo parere della Commissione di cui all'articolo 7 e del Comitato di cui all'articolo 8.

3. L'Agenzia ha funzioni di assistenza tecnica e monitoraggio nelle materie di cui all'articolo 2 del D.Lgs. n. 469 del 1997. In particolare esercita i compiti di:

a) collaborazione al raggiungimento dell'integrazione tra i servizi per l'impiego, le politiche attive del lavoro e le politiche formative nel rispetto delle attribuzioni proprie delle Province e della Commissione di cui all'articolo 7;

b) supporto alla programmazione, gestione, monitoraggio e valutazione delle politiche regionali del lavoro;

c) proposta alla Giunta regionale degli standard qualitativi dei servizi;

d) monitoraggio e valutazione dei servizi per il lavoro sulla base dei criteri definiti dalla Giunta regionale;

e) definizione e proposta di azioni innovative per la qualificazione dei servizi.



4. L'Agenzia garantisce l'interconnessione e l'integrazione tra il Sistema informativo lavoro (S.I.L.) di cui all'articolo 11 del D.Lgs. n. 469 del 1997 e il Sistema informativo regionale per il lavoro di cui all'articolo 14.
5. L'Agenzia esercita compiti di assistenza tecnica alle Province, ai Comuni e alle Comunità montane, su richiesta dei medesimi, per la progettazione e valutazione di programmi e di interventi connessi alle politiche ed ai servizi per il lavoro.
6. L'Agenzia può esercitare a titolo oneroso attività di prestazioni di servizi di consulenza a favore di privati in materie attinenti al mercato del lavoro ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera h) del D.Lgs. n. 469 del 1997, secondo le direttive stabilite dalla Giunta regionale.”.

#### **Note all'articolo 8**

- Il testo coordinato vigente dell'articolo 7 della l.r. 41/1998 è il seguente:

“Art. 7. (Commissione regionale di concertazione.)

1. Presso la Regione è istituita la Commissione regionale di concertazione, quale sede concertativa di progettazione, proposta, valutazione e verifica rispetto alle linee programmatiche e alle politiche regionali del lavoro e della formazione professionale.

2. La Commissione:

a) formula proposte ed esprime parere obbligatorio in ordine agli atti programmatori di cui agli articoli 3 e 4;

b) propone l'istituzione di corsi di qualificazione e riqualificazione professionale per i lavoratori iscritti nelle liste di collocamento ovvero nelle liste di mobilità;

c) assume iniziative per favorire l'attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici di cui all'articolo 5, comma 1, lettera h) della L. 28 febbraio 1987, n. 56 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro);

d) propone interventi volti a favorire l'inserimento nel lavoro di soggetti in condizione di svantaggio personale e sociale;

e) esamina ed approva i progetti di contratti di formazione-lavoro e di piani di inserimento professionale;

f) stabilisce i criteri di priorità, verifica ed approva i progetti di pubblica utilità ed i lavori socialmente utili ai sensi del D.Lgs. 1° dicembre 1997, n. 468 (Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 22 della L. 21 giugno 1997, n. 196);

g) assume iniziative per l'attuazione di programmi di preselezione che favoriscano l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro;

h) approva le liste di mobilità e determina le modalità di cancellazione dalle stesse;

i) esamina i ricorsi presentati avverso le decisioni assunte dalla Commissione istituita ai sensi dell'articolo 6 del D.Lgs. n. 469 del 1997;

l) svolge tutti gli altri compiti attribuiti alla soppressa Commissione regionale per l'impiego compatibili con le disposizioni della presente legge.

3. La Commissione è composta da:

a) il Presidente della Giunta regionale o dall'assessore da lui delegato con funzioni di Presidente;

b) il Consigliere di parità nominato ai sensi della L. 10 aprile 1991, n. 125 (Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro);

c) fino a dieci componenti effettivi e fino a dieci supplenti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello regionale, purché sia garantita la pariteticità con i componenti di cui alla lettera d);

d) fino a dieci componenti effettivi e fino a dieci supplenti designati dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello regionale, purché sia garantita la pariteticità con i componenti di cui alla lettera c).

4. La Commissione, costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, rimane in carica per la durata di tre anni.

5. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza del 50 per cento più uno dei componenti. I supplenti non si computano a tale effetto se sono presenti i relativi componenti effettivi. La Commissione decide a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto di voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

6. Con regolamento interno, la Commissione può articolarsi in sottocommissioni per la trattazione di specifiche tematiche, purché sia garantita la pariteticità dei componenti di cui al comma 3, lettere c) e d).

7. Partecipano alle riunioni della Commissione e delle sottocommissioni, senza diritto di voto, il Responsabile della struttura regionale competente in materia di lavoro e formazione professionale e il Direttore dell'Agenzia Piemonte Lavoro.



8. Un dirigente della struttura regionale competente in materia di lavoro e formazione professionale svolge le funzioni di segretario. Il supporto di segreteria è assicurato dalla stessa struttura regionale.

9. La Giunta regionale, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, informata la Commissione consiliare competente per materia, individua le funzioni di carattere amministrativo - gestionale di competenza della Commissione regionale di concertazione che possono essere svolte a livello provinciale e, previo parere della Commissione regionale di concertazione e del Comitato di cui all'articolo 8, le attribuisce alle Province.

10. Le funzioni attribuite alle Province, ai sensi del comma 9, sono esercitate tramite le Commissioni tripartite permanenti istituite ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del D.Lgs. n. 469 del 1997.

10-bis. Avverso i provvedimenti di cancellazione dalle liste di mobilità adottati dai responsabili dei Centri per l'impiego è ammesso ricorso gerarchico al responsabile del servizio lavoro delle province.”.

- Il testo coordinato vigente dell'articolo 8 della l.r. 41/1998 è il seguente:

“Art. 8. (Comitato al lavoro e formazione professionale.)

1. Al fine di rendere effettiva sul territorio l'integrazione fra le politiche del lavoro, i servizi per il lavoro, le politiche della formazione, a scala regionale e locale, è istituito, ai sensi dell'articolo 4 comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 469 del 1997, il Comitato al lavoro e formazione professionale, in seno alla Conferenza permanente Regione - Autonomie Locali prevista con legge regionale, composto da non più di diciotto membri, rappresentanti istituzionali della Regione, delle Province, dei Comuni e delle Comunità montane.

2. Il Comitato esprime parere sui programmi regionali delle politiche del lavoro e della formazione, sui piani di cui all'articolo 4, sulla proposta degli standard qualitativi di cui all'articolo 9, comma 3, lettera c). Il Comitato formula altresì proposte alla Giunta regionale, ai Comuni e alle Comunità montane finalizzate allo sviluppo dell'integrazione fra le politiche del lavoro, i servizi per il lavoro, le politiche formative.

3. Partecipano alle riunioni del Comitato, senza diritto di voto, il responsabile della struttura regionale competente in materia di lavoro e formazione professionale e il direttore dell'Agenzia Piemonte Lavoro.

4. Il supporto di segreteria del Comitato è assicurato dalla struttura regionale competente in materia di lavoro e formazione professionale.”.

#### **Nota all'articolo 9**

- Il testo dell'articolo 47 dello Statuto approvato con legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1 è il seguente:

“Art. 47. (Promulgazione e pubblicazione della legge)

1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dall'approvazione.

2. La legge regionale è pubblicata entro dieci giorni dalla promulgazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine diverso.

3. Al testo della legge segue la formula: “La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte”.”.

*Legge Regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 48 del 30 novembre 2006 (ndr)*

Legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37.

**Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca.**

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

*promulga*

la seguente legge:

Capo I.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

*(Principi, finalità e ambito di applicazione)*

1. La Regione Piemonte riconosce negli ecosistemi acquatici e nella fauna acquatica una componente essenziale del patrimonio naturale regionale e della gestione delle risorse idriche in generale.

2. La Regione, in conformità con la normativa comunitaria, statale e regionale vigente, valorizza gli ecosistemi acquatici e la fauna acquatica presente nelle acque del territorio regionale, promuove e disciplina l'esercizio dell'attività alieutica, attua interventi di conservazione ambientale, promuove la ricerca e la sperimentazione scientifica.

3. La Regione, con la collaborazione degli enti locali, per le finalità di cui ai commi 1 e 2, persegue i seguenti obiettivi:

a) garantire la salvaguardia degli ambienti acquatici e della fauna acquatica autoctona nel rispetto dell'equilibrio biologico e della conservazione della biodiversità;

b) provvedere alla tutela e, ove necessario, al ripristino degli ecosistemi acquatici;

c) gestire e promuovere un esercizio dell'attività alieutica compatibile con l'ambiente quale fenomeno ricreativo e sociale;

d) coinvolgere e responsabilizzare per una corretta fruizione degli ambienti acquatici il maggior numero di cittadini, in forma singola o associata;

e) attuare le disposizioni comunitarie e nazionali relative alla conservazione degli habitat acquatici naturali e seminaturali come previsto dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

f) promuovere e coordinare attività di valorizzazione e incremento della fauna ittica autoctona regionale;

g) sviluppare e diffondere la conoscenza della fauna acquatica, dell'ambiente in cui vive e delle metodologie per la tutela;

h) promuovere la ricerca, la sperimentazione e l'acquisizione di nuove conoscenze territoriali nei settori dell'ecologia degli ecosistemi acquatici, dell'idrobiologia, della biologia e della gestione della fauna acquatica;

i) promuovere lo sviluppo di specifiche iniziative con finalità legate ad attività di tutela ambientale, di divulgazione, di didattica, di fruizione turistica e ricreativa, riguardanti gli ecosistemi acquatici e l'attività alieutica.

4. L'esercizio della pesca è consentito in tutte le acque del territorio regionale, nei limiti e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria, statale e regionale in materia, fatto salvo quanto disposto per la pesca nelle acque comuni del lago Maggiore dell'Italia e della Svizzera, disciplinata da apposita convenzione e accordi nell'ambito dei rapporti italo-elvetici.

5. Sono soggette alla disciplina della presente legge tutte le acque superficiali del territorio regionale.

Art. 2.

*(Funzioni della Regione)*

1. Sono di competenza della Regione:

a) le funzioni legislativa, regolamentare e di adozione di normative tecniche e linee guida;

- b) la programmazione regionale, l'indirizzo e il coordinamento;
- c) i rapporti con l'Unione europea, con lo Stato, con le altre regioni, con enti nazionali ed enti regionali;
- d) la ripartizione delle disponibilità finanziarie agli enti locali per l'attuazione delle funzioni conferite;
- e) l'approvazione di programmi e direttive di attuazione di misure e disposizioni comunitarie e nazionali;
- f) il coordinamento delle rilevazioni statistiche comunitarie, nazionali e regionali;
- g) il coordinamento per la realizzazione del sistema informativo regionale;
- h) l'attuazione di specifici programmi e progetti di rilevanza strategica di iniziativa regionale, compresa l'erogazione di incentivi, qualora, ai fini dell'efficacia della scelta programmatica, sia utile l'unitario esercizio a livello regionale;
- i) le attività di ricerca applicata, sperimentazione e dimostrazione e divulgazione;
- j) le funzioni, comprese le nomine, relative a commissioni e comitati a carattere regionale.

2. In caso di inadempienza da parte delle province delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti, la Regione, previa diffida a provvedere entro un congruo termine, adotta i provvedimenti sostitutivi, ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali).

#### Art. 3.

##### *(Funzioni delle province)*

1. Le province esercitano le funzioni in materia di pesca ad esclusione delle funzioni espressamente riservate alla Regione e di quelle che richiedono accordi con altre regioni.

2. Le province adottano regolamenti finalizzati alla gestione di corpi idrici classificati ai fini della pesca e per il raggiungimento delle finalità dei piani provinciali per la tutela e la conservazione degli ambienti e della fauna acquatica e l'esercizio della pesca.

3. Le province, qualora sia accertata l'urgente ed eccezionale esigenza di tutelare l'equilibrio biologico del patrimonio ittico, in particolare per quanto riguarda quello autoctono, o per sopravvenute particolari condizioni ambientali o meteorologiche, sentiti i comitati consultivi provinciali, vietano temporaneamente l'attività di pesca, anche per singole specie, su tutti o su parte degli ambienti acquatici di competenza o loro porzioni.

#### Art. 4.

##### *(Organizzazioni piscatorie riconosciute)*

1. Sono riconosciute nel territorio regionale organizzazioni piscatorie non perseguenti fini di lucro ed istituite con atto pubblico o scrittura privata registrata. Tali organizzazioni sono suddivise in funzione delle loro caratteristiche:

a) riconosciute a livello nazionale e con strutture periferiche ed iscritti in almeno in quattro province della Regione Piemonte;

b) con almeno centocinquanta aderenti in possesso della licenza di pesca residenti nella provincia.

2. Il limite previsto dal comma 1, lettera b) può essere derogato dalla provincia competente per territorio, da un minimo di venticinque aderenti ad un massimo di cinquecento aderenti in possesso della licenza di pesca residenti nella provincia.

3. Le organizzazioni piscatorie riconosciute hanno lo scopo di:

a) organizzare i pescatori e tutelare i loro interessi rappresentandoli negli organi consultivi;

b) promuovere e diffondere tra i pescatori, con adeguate iniziative, una maggiore consapevolezza delle esigenze di difesa della fauna ittica e dell'ambiente naturale;

c) collaborare con gli enti pubblici competenti ai fini di una reale partecipazione dei pescatori alla realizzazione degli obiettivi previsti nel settore della tutela e della gestione degli ambienti acquatici e dell'ittiofauna;

d) proporre la nomina di propri agenti di vigilanza e curarne l'aggiornamento professionale o comunque disporre di volontari che collaborino alle funzioni di vigilanza sul territorio;

e) svolgere attività affidate dalle province;

f) organizzare manifestazioni sportive in materia di pesca.

4. La Giunta regionale riconosce le organizzazioni piscatorie di cui al comma 1, lettera a), mentre compete alle province territorialmente competenti il riconoscimento delle organizzazioni piscatorie di cui al comma 1, lettera b).

Art. 5.

*(Comitati dei bacini di pesca)*

1. I comitati dei bacini di pesca, di seguito denominati comitati di bacino, sono strutture associative di diritto privato regolarmente costituite con atto pubblico, perseguenti finalità in armonia con la presente legge e operanti nell'ambito territoriale del bacino di pesca.

2. Ai comitati di bacino partecipano associazioni e organizzazioni piscatorie riconosciute ed enti comunali in forma singola o consorziata operanti nel territorio del bacino.

3. La costituzione del comitato di bacino è promossa dalla provincia interessata, anche su iniziativa dei soggetti di cui al comma 2, sentito il parere del comitato consultivo provinciale, sui bacini di pesca individuati in coerenza con la pianificazione regionale di cui all'articolo 10; per ogni bacino di pesca si prevede un solo comitato di bacino.

4. Le province stipulano convenzioni con i comitati di bacino per l'affidamento di attività e iniziative interessanti il bacino di pesca di competenza secondo modalità stabilite dalle province stesse e riguardanti la pesca dilettantistica, la tutela della fauna ittica autoctona, la valorizzazione e la conservazione degli ambienti naturali, nonché i centri ittigenici e l'esercizio delle attività di vigilanza volontaria.

Art. 6.

*(Comitato consultivo regionale)*

1. Il Presidente della Giunta regionale, con decreto, costituisce il comitato consultivo regionale con funzioni consultive, tecniche e propositive in materia di disciplina della pesca e di difesa degli ambienti acquatici.

2. Il comitato consultivo regionale esprime pareri in ordine alla pianificazione regionale di cui all'articolo 10 e formula proposte e suggerimenti per la tutela e la corretta gestione degli ambienti acquatici e dell'ittiofauna.

3. Il comitato consultivo regionale è così composto:

- a) l'assessore regionale competente per materia o suo delegato che lo presiede;
- b) i presidenti o loro delegati dei comitati consultivi provinciali;
- c) un rappresentante designato da ogni organizzazione piscatoria riconosciuta rispondente ai requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a);
- d) un rappresentante per ciascuno dei comitati consultivi provinciali, eletto tra i propri componenti e appartenente ad una organizzazione piscatoria;
- e) tre rappresentanti designati dalle associazioni ambientaliste riconosciute a livello nazionale ed operanti sul territorio regionale;
- f) un rappresentante designato dall'Associazione piscicoltori italiani;
- g) tre rappresentanti dei comuni piemontesi, dei quali uno in rappresentanza dei comuni fino a cinquemila abitanti, designati congiuntamente dalle associazioni rappresentative degli enti locali riconosciute a livello regionale;
- h) un rappresentante delle comunità montane designato dalla delegazione regionale dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCCEM).

4. Il presidente del comitato consultivo regionale tecnico-scientifico, o suo delegato, partecipa ai lavori del comitato consultivo regionale senza diritto di voto.

5. Un funzionario della competente struttura regionale svolge le funzioni di segretario del comitato consultivo regionale; il segretario redige il verbale delle adunanze, cura la corrispondenza e adempie ad ogni compito affidatogli dal presidente.

6. Non fanno parte del comitato consultivo regionale coloro che hanno riportato condanne penali con sentenza definitiva per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici o per reati in materia di pesca.

7. Il presidente convoca il comitato consultivo regionale almeno una volta all'anno, o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

8. Il comitato consultivo regionale resta in carica per la durata della legislatura regionale e svolge le sue funzioni sino alla costituzione del nuovo comitato.

9. Ai membri del comitato consultivo regionale, ai sensi della legge regionale 2 luglio 1976, n. 33 (Compensi ai componenti Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi operanti presso l'Amministrazione Regionale), è corrisposto un gettone di presenza per ciascuna giornata di partecipazione alle sedute valide.

#### Art. 7.

##### *(Comitato consultivo provinciale)*

1. La provincia territorialmente competente costituisce il comitato consultivo provinciale con funzioni consultive, tecniche e propositive in materia di ambienti acquatici e pesca.

2. Il comitato consultivo provinciale esprime pareri in ordine al piano provinciale per la tutela e la conservazione degli ambienti e della fauna acquatica e l'esercizio della pesca e formula proposte e suggerimenti per la tutela e la corretta gestione degli ambienti acquatici provinciali e della fauna ittica.

3. Il comitato consultivo provinciale è così composto:

- a) l'assessore provinciale competente in materia o suo delegato che lo presiede;
- b) un dirigente della provincia competente per materia o suo delegato;
- c) un rappresentante designato da ogni organizzazione piscatoria riconosciuta rispondente ai requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) con strutture periferiche ed iscritti nel territorio provinciale di competenza;
- d) non più di dieci rappresentanti designati dalle organizzazioni piscatorie riconosciute, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b) e comma 2, con sede sul territorio provinciale di competenza, eletti in una assemblea dei presidenti o loro delegati, indetta dalla provincia;
- e) tre rappresentanti designati dalle associazioni ambientaliste riconosciute, presenti ed operanti nel territorio della provincia;
- f) un rappresentante designato dall'Associazione piscicoltori italiani;
- g) un rappresentante designato da ciascun comitato di bacino;
- h) tre rappresentanti dei comuni piemontesi, dei quali uno dei comuni fino a 5 mila abitanti, designati congiuntamente dalle associazioni rappresentative degli enti locali riconosciute a livello regionale, avuto riguardo alla rappresentanza dei comuni collinari;
- i) un rappresentante delle comunità montane designato dalla delegazione regionale dell'UNCEM;
- j) un rappresentante degli enti di gestione delle aree protette presenti sul territorio provinciale designato d'intesa dagli enti stessi.

4. Un funzionario provinciale svolge le funzioni di segretario del comitato consultivo provinciale; il segretario redige il verbale delle adunanze, cura la corrispondenza ed adempie ad ogni compito affidatogli dal presidente.

5. Non fanno parte del comitato consultivo provinciale coloro che hanno riportato condanne penali con sentenza definitiva per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici o per reati in materia di pesca.

6. Il comitato consultivo provinciale, quando ritenuto necessario ai fini dell'attuazione della presente legge, si avvale di professionalità esterne su singoli problemi.

7. Il presidente convoca il comitato consultivo provinciale almeno due volte all'anno o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

8. Il comitato consultivo provinciale resta in carica per la durata del consiglio provinciale e svolge le sue funzioni sino alla costituzione del nuovo comitato.

#### Art. 8.

##### *(Comitato consultivo regionale tecnico-scientifico)*

1. Il Presidente della Giunta regionale, con decreto, costituisce il comitato consultivo regionale tecnico-scientifico con funzioni tecniche e scientifiche in materia di ambienti acquatici e pesca.

2. Il comitato consultivo regionale tecnico-scientifico esprime pareri tecnici e scientifici su richiesta della Regione, con particolare riferimento:

- a) alla tutela, alla conservazione e alla gestione delle popolazioni ittiche autoctone;

b) alla tutela e alla conservazione delle specie acquatiche endemiche o di particolare significato naturalistico;

c) alle azioni di gestione e contenimento o di eradicazione delle specie alloctone;

d) alle azioni di tutela, mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente oppure, all'occorrenza, ripristino e gestione degli ambienti acquatici e delle zone umide;

e) alla riduzione dei fattori di alterazione e di degrado ambientale degli ambienti e della fauna acquatica;

f) ai contenuti tecnici e scientifici di elaborati utili all'applicazione della presente legge e al miglioramento delle conoscenze sulla fauna acquatica del territorio regionale;

g) ai contenuti tecnici della pianificazione regionale prevista all'articolo 10;

h) ai contenuti tecnici dei piani provinciali previsti all'articolo 11.

3. Il comitato consultivo regionale tecnico-scientifico è così composto:

a) un dirigente regionale competente per materia con funzioni di presidente o suo delegato;

b) un funzionario regionale esperto in normativa di settore individuato dalla struttura competente;

c) un funzionario regionale competente in materia di risorse idriche;

d) un funzionario provinciale esperto in normativa ambientale e di settore individuato dall'Unione province piemontesi;

e) un esperto in idrobiologia;

f) un esperto in ittiologia e biologia della pesca;

g) un esperto in ittiopatologia;

h) un esperto in ambienti acquatici e loro ripristino;

i) un esperto in acquacoltura.

4. Un funzionario della competente struttura regionale svolge le funzioni di segretario del comitato consultivo regionale tecnico-scientifico. Il segretario redige i processi verbali delle adunanze, cura la corrispondenza ed adempie ad ogni compito affidatogli dal presidente.

5. Le Università degli Studi operanti in Piemonte, il Consiglio nazionale delle ricerche di Verbania Pallanza e l'Istituto zooprofilattico del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta designano gli esperti di cui al comma 3, lettere e), f), g) e h). La nomina è effettuata tenuto conto del curriculum dei candidati.

6. Il comitato consultivo regionale tecnico-scientifico resta in carica per la durata della legislatura regionale e svolge le sue funzioni sino alla costituzione del nuovo comitato.

7. La Giunta regionale corrisponde ai componenti del comitato consultivo regionale tecnico-scientifico, in deroga all'articolo 1 della l.r. 33/1976, in quanto spettante, per ogni effettiva partecipazione alle sedute, un gettone di presenza e il rimborso delle spese di viaggio.

#### Art. 9.

##### *(Disposizioni di attuazione e regolamenti)*

1. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente per materia, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina il funzionamento del comitato consultivo regionale e del comitato consultivo regionale tecnico-scientifico.

2. Le province, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, disciplinano il funzionamento del comitato consultivo provinciale.

3. La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con regolamento, secondo i principi individuati all'articolo 1 e ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto, disciplina:

a) le licenze e i permessi temporanei di pesca, le procedure e i requisiti per il rilascio degli stessi, nonché le categorie di soggetti che non sono tenuti all'obbligo della licenza;

b) gli attrezzi di pesca, le modalità d'uso, i periodi di pesca delle diverse specie, le misure minime;

c) i casi, le specie ittiche, i luoghi e le modalità di utilizzo del tesserino regionale catture; il quantitativo di pescato;

d) l'importazione di idrofauna, i controlli sanitari, il trasporto e gli allevamenti;

e) l'attività di acquacoltura, pescaturismo e ittiturismo;

f) l'esercizio della piscicoltura agricola nelle zone di risaia;



g) le disposizioni integrative e attuative dell'esercizio della pesca.

## Capo II.

### PIANIFICAZIONE

#### Art. 10.

*(Piano regionale per la tutela e la conservazione degli ambienti e della fauna acquatica e l'esercizio della pesca e istruzioni operative)*

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva il piano regionale per la tutela e la conservazione degli ambienti e della fauna acquatica e l'esercizio della pesca, di seguito denominato piano regionale.

2. Il piano regionale è revisionato ogni cinque anni ed ha la finalità di individuare le linee strategiche di intervento per attuazione degli obiettivi previsti all'articolo 1, comma 3, in coerenza con la regolamentazione dell'attività alieutica e la disciplina regionale e nazionale in materia di acque.

3. Il piano regionale prende atto dei siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione individuate in attuazione della direttiva 92/43/CEE, può individuare ulteriori siti e zone caratterizzati dalla presenza di specie e di ecosistemi acquatici di interesse comunitario.

4. Il piano regionale è redatto in coerenza con la pianificazione regionale concernente la protezione degli ambienti acquatici e la tutela delle acque.

5. Il piano regionale, oltre ai contenuti dei commi 2 e 3, definisce:

a) i criteri per l'individuazione dell'elenco della fauna acquatica autoctona con l'indicazione delle specie in pericolo, vulnerabili, rare o endemiche per le quali sono necessarie particolari forme di tutela;

b) i criteri per l'individuazione dell'elenco della fauna ittica alloctona con l'indicazione delle specie che necessitano di interventi di contenimento, riduzione o eradicazione;

c) gli strumenti di tutela e conservazione della biodiversità;

d) i criteri di classificazione delle acque in zone ittiche in base alla loro qualità, alla produttività ittigenica, alla consistenza, tipologia, stato di salute ed endemismi delle popolazioni ittiche presenti ai fini della regolamentazione dell'attività alieutica;

e) i criteri di stesura e di aggiornamento della carta regionale degli ambienti acquatici e della vocazione ittica, denominata di seguito carta ittica regionale;

f) i criteri di individuazione delle seguenti zone di pesca:

1) zone di protezione destinate all'ambientamento, crescita e riproduzione di fauna acquatica autoctona utilizzabile anche per i ripopolamenti;

2) zone turistiche di pesca che possono essere date in concessione per la gestione in via prioritaria a comuni o a organizzazioni piscatorie riconosciute o ai soggetti gestori dei bacini di pesca;

3) zone per attività agonistiche e promozionali dell'attività alieutica;

4) zone chiuse di pesca oppure zone umide artificiali poste al di fuori delle aree di esondazione dei corsi d'acqua, prive di collegamento idrologico con altri ecosistemi acquatici o munite di apposite griglie che impediscano il passaggio del pesce e situate all'interno di proprietà private;

5) zone a regolamentazione particolare oppure tratti di corsi d'acqua o bacini naturali nei quali l'attività di pesca è consentita esclusivamente con rilascio obbligatorio del pesce catturato.

6. La Giunta regionale, entro tre mesi dall'entrata in vigore del piano regionale, approva le istruzioni operative di dettaglio, sentiti il comitato consultivo regionale ed il comitato consultivo regionale tecnico-scientifico, previa acquisizione del parere della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, e sentita la commissione consiliare competente.

7. Le istruzioni operative previste al comma 6 definiscono:

a) le indicazioni per la redazione dei piani provinciali;

b) la carta ittica regionale;

c) l'individuazione puntuale delle zone ittiche;

- d) gli elenchi della fauna acquatica autoctona e alloctona previsti al comma 5, lettere a) e b);
- e) i criteri, modalità e procedure per i ripopolamenti e le immissioni della fauna acquatica;
- f) i programmi di ricerca e sperimentazione ai fini della conservazione degli ambienti acquatici e incremento della fauna acquatica;
- g) i programmi di divulgazione della conoscenza della fauna acquatica, dell'ambiente in cui vive e delle metodologie per la loro tutela;
- h) le indicazioni per il coordinamento della vigilanza esercitata dalle province;
- i) le modalità e le forme di partecipazione delle organizzazioni piscatorie riconosciute o di altri soggetti per la realizzazione degli obiettivi del piano regionale;
- j) i progetti specifici di iniziativa regionale o provinciale;
- k) l'attribuzione delle risorse nei limiti delle disponibilità del bilancio regionale;
- l) ogni altra istruzione attuativa del piano regionale.

8. La Giunta regionale, per realizzare la pianificazione per la tutela e la conservazione degli ambienti e della fauna acquatica e l'esercizio della pesca, promuove studi e ricerche sulla biologia ed ecologia della fauna acquatica, sulla qualità delle acque, sulla biodiversità dell'ittiofauna, sulle tecniche di recupero e potenziamento delle specie e delle popolazioni ittiche autoctone e sulle tecniche di recupero ambientale.

#### Art. 11.

##### *(Piani provinciali per la tutela e la conservazione degli ambienti e della fauna acquatica e l'esercizio della pesca)*

1. Le province, sentito il comitato consultivo provinciale, provvedono alla stesura dei piani provinciali per la tutela e la conservazione degli ambienti e della fauna acquatica e l'esercizio della pesca, di seguito denominati piani provinciali. I piani provinciali, in coerenza con il piano regionale e le istruzioni operative di dettaglio:

- a) attuano a livello provinciale la pianificazione definita a livello regionale;
- b) effettuano la classificazione delle acque in zone ittiche, l'individuazione delle zone ittiche, la redazione e l'aggiornamento della carta ittica provinciale;
- c) individuano le zone di pesca e i corpi idrici ove è possibile praticare la pesca professionale;
- d) definiscono programmi di incremento e ripopolamento della fauna ittica;
- e) definiscono programmi e interventi di tutela degli ecosistemi acquatici e della fauna acquatica di interesse provinciale;
- f) promuovono forme di collaborazione con le organizzazioni piscatorie riconosciute e con i comitati di bacino;
- g) censiscono i diritti esclusivi di pesca;
- h) forniscono le valutazioni circa la qualità delle acque di cui alla lettera b) e degli ecosistemi acquatici sulla base di parametri fisici, chimici e biologici significativi, a integrazione dei monitoraggi effettuati ai sensi della normativa in materia di tutela delle acque;
- i) raccolgono, elaborano e diffondono i dati relativi alla consistenza delle popolazioni delle specie ittiche presenti nelle acque provinciali al fine di realizzare la pianificazione definita a livello regionale;
- j) individuano le popolazioni acquatiche appartenenti alle specie autoctone in funzione della tutela e della fruizione del bene;
- k) forniscono valutazioni quantitative e qualitative utili per la razionalizzazione dei ripopolamenti;
- l) forniscono i dati sulla capacità biogenica dei corsi d'acqua, al fine di individuare anche le misure minime di cattura;
- m) forniscono indicazioni per l'individuazione e la gestione dei Siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione;
- n) propongono l'individuazione dei bacini di pesca;
- o) individuano i centri ittiogenici idonei per la produzione di materiale ittico autoctono destinato ai ripopolamenti e alla tutela della biodiversità;
- p) definiscono i programmi di formazione e aggiornamento degli agenti di vigilanza e degli altri soggetti coinvolti nella gestione dell'attività piscatoria;

q) propongono progetti di interesse provinciale;

r) indicano la previsione degli oneri finanziari e delle risorse connessa all'attuazione del piano, ivi comprese le risorse proprie.

2. I piani provinciali hanno durata quinquennale, e possono essere aggiornati prima della scadenza.

3. Le province adottano i piani provinciali entro un anno dall'approvazione del piano regionale e li trasmettono ai competenti uffici della Giunta regionale per la verifica di congruità con il piano regionale. I piani provinciali diventano esecutivi trascorsi sessanta giorni dalla data del loro ricevimento da parte della Giunta regionale o a seguito di approvazione espressa entro tale termine.

4. Nell'ipotesi in cui la Giunta regionale formuli osservazioni, le province adeguano i piani provinciali entro trenta giorni dalla relativa comunicazione e in tal caso il piano è approvato dalla Giunta regionale entro i trenta giorni successivi.

#### Art. 12.

##### *(Lavori in alveo, programmi, opere e interventi sugli ambienti acquatici)*

1. Per la tutela dell'ecosistema acquatico e dell'idrofauna nei corsi d'acqua naturali deve essere rispettato il deflusso minimo vitale, come previsto dalla disciplina regionale in materia di tutela delle acque.

2. La Regione, in collaborazione con le province e nel rispetto delle procedure individuate dalla legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione), modificata dalla legge regionale 10 novembre 2000, n. 54, verifica la compatibilità, con gli obiettivi di tutela e salvaguardia previsti dal piano regionale, degli interventi e delle opere di interesse pubblico o privato che possono modificare gli ambienti acquatici individuati dal piano regionale.

3. Gli adempimenti previsti al comma 2 si applicano anche per le valutazioni degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, come previsto dalla direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, e per la valutazione di incidenza prevista dall'articolo 6 della direttiva n. 92/43/CEE e recepita dal decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.

4. Per gli ambienti acquatici individuati dal piano regionale, la Regione e le province adottano i provvedimenti cautelari di loro competenza, di inibizione e di sospensione, per la realizzazione di opere e lo svolgimento di attività che mettano in pericolo la sopravvivenza degli ecosistemi acquatici.

5. La provincia competente per territorio autorizza, ai fini della salvaguardia della fauna ittica, la messa in secca di corsi d'acqua, bacini e canali, compresi quelli privati in comunicazione con acque pubbliche. Il soggetto che effettua il prosciugamento, nei casi di urgenza comunque avvisa la provincia e, in ogni caso recupera ed immette la fauna ittica nelle acque pubbliche a proprie spese.

6. I progetti delle opere d'interesse pubblico o privato che prevedono l'occupazione totale o parziale degli alvei prevedono la costruzione di idonee scale di risalita atte a favorire la libera circolazione dei pesci.

7. Per le dighe, le briglie e gli sbarramenti in genere, già esistenti, quando la loro stabilità richiede opere di manutenzione straordinaria o ristrutturazione, è realizzato quanto disposto nel comma 6.

8. La progettazione e la realizzazione delle opere di difesa spondale e di messa in sicurezza dei corpi idrici prevedono opportuni accorgimenti per la salvaguardia della fauna acquatica e degli ambienti.

9. Le amministrazioni che rilasciano le concessioni di derivazioni d'acqua inseriscono nei disciplinari disposizioni per la tutela della fauna acquatica e prevedono il rilascio continuo di una quantità d'acqua sufficiente a garantire, anche nei periodi di magra, la sopravvivenza e la risalita dell'ittiofauna.

10. Al fine di salvaguardare la fauna acquatica, lo scarico in acque pubbliche delle acque di lavaggio dei materiali sabbiosi e ghiaiosi lavorati negli impianti di estrazione e frantumazione avviene previa decantazione dei fanghi in sospensione.

11. Per gli adempimenti di propria competenza, la Regione e le province si avvalgono del supporto tecnico-scientifico dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale.

12. I commi 1, 6 e 7 non si applicano ai canali, ai bacini artificiali creati a scopo irriguo ed ai canali di derivazione idrica per gli impianti di acquacoltura, ad eccezione delle opere di presa.

13. La Giunta regionale, sentite le province, disciplina modalità e procedure per l'attuazione del presente articolo.

#### Art. 13.

##### *(Impianti e bacini privati per la pesca a pagamento)*

1. Il gestore degli impianti e dei bacini privati per la pesca a pagamento o di quelli delle relative derivazioni trasmette alla provincia competente una descrizione tecnica della propria attività, comprensiva dell'indicazione delle specie ittiche presenti negli impianti.

2. Le province dispongono modalità e criteri per gli adempimenti di cui al comma 1 e provvedono, quando l'impianto è collegabile in modo diretto o indiretto con acque pubbliche, all'adozione di misure idonee ad evitare diffusioni incontrollate di fauna ittica alloctona.

3. È vietato ai fruitori degli impianti e dei bacini privati asportare prodotti vivi.

#### Art. 14.

##### *(Diritti esclusivi di pesca)*

1. Permangono fino alla loro scadenza i diritti esclusivi di pesca esercitati da privati, enti e associazioni in virtù delle leggi statali, negli ambienti acquatici naturali ed artificiali, in atto alla data d'entrata in vigore della presente legge.

2. L'esercizio delle funzioni amministrative concernenti i diritti esclusivi di pesca è conferito alle province.

3. I titolari di diritti esclusivi di pesca comunicano alla provincia, entro il 30 settembre di ogni anno, il programma di gestione per l'anno successivo. Le province approvano il programma con le eventuali prescrizioni e ne danno notizia agli interessati entro il mese di gennaio di ciascun anno.

4. Il programma di cui al comma 3 prevede anche l'eventuale piano di ripopolamento previsto per l'anno successivo. Per ciascun intervento di ripopolamento il titolare del diritto esclusivo dà preavviso al competente ufficio provinciale, al quale trasmette i verbali di semina controfirmati da agenti di vigilanza.

5. Le province esercitano la vigilanza ed il controllo sulla gestione dei diritti esclusivi di pesca.

6. I titolari dei diritti esclusivi di pesca delimitano le aree di pesca riservata con tabelle, che mantengono in buono stato di conservazione e di leggibilità.

7. Le province, in caso di inosservanza delle norme del presente articolo, previa diffida, dichiarano la decadenza del diritto esclusivo di pesca.

8. Le province effettuano la ricognizione dei diritti esclusivi di pesca esistenti. A tal fine, i titolari di diritti esclusivi di pesca esibiscono i documenti attestanti la titolarità dei diritti stessi alla provincia competente entro e non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, pena la decadenza.

9. Le province trasmettono alla Regione, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli elenchi dei diritti esclusivi di pesca accertati, nonché una relazione sulle misure adottate.

10. In caso di vendita del diritto esclusivo di pesca il titolare ne dà preventiva comunicazione alle province competenti per territorio alle quali è riservato il diritto di prelazione.

11. Le province autorizzano i titolari dei diritti esclusivi di pesca alla cattura, nei tratti di loro competenza, di soggetti di specie ittiche per la riproduzione artificiale, secondo i criteri del piano regionale.

12. Le province, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, disciplinano i diritti esclusivi di pesca in coerenza con quanto previsto dal presente articolo.

## Art. 15.

*(Usi civici di pesca)*

1. L'esercizio della pesca nelle acque soggette a diritto di uso civico si svolge in conformità a quanto disposto dall'articolo 10 del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332 (Approvazione del regolamento per la esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici del Regno) e dalle successive disposizioni in materia.

2. La Giunta regionale approva le disposizioni attuative del comma 1, sentite la Conferenza Regione-Autonomie locali e le commissioni consiliari competenti.

## Capo III.

## ATTIVITÀ AVENTI AD OGGETTO LA FAUNA ITTICA

## Art. 16.

*(Esercizio della pesca)*

1. Costituisce legittimo esercizio di pesca ogni atto diretto alla cattura della fauna acquatica mediante l'impiego di attrezzi e modalità consentite.

2. La fauna acquatica trattenuta appartiene a chi legittimamente la cattura.

3. È vietato il rilascio nelle acque del territorio regionale di ogni esemplare catturato appartenente a specie di fauna ittica alloctona che necessita di interventi di eradicazione individuata ai sensi dell'articolo 10, comma 5, lettera b).

## Art. 17.

*(Interventi ai fini gestionali)*

1. In tutte le acque presenti nel territorio regionale le province effettuano le attività di ripopolamento, immissione e prelievo a fini gestionali della fauna ittica direttamente o attraverso soggetti individuati dalla provincia stessa.

2. È vietato immettere pesci in qualunque ambiente acquatico senza l'autorizzazione della provincia competente per territorio.

3. Le province, i soggetti individuati ai sensi del comma 1 e i titolari o concessionari di diritto esclusivo di pesca e di uso civico effettuano l'attività di ripopolamento nei limiti stabiliti dalla programmazione regionale e provinciale. Le province entro il 31 ottobre di ogni anno approvano il programma per i ripopolamenti ittici da attuarsi nei dodici mesi successivi.

4. Le province autorizzano l'uso di apparecchi a generatore autonomo di energia elettrica aventi caratteristiche tali da garantire la conservazione del patrimonio ittico, nonché l'uso di altri attrezzi in deroga alle norme della presente legge, esclusivamente per la cattura della fauna acquatica a scopo di ripopolamento, nonché in caso di asciutta o a scopi scientifici.

5. Le province possono interdire la pesca in occasione delle attività previste dai commi 1 e 4, al fine di ottimizzarne il risultato.

6. La produzione a scopo di ripopolamento di particolari specie autoctone per le quali è necessario conservare l'originalità e la variabilità genetica, avviene nei centri ittiogenici individuati nel piano provinciale, con riproduttori catturati in ecosistemi acquatici analoghi oppure allevati in ambienti artificiali realizzati allo scopo o in ambienti naturali appositamente individuati.

7. Le province stabiliscono le modalità tecniche di gestione e di controllo dei centri ittiogenici e delle connesse attività di ripopolamento in coerenza con i piani di cui agli articoli 10 e 11.

## Capo IV.

## ESERCIZIO DELLA PESCA, AUTORIZZAZIONI E AIUTI

## Art. 18.

*(Classificazione dell'attività di pesca)*

1. L'attività della pesca si divide, in rapporto al fine perseguito, in:

- a) pesca professionale;
- b) pesca dilettantistica;
- c) pesca scientifica e interventi di protezione ittica.



2. L'esercizio della pesca professionale è consentito nei corpi idrici individuati a tal fine dalle province, in un quadro di sostenibilità nei confronti della risorsa.

3. Gli imprenditori ittici in possesso della licenza di pesca e in regola con i versamenti delle tasse regionali hanno diritto ad esercitare la pesca professionale. Nelle attività connesse alla pesca professionale sono ricomprese, purché non prevalenti rispetto a questa, le attività di pescaturismo e ittiturismo, definite all'articolo 3 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226 (Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), disciplinate con il regolamento di cui all'articolo 9, comma 3.

4. La provincia di residenza del richiedente rilascia la licenza per la pesca professionale, a seguito della dimostrazione di avvenuta costituzione dell'impresa di pesca.

5. Le province iscrivono i titolari di licenza di pesca professionale in un elenco che aggiornano di norma ogni tre anni.

6. Le province possono limitare l'esercizio della pesca professionale, riconoscendo comunque la priorità dei residenti che, singoli o associati, traggano la maggior parte del proprio reddito dall'attività di pesca.

7. I pescatori professionali forniscono alle province dati semestrali sui prelievi effettuati. In caso di omissione della fornitura dei dati semestrali, le province, previa diffida a provvedere, sospendono la licenza di pesca professionale ai soggetti responsabili.

8. Salvo diversa disposizione delle province, nei corpi idrici in cui è ammessa la pesca professionale è consentita altresì la pesca dilettantistica.

9. La pesca dilettantistica è esercitata senza scopo di lucro da chiunque sia in possesso di permesso temporaneo di pesca oppure della ricevuta di versamento, che costituisce la licenza di pesca, delle tasse e soprattasse di cui all'articolo 27, in cui sono riportati i dati anagrafici del pescatore nonché la causale del versamento di licenza di pesca dilettantistica.

10. La ricevuta di versamento di cui al comma 9 è esibita unitamente a un documento di identità valido.

11. La pesca a scopo scientifico e gli interventi di protezione ittica sono attività dirette a scopo di studio, ricerca, sperimentazione, protezione e tutela della fauna e degli ecosistemi acquatici ed è autorizzata dalla provincia.

#### Art. 19.

##### *(Obbligo della licenza)*

1. L'esercizio della pesca professionale e dilettantistica nelle acque della Regione, ad eccezione di quelle denominate acque pubbliche in disponibilità privata, è subordinato al possesso di apposita licenza o permesso temporaneo di pesca.

2. Non sono tenuti all'obbligo della licenza nell'esercizio delle loro funzioni:

- a) gli addetti all'acquacoltura;
- b) gli addetti alla piscicoltura agricola nelle risaie;
- c) il personale delle province e di altri enti o organizzazioni autorizzate, a norma delle vigenti disposizioni, alla cattura di materiale ittico a scopo scientifico o di ripopolamento.

3. La Giunta regionale disciplina le licenze e i permessi temporanei di pesca, gli attrezzi, le procedure, i requisiti per il rilascio delle stesse e le categorie di soggetti che non sono tenuti all'obbligo della licenza con il regolamento di cui all'articolo 9, comma 3.

4. La licenza di pesca rilasciata nelle altre regioni italiane e nelle province autonome di Trento e Bolzano ha validità sul territorio regionale del Piemonte.

#### Art. 20.

##### *(Modalità e tecniche di pesca vietate)*

1. È vietato l'uso a strappo degli attrezzi con amo o ancoretta. S'intende uso a strappo l'esecuzione di manovre atte ad allamare il pesce senza che lo stesso abbia abboccato l'esca.

2. Non è consentito l'uso contemporaneo di attrezzi professionali, fatta eccezione per la canna con o senza mulinello e la lenza da fondo o spaderna.

3. Per l'esercizio della pesca nelle acque, che in relazione alla loro classificazione risultano prevalentemente popolate da salmonidi e timallidi, è vietato usare larve o stadi giovanili di mosca



carnaria, pesce vivo o morto, sangue comunque preparato o diluito o esche che ne contengano e ogni tipo di pasturazione.

4. È vietata la pesca da sopra ponti, passerelle e ogni altra opera di attraversamento dei corsi d'acqua.

5. È vietata la pesca da natanti, salvo che nei bacini lacustri classificati acque principali. Non è consentito pescare durante la navigazione; la pesca è esercitata con motore spento e remi in barca. Fino all'arresto del natante gli attrezzi restano completamente smontati. Tali limitazioni non si applicano alla pesca professionale o con tirlindana.

6. È vietato usare reti ad una distanza inferiore a trenta metri da scale di risalita per i pesci e dalle dighe.

7. L'uso del guadino è consentito solamente come mezzo ausiliario per il recupero del pesce allamato.

8. È vietata la pesca esercitata con le mani e la pesca con l'ausilio di qualsiasi fonte luminosa.

9. È vietata la pesca con sostanze esplodenti o tossiche.

10. È vietato gettare e infondere nelle acque materie atte ad intorpidire, stordire od uccidere i pesci e gli altri animali acquatici.

11. È vietata la pesca con la corrente elettrica come mezzo diretto di uccisione e di stordimento ad eccezione della pesca autorizzata dalla provincia, con apparecchi a generatore autonomo di energia elettrica aventi caratteristiche tali da garantire la conservazione del patrimonio ittico.

12. È vietata la pesca subacquea.

13. È vietato pescare attraverso aperture praticate nel ghiaccio.

14. È vietato abbandonare esche, pesci o rifiuti lungo i corsi e specchi d'acqua o nelle loro adiacenze.

15. È vietato pescare manovrando paratie, prosciugando i corsi o i bacini d'acqua, deviandoli o ingombrandoli con opere stabili o provvisorie, quali muri, ammassi di pietra, dighe, terrapieni, arginelli, smuovendo il fondo delle acque, oppure impiegando altri sistemi di pesca non previsti dalla presente legge.

16. È vietato pescare durante il prosciugamento completo. In caso di prosciugamento parziale è permessa esclusivamente la pesca con la canna.

17. È vietato collocare reti e apparecchi fissi o mobili di pesca attraverso i fiumi o altri corpi idrici occupando più di un terzo della loro larghezza.

#### Art. 21.

##### *(Aiuti alla pesca professionale)*

1. La Regione attiva, nel rispetto della normativa comunitaria in materia, aiuti ai pescatori professionisti, singoli e associati, secondo i criteri e le procedure di concessione stabiliti dalla Giunta regionale.

#### Capo V.

#### VIGILANZA E SANZIONI AMMINISTRATIVE

#### Art. 22.

##### *(Vigilanza sull'esercizio della pesca)*

1. La vigilanza sull'applicazione delle leggi sulla pesca e l'accertamento delle infrazioni relative è affidata agli agenti di vigilanza dipendenti delle province, nonché agli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato, al personale di vigilanza delle aree protette nazionali, regionali e provinciali oltre che a coloro ai quali la legge riconosce la qualifica di ufficiali o di agenti di polizia giudiziaria.

2. Le province possono affidare altresì la vigilanza ai seguenti soggetti con funzione di guardia ittica volontaria:

a) a volontari, su richiesta delle organizzazioni piscatorie riconosciute e dei comitati di bacino;

b) alle guardie ecologiche volontarie di cui agli articoli 36 e 37 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale).

3. Le guardie ittiche volontarie possiedono i requisiti previsti dall'articolo 138 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).

4. La provincia disciplina e coordina l'attività di formazione, aggiornamento e vigilanza dei soggetti di cui al comma 2.

#### Art. 23.

##### *(Poteri e compiti degli agenti di vigilanza)*

1. Per l'esercizio della vigilanza, gli agenti di cui all'articolo 22 hanno i seguenti poteri e compiti:

a) chiedere l'esibizione dei documenti attestanti la licenza di pesca, degli attrezzi e del pescato a persone trovate in esercizio di pesca;

b) verificare la regolarità di lavori in alveo, opere o interventi in ambienti acquatici ai sensi dell'articolo 12.

2. Gli agenti di vigilanza, qualora accertino violazioni delle leggi della pesca, redigono verbale di contestazione immediata ai sensi delle norme vigenti e ne trasmettono copia all'autorità amministrativa competente.

3. Le guardie ittiche volontarie, nell'esercizio delle loro funzioni, assumono la qualifica ed esercitano i poteri che la legislazione vigente loro attribuisce.

4. I pesci detenuti in violazione alle norme della presente legge, se ancora vivi, devono essere reimmessi nel corso d'acqua dal pescatore.

#### Art. 24. (Corsi di preparazione e aggiornamento per guardie ittiche volontarie)

1. Il riconoscimento della qualità di guardia ittica volontaria è subordinato alla frequenza di corsi di qualificazione e aggiornamento organizzati dalle province che ne rilasciano attestato d'idoneità.

2. I corsi possono altresì essere organizzati dalle singole organizzazioni piscatorie riconosciute e dai comitati di bacino, previa autorizzazione provinciale.

3. Le guardie con funzioni di vigilanza in materia ittica, già nominate alla data dell'entrata in vigore della presente legge, sono confermate nelle loro funzioni e sono tenute alla frequenza dei corsi di aggiornamento.

#### Art. 25.

##### *(Danno ambientale)*

1. La Regione e gli enti locali, per quanto di competenza, promuovono le azioni di prevenzione e riparazione in materia di danno ambientale alla fauna acquatica e agli ambienti acquatici, ai sensi della direttiva 2004/35/CE del 21 aprile 2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, e delle relative norme statali.

2. La Giunta regionale, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, approva le istruzioni operative in materia di danno ambientale sentite la Conferenza Regione-Autonomie locali e le commissioni consiliari competenti.

#### Art. 26.

##### *(Sanzioni)*

1. Le infrazioni alle disposizioni della presente legge, salvo le sanzioni di carattere penale e tributario previste dalle leggi vigenti, sono soggette alle seguenti sanzioni amministrative:

a) da 100,00 euro a 500,00 euro per le violazioni al divieto di pesca in zona di protezione;

b) da 100,00 euro a 1.000,00 euro per le violazioni alle norme relative alla gestione delle zone turistiche di pesca;

c) da 50,00 euro a 300,00 euro per le violazioni alle disposizioni relative alle zone per attività agonistiche, promozionali e per le zone a regolamentazione particolare;

d) da 5.000,00 euro a 10.000,00 euro per la mancata ottemperanza alle disposizioni relative alle attività disciplinate dall'articolo 12;

e) da 50,00 euro a 300,00 euro per la violazione alle disposizioni relative all'esercizio della pesca, tempi, quantità, misure, attrezzi e modalità;

f) da 20,00 euro a 60,00 euro per ogni pesce pescato in violazione alle norme della legge;

g) da 50,00 euro a 300,00 euro per chi eserciti la pesca in acque soggette a diritti esclusivi di pesca o di uso civico, od in acque soggette a concessioni amministrative o nelle zone chiuse di pesca senza autorizzazione del titolare o concessionario;

h) da 500,00 euro a 3.000,00 euro per chi, in possesso di licenza di pesca professionale, peschi utilizzando mezzi non consentiti o usando attrezzi con modalità o tempi diversi da quelli previsti o in acque non destinate alla pesca professionale;

i) da 500,00 euro a 3.000,00 euro per chi eserciti l'allevamento di idrofauna a scopo di ripopolamento senza autorizzazione;

j) da 50,00 euro a 300,00 euro per chi eserciti la pesca senza licenza di pesca;

k) da 100,00 euro a 500,00 euro per le violazioni al divieto di vendere il pescato ai titolari di licenza a scopo dilettantistico;

l) da 500,00 euro a 3.000,00 euro per chi eserciti la pesca con modalità e tecniche vietate ai sensi dell'articolo 20, commi 9,10,11, 12 e 15;

m) da 500,00 euro a 3000,00 euro per chi immette idrofauna senza autorizzazione; qualora la violazione riguardi la specie Siluro (*Silurus glanis*), gli importi sono raddoppiati;

n) da 100,00 euro a 500,00 euro per il rilascio nelle acque del territorio regionale di ogni esemplare catturato appartenente a specie di fauna ittica alloctona che necessita di interventi di eradicazione individuata ai sensi dell'articolo 10, comma 5, lettera b).

2. La Giunta regionale aggiorna la misura delle sanzioni amministrative stabilita dal comma 1 ogni cinque anni, in misura pari alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, media annuale nazionale, verificatasi nei cinque anni precedenti. Tale aggiornamento è effettuato entro sessanta giorni dalla pubblicazione del suddetto indice sulla Gazzetta ufficiale.

3. Le province esercitano le funzioni relative alle sanzioni amministrative in materia di pesca ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), riscuotono ed introitano i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni e li impiegano interamente per interventi in materia di tutela della fauna acquatica.

4. Le province trasmettono ogni anno alla Regione una relazione sull'attività di vigilanza effettuata nell'anno precedente in coerenza con il piano provinciale, con l'indicazione delle sanzioni irrogate, delle somme introitate e degli interventi effettuati.

## Capo VI.

### TASSE E RIPARTIZIONE DEI PROVENTI

#### Art. 27.

##### *(Tasse e soprattasse e ripartizione dei proventi)*

1. Si applicano le tariffe previste dal decreto legislativo 26 giugno 1991, n. 230 (Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'articolo 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158) per l'esercizio della pesca nelle acque interne.

2. Il pagamento delle tasse e delle soprattasse di cui al comma 1 avviene secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni regionali in materia.

3. Il versamento è valido per un periodo di trecentosessantacinque giorni decorrenti dal giorno del versamento stesso.

4. La Giunta regionale delibera eventuali esoneri, sentita la competente commissione consiliare.

5. La Regione ripartisce annualmente i proventi derivanti dalle tasse e dalle soprattasse sulle concessioni regionali in materia di pesca in base a quanto disposto nella pianificazione regionale definita ai sensi dell'articolo 10, nella misura prevista dall'articolo 32.

## Capo VII.

## NORME FINALI, TRANSITORIE E FINANZIARIE

## Art. 28.

*(Relazioni di attuazione dei piani)*

1. Le province trasmettono annualmente alla Giunta regionale, di norma entro il 31 marzo, una relazione sullo stato di attuazione dei piani provinciali.
2. La Giunta regionale trasmette annualmente al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione del piano regionale.

## Art. 29.

*(Norme transitorie)*

1. Le licenze di pesca rilasciate dalle province anteriormente all'entrata in vigore della presente legge conservano efficacia fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 9, comma 3.
2. I regolamenti e i provvedimenti amministrativi adottati dalla Regione e dalle province in attuazione della legge regionale 18 febbraio 1981, n. 7 (Norme per la tutela e l'incremento del patrimonio ittico e per l'esercizio della pesca nelle acque della Regione Piemonte) conservano validità ed efficacia, purché i contenuti non contrastino con la presente legge.
3. Fino a quando non trovano attuazione le disposizioni previste dall'articolo 9 rimangono in vigore le disposizioni dell'articolo 16 della l.r. 7/1981.
4. Il comitato consultivo regionale e i comitati consultivi provinciali per la pesca, nominati ai sensi dell'articolo 3 della l.r. 7/1981, restano in carica e svolgono le loro funzioni fino alla nomina dei comitati consultivi di cui agli articoli 6, 7 e 8.

## Art. 30.

*(Notifica delle azioni configurabili come aiuti di Stato)*

1. Gli atti emanati in applicazione dell'articolo 21 che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui detti aiuti sono erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato che istituisce la Comunità europea.

## Art. 31.

*(Abrogazioni)*

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
  - a) l.r. 7/1981, salvo quanto disposto dalle norme transitorie di cui all'articolo 29;
  - b) legge regionale 18 aprile 1985, n. 34 (Modificazioni ed integrazioni alla l.r. 18 febbraio 1981, n. 7 (1)- 'Norme per la tutela e l'incremento del patrimonio ittico e per l'esercizio della pesca nelle acque della Regione Piemonte);
  - c) legge regionale 15 maggio 1987, n. 28 (Modificazione ed integrazione alla l.r. 18 febbraio 1981, n. 7 (Norme per la tutela e l'incremento del patrimonio ittico e per l'esercizio della pesca nelle acque della Regione Piemonte);
  - d) l'articolo 1 bis della legge regionale 14 maggio 2004, n. 9 (Legge finanziaria per l'anno 2004), introdotto dall'articolo 1 della legge regionale 4 novembre 2004, n. 31;
  - e) l'articolo 1 della legge regionale 4 novembre 2004, n. 31 (Modifiche alla legge finanziaria per l'anno 2004 e provvedimenti di natura pluriennale).

## Art. 32.

*(Norma finanziaria)*

1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale, a partire dall'esercizio finanziario 2007, le somme riscalate dall'applicazione delle tasse e delle sopratasse di concessione regionale di cui all'articolo 27, sono introitate nell'unità previsionale di base (UPB) 0902 (Bilanci e finanze

---

1) testo corretto con avviso di rettifica pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 3 del 18 gennaio 2007, parte I (ndr)

Ragioneria) e sono destinate a finanziare le attività e gli interventi in materia di pesca di cui alle UPB 13041 (Territorio rurale Caccia e pesca Titolo I spese correnti) e UPB 13042 (Territorio rurale Caccia e pesca Titolo II spese in conto capitale).

2. Per l'esercizio delle funzioni conferite alle province si fa fronte, dall'esercizio finanziario 2007, mediante lo specifico fondo istituito dall'articolo 10 della l.r. 34/1998, il cui stanziamento è iscritto nell'UPB S1071 (Gabinetto Presidenza della Giunta Funzioni conferite agli enti locali Titolo I spese correnti).

3. Per il finanziamento degli interventi previsti dalla pianificazione regionale, definita ai sensi dell'articolo 10, oppure dai piani provinciali, fatto salvo quanto trasferito alle province ai sensi del comma 2, si provvede, a partire dall'esercizio finanziario 2007 con l'iscrizione nelle UPB 13041 e UPB 13042:

a) di fondi comunitari o statali destinati alla tutela degli ambienti acquatici o per l'esercizio dell'attività alieutica;

b) di stanziamenti regionali in misura complessivamente uguale alle somme introitate nell'anno precedente a seguito dell'applicazione delle tasse e delle soprattasse di cui all' articolo 27.

4. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, ripartisce annualmente i fondi iscritti ai sensi del comma 3, lettera b), per gli interventi e le attività previste dal piano regionale:

a) nella misura del 70 per cento alle province, in proporzione al numero delle licenze censite nell'anno precedente al riparto per il finanziamento dei piani provinciali;

b) nella misura del 30 per cento per iniziative regionali previste dalla pianificazione regionale definita ai sensi dell'articolo 10 e per la corresponsione degli oneri previsti all'articolo 8, comma 7.

5. Alla quota di spesa destinata dalla pianificazione regionale di cui al comma 4, lettera b), per il finanziamento di studi, ricerche, consulenze, indagini ed attività in materia di tutela degli ambienti acquatici e della pesca, a partire dall'esercizio finanziario 2007, si provvede, in deroga all'articolo 11 della legge regionale 25 gennaio (1) 1988, n. 6 (Norme relative allo svolgimento di collaborazioni nell'ambito dell'Amministrazione regionale) con le risorse dell'UPB 13041.

6. Per l'attuazione dell'articolo 21 si provvede con le risorse finanziarie individuate con le modalità previste dall'articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 29 dicembre 2006

p. Mercedes Bresso  
Il Vicepresidente  
Paolo Peveraro

#### LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 165

- Presentato dalla Giunta regionale l'8 novembre 2005

- Assegnato alla III Commissione in sede referente e alla I Commissione in sede consultiva il 15 novembre 2005

- Sul testo sono state effettuate consultazioni

- Testo licenziato dalla Commissione referente il 23 ottobre 2006 con relazione di Marco Bellion, Ugo Cavallera

- Approvato in Aula il 19 dicembre 2006, con emendamenti sul testo, con 37 voti favorevoli , 2 astenuti e 1 non votante

---

1) testo corretto con avviso di rettifica pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 6 dell'8 febbraio 2007, parte I (ndr)

**NOTE TESTO UNIFICATO DEI PROGETTI  
DI LEGGE N. 47, 48, 58 E 165.**

**NOTE**

*Il testo delle note qui pubblicato è redatto al cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio Regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali nella versione storica e nella versione coordinata vigente sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito [www.consiglioregionale.piemonte.it](http://www.consiglioregionale.piemonte.it).*

**Nota all'articolo 2**

- Il testo dell'articolo 14 della l.r. 34/1998 è il seguente:

“Art. 14. (Potere sostitutivo)

1. In caso di inadempienza degli Enti locali nell'esercizio delle funzioni e compiti amministrativi conferiti, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente per materia, invita gli stessi a provvedervi entro congruo termine, trascorso il quale ne dispone l'esercizio in sostituzione degli enti medesimi, con la conseguente attribuzione degli oneri finanziari agli enti inadempienti.”.

**Nota all'articolo 8**

- Il testo dell'articolo 1 della l.r. 33/1976 è il seguente:

“Art. 1.

Ai membri e ai Segretari di Commissioni, Consigli, Comitati o collegi, comunque costituiti od operanti nell'ambito della amministrazione regionale, previsti da leggi statali o regionali, e' corrisposto, per ciascuna giornata di partecipazione alle sedute valide, un gettone di presenza nella misura di L.20.000 per i presidenti e di L.15.000 per i componenti ed i segretari.”.

**Nota all'articolo 9**

- Il testo dell'articolo 27 dello Statuto è il seguente:

“Art. 27 (Esercizio della potestà regolamentare)

1. La Regione esercita la potestà regolamentare.

2. Nelle materie di competenza legislativa regionale la potestà regolamentare spetta alla Giunta regionale, secondo i principi e le modalità dettati dalla legge regionale, salvo nei casi in cui essa sia riservata dalla legge al Consiglio regionale.

3. Il Consiglio esercita la potestà regolamentare delegata alla Regione nelle materie di competenza esclusiva statale.

4. I regolamenti di attuazione e di esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea sono approvati dalla Giunta previo parere obbligatorio della Commissione consiliare competente.

5. Il Consiglio, nelle materie non riservate alla legge regionale dalla Costituzione o dallo Statuto, ha facoltà di autorizzare la Giunta ad adottare regolamenti di delegificazione. La legge che determina le norme generali regolatrici della materia individua quali disposizioni di legge sono abrogate, con effetto dall'entrata in vigore del regolamento. Le materie oggetto di legislazione concorrente non possono essere delegificate.

6. Nell'esercizio della potestà regolamentare la Regione rispetta l'autonomia normativa degli enti locali.

7. I regolamenti sono pubblicati entro dieci giorni dalla loro emanazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che, per ragioni d'urgenza, il regolamento stesso stabilisca un termine diverso.”.

**Nota all'articolo 12**

- Il testo dell'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE è il seguente:

“Articolo 6

1. Per le zone speciali di conservazione, gli Stati membri stabiliscono le misure di conservazione necessarie che implicano all'occorrenza appropriati piani di gestione specifici o integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato I e delle specie di cui all'allegato II presenti nei siti.

2. Gli Stati membri adottano le opportune misure per evitare nelle zone speciali di conservazione il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi della presente direttiva.



3. Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Alla luce delle conclusioni della valutazione dell'incidenza sul sito e fatto salvo il paragrafo 4, le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l'integrità del sito in causa e, se del caso, previo parere dell'opinione pubblica.

4. Qualora, nonostante conclusioni negative della valutazione dell'incidenza sul sito e in mancanza di soluzioni alternative, un piano o progetto debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, lo Stato membro adotta ogni misura compensativa necessaria per garantire che la coerenza globale di natura 2000 sia tutelata. Lo Stato membro informa la Commissione delle misure compensative adottate.

Qualora il sito in causa sia un sito in cui si trovano un tipo di habitat naturale e/o una specie prioritari, possono essere addotte soltanto considerazioni connesse con la salute dell'uomo e la sicurezza pubblica o relative a conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente ovvero, previo parere della Commissione, altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico."

#### **Nota all'articolo 15**

- Il testo dell'articolo 10 del r.d. 332/1928 è il seguente:

"10. Gli usi civici di pesca non daranno luogo a divisione e si eserciteranno in base a regolamenti deliberati dai Comuni ed approvati dai Consigli provinciali dell'economia.

Le questioni relative all'esistenza ed estensione dei detti usi civici saranno risolte dal Commissario a norma dell'art. 29 della legge, salva pur nondimeno la competenza dei Ministeri dell'economia nazionale e delle comunicazioni (Marina mercantile) e del Tribunale superiore delle acque sulla materia preveduta dagli articoli 16 e 22 della legge 24 marzo 1921, n. 312, e dall'art. 33 del regolamento 29 ottobre 1922, n. 1647."

#### **Nota all'articolo 18**

- Il testo dell'articolo 3 del d.lgs. 226/2001 è il seguente:

"3. Attività connesse a quelle di pesca.

1. Si considerano connesse alle attività di pesca, purché non prevalenti rispetto a queste ed effettuate dall'imprenditore ittico mediante l'utilizzo di prodotti provenienti in prevalenza dalla propria attività di pesca, ovvero di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'impresa ittica, le seguenti attività:

a) imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio su navi da pesca a scopo turistico-ricreativo, denominata: "pescaturismo";

b) attività di ospitalità, ricreative, didattiche, culturali e di servizi, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e vallivi, delle risorse della pesca e dell'acquacoltura, e alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese ittiche e di acquacoltura, esercitata da imprenditori, singoli o associati, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o di struttura nella disponibilità dell'imprenditore stesso, denominata: "ittiturismo";

c) la prima lavorazione dei prodotti del mare e dell'acquacoltura, la conservazione, la trasformazione, la distribuzione e la commercializzazione, nonché le azioni di promozione e valorizzazione.

2. Alle opere ed alle strutture destinate all'ittiturismo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché all'articolo 24, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativamente all'utilizzo di opere provvisorie per l'accessibilità ed il superamento delle barriere architettoniche.

3. L'imbarco di persone di cui al comma 1, lettera a), è autorizzato dall'autorità marittima dell'ufficio di iscrizione della nave da pesca secondo le modalità fissate dalle disposizioni vigenti."

#### **Nota all'articolo 22**

- Il testo dell'articolo 138 del r.d. 773/1931 è il seguente:

"138. (art. 139 T.U. 1926). - Le guardie particolari devono possedere i requisiti seguenti:

1° essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea;

2° avere raggiunto la maggiore età ed avere adempiuto agli obblighi di leva;

3° sapere leggere e scrivere;

4° non avere riportato condanna per delitto;

5° essere persona di ottima condotta politica e morale;

6° essere munito della carta di identità;

7° essere iscritto alla cassa nazionale delle assicurazioni sociali e a quella degli infortuni sul lavoro.

La nomina delle guardie particolari deve essere approvata dal Prefetto.

Le guardie particolari giurate, cittadini di Stati membri dell'Unione europea, possono conseguire la licenza di porto d'armi secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, e dal relativo regolamento di esecuzione, di cui al D.M. 30 ottobre 1996, n. 635 del Ministro dell'interno. Si osservano, altresì, le disposizioni degli articoli 71 e 256 del regolamento di esecuzione del presente testo unico."

#### **Nota all'articolo 29**

- Il testo dell'articolo 16 della l.r. 7/1981 è il seguente:

"Art. 16. (Periodo di divieto e misure)

[1] E' vietato l'esercizio della pesca delle specie sottoindicate:

a) alborella, con le reti dal 15 maggio al 15 giugno

b) barbo dal 1° giugno al 30 giugno

c) carpa dal 1° giugno al 30 giugno

d) cavedano, con le reti dal 1° giugno al 30 giugno

e) coregone dal 15 dicembre al 15 gennaio

f) luccio dal 15 febbraio al 15 marzo

g) pesce persico dal 25 aprile al 31 maggio

h) persico trota dal 25 aprile al 31 maggio

i) temolo dal 15 gennaio al 30 aprile

l) tinca dal 1° giugno al 30 giugno

m) trota nel lago dal 15 ottobre al 31 gennaio

n) trota e salmerino dal primo lunedì di ottobre all'ultimo venerdì di febbraio dell'anno successivo.

[2] La pesca e' consentita a partire da un'ora prima del levar del sole ad un'ora dopo il tramonto.

[3] Gli attrezzi professionali da posta devono essere collocati e prelevati in osservanza del precedente comma.

[4] Il Presidente della Giunta Regionale, sentito il Comitato consultivo regionale per la pesca, puo' disporre, in deroga al precedente comma, particolari norme per la pesca notturna dell'anguilla.

[5] Le misure minime delle specie pescabili sono le seguenti:

anguilla cm 30

carpa cm 25

carpione cm 25

coregone cm 28

luccio cm 30

pesce persico cm 18

persico trota cm 18

salmerino cm 18

temolo cm 23

tinca cm 20

trota cm 18

trota del lago cm 30.

[6] Le lunghezze minime totali dei pesci sono misurate dall'apice del muso all'estremita' della pinna caudale.

[7] In tutte le acque pubbliche, ciascun pescatore non professionale, non puo' catturare, per ogni giornata di pesca, piu' di dieci capi complessivi di salmonidi e timallidi e non piu' di 5 chilogrammi di pesci di altre specie.

[8] E' fatta eccezione per le acque private, collegate con le pubbliche, ma da esse separate agli effetti del passaggio del pesce, in cui si esercita l'allevamento, la stabulazione, il commercio del pesce e la pesca facilitata.

[9] In periodo di divieto la provenienza del pesce da tali acque deve essere documentata."

- Il testo dell'articolo 3 della l.r. 7/1981 è il seguente:

"Art. 3. (Comitato consultivo regionale e Comitati consultivi provinciali per la pesca)

[1] Il Comitato consultivo regionale per la pesca, quale organismo di coordinamento dei Comitati provinciali, e' composto da:

1) l'Assessore regionale alla pesca, o suo delegato, che lo presiede;

2) gli Assessori provinciali alla pesca, o loro delegati;

3) l'Ispettore regionale delle foreste, o suo delegato;

- 4) 1 rappresentante delle Comunità Montane designato dalla Delegazione regionale dell'U.N.C.E.M.;
  - 5) 2 rappresentanti delle cooperative dei pescatori di mestiere operanti nella Regione;
  - 6) 3 rappresentanti della Federazione italiana pesca sportiva (F.I.P.S.) ed 1 rappresentante per ciascuna delle Associazioni riconosciute ai sensi dell'art. 20;
  - 7) il Direttore dell'Istituto italiano di idrobiologia De Marchi;
  - 8) 3 esperti nelle discipline naturalistiche e forestali scelti dal Consiglio Regionale, con voto limitato a due nominativi, su proposta delle Facoltà universitarie di Scienze matematiche, fisiche, naturali, di agraria e di veterinaria;
  - 9) 1 rappresentante della Federazione sindacale unitaria designato dall'organizzazione regionale.
- [2] Le funzioni di segretario del Comitato sono esercitate da un funzionario addetto agli uffici regionali della pesca.
- [3] I Comitati consultivi provinciali per la pesca, sono composti da:
- 1) il Presidente della Giunta Provinciale, o suo delegato, che lo presiede;
  - 2) 1 rappresentante dei pescatori di mestiere operanti nella Provincia
  - 3) 3 rappresentanti della Federazione italiana pesca sportiva (F.I.P.S.), ed 1 rappresentante delle Associazioni riconosciute ai sensi dell'art. 20 in quanto operanti a livello provinciale;
  - 4) l'Ispettore ripartimentale delle Foreste, o suo delegato;
  - 5) l'Ingegnere capo della sede provinciale del Genio Civile, o suo delegato;
  - 6) 1 rappresentante della Federazione sindacale unitaria designato dall'organizzazione provinciale.
- [4] Le funzioni di segretario del Comitato provinciale sono esercitate da un funzionario addetto all'ufficio provinciale della pesca.
- [5] Ai Comitati sono conferiti compiti di studio e di ricerca per:
- a) la valutazione della consistenza della fauna ittica nelle acque interne pubbliche e private;
  - b) la protezione e la tutela della fauna di cui all'art. 1 della presente legge;
  - c) la regolamentazione nell'uso in agricoltura di sostanze chimiche che possano compromettere la consistenza della fauna ittica e alterare gli ambienti naturali
  - d) la valorizzazione degli ambienti naturali;
  - e) la formulazione di pareri sulle materie previste dalla presente legge.
- [6] I Comitati sono costituiti con decreto del Presidente della Giunta Regionale o della Giunta Provinciale, nell'ambito delle rispettive competenze, sulla base delle designazioni delle Istituzioni, delle Federazioni, delle Associazioni e delle Organizzazioni interessate.
- [7] I Comitati eleggono nel proprio seno un Vice Presidente scelto fra i rappresentanti dei pescatori.
- [8] Non possono fare parte dei Comitati coloro che siano stati condannati con sentenza irrevocabile per reati in materia di pesca.
- [9] I Comitati sono costituiti entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, durano in carica cinque anni e scadono comunque con lo scioglimento del Consiglio Regionale o del Consiglio Provinciale territorialmente competente."

#### **Note all'articolo 30**

- Il testo dell'articolo 87 del Trattato che istituisce la Comunità europea è il seguente:

"Articolo 87 (ex articolo 92)

1. Salvo deroghe contemplate dal presente trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.
2. Sono compatibili con il mercato comune:
  - a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti,
  - b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali,
  - c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione.
3. Possono considerarsi compatibili con il mercato comune:
  - a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione,
  - b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro,

- c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse,
- d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunità in misura contraria all'interesse comune,
- e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione."

- Il testo dell'articolo 88 del Trattato che istituisce la Comunità europea è il seguente:

"Articolo 88 (ex articolo 93)

1. La Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato comune.

2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato comune a norma dell'articolo 87, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato.

Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di giustizia, in deroga agli articoli 226 e 227.

A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato comune, in deroga alle disposizioni dell'articolo 87 o ai regolamenti di cui all'articolo 89, quando circostanze eccezionali giustificano tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglio avrà per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato al riguardo.

Tuttavia, se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione delibera.

3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato comune a norma dell'articolo 87, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale."

#### **Nota all'articolo 32**

- Il testo dell'articolo 10 della l.r. 34/1998 è il seguente:

"Art. 10. (Disposizioni finanziarie)

1. A decorrere dall'anno finanziario 1999, agli oneri finanziari connessi al conferimento di funzioni si fa fronte mediante l'istituzione di un "Fondo per le spese di funzionamento connesse all'esercizio delle funzioni conferite in attuazione delle leggi 142/1990 e 59/1997" nonché con l'istituzione di un "Fondo per l'esercizio delle funzioni conferite".

2. I fondi sono alimentati, per la quota statale, dalle risorse trasferite dallo Stato alle Regioni ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della l. 59/1997.

3. Per la quota regionale, la dotazione dei fondi viene definita annualmente in sede di predisposizione del bilancio di previsione, sentita la Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali.

4. La ripartizione dei fondi agli enti destinatari delle funzioni è effettuata in via definitiva di norma entro il 31 gennaio di ogni anno dalla Giunta regionale, sulla base di parametri predefiniti d'intesa con la Conferenza Permanente Regione-Autonomie locali.

5. L'indicazione provvisoria della ripartizione dei fondi agli Enti destinatari delle funzioni è effettuata entro il 30 settembre di ogni anno, tenuto anche conto delle previsioni di spesa di cui al bilancio pluriennale regionale".

- Il testo dell'articolo 11 della l.r. 6/1988 è il seguente: (1)

"Art. 11 (Oneri finanziari)

1. È approvato il fondo unico di cui alla UPB 05991 (Affari istituzionali - Processo di delega - Direzione 1 - Titolo 1 - Spese correnti) per il finanziamento delle spese relative alle collaborazioni, di cui alla presente legge.

---

1) testo corretto con avviso di rettifica pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 6 dell'8 febbraio 2007, parte I (ndr)

2. È autorizzato con provvedimento deliberativo della Giunta regionale il prelievo dal fondo unico di cui al comma 1 per istituire specifiche UPB per le singole Direzioni, su cui sono imputate le spese di collaborazione di cui alla presente legge.

3. Le spese, di cui alla presente legge, sostenute per l'autorizzazione di leggi nazionali o provvedimenti ministeriali e comunitari recepiti, e non, in leggi regionali di settore e finanziate con fondi statali e comunitari vincolati, sono imputabili alle UPB di competenza.

4. Le spese derivanti da consulenze affidate al Consiglio regionale sono imputate all'UPB 09001 (Bilanci e finanze - Spese del Consiglio regionale - Titolo I - Spese correnti) del bilancio regionale".

- Il testo dell'articolo 8 della l.r. 7/2001 è il seguente:

"Art. 8. (Legge finanziaria)

1. Unitamente al bilancio annuale e pluriennale, la Giunta presenta al Consiglio, per l'approvazione, il progetto di legge finanziaria.

2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi stabiliti nel documento di cui all'articolo 5 ed in connessione con lo sviluppo della fiscalità regionale, dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo:

a) alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito dei tributi di competenza regionale, con effetto dal 1. gennaio dell'anno cui essa si riferisce;

b) al rifinanziamento, per un periodo non superiore a quello considerato nel bilancio pluriennale, delle leggi di spesa regionale;

c) alla riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;

d) alla determinazione, per le leggi regionali che dispongono spese a carattere permanente o pluriennale, delle quote destinate a ciascuno degli anni considerati.

3. La legge finanziaria può disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti o riduzioni di entrata nei limiti delle nuove o maggiori entrate di sicura acquisizione e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente. In ogni caso, le nuove o maggiori spese disposte con la legge finanziaria non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime che risultino incompatibili con le linee stabilite nel documento di cui all'articolo 5.

4. La legge finanziaria è approvata nella stessa sessione di approvazione del bilancio annuale e pluriennale, approvando, nell'ordine, la legge finanziaria e il bilancio annuale."

- Il testo dell'articolo 30 della l.r. 2/2003 è il seguente:

"Art. 30. (Norma finale)

1. A partire dall'esercizio 2004, la legge finanziaria stabilisce, in attuazione dell'articolo 8 della l.r. 7/2001, l'autorizzazione della spesa per tutte le leggi o provvedimenti regionali vigenti, la cui copertura finanziaria non sia esplicitamente disposta da una norma relativa all'esercizio di riferimento, o che rimandino per la copertura finanziaria alla legge di bilancio.

2. L'autorizzazione della spesa di cui al comma 1 può disporre la riduzione o l'aggiornamento degli stanziamenti originariamente previsti.

3. In relazione a ciascun esercizio la legge di bilancio non può prevedere finanziamenti di leggi o provvedimenti regionali per cui non sia stata autorizzata la spesa in sede di legge finanziaria."

*Legge Regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 1 del 4 gennaio 2007 (ndr)*

Legge regionale 29 dicembre 2006, n. 38.

**Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.**

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

*promulga*

la seguente legge:

**Art. 1.**

*(Finalità e principi generali)*

1. La presente legge, in attuazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione e nel rispetto della normativa comunitaria e statale, stabilisce i principi e le norme generali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, e persegue le seguenti finalità:

a) la tutela della salute e della sicurezza del consumatore, la corretta informazione e pubblicizzazione dei prezzi e dei prodotti, nonché il miglioramento della qualità dell'offerta;

b) la trasparenza del mercato, la concorrenza e la libertà d'impresa;

c) l'incremento della qualità del mercato, al fine di realizzare le migliori condizioni di efficienza della rete;

d) lo sviluppo e l'innovazione della rete degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, per favorire la crescita dell'imprenditoria, nonché della qualità del lavoro e della formazione professionale degli operatori e dei dipendenti del settore;

e) la salvaguardia delle aree di interesse archeologico, storico, architettonico, artistico e ambientale;

f) la valorizzazione e la promozione della cultura enogastronomica, con particolare riguardo alle produzioni tipiche della Regione Piemonte;

g) la maggiore accessibilità del servizio sul territorio e la valorizzazione delle attività di somministrazione in riferimento ad una più elevata qualità sociale dello stesso;

h) la salvaguardia e la riqualificazione della rete dei pubblici esercizi negli ambiti urbani degradati e nelle aree rurali e montane;

i) una maggiore flessibilità nella regolazione del comparto;

l) la semplificazione dei procedimenti amministrativi per l'accesso e l'esercizio dell'attività.

2. La Regione Piemonte garantisce il rispetto del principio di sussidiarietà nell'attribuzione delle competenze istituzionali e la partecipazione delle componenti socio-economiche ai processi decisionali.

**Art. 2.**

*(Definizioni ed ambito di applicazione della legge)*

1. Ai fini della presente legge si intende per somministrazione di alimenti e bevande la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano, con apposito servizio assistito, i prodotti nei locali dell'esercizio o in un'area aperta al pubblico, a tal fine attrezzati.

2. La presente legge si applica altresì alle attività:

a) di somministrazione di alimenti e bevande svolta al domicilio del consumatore;

b) di somministrazione di alimenti e bevande svolta in esercizi non aperti al pubblico.

3. Rimangono regolate dalle rispettive disposizioni nazionali e regionali le attività:

a) di somministrazione effettuata negli agriturismi, disciplinata dalla legge regionale 23 marzo 1995, n. 38 (Disciplina dell'agriturismo), fatto salvo quanto previsto dall'articolo 21, comma 6;

b) di somministrazione effettuata, nei complessi ricettivi alberghieri, alle persone alloggiate, ai loro ospiti e a coloro che sono ospitati in occasione di manifestazioni e convegni organizzati, disciplinata dalla legge 29 marzo 2001, n. 135 (Riforma della legislazione nazionale del turismo);

c) di somministrazione effettuata nelle strutture ricettive extralberghiere, disciplinata dalla legge regionale 15 aprile 1985, n. 31 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere);

d) di somministrazione da parte dei soggetti titolari di autorizzazione per il commercio su area pubblica, in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla presente legge, disciplinata dalla



legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 (Disciplina, sviluppo, ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114) e dalle disposizioni regionali di attuazione;

e) di vendita di prodotti al dettaglio mediante apparecchi automatici, effettuata anche in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo, disciplinata dall'articolo 17 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59).

#### Art. 3.

##### *(Somministrazione di alimenti e bevande nei circoli)*

1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 21, comma 6, in materia di somministrazione di alimenti e bevande nei circoli privati si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235 (Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte dei circoli privati).

2. I rinvii effettuati dal d.p.r. 235/2001 alle disposizioni della legge 25 agosto 1991 n. 287 (Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi) devono intendersi riferiti alle corrispondenti disposizioni della presente legge.

#### Art. 4.

##### *(Requisiti morali per l'accesso e l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande)*

1. Non possono essere titolari di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande né possono esercitare tale attività coloro che si trovano nelle condizioni già previste dall'articolo 2, commi 4 e 5 della l. 287/1991, in relazione all'iscrizione al registro degli esercenti il commercio.

2. In caso di società, associazioni o organismi collettivi, i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia).

3. Il comune, al quale è richiesta l'autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande o al quale è inviata la denuncia nei casi non soggetti ad autorizzazione, accerta il possesso dei requisiti di cui al comma 1. Si applica la disposizione di cui all'articolo 25, comma 2.

#### Art. 5.

##### *(Requisiti professionali per l'accesso e l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande)*

1. Il rilascio dell'autorizzazione e l'esercizio dell'attività, fatto salvo il presupposto della maggiore età, ad eccezione del minore emancipato e fatto salvo quanto previsto per il caso del subingresso per causa di morte dall'articolo 13, comma 2, e l'assolvimento degli obblighi scolastici, sono subordinati al possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

a) aver frequentato un corso professionale per lo svolgimento dell'attività, istituito o riconosciuto dalla Regione Piemonte o da altra regione o dalle Province autonome di Trento e Bolzano ed averne superato l'esame finale;

b) essere stato iscritto al registro esercenti il commercio (REC), per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, secondo quanto già previsto dalla legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio) e dall'articolo 2 della l. 287/1991 e non esserne stato cancellato per perdita dei requisiti soggettivi. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dagli operatori già in attività all'entrata in vigore della presente legge;

c) aver esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di somministrazione o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l'attività di somministrazione, in qualità di dipendente qualificato addetto alla somministrazione o, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'Istituto nazionale previdenza sociale (INPS).

2. Sono ammessi all'esame di cui al comma 1, lettera a), senza aver frequentato il corso, coloro che sono in possesso del diploma di scuola alberghiera nonché del diploma di laurea in tec-

nologie agroalimentari, tecnologie per la ristorazione, scienza dell'alimentazione o lauree equipolenti.

3. I titolari di esercizio in attività, o loro delegati, hanno l'obbligo di frequentare, per ciascun triennio, un apposito corso di formazione sui contenuti delle norme imperative in materia di igiene, sanità e di sicurezza.

4. La Giunta regionale, sentite le organizzazioni delle imprese del settore più rappresentative a livello regionale, stabilisce le modalità di organizzazione, la durata e le materie del corso professionale di cui al comma 1, lettera a), e del relativo esame finale e del corso di formazione obbligatoria per gli operatori in attività di cui al comma 3, e ne garantisce l'effettuazione anche tramite convenzioni con soggetti idonei, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 17, comma 9, della l.r. 28/1999.

5. Il comune, al quale è richiesta l'autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande, o al quale è inviata la denuncia nei casi non soggetti ad autorizzazione, accerta il possesso dei requisiti professionali. Si applica la disposizione di cui all'articolo 25, comma 2.

6. In caso di società, associazioni o organismi collettivi, i requisiti di cui ai commi 1 e 3 devono essere posseduti dal legale rappresentante o da altra persona delegata all'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

7. Non è consentito allo stesso soggetto di agire contemporaneamente in qualità di delegato per più esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

8. Il possesso del requisito professionale di cui al comma 1, lettera a), è valido anche ai fini dell'esercizio dell'attività commerciale nel settore alimentare.

#### Art. 6.

##### *(Disposizioni per i cittadini dei Paesi dell'Unione europea e non europei)*

1. Ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea (UE) e alle società costituite in conformità con la legislazione di uno Stato membro dell'UE ed aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale all'interno dell'UE, a condizione che, nel caso in cui abbiano soltanto la sede sociale all'interno dell'UE, la loro attività presenti un legame effettivo e continuato con l'economia di uno Stato membro dell'UE, si applica quanto previsto dal decreto legislativo 20 settembre 2002, n. 229 (Attuazione della Direttiva 1999/42/CE che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche).

2. Il comune, al quale è richiesta l'autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande, o al quale è inviata la denuncia nei casi non soggetti ad autorizzazione, accerta il possesso dei requisiti di cui al comma 1.

3. L'accertamento dei requisiti soggettivi, morali e professionali dei cittadini e delle società dei paesi non appartenenti all'UE è effettuato dal comune al quale è richiesta l'autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande, o al quale è inviata la denuncia nei casi non soggetti ad autorizzazione, sulla base delle normative internazionali vigenti.

4. Ai commi 2 e 3 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 25, comma 2.

#### Art. 7.

##### *(Tipologie degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande)*

1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono costituiti da un'unica tipologia: esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione.

2. Gli esercizi di cui al comma 1 somministrano alimenti e bevande nei limiti previsti dalle norme igienico-sanitarie.

3. Gli esercizi di cui al presente articolo hanno facoltà di vendere per asporto i prodotti oggetto dell'attività di somministrazione.

4. La somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume non è consentita negli esercizi operanti nell'ambito di impianti sportivi, fiere, complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante installati con carattere temporaneo nel corso di sagre,

fiere e simili luoghi di convegno, nonché nel corso di manifestazioni sportive o musicali all'aperto. Il sindaco può, con propria ordinanza, temporaneamente ed eccezionalmente estendere tale divieto alle bevande con contenuto alcolico inferiore al 21 per cento del volume.

5. È vietata la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione mediante distributori automatici.

6. Il titolare dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande ha l'obbligo di comunicare al comune l'attività o le attività effettivamente svolte nei limiti sanciti dalle norme igienico-sanitarie.

#### Art. 8.

##### *(Criteri per l'insediamento delle attività)*

1. Per il perseguimento degli obiettivi indicati all'articolo 1, la Giunta regionale, sulla base di un monitoraggio del settore della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, sentita la competente commissione consiliare, adotta gli indirizzi per la predisposizione, da parte dei comuni, dei criteri per l'insediamento delle attività. Il parere della commissione consiliare è reso nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della proposta di atto deliberativo.

2. La Giunta regionale adotta gli indirizzi regionali, entro il termine di mesi sei dalla scadenza dei termini di cui all'articolo 27, comma 2, previa acquisizione del parere obbligatorio della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali di cui alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli enti locali), e sentite le organizzazioni delle imprese del settore, dei consumatori e delle categorie dei lavoratori più rappresentative a livello regionale.

3. Gli indirizzi regionali tengono conto della vocazione territoriale, commerciale e turistica dei luoghi nei quali il servizio di somministrazione è reso al consumatore, al fine di preservare, sviluppare, potenziare e ricostituire il tessuto locale, con riferimento ai contenuti di cui all'articolo 3 della l.r. 28/1999.

4. I comuni adottano i criteri per l'insediamento delle attività entro centottanta giorni dall'entrata in vigore degli indirizzi regionali e nel rispetto dei medesimi, sentito il parere delle organizzazioni delle imprese del settore, dei consumatori e delle categorie dei lavoratori più rappresentative a livello provinciale. A tal fine i comuni favoriscono, nelle forme ritenute più opportune, la concertazione con le organizzazioni delle imprese del settore, dei consumatori e delle categorie dei lavoratori maggiormente rappresentative.

5. I comuni possono individuare aree di particolare interesse storico, artistico, architettonico, archeologico e ambientale nelle quali l'attività di somministrazione di alimenti e bevande è vietata o sottoposta a limitazioni per incompatibilità con la natura di tali aree.

6. Non sono soggette alle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 le attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuate:

a) negli esercizi in cui la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è effettuata congiuntamente ad attività di intrattenimento e svago, quando quest'ultima attività è prevalente rispetto a quella della somministrazione. L'attività di intrattenimento e svago si intende prevalente nei casi in cui la superficie utilizzata per il suo svolgimento è pari almeno ai tre quarti della superficie complessiva a disposizione, esclusi i magazzini, i depositi, gli uffici e i servizi, e la somministrazione di alimenti e bevande è effettuata esclusivamente nei confronti di chi usufruisce a pagamento dell'attività di intrattenimento e svago. Non costituisce attività di intrattenimento, svago e spettacolo la semplice musica di accompagnamento e compagna;

b) negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o ad altri complessi ricettivi, limitatamente alle prestazioni rese agli alloggiati;

c) negli esercizi situati all'interno delle aree di servizio delle autostrade e strade extraurbane principali, sui mezzi di trasporto pubblico e all'interno delle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico;

d) negli esercizi posti nell'ambito degli impianti stradali di distribuzione carburanti, purché l'attività sia funzionalmente e logisticamente svolta in connessione con l'attività di distribuzione carburanti da titolari di licenza di esercizio per la vendita di carburanti;

e) al domicilio del consumatore;

f) nelle mense aziendali, purché esercitata in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche;

g) nei circoli e associazioni aderenti ad enti od organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno, di cui all'articolo 2 del d.p.r. 235/2001;

h) in scuole, ospedali, comunità religiose, stabilimenti delle forze dell'ordine, caserme, strutture d'accoglienza per immigrati e rifugiati ed altre strutture similari di accoglienza o sostegno, case di cura, case di riposo, asili infantili;

i) all'interno di sale cinematografiche, musei, teatri, sale da concerto, complessi sportivi e simili, limitatamente ai fruitori delle attività stesse;

j) negli esercizi situati in immobili aventi caratteristiche turistico-ricettive, di proprietà di enti pubblici, utilizzati ai fini della valorizzazione del patrimonio enogastronomico, culturale e turistico locale. La gestione di tali esercizi è affidata direttamente dall'ente proprietario dell'immobile nel rispetto dei requisiti professionali e morali previsti dalla normativa vigente;

k) negli altri casi disposti dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

7. Sono inoltre escluse dalle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 le autorizzazioni temporanee, rilasciate ai sensi dell'articolo 10.

8. Nei casi indicati al comma 6 le autorizzazioni sono sostituite dalla denuncia di inizio attività (DIA) presentata da parte dell'interessato al comune ove ha sede l'esercizio, che attesta l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge. Spetta al comune competente, entro sessanta giorni dalla denuncia, verificare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e disporre, se del caso, con provvedimento motivato da notificare all'interessato entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa. Sono fatte salve in ogni tempo le attribuzioni di vigilanza, prevenzione e controllo sulle attività avviate a seguito della denuncia prevista dal presente comma.

#### Art. 9.

##### *(Funzioni autorizzatorie comunali)*

1. L'apertura e il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio.

2. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla verifica, da parte del comune, del possesso dei requisiti morali e professionali di cui agli articoli 4 e 5 e del rispetto dei criteri di cui all'articolo 8, commi 1, 2, 3 e 4.

3. Entro centottanta giorni dal rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga fino a ulteriori sei mesi in caso di comprovata necessità e per cause non dipendenti dalla volontà del soggetto, ai fini dell'esercizio dell'attività di somministrazione, il titolare adotta tutte le misure necessarie al fine di rispettare le norme, le prescrizioni e le autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria, nonché le norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi e le disposizioni sulla sorvegliabilità dei locali.

4. Il comune può stabilire i casi in cui, per questioni legate alle scelte di programmazione in sede locale, l'autorizzazione per il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione al pubblico è sostituita dalla DIA, ai sensi dell'articolo 8, comma 8.

5. Il comune con proprio regolamento disciplina il procedimento concernente le domande in materia di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico, stabilisce il termine, comunque non superiore ai sessanta giorni dalla data di ricevimento, entro il quale le domande si intendono accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego, e adotta tutte le altre norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza all'azione amministrativa e la partecipazione al procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e della legge regionale 4 luglio 2005, n. 7 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

## Art. 10.

*(Autorizzazioni temporanee)*

1. In occasione di fiere, feste o altre riunioni straordinarie di persone, il comune può rilasciare autorizzazioni temporanee alla somministrazione di alimenti e bevande in deroga ai criteri comunali per l'insediamento delle attività di somministrazione di cui all'articolo 8, commi 1, 2, 3 e 4, sempre che il richiedente, o il delegato appositamente designato a seguire l'attività di somministrazione, siano in possesso dei requisiti morali e professionali di cui agli articoli 4 e 5.

2. Per il rilascio dell'autorizzazione temporanea all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande svolto, in via temporanea per un periodo limitato e determinato in occasione di eventi fieristici e promozionali del territorio, da parte di associazioni o enti privi di scopo di lucro e finalizzati alla promozione e sviluppo del territorio interessato dalla manifestazione, le disposizioni concernenti i requisiti soggettivi di cui all'articolo 5 non si applicano.

3. Le autorizzazioni temporanee hanno validità temporale tassativamente circoscritta al periodo di svolgimento delle manifestazioni cui fanno riferimento e sono valide con esclusivo riferimento ai locali o luoghi cui si riferiscono.

4. Per l'esercizio dell'attività di somministrazione di cui al comma 1 si osservano le norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, con esclusione di quelle relative alla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, ed igienico sanitaria, nonché quelle relative alla prevenzione incendi, alla sicurezza ed alla sorvegliabilità dei locali.

5. Per le autorizzazioni temporanee vige il divieto di cui all'articolo 7, comma 4.

## Art. 11.

*(Autorizzazioni stagionali)*

1. È consentito il rilascio di autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande in forma stagionale.

2. Per stagione si intende un periodo di tempo, anche frazionato, non inferiore a sessanta giorni e non superiore a centottanta giorni, che può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello in cui ha inizio il periodo stesso.

3. Nelle autorizzazioni stagionali sono indicati il periodo o i periodi per i quali è consentito l'esercizio dell'attività.

4. Alle autorizzazioni stagionali si applicano tutte le disposizioni relative alle autorizzazioni non aventi durata temporale limitata.

## Art. 12.

*(Ampliamento di superficie)*

1. L'ampliamento della superficie di somministrazione è soggetto a DIA, da effettuarsi al comune competente per territorio.

2. Nella denuncia di cui al comma 1 l'interessato dichiara di aver rispettato le norme, prescrizioni, autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria, nonché le norme in materia di sicurezza e di prevenzione incendi e le disposizioni sulla sorvegliabilità dei locali.

## Art. 13.

*(Subingresso)*

1. Il trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande per atto tra vivi o a causa di morte comporta il trasferimento dell'autorizzazione all'avente causa e la decadenza della medesima in capo al cedente, a condizione che sia provato l'effettivo trasferimento dell'attività e che il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui agli articoli 4 e 5.

2. Nel caso di subingresso per causa di morte, fermo restando il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, il subentrante che non è in possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 5 può continuare nell'esercizio dell'attività del dante causa, in attesa dell'acquisizione dei requisiti stessi, che deve avvenire entro il termine di diciotto mesi dalla morte del titolare dell'attività, salvo proroga in comprovati casi di forza maggiore.



3. Il subingresso è soggetto a DIA al comune in cui ha sede l'esercizio e non implica il rilascio di una nuova autorizzazione.

Art. 14.

*(Adempimenti regionali)*

1. La Giunta regionale definisce i contenuti di una modulistica tipo relativa alle comunicazioni ed alle autorizzazioni di cui alla presente legge.

Art. 15.

*(Esercizio di attività accessorie)*

1. Le autorizzazioni per l'esercizio della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande abilitano all'installazione ed all'uso di apparecchi radiotelevisivi, di dispositivi ed impianti per la diffusione sonora delle immagini, nonché all'effettuazione di piccoli intrattenimenti musicali senza ballo, nei locali ove la clientela acceda per le usuali consumazioni di alimenti e bevande, a condizione che:

a) non venga imposto il pagamento di un biglietto d'ingresso, né l'aumento del prezzo delle consumazioni;

b) non venga trasformato il locale in sala di intrattenimento;

c) vengano rispettate le vigenti disposizioni in materia di sicurezza, prevenzione incendi ed inquinamento acustico.

2. Sono fatte salve le seguenti disposizioni del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza):

a) gli articoli 68, 69 e 80 per l'esercizio di spettacoli e intrattenimenti pubblici;

b) l'articolo 86 per l'esercizio dei giochi leciti;

c) l'articolo 110 per l'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco negli esercizi pubblici.

Art. 16.

*(Revoca delle autorizzazioni)*

1. L'autorizzazione è revocata quando:

a) il titolare dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, non attiva l'esercizio entro dodici mesi dalla data del suo rilascio. Il termine di dodici mesi è sospeso in pendenza di procedimento giudiziario fino alla notifica alle parti della relativa sentenza passata in giudicato;

b) il titolare dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, sospende l'attività per un periodo di tempo superiore a dodici mesi;

c) il titolare dell'autorizzazione non è più in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4;

d) il titolare dell'autorizzazione non rispetta l'obbligo di formazione obbligatoria in corso di attività di cui all'articolo 5, comma 3;

e) viene meno la sorvegliabilità dei locali. In tal caso la revoca è preceduta da un provvedimento di sospensione dell'attività per una durata non inferiore a tre giorni e non superiore a novanta giorni, termine entro il quale, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza, il titolare può ripristinare i requisiti mancanti;

f) il titolare dell'autorizzazione non osserva i provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione;

g) in caso di subingresso per atto tra vivi, il subentrante non avvia l'attività nei termini previsti;

h) in caso di subingresso per causa di morte, il successore non acquisisce il requisito professionale entro i termini stabiliti;

i) viene meno l'effettiva disponibilità dei locali nei quali si esercita l'attività e il titolare dell'attività non richiede l'autorizzazione al trasferimento in una nuova sede nel termine di dodici mesi, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza;

j) nei casi e per i motivi di pubblico interesse stabiliti dal comune.

2. Nel caso di attività di somministrazione di alimenti e bevande soggette a DIA, invece della revoca dell'autorizzazione, è disposto il divieto di prosecuzione dell'attività.



## Art. 17.

*(Orario di apertura)*

1. L'esercente determina l'orario di apertura al pubblico dell'esercizio nel rispetto dei limiti stabiliti dal comune ai sensi del comma 2.

2. Il comune stabilisce limitazioni all'orario di apertura al pubblico degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nel solo caso in cui siano necessarie alla salvaguardia dell'interesse pubblico, con particolare riferimento alla sicurezza pubblica.

3. Il comune, al fine di assicurare all'utenza, specie nei mesi estivi e con riferimento agli ambiti territoriali particolarmente carenti, idonei livelli di servizio, può definire, previo confronto con le organizzazioni delle imprese del settore interessate nonché con le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello provinciale, programmi di apertura per turno degli esercizi di cui alla presente legge.

4. Il comune adotta le disposizioni di cui ai commi 2 e 3, sentito il parere delle organizzazioni delle imprese del settore, dei consumatori e dei lavoratori più rappresentative a livello provinciale.

5. L'esercente comunica al comune l'orario prescelto ed i turni di ferie e ne dà idonea pubblicità mediante l'esposizione di apposito cartello ben visibile dall'esterno dell'esercizio.

6. Gli esercenti rispettano gli obblighi in materia di orari, previsti dall'articolo 186 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza).

7. Le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4 e 5 non si applicano agli esercizi di cui all'articolo 8, comma 6, nonché alle associazioni e circoli di cui al d.p.r. 235/2001.

8. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico hanno facoltà di osservare giornate di riposo settimanale, fatto salvo l'obbligo di comunicazione al pubblico.

## Art. 18.

*(Pubblicità dei prezzi)*

1. I prodotti destinati alla vendita per asporto, esposti nelle vetrine, su banco di vendita o in altro luogo, indicano, in modo chiaro e ben leggibile e visibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante cartello o altro mezzo idoneo allo scopo.

2. I prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio è già impresso in maniera chiara e con caratteri ben leggibili sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1.

3. Per i prodotti destinati alla somministrazione, l'obbligo di esposizione dei prezzi è assolto:

a) per quanto concerne le bevande: mediante esposizione, all'interno dell'esercizio, di apposita tabella;

b) per quanto concerne gli alimenti: con le stesse modalità di cui alla lettera a), cui si aggiunge l'obbligo di esposizione della tabella anche all'esterno dell'esercizio.

4. Qualora, nell'ambito dell'esercizio, sia effettuato il servizio al tavolo, il relativo listino dei prezzi è posto a disposizione dei clienti prima dell'ordinazione.

5. Le modalità prescelte debbono essere tali da rendere il prezzo chiaramente e facilmente comprensibile al pubblico.

## Art. 19.

*(Rispetto delle norme igienico-sanitarie)*

1. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande è sottoposta all'osservanza, da parte degli esercenti, delle vigenti disposizioni igienico-sanitarie.

## Art. 20.

*(Tutela dell'ordine e della sicurezza)*

1. Sono fatte salve, in quanto applicabili, tutte le norme del r.d. 773/1931 in materia di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, e quelle del relativo regolamento di esecuzione, approvato con r.d. 635/1940, le disposizioni in materia di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, nonché ogni altra disposizione statale in materia di ordine pubblico e sicurezza.

## Art. 21.

*(Sanzioni)*

1. A chiunque esercita l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande senza autorizzazione, o quando questa è stata revocata o sospesa, o senza i requisiti di cui all'articolo 4, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 17 bis, comma 1, del r.d. 773/1931, consistente nel pagamento di una somma da euro 516,00 ad euro 3.098,00.

2. Per ogni altra violazione alle disposizioni della presente legge si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 17 bis, comma 3, del r.d. 773/1931, consistente nel pagamento di una somma da euro 154,00 ad euro 1.032,00.

3. Nelle fattispecie di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni degli articoli 17 ter e 17 quater del r.d. 773/1931.

4. Il comune è competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), ad applicare le sanzioni amministrative e ad introitarne i proventi. Per le sanzioni relative ad accertamenti effettuati fino all'entrata in vigore della presente legge e per le violazioni della l. 287/1991, l'autorità competente ad irrogare le sanzioni e ad introitarne i proventi è la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA).

5. Il procedimento per l'applicazione delle sanzioni è regolato dalla legge regionale 28 novembre 1989, n. 72 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).

6. Gli esercizi di agriturismo ed i circoli privati, che esercitano la somministrazione in violazione delle norme speciali che ne regolano le rispettive attività, sono soggetti alle sanzioni previste dal presente articolo, qualora le violazioni non siano già sanzionabili ai sensi delle medesime.

## Art. 22.

*(Formazione e accesso al credito)*

1. La Regione promuove e incentiva l'aggiornamento degli operatori in attività, per l'innalzamento e la riqualificazione del livello professionale ed imprenditoriale, secondo i criteri e le modalità definite in attuazione degli articoli 16 e 17 della l.r. 28/1999.

2. Le piccole imprese commerciali che esercitano l'attività di somministrazione di alimenti e bevande possono beneficiare delle agevolazioni previste dall'articolo 18 della l.r. 28/1999.

3. La Regione sostiene le azioni promozionali e di fidelizzazione della clientela attuate dalle imprese che esercitano l'attività di somministrazione di alimenti e bevande e dalle loro forme associative, secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale.

## Art. 23.

*(Percorsi di qualità e marchio regionale)*

1. La Regione promuove ed incentiva le attività di somministrazione che presentano elevati livelli qualitativi in relazione alle caratteristiche dei locali, alla tipologia dei prodotti e del servizio reso, ed in relazione alla qualificazione e valorizzazione della professionalità degli operatori e degli addetti. A tale fine la Regione istituisce apposito marchio di qualità.

2. La Regione riconosce e promuove gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande che esplicano una funzione sociale in favore dei cittadini affetti da particolari patologie alimentari, secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale. A tal fine la Regione istituisce apposito marchio di qualità.

3. La Giunta regionale definisce gli indirizzi generali relativi alle caratteristiche necessarie per il riconoscimento regionale di attività di qualità ed il conferimento dell'apposito marchio.

4. La Giunta regionale definisce gli indirizzi generali relativi alle strategie regionali di promozione e sostegno, avuto riguardo, in particolare, ad azioni di: pubblicizzazione degli esercizi destinatari del marchio, tutela della tradizionalità e storicità degli stessi esercizi, valorizzazione della qualità dei prodotti, qualificazione avanzata degli operatori e degli addetti, diffusione delle conoscenze preesistenti in favore dei giovani che intendono elevare la propria professionalità nel settore, sostegno ai progetti di investimento.

5. Per l'attuazione degli indirizzi generali di cui ai commi 3 e 4, la Giunta regionale costituisce un comitato di indirizzo. Nell'ambito di quest'ultimo è garantita la presenza almeno di: un rappresentante della Regione, un rappresentante per ciascuna delle province piemontesi, un rappresentante delle CCIAA, un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni delle imprese del settore più rappresentative a livello regionale.

6. Il comitato di cui al comma 5 svolge le seguenti funzioni:

- a) individuazione della denominazione e del marchio oggetto del riconoscimento regionale;
- b) puntuale articolazione dei parametri qualitativi oggetto di valutazione;
- c) definizione di aree omogenee di articolazione del comparto della somministrazione, ai fini della predisposizione di disciplinari settoriali di attività;
- d) definizione delle modalità di composizione delle commissioni di cui al comma 7;
- e) puntuale individuazione di contenuti e modalità degli interventi regionali.

7. La Giunta regionale nomina i membri di apposite commissioni che, in conformità con gli indirizzi generali e con le prescrizioni di cui al comma 6, predispongono, per settori omogenei, disciplinari di attività, nei quali sono individuate le caratteristiche specifiche necessarie per il riconoscimento predetto. I disciplinari sono approvati dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, che esprime il parere entro trenta giorni dalla trasmissione. Trascorso tale termine il parere si intende acquisito favorevolmente.

8. Il comitato di indirizzo di cui al comma 5 è un organo permanente di indirizzo e verifica dell'attività delle commissioni per i disciplinari ed è organo di propulsione per il perseguimento degli obiettivi di cui al presente articolo.

9. Il comitato di indirizzo predispone annualmente una relazione circa la propria attività e la trasmette alla Giunta regionale per l'approvazione.

10. Ai componenti del comitato di indirizzo e delle commissioni è riconosciuto, per ogni giornata di seduta, un compenso la cui entità è definita con apposito provvedimento della Giunta regionale.

#### Art. 24.

##### *(Monitoraggio della rete)*

1. L'Osservatorio regionale del commercio, istituito ai sensi dell'articolo 20 della l.r. 28/1999 svolge, secondo gli obiettivi e le modalità indicati agli articoli 21 e 22 della predetta legge, attività di monitoraggio sull'entità e l'efficienza della rete regionale dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

#### Art. 25.

##### *(Attività di supporto istituzionale, verifica, controllo ed esercizio del potere sostitutivo)*

1. La Regione, attraverso il responsabile del procedimento presso la struttura competente in materia di commercio, individuato a norma dell'articolo 8 della l.r. 7/2005, supporta gli enti locali e gli operatori commerciali, fornendo indicazioni circa l'interpretazione e l'applicazione della presente legge e delle altre disposizioni commerciali vigenti in materia di pubblici esercizi.

2. Per i fini di cui al comma 1 la Regione, per la verifica in ordine ai requisiti di cui agli articoli 4, 5 e 6, può avvalersi delle CCIAA o di altri soggetti pubblici o privati, stipulando in merito apposite convenzioni, secondo criteri stabiliti dalla Giunta regionale.

3. Fatta salva la competenza comunale all'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui alla presente legge, la Regione, attraverso il responsabile del procedimento presso la struttura competente in materia di commercio, individuato a norma dell'articolo 8 della l.r. 7/2005, verifica la corretta applicazione delle disposizioni commerciali statali e regionali nella materia dei pubblici esercizi, con particolare riferimento all'azione degli enti locali, per quanto riguarda l'attività programmatica, amministrativa e di vigilanza circa la rispondenza delle attività realizzate ai relativi atti autorizzatori, e comunque, circa il corretto svolgimento dell'attività.

4. In caso di violazioni della presente legge e delle altre disposizioni commerciali vigenti in materia di pubblici esercizi ovvero di inerzia nell'esecuzione di disposizioni di obbligatoria applicazione da parte degli enti locali, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al commercio, delibera l'esercizio motivato del potere sostitutivo, ed invita l'ente interessato a rimediare alla

violazione o ad adottare i provvedimenti di propria competenza e fissa un congruo termine per eventuali controdeduzioni e per l'ottemperanza.

5. Scaduto il termine, qualora la Giunta regionale motivatamente ritenga, anche alla luce delle eventuali controdeduzioni, che l'inadempimento persista, dà mandato agli uffici della struttura competente in materia di commercio, individuati a norma dell'articolo 8 della l.r. 7/2005, di provvedere in sostituzione dell'ente inadempiente e di adottare tutti gli atti di competenza di questo. Gli oneri finanziari sono attribuiti all'ente inadempiente.

6. Nel caso in cui le violazioni consistono nella mancata adozione di atti normativi o nell'adozione di atti normativi illegittimi da parte dei comuni nell'esercizio della propria competenza attribuita dall'articolo 8, la Giunta regionale adotta in sostituzione apposita disciplina regolamentare che cessa di avere vigore nel momento dell'adozione di legittime disposizioni comunali.

#### Art. 26.

##### *(Norma finanziaria)*

1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 22 comma 3, 23 e 25 comma 2, è autorizzata dall'esercizio finanziario 2007 la spesa di 400.000,00 euro, in termini di competenza.

2. Alla spesa di cui al comma 1, ripartita nell'ambito della unità previsionale di base (UPB) 17021 (Commercio e artigianato Tutela del consumatore Mercati - Titolo I spese correnti) del bilancio pluriennale 2006-2008 in:

a) 100.000,00 euro per spese finalizzate ad azioni di promozione e fidelizzazione della clientela;

b) 100.000,00 euro per contributi correnti per azioni di promozione e fidelizzazione della clientela;

c) 150.000,00 euro per spese destinate alla valorizzazione e allo sviluppo delle attività di qualità e per il funzionamento del comitato di indirizzo e delle commissioni per i disciplinari;

d) 50.000,00 euro per spese finalizzate ad attività di accertamento dei requisiti professionali svolta dalle CCIAA;

e) contributi per la valorizzazione e lo sviluppo delle attività di qualità iscritti "per memoria",

si fa fronte per la lettera d) con le risorse dell'UPB 17011 (Commercio e artigianato Programmazione interventi settori commerciali - Titolo I spese correnti), e per le lettere a), b), c) con le risorse dell'UPB 09011 (Bilanci e finanze Bilanci - Titolo I spese correnti), unità che presentano le necessarie coperture finanziarie.

#### Art. 27.

##### *(Disposizioni transitorie e finali)*

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, i titolari di autorizzazione ai sensi dell'articolo 3 della l. 287/1991, diventano titolari dell'autorizzazione unica prevista all'articolo 7, comma 1, senza formale atto di conversione. L'esercizio dell'attività avviene nel rispetto delle norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia igienico-sanitaria, di cui al regolamento regionale 21 luglio 2003, n. 9 (Norme per la disciplina della preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, relativamente all'attività di bar, piccola ristorazione e ristorazione tradizionale), in materia di edilizia e urbanistica nonché delle norme in materia di sicurezza e prevenzione degli incendi e delle disposizioni sulla sorvegliabilità dei locali.

2. Il termine di cui all'articolo 6, comma 3, del regolamento regionale 9/R/2003 è prorogato al 1° luglio 2007.

3. Il titolare dell'autorizzazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b), e d) della l. 287/1991 per uno stesso esercizio ha diritto, sussistendone le condizioni, di attivare in locali diversi o cedere, entro mesi quattro dall'entrata in vigore della presente legge i diversi rami d'azienda e il subentrante ha diritto all'intestazione della relativa autorizzazione.

4. Il requisito professionale di cui all'articolo 5, comma 1, è riconosciuto a coloro che, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, risultano aver presentato domanda di iscrizione al REC di cui alla l. 426/1971, per l'attività di somministrazione, purché in possesso dei requisiti previsti ai fini dell'iscrizione o che risultano aver superato con esito positivo le prove di idoneità previste per l'iscrizione al registro medesimo, secondo quanto già previsto dalla l. 287/1991.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge continua ad avere applicazione la l. 287/1991, limitatamente agli aspetti che necessitano dell'adozione di atti normativi di attuazione, ai livelli regionale, provinciale e comunale, fino all'entrata in vigore dei medesimi. La l. 287/1991 si applica inoltre nei casi di rinvio espresso effettuato dalla presente legge.

6. Fino all'adozione degli atti normativi di attuazione ai sensi dell'articolo 8, permangono in capo ai comuni le competenze relative alla fissazione del parametro numerico, già previste dall'articolo 2 della legge 25 gennaio 1996, n. 25 (Differimento di termini previsti da disposizioni legislative nel settore delle attività produttive ed altre disposizioni urgenti in materia). Per la modifica del parametro i comuni applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 della l. 25/1996, tenuto conto dei principi e delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 11 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale).

Art. 28.

*(Dichiarazione d'urgenza)*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 29 dicembre 2006

p. Mercedes Bresso  
Il Vicepresidente  
Paolo Peveraro

#### LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge n. 73

- Presentata dai Consiglieri Angelo Burzi, Ugo Cavallera, Mariangela Cotto, Caterina Ferrero, Enzo Ghigo, Giampiero Leo, Giuliano Manolino, Gilberto Pichetto Fratin il 22 giugno 2005.

- Assegnata alla VII Commissione in sede referente e alla I Commissione in sede consultiva l'11 luglio 2005.

- Sul testo sono state effettuate consultazioni.

Proposta di legge n. 289

Esercizio saltuario dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

- Presentata dai Consiglieri Ugo Cavallera, Mariangela Cotto, Caterina Ferrero, Giampiero Leo, Luca Pedrale, Gilberto Pichetto Fratin, Pietro Francesco Toselli il 6 giugno 2006.

- Assegnata alla VII Commissione in sede referente il 9 giugno 2006.

- Sul testo sono state effettuate consultazioni.

Proposta di legge n. 301

Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

- Presentata dal Consigliere Luigi Sergio Ricca il 20 giugno 2006.

- Assegnata alla VII Commissione in sede referente e alla I Commissione in sede consultiva il 29 giugno 2006.

- Sul testo sono state effettuate consultazioni.

Proposta di legge n. 316

Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

- Presentata dai Consiglieri Alessandro Bizjak, Pier Giorgio Comella, Angela Motta, Rocchino Muliere, Gianni Wilmer Ronzani, Bruno Rutallo, Marco Travaglini il 19 luglio 2006.



- Assegnata alla VII Commissione in sede referente e alla I Commissione in sede consultiva il 20 luglio 2006
- Sul testo sono state effettuate consultazioni.
- Testo unificato delle proposte di legge n. 73, 289, 301, 316 licenziato dalla Commissione referente il 2 novembre 2006 con relazione di Rocchino Muliere, Gilberto Pichetto Fratin.
- Approvato in Aula il 21 dicembre 2006, con emendamenti sul testo, con 40 voti favorevoli, 2 astenuti e 1 non votante.

#### NOTE

*Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito [www.consiglioregionale.piemonte.it](http://www.consiglioregionale.piemonte.it).*

#### Note all'articolo 1

- Il testo dell'articolo 117 della Costituzione è il seguente:

“Art. 117.

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

- a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
- b) immigrazione;
- c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
- d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
- e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
- f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
- g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
- h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
- i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
- l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
- m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
- n) norme generali sull'istruzione;
- o) previdenza sociale;
- p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
- q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
- r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
- s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.



Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato."

- Il testo dell'articolo 118 della Costituzione è il seguente:

"Art. 118.

Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà."

#### **Nota all'articolo 2**

- Il testo dell'articolo 17 del d. lgs. 114/1998 è il seguente:

"Art. 17. (Apparecchi automatici)

1. La vendita dei prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici è soggetta ad apposita comunicazione al comune competente per territorio.
2. L'attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1.
3. Nella comunicazione deve essere dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, il settore merceologico e l'ubicazione, nonché, se l'apparecchio automatico viene installato sulle aree pubbliche, l'osservanza delle norme sull'occupazione del suolo pubblico.
4. La vendita mediante apparecchi automatici effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo, è soggetta alle medesime disposizioni concernenti l'apertura di un esercizio di vendita."

#### **Nota all'articolo 4**

- Il testo dell'articolo 2 della l. 287/1991 è il seguente:

"Art. 2. (Iscrizione nel registro degli esercenti il commercio)

1. L'esercizio delle attività di cui all'articolo 1, comma 1, è subordinato alla iscrizione del titolare dell'impresa individuale o del legale rappresentante della società, ovvero di un suo delegato, nel registro degli esercenti il commercio di cui all'articolo 1 della legge 11 giugno 1971, n. 426, e successive modificazioni e integrazioni, e al rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 3, comma 1, della presente legge.
2. L'iscrizione nel registro di cui al comma 1 è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
  - a) maggiore età, ad eccezione del minore emancipato autorizzato a norma di legge all'esercizio di attività commerciale;
  - b) aver assolto agli obblighi scolastici riferiti al periodo di frequenza del richiedente;
  - c) aver frequentato con esito positivo corsi professionali istituiti o riconosciuti dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano, aventi a oggetto l'attività di somministrazione di alimenti e di bevande, o corsi di una scuola alberghiera o di altra scuola a specifico indirizzo professionale, ovvero aver superato, dinanzi a una apposita commissione costituita presso la camera di commercio, industria, artigia-

nato e agricoltura, un esame di idoneità all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e di bevande.

3. Sono ammessi all'esame previsto al comma 2, lettera c), coloro che sono in possesso di titolo di studio universitario o di istruzione secondaria superiore nonché coloro che hanno prestato servizio, per almeno due anni negli ultimi cinque anni, presso imprese esercenti attività di somministrazione di alimenti e di bevande, in qualità di dipendenti qualificati addetti alla somministrazione, alla produzione o all'amministrazione o, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore.

4. Salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, e fermo quanto disposto dal comma 5, non possono essere iscritti nel registro di cui al comma 1 e, se iscritti, debbono essere cancellati coloro:

a) che sono stati dichiarati falliti;

b) che hanno riportato una condanna per delitto non colposo a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni;

c) che hanno riportato una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume o contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro secondo, titolo VI, capo II, del codice penale; per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine e la turbativa di competizioni sportive; per infrazioni alle norme sul gioco del lotto;

d) che hanno riportato due o più condanne nel quinquennio precedente per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, compresi i delitti di cui al libro secondo, titolo VIII, capo II, del codice penale;

e) che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o nei cui confronti è stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero sono sottoposti a misure di sicurezza o sono dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza;

f) che hanno riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro la persona commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione.

5. Nelle ipotesi di cui al comma 4, lettere b), c), d) ed f), il divieto di iscrizione nel registro di cui al comma 1 ha la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in qualsiasi altro modo estinta ovvero, qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza."

#### **Note all'articolo 5**

- Per il testo dell'articolo 2 della l. 287/1991 si rinvia alla nota all'articolo 4.

- Il testo dell'articolo 17 della l. r. 28/1999 è il seguente:

"Art. 17. (Formazione professionale)

1. La Giunta regionale individua i percorsi formativi per l'accesso all'imprenditorialità, per l'aggiornamento degli operatori in attività, per l'innalzamento o la riqualificazione del livello professionale, con particolare riferimento alle nozioni in materia di organizzazione e qualità della gestione, marketing, normativa ambientale, sicurezza, tutela e informazione ai consumatori, introduzione dei sistemi di qualità e loro certificazione, al fine di favorire la formazione degli esercenti e degli addetti al settore commerciale e di sostenere e qualificare l'occupazione nel settore distributivo.

2. Le modalità organizzative, la durata, le materie ed i finanziamenti dei corsi di formazione professionale sono stabilite dalla Giunta regionale in conformità alle disposizioni delle leggi regionali, statali e comunitarie in materia di politiche attive del lavoro, formazione e servizi all'impiego.

3. La partecipazione ai corsi di formazione professionale, conclusasi con esito positivo, costituisce condizione indispensabile per l'accesso all'esercizio del commercio relativamente al settore merceologico alimentare; le modalità di partecipazione e di ammissione alle prove finali per l'accertamento dell'idoneità sono stabilite dalla Giunta regionale.

4. I corsi, secondo i percorsi formativi di cui al comma 1, possono essere istituiti, mediante convenzione con la Regione Piemonte, dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) e dalle loro aziende speciali, dalle associazioni di categoria più rappresentative del settore a livello regionale e dagli enti costituiti con il loro concorso, dai centri di assistenza tecnica, da altri soggetti già operanti nel settore della formazione professionale.

5. La Giunta autorizza altresì i piani di formazione e verifica la rispondenza agli obiettivi dei programmi di formazione portati a conoscenza prima dell'inizio dei corsi.

6. Sono ritenuti validi, agli effetti del possesso del requisito professionale di cui all'articolo 5, comma 5, lettera a) del d. lgs. 114/1998, i corsi effettuati presso enti riconosciuti da altre Regioni nonché l'avvenuto

superamento, con esito favorevole, delle prove di idoneità già previste per l'iscrizione al registro degli esercenti il commercio dalla legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio).

7. In fase di prima applicazione, e comunque non oltre un anno dall'entrata in vigore della presente legge, i corsi professionali di cui al comma 3 sono svolti prioritariamente dalle CCIAA e dalle associazioni di categoria più rappresentative del settore commerciale secondo i programmi della previgente normativa in materia di commercio. A tale scopo, presso ciascuna CCIAA e' costituita e nominata un'apposita commissione d'esame, composta da:

- a) un esperto designato dalla competente CCIAA, in qualità di presidente;
- b) un esperto in materia di norme igienico-sanitarie, designato dalla competente direzione regionale alla sanità,
- c) un esperto di tecnica commerciale designato dalla CCIAA;
- d) un esperto di merceologia designato dalla CCIAA;
- e) un rappresentante della struttura formativa che ha gestito il corso.

8. La commissione e' integrata per ogni sessione d'esame da un componente del collegio docenti che, nominato dal responsabile della struttura formativa, svolge le funzioni di segretario durante lo svolgimento dello scrutinio.

9. I corsi di formazione professionale per l'accesso all'esercizio del commercio, relativamente al settore merceologico alimentare e limitatamente alla fase di prima applicazione di cui al comma 7, non comportano oneri a carico della Regione; gli stessi sono posti a carico dei soggetti organizzatori dei corsi e ricompresi nella quota d'iscrizione posta a carico degli allievi, secondo le modalità stabilite in apposita convenzione."

#### **Note all'articolo 8**

- Il testo dell'articolo 3 della l.r. 28/1999 è il seguente:

"Art. 3 (Indirizzi generali per l'insediamento delle attività commerciali e criteri di programmazione urbanistica)

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, con atto deliberativo approva gli indirizzi generali per l'insediamento delle attività commerciali ed i criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore del commercio, sulla base delle finalità e degli obiettivi di cui all'articolo 1. La proposta e' deliberata dalla Giunta previa acquisizione del parere obbligatorio delle rappresentanze degli enti locali e sentite le organizzazioni regionali più rappresentative dei consumatori e delle imprese del commercio.

2. Gli indirizzi generali per l'insediamento delle attività commerciali contengono:

- a) i riferimenti e le articolazioni degli obiettivi;
- b) la classificazione degli esercizi commerciali in funzione della loro dimensione, delle diverse caratteristiche di composizione dell'offerta (merceologica e di servizio), del livello dei prezzi praticabili, delle differenti preferenze di localizzazione che concorre alla definizione delle tipologie di strutture distributive;
- c) l'assetto territoriale della rete distributiva che, in funzione delle caratteristiche della struttura del commercio in sede fissa e su area pubblica, delle caratteristiche morfologiche e socio-economiche e della densità abitativa, individua i sottosistemi riferiti al settore distributivo quali: le aree di programmazione commerciale configurabili come unico bacino di utenza, formate da un comune attrattore, che ne determina l'importanza, e dai Comuni che ad esso fanno riferimento (Allegato A); i Comuni classificati secondo l'importanza commerciale e socio-economica (Allegato B); le zone di insediamento commerciale, addensamenti e localizzazioni commerciali, ovvero gli ambiti territoriali, riconoscibili in ciascun Comune attraverso i quali si sviluppa la dinamica concorrenziale, lo sviluppo e la trasformazione del sistema al fine di favorire una organizzazione territoriale della rete distributiva idonea a garantire un adeguato servizio al consumatore e l'equilibrato sviluppo tra le diverse tipologie distributive (Allegato C);
- d) la regolamentazione dello sviluppo della rete distributiva, attraverso le diverse combinazioni dell'offerta compatibile con ciascuno dei sottosistemi, tenuto anche conto della vocazione territoriale e commerciale dei luoghi, della loro fruizione da parte dei consumatori e della obbligatorietà della tutela storico-ambientale;
- e) i principi, i criteri e le modalità in base ai quali i Comuni, per preservare, sviluppare e potenziare la funzione del sistema distributivo commerciale locale, in relazione al contributo che esso fornisce alle varie forme di aggregazione sociale, per la valorizzazione delle zone di insediamento commerciale o altri aggregati di offerta consolidata e per il recupero delle piccole e medie imprese, adottano, anche attraverso la concertazione con soggetti privati, specifici Progetti denominati di Qualificazione Urbana;
- f) i principi, i criteri e le modalità in base ai quali i Comuni, per preservare, mantenere, ricostituire e rivitalizzare il tessuto commerciale locale, con particolare riguardo alle zone collinari, montane, rurali e marginali, adottano, anche attraverso la concertazione con soggetti privati, specifici Progetti Integrati di Rivitalizzazione delle realtà minori.

3. I criteri di programmazione urbanistica, riferiti al settore commerciale, necessari anche per gli adeguamenti urbanistici comunali, tengono conto ed identificano:

- a) le modalità, i criteri ed i parametri per il riconoscimento degli addensamenti commerciali, quali porzioni del territorio urbano o extraurbano, percepite come omogenee e unitarie, che raggruppano un insieme di attività commerciali, paracommerciali ed assimilabili, ubicate l'una in prossimità dell'altra in un ambito a scala pedonale, nelle quali il consumatore trova un insieme organizzato ed integrato di offerta commerciale e di servizi;
- b) le modalità, i criteri ed i parametri per il riconoscimento delle localizzazioni commerciali, quali porzioni del territorio, esistenti e potenziali di insediamento commerciale non addensato;
- c) i criteri e le modalità utili a definire la vocazione commerciale del territorio comunale, il dimensionamento delle aree a destinazione d'uso al fine di garantire lo sviluppo e la trasformazione del settore commerciale nel rispetto della concorrenza estesa alle forme distributive, alle zone di insediamento commerciale ed al settore immobiliare;
- d) i vincoli di natura urbanistica al fine della tutela dei centri storici e dei beni culturali ed ambientali nel rispetto delle normative nazionali e regionali in vigore, comprendendo anche, fra tali beni, parti del tessuto commerciale o esercizi singoli, pubblici esercizi e attività artigianali aventi valore storico ed artistico;
- e) i vincoli di natura urbanistica relativi alla quantificazione del fabbisogno di parcheggi e di altre aree di sosta degli insediamenti commerciali nel rispetto della Legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), come da ultimo modificata dalla presente legge;
- f) le modalità ed i criteri per la corretta regolamentazione delle aree di sosta relative agli insediamenti commerciali;
- g) il necessario regolamento tra l'autorizzazione commerciale e la concessione o autorizzazione edilizia;
- h) le disposizioni sostitutive in caso di inerzia da parte dei Comuni.

4. Il Consiglio regionale, secondo le procedure stabilite al comma 1, può modificare il programma sulla base delle successive esperienze applicative, delle modificazioni del contesto economico del mercato ed in relazione ai mutamenti delle caratteristiche degli ambiti territoriali della Regione.

5. La conferenza dei servizi di cui all' articolo 9, comma 3 del d.lgs. 114/1998, e' indetta dalla direzione regionale competente. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale determina le disposizioni inerenti le procedure per il rilascio delle autorizzazioni previste dal medesimo articolo. Le decisioni della conferenza dei servizi hanno natura vincolante per il rilascio delle relative autorizzazioni. Con le stesse modalità ed entro lo stesso termine, la Giunta regionale fornisce le indicazioni ai Comuni sui procedimenti relativi alle comunicazioni ed autorizzazioni disciplinate rispettivamente dagli articoli 7 e 8, commi 3 e 4, del d.lgs. 114/1998.

6. La Regione promuove attività di assistenza, di informazione e formazione a favore degli enti locali dirette all'applicazione degli indirizzi e dei criteri urbanistici di cui ai commi 2 e 3."

- Il testo dell'articolo 2 del d.p.r. 235/2001 è il seguente:

"Art. 2. (Associazioni e circoli aderenti ad enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali)

1. Le associazioni e i circoli, di cui all'articolo 111, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, aderenti ad enti o organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno, che intendono svolgere direttamente attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei rispettivi associati presso la sede ove sono svolte le attività istituzionali, presentano al Comune, nel cui territorio si esercita l'attività, che la comunica per conoscenza alla competente Azienda Sanitaria Locale (A.S.L.) per il parere necessario all'eventuale rilascio dell'autorizzazione di idoneità sanitaria, una denuncia di inizio attività ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Detta denuncia può essere presentata anche su supporto informatico, laddove le Amministrazioni comunali abbiano adottato le necessarie misure organizzative.

2. Nella denuncia il legale rappresentante dichiara:

- a) l'ente nazionale con finalità assistenziali al quale aderisce;
- b) il tipo di attività di somministrazione;
- c) l'ubicazione e la superficie dei locali adibiti alla somministrazione;
- d) che l'associazione si trova nelle condizioni previste dall'articolo 111, commi 3, 4-bis e 4-quinquies, del testo unico delle imposte sui redditi;
- e) che il locale, ove è esercitata la somministrazione, è conforme alle norme e prescrizioni in materia edilizia, igienico-sanitaria e ai criteri di sicurezza stabiliti dal Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge e, in particolare, di essere in possesso delle prescritte autorizzazioni in materia.

3. Alla denuncia è allegata copia semplice, non autenticata, dell'atto costitutivo o dello statuto.

4. Se l'attività di somministrazione è affidata in gestione a terzi, questi deve essere iscritto al registro degli esercenti il commercio di cui all'articolo 2 della legge.

5. Se il circolo o l'associazione non si conforma alle clausole previste dall'articolo 111, comma 4-quinquies, del testo unico delle imposte sui redditi, l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato all'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio, di cui all'articolo 2, comma 1, della legge, del legale rappresentante del circolo o dell'associazione o di un suo delegato ed al rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 3 della medesima legge.

6. Il legale rappresentante dell'associazione o del circolo è obbligato a comunicare immediatamente al Comune le variazioni intervenute successivamente alla dichiarazione di cui al comma 2, in merito alla sussistenza dell'adesione agli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge, nonché alla sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 111, comma 4-quinquies, del testo unico delle imposte sui redditi e dal presente articolo. Resta ferma la possibilità per il Comune di effettuare controlli ed ispezioni."

#### **Note all'articolo 15**

- Il testo dell'articolo 68 del r. d. 773/1931 è il seguente:

"Art. 68.

Senza licenza del Questore non si possono dare in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, né altri simili spettacoli o trattenimenti, e non si possono aprire o esercitare circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione.

Per le gare di velocità di autoveicoli e per le gare aeronautiche si applicano le disposizioni delle leggi speciali."

- Il testo dell'articolo 69 del r. d. 773/1931 è il seguente:

"Art. 69.

Senza licenza della autorità locale di pubblica sicurezza è vietato dare, anche temporaneamente, per mestiere, pubblici trattenimenti, esporre alla pubblica vista rarità, persone, animali, gabinetti ottici o altri oggetti di curiosità, ovvero dare audizioni all'aperto." Art. 69. (art. 68 T.U. 1926).

Senza licenza della autorità locale di pubblica sicurezza è vietato dare, anche temporaneamente, per mestiere, pubblici trattenimenti, esporre alla pubblica vista rarità, persone, animali, gabinetti ottici o altri oggetti di curiosità, ovvero dare audizioni all'aperto."

- Il testo dell'articolo 80 del r. d. 773/1931 è il seguente:

"Art. 80.

L'autorità di pubblica sicurezza non può concedere la licenza per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio.

Le spese dell'ispezione e quelle per i servizi di prevenzione contro gli incendi sono a carico di chi domanda la licenza."

- Il testo dell'articolo 86 del r. d. 773/1931 è il seguente:

"Art. 86.

Non possono esercitarsi, senza licenza del Questore, alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori od altre bevande anche non alcoliche, né sale pubbliche per bigliardi o per altri giuochi leciti o stabilimenti di bagni, ovvero locali di stallaggio e simili.

La licenza è necessaria anche per lo spaccio al minuto o il consumo di vino, di birra o di qualsiasi bevanda alcolica presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, anche se la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci.

Relativamente agli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, la licenza è altresì necessaria:

a) per l'attività di produzione o di importazione;

b) per l'attività di distribuzione e di gestione, anche indiretta;

c) per l'installazione in esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui al primo o secondo comma o di cui all'articolo 88 ovvero per l'installazione in altre aree aperte al pubblico od in circoli privati."

- Il testo dell'articolo 110 del r. d. 773/1931 è il seguente:

"Art. 110.

1. In tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o all'installazione di apparecchi da gioco, è esposta in luogo visibile una tabella, predisposta ed approvata dal questore e vidimata dalle autorità competenti al rilascio della licenza, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d'azzardo, anche quelli che lo stesso questore ritenga di vietare nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni ed i divieti specifici che ritenga di disporre. Nelle sale da biliardo deve essere, altresì, esposto in modo visibile il costo della singola partita ovvero quello orario.

2. Nella tabella di cui al comma 1 è fatta espressa menzione del divieto delle scommesse.



3. L'installazione degli apparecchi di cui ai commi 6 e 7 è consentita esclusivamente negli esercizi commerciali o pubblici o nelle aree aperte al pubblico ovvero nei circoli privati ed associazioni autorizzati ai sensi degli articoli 86 o 88 ovvero, limitatamente agli apparecchi di cui al comma 7, alle attività di spettacolo viaggiante autorizzate ai sensi dell'articolo 69, nel rispetto delle prescrizioni tecniche ed amministrative vigenti.

4. L'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie.

5. Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai limiti fissati al comma 6, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato.

6. Si considerano apparecchi idonei per il gioco lecito:

a) quelli che, obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nei quali gli elementi di abilità o intrattenimento sono presenti insieme all'elemento aleatorio, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina. Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali;

b) quelli, facenti parte della rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa. Per tali apparecchi, con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, tenendo conto delle specifiche condizioni di mercato:

- 1) il costo e le modalità di pagamento di ciascuna partita;
- 2) la percentuale minima della raccolta da destinare a vincite;
- 3) l'importo massimo e le modalità di riscossione delle vincite;
- 4) le specifiche di immodificabilità e di sicurezza, riferite anche al sistema di elaborazione a cui tali apparecchi sono connessi;
- 5) le soluzioni di responsabilizzazione del giocatore da adottare sugli apparecchi;
- 6) le tipologie e le caratteristiche degli esercizi pubblici e degli altri punti autorizzati alla raccolta di giochi nei quali possono essere installati gli apparecchi di cui alla presente lettera.

7. Si considerano, altresì, apparecchi e congegni per il gioco lecito:

a) quelli elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita;

b) [quelli automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità che si attivano solo con l'introduzione di moneta metallica, di valore non superiore per ciascuna partita a 50 centesimi di euro, nei quali gli elementi di abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio, che possono consentire per ciascuna partita, subito dopo la sua conclusione, il prolungamento o la ripetizione della partita, fino a un massimo di dieci volte. Dal 1° gennaio 2003, gli apparecchi di cui alla presente lettera possono essere impiegati solo se denunciati ai sensi dell'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, e se per essi sono state assolate le relative imposte. Dal 1° gennaio 2004, tali apparecchi non possono consentire il prolungamento o la ripetizione della partita e, ove non ne sia possibile la conversione in uno degli apparecchi per il gioco lecito, essi sono rimossi. Per la conversione degli apparecchi restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni];

c) quelli, basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro.



7-bis. Gli apparecchi e congegni di cui al comma 7 non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali. Per gli apparecchi a congegno di cui alla lettera b) dello stesso comma e per i quali entro il 31 dicembre 2003 è stato rilasciato il nulla osta di cui all'articolo 14-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, tale disposizione si applica dal 1° maggio 2004.

8. L'utilizzo degli apparecchi e dei congegni di cui al comma 6 è vietato ai minori di anni 18.

8-bis. Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro e con la chiusura dell'esercizio per un periodo non superiore a quindici giorni è punito chiunque, gestendo apparecchi di cui al comma 6, ne consente l'uso in violazione del divieto posto dal comma 8.

9. Ferme restando le sanzioni previste per il gioco d'azzardo dal codice penale:

a) chiunque produce od importa, per destinarli all'uso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro per ciascun apparecchio;

b) chiunque produce od importa, per destinarli all'uso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 sprovvisti dei titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio;

c) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce od installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico od in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi o congegni non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro per ciascun apparecchio. La stessa sanzione si applica nei confronti di chiunque, consentendo l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni conformi alle caratteristiche e prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, corrisponde a fronte delle vincite premi, in danaro o di altra specie, diversi da quelli ammessi;

d) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce od installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio;

e) nei casi di accertamento di una delle violazioni di cui alle lettere a), b), c) e d) è preclusa all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la possibilità di rilasciare all'autore della violazione titoli autorizzatori concernenti la distribuzione o l'installazione di apparecchi da intrattenimento, per un periodo di cinque anni;

f) nei casi in cui i titoli autorizzatori per gli apparecchi o i congegni non siano apposti su ogni apparecchio, si applica la sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio.

9-bis. Per gli apparecchi per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti ovvero che non siano rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è disposta la confisca ai sensi dell'articolo 20, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Nel provvedimento di confisca è disposta la distruzione degli apparecchi e dei congegni, con le modalità stabilite dal provvedimento stesso.

9-ter. Per la violazione del divieto di cui al comma 8 il rapporto è presentato al prefetto territorialmente competente in relazione al luogo in cui è stata commessa la violazione. Per le violazioni previste dal comma 9 il rapporto è presentato al direttore dell'ufficio regionale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato competente per territorio.

9-quater. Ai fini della ripartizione delle somme riscosse per le pene pecuniarie di cui al comma 9 si applicano i criteri stabiliti dalla legge 7 febbraio 1951, n. 168.

10. Se l'autore degli illeciti di cui al comma 9 è titolare di licenza ai sensi dell'articolo 86, ovvero di autorizzazione ai sensi dell'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287, le licenze o autorizzazioni sono sospese per un periodo da uno a trenta giorni e, in caso di reiterazione delle violazioni ai sensi dell'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono revocate dal sindaco competente, con ordinanza motivata e con le modalità previste dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni. I medesimi provvedimenti sono disposti dal questore nei confronti dei titolari della licenza di cui all'articolo 88.

11. Oltre a quanto previsto dall'articolo 100, il questore, quando sono riscontrate violazioni di rilevante gravità in relazione al numero degli apparecchi installati ed alla reiterazione delle violazioni, sospende la licenza dell'autore degli illeciti per un periodo non superiore a quindici giorni, informandone l'autorità competente al rilascio. Il periodo di sospensione, disposto a norma del presente comma, è computato nell'esecuzione della sanzione accessoria."

### **Nota all'articolo 17**

- Il testo dell'articolo 186 del r. d. 635/1940 è il seguente:

“Art. 186

Con la chiusura dei pubblici esercizi all'ora stabilita deve cessare ogni servizio o somministrazione agli avventori ed effettuarsi lo sgombero del locale.”.

### **Note all'articolo 21**

- Il testo dell'articolo 17 bis del r. d. 773/1931 è il seguente:

“Art. 17-bis.

1. Le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 59, 60, 75, 75-bis, 76, se il fatto è commesso contro il divieto dell'autorità, 86, 87, 101, 104, 111, 115, 120, comma secondo, limitatamente alle operazioni diverse da quelle indicate nella tabella, 121, 124 e 135, comma quinto, limitatamente alle operazioni diverse da quelle indicate nella tabella, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire sei milioni.

2. La stessa sanzione si applica a chiunque, ottenuta una delle autorizzazioni previste negli articoli indicati nel comma 1, viola le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9.

3. Le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 76, salvo quanto previsto nel comma 1, 81, 83, 84, 108, 113, quinto comma, 120, salvo quanto previsto nel comma 1, 126, 128, 135, escluso il comma terzo e salvo quanto previsto nel comma 1, e 147 sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire due milioni.”.

- Il testo dell'articolo 17 ter del r. d. 773/1931 è il seguente:

“Art. 17-ter.

1. Quando è accertata una violazione prevista dall'art. 17-bis, commi 1 e 2, e dall'art. 221-bis il pubblico ufficiale che vi ha proceduto, fermo restando l'obbligo del rapporto previsto dall'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ne riferisce per iscritto, senza ritardo, all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione o, qualora il fatto non concerna attività soggette ad autorizzazione, al questore.

2. Nei casi in cui è avvenuta la contestazione immediata della violazione, è sufficiente, ai fini del comma 1, la trasmissione del relativo verbale. Copia del verbale o del rapporto è consegnata o notificata all'interessato.

3. Entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione del pubblico ufficiale, l'autorità di cui al comma 1 ordina, con provvedimento motivato, la cessazione dell'attività condotta con difetto di autorizzazione ovvero, in caso di violazione delle prescrizioni, la sospensione dell'attività autorizzata per il tempo occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni violate e comunque per un periodo non superiore a tre mesi. Fermo restando quanto previsto al comma 4 e salvo che la violazione riguardi prescrizioni a tutela della pubblica incolumità o dell'igiene, l'ordine di sospensione è disposto trascorsi trenta giorni dalla data di violazione. Non si dà comunque luogo all'esecuzione dell'ordine di sospensione qualora l'interessato dimostri di aver sanato le violazioni ovvero di aver avviato le relative procedure amministrative.

4. Quando ricorrono le circostanze previste dall'art. 100, la cessazione dell'attività non autorizzata è ordinata immediatamente dal questore.

5. Chiunque non osserva i provvedimenti previsti dai commi 3 e 4, legalmente dati dall'autorità, è punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale.”.

- Il testo dell'articolo 17 quater del r. d. 773/1931 è il seguente:

“Art. 17-quater.

1. Per le violazioni previste dall'art. 17-bis e dall'art. 221-bis consistenti nell'inosservanza delle prescrizioni imposte dalla legge o impartite dall'autorità nell'esercizio di attività soggette ad autorizzazione, l'autorità amministrativa con l'ordinanza-ingiunzione può applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'attività per un periodo non superiore a tre mesi.

2. La sanzione accessoria è disposta dal giudice penale con la sentenza di condanna nell'ipotesi di connessione obiettiva della violazione amministrativa con un reato di cui all'art. 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. Nell'esecuzione della sanzione accessoria, si computa l'eventuale periodo di sospensione eseguita ai sensi dell'art. 17-ter.”.

- Il testo dell'articolo 17 della l. 689/1981 è il seguente:

“ Art. 17 (Obbligo del rapporto)

Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art. 24, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto.

Deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo alle violazioni previste dal testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, dal testo unico per la tutela delle strade, approvato con R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740, e dalla L. 20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci.

Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri casi, per le funzioni amministrative ad esse delegate, il rapporto è presentato all'ufficio regionale competente.

Per le violazioni dei regolamenti provinciali e comunali il rapporto è presentato, rispettivamente, al presidente della giunta provinciale o al sindaco.

L'ufficio territorialmente competente è quello del luogo in cui è stata commessa la violazione.

Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro previsto dall'articolo 13 deve immediatamente informare l'autorità amministrativa competente a norma dei precedenti commi, inviandole il processo verbale di sequestro.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, in sostituzione del D.P.R. 13 maggio 1976, n. 407, saranno indicati gli uffici periferici dei singoli Ministeri, previsti nel primo comma, anche per i casi in cui leggi precedenti abbiano regolato diversamente la competenza.

Con il decreto indicato nel comma precedente saranno stabilite le modalità relative alla esecuzione del sequestro previsto dall'articolo 13, al trasporto ed alla consegna delle cose sequestrate, alla custodia ed alla eventuale alienazione o distruzione delle stesse; sarà altresì stabilita la destinazione delle cose confiscate. Le regioni, per le materie di loro competenza, provvederanno con legge nel termine previsto dal comma precedente."

#### **Note all'articolo 22**

- Il testo dell'articolo 16 della l. r. 28/1999 è il seguente:

"Art. 16 (Centri di assistenza tecnica)

1. La Regione, in attuazione dell' articolo 23 del d.lgs. 114/1998, promuove la costituzione di appositi centri di assistenza tecnica, di seguito denominati centri al fine di sviluppare i processi di ammodernamento della rete distributiva. I centri, istituiti dalle associazioni di categoria e da altri soggetti interessati, svolgono a favore delle imprese commerciali attività di assistenza tecnica in materia di innovazione tecnologica e organizzativa, di gestione economica e finanziaria di impresa, di accesso ai finanziamenti anche comunitari, di sicurezza e tutela dei consumatori, di tutela dell'ambiente, di igiene e sicurezza sul lavoro, di interventi finalizzati alla introduzione di sistemi di qualità ed alla loro certificazione.

2. I centri sono autorizzati dalla Regione, in misura massima di uno per soggetto costituente, esclusivamente in presenza di uno statuto che preveda lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 a favore di tutte le imprese richiedenti le prestazioni, a prescindere dall'appartenenza o meno delle stesse ai soggetti istitutivi del centro, e della disponibilità di una struttura articolata e funzionante sul territorio regionale.

3. I soggetti costituenti i centri possono essere le associazioni di categoria del settore rappresentative di almeno il 5 per cento delle aziende commerciali operanti sul territorio regionale secondo i dati rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente la costituzione del centro, anche congiuntamente ad altri soggetti interessati. Le associazioni e gli altri soggetti devono avere svolto attività di assistenza tecnica alle imprese commerciali nei tre anni precedenti la costituzione del centro.

4. La Regione, al fine di assicurare un adeguato supporto al raggiungimento degli obiettivi della programmazione regionale di settore, in particolare la sensibilizzazione alla cultura dell'innovazione, l'individuazione ed il coordinamento delle linee di formazione e aggiornamento, la finalizzazione degli incentivi allo sviluppo del commercio, ed a garantire il sostegno progettuale agli enti locali per la riqualificazione del territorio, può partecipare alla formazione di centri di assistenza tecnica.

5. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità ed i termini di presentazione delle richieste di autorizzazione e la relativa documentazione. Stabilisce altresì l'autorità competente, i criteri e i termini per il rilascio dell'autorizzazione, i controlli sulla documentazione prodotta e sulle attività esercitate, nonché le sanzioni applicabili.

6. La Giunta regionale stabilisce altresì criteri e modalità di incentivazione dei centri."

- Per il testo dell'articolo 17 della l. r. 28/1999 si rinvia alla nota all'articolo 5.

- Il testo dell'articolo 18 della l. r. 28/1999 è il seguente:

"Art. 18 (Credito al commercio)

1. La Regione agevola l'accesso al credito delle imprese operanti nel settore del commercio attraverso interventi diretti:

a) alla realizzazione di progetti integrati con il concorso degli enti locali per la valorizzazione del tessuto commerciale urbano, la rivalutazione delle realtà minori, la qualificazione del territorio e la creazione di centri commerciali naturali;

b) ai programmi di sviluppo delle imprese inerenti l'innovazione gestionale e tecnologica, il ricorso alla certificazione di qualità, la formazione e l'aggiornamento professionale. Gli interventi per il finanziamento dei programmi sono attuati anche mediante l'utilizzo del fondo di cui all'articolo 4 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21 (Norme per lo sviluppo e la qualificazione dell'artigianato), e successive modificazioni ed integrazioni, tramite istituzione di apposite sezioni di detto fondo, sul quale possono confluire le risorse stanziare all'articolo 24, comma 2, lettera c);

c) al concorso al fondo rischi dei consorzi e delle cooperative di garanzia collettiva fidi;

d) al sostegno della costituzione dei centri di assistenza tecnica e del loro finanziamento per l'attuazione di specifici progetti;

d bis) al sostegno delle imprese del commercio e delle loro forme associative, in seguito ad emergenze economiche, strutturali, ambientali che determinino situazioni di crisi delle imprese stesse, tramite le seguenti misure:

1) costituzione di un fondo speciale finalizzato a fornire garanzie bancarie per consentire l'accesso ai finanziamenti necessari all'operatività delle imprese ed al contenimento dei relativi tassi di interesse;

2) sostegno di azioni promozionali e di fidelizzazione della clientela.

2. La Regione interviene a favore degli enti locali, delle imprese commerciali e loro forme associative per il finanziamento dei progetti integrati di cui al comma 1, lettera a) per la realizzazione dei fini ivi indicati.

3. I benefici determinati dagli interventi di cui al comma 1 sono attribuiti in una delle seguenti forme: concessione di garanzie sui prestiti; bonus fiscale; contributi in conto capitale e in conto interessi; finanziamenti agevolati; finanziamenti su operazioni di leasing e di ingegnerizzazione finanziaria. Gli interventi sono attuati con procedimento automatico, valutativo e negoziale.

4. In fase di prima applicazione, nelle more dell'emanazione del provvedimento regionale attuativo del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c) della legge 15 marzo 1997, n. 59), la Giunta regionale determina i criteri e le modalità degli interventi a favore dei soggetti di cui al comma 1, concessi mediante risorse proprie, statali o comunitarie.

5. In particolare la Giunta, sulla base degli obiettivi della programmazione regionale di settore ed in conformità dei limiti imposti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti alle piccole e medie imprese, per ciascun intervento individua:

a) la tipologia del procedimento con riferimento alle caratteristiche ed alle finalità dell'aiuto;

b) i requisiti dei soggetti beneficiari e l'ambito territoriale di applicazione;

c) la tipologia e il periodo di ammissibilità delle spese nonché la relativa documentazione;

d) la forma dell'aiuto concedibile scegliendolo tra quelli indicati al comma 3;

e) le intensità dell'aiuto e le modalità di calcolo in equivalente sovvenzione lorda o netta;

f) i termini per la realizzazione dell'iniziativa, i tempi di concessione ed erogazione dell'intervento;

g) le modalità e i termini di effettuazione dei controlli, i motivi di revoca dei benefici erogati e l'eventuale ricorso al regime di convenzione con soggetti terzi per lo svolgimento di alcune fasi del procedimento.

6. La Giunta regionale predispone annualmente il monitoraggio degli interventi di sostegno pubblico concessi nell'anno precedente, al fine di verificare lo stato di attuazione, anche finanziario, di ciascun regime d'aiuto e la capacità di perseguire i relativi obiettivi. Sulla scorta dei dati rilevati, la Giunta regionale entro il mese di giugno di ciascun anno predispone e trasmette al Consiglio regionale una relazione contenente per ogni tipologia di intervento:

a) lo stato di attuazione finanziario;

b) l'efficacia degli interventi rispetto agli obiettivi perseguiti;

c) l'eventuale fabbisogno finanziario per gli interventi in vigore;

d) l'eventuale esigenza di nuovi interventi."

#### **Note all'articolo 24**

- Il testo dell'articolo 20 della l. r. 28/1999 è il seguente:

"Art. 20. (Istituzione dell'osservatorio regionale del commercio)

1. La Regione Piemonte, in attuazione dell'articolo 6, comma 1, lettera g), del d.lgs. 114/1998 istituisce l'Osservatorio regionale del commercio, di seguito denominato Osservatorio regionale, con sede presso la Direzione regionale competente in materia di commercio e artigianato, per assicurare un sistema coordinato di monitoraggio sull'entità ed efficienza della rete distributiva commerciale, al fine delle valutazioni sull'efficacia degli interventi regionali, nazionali e comunitari in materia.

2. L'attività dell'Osservatorio regionale si raccorda con le finalità dell'Osservatorio nazionale costituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato."

- Il testo dell'articolo 21 della l. r. 28/1999 è il seguente:

“Art. 21. (Obiettivi dell'osservatorio regionale)

1. L'attività dell'Osservatorio regionale concorre:

- a) alla programmazione regionale nel settore del commercio;
- b) al monitoraggio dell'entità ed efficienza della rete distributiva commerciale;
- c) alla valutazione dell'efficacia degli interventi regionali in materia;
- d) a fornire a tutti i soggetti interessati i dati e le elaborazioni per una migliore conoscenza del settore della distribuzione commerciale piemontese;
- e) alla realizzazione del sistema informativo regionale del settore della distribuzione commerciale, in raccordo con l'Osservatorio nazionale del commercio e con gli osservatori regionali economici e settoriali.

2. Per i fini di cui al comma 1, l'Osservatorio regionale predispone annualmente, entro il mese di ottobre, un programma di attività da svolgersi nell'anno successivo, sentita l'apposita Commissione da istituirsi con deliberazione della Giunta regionale, composta dai rappresentanti delle imprese del commercio, degli enti locali, delle organizzazioni dei consumatori e dei lavoratori dipendenti. Il programma annuale di attività è approvato dalla Giunta regionale e comunicato alla competente commissione del Consiglio regionale.”.

- Il testo dell'articolo 22 della l. r. 28/1999 è il seguente:

“Art. 22. (Attività dell'osservatorio)

1. L'osservatorio regionale, per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 21:

- a) cura la raccolta e l'aggiornamento delle principali informazioni sul settore, anche avvalendosi degli enti locali, delle CCIAA, delle organizzazioni del settore commerciale ed attivando, quando occorre, specifiche collaborazioni con soggetti pubblici e privati;
- b) promuove il coordinamento con i sistemi informativi della Regione Piemonte e dell'Osservatorio nazionale costituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato secondo il disposto dell'articolo 6, comma 1, lettera g) del d.lgs. 114/1998;
- c) promuove indagini e ricerche e attiva collaborazioni per lo studio delle problematiche strutturali ed economiche relative al settore del commercio regionale, nazionale e comunitario;
- d) realizza strumenti di informazione periodica destinati alle imprese del settore operanti nella Regione Piemonte, alle organizzazioni professionali, agli istituti di ricerca e alle istituzioni pubbliche;
- e) svolge attività di informazione socio-economica, anche attraverso l'organizzazione di seminari e convegni di studio con le categorie interessate.

2. Per la realizzazione delle attività dell'Osservatorio regionale, possono essere stipulate convenzioni con enti, istituzioni, società, istituti di ricerca, organizzazioni professionali e sindacali, nonché esperti che abbiano specifica competenza nel settore della distribuzione commerciale.”.

#### **Nota all'articolo 25**

- Il testo dell'articolo 8 della l. r. 7/2005 è il seguente:

“Art. 8. (Responsabile di procedimento)

1. La Giunta e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono a identificare i procedimenti assegnati alle singole strutture organizzative dell'ente sulla base degli atti che ne definiscono le funzioni.

2. Ove non sia già stabilito per legge o per regolamento, responsabile del procedimento è il dirigente responsabile della struttura organizzativa competente per materia.

3. Nel rispetto dei principi generali contenuti nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche) e nella l.r. 51/1997, il dirigente responsabile può delegare, con atto formale che ne espliciti i limiti, la responsabilità del procedimento.”.

#### **Note all'articolo 27**

- Il testo dell'articolo 3 della l. 287/1991 è il seguente:

“Art. 3. (Rilascio delle autorizzazioni)

1. L'apertura e il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, sono soggetti ad autorizzazione, rilasciata dal sindaco del comune nel cui territorio è ubicato l'esercizio, sentito il parere della commissione competente ai sensi dell'articolo 6, con l'osservanza dei criteri e parametri di cui al comma 4 del presente articolo e a condizione che il richiedente sia iscritto nel registro di cui all'articolo 2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione il sindaco accerta la conformità del locale ai criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, ovvero si riserva di verificarne la sussistenza quando ciò non sia possibile in via preventiva. Il sindaco, inoltre, accerta l'adeguata sorvegliabilità dei locali oggetto di concessione edilizia per ampliamento.



2. L'autorizzazione ha validità fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello del rilascio, è automaticamente rinnovata se non vi sono motivi ostativi e si riferisce esclusivamente ai locali in essa indicati.

3. Ai fini dell'osservanza del disposto di cui all'articolo 4 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 15, i comuni possono assoggettare a vidimazione annuale le autorizzazioni relative agli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ubicati in aree a particolare interesse storico e artistico.

4. Sulla base delle direttive proposte dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - dopo aver sentito le organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative - e deliberate ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, le regioni - sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, a livello regionale - fissano periodicamente criteri e parametri atti a determinare il numero delle autorizzazioni rilasciabili nelle aree interessate. I criteri e i parametri sono fissati in relazione alla tipologia degli esercizi tenuto conto anche del reddito della popolazione residente e di quella fluttuante, dei flussi turistici e delle abitudini di consumo extradomestico.

5. Il comune, in conformità ai criteri e ai parametri di cui al comma 4, sentita la commissione competente ai sensi dell'articolo 6, stabilisce, eventualmente anche per singole zone del territorio comunale, le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni.

6. I limiti numerici determinati ai sensi del comma 4 non si applicano per il rilascio delle autorizzazioni concernenti la somministrazione di alimenti e di bevande:

- a) al domicilio del consumatore;
- b) negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o ad altri complessi ricettivi, limitatamente alle prestazioni rese agli alloggiati;
- c) negli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime;
- d) negli esercizi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), nei quali sia prevalente l'attività congiunta di trattenimento e svago;
- e) nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno;
- f) esercitata in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche;
- g) in scuole; in ospedali; in comunità religiose; in stabilimenti militari, delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- h) nei mezzi di trasporto pubblico.

7. Le attività di somministrazione di alimenti e di bevande devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienica-sanitaria, nonché di quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, fatta salva l'irrogazione delle sanzioni relative alle norme e prescrizioni violate."

- Il testo dell'articolo 2 della l. 25/1996 è il seguente:

"Art. 2 (Disciplina transitoria in materia di autorizzazione alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande)

1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione della legge 25 agosto 1991, n. 287, l'autorizzazione di cui ai commi 1 e 4 dell'articolo 3 della medesima legge è rilasciata dai sindaci, previa fissazione da parte degli stessi, su conforme parere delle commissioni previste dall'articolo 6 della legge stessa, di un parametro numerico che assicuri, in relazione alla tipologia degli esercizi, la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore ed il più equilibrato rapporto tra gli esercizi e la popolazione residente e fluttuante, tenuto anche conto del reddito di tale popolazione, dei flussi turistici e delle abitudini di consumo extradomestico.

2. Fino al termine di cui al comma 1, l'esame di idoneità previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge 25 agosto 1991, n. 287, è sostenuto davanti alla commissione prevista dall'articolo 14 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1988, n. 375, con le modalità di cui all'articolo 12, comma 4, di tale decreto e sulle materie indicate nell'allegato 3 al decreto stesso."

- Il testo dell'articolo 3 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è il seguente:

"Art. 3. (Regole di tutela della concorrenza nel settore della distribuzione commerciale)

1. Ai sensi delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e libera circolazione delle merci e dei servizi ed al fine di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché di assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità all'acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettere e) ed m), della Costituzione, le atti-



vità commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di somministrazione di alimenti e bevande sono svolte senza i seguenti limiti e prescrizioni:

- a) l'iscrizione a registri abilitanti ovvero possesso di requisiti professionali soggettivi per l'esercizio di attività commerciali, fatti salvi quelli riguardanti il settore alimentare e della somministrazione degli alimenti e delle bevande;
- b) il rispetto di distanze minime obbligatorie tra attività commerciali appartenenti alla medesima tipologia di esercizio;
- c) le limitazioni quantitative all'assortimento merceologico offerto negli esercizi commerciali, fatta salva la distinzione tra settore alimentare e non alimentare;
- d) il rispetto di limiti riferiti a quote di mercato predefinite o calcolate sul volume delle vendite a livello territoriale sub regionale;
- e) la fissazione di divieti ad effettuare vendite promozionali, a meno che non siano prescritti dal diritto comunitario;
- f) l'ottenimento di autorizzazioni preventive e le limitazioni di ordine temporale o quantitativo allo svolgimento di vendite promozionali di prodotti, effettuate all'interno degli esercizi commerciali, tranne che nei periodi immediatamente precedenti i saldi di fine stagione per i medesimi prodotti;
- f-bis) il divieto o l'ottenimento di autorizzazioni preventive per il consumo immediato dei prodotti di gastronomia presso l'esercizio di vicinato, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie.

2. Sono fatte salve le disposizioni che disciplinano le vendite sottocosto e i saldi di fine stagione.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari statali di disciplina del settore della distribuzione commerciale incompatibili con le disposizioni di cui al comma 1.

4. Le regioni e gli enti locali adeguano le proprie disposizioni legislative e regolamentari ai principi e alle disposizioni di cui al comma 1 entro il 1° gennaio 2007."

- Il testo dell'articolo 11 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 è il seguente:

"Art. 11. (Disposizioni urgenti in materia di soppressione di commissioni)

1. Sono soppresse le commissioni istituite dall'articolo 6 della legge 25 agosto 1991, n. 287. Le relative funzioni sono svolte dalle amministrazioni titolari dei relativi procedimenti amministrativi.

2. Sono soppresse le commissioni istituite dagli articoli 4 e 7 della legge 3 febbraio 1989, n. 39. Le relative funzioni sono svolte rispettivamente dal Ministero dello sviluppo economico e dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

3. Della commissione giudicatrice prevista dall'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21 febbraio 1990, n. 300, e successive modificazioni, non possono far parte gli iscritti al ruolo degli agenti d'affari in mediazione.

4. Sono soppresse le commissioni istituite dagli articoli 4 e 8 della legge 3 maggio 1985, n. 204. Le relative funzioni sono svolte rispettivamente dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e dal Ministero dello sviluppo economico.

5. Dei Comitati tecnici istituiti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la rilevazione degli usi commerciali non possono far parte i rappresentanti di categorie aventi interesse diretto nella specifica materia oggetto di rilevazione."

#### **Nota all'articolo 28**

-Il testo dell'articolo 47 dello Statuto è il seguente:

"Art. 47. (Promulgazione e pubblicazione della legge)

1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dall'approvazione.

2. La legge regionale è pubblicata entro dieci giorni dalla promulgazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine diverso.

3. Al testo della legge segue la formula: "La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte."

*Legge Regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 1 del 4 gennaio 2007 (ndr)*

Legge regionale 29 dicembre 2006, n. 39.

**Disposizioni in materia di aggregazione di gruppi consiliari. Integrazioni all'articolo 3 della legge regionale 10 novembre 1972, n. 12 (Funzionamento dei Gruppi consiliari), all'articolo 1 della legge regionale 8 giugno 1981, n. 20 (Assegnazione di personale ai Gruppi consiliari) e norme transitorie in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali.**

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

*promulga*

la seguente legge:

Art. 1.

*(Integrazioni all'articolo 3 della l.r. 12/1972)*

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della l.r.12/1972, da ultimo modificato dalla legge regionale 29 agosto 2000 n. 50, è aggiunto il seguente:

“1 bis. In caso di aggregazione di gruppi consiliari, già costituiti ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del Regolamento interno del Consiglio regionale, l'importo delle risorse finanziarie di cui al comma 1 è determinato dalla somma delle risorse finanziarie attribuite ai singoli gruppi. È comunque fatto salvo quanto previsto dal comma 2 relativamente all'incremento delle risorse finanziarie della quota variabile e della quota fissa per ogni successivo Consigliere aderente al gruppo.”.

Art. 2.

*(Integrazioni all'articolo 1 della l.r. 20/1981)*

1. Dopo il comma 4 bis dell'articolo 1 della l.r. 20/1981, da ultimo modificato dall'articolo 4 della l.r. 50/2000, è aggiunto il seguente:

“4 ter. In caso di aggregazione di gruppi consiliari, già costituiti ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del Regolamento interno del Consiglio regionale, l'importo delle risorse finanziarie di cui al comma 4 è determinato dalla somma delle risorse finanziarie attribuite ai singoli gruppi. È comunque fatto salvo quanto previsto dal comma 4 relativamente all'incremento delle risorse finanziarie di una unità di categoria D, ex VII qualifica, per ogni successivo Consigliere aderente al gruppo.”.

Art. 3.

*(Norme transitorie in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali)*

1. In deroga ai commi 2 e 4 bis dell'articolo 5 della legge regionale 3 settembre 2001, n. 24 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali), i Consiglieri rieletti che hanno chiesto la restituzione dei contributi a qualunque titolo in data antecedente all'ottava legislatura, hanno facoltà di riversarli, per ricostruire la posizione pregressa, integrati degli interessi legali maturati al momento della domanda. L'istanza, a pena di decadenza, è inoltrata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e l'importo è versato in una unica soluzione entro novanta giorni dalla data della domanda.

2. Il disposto, i limiti e le procedure di cui al comma 1 si applicano anche agli Assessori in carica nell'ottava legislatura.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 29 dicembre 2006

p. Mercedes Bresso  
Il Vicepresidente  
Paolo Peveraro

## LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge n. 353

- Presentata dai Consiglieri Maurizio Lupi, Rocchino Muliere, Enrico Moriconi, Stefano Lepri, Michele Giovine, Riccardo Nicotra, Luca Robotti, Giuliano Manolino, Deodato Scanderebech il 6 novembre 2006
- Assegnata alla I Commissione in sede referente il 6 novembre 2006
- Testo licenziato dalla Commissione referente il 20 dicembre 2006 con relazione di Rocchino Muliere
- Approvata in Aula il 22 dicembre 2006, con emendamenti sul testo, con 44 voti favorevoli, 1 voto contrario, 5 astenuti e 1 non votante

## NOTE

*Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito [www.consiglioregionale.piemonte.it](http://www.consiglioregionale.piemonte.it).*

**Nota all'articolo 1**

- Il testo dell'articolo 3 della l.r. 12/1972, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente :  
"Art. 3

1. Per il funzionamento dei Gruppi consiliari, costituiti ai sensi del Regolamento interno del Consiglio regionale, sono previsti, a carico del bilancio del Consiglio regionale, contributi annuali, erogati a quote mensili e costituiti da:

a) una quota fissa per ciascun gruppo in relazione alla consistenza numerica così definita:

- lire 100.000.000 per i Gruppi costituiti da un Consigliere
- lire 150.000.000 per i Gruppi costituiti da 2 a 5 Consiglieri
- lire 200.000.000 per i Gruppi costituiti da 6 a 15 Consiglieri
- lire 250.000.000 per i Gruppi costituiti da più di 15 Consiglieri

b) una quota variabile di lire 30.000.000 per consigliere appartenente al gruppo.

1bis. In caso di aggregazione di Gruppi consiliari, già costituiti ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del Regolamento interno del Consiglio regionale, l'importo delle risorse finanziarie di cui al comma 1 è determinato dalla somma delle risorse finanziarie attribuite ai singoli gruppi. È comunque fatto salvo quanto previsto dal comma 2 relativamente all'incremento delle risorse finanziarie della quota variabile e della quota fissa per ogni successivo Consigliere aderente al Gruppo."

2. Per il funzionamento del Gruppo Misto, viene erogato per ogni componente il contributo di cui alla lettera a) del comma precedente nella misura di lire 75.000.000 oltre al contributo di cui alla lettera b). E' pertanto abrogato l'articolo 3 della legge regionale 21 dicembre 1994, n. 65 (Norme relative al funzionamento e al personale del Gruppo Misto - Modificazioni alla l.r. 14 gennaio 1992, n. 2 e alla l.r. 10 novembre 1972, n. 12 e successive modifiche).

3. Le risorse finanziarie definite ai sensi delle lettere a) e b) del comma 1 possono essere altresì utilizzate, nella misura massima del 50 per cento, per il finanziamento dei contratti di cui al comma 4, dell'articolo 1 della l.r. 20/1981 come modificata dalle leggi regionali 33/1998 e 26/1999, e dalla presente legge .".

**Nota all'articolo 2**

- Il testo dell'articolo 1 della l.r. 20/1981, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente :  
"Art. 1

4. Le risorse finanziarie necessarie all'utilizzo del personale che opera presso i Gruppi consiliari sono definite dall'Ufficio di Presidenza nella misura di due unità di categoria D con riferimento all'ex VIII qualifica funzionale per ogni gruppo, costituito ai sensi del Regolamento interno, incrementate di una unità di categoria D con riferimento all'ex VII qualifica funzionale per ogni consigliere aderente al gruppo, tenuto conto dei C.C.N.L. e dei protocolli d'intesa eventualmente stipulati in merito all'applicazione degli stessi. Per quanto attiene l'applicazione del nuovo ordinamento professionale, le relative posizioni organizzative, corrispondenti a direzione di unità organizzative complesse, sono attribuite ai Gruppi in relazione al personale di categoria D. L'importo è determinato annualmente, al 1° gennaio di ogni anno, sulla base del costo effettivo del personale, riferito al trattamento economico fondamentale, comprensivo degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente, delle somme erogate con caratteri di continuità e fissità e del costo delle posizioni organizzative, determinato come sopra, nonché del trattamento economico accessorio

e di fine rapporto. L'importo risultante è incrementato di una percentuale corrispondente all'aumento della spesa globale per il personale regionale, ivi compreso quello non contrattualizzato, intercorso tra il gennaio dell'anno precedente e il gennaio dell'anno in corso. Per ogni componente del Gruppo Misto, vengono definite, con le modalità sopraindicate, risorse finanziarie per la stipulazione di contratti relativi al personale corrispondenti ad una unità di categoria D con riferimento all'ex VII qualifica funzionale. E' pertanto abrogato l'articolo 2 della l.r. 65/1994.

4 bis. L'importo del contributo di funzionamento di cui al comma 4 e' integrativo dei finanziamenti percepiti ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 10 novembre 1972, n. 12 (Funzionamento dei Gruppi consiliari) come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 14 gennaio 1991, n. 2 (Modificazioni ed integrazioni alle leggi regionali 10 novembre 1972, n. 12 e 8 giugno 1981, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di funzionamento e di personale dei Gruppi consiliari) ed e' soggetto alla disciplina prevista dall'articolo 4, comma 4, della l.r. 12/1972 come sostituito dall'articolo 6 della legge regionale 16 maggio 1994, n. 14 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 13 ottobre 1972, n. 10, 10 novembre 1972, n. 12, 30 dicembre 1981, n. 57, 23 gennaio 1984, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni (Status dei Consiglieri e Gruppi consiliari).

4 ter. In caso di aggregazione di Gruppi consiliari, già costituiti ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del Regolamento interno del Consiglio regionale, l'importo delle risorse finanziarie di cui al comma 4 è determinato dalla somma delle risorse finanziarie attribuite ai singoli gruppi. È comunque fatto salvo quanto previsto dal comma 4 relativamente all'incremento delle risorse finanziarie di una unità di categoria D, ex VII qualifica, per ogni successivo Consigliere aderente al Gruppo."

### **Nota all'articolo 3**

Il testo dell'articolo 5 della l.r. 24/2001 è il seguente :

“Art. 5.(Restituzione contributi versati, ricongiunzione, sospensione dell'assegno vitalizio)

1. Il Consigliere che cessi dal mandato prima di aver raggiunto il periodo minimo previsto per il conseguimento del diritto all'assegno vitalizio e che non possa o non intenda avvalersi della facoltà di cui all'articolo 4, ha diritto alla restituzione dei contributi versati nella misura del 100 per cento, senza rivalutazione monetaria né corresponsione di interessi.

2. Il Consigliere regionale che non abbia esercitato il mandato per una intera legislatura e che abbia ottenuto la restituzione di contributi trattenuti, qualora sia rieletto in successive legislature, ha diritto su domanda a versare nuovamente i contributi per il suddetto periodo nella misura corrispondente a quella vigente alla data della domanda.

3. Qualora il Consigliere già cessato dal mandato rientri a far parte del Consiglio regionale, il pagamento dell'assegno vitalizio di cui eventualmente già goda resta sospeso per tutta la durata del nuovo mandato consiliare. Alla cessazione del mandato l'assegno sarà ripristinato tenendo conto dell'ulteriore periodo di contribuzione.

4. L'erogazione dell'assegno vitalizio e' altresì sospesa qualora il titolare dell'assegno vitalizio venga eletto al Parlamento Europeo, al Parlamento Nazionale o ad altro Consiglio regionale; l'assegno e' ripristinato nella percentuale già in godimento con la cessazione dell'esercizio di tali mandati.

4 bis. Al termine di ogni legislatura i Consiglieri regionali hanno facoltà di ottenere la restituzione dei contributi versati senza rivalutazione monetaria né corresponsione di interessi rinunciando definitivamente all'assegno vitalizio. Tale facoltà si esercita con specifica istanza inoltrata all'Ufficio di Presidenza entro 90 giorni dall'insediamento del nuovo Consiglio regionale."

*Legge Regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 1 del 4 gennaio 2007 (ndr)*

Legge regionale 29 dicembre 2006, n. 40.

**Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno 2007.**

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

*promulga*

la seguente legge:

**Art. 1.**

*(Esercizio provvisorio)*

1. La Giunta regionale è autorizzata, ai sensi dell'articolo 66 dello Statuto e dell'articolo 12, comma 2, della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte), ad esercitare provvisoriamente, fino al momento dell'entrata in vigore della relativa legge e comunque non oltre il 28 febbraio 2007 il bilancio della Regione Piemonte per l'anno finanziario 2007, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007 contenuti nel disegno di legge n. 380 (Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2007-2009) presentato al Consiglio regionale in data 14 dicembre 2006 e limitatamente ad un dodicesimo per mese degli stanziamenti.

2. Non sono soggetti alle limitazioni previste al comma 1 gli stanziamenti relativi alle spese obbligatorie, alle spese per interventi collegati alle calamità naturali ed alle spese per la tutela dell'incolumità pubblica, nonché quelli relativi ai trasferimenti finanziari al Consiglio Regionale.

**Art. 2.**

*(Dichiarazione di urgenza)*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 00 dicembre 2006

p. Mercedes Bresso  
Il Vicepresidente  
Paolo Peveraro

**LAVORI PREPARATORI**

Disegno di legge n. 381

- Presentato dalla Giunta regionale il 15 dicembre 2006.
- Assegnato alla I Commissione in sede referente il 15 dicembre 2006.
- Testo licenziato dalla Commissione referente il 20 dicembre 2006 con relazione di Mariano Rabino.
- Approvato in Aula il 22 dicembre 2006 con 37 voti favorevoli, 15 astenuti.

**NOTE**

*Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito [www.consiglioregionale.piemonte.it](http://www.consiglioregionale.piemonte.it).*

**Note all'articolo 1**

- Il testo dell'articolo 66 dello Statuto è il seguente:

“Art. 66 (Esercizio provvisorio del bilancio)

1.L'esercizio provvisorio del bilancio può essere autorizzato con legge per periodi complessivamente non superiori a quattro mesi.”.

-Il testo dell'articolo 12, comma 2, della l.r. 7/2001 è il seguente:

“2.L'esercizio provvisorio del bilancio può essere autorizzato dal Consiglio con legge e per periodi non superiori, complessivamente, a quattro mesi.”.

**Nota all'articolo 2**

- Il testo dell'articolo 47 dello Statuto è il seguente:

“Art. 47 (Promulgazione e pubblicazione della legge)

1.La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dall'approvazione.

2.La legge regionale è pubblicata entro dieci giorni dalla promulgazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine diverso.

3.Al testo della legge segue la formula: “La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.”.

*Legge Regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 1 del 4 gennaio 2007 (ndr)*



---

## REGOLAMENTI REGIONALI

---

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R.

**Regolamento regionale recante: “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)”.**

### LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152;

Vista la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44;

Vista la legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 10-2201 del 20 febbraio 2006

*emana*

il seguente regolamento

Regolamento regionale recante: disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (legge regionale 29 dicembre 2000 n. 61).

### SOMMARIO

#### CAPO I

#### DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1. Oggetto
- Art. 2. Acque meteoriche di dilavamento provenienti da reti fognarie separate
- Art. 3. Immissioni delle acque meteoriche di dilavamento effettuate tramite altre condotte separate
- Art. 4. Immissioni delle acque meteoriche di dilavamento provenienti da opere e interventi soggetti alle procedure di VIA
- Art. 5. Tutela delle acque sotterranee

#### CAPO II

#### ACQUE DI PRIMA PIOGGIA E DI LAVAGGIO DELLE AREE ESTERNE

- Art. 6. Definizioni
- Art. 7. Ambito di applicazione
- Art. 8. Recapiti
- Art. 9. Disciplina
- Art. 10. Termini di presentazione del piano di prevenzione e di gestione
- Art. 11. Termini di adeguamento
- Art. 12. Tariffa per l'immissione in rete fognaria
- Art. 13. Dichiarazione d'urgenza
- Allegato A - Piano di prevenzione e di gestione

## CAPO I

## DISPOSIZIONI GENERALI

## Art. 1.

*(Oggetto)*

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione della legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61 (Disposizioni per la prima attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in materia di tutela delle acque):

- a) lo scarico delle acque meteoriche di dilavamento provenienti da reti fognarie separate;
- b) l'immissione delle acque meteoriche di dilavamento provenienti da altre condotte separate;
- c) le immissioni delle acque meteoriche di dilavamento provenienti da opere e interventi soggetti alle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA);
- d) l'immissione delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne.

2. Le acque meteoriche non disciplinate dal presente regolamento non sono soggette a vincoli o prescrizioni ai fini della prevenzione dei rischi ambientali.

## Art. 2.

*(Acque meteoriche di dilavamento provenienti da reti fognarie separate)*

1. I Piani d'ambito del servizio idrico integrato programmano la realizzazione degli interventi previsti dal Piano di tutela delle acque volti alla riduzione del carico inquinante degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento provenienti da reti fognarie separate, secondo le modalità e i tempi dallo stesso previsti.

## Art. 3.

*(Immissioni delle acque meteoriche di dilavamento effettuate tramite altre condotte separate)*

1. Le immissioni in acque superficiali o sul suolo delle acque meteoriche di dilavamento effettuate tramite condotte separate provenienti dalle superfici impermeabilizzate di insediamenti o comprensori industriali, artigianali, commerciali e di servizio non allacciati alle pubbliche reti fognarie e non ricadenti nelle fattispecie disciplinate dal Capo II sono sottoposte, prima del loro recapito nel corpo ricettore, ai trattamenti previsti dai regolamenti edilizi comunali sulla base di specifiche direttive adottate dalla Giunta regionale.

2. Sono comprese nelle acque soggette alla disciplina di cui al comma 1 le acque meteoriche di dilavamento dei tetti, delle pensiline e dei terrazzi degli insediamenti e delle installazioni, nonché la parte delle acque meteoriche di dilavamento eccedente le acque di prima pioggia.

## Art. 4.

*(Immissioni delle acque meteoriche di dilavamento provenienti da opere e interventi soggetti alle procedure di VIA)*

1. Le immissioni delle acque meteoriche di dilavamento provenienti da opere e interventi soggetti alle procedure di valutazione di impatto ambientale sono soggette, ove necessario, alle prescrizioni dettate dal provvedimento con cui l'autorità competente rende il giudizio di compatibilità ambientale.

## Art. 5.

*(Tutela delle acque sotterranee)*

1. È in ogni caso vietato lo scarico o l'immissione delle acque di cui all'articolo 1 in acque sotterranee.

CAPO II  
ACQUE DI PRIMA PIOGGIA E DI LAVAGGIO  
DELLE AREE ESTERNE

Art. 6.

*(Definizioni)*

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
  - a) acque meteoriche di dilavamento: la parte delle acque di una precipitazione atmosferica che, non assorbita o evaporata, dilava le superfici scolanti;
  - b) acque di prima pioggia: quelle corrispondenti, nella prima parte di ogni evento meteorico, ad una precipitazione di 5 millimetri uniformemente distribuita sull'intera superficie scolante servita dalla rete di raccolta delle acque meteoriche;
  - c) acque di lavaggio: le acque utilizzate per il lavaggio delle superfici scolanti e qualsiasi altra acqua di dilavamento di origine non meteorica;
  - d) evento meteorico: una o più precipitazioni atmosferiche, anche tra loro temporalmente distanziate, che, ai fini della qualificazione delle corrispondenti acque di prima pioggia, si verifichino o si susseguano a distanza di almeno 48 ore di tempo asciutto da un analogo precedente evento;
  - e) insediamenti e installazioni esistenti: gli insediamenti e le installazioni nei quali si svolgano le attività di cui all'articolo 7 o che abbiano ottenuto apposito titolo edilizio, con espressa previsione della destinazione allo svolgimento delle predette attività, alla data di entrata in vigore del presente regolamento;
  - f) superficie scolante: l'insieme di strade, cortili, piazzali, aree di carico e scarico e di ogni altra analoga superficie scoperta oggetto di dilavamento meteorico o di lavaggio, con esclusione delle aree destinate a verde e di quelle sulle quali non si svolgano attività, transito, parcheggio o deposito.

Art. 7.

*(Ambito di applicazione)*

1. La formazione, il convogliamento, la separazione, la raccolta, il trattamento e l'immissione nel recapito finale delle acque di prima pioggia e di lavaggio sono soggetti alle disposizioni del presente Capo qualora provengano dalle superfici scolanti di insediamenti ed installazioni in cui si svolgono o siano insediati:
  - a) le attività di cui all'Allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);
  - b) le attività di distribuzione del carburante;
  - c) gli stabilimenti di lavorazione di oli minerali non rientranti nelle fattispecie di cui alla lettera a) ed i depositi per uso commerciale delle stesse sostanze;
  - d) i centri di raccolta, deposito e trattamento di veicoli fuori uso;
  - e) i depositi, i centri di raccolta, trattamento e trasformazione dei rifiuti e le discariche non rientranti nelle attività di cui alla lettera a);
  - f) le aree intermodali destinate all'interscambio di merci e materiali.

Art. 8.

*(Recapiti)*

1. Le acque di prima pioggia e di lavaggio sono recapitate in ordine preferenziale:
  - a) in pubblica rete fognaria;
  - b) in acque superficiali;
  - c) sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, in assenza di alternative tecnicamente ed economicamente realizzabili anche in rapporto ai benefici ambientali conseguibili.
2. In particolari situazioni di pericolo per l'ambiente, l'autorità competente può richiedere che le acque di prima pioggia e di lavaggio siano trattate come rifiuti, ai sensi della vigente normativa in materia.

## Art. 9.

*(Disciplina)*

1. L'immissione nei recapiti di cui all'articolo 8 delle acque di prima pioggia e delle acque di lavaggio è soggetta all'adozione e al mantenimento in buono stato di manutenzione dei sistemi di raccolta e trattamento proposti nel piano di prevenzione e di gestione redatto in conformità alle disposizioni di cui all'Allegato A ed approvati, con le prescrizioni del caso, dall'autorità competente al controllo degli scarichi.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 16 del d.lgs. 59/2005, la mancata presentazione entro i termini previsti del piano di prevenzione e di gestione o l'inosservanza delle previsioni del medesimo e delle prescrizioni dettate in merito dall'autorità competente è punita con la sanzione di cui all'articolo 59, comma 6 quater del d.lgs. 152/1999.

## Art. 10

*(Termini di presentazione del piano di prevenzione e di gestione)*

1. I titolari delle attività di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a) presentano il piano di prevenzione e di gestione, per la relativa approvazione nell'ambito del procedimento di autorizzazione integrata ambientale o a sua successiva integrazione:

a) contestualmente all'istanza per ottenere l'autorizzazione integrata ambientale;

b) entro la data stabilita per l'ultima conferenza di servizi e comunque non oltre il 31 ottobre 2006, qualora il relativo procedimento sia stato avviato prima dell'entrata in vigore del presente regolamento;

c) entro il 31 ottobre 2006, nel caso in cui il relativo provvedimento sia già stato rilasciato.

2. I titolari delle attività di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e) ed f) presentano il piano di prevenzione e di gestione in tempi, definiti dall'autorità competente, utili alla sua approvazione prima dell'inizio lavori. Per le attività e gli impianti esistenti il piano è presentato entro il 31 dicembre 2006.

## Art. 11.

*(Termini di adeguamento)*

1. I titolari delle attività e degli impianti di cui all'articolo 7 esistenti provvedono all'adeguamento alle previsioni del piano di prevenzione e di gestione approvato e alle prescrizioni dettate in merito dall'autorità competente:

a) entro i termini stabiliti dall'autorizzazione ambientale integrata e comunque non oltre il 30 ottobre 2007, in caso di attività ricomprese nell'Allegato I del d.lgs. 59/2005;

b) entro due anni dall'approvazione del piano di prevenzione e di gestione, in tutti gli altri casi.

## Art. 12.

*(Tariffa per l'immissione in rete fognaria)*

1. Le autorità d'ambito del servizio idrico integrato stabiliscono la tariffa per l'immissione in rete fognaria delle acque di prima pioggia e di lavaggio sulla base, rispettivamente, della valutazione delle altezze di pioggia nei territori di competenza e dei volumi di acque utilizzate dichiarati nei piani di prevenzione e di gestione approvati.

## Art. 13.

*(Dichiarazione d'urgenza)*

1. Il presente regolamento è dichiarato urgente ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.  
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.  
Torino, addì 20 febbraio 2006

p. Mercedes Bresso  
il Vice Presidente  
Gianluca Susta

Allegato A)  
(art. 9)

#### Piano di prevenzione e di gestione

##### 1. Contenuti minimi del Piano di prevenzione e di gestione

Il Piano di prevenzione e di gestione, eventualmente redatto secondo schemi-tipo definiti dall'autorità competente, deve contenere almeno la seguente documentazione:

1. la planimetria dell'insediamento in scala idonea e relativi schemi grafici che riportino:
  - 1.1. l'indicazione delle superfici scolanti con specificazione della relativa destinazione d'uso
  - 1.2. le reti interne di raccolta e allontanamento verso il corpo ricettore delle acque di prima pioggia o di lavaggio provenienti dalle superfici scolanti
  - 1.3. le eventuali opere di stoccaggio delle acque di prima pioggia e di lavaggio
  - 1.4. i sistemi e gli impianti di trattamento utilizzati per la rimozione delle sostanze inquinanti presenti nelle acque di prima pioggia o di lavaggio
  - 1.5. la rappresentazione del punto di immissione nel corpo recettore prescelto, nonché dei punti di controllo dell'immissione
2. una relazione tecnica che illustri:
  - 2.1. le attività svolte nell'insediamento e le eventuali normative settoriali concorrenti nelle finalità del presente regolamento
  - 2.2. le principali caratteristiche delle superfici scolanti
  - 2.3. la potenziale caratterizzazione delle acque di prima pioggia e di lavaggio
  - 2.4. il volume annuale e l'origine di approvvigionamento delle acque di lavaggio
  - 2.5. il volume annuale presunto di acque di prima pioggia e di lavaggio da raccogliere ed allontanare
  - 2.6. le modalità di raccolta, allontanamento, eventuale stoccaggio e trattamento previste
  - 2.7. la valutazione dei rendimenti di rimozione degli inquinanti caratteristici conseguibili con la tipologia di trattamento adottata
  - 2.8. le considerazioni tecniche che hanno portato all'individuazione del recapito prescelto e dei sistemi di trattamento adottati
  - 2.9. le caratteristiche dei punti di controllo e di immissione nel recapito prescelto
3. un disciplinare delle operazioni di prevenzione e gestione contenente informazioni relative a:
  - 3.1. frequenza e modalità delle operazioni di pulizia e di lavaggio delle superfici scolanti
  - 3.2. procedure adottate per la prevenzione dell'inquinamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio
  - 3.3. procedure di intervento e di eventuale trattamento in caso di sversamenti accidentali
  - 3.4. modalità di formazione ed informazione del personale addetto
2. Linee guida per la redazione del Piano di prevenzione e di gestione

Le previsioni del Piano di prevenzione e di gestione sono correlate alle caratteristiche tipologiche e dimensionali dell'insediamento e delle relative installazioni e, fatte salve diverse prescrizioni tecniche stabilite dalle normative settoriali applicabili, sono formulate tenendo conto dei seguenti criteri generali.

##### 2.1. Criteri generali di gestione delle superfici scolanti e dei sistemi di raccolta, convogliamento, stoccaggio e trattamento

Le superfici scolanti, da rendere impermeabili ove interessate da operazioni dalle quali possa derivare un rischio di inquinamento, sono gestite in modo tale da mantenere senza soluzione di continuità condizioni tali da limitare la contaminazione delle acque di prima pioggia e di lavaggio, provvedendo alla loro pulizia con idonea frequenza.

In caso di versamenti accidentali, la pulizia delle superfici interessate è tempestivamente eseguita a secco o con idonei materiali inerti assorbenti in relazione alla tipologia di materiali sversati; i materiali residui derivati dalle predette operazioni sono smaltiti in conformità alla vigente normativa.

Le acque meteoriche di dilavamento e di lavaggio sono destinate ad una rete di raccolta e convogliamento, munita di un sistema di alimentazione ai successivi trattamenti, che escluda automaticamente le acque di seconda pioggia; tale rete è di norma dimensionata assumendo un coefficiente di afflusso pari a uno per tutte le superfici scolanti.

Le acque di prima pioggia sono di norma accumulate in appositi manufatti dimensionati per contenere un volume, da avviare a successivo trattamento, non inferiore a cinquanta metri cubi per ettaro di superficie scolante.

Le acque di prima pioggia e di lavaggio stoccate nelle vasche di accumulo sono avviate gradualmente ai sistemi di trattamento normalmente in un arco di tempo compreso tra le 48 e le 60 ore successive al termine dell'ultimo evento di pioggia.

I sistemi di trattamento ed i materiali adottati dovranno essere conformi alle disposizioni ed alle normative tecniche nazionali ed internazionali vigenti e dovranno essere realizzati od adeguati utilizzando le migliori tecnologie disponibili.

*Regolamento Regionale pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 8 del 23 febbraio 2006 (ndr)*



Decreto del Presidente della Giunta Regionale 24 aprile 2006, n. 2/R.

**Regolamento regionale recante: “Attuazione del diritto di accesso ai documenti amministrativi (Articolo 28 della legge regionale 4 luglio 2005, n. 7)”.**

## LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dalle leggi 11 febbraio 2005, n. 15 e 14 maggio 2005, n. 80;

Vista la legge regionale 4 luglio 2005, n. 7;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 9-2673 del 24 aprile 2006

*emana*

il seguente regolamento

**REGOLAMENTO REGIONALE RECANTE: “ATTUAZIONE DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI (ARTICOLO 28 DELLA LEGGE REGIONALE 4 LUGLIO 2005, N. 7)”**

### CAPO I

#### Disposizioni generali

##### Art. 1.

*(Accesso ai documenti amministrativi)*

1. L'accesso ai documenti amministrativi, di cui all'articolo 28, della legge regionale 4 luglio 2005, n. 7 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), consiste nella possibilità della loro conoscenza mediante visione, estrazione di copia o altra modalità idonea a consentirne l'esame in qualsiasi forma ne sia rappresentato il contenuto.

2. Il diritto di accesso può essere esercitato da tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso.

3. Sono oggetto del diritto di accesso i documenti amministrativi, materialmente esistenti al momento della richiesta, formati o detenuti stabilmente dall'Amministrazione regionale. Il diritto di accesso è esercitabile fino a quando l'Amministrazione regionale ha l'obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere.

4. L'amministrazione regionale non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso.

5. Non sono accessibili le informazioni in possesso dell'Amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo.

6. Il diritto di accesso alla informazione ambientale è disciplinato dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 (Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale).

7. Il diritto di accesso si intende, comunque, realizzato con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regione Piemonte, il deposito o altra forma di pubblicità, comprese quelle attuabili mediante strumenti informatici, elettronici e telematici, in forma integrale dei documenti.

8. Il diritto di accesso è esercitato anche nei confronti dei soggetti privati preposti per legge, regolamento o convenzione, all'esercizio di attività amministrative dell'Amministrazione regionale.

9. Il diritto di accesso dei consiglieri regionali è esercitato secondo i principi dell'articolo 19 dello Statuto e delle relative norme attuative.

## Art. 2.

*(Rapporti tra pubbliche amministrazioni)*

1. All'acquisizione diretta dei documenti e dei dati tra Amministrazione regionale e altre pubbliche amministrazioni non si applicano le norme del presente regolamento.

2. L'Amministrazione regionale predispone gli adempimenti amministrativi idonei a garantire alle altre pubbliche amministrazioni l'acquisizione diretta dei documenti previsti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e dei dati di cui all'articolo 50, comma 2 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).

3. I trattamenti dei dati riservati sono effettuati con modalità tali da garantire il rispetto dei principi di pertinenza, non eccedenza ed indispensabilità per le funzioni istituzionali di cui agli articoli 3 e 11, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

4. L'acquisizione di documenti diversi da quelli di cui al comma 2, si esercita secondo il principio di leale cooperazione istituzionale, secondo quanto stabilito dai Capi II e III.

## CAPO II

## Modalità di esercizio del diritto di accesso

## Art. 3.

*(Istanza di accesso)*

1. L'istanza di accesso è rivolta direttamente all'ufficio che ha formato o detiene stabilmente i documenti o alle sedi dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico della Regione, che la trasmettono entro i tre giorni lavorativi all'Ufficio regionale competente che provvede ai conseguenti adempimenti.

2. Qualora non sorgano dubbi sugli elementi di cui al comma 4, il diritto di accesso è esercitato, mediante istanza scritta e motivata, presentata personalmente, o inviata via posta o fax. E' ammessa la trasmissione dell'istanza per via telematica nelle forme ed in conformità dei regolamenti attuativi di cui al d.p.r. 445/2000.

3. L'interessato ha l'obbligo di:

a) indicare gli estremi del documento oggetto dell'istanza o gli elementi che ne consentano l'individuazione;

b) specificare e comprovare l'interesse connesso all'oggetto dell'istanza;

c) far constatare la propria identità e l'eventuale sussistenza dei propri poteri rappresentativi.

4. Chi riceve l'istanza accerta l'identità del richiedente e, ove occorra, la sussistenza dei suoi poteri rappresentativi fornendo, ove necessaria, assistenza per l'individuazione dell'ufficio competente. Il responsabile del procedimento, alla stregua delle informazioni e della documentazione fornita, verifica l'esistenza dell'interesse connesso all'oggetto dell'istanza.

## Art. 4.

*(Presentazione dell'istanza ad Amministrazione od ufficio incompetente)*

1. Qualora l'istanza sia stata erroneamente presentata all'Amministrazione regionale, l'ufficio che riceve la richiesta la trasmette all'amministrazione competente, qualora questa sia facilmente individuabile, dandone comunicazione all'interessato.

2. Qualora l'istanza non sia presentata direttamente all'ufficio regionale competente, la struttura che la riceve trasmette l'istanza entro tre giorni lavorativi all'ufficio regionale interessato.

## Art. 5.

*(Termini del procedimento di accesso)*

1. Nel caso in cui l'istanza, presentata personalmente, sia completa e i documenti siano già disponibili, le verifiche e gli accertamenti di cui all'articolo 3, comma 4 (1) sull'accogliibilità della stessa vengono svolti immediatamente. Qualora non sorgono dubbi il responsabile del procedi-

1) comma corretto con avviso di rettifica pubblicato sul Bollettino Ufficiale 11 maggio 2006, n. 19, parte I (ndr)

mento provvede all'esibizione di quanto richiesto o, fermo restando quanto previsto dal Capo IV, all'estrazione della copia del medesimo. Dell'avvenuta consultazione o consegna viene dato atto con ricevuta.

2. In tutti gli altri casi, il procedimento si conclude con atto scritto nel termine di 30 giorni, decorrenti dalla data di ricezione della richiesta da parte dell'Amministrazione regionale. Trascorsi inutilmente 30 giorni la richiesta si intende respinta.

3. L'atto di cui al comma 2 è comunicato al richiedente e, qualora l'istanza sia accolta, deve indicare l'ufficio presso cui rivolgersi, specificando l'orario di apertura del medesimo, il momento da cui sono disponibili i documenti richiesti, il costo e le modalità di effettuazione del rimborso per le copie, l'eventuale limitazione, il differimento od esclusione all'accesso e un termine congruo per esercitare l'accesso.

4. Ove la richiesta sia irregolare o incompleta, l'Amministrazione regionale entro 10 giorni dalla ricezione è tenuta a darne tempestiva comunicazione al richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento, od altro mezzo idoneo ad accertarne la ricezione.

5. Il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta perfezionata.

#### Art. 6.

##### *(Identificazione dei richiedenti ed accertamento dei requisiti per l'accesso)*

1. L'identificazione del richiedente avviene secondo le modalità di cui al d.p.r. 445/2000.

2. L'accertamento dei requisiti dell'accesso avviene, qualora necessario, con l'esibizione della documentazione che ne attesta l'esistenza.

#### Art. 7.

##### *(Attuazione del diritto di accesso)*

1. Nel caso di accoglimento della richiesta di accesso, l'Amministrazione regionale mette a disposizione del richiedente la documentazione garantendo la presenza, ove necessario, di personale addetto.

2. L'accoglimento della richiesta di accesso ad un documento comporta anche la facoltà di accesso agli altri documenti nello stesso richiamati e appartenenti al medesimo procedimento, fatte salve le limitazioni di cui al capo III.

3. E' vietato asportare i documenti dal luogo presso cui sono dati in visione, tracciare segni su di essi o comunque alterarli in qualsiasi modo. L'interessato può prendere appunti e trascrivere in tutto o in parte i documenti presi in visione.

4. Le copie sono effettuate a cura dell'Amministrazione regionale.

#### Art. 8.

##### *(Archiviazione dei dati relativi all'accesso)*

1. Presso ogni direzione o struttura speciale è istituito un archivio che raccoglie la documentazione relativa ai procedimenti d'accesso definiti dalle strutture di appartenenza.

2. Copia delle richieste di accesso e del relativo esito sono trasmesse periodicamente e, comunque, entro il mese di febbraio di ogni anno, all'Ufficio Relazioni per il Pubblico rispettivamente della Giunta regionale e del Consiglio regionale i quali le raccolgono in un unico archivio.

### CAPO III

#### Limiti all'esercizio del diritto di accesso

#### Art. 9.

##### *(Esclusione dal diritto di accesso)*

1. Il diritto di accesso è escluso:

- a) per le categorie di documenti di cui all'articolo 10;
- b) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano;
- c) nei confronti dell'attività diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;

d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi.

2. Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato dell'Amministrazione regionale o delle sue strutture.

3. L'accesso non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.

#### Art. 10.

##### *(Categorie di documenti sottratti all'accesso)*

1. In relazione all'esigenza di salvaguardare la vita privata e la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolari, sanitari, professionali, finanziari, industriali e commerciali di cui siano in concreto titolari, sono sottratti all'accesso le seguenti categorie di documenti, qualora riguardino soggetti diversi da chi ne richiede l'accesso:

a) fascicoli personali dei dipendenti dell'amministrazione per la parte relativa alle situazioni personali e familiari, ai dati anagrafici, alle comunicazioni personali, ad eventuali selezioni psicoattitudinali, alla salute, alle condizioni psico-fisiche;

b) richieste di accertamenti medico-legali e relativi risultati;

c) documenti concernenti valutazioni del personale dipendente e del personale con contratto privatistico;

d) documentazione attinente a procedimenti penali, disciplinari o di dispensa dal servizio;

e) documenti relativi alla situazione familiare, finanziaria, economica e patrimoniale relativa a persone fisiche e giuridiche comunque utilizzata ai fini dell'attività amministrativa;

f) documenti ed atti relativi alla salute e le condizioni psicofisiche delle persone;

g) carichi penali pendenti, certificazione antimafia;

h) rapporti alle Magistrature ordinarie e alla Procura della Corte dei Conti, nonché richieste o relazioni di detti organi, ove siano nominativamente individuati soggetti per i quali si avvale la sussistenza di responsabilità amministrative, contabili, penali;

i) atti e documenti di proponimento di azioni di responsabilità penale, amministrativa e contabile;

l) documenti concernenti accertamenti ispettivi e amministrativi-contabili, nei limiti in cui detti documenti contengono notizie rilevanti al fine di garantire la vita privata e la riservatezza di terzi, persone, gruppi, associazioni o imprese;

m) progetti o atti di qualsiasi tipo contenenti informazioni tecniche dettagliate ovvero strategie di sviluppo aziendale, tutelati dalla specifica normativa in materia di brevetto, segreto industriale e professionale, diritto d'autore e concorrenza;

n) i protocolli generali e speciali, dei repertori, rubriche e cataloghi di atti e documenti.

2. Deve comunque essere garantito agli interessati l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri diretti interessi giuridici.

#### Art. 11.

##### *(Tutela della riservatezza)*

1. L'amministrazione regionale consente l'accesso ai documenti amministrativi da essa formati o detenuti, fatte salve le esigenze di tutela della riservatezza di soggetti terzi interessati dal d.lgs. 196/2003.

2. A tutela della riservatezza di soggetti terzi, l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi contenenti dati riservati è consentito nei limiti indicati dagli articoli 59 e 60 del d.lgs. 196/2003, ed in conformità alle disposizioni del regolamento regionale previsto dall'articolo 20 del d.lgs. 196/2003.

3. L'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi contenenti dati sensibili ed il relativo trattamento sono consentiti per finalità di rilevante interesse pubblico ai sensi dell'articolo 59 del d.lgs. 196/2003.

## Art. 12.

*(Diniego e limitazione del diritto di accesso)*

1. Il diniego all'accesso è stabilito dal responsabile del procedimento con determinazione dirigenziale trasmessa al richiedente, anche nel caso in cui la richiesta sia rivolta ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1.

2. Nel caso in cui l'accesso sia consentito solo su una parte dei contenuti dei documenti, possono essere rilasciate copie parziali dello stesso con l'indicazione delle parti omesse; le limitazioni all'accesso sono stabilite dal responsabile del procedimento con atto scritto e motivato trasmesso al richiedente.

3. Qualora la richiesta di accesso riguardi solo una parte dei contenuti del documento, la copia parziale dello stesso viene rilasciata con l'indicazione delle parti omesse.

## Art. 13.

*(Differimento del diritto di accesso)*

1. Il differimento dell'accesso è disposto per i documenti la cui conoscenza possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa.

2. Il responsabile del procedimento stabilisce il differimento, indicandone la durata, con atto scritto e motivato, trasmesso al richiedente.

3. Sino alla conclusione del procedimento l'accesso agli atti preparatori è differito nei procedimenti relativi:

- a) all'assunzione di personale tramite procedure concorsuali, ad esclusione dei verbali delle Commissioni giudicatrici relativamente all'ammissione alla prove concorsuali;
- b) all'affidamento degli appalti di lavori pubblici, servizi e forniture.

## CAPO IV

*(Modalità di rimborso)*

## Art. 14.

*(Determinazione del rimborso)*

1. L'Amministrazione regionale determina ed aggiorna periodicamente l'entità dei rimborsi per il rilascio e spedizione di copie, determinando altresì le modalità di effettuazione del rimborso ed il numero massimo di copie il cui rilascio è gratuito.

2. Il rimborso deve essere effettuato prima dell'esecuzione delle copie.

3. Qualora non sia possibile determinare l'esatto importo, l'effettuazione delle copie è comunque subordinata alla riscossione di un anticipo pari all'80 per cento, salvo conguaglio al momento della consegna.

## Art. 15.

*(Autenticazione ed imposta di bollo)*

1. Su espressa richiesta dell'interessato è rilasciata copia autenticata dell'atto o del documento.

2. Il rilascio della copia di cui al comma 1, avviene con le modalità previste dall'articolo 18, commi 1 e 2, del d.p.r. 445/2000.

3. Ai fini del rilascio di copia in bollo, il richiedente allega all'istanza le marche da bollo necessarie, calcolate in base a quanto prescritto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti si osservarlo e farlo osservare.

Torino, addì 24 aprile 2006

Mercedes Bresso

*Regolamento Regionale pubblicato sul Secondo Supplemento al Bollettino Ufficiale n. 17 del 27 aprile 2006 (ndr)*

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 11 maggio 2006, n. 3/R

**Regolamento regionale recante: Regolamento per il trattamento dei dati personali sensibili e giudiziari di competenza della Regione, delle Aziende Sanitarie, degli Enti e Agenzie Regionali, degli Enti vigilati dalla Regione (Articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali))**

#### LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli art. 27 e 52 dello Statuto della Regione Piemonte;

Visti gli art. 20 e 21 del Decreto Legislativo 30 giugno 2006, n. 196;

vista la Deliberazione del Consiglio regionale n. 65-15263 del 9 maggio 2006;

*emana*

il seguente regolamento:

REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SENSIBILI E GIUDIZIARI DI COMPETENZA DELLA REGIONE, DELLE AZIENDE SANITARIE, DEGLI ENTI E AGENZIE REGIONALI, DEGLI ENTI VIGILATI DALLA REGIONE (ARTICOLI 20 E 21 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003 N. 196 (CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI))

#### Art. 1

*(Oggetto)*

1. Il presente regolamento, ai sensi degli articoli 20 e 21 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), identifica i tipi di dati e le operazioni eseguibili da parte della Regione Piemonte, nonché da parte delle aziende sanitarie e organismi sanitari pubblici della Regione Piemonte, degli enti e agenzie regionali e degli altri enti per i quali la Regione esercita poteri di indirizzo e controllo, compresi gli enti che fanno riferimento a due o più regioni, nello svolgimento delle loro funzioni istituzionali, con riferimento ai trattamenti di dati sensibili e giudiziari:

a) effettuati per il perseguimento delle rilevanti finalità di interesse pubblico individuate dalla Parte seconda del d.lgs. 196/2003;

b) autorizzati da espressa disposizione di legge per rilevanti finalità di interesse pubblico, ove non sono legislativamente specificati i tipi di dati e le operazioni eseguibili.

#### Art. 2

*(Disposizioni generali)*

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni contenute nell'articolo 4 del d.lgs. 196/2003.

2. Il trattamento dei dati avviene nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dell'interessato ed è compiuto quando, per lo svolgimento delle finalità di interesse pubblico, non è possibile il trattamento dei dati anonimi oppure di dati personali non sensibili o giudiziari.

#### Art. 3

*(Tipi di dati e di operazioni eseguibili)*

1. I dati sensibili e giudiziari oggetto di trattamento, le finalità di interesse pubblico perseguite, nonché le operazioni eseguibili sono individuati per i soggetti titolari di cui all'articolo 1, nelle schede allegate al presente regolamento.

#### Art. 4

*(Pubblicazione sul Bollettino Ufficiale e diffusione su Internet)*

1. Il presente regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ed è reso disponibile in Internet, nel sito WEB della Giunta e del Consiglio regionale.



## Art. 5

*(Dichiarazione d'urgenza)*

1. Il presente regolamento è dichiarato urgente ai sensi dell'articolo 27, comma 7 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, addì 11 maggio 2006

p. Mercedes Bresso  
Il Vicepresidente  
Gianluca Susta

ALLEGATO A  
(SCHEDE DA A1 A A33)

Giunta regionale

Enti strumentali, ausiliari o comunque vigilati della Regione Piemonte:

- Agenzia regionale per la protezione ambientale;
- Agenzia regionale per i servizi sanitari;
- Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta;
- Agenzia Piemonte Lavoro;
- Ente per il Diritto allo studio universitario;
- Istituto di ricerche economico e sociali del Piemonte;
- Agenzie territoriali per la casa;
- Enti parco e riserve naturali,
- IPAB e aziende pubbliche di servizi alla persona;
- Agenzia regionale per le adozioni internazionali;
- Agenzia regionale delle strade del Piemonte (ARES);
- Agenzia interregionale per la gestione del fiume Po.

ALLEGATO B  
(SCHEDE DA B1 A B41)

Aziende unità sanitarie locali, aziende ospedaliere, istituti di ricerca e cura a carattere scientifico, aziende universitarie di qualsiasi tipo e natura operanti nell'ambito del servizio sanitario nazionale.

ALLEGATO C  
(SCHEDE DA C1 A C14)

Consiglio regionale.

*Regolamento Regionale pubblicato, con gli allegati A, B e C, sul Terzo Supplemento al Bollettino Ufficiale n. 19 dell'11 maggio 2006, Volume I e Volume II.*

*Con successivo Decreto del Presidente della Giunta Regionale 4 dicembre 2006, n. 14/R è stato rettificato l'allegato B del regolamento regionale n. 3/R/2006; pertanto, la versione corretta dell'intero allegato B è quella emanata con il citato regolamento regionale n. 14/R/2006 (ndr).*

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 30 maggio 2006, n. 4/R.

**Regolamento regionale recante: “Attuazione dell’articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2005, n. 17 (Disciplina della diffusione dell’esercizio cinematografico del Piemonte)”.**

#### LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l’articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28;

Vista la legge regionale 28 dicembre 2005, n. 17;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 39-2995 del 30 maggio 2006

*emana*

il seguente regolamento

**REGOLAMENTO REGIONALE RECANTE: “ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 4 DELLA LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2005, N. 17 (DISCIPLINA DELLA DIFFUSIONE DELL’ESERCIZIO CINEMATOGRAFICO DEL PIEMONTE)”.**

#### Capo I

##### Oggetto

##### Art. 1.

*(Oggetto)*

1. In attuazione delle disposizioni della legge regionale 28 dicembre 2005, n. 17 (Disciplina della diffusione dell’esercizio cinematografico del Piemonte), e in particolare dell’articolo 4, comma 2, il presente regolamento definisce i criteri per l’autorizzazione alla realizzazione, trasformazione ed adattamento di immobili da destinare a sale e arene cinematografiche, nonché alla ristrutturazione o ampliamento di sale e arene già in attività.

2. Il regolamento definisce, altresì, ai sensi dell’articolo 6, comma 1 della l.r. 17/2005, le modalità di presentazione delle domande di autorizzazione e le modalità di effettuazione dell’istruttoria.

#### Capo II

##### Autorizzazione

##### Art. 2.

*(Autorizzazione all’esercizio cinematografico)*

1. Ai fini del presente regolamento gli interventi su immobili destinati o da destinare a sale o arene per spettacoli cinematografici, oggetto dell’autorizzazione, sono i seguenti:

a) realizzazione, intesa come l’attività di costruzione di nuove sale o arene, con conseguente zonizzazione dell’area relativa al nuovo impianto, o come gli interventi consistenti nella demolizione e conseguente ricostruzione;

b) trasformazione, intesa come modifica degli immobili o ambienti con o senza opere, al fine di rendere idonea la struttura per lo svolgimento di spettacoli cinematografici;

c) adattamento, inteso come adeguamento strutturale o funzionale di immobili già adibiti all’esercizio di attività cinematografica;

d) ampliamento, inteso come aumento del numero di schermi o di posti;

e) trasferimento, inteso come spostamento della sede delle attività cinematografiche nell’ambito del territorio provinciale, fatto salvo il rispetto dei criteri e dei requisiti di cui al presente regolamento.

##### Art. 3.

*(Semplificazione)*

1. Non sono soggette all’autorizzazione di cui al presente regolamento:

a) le sale e le arene con capienza inferiore a cento posti, di cui all'articolo 4, comma 2, lettera f) della l.r. 17/2005;

b) le arene ubicate in comuni sprovvisti di sale o multisale;

c) i lavori di adattamento di una sala anche in multisala sino a un massimo di quattro schermi, purchè in possesso dei requisiti tecnici minimi di cui all'articolo 12, e che non comportano un incremento dei posti a sedere in misura superiore al 20 per cento rapportato all'ultimo verbale della Commissione tecnica comunale laddove operante o della Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo;

d) i trasferimenti, fatto salvo il mantenimento dello stesso numero di posti.

2. Nel caso in cui i lavori di cui al comma 1, lettera c) riguardino una sala situata nel territorio urbanizzato, come individuato dal piano regolatore generale comunale, previsto ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela e uso del suolo) e s.m.i, l'adattamento in multisala sino ad un massimo di tre schermi è consentito anche in deroga alle distanze previste all'articolo 15 e, qualora non si aumenti il numero dei posti, anche in deroga al numero di schermi sino ad un massimo di cinque.

3. I soggetti titolari di interventi di realizzazione, trasformazione, adattamento, trasferimento delle sale o arene di cui al comma 1 sono tenuti a inviare comunicazione al comune territorialmente competente, che provvede a informare il nucleo di valutazione di cui all'articolo 5 della l.r. 17/2005.

#### Art. 4.

##### *(Disposizioni procedurali)*

1. La domanda di autorizzazione è presentata al comune competente per territorio o, laddove operante, allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP), unitamente alla richiesta del titolo edilizio necessario per la realizzazione dell'intervento.

2. La domanda si intende validamente presentata nel giorno corrispondente alla data del protocollo del comune o del SUAP.

#### Art. 5.

##### *(Contenuto della domanda e allegati)*

1. Nella domanda di cui all'articolo 4 sono indicati o allegati:

a) nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e nazionalità e numero di codice fiscale del richiedente. Se la richiesta viene avanzata dal legale rappresentante per conto di una società, sono indicate anche denominazione o ragione sociale, sede legale, partita IVA, numero e data di iscrizione al registro delle imprese;

b) tipologia di attività per la quale si richiede l'autorizzazione secondo le tipologia di cui all'articolo 2 della l.r. 17/2005, nonché l'indicazione dei locali o della zona nella quale si intende attivare l'esercizio;

c) numero di posti complessivi e, in caso di multisala, ripartizione del numero complessivo fra le varie sale;

d) denominazione che si intende assegnare all'esercizio;

e) certificazione antimafia da parte dei soggetti obbligati ai sensi della normativa vigente, o in alternativa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;

f) attestazione della disponibilità dell'area e degli immobili oggetto di intervento.

2. Alla domanda sono allegati i seguenti documenti che, salvo la determinazione di cui alla lettera h), devono essere a firma di tecnico abilitato:

a) planimetria generale in scala 1:500 rappresentante l'area destinata o occupata dalla sala cinematografica e le aree adiacenti, con indicazioni esatte relative alla altimetria e alla destinazione degli edifici confinanti o prossimi, fino ad una distanza di 100 metri dal perimetro dell'edificio progettato, nonché le aree limitrofe fino allo sbocco delle strade urbane adiacenti con le relative sezioni stradali;

b) planimetrie in scala 1:100 rappresentanti di eventuali diversi piani dell'edificio con l'indicazione della destinazione d'uso dei singoli locali, il numero e la disposizione dei posti, le uscite di sicurezza ed i percorsi di esodo, individuati con i singoli grafici previsti dalla normativa vigente con l'indicazione del numero massimo di persone che permettono di far defluire, la posizione

e le dimensioni delle cabine di proiezione, le installazioni e gli impianti previsti, i servizi igienici e locali destinati ad altri usi;

c) sezioni longitudinali e trasversali in scala 1:100 dell'edificio;

d) relazione tecnico-illustrativa, comprendente anche il calcolo della sistemazione acustica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 aprile 1999, n. 215 (Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi), nonché la descrizione dell'eventuale presenza di attività economiche avviate di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b);

e) verifica della compatibilità ambientale, tenuto conto anche dell'impatto indotto sulla viabilità, limitatamente alla realizzazione di nuove multisale con più di sette schermi;

f) documentazione tecnica attestante la verifica del rispetto degli standard e fabbisogno di parcheggi e di altre aree di sosta;

g) idonea documentazione in materia di inquinamento acustico in ambiente esterno e abitativo ai sensi della legge regionale 20 ottobre 2000, n. 52 (Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico, limitatamente alla realizzazione di arene e di nuove multisale con più di sette schermi;

h) determinazione assunta su progetto, ai sensi della normativa vigente in materia, dalla Commissione comunale di vigilanza o dalla Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo;

i) autocertificazione relativa al possesso dei requisiti tecnici minimi di cui all'articolo 12;

l) autocertificazione relativa alla distanza stradale fra la struttura oggetto della richiesta e le sale e multisale più prossime all'interno del territorio provinciale;

m) autocertificazione relativa alla conformità della documentazione presentata rispetto alla normativa comunale, regionale e statale vigente in materia.

3. La richiesta per la trasformazione di una sala cinematografica in due o più sale è corredata da un unico progetto relativo alla realizzazione dell'immobile che si intende destinare a multisala.

#### Art. 6.

##### *(Irricevibilità ed integrazioni della domanda)*

1. Costituiscono cause di irricevibilità della domanda:

a) la presentazione di una domanda illeggibile o priva di uno o più elementi identificativi del richiedente;

b) la presentazione di una domanda priva dell'indicazione degli elementi di cui all'articolo 5, comma 1.

2. Nel corso della fase istruttoria il comune o il SUAP, formula richiesta di integrazione della domanda per i seguenti motivi:

a) mancanza della documentazione di cui all'articolo 5, comma 2;

b) mancata sottoscrizione della domanda.

#### Art. 7.

##### *(Rilascio dell'autorizzazione)*

1. Il comune o il responsabile dello Sportello unico, rilascia l'autorizzazione entro trenta giorni dal ricevimento del parere positivo da parte del nucleo di valutazione, comprensiva anche del titolo edilizio.

2. Copia dell'autorizzazione è trasmessa al nucleo di valutazione.

#### Art. 8.

##### *(Trasferimento di gestione o di titolarità)*

1. Il trasferimento della gestione o della titolarità dell'esercizio oggetto del parere del nucleo di valutazione, per atto tra vivi o causa di morte, nonché la cessazione dell'attività, sono comunicate al comune, che ne trasmette copia al nucleo di valutazione.

2. La comunicazione è effettuata:

a) entro sessanta giorni dalla data dell'atto di trasferimento della gestione o della titolarità dell'esercizio;

- b) entro un anno dalla morte del titolare;
- c) entro sessanta giorni dalla cessazione dell'attività.

Art. 9.

*(Revoca e proroga dell'autorizzazione)*

1. Costituiscono causa di revoca dall'autorizzazione:

a) il mancato avvio dell'attività cinematografica autorizzata entro diciotto mesi dal rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga fino a un massimo di ulteriori anni due, per ritardi non imputabili al soggetto autorizzato;

b) l'inattività dell'esercizio cinematografico autorizzato per un periodo superiore a un anno. Il termine è elevato a anni due nel caso in cui l'inattività sia conseguenza di procedura di sfratto o scadenza del contratto di locazione.

2. I termini di cui al comma 1 sono sospesi in pendenza di procedimento giudiziario fino alla notifica alle parti della relativa sentenza passata in giudicato.

3. Nel caso di multisale con più di sette schermi, qualora nei tempi stabiliti dal comma 1 la superficie prevista sia realizzata in misura inferiore ai due terzi di quella autorizzata, il comune o il responsabile dello Sportello unico revoca l'autorizzazione per la parte non realizzata.

4. L'istanza di proroga è presentata al comune o al SUAP che si esprime in merito alla richiesta di proroga entro 60 giorni dal suo ricevimento, inviando contestuale comunicazione al nucleo di valutazione.

Art. 10.

*(Compiti dei comuni e dei SUAP)*

1. Al comune o al SUAP, compete l'espletamento della fase istruttoria, comprensiva della verifica di cui alla autocertificazione prevista all'articolo 5, comma 2, lettera l) nonché della pubblicizzazione della domanda tramite la pubblicazione dell'istanza all'albo pretorio.

2. Il comune o il SUAP, trasmette copia della domanda e gli esiti della fase istruttoria di propria competenza al nucleo di valutazione entro trenta giorni dalla sua presentazione.

3. Nel caso di integrazioni a fronte di presentazione di documentazione incompleta da parte del soggetto richiedente, il termine di cui al comma 2 è sospeso e riprende a decorrere dal giorno del ricevimento della documentazione da parte del comune o del SUAP.

Art. 11.

*(Compiti del nucleo di valutazione)*

1. Il responsabile della struttura competente in materia di spettacolo assume la funzione di presidente del nucleo di valutazione.

2. Il nucleo di valutazione effettua l'esame della documentazione pervenuta dal comune o dal SUAP, e procede alla verifica dell'istanza alla luce dei criteri e dei parametri di cui al capo III.

3. Nel corso dell'esame il nucleo di valutazione si avvale delle strutture regionali competenti in materia di commercio e urbanistica, può sentire il soggetto richiedente e può avvalersi, di volta in volta, di un rappresentante della provincia, di un rappresentante della comunità montana e di un rappresentante del comune territorialmente competente, che partecipano alle riunioni del nucleo senza diritto di voto.

4. Il nucleo di valutazione esprime il proprio parere entro trenta giorni dal ricevimento della domanda a maggioranza assoluta dei suoi componenti. A parità di voti prevale il voto del presidente del nucleo. Il parere viene trasmesso al comune o al SUAP. In caso di mancata espressione del parere entro il termine di 30 giorni, il parere si intende positivo.

5. Nella prima riunione di insediamento il nucleo si dota di un regolamento interno che norma le modalità di convocazione e funzionamento.

## Capo III

## Criteri

## Art. 12.

*(Requisiti tecnici minimi)*

1. Il nucleo di valutazione si esprime sulla base dei seguenti requisiti tecnici minimi necessari:
  - a) impianto di proiezione automatico o semiautomatico e di riproduzione sonora digitale;
  - b) aria condizionata o impianto di termoventilazione;
  - c) cassa automatica;
  - d) poltrone di larghezza non inferiore a cinquantacinque centimetri e con distanza fra le file non inferiore a un metro.

## Art. 13.

*(Disposizioni particolari per le arene)*

1. L'esercizio dell'attività di arena, così come definita all'articolo 2, comma 1, lettera d) della l.r. 17/2005, è svolto nel periodo fra il 15 maggio e il 30 settembre.
2. Non è soggetta all'autorizzazione di cui al presente regolamento l'apertura di un'arena da parte di un soggetto che gestisce una sala o multisala nello stesso comune, alle seguenti condizioni:
  - a) l'attività sia svolta nell'ambito del periodo di cui al comma 1 e in concomitanza con il periodo di chiusura della sala o multisala;
  - b) l'arena non abbia capienza superiore a quella interna della sala o multisala;
  - c) siano rispettate le condizioni di sicurezza e siano ottenute le altre autorizzazioni previste dalla normativa di settore.
3. Non è soggetta altresì ad autorizzazione l'arena la cui attività è già stata oggetto di autorizzazione negli anni precedenti, fatte salve l'ubicazione nella medesima area e la previsione della stessa capienza.
4. I soggetti titolari di arene di cui ai commi 2 e 3 sono tenuti a inviare comunicazione al comune territorialmente competente, che provvede a informare il nucleo di valutazione.

## Art. 14.

*(Capacità dell'offerta)*

1. L'autorizzazione di cui al presente regolamento è concessa sulla base dei seguenti indicatori:
  - a) rapporto fra popolazione residente e il numero dei posti esistenti in regione (quoziente regionale) e nel territorio della provincia in cui ha sede la struttura per cui è stata presentata l'istanza (quoziente provinciale);
  - b) coefficiente d'incremento, rappresentato dalla differenza fra il quoziente provinciale e il quoziente regionale.
2. Per la concessione dell'autorizzazione il quoziente regionale deve essere inferiore al quoziente provinciale.
3. Per le istanze il cui numero complessivo di posti previsto eccede il limite di cui al comma 2, l'autorizzazione viene concessa sino alla concorrenza del limite.
4. Ai fini della verifica di cui ai commi precedenti, sono considerati:
  - a) i posti di strutture autorizzate ai sensi di legge al 31 dicembre dell'anno precedente alla richiesta di autorizzazione e che abbiano svolto nello stesso anno attività di programmazione cinematografica per un numero superiore a novanta giornate;
  - b) sono considerati altresì nel computo i posti di sale cinematografiche autorizzate al 31 dicembre dell'anno solare precedente a quello di richiesta dell'autorizzazione, anche se non ancora in attività;
  - c) sono escluse dal computo le arene, salvo quelle di cui all'articolo 13, comma 2, i cineclub e i cinecircoli di cui all'articolo 2, comma 1, lettere d) ed e) della l.r. 17/2005;
  - d) sono comprese nel computo le sale con capienza inferiore ai cento posti, di cui all'articolo 4, comma 2, lettera f) della l.r. 17/2005;
  - e) per quanto concerne la popolazione residente a livello provinciale e regionale si fa riferimento al dato ufficiale ISTAT disponibile al momento della presentazione dell'istanza;



f) per quanto concerne il numero dei posti si fa riferimento al dato ufficiale disponibile presso la Società italiana autori ed editori (SIAE) riferito al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui l'istanza è stata presentata.

#### Art. 15.

##### *(Distanze)*

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 2 della l.r. 17/2005, la distanza stradale fra le strutture cinematografiche esistenti e quelle per cui si chiede l'autorizzazione deve essere di:

- a) non meno di due chilometri dalla più vicina sala;
- b) non meno di otto chilometri dalla più vicina multisala dotata sino a sette schermi;
- c) almeno 15 chilometri da strutture multisala dotate di otto o più schermi;
- d) le distanze di cui alle lettere a) e b) si raddoppiano per le autorizzazioni relative a strutture multisala dotate di più di quindici schermi.

2. Per il calcolo delle distanze si procede a verifiche sulle dichiarazioni di certificazione e di atti di cui all'articolo 5, comma 2, lettera i), rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa).

3. Sono comprese nel computo delle distanze le sale con capienza inferiore ai cento posti, di cui all'articolo 4, comma 2, lettera f) della l.r. 17/2005.

4. Sono esclusi dal computo delle distanze le arene, i cineclub e i cinecircoli di cui all'articolo 2, comma 1, lettere d) ed e) della l.r. 17/2005.

#### Art. 16.

##### *(Priorità)*

1. Costituiscono criteri di priorità per il rilascio dell'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera d) della l.r. 17/2005, nel rispetto dei parametri e dei criteri di cui al presente capo:

a) le istanze di trasferimento di sala o multisala cinematografiche esistenti in altra zona dello stesso territorio comunale;

b) le istanze presentate contestualmente sono valutate in base alla eventuale esistenza di attività economiche avviate all'interno della struttura e dirette a fornire servizi accessori ai fruitori dell'esercizio cinematografico, quali (a mero titolo esemplificativo) esercizi di somministrazione, internet point, mediateca, altri servizi commerciali (librerie specializzate, home video), distributori automatici di bevande e alimenti.

2. Sono altresì valutati, nell'ambito degli indirizzi di programmazione di cui all'articolo 3 della l.r. 17/2005, quali criteri di priorità per il rilascio di autorizzazione, le istanze relative a:

a) progetti di valorizzazione turistico, ricettiva e culturale di aree investite da processi di marginalizzazione economico e sociale o per le quali gli enti locali operano per un rilancio del potere attrattivo;

b) progetti finalizzati alla valorizzazione o allo sviluppo di ambito urbano.

#### Capo IV

##### Monitoraggio

#### Art. 17.

##### *(Attività di monitoraggio)*

1. La Regione al fine di aggiornare costantemente l'anagrafe delle sale cinematografiche e di analizzare compiutamente il sistema dell'offerta cinematografica e per consentire la puntuale verifica dei criteri di cui al capo II, si avvale della collaborazione dell'Osservatorio culturale del Piemonte di cui al protocollo d'intesa sottoscritto l'11 luglio 2001 tra Regione Piemonte, Città di Torino, Compagnia di San Paolo, Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, AGIS, IRES e Fondazione Fitzcarraldo, provvede a realizzare un sistema informativo della rete distributiva che ne aggiorni costantemente l'anagrafe, anche avvalendosi, anche ai sensi dell'articolo 7 della l.r. 17/2005, dei comuni, delle province e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

tura e della collaborazione dell'Associazione generale italiana dello spettacolo - Delegazione interregionale Piemonte e Valle d'Aosta, nonché della Società Italiana Autori ed Editori (SIAE).

Art. 18.

*(Norma transitoria)*

1. Le strutture attualmente inattive, situate nel territorio urbanizzato, così come individuato dal piano regolatore generale comunale, previsto ai sensi della l.r. 56/1977 e s.m.i, non sono soggette alla revoca prevista all'articolo 9, comma 1, lettera b) qualora i soggetti titolari procedano a lavori di adattamento e riavviino la propria attività entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, salvo concessione della proroga di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a).

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, addì 30 maggio 2006

Mercedes Bresso

*Regolamento Regionale pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 23 del 8 giugno 2006 (ndr)*

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 12 giugno 2006, n. 5/R.

**Regolamento regionale recante: “Registro regionale delle associazioni di promozione sociale e elezione dei rappresentanti presso l’osservatorio regionale (Legge regionale 7 febbraio 2006, n. 7)”.**

#### LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l’articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Visto la legge 7 dicembre 2000, n. 383;

Vista la legge regionale 7 febbraio 2006, n. 7;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 40-3134 del 12 giugno 2006

#### EMANA

il seguente regolamento

**REGOLAMENTO REGIONALE RECANTE “REGISTRO REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE E ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI PRESSO L’OSSERVATORIO REGIONALE (LEGGE REGIONALE 7 FEBBRAIO 2006, N. 7)”.**

#### Art. 1.

##### *(Oggetto)*

1. In ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 7, comma 4, della legge regionale 7 febbraio 2006, n. 7 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale), il presente regolamento disciplina le procedure di iscrizione delle associazioni di promozione sociale nell’apposito registro regionale, istituito a norma dell’articolo 6 della l.r. 7/2006. Il regolamento disciplina inoltre le procedure di conservazione, revisione periodica, cancellazione e pubblicazione del medesimo registro, nonché le modalità di individuazione dei rappresentanti delle associazioni iscritte presso l’Osservatorio regionale per l’associazionismo di promozione sociale, istituito a norma dell’articolo 10 della l.r. 7/2006.

#### Art. 2.

##### *(Requisiti generali di iscrizione)*

1. In applicazione di quanto disposto dall’articolo 6, comma 2, della l.r. 7/2006, per l’iscrizione nel registro regionale le associazioni di promozione sociale sono tenute, in modo cumulativo:

a) a essere in possesso dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3 della l.r. 7/2006;

b) ad avere sede legale in Piemonte ed essere costituite e operare da almeno sei mesi, oppure avere almeno una sede operativa autonoma in Piemonte, attiva da non meno di sei mesi, ed essere una articolazione territoriale di un’associazione iscritta al registro nazionale di cui all’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale). L’autonomia della sede operativa è di carattere organizzativo, finanziario e fiscale ed è garantita dalle disposizioni statutarie.

#### Art. 3.

##### *(Requisiti specifici di iscrizione)*

1. Il registro regionale delle associazioni di promozione sociale si articola in una sezione regionale e in sezioni provinciali, una per ciascuna delle circoscrizioni provinciali, come disposto dall’articolo 6, comma 1, della l.r. 7/2006.

2. Sono iscritte alla sezione regionale del registro le associazioni che posseggono i requisiti generali di cui all’articolo 2 e almeno uno dei seguenti requisiti specifici:

a) essere un’associazione che opera con strutture ubicate in almeno tre province del Piemonte;

b) essere un’associazione che ha in Piemonte un numero di soci non inferiore a diecimila;

c) essere un’associazione di enti;

d) essere l'organismo di coordinamento regionale di associazioni di promozione sociale presenti e operanti in più di una provincia del Piemonte, il quale è l'articolazione di secondo livello di un'associazione iscritta nel registro nazionale di cui all'articolo 7 della l. 383/2000;

e) essere l'organismo di coordinamento regionale di associazioni di promozione sociale presenti e operanti in più di una provincia del Piemonte, in quanto articolazione di secondo livello.

3. Gli organismi di coordinamento, di cui al comma 2, lettere d) ed e), qualora non rappresentino in via esclusiva associazioni di promozione sociale, vengono iscritti al registro regionale solo nel caso in cui siano costituiti in maggioranza da associazioni di promozione sociale iscritte al registro regionale: tale previsione è garantita dalle disposizioni statutarie.

4. Le associazioni di cui all'articolo 2, che non posseggono alcuno dei requisiti specifici di cui al comma 2, sono iscritte alla sezione provinciale del registro regionale in base alla ubicazione della propria sede legale.

#### Art. 4.

##### *(Domanda di iscrizione)*

1. La domanda di iscrizione al registro regionale è inoltrata in carta semplice, a firma del rappresentante legale dell'associazione richiedente. Alla domanda sono allegati i seguenti documenti:

a) copia dell'atto costitutivo e statuto dell'associazione richiedente con copia dell'eventuale decreto di riconoscimento della personalità giuridica.

b) relazione descrittiva della fisionomia dell'associazione richiedente, sottoscritta dal rappresentante legale e contenente dati relativi a:

1) l'ambito di diffusione territoriale dell'associazione richiedente nonché, limitatamente agli organismi di cui all'articolo 3, comma 2, lettere d) ed e), della denominazione e dell'indirizzo completo delle sedi di ciascuna delle articolazioni territoriali dell'associazione richiedente;

2) l'elenco nominativo di coloro che ricoprono le cariche associative;

3) il numero totale dei soci;

4) il settore prevalente di attività, individuato tra uno dei seguenti: 4.1) welfare, benessere, integrazione sociale, impegno civile, tutela e promozione dei diritti; 4.2) patrimonio ambientale e naturale, protezione civile; 4.3) cultura, istruzione, ricerca, formazione, tradizioni locali; 4.4) turismo, attività sportive e ricreative;

5) le iniziative più significative realizzate e gli interventi in corso di realizzazione nonché quelli programmati;

c) copia dell'ultimo rendiconto economico approvato ovvero, in subordine e esclusivamente per le associazioni richiedenti costituite o operanti da meno di un anno, copia dell'ultimo bilancio preventivo approvato;

d) copia fotostatica del documento d'identità in corso di validità del rappresentante legale dell'associazione richiedente;

e) copia fotostatica del numero di codice fiscale rilasciato dall'amministrazione finanziaria all'associazione richiedente.

2. Il coordinamento regionale di un'associazione sovra-regionale, nazionale o internazionale produce, in aggiunta a quanto previsto al comma 1, lettera a), copia dell'atto costitutivo e dello statuto dell'associazione sovra-regionale, nazionale o internazionale, nonché idonea documentazione, da cui sia desumibile la propria autonomia organizzativa, finanziaria e fiscale rispetto all'associazione di livello superiore di cui è espressione o a cui è affiliata.

3. La sede operativa di un'associazione iscritta al registro nazionale di cui all'articolo 7 della l. 383/2000 produce, in sostituzione di quanto previsto al comma 1, lettera a), copia del proprio statuto, da cui sia desumibile l'autonomia organizzativa, finanziaria e fiscale rispetto all'associazione di cui è l'articolazione territoriale, nonché una dichiarazione di affiliazione, rilasciata dall'associazione a carattere nazionale di cui è espressione o a cui è affiliata.

#### Art. 5.

##### *(Procedure di iscrizione)*

1. La domanda di iscrizione alla sezione regionale del registro è inoltrata alla struttura regionale competente in materia. La domanda di iscrizione alla sezione provinciale del registro è inol-

trata all'organo dell'amministrazione provinciale interessata, individuato da ciascuna provincia mediante il regolamento di cui all'articolo 8, comma 4 della l.r. 7/2006.

2. Entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda, il responsabile della struttura regionale competente provvede all'iscrizione alla sezione regionale del registro e l'organo provinciale competente provvede all'iscrizione alla sezione provinciale del registro. A tal fine fa fede il timbro a data del protocollo, apposto dalle strutture regionale e provinciali competenti.

3. Il termine di novanta giorni di cui al comma 2 è interrotto nel caso di richiesta di integrazione di documentazione, in applicazione dell'articolo 7 della legge regionale 4 luglio 2005, n. 7 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

4. Sino alla prima revisione periodica di cui all'articolo 8, il termine per provvedere all'iscrizione di cui al comma 2 è esteso a centottanta giorni.

5. Nel registro regionale risultano l'atto costitutivo, lo statuto, la sede legale dell'associazione, l'ambito territoriale di attività, il settore prevalente di attività. Nel registro sono altresì iscritti le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, i trasferimenti della sede, le deliberazioni di scioglimento.

6. La struttura regionale o provinciale competente notifica alla associazione richiedente l'iscrizione ovvero il diniego.

7. La Regione e le province, per quanto di competenza e limitatamente all'accertamento del possesso dei requisiti di iscrizione, effettuano verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni e della documentazione, di cui all'articolo 4, nei confronti delle associazioni richiedenti l'iscrizione al registro regionale.

#### Art. 6.

##### *(Gestione e conservazione del registro)*

1. La gestione, la conservazione e l'aggiornamento della sezione regionale del registro sono assegnate alla struttura regionale competente nella specifica materia.

2. Le sezioni provinciali del registro sono gestite, conservate e aggiornate dalle province mediante le strutture individuate dal regolamento previsto dall'articolo 8, comma 4 della l.r. 7/2006.

#### Art. 7.

##### *(Comunicazione delle modifiche)*

1. Le associazioni iscritte alla sezione regionale del registro comunicano alla struttura regionale competente le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, il trasferimento della sede e le deliberazioni di scioglimento per aggiornamento del registro. La comunicazione deve avvenire tempestivamente e comunque entro novanta giorni dall'evento, a pena di esclusione dalla sezione regionale del registro.

2. Le associazioni iscritte alla sezione provinciale del registro comunicano al competente organo dell'amministrazione provinciale interessata le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, il trasferimento della sede e le deliberazioni di scioglimento per aggiornamento del registro. La comunicazione deve avvenire tempestivamente e comunque entro novanta giorni dall'evento, a pena di esclusione dalla sezione provinciale del registro.

3. Limitatamente alle associazioni iscritte alla sezione provinciale del registro, il trasferimento della sede legale in una località appartenente ad un'altra provincia comporta la cancellazione d'ufficio dell'associazione dalla sezione provinciale del registro, in cui risulta iscritta, e l'iscrizione d'ufficio nella sezione provinciale a cui afferisce la nuova sede legale. L'iscrizione d'ufficio avviene a seguito di una idonea comunicazione che la struttura della prima Provincia, procedente alla cancellazione, invia alla struttura della seconda provincia, procedente all'iscrizione d'ufficio. Per facilitare l'adempimento, alla comunicazione viene allegata copia della documentazione conservata nella sezione provinciale del registro e relativa all'associazione che ha trasferito la propria sede legale.

## Art. 8.

*(Revisione periodica)*

1. La struttura regionale competente e i competenti organi provinciali provvedono con cadenza biennale a partire dall'anno di entrata in vigore del presente regolamento alla revisione periodica delle associazioni iscritte rispettivamente alla sezione regionale e alle sezioni provinciali del registro, al fine della verifica della permanenza dei requisiti previsti per l'iscrizione.

2. Al fine della revisione periodica di cui al comma 1, le associazioni iscritte alle sezioni regionale e provinciali del registro trasmettono alle rispettive strutture competenti entro il 31 dicembre di ogni anno pari, a partire dal 2008, copia dell'ultimo rendiconto economico approvato e una relazione sulle attività svolte nel biennio. La relazione è presentata su una modulistica predisposta allo scopo dalle strutture regionale e provinciali competenti.

3. La perdita di uno solo dei requisiti di cui all'articolo 6, comma 2 della l.r. 7/2006 comporta la cancellazione dell'associazione dal registro regionale.

4. La mancata produzione della documentazione utile alla revisione periodica di cui al comma 2 comporta la cancellazione dell'associazione inadempiente dal registro regionale.

5. La cancellazione, previa idonea lettera di diffida inviata dalle strutture competenti, relativa ai casi di cui ai commi 3 e 4, avviene a seguito di ulteriore inerzia dell'associazione o di produzione, da parte di questa, di elementi difformi da quelli richiesti.

## Art. 9.

*(Cancellazione)*

1. Sono cancellate, con provvedimento della struttura competente, le associazioni iscritte al registro regionale che:

- a) ne fanno espressa richiesta;
- b) perdono i requisiti per l'iscrizione, di cui agli articoli 2 e 3;
- c) non comunicano nei termini di cui all'articolo 7 le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, il trasferimento della sede e le deliberazioni di scioglimento;
- d) non ottemperano alle previsioni di cui all'articolo 8, comma 2.

## Art. 10.

*(Pubblicazione)*

1. A cadenza annuale viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte l'estratto del registro, aggiornato al 31 dicembre dell'anno precedente, contenente l'elenco delle associazioni iscritte alla sezione regionale e alle sezioni provinciali del registro.

## Art. 11.

*(Procedure di incompatibilità)*

1. Vista l'incompatibilità di cui all'articolo 6, comma 5 della l.r. 7/2006, qualora, da parte di una associazione già iscritta al registro del volontariato, la domanda di iscrizione al registro regionale dell'associazionismo di promozione sociale venga accolta, la struttura regionale o provinciale procedente, se diversa da quella competente in materia di registro del volontariato, nel notificare l'iscrizione all'associazione, richiede contestualmente la cancellazione d'ufficio dal registro del volontariato alla struttura regionale o provinciale competente in quest'ultima materia. Nel caso in cui le competenze nelle due materie appartengano invece alla stessa struttura, il provvedimento di iscrizione al registro regionale dell'associazionismo di promozione sociale dispone contestualmente la cancellazione d'ufficio dal registro del volontariato.

## Art. 12.

*(Rappresentanza delle associazioni iscritte presso l'Osservatorio regionale)*

1. I venti rappresentanti delle associazioni presso l'Osservatorio regionale per l'associazionismo di promozione sociale, istituito ai sensi dell'articolo 10 della l.r. 7/2006, sono per un quarto espressione della sezione regionale e per tre quarti espressione delle sezioni provinciali del registro, secondo i criteri previsti all'articolo 7, comma 5, lettere e) e f), della l.r. 7/2006.



## Art. 13.

*(Elezione dei rappresentanti delle associazioni iscritte in seno all'Osservatorio regionale)*

1. La Regione e le province provvedono per le rispettive sezioni alla organizzazione e allo svolgimento delle elezioni dei rappresentanti delle associazioni in seno all'Osservatorio regionale per l'associazionismo di promozione sociale nei termini di cui al presente articolo. Al fine della costituzione dell'Osservatorio regionale per l'associazionismo di promozione sociale e a seguito della acquisizione dalle amministrazioni provinciali dei dati necessari, la Regione definisce l'attribuzione del numero dei rappresentanti delle associazioni iscritte spettanti a ciascuna sezione provinciale del registro, in conformità a quanto previsto dall'articolo 12.

2. Previa concertazione tra le strutture competenti, il Presidente della Giunta regionale e i Presidenti delle province indicano, con propria comunicazione adeguatamente pubblicizzata, l'elezione dei rappresentanti delle associazioni iscritte nella sezione del registro di propria competenza. Nella comunicazione sono indicati la data, l'orario, il luogo, le modalità di svolgimento delle elezioni, nonché il numero dei rappresentanti eleggibili per la sezione del registro interessata. Il termine tra la data di indizione delle elezioni e lo svolgimento delle stesse non può essere inferiore a sessanta giorni.

3. Possono essere eletti i soggetti ai quali, secondo le norme statutarie, è conferita al momento della indizione delle elezioni la rappresentanza legale di un'associazione iscritta nel registro, oppure i soggetti, che ricoprono cariche statutarie, designati dai rappresentanti legali. In quest'ultimo caso la designazione è controfirmata per accettazione dal soggetto designato.

4. Alla candidatura del rappresentante effettivo viene abbinata la candidatura del rappresentante supplente, che partecipa ai lavori dell'Osservatorio regionale nel caso di impedimento temporaneo del rappresentante effettivo. Il candidato supplente è designato dal candidato effettivo nel rispetto di quanto previsto al comma 3.

5. Ciascuna associazione può esprimere un solo candidato effettivo e un solo candidato supplente. Le candidature, corredate dei dati anagrafici e di residenza, nonché dell'indicazione dell'associazione di appartenenza e della carica statutaria ricoperta, devono pervenire alle strutture competenti, con comunicazione scritta del rappresentante legale dell'associazione proponente, entro trenta giorni dalla data delle elezioni.

6. Le elezioni avvengono su liste uniche provinciali e regionale, in modo che i candidati delle associazioni iscritte in una sezione siano tutti compresi nella medesima lista. Nella lista i nominativi dei candidati effettivi sono posti in ordine alfabetico, a prescindere dalla data di presentazione della candidatura. I nominativi dei candidati supplenti, preceduti dalla dicitura "supplente", seguono in abbinamento i nominativi dei corrispondenti candidati effettivi. La lista è sottoposta in via esclusiva al voto dei rappresentanti delle associazioni della corrispondente sezione del registro.

7. Hanno diritto di voto i soggetti ai quali, secondo le norme statutarie, è conferita al momento della indizione delle elezioni la rappresentanza legale di un'associazione iscritta nel registro. In caso di impedimento, è ammessa la delega in forma scritta del rappresentante legale in favore di un altro membro della propria associazione. Ogni soggetto elettore ha diritto a esprimere un voto di preferenza.

8. Sono nominati per ciascuna lista coloro che ottengono il maggior numero di preferenze da parte degli aventi diritto. In caso di parità viene nominato il candidato effettivo più anziano di età. Esaurite le procedure di elezione, le Province comunicano alla struttura regionale competente i risultati della consultazione elettorale relativa alla propria sezione del registro. Il Presidente della Giunta regionale, acquisiti altresì i risultati della consultazione elettorale relativa alla sezione regionale del registro, provvede con proprio decreto alla proclamazione degli eletti in base agli esiti della consultazione elettorale.

9. Le dimissioni, la decadenza, l'impedimento permanente o il decesso di uno dei venti rappresentanti effettivi comporta la sostituzione in via continuativa da parte del corrispondente supplente. In caso di dimissioni, decadenza, impedimento permanente o decesso del supplente, in sostituzione del rappresentante effettivo dimesso, decaduto, impedito permanentemente o deceduto, il Presidente della Giunta regionale provvede alla sostituzione, nominando il primo candidato effettivo escluso della lista corrispondente e il relativo supplente, dandone idonea comunicazione

all'amministrazione provinciale eventualmente interessata. Nel caso la lista sia giunta a esaurimento, si procede a una elezione suppletiva, circoscritta alla sezione del registro corrispondente alla lista esaurita. Il mandato del sostituto termina alla scadenza dell'Osservatorio, anche nel caso in cui la nomina sia avvenuta a seguito di elezione suppletiva.

10. I venti rappresentanti delle associazioni, come i restanti membri dell'Osservatorio regionale, prestano la loro attività a titolo gratuito e restano in carica fino alla scadenza della legislatura regionale, e comunque esercitano le loro funzioni fino all'insediamento dell'Osservatorio successivo.

11. In fase di prima applicazione l'elezione di cui al comma 1 è indetta tra il centottantesimo e il duecentosettantesimo giorno successivo alla entrata in vigore dell'ultimo regolamento provinciale di cui all'articolo 8, comma 4, della l.r. 7/2006. Successivamente l'elezione è indetta entro il centottantesimo giorno successivo all'insediamento del Consiglio regionale, a seguito di elezioni per il rinnovo del medesimo.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, addì 12 giugno 2006

Mercedes Bresso

*Regolamento Regionale pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 24 del 15 giugno 2006 (ndr)*

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 11 luglio 2006, n. 6/R

**Regolamento regionale recante: “Razionalizzazione dell’ordinamento normativo regionale. Abrogazione di fonti regionali secondarie.”.**

#### LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l’articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 36 - 3360 dell’11 luglio 2006

*emana*

il seguente regolamento

**REGOLAMENTO REGIONALE RECANTE: “RAZIONALIZZAZIONE DELL’ORDINAMENTO NORMATIVO REGIONALE. ABROGAZIONE DI FONTI REGIONALI SECONDARIE”.**

#### Art. 1.

1. In attuazione dell’articolo 48 dello Statuto, il presente regolamento semplifica il complesso normativo regionale mediante l’abrogazione espressa di regolamenti regionali già implicitamente abrogati o comunque non più operanti o applicati.

#### Art. 2.

1. Sono abrogati i regolamenti regionali elencati nell’allegato A al presente regolamento.

2. Le disposizioni abrogate con il presente provvedimento continuano ad applicarsi ai rapporti sorti nel periodo della loro vigenza e per l’esecuzione degli accertamenti dell’entrata e degli impegni di spesa assunti.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, addì 11 luglio 2006.

Mercedes Bresso

Allegato A  
(art. 2)

#### AGRICOLTURA

1) Regolamento 6 maggio 1976, n. 1 (Regolamento organico provvisorio dell’E.S.A.P.)

2) Regolamento 31 maggio 1976, n. 2 (Regolamento per la gestione contabile di cui all’art. 4 della legge regionale 4-1-1976, n. 3, in materia di agricoltura e foreste)

3) Regolamento 17 febbraio 1977, n. 1 (Integrazione del regolamento organico provvisorio dell’E.S.A.P.)

4) Regolamento 28 luglio 1983, n. 2 (Regolamento di attuazione L.R. 23 agosto 1982, n. 18. Modificazioni ed integrazioni alle leggi regionali 12 maggio 1975, n. 27, 23 gennaio 1979, n. 4, 16 maggio 1980, n. 44, relative a Istituzione dell’Albo Professionale degli Imprenditori agricoli)

5) Regolamento 1° luglio 1986, n. 8 (Regolamento relativo all’attuazione degli artt. 6 e 7 della legge regionale 12 maggio 1980, n. 37)

6) Regolamento 14 novembre 1986, n. 10 (Regolamento per l’applicazione del Regolamento ~C.E.E.~ n. 337 del Consiglio del 5 febbraio 1979 e successive modificazioni, relativo alla organizzazione comune del mercato vitivinicolo e legge 18 dicembre 1981, n. 749, concernente ‘Sanzioni per i trasgressori delle norme comunitarie relative all’adeguamento del potenziale viticolo alle esigenze di mercato ‘)

7) Regolamento 22 settembre 1987, n. 3 (L.R. n. 51/77, art. 10. Regolamento organico dell’E.S.A.P.)

8) Regolamento approvato con D.C.R. n. 213-8556 del 4 giugno 1991

## ARTIGIANATO

9) Regolamento 5 marzo 1986, n. 3 (Norme regolamentari per l'organizzazione ed il funzionamento della Consulta regionale dell'Artigianato (art. 3, VIII comma, L.R. 4 marzo 1985, n. 17))

## CACCIA

10) Regolamento 16 febbraio 1984, n. 1 (Regolamento per la gestione delle zone in regime di caccia controllata. L.R. n. 17/83, art. 2.)

11) Regolamento 21 marzo 1984, n. 2 (Regolamento per la gestione e l'individuazione delle aziende faunistico-venatorie. L.R. 60/79)

12) Regolamento 5 febbraio 1985, n. 2 (Modificazione al Regolamento per la gestione e l'individuazione delle aziende faunistico-venatorie)

13) Regolamento 20 marzo 1986, n. 4 (Integrazione alla deliberazione del C.R. del 16 febbraio 1984, n. 1 (D.C.R. 657/1984) e al relativo regolamento per la gestione delle zone in regime di caccia controllata)

## EDILIZIA

14) Regolamento 13 ottobre 1983, n. 4 (Regolamento per l'attuazione da parte degli ~I.A.C.P.~ e dei Comuni degli interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata localizzati per il quadriennio 1982/1985, con D.G.R. n. 160-24648 in data 6 aprile 1983 e finanziati ai sensi delle leggi n. 457/1978 e n. 94/1982)

15) Regolamento 17 aprile 1984, n. 3 (Modifica al Regolamento per l'attuazione da parte degli ~I.A.C.P.~ e dei Comuni degli interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata localizzati per il quadriennio 1982/1985 e finanziati ai sensi delle leggi 457/78 e 94/82)

16) Regolamento 7 marzo 1985, n. 4 (Regolamento per l'attuazione da parte degli ~I.A.C.P.~ e dei Comuni degli interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata localizzati sul 4° progetto biennale della legge 457/78, con D.G.R. n. 34-31469 del 24 gennaio 1984, e finanziati ai sensi delle leggi 5 agosto 1978, n. 457 e 25 marzo 1982, n. 94)

17) Regolamento 29 aprile 1985, n. 8 (Regolamento attuazione della legge regionale 3 settembre 1984, n. 54, concernente disposizioni per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici di edilizia residenziale pubblica da realizzarsi da parte degli Istituti Autonomi per le Case Popolari, dei Comuni e dei loro Consorzi)

18) Regolamento 15 giugno 1994, n. 3 (Regolamento per la gestione della mobilità degli assegnatari di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata (art. 19, L.R. 10 dicembre 1984, n. 64))

## ENTI LOCALI

19) Regolamento 28 giugno 1972, n. 1 (Regolamento provvisorio per il funzionamento del Comitato Regionale di Controllo e delle speciali sezioni decentrate)

20) Regolamento 26 luglio 1976, n. 3 (Regolamento per le elezioni dei Consigli dei Comitati Comprensoriali di cui alla legge regionale 4-6-1975, n. 41)

21) Regolamento 16 giugno 1977, n. 3 (Regolamento del Comitato Comprensoriale di Casale Monferrato)

22) Regolamento 16 giugno 1977, n. 4 (Regolamento del Comitato Comprensoriale di Borgosesia)

23) Regolamento 16 giugno 1977, n. 5 (Regolamento del Comitato Comprensoriale del Biellese)

24) Regolamento 16 giugno 1977, n. 6 (Regolamento del Comitato Comprensoriale di Alba-Bra)

25) Regolamento 16 giugno 1977, n. 7 (Regolamento del Comitato Comprensoriale di Ivrea)

26) Regolamento 16 giugno 1977, n. 8 (Regolamento del Comitato Comprensoriale di Mondovì)

27) Regolamento 16 giugno 1977, n. 9 (Regolamento del Comitato Comprensoriale di Pinerolo)

28) Regolamento 16 giugno 1977, n. 10 (Regolamento del Comitato Comprensoriale di Saluzzo-Savigliano-Fossano)

- 29) Regolamento 16 giugno 1977, n. 11 (Regolamento del Comitato Comprensoriale del Verbano-Cusio-Ossola)
- 30) Regolamento 16 giugno 1977, n. 12 (Regolamento del Comitato Comprensoriale di Vercelli)
- 31) Regolamento 16 giugno 1977, n. 13 (Regolamento del Comitato Comprensoriale di Torino)
- 32) Regolamento 16 giugno 1977, n. 14 (Regolamento del Comitato Comprensoriale di Novara)
- 33) Regolamento 16 giugno 1977, n. 15 (Regolamento del Comitato Comprensoriale di Alessandria)
- 34) Regolamento 16 giugno 1977, n. 16 (Regolamento del Comitato Comprensoriale di Cuneo)
- 35) Regolamento 14 luglio 1977, n. 17 (Regolamento del Comitato Comprensoriale di Asti)
- 36) Regolamento 20 dicembre 1978, n. 3 (Modifiche al Regolamento del Comitato Comprensoriale di Casale Monferrato)
- 37) Regolamento 16 ottobre 1980 n. 3 (Regolamento per le elezioni dei Consigli dei comitati comprensoriali di cui alla L.R. 4 giugno 1975, n. 41)
- 38) Regolamento 22 maggio 1981, n. 3 (Modifica del regolamento del Comitato Comprensoriale di Casale Monferrato (Regolamento 16 giugno 1977, n. 3))
- 39) Regolamento 18 giugno 1981, n. 5 (Modifica del Regolamento del Comitato comprensoriale di Mondovì (Regolamento 16 giugno 1977, n. 8))

#### *FORMAZIONE PROFESSIONALE*

- 40) Regolamento 29 luglio 1981, n. 6 (Regolamento del Comitato tecnico-scientifico del Centro di formazione professionale di Biella)
- 41) Regolamento 9 luglio 1981, n. 7 (Regolamento di attuazione dell'art. 28 della legge regionale 25 febbraio 1980, n. 8. Attività formative libere con 'presa d'atto' regionale)
- 42) Regolamento 8 maggio 1986, n. 6 (Regolamento Regionale di accesso al Fondo Sociale Europeo ed al Fondo di Rotazione)
- 43) Regolamento 21 luglio 1988, n. 3 (Modifiche al Regolamento di accesso al F.S.E. e al Fondo di rotazione (approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione dell'8 maggio 1986, n. 6 - D.C.R. 149/1986) - Deroga ai termini di cui all'art. 13, 1° comma)
- 44) Regolamento 6 aprile 1989, n. 3 (Deliberazione della Giunta Regionale n. 134-27678 in deroga all'art. 4 del Regolamento 149-C.R. 6437 dell'8 maggio 1986 di accesso al ~F.S.E.~ e al Fondo di Rotazione.)
- 45) Regolamento 26 luglio 1989, n. 5 (Integrazione del Regolamento di Accesso al ~F.S.E.~ ed al Fondo di Rotazione, approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 149-6437 dell'8 maggio 1986, n. 6 (D.C.R. 149/1986))
- 46) Regolamento 28 luglio 1989, n. 6 (Regolamento dell'8 maggio 1986, n. 6 (D.C.R. 149/1986) di accesso al ~F.S.E.~ ed al Fondo di Rotazione, deroga all'art. 4)
- 47) Regolamento 19 ottobre 1989, n. 7 (Integrazione dell'art. 13, primo comma, del Regolamento regionale di accesso al ~F.S.E.~ ed al Fondo di Rotazione, approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione dell'8 maggio 1986 n. 6 (D.C.R. 149/1986))
- 48) Regolamento 5 febbraio 1991, n. 1 (Promulgazione di una integrazione al 'Regolamento regionale di accesso al ~F.S.E.~ ed al Fondo di Rotazione, approvato con deliberazione dell'8 maggio 1986, n. 6 (D.C.R. 149/1986)')

#### *MONTAGNA*

- 49) Regolamento regionale 7 giugno 2002, n. 5/R (Regolamento attuativo dell'articolo 5 bis della legge 31 gennaio 1994, n. 97 "Nuove disposizioni per le zone montane" per la determinazione della superficie minima indivisibile)

## ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

- 50) Regolamento 11 giugno 1981, n. 4 (Regolamento di attuazione dell'art. 2, ultimo comma, della legge regionale n. 5/1981)
- 51) Regolamento 11 marzo 1982, n. 1 (Modifica al Regolamento di attuazione dell'art. 2 u.c. della legge regionale 5/1981, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale dell'11-6-1981, n. 4 (D.C.R. 164/1981))
- 52) Regolamento 17 gennaio 1995, n. 1 (Regolamento per l'attuazione del diritto di accesso ai documenti amministrativi)
- 53) Regolamento 24 ottobre 1995, n. 5 (Abrogazione del comma 4 dell'art. 12 del 'Regolamento per l'attuazione del diritto di accesso ai documenti amministrativi approvato il 17 gennaio 1995, n. 1 (D.C.R. 949/1995) e promulgazione con D.P.G.R. n. 625 del 13 febbraio 1995')

## SANITA'

- 54) Regolamento 25 ottobre 1978, n. 2 (Regolamento dei dipartimenti di emergenza ed accettazione ai sensi dell'art. 8 D.M. 8 novembre 1976)
- 55) Regolamento 28 ottobre 1980 (D.C.R. n. 21-6559 del 16.10.1980 e D.P.G.R. n. 8871 del 28.10.1980) (Regolamento per lo svolgimento delle elezioni per le assemblee delle U.S.L.)
- 56) Regolamento 22 dicembre 1982, n. 6 (Regolamento-tipo dei corsi per operatori sanitari, di cui alla L.R. n. 7 del 10-3-1982)
- 57) Regolamento 23 gennaio 1985, n. 1 (Regolamento elezioni membri Assemblea U.S.S.L. n. 76 - Collegio 1 e 2)
- 58) Regolamento 10 gennaio 1986, n. 1 (Regolamento per la costituzione ed il funzionamento dell'Albo dei Revisori dei Conti delle Unità Socio-Sanitarie Locali della Regione Piemonte)
- 59) Regolamento 28 luglio 1988, n. 4 (Regolamento per l'aggiornamento del personale a rapporto di lavoro dipendente dal S.S.N.- Regione Piemonte)
- 60) Regolamento 25 luglio 1991, n. 3 (Regolamento per l'accertamento dell'idoneità psico-fisica nelle Scuole per operatori sanitari)
- 61) Regolamento 29 luglio 1993, n. 1 (Regolamento delle scuole per tecnici sanitari di radiologia medica)

## TUTELA AMBIENTE E ENERGIA

- 62) Regolamento 19 luglio 1984, n. 4 (Regolamento di applicazione della legge regionale 23 marzo 1984, n. 19 'Norme di attuazione della legge 29 maggio 1982, n. 308 - Interventi in materia di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili di energia')
- 63) Regolamento 23 giugno 1986, n. 7 (Regolamento per lo smaltimento in agricoltura dei fanghi residui da processi di depurazione delle acque reflue)
- 64) Regolamento 16 ottobre 1986, n. 9 (Modifiche al Regolamento di applicazione della L.R. 23 marzo 1984, n. 19, in materia di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili di energia)
- 65) Regolamento 19 maggio 1992, n. 2 (Utilizzo di carta riciclata e recupero di carta da macero della Regione Piemonte)

## URBANISTICA

- 66) Regolamento 17 maggio 1979, n. 1 (Regolamento per il funzionamento del Comitato Urbanistico Regionale)

## TRIBUTI

- 67) Regolamento regionale 20 novembre 2002, n. 12/R (Abrogazione del regolamento regionale n. 11/R del 12 novembre 2002 recante: 'Disposizioni in materia di addizionale regionale IRPEF').

*Regolamento Regionale pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 29 del 20 luglio 2006 (ndr)*



Decreto della Presidente della Giunta Regionale 2 agosto 2006, n. 7/R.

**Regolamento regionale recante: “Modifiche al regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R. (Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61))”.**

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152;

Vista la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44;

Vista la legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61;

Visto il regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 67-3588 del 2 agosto 2006

*emana*

il seguente regolamento

**REGOLAMENTO REGIONALE RECANTE: “MODIFICHE AL REGOLAMENTO REGIONALE 20 FEBBRAIO 2006, N. 1/R (DISCIPLINA DELLE ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO E DELLE ACQUE DI LAVAGGIO DI AREE ESTERNE. (LEGGE REGIONALE 29 DICEMBRE 2000, N. 61))”.**

Art. 1.

*(Modifiche all'articolo 3 del regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R)*

1. Al comma 2 dell'articolo 3 del regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R, dopo le parole: “prima pioggia”, sono aggiunte, infine, le seguenti: “di cui al Capo II”.

Art. 2.

*(Modifiche all'articolo 5 del regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R)*

1. Al comma 1 dell'articolo 5 del regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R, dopo le parole: “o l'immissione”, è inserita la seguente: “diretta”.

Art. 3.

*(Modifiche all'articolo 6 del regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R)*

1. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 6 del regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R è sostituita dalla seguente:

“f) superficie scolante: l'insieme di strade, cortili, piazzali, aree di carico e scarico e ogni altra analoga superficie scoperta oggetto di dilavamento meteorico o di lavaggio, con esclusione delle aree verdi e di quelle sulle quali, in ragione delle attività svolte, non vi sia il rischio di contaminazione delle acque di prima pioggia e di lavaggio.”.

Art. 4.

*(Sostituzione dell'articolo 7 del regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R)*

1. L'articolo 7 del regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R è sostituito dal seguente:

“Art. 7 (Ambito di applicazione)

1. La formazione, il convogliamento, la separazione, la raccolta, il trattamento e l'immissione nel recapito finale delle acque di prima pioggia e di lavaggio sono soggetti alle disposizioni del presente Capo qualora provengano dalle superfici scolanti di insediamenti ed installazioni in cui si svolgono o siano insediati:

a) le attività di cui all'Allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

b) gli impianti stradali o lacuali di distribuzione del carburante, come definiti dalla normativa regionale vigente in materia di rete distributiva dei carburanti;

c) gli stabilimenti di lavorazione di oli minerali non rientranti nelle fattispecie di cui alla lettera a) ed i depositi per uso commerciale delle stesse sostanze soggetti ad autorizzazione ai sensi normativa vigente in materia;

d) i centri di raccolta, deposito e trattamento di veicoli fuori uso;

e) i depositi e gli impianti soggetti ad autorizzazione o comunicazione ai sensi della vigente normativa in materia di gestione dei rifiuti e non rientranti nelle attività di cui alla lettera a);

f) i centri intermodali previsti dal Piano territoriale regionale."

#### Art. 5.

*(Modifiche all'articolo 8 del regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R)*

1. Al comma 1 dell'articolo 8 del regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R, le parole: "in ordine preferenziale", sono soppresse.

#### Art. 6.

*(Modifiche all'articolo 11 del regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R)*

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 11 del regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R, le parole: "e comunque non oltre il 30 ottobre 2007", sono soppresse.

#### Art. 7.

*(Sostituzione dell'Allegato A del regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R)*

1. L'Allegato A del regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R è sostituito dall'Allegato A al presente regolamento.

#### Art. 8.

*(Dichiarazione d'urgenza)*

1. Il presente regolamento è dichiarato urgente ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, addì 2 agosto 2006.

Mercedes Bresso

Allegato A  
(art. 9)

### PIANO DI PREVENZIONE E DI GESTIONE

#### *1. Contenuti del Piano di prevenzione e di gestione*

Il Piano di prevenzione e di gestione, eventualmente redatto secondo schemi-tipo definiti dall'autorità competente, è redatto con un livello di consistenza e di approfondimento correlato alla dimensione ed alla tipologia dell'insediamento e contiene la seguente documentazione:

1. la planimetria dell'insediamento in scala idonea e relativi schemi grafici che riportino:

1.1. l'indicazione delle superfici scolanti, come definite all'articolo 6, lettera f), con specificazione della relativa destinazione d'uso;

1.2. l'indicazione delle ulteriori superfici sulle quali, in ragione delle attività svolte, non vi sia il rischio di contaminazione delle acque di prima pioggia e di lavaggio;

1.3. le reti interne di raccolta e allontanamento verso il corpo ricettore delle acque di prima pioggia o di lavaggio provenienti dalle superfici scolanti;

1.4. le eventuali opere di stoccaggio delle acque di prima pioggia e di lavaggio;

1.5. i sistemi e gli impianti di trattamento utilizzati per la rimozione delle sostanze inquinanti presenti nelle acque di prima pioggia o di lavaggio;

1.6. la rappresentazione del punto di immissione nel corpo recettore prescelto, nonché dei punti di controllo dell'immissione;

## 2. una relazione tecnica che illustri:

- 2.1. le attività svolte nell'insediamento e le eventuali normative settoriali concorrenti nelle finalità del presente regolamento;
  - 2.2. le principali caratteristiche delle superfici scolanti;
  - 2.3. la potenziale caratterizzazione delle acque di prima pioggia e di lavaggio;
  - 2.4. il volume annuale e l'origine di approvvigionamento delle acque di lavaggio;
  - 2.5. il volume annuale presunto di acque di prima pioggia e di lavaggio da raccogliere ed allontanare;
  - 2.6. le modalità di raccolta, allontanamento, eventuale stoccaggio e trattamento previste;
  - 2.7. la valutazione dei rendimenti di rimozione degli inquinanti caratteristici conseguibili con la tipologia di trattamento adottata;
  - 2.8. le considerazioni tecniche che hanno portato all'individuazione del recapito prescelto e dei sistemi di trattamento adottati;
  - 2.9. le caratteristiche dei punti di controllo e di immissione nel recapito prescelto;
  - 2.10. gli elementi conoscitivi necessari ad una compiuta valutazione da parte dell'autorità competente della situazione in atto o prevista, nonché delle soluzioni strutturali o di gestione adottate o che si intendono adottare nelle aree di cui al punto 1.1.2. ;
3. un disciplinare delle operazioni di prevenzione e gestione contenente informazioni relative a:
- 3.1. frequenza e modalità delle operazioni di pulizia e di lavaggio delle superfici scolanti;
  - 3.2. procedure adottate per la prevenzione dell'inquinamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio;
  - 3.3. procedure di intervento e di eventuale trattamento in caso di sversamenti accidentali;
  - 3.4. modalità di formazione ed informazione del personale addetto.

## 2. Linee guida per la redazione del Piano di prevenzione e di gestione

Le previsioni del Piano di prevenzione e di gestione, da correlare alle caratteristiche tipologiche e dimensionali dell'insediamento e delle relative installazioni e alla valutazione del rischio di contaminazione delle acque di prima pioggia e di lavaggio sono formulate, fatte salve diverse prescrizioni tecniche stabilite dalle normative settoriali applicabili, tenendo conto dei seguenti criteri generali.

2.1.1. Le superfici scolanti, da rendere impermeabili ove interessate da operazioni dalle quali possa derivare un rischio di inquinamento, sono gestite in modo tale da mantenere senza soluzione di continuità condizioni tali da limitare la contaminazione delle acque di prima pioggia e di lavaggio, provvedendo alla loro pulizia con idonea frequenza.

2.1.2. In caso di versamenti accidentali, la pulizia delle superfici interessate è tempestivamente eseguita a secco o con idonei materiali inerti assorbenti in relazione alla tipologia di materiali sversati; i materiali residui derivati dalle predette operazioni sono smaltiti in conformità alla vigente normativa.

2.1.3. Le acque meteoriche di dilavamento e di lavaggio sono destinate ad una rete di raccolta e convogliamento, munita di un sistema di alimentazione ai successivi trattamenti, che escluda automaticamente le acque di seconda pioggia o che comunque consenta il trattamento completo delle acque di prima pioggia; tale rete è di norma dimensionata assumendo un coefficiente di afflusso pari a uno per tutte le superfici scolanti; per eventuali altre superfici oggetto di dilavamento, saranno adottati adeguati coefficienti di afflusso correlati alle caratteristiche delle superfici interessate.

2.1.4. Le acque di prima pioggia e di lavaggio sono di norma accumulate in appositi manufatti dimensionati per contenere un volume, da avviare a successivo trattamento, dell'ordine di cinquanta metri cubi per ettaro di superficie scolante.

2.1.5. Le acque di prima pioggia e di lavaggio stoccate nelle vasche di accumulo sono avviate gradualmente ai sistemi di trattamento normalmente in un arco di tempo compreso tra le 48 e le 60 ore successive al termine dell'ultimo evento di pioggia.

2.1.6. I sistemi di trattamento ed i materiali adottati dovranno essere conformi alle disposizioni ed alle normative tecniche nazionali ed internazionali vigenti e dovranno essere realizzati od adeguati utilizzando il criterio di impiego delle migliori tecnologie disponibili."

*Regolamento Regionale pubblicato sul Secondo Supplemento al Bollettino Ufficiale n. 31 del 4 agosto 2006 (ndr)*

Decreto della Presidente della Giunta Regionale 2 agosto 2006, n. 8/R.

**Regolamento regionale recante: “Attuazione della legge regionale 16 gennaio 2006, n. 2 (Norme per la valorizzazione delle costruzioni in terra cruda)”.**

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge regionale 16 gennaio 2006, n. 2;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 53-3574 del 2 agosto 2006

*emana*

il seguente regolamento

**REGOLAMENTO REGIONALE RECANTE: “ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 16 GENNAIO 2006, N. 2 (NORME PER LA VALORIZZAZIONE DELLE COSTRUZIONI IN TERRA CRUDA)”.**

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

*(Oggetto)*

1. Il presente regolamento, in attuazione della legge regionale 16 gennaio 2006, n. 2 (Norme per la valorizzazione delle costruzioni in terra cruda) disciplina i procedimenti e definisce i criteri per l'erogazione di finanziamenti, per l'attività di censimento delle costruzioni in terra cruda, per gli interventi edilizi di recupero delle costruzioni in terra cruda, per l'assegnazione di borse di studio, per progetti di ricerca sulle tecniche costruttive, di restauro degli edifici in terra cruda e per la relativa attività di formazione.

CAPO II

CENSIMENTO

Art. 2.

*(Attività di censimento)*

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 2 della l.r. 2/2006, i comuni censiscono i fabbricati presenti sul proprio territorio e costruiti con la tecnica della terra cruda, a prescindere dalla destinazione d'uso e dalla tipologia, che siano rilevanti per il loro pregio storico-artistico, architettonico e paesaggistico, ed altresì per loro valore documentario della tecnica costruttiva.

2. Il censimento rileva tutte le raccolte di dati già esistenti a qualsiasi livello in materia e, nelle schede e nella relazione illustrativa, rinvia espressamente ad eventuali sovrapposizioni tra censimenti già operanti, con particolare riferimento agli edifici già censiti, ai sensi della legge regionale 14 marzo 1995, n. 35 (Individuazione, tutela e valorizzazione dei beni culturali architettonici nell'ambito comunale).

3. Il censimento è attuato compilando apposita scheda illustrativa del fabbricato, di cui all'allegato A al presente regolamento e reso disponibile in formato elettronico, sul sito web della Regione Piemonte.

4. Il censimento si articola in tre sezioni che, sulla base della valutazione del comune, riguardano:

a) edifici di valore documentario che costituiscono testimonianza delle tecniche costruttive che utilizzano la terra cruda;

b) edifici di valore storico-architettonico-paesaggistico che oltre a costituire testimonianza delle tecniche costruttive che utilizzano la terra cruda, rappresentano elemento di particolare interesse nella caratterizzazione del paesaggio locale e sotto il profilo storico e architettonico;

c) edifici di valore storico-artistico, sia se già compresi fra i beni soggetti alla tutela del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) come modificato dai decreti legislativi 24 marzo 2006, nn. 156 e 157, sia se individuati e/o da individuarsi negli strumenti urbanistici comunali come tali.

5. La Regione finanzia il censimento erogando un contributo di euro 100,00 per ogni scheda predisposta fino ad un massimo di 100 schede. Il comune presenta la domanda di contributo per la redazione del censimento entro il 30 settembre di ogni anno; la Regione eroga un anticipo del 40 per cento della somma totale, sulla base delle dichiarazioni rese con apposita domanda dal comune in base al numero di schede che il comune stesso si propone di presentare, ed eroga il saldo della restante somma a censimento.

6. Nel caso in cui i comuni non concludono il censimento entro il termine indicato al comma 1, restituiscono l'eventuale anticipo di cui al comma 5 alla Regione.

7. Il censimento concorre a costituire requisito essenziale per la concessione dei contributi agli interventi sui fabbricati richiesti dai privati, dagli enti pubblici e dagli enti ecclesiastici.

8. Il censimento costituisce studio di analisi del tessuto edilizio e, come tale, è utilizzato per la redazione per gli strumenti urbanistici comunali e loro varianti anche al fine dell'individuazione dei beni di interesse storico architettonico ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), come da ultimo modificato dall'articolo 26 della legge regionale 6 dicembre 1984, n. 61. L'inserimento di un edificio nel censimento non costituisce vincolo ai sensi del d.lgs. 42/2004.

### CAPO III

#### BORSE DI STUDIO

##### Art. 3.

##### *(Assegnazione borse di studio)*

1. Con le somme previste per l'attuazione della legge, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, la Giunta regionale assegna dieci borse di studio per ciascun anno, così distribuite:

a) cinque da euro 4.000,00 ciascuna a studenti di istituzioni universitarie;

b) cinque da euro 2.000,00 ciascuna a studenti di istituti di istruzione secondaria di secondo grado che abbiano condotto e portato a termine progetti di ricerca sulle tecniche costruttive e di restauro degli edifici in terra cruda.

2. Sulla base di uno specifico bando, gli istituti universitari e quelli di istruzione secondaria di secondo grado presentano, in forma cartacea ed informatica, i progetti di ricerca alla struttura regionale competente in materia di pianificazione e gestione urbanistica.

3. In linea con le finalità della l.r. 2/2006, le borse di studio sono assegnate secondo i seguenti criteri di priorità:

a) progetti che riguardano la lavorazione del materiale in modo da realizzare edifici con prestazioni statiche e costruttive di assoluta sicurezza e convenienza;

b) progetti che riguardano la redazione di manuali operativi che indichino agli operatori del settore, professionisti e maestranze, le corrette tecniche di intervento per il restauro degli edifici in terra cruda;

c) progetti che riguardano la comparazione delle tecniche di restauro degli edifici in terra cruda con le tecniche tradizionali che utilizzano materiali non compatibili con l'impianto originario, sottolineando le convenienze economiche e prestazionali;

d) progetti che riguardano gli edifici in terra cruda e il loro rapporto con le tecniche di bio-architettura;

e) progetti che riguardino l'architettura in terra cruda come interpretazione di un nuovo stile di costruire in Piemonte e delle sue possibili ricadute socio-economiche;

f) progetti che riguardano l'architettura in terra cruda quale occasione ai fini umanitari di aiuto delle popolazioni più deboli.

## Art. 4.

*(Commissione di valutazione)*

1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale è istituita una commissione di valutazione, per l'assegnazione delle borse di studio ai progetti di ricerca di cui all'articolo 3.

2. La commissione è così composta:

a) dal Direttore regionale alla Pianificazione e Gestione urbanistica o suo delegato, con funzioni di Presidente;

b) dal responsabile del Settore Gestione Beni Ambientali o suo delegato;

c) dal responsabile del Settore Pianificazione Paesistica o suo delegato;

d) da due esperti designati dalla Giunta regionale sulla base di un curriculum attestante le specifiche competenze professionali in materia, scelti all'interno di due terne indicate rispettivamente una dal Politecnico di Torino e una dall'Università di Torino.

3. La commissione, con proprio regolamento, disciplina ulteriori aspetti relativi alla propria organizzazione e funzionamento.

## CAPO IV

## INTERVENTI DI RECUPERO

## Art. 5.

*(Contributi per gli interventi di recupero)*

1. La Regione concorre al finanziamento degli interventi di manutenzione straordinaria e di restauro conservativo di edifici esistenti costruiti in terra cruda, nella misura massima del 60 per cento della spesa ritenuta ammissibile e fino ad un limite massimo di euro 12.000,00, per ogni singolo intervento, purchè l'attività di recupero sia eseguita con l'utilizzo di materiale in terra cruda, nel rispetto della tecnologia costruttiva originaria e su costruzioni censite dal comune competente per territorio.

2. In deroga al comma 1 e fino alla conclusione dell'attività di censimento nei limiti temporali indicati dalla l.r. 2/2006 e comunque limitatamente al primo anno di efficacia della legge regionale stessa la richiesta di finanziamento è ammissibile anche per gli interventi di recupero di costruzioni dichiarate censibili dal comune. In tal caso se il comune non provvede alla redazione del censimento, il finanziamento regionale si intende revocato, con obbligo di restituzione alla Regione.

3. La Regione, tramite la commissione di cui all'articolo 4, qualora le domande siano superiori ai finanziamenti ammessi, seleziona le domande da ammettere a contributo sulla base di specifici criteri di priorità definiti nella prima seduta della commissione stessa, e pubblicizzati sugli strumenti ritenuti più opportuni, tenendo conto di:

a) rilevanza della costruzione rispetto al contesto paesaggistico sia se rurale, sia se urbano del centro storico e/o di antica formazione, con particolare attenzione qualora la costruzione ricada in area sottoposta a vincoli paesaggistici;

b) fruibilità pubblica della costruzione di proprietà privata;

c) proprietà pubblica o ecclesiastica della costruzione;

d) destinazione residenziale quale prima residenza del proprietario della costruzione (in questo caso specifico occorre allegare certificato di residenza);

e) stato di originalità dell'immobile (valore percentuale delle parti originali del fabbricato);

f) caratteristiche innovative dell'intervento edilizio.

4. I criteri prima definiti sono, nell'attuale fase di avvio dell'attuazione della legge, valutati in maniera paritaria con un valore ponderale (qualora presenti) pari a 12,50 punti su 100 i restanti 25,00 punti sono assegnati dalla commissione sulla base dell'originalità progettuale dell'intervento.

5. La Regione in base ai criteri ed i parametri come sopra definiti redige una graduatoria degli interventi da finanziare e la pubblica sul BUR entro il 1° aprile di ogni anno.

6. Il contributo è erogato nella misura del 40 per cento al momento dell'inizio dei lavori ed il restante 60 per cento all'avvenuta ultimazione dei lavori. Tali fasi sono comunicate alla Regione dal comune che, previa verifica, attesta l'effettivo inizio e fine dei lavori e presenta alla Regione le richieste dei privati di acconto e saldo.



7. Il privato, in possesso di regolare atto edilizio per eseguire le opere, presenta al comune la dichiarazione di inizio dei lavori accompagnata dalla richiesta di erogazione dell'acconto che è fatta pervenire dal comune alla Regione unitamente ad un'attestazione del comune che i lavori sono effettivamente iniziati. La stessa procedura viene seguita per la fine dei lavori e la richiesta di erogazione del saldo.

8. Nel caso in cui sia stato erogato l'acconto ma i lavori non vengano conclusi le somme erogate devono essere restituite alla Regione nelle forme di legge.

9. Al fine di adempiere alle disposizioni di cui all'articolo 7 della l.r. 2/2006, la Regione può effettuare controlli sia durante il procedimento di erogazione del contributo sia a conclusione del medesimo al fine di verificare che i beneficiari abbiano effettivamente utilizzato i contributi in base alle indicazioni della legge e del regolamento, con particolare riferimento all'articolo 4 della l.r. 2/2006.

#### Art. 6.

##### *(Domande di finanziamento)*

1. Le domande sono presentate al comune competente per territorio, dai proprietari o dagli aventi titolo di costruzioni in terra cruda e sono compilate secondo appositi moduli disponibili sul sito web della Regione e presso le sedi del proprio Ufficio relazioni con il pubblico.

2. Alla domanda devono essere allegati:

a) ampia ed esaustiva documentazione fotografica dell'edificio, delle sue parti interne ed esterne, nonché del suo inserimento nel contesto paesaggistico (rurale, urbano);

b) un rilievo fotografico dei luoghi circostanti, per gli edifici che rivestono particolare importanza in quanto inseriti in un contesto paesaggistico di particolare rilevanza;

c) elaborati grafici di rilievo dell'edificio in scala 1:100 con i riferimenti alla documentazione fotografica allegata e indicazione delle parti originali in terra cruda della costruzione;

d) elaborati grafici di progetto dell'edificio in scala 1:100 con l'indicazione delle opere da eseguirsi in relazione alle voci del preventivo di spesa;

e) relazione illustrativa del tipo di intervento da eseguirsi con indicazione della fruibilità pubblica del bene presente e/o prevista dal progetto (se l'edificio insiste su via o piazza pubblica, se l'edificio è in parte utilizzato a fini pubblici: ad esempio se comprende passaggi pedonali sottoportico etc.); deve, inoltre, essere indicato il valore percentuale della presenza di parti originarie in terra cruda;

f) titolo di proprietà dell'edificio.

#### Art. 7.

##### *(Funzioni del comune)*

1. Il comune competente per territorio, ricevute le domande di cui all'articolo 6, verifica e dichiara:

a) se l'edificio per il quale è chiesto il finanziamento è stato inserito nel censimento comunale. In caso positivo deve essere allegata alla domanda copia della scheda di censimento. In caso negativo il comune dichiara, previa le verifiche tecnico-amministrative che ritiene opportune, se la costruzione è censibile, ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo della l.r. 2/2006 e che il censimento è in fase di elaborazione; dichiara inoltre l'eventuale inclusione dell'edificio in altri censimenti quale ad esempio quello previsto dalla l.r. 35/1995 e lo stato del finanziamento in base ad essa;

b) se l'intervento edilizio di cui si chiede il finanziamento è fattibile sotto il profilo tecnico in base alle conoscenze attuali;

c) se l'intervento edilizio è conforme alle norme urbanistiche ed edilizie comunali e se è da sottoporre ad autorizzazioni di enti in forza dell'esistenza di vincoli (paesaggistici, idrogeologici etc.);

d) se la stima dei lavori da eseguirsi prodotta corrisponde ai valori di mercato reali, avvalendosi comunque, ove possibile, del prezzo delle opere pubbliche della Regione Piemonte di più recente edizione.

2. Il comune, esperite le verifiche di cui sopra, consegna presso gli uffici regionali competenti, entro il 30 settembre di ciascun anno, le domande che ha valutato corrispondere ai criteri della

legge e del presente regolamento, accompagnate dalla relazione istruttoria, dalle dichiarazioni e dagli allegati.

Art. 8.

*(Ricerca e formazione)*

1. La Regione Piemonte, secondo i principi di cui all'articolo 3, comma 2, della l.r. 2/2006, finanzia specifiche ricerche, in collaborazione con le istituzioni universitarie e gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado nella materia e attiva appositi corsi di formazione professionale.

2. La Regione Piemonte, secondo i principi di cui all'articolo 3, comma 3 della l.r. 2/2006, promuove la formazione professionale degli operatori, pubblici e privati indirizzandola, ai tecnici dei comuni, al fine di operare al meglio nel campo delle costruzioni in terra cruda con particolare riferimento alle tecniche costruttive, alle tipologie di intervento e alle finalità della legge. La partecipazione alle iniziative di formazione professionale può costituire elemento di priorità per l'individuazione dei comuni sui quali avviare specifiche attività di ricerca.

3. L'attività di formazione è svolta dalle province; a tal fine la Regione Piemonte eroga specifici contributi alle stesse, nei limiti delle disponibilità annuali di bilancio e per un massimo complessivo di euro 200.000,00. Le province, al fine di accedere ai contributi, presentano domanda alla Regione Piemonte, entro il 31 ottobre di ogni anno; la Regione eroga un anticipo del 40 per cento della somma totale, sulla base di specifica dichiarazione relativa all'attività che si intende realizzare, ed eroga il saldo della restante somma a corso concluso e sulla base di un'analitica relazione contenente i costi e i risultati ottenuti.

4. Per realizzare quanto definito ai commi 1, 2 e 3, la Giunta regionale predispone annualmente un programma di attività da trasmettere per conoscenza alla Commissione consiliare competente.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, addì 2 agosto 2006.

Mercedes Bresso



ALLEGATO A  
(Art. 2)

**Scheda di Censimento delle Costruzioni**

L.R. 16 gennaio 2006, n. 2

"Norme per la valorizzazione delle costruzioni in terra cruda"

<b>Comune</b>		<b>prov.</b>
Associazioni di Comuni		

**localizzazione**

<b>Comune</b>	
frazione	
via e n° civico	

**identificativi**

scheda numero	
data compilazione	/ /

**dati generali**

edificio isolato	
in area urbanizzata	
tipologia	

**inserimento**

stralcio CTR	▼
documentazione fotografica	▼
relazione (word/pdf)	▼

Cronologia	/ /
------------	-----

**destinazione dell'immobile**

<b>Uso originale</b>	
uso in atto	
uso da Prg	

**proprietà e fruibilità**

<b>Pubblica</b>	
Ecclesiastica	
Privata	

fruibilità pubblica (se proprietà privata)	
--	--

**contesto paesaggistico**

paesaggio rurale	
paesaggio urbano:	
• Centro storico	
• centro di antica formazione	
vincolo paesaggistico	

**valore dell'edificio**

<b>a) edificio di valore documentario</b>	
<b>b) edificio di valore storico-architettonico-paesaggistico</b>	
<b>c) edificio di valore storico-artistico:</b>	
• D.Lgs n. 42/2004 (monumentale-paesaggistico)	
• individuato nella strumentazione urbanistica	
• individuato nella strumentazione urbanistica (L.R. 56/77, art. 24)	
• da individuarsi nella strumentazione urbanistica	

**stato originario dell'immobile**

in terre crude		%
misto con:		
• interventi in laterizio		%
• interventi in cemento armato		%
• con altri interventi		%

**immobile catalogato**

censito ai sensi della L.R. 35/95	
oggetto di altro censimento	
inserito nella raccolta cartacea	
inserito nel database della banca	

**tecnica costruttiva**

--

**staticità dell'immobile**

--

### Esempio di possibile documentazione

**stralcio CTR**



**punti di presa**



**relazione allegata**



Foto A



Foto B



Foto C

Regolamento Regionale pubblicato sul Secondo Supplemento al Bollettino Ufficiale n. 31 del 4 agosto 2006 (ndr)

Decreto della Presidente della Giunta Regionale 2 agosto 2006, n. 9/R.

**Regolamento regionale recante: “Sostituzione del comma 4 dell’articolo 6 del regolamento regionale 21 luglio 2003, n. 9/R (Norme per la disciplina della preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, relativamente all’attività di bar, piccola ristorazione e ristorazione tradizionale), come modificato dall’articolo 5 del regolamento regionale 5 luglio 2004, n. 3/R”.**

#### LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l’articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283;

Vista la legge 25 agosto 1991, n. 287;

Visto il d.p.r. 4 aprile 2001, n. 235;

Visto i regolamenti regionali 21 luglio 2003, n. 9/R, 20 ottobre 2003, n. 12/R, 5 luglio 2004, n. 3/R, 21 dicembre 2004, n. 16/R e 28 dicembre 2005, n. 8/R;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 107-3628 del 2 agosto 2006

*emana*

il seguente regolamento

**REGOLAMENTO REGIONALE RECANTE: “SOSTITUZIONE DEL COMMA 4 DELL’ARTICOLO 6 DEL REGOLAMENTO REGIONALE 21 LUGLIO 2003, N. 9/R (NORME PER LA DISCIPLINA DELLA PREPARAZIONE E SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE, RELATIVAMENTE ALL’ATTIVITA’ DI BAR, PICCOLA RISTORAZIONE E RISTORAZIONE TRADIZIONALE), COME MODIFICATO DALL’ARTICOLO 5 DEL REGOLAMENTO REGIONALE 5 LUGLIO 2004, N. 3/R”.**

#### Art. 1.

1. Il comma 4 dell’articolo 6 del regolamento regionale 21 luglio 2003, n. 9/R, come modificato dall’articolo 5 del regolamento regionale 5 luglio 2004, n. 3/R, è sostituito dal seguente:

“4. Al termine dei lavori di adeguamento di cui al comma 3, i titolari degli esercizi devono presentare all’autorità competente dichiarazione di fine lavori corredata da relazione tecnica e planimetria dei locali aggiornata, datata e firmata, in triplice copia, con indicazioni del posizionamento delle attrezzature.”.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, addì 2 agosto 2006.

Mercedes Bresso

*Regolamento Regionale pubblicato sul Secondo Supplemento al Bollettino Ufficiale n. 31 del 4 agosto 2006 (ndr)*

Decreto della Presidente della Giunta Regionale 17 ottobre 2006, n. 10/R.

**Regolamento regionale recante: “Attuazione della legge regionale 7 febbraio 2006, n. 8 (Disposizioni in materia di collaborazione e supporto all’attività degli enti locali piemontesi)”.**

# LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l’articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge regionale 7 febbraio 2006, n. 8;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 59 - 4076 del 17 ottobre 2006

*emana*

il seguente regolamento:

Regolamento regionale recante: “Attuazione della legge regionale 7 febbraio 2006, n. 8 (Disposizioni in materia di collaborazione e supporto all’attività degli enti locali piemontesi)”.

Art. 1.

*(Finalità)*

1. La Regione Piemonte, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 2 della legge regionale 7 febbraio 2006, n. 8 (Disposizioni in materia di collaborazione e supporto all’attività degli enti locali piemontesi), assicura un servizio gratuito di consulenza a favore degli enti locali piemontesi, singoli od associati, che ne facciano richiesta, con priorità per quelli con popolazione inferiore ai cinquemila abitanti, finalizzato a fornire preventivi elementi di studio, valutazione e pareri preventivi su aspetti problematici derivanti dall’applicazione, sul loro territorio, della normativa regionale, nazionale e comunitaria.

2. In particolare l’attività di cui al comma 1 è rivolta ad offrire le idonee determinazioni in merito all’adozione di atti di notevole complessità o che attengano a questioni nuove o controverse dell’attività amministrativa di loro competenza.

Art. 2.

*(Svolgimento del servizio)*

1. Per l’esercizio dell’attività di consulenza di cui all’articolo 1, di natura consultiva e non vincolante, la Regione mette a disposizione degli enti locali richiedenti un gruppo di esperti in grado di garantire contributi specializzati, con particolare riguardo ai seguenti ambiti di materie:

- a) attività rivolta al settore degli affari generali ed istituzionali;
- b) redazione di statuti e regolamenti;
- c) organizzazione, gestione e amministrazione del personale;
- d) contratti ed appalti;
- e) bilanci, contabilità e tributi;
- f) edilizia ed urbanistica.

2. Gli esperti di cui al comma 1 sono individuati dalla Giunta regionale, in numero massimo di dieci, tenuto conto degli ambiti di materie di cui al comma stesso nonché dell’entità delle richieste, sulla base delle designazioni operate dalle associazioni degli enti locali.

3. Ai fini delle designazioni di cui al comma 2 ANCI, UPP, UNCEM, Lega delle autonomie locali ed ANPCI propongono ognuna fino ad un massimo di tre nominativi scelti sulla base di una documentata attività giuridica, scientifica o di consulenza agli enti locali ed appartenenti ai seguenti ordini o categorie:

- a) avvocati;
- b) dottori e ragionieri commercialisti;
- c) segretari comunali;
- d) magistrati dello Stato;
- e) professori di ruolo di Università o Politecnici;
- f) ingegneri ed architetti;



g) funzionari statali o degli enti locali con qualifica non inferiore a dirigente o equiparata, previa autorizzazione dell'ente di appartenenza.

4. La consulenza è resa nel termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta sulla scorta dei principi operativi desumibili:

- a) dal quadro normativo di riferimento;
- b) dalle norme statutarie e regolamentari dell'ente richiedente;
- c) dalla giurisprudenza;
- d) dalla dottrina.

5. Fra i soggetti individuati ai sensi dei commi 2 e 3 è nominato un esperto con funzioni di raccordo in merito all'assegnazione ed alla gestione delle richieste di parere da evadere.

6. Qualora necessario, ulteriori eventuali criteri e modalità per lo svolgimento dell'attività di cui all'articolo 1 sono stabiliti dalla Giunta regionale.

#### Art. 3.

##### *(Modalità operative)*

1. Le richieste sono inoltrate, corredate della eventuale documentazione utile ai fini dell'espressione del parere, dai rappresentanti legali degli enti locali interessati alla Direzione regionale "Affari istituzionali e Processo di Delega" che provvede ad assolvere i compiti di segreteria relativi alla ricezione ed all'inoltro dei pareri.

#### Art. 4.

##### *(Collegamento con RUPAR)*

1. Al fine di rendere accessibile l'attività di consulenza, i pareri redatti dagli esperti sono pubblicizzati a mezzo della rete unitaria della pubblica amministrazione regionale (RUPAR).

#### Art. 5.

##### *(Compensi)*

1. Per ogni parere reso è prevista la corresponsione di un compenso lordo di euro 1.500 (IVA compresa).

2. Qualora, per la particolare complessità della consulenza o per il coinvolgimento di più ambiti di materia, si renda opportuno l'apporto di più esperti, il compenso è determinato in euro 2.500 da dividere tra i soggetti che hanno collaborato alla redazione del parere ed hanno provveduto alla sua sottoscrizione.

3. Alle spese previste ai commi 1 e 2 si fa fronte con le provviste di cui all'articolo 4 della l.r. 8/2006.

4. La Giunta regionale è autorizzata, con propria deliberazione, a procedere annualmente alla revisione dei compensi di cui ai commi 1 e 2.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, addì 17 ottobre 2006.

Mercedes Bresso

*Regolamento Regionale pubblicato Bollettino Ufficiale n. 43 del 26 ottobre 2006 (ndr)*

Decreto della Presidente della Giunta Regionale 23 ottobre 2006, n. 11/R.

**Regolamento regionale recante: “Modifiche alle tabelle nn. 1 - 2 e 3 allegate al regolamento regionale 5 agosto 2004, n. 6/R (Disciplina delle concessioni del demanio della navigazione interna piemontese). Determinazione canoni di concessione anno 2007.”.**

#### LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Viste le leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44, 5 agosto 2002, n. 20 e 18 maggio 2004, n. 12;

Visti i regolamenti regionali 5 agosto 2004, n. 6/R, 31 gennaio 2005, n. 1/R, 23 maggio 2005, n. 3/R e 7 settembre 2005, n. 5/R;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 15-4091 del 23 ottobre 2006

*emana*

il seguente regolamento

Regolamento regionale recante: “Modifiche alle tabelle nn. 1 - 2 e 3 allegate al regolamento regionale 5 agosto 2004, n. 6/R (Disciplina delle concessioni del demanio della navigazione interna piemontese). Determinazione canoni di concessione anno 2007.”

#### Art. 1.

1. Le tabelle n. 1, 2 e 3 allegate al regolamento regionale 5 agosto 2004, n. 6/R (Disciplina delle concessioni del demanio della navigazione interna piemontese), sono integrate, con le disposizioni tariffarie valevoli per l'anno 2007 e riportate nell'allegato A del presente regolamento.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, addì 23 ottobre 2006.

Mercedes Bresso

Allegato

Allegato A  
(Art. 1)**TABELLA 1**Anno 2007

Tipologia concessoria:

**Area scoperta.**

Categoria A:	Euro 2,19/mq/anno;
Categoria B:	Euro 1,10/mq/anno;
Categoria C:	Euro 0,86/mq/anno.

Tipologia concessoria:

**Area occupata con impianti di facile rimozione.**

Categoria A:	Euro 3,64/mq/anno;
Categoria B:	Euro 1,83/mq/anno;
Categoria C:	Euro 1,21/mq/anno.

Tipologia concessoria:

**Area occupata con impianti di difficile rimozione.**

Categoria A:	Euro 4,85/mq/anno;
Categoria B:	Euro 2,44/mq/anno;
Categoria C:	Euro 1,21/mq/anno.

**TABELLA 2**Anno 2007**Distanza dalla costa**

Entro 100 metri:	Euro 1,38/mq/anno;
Tra 101 metri, 300 metri:	Euro 0,56/mq/anno;
Oltre 300 metri:	Euro 0,45/mq/anno.

**TABELLA 3**CanoniBoe in e fuori zona portualeAnno 2007

- per ogni boa fino a un massimo di due boe:	Euro 151,02
- ogni boa oltre le prime due:	Euro 60,42

CanoniZattere, pontili e galleggianti in genere in e fuori zona portualeAnno 2007

Zattere, pontili mobili e galleggianti in genere:

- Canone fino a 4 m <sup>2</sup> :	Euro 213,70
- ogni m <sup>2</sup> in più:	Euro 50,72

Pontili fissi:

- Canone fino a 4 m <sup>2</sup> :	Euro 247,90
- ogni m <sup>2</sup> in più:	Euro 57,00

Condutture, cavi ed impianti in genere nel sottosuolo ed in acqua nelle zone portualiAnno 2007

Euro 5,15 al metro lineare

*Regolamento Regionale pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 43 del 26 ottobre 2006 (ndr)*

Decreto della Presidente della Giunta Regionale 27 novembre 2006, n. 12/R

**Regolamento regionale recante: “Modifiche ai regolamenti regionali 18 ottobre 2004 n. 7/R e 8/R in materia di protezione civile.”.**

#### LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge regionale 14 aprile 2003, n. 7;

Visti i regolamenti regionali 18 ottobre 2004, n. 7/R e 8/R;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 46-4537 del 27 novembre 2006

*emana*

il seguente regolamento

Modifiche ai Regolamenti Regionali 18 ottobre 2004 n. 7/r e 8/r in materia di Protezione Civile.

##### Art. 1.

1. Al comma 2 dell'articolo 8 del regolamento regionale 18 ottobre 2004, n. 7/R (Regolamento regionale di programmazione e pianificazione delle attività di protezione civile), le parole: “Entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento”, sono sostituite dalle seguenti: “Entro il 30 giugno 2007”.

##### Art. 2.

1. L'articolo 11 del regolamento regionale 18 ottobre 2004, n. 8/R (Regolamento regionale di disciplina degli organi e delle strutture di protezione civile), è sostituito dal seguente:

“Art. 11. (Commissione grandi rischi)

1. La Commissione regionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi opera, coordinandosi anche con quella nazionale, presso la struttura regionale competente in materia di Protezione civile, quale organo consultivo tecnico-scientifico e propositivo della Regione stessa in materia di previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio.

2. La Commissione, nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, e' presieduta dall'Assessore con delega alla Protezione civile ed è composta da:

a) il Direttore della struttura regionale competente in materia di protezione civile, o da un suo delegato, con funzioni di vicepresidente, che sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento;

b) esperti in materia e direttori regionali, convocabili, se necessario, in relazione alla tipologia e alla gravità dell' evento;

c) i presidenti delle sezioni di rischio, nominati dai componenti costituenti la stessa sezione;

d) un esperto designato dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA);

e) un rappresentante dell'Agenzia regionale delle strade del Piemonte (ARES) designato dall'Agenzia stessa;

f) un rappresentante dell' Agenzia interregionale per il fiume Po (AIPO) designato dall'Agenzia stessa.

3. La Commissione si articola nelle seguenti sezioni:

a) Sezione I (Rischio sismico), così composta:

1) due esperti in materia di ingegneria strutturale e geotecnica;

2) un esperto in materia di ingegneria del territorio dell'ambiente e delle geotecnologie;

3) un esperto in materia di ingegneria ed infrastrutture civili;

4) un esperto in materia di scienza della terra.

b) Sezione II (Rischio idrogeologico, idraulico e dighe), così composta:

1) un esperto in materia di ingegneria strutturale e geotecnica;

2) un esperto in materia di ingegneria idraulica ed infrastrutture civili;

3) un esperto in materia di ingegneria del territorio dell'ambiente, e delle geotecnologie;

4) un esperto in materia di scienza della terra;

- 5) un esperto in materia di protezione idrogeologica.
  - c) Sezione III (Rischio industriale, nucleare e chimico), così composta:
    - 1) due esperti in materia di ingegneria energetica;
    - 2) due esperti in materia di scienze dei materiali e ingegneria chimica;
    - 3) un esperto in materia di ingegneria del territorio dell'ambiente e delle geotecnologie.
  - d) Sezione IV (Rischio trasporti, attività civili e infrastrutture), così composta:
    - 1) quattro esperti in materia di ingegneria dei trasporti ed infrastrutture civili;
    - 2) un esperto in materia di ingegneria energetica.
  - e) Sezione V (Rischio incendi boschivi), così composta:
    - 1) tre esperti in materia di agraria, forestale e ambientale;
    - 2) un esperto in materia di ingegneria del territorio dell'ambiente, e delle geotecnologie;
    - 3) un esperto in materia di protezione idrogeologica.
  - f) Sezione VI (Rischio ambientale e sanitario), così composta:
    - 1) tre esperti in materia di medicina d'urgenza;
    - 2) un esperto in materia di medicina veterinaria;
    - 3) un esperto in materia di farmacologia.
  - g) Sezione VII (Difesa dei beni culturali dai rischi naturali e di origine antropica), così composta:
    - 1) cinque esperti in materia di beni architettonici e paesaggistici, archeologici, storico artistici e archivistici.
4. La Giunta regionale individua gli esperti di cui al comma 3 a seguito di selezione pubblica sulla base dei seguenti criteri:
- a) possesso di titolo di studio specifico;
  - b) competenza specifica nella sezione per la quale si chiede di concorrere;
  - c) attività tecnico-scientifica svolta presso università, istituti, centri di ricerca, enti e aziende pubbliche e private caratterizzate da elevati profili nel comparto della ricerca;
  - d) comprovate esperienze nell'ambito del settore scientifico-disciplinare e della protezione civile nonché rapporti di collaborazione professionale con gli enti e le istituzioni pubbliche;
  - e) produzione di pubblicazioni scientifiche attinenti il profilo richiesto;
  - f) altri titoli scientifici.
5. Le sezioni trattano problemi relativi agli specifici rischi di rispettiva competenza e formulano pareri e proposte alla Commissione ed alla struttura regionale competente in materia di protezione civile.
6. Nel caso di assenza o impedimento del presidente le relative funzioni sono svolte da uno dei componenti la sezione, individuato dalla sezione medesima all'inizio di ogni anno con funzioni di Vice Presidente.
7. Salvo i casi di urgenza o emergenza, le convocazioni della Commissione e delle sezioni sono disposte dai rispettivi presidenti con preavviso di almeno dieci giorni e con indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno; negli stessi termini è resa disponibile la relativa documentazione.
8. La Commissione e le sezioni si riuniscono di norma presso la struttura regionale competente in materia di Protezione civile ed operano con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare autorità ed esperti esterni. I verbali delle riunioni sono approvati dai rispettivi presidenti.
9. I componenti della Commissione e delle sezioni durano in carica quattro anni e comunque svolgono le loro funzioni fino all'insediamento dei nuovi componenti.
10. I componenti della Commissione e delle sezioni decadono dall'incarico quando non partecipino, senza motivate ragioni, a due riunioni consecutive.
11. Sulla base di intese tra i rispettivi presidenti possono essere convocate riunioni congiunte di più sezioni per l'esame di questioni interdisciplinari.
12. I risultati delle attività poste in essere dalle sezioni sono portati a conoscenza del presidente della Commissione e trasmessi alla struttura regionale competente in materia di protezione civile per le conseguenti valutazioni.
13. Al fine di acquisire pareri e proposte su situazioni di rischio in atto o potenziali, il dirigente della struttura regionale competente in materia di Protezione civile può richiedere ai presiden-



ti delle sezioni la convocazione delle medesime, nonché di fare effettuare ricognizioni, verifiche e indagini ai relativi componenti.

14. Gli uffici della struttura regionale competente in materia di protezione civile assicurano il servizio di segreteria per il funzionamento della Commissione.

15. Ai componenti della Commissione e delle sezioni, per la partecipazione alle riunioni e per le attività da svolgere in località diverse da quelle di abituale residenza, compete il trattamento di missione previsto per i direttori regionali."

#### Art. 3.

1. L'articolo 12 del regolamento regionale 18 ottobre 2004, n. 8/R, è sostituito dal seguente:

"Art. 12 (Esperti nella gestione delle emergenze)

1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale e' istituito apposito elenco degli esperti nella gestione delle emergenze, rinnovabile annualmente. La Regione, gli enti locali e le amministrazioni dello Stato, in caso di emergenze, esercitazioni e attività connesse con la protezione civile, possono avvalersi degli esperti nella gestione delle emergenze iscritti all'elenco regionale.

2. L'elenco, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, e' tenuto presso la struttura regionale competente in materia di protezione civile, alla quale compete, altresì, l'istruttoria delle domande nonché dei controlli per l'accertamento del possesso dei requisiti da parte dei richiedenti.

3. L'iscrizione nell'elenco e' subordinata al possesso, da comprovare con la presentazione di idonea documentazione, dei seguenti requisiti:

a) essere dipendente di amministrazioni pubbliche,

b) operare nell'ambito della protezione civile,

c) aver frequentato positivamente i corsi di disaster management organizzati e finanziati dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile fino al 1999 e dalla Regione Piemonte negli anni successivi.

4. La Giunta regionale si riserva di autorizzare l'inserimento nell'elenco, di personalità che si siano distinte per l'apporto prestato nel campo della protezione civile anche in assenza dei requisiti di cui al comma 3.

5. La perdita, a seguito dell'accertamento da parte della struttura regionale di protezione civile, di anche uno solo dei requisiti previsti al comma 3 comporta la cancellazione dall'elenco, adottata con decreto del Presidente della Giunta regionale e notificata all'interessato.

6. Con successivo provvedimento dirigenziale sono definite le modalità, i documenti e i tempi per la presentazione delle domande.

7. La Regione, in caso di emergenze, esercitazioni e attività connesse con la protezione civile, può avvalersi degli esperti nella gestione delle emergenze iscritti all'elenco regionale. Per l'utilizzo, predispone apposita convenzione da stipularsi con gli enti locali o con le loro associazioni e unioni.

8. La convenzione, di cui al comma 7 stabilisce e regola le modalità di autorizzazione ed attivazione dell'esperto nella gestione delle emergenze.

9. In via transitoria, la struttura regionale competente in materia di protezione civile può richiedere agli enti locali la disponibilità degli esperti, iscritti nell'elenco regionale, concordando le modalità."

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, addì 27 novembre 2006.

Mercedes Bresso

*Regolamento Regionale pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 48 del 30 novembre 2006 (ndr)*

Decreto della Presidente della Giunta Regionale 4 dicembre 2006, n. 13/R.

**Regolamento regionale recante: “Modifiche all’articolo 10 del regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R (Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne).**

#### LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l’articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61;

Visto il regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 00-0000 del 4 dicembre 2006

*emana*

il seguente regolamento

Regolamento Regionale recante: “Modifiche all’articolo 10 del Regolamento Regionale 20 febbraio 2006, n. 1/r (Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne).

#### Relazione

In attuazione della legge regionale 29 dicembre 2000 n. 61, con il regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R sono state disciplinate le forme di controllo degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento provenienti da reti fognarie separate o altre tipologie di condotte separate (Capo I), nonché i casi in cui può essere richiesto che le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne siano convogliate e opportunamente trattate in impianti di depurazione per particolari ipotesi nelle quali, in relazione alle attività svolte, vi sia il rischio di dilavamento dalle superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici (Capo II).

Dopo una primissima fase di applicazione della normativa regionale, con il successivo regolamento 2 agosto 2006 n. 7/R sono state apportate alla medesima le modifiche richieste dalle Autorità chiamate a darvi applicazione e da alcune Associazioni di categoria, con particolare riferimento alla più precisa definizione delle superfici scolanti e alla più puntuale delimitazione dell’ambito di applicazione del Capo II, finalizzata a circoscrivere l’applicazione delle conseguenti disposizioni alle fattispecie di un maggior rilievo.

L’Unione petrolifera e le Associazioni APS Piemonte (Organizzazione Produttori Suini Piemonte) e ASPROAVIC (Associazione produttori di avicoli, conigli e uova) con note rispettivamente del 29 settembre 2006 e 17 ottobre 2006 hanno peraltro richiesto di prorogare i termini previsti per la presentazione dei Piani di gestione e di prevenzione, in ragione dell’elevato numero di impianti soggetti ai relativi obblighi e degli approfondimenti tecnici che le imprese devono affrontare per darvi compiuto adempimento.

Ritenendo accoglibili le istanze di proroga pervenute, l’allegato regolamento apporta le conseguenti modifiche all’articolo 10 del regolamento in questione, prorogando di mesi sei i termini ivi previsti.

Attese le ricadute sulle competenze degli enti locali, il testo del regolamento è stato sottoposto alla Conferenza regionale delle risorse idriche di cui alla l.r. 13/1997, che in merito si è espressa favorevolmente nella seduta dell’8 novembre 2006.

In considerazione del fatto che il termine di cui all’articolo 10, comma 1, lettere b) e c) è già scaduto, l’allegato regolamento è dichiarato urgente ai sensi dell’articolo 27 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Regolamento Regionale recante: “Modifiche all’articolo 10 del Regolamento Regionale 20 febbraio 2006, n. 1/r (Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne).

Art. 1.

*(Modifiche all'articolo 10 del regolamento regionale  
20 febbraio 2006, n. 1/R)*

1. Alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 10 del regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R le parole: "31 ottobre 2006", sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile 2007".
2. La disposizione di cui al comma 1 ha efficacia dal 1° novembre 2006.
3. Al comma 2 dell'articolo 10 del regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R le parole: "31 dicembre 2006", sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2007".

Art. 2.

*(Dichiarazione d'urgenza)*

1. Il presente regolamento è dichiarato urgente ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente Regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, addì 4 dicembre 2006.

Mercedes Bresso

*Regolamento Regionale pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 49 del 7 dicembre 2006 (ndr)*

Decreto della Presidente della Giunta Regionale 4 dicembre 2006, n. 14/R.

**Rettifica del D.P.G.R. 11 maggio 2006, n. 3/R (Regolamento per il trattamento dei dati personali sensibili e giudiziari di competenza della Regione, delle aziende sanitarie, degli enti e agenzie regionali, degli enti vigilati dalla Regione).**

#### LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Vista la deliberazione della Consiglio regionale n. 65 - 15263 del 9 maggio 2006;

Visto il regolamento regionale 11 maggio 2006, n. 3/R;

Considerato che, per mero errore materiale, il testo dell'allegato B del citato regolamento non risulta conforme al testo approvato dal Consiglio regionale con la richiamata deliberazione

*emana*

il seguente decreto

- A rettifica del decreto della Presidente della Giunta regionale 11 maggio 2006, n. 3/R, si dispone la ripubblicazione dell'allegato B del regolamento regionale n. 3/R/2006 nel testo allegato al presente atto che risulta così conforme a quello approvato con la deliberazione del Consiglio regionale n. 65 - 15263 del 9 maggio 2006 e aderente allo schema tipo adottato con parere dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali del 13 aprile 2006.

Torino, addì 4 dicembre 2006.

Mercedes Bresso

*Gli allegati sono consultabili sul 2° Supplemento al Bollettino Ufficiale n. 49 del 7 dicembre 2006 (ndr)*

*Regolamento Regionale pubblicato sul 2° Supplemento al Bollettino Ufficiale n. 49 del 7 dicembre 2006 (ndr)*

Decreto della Presidente della Giunta Regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R.

**Regolamento regionale recante: “Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61).”**

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 29-4852 dell'11 dicembre 2006

*emana*

il seguente regolamento

Regolamento Regionale recante: “Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61) ”

#### SOMMARIO

Art. 1. (Ambito di applicazione)

Art. 2. (Definizioni)

Art. 3. (Aree di salvaguardia)

Art. 4. (Zona di tutela assoluta)

Art. 5. (Zona di rispetto)

Art. 6. (Vincoli e limitazioni d'uso relativi alle zone di rispetto)

Art. 7. (Gestione delle aree di salvaguardia)

Art. 8. (Definizione delle aree di salvaguardia delle opere di captazione nuove)

Art. 9. (Programma di adeguamento delle captazioni esistenti)

Art. 10. (Attuazione del programma di adeguamento)

Art. 11. (Norme transitorie e finali)

Allegato A - Contenuto degli studi per l'individuazione delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano

Allegato B - Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari

Allegato C - Norme tecniche per la fertilizzazione fosfo-potassica

Allegato D - Contenuti e documentazione a corredo della domanda di definizione delle aree di salvaguardia

#### Art. 1.

##### *(Ambito di applicazione)*

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione della legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61 (Disposizioni per la prima attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in materia di tutela delle acque), le aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano erogate a terzi mediante impianti di acquedotto che rivestono carattere di pubblico interesse ed il relativo procedimento di definizione.

2. Le presenti disposizioni non si applicano alle acque ad uso domestico e alle acque utilizzate per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione o l'immissione sul mercato di prodotti o di sostanze destinate al consumo umano.

#### Art. 2.

##### *(Definizioni)*

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) acquifero: formazione rocciosa permeabile in grado di immagazzinare e trasmettere un quantitativo idrico tale da rappresentare una risorsa d'importanza socio-economica ed ambientale;

b) approvvigionamento idrico di interesse regionale: opera od insieme contiguo di opere di approvvigionamento di acqua destinata al consumo umano da cui viene derivato un volume su-

periore a 5.000.000 metri cubi all'anno e le opere che, per la potenzialità e la qualità degli acquiferi interessati, presentano rilevanza strategica a scala regionale così come indicato dal Piano regionale di tutela delle acque;

c) area di ricarica: la superficie dalla quale proviene l'alimentazione al corpo idrico sotterraneo considerato; è costituita dall'area nella quale avviene l'infiltrazione diretta nelle acque sotterranee delle acque meteoriche o dall'area di contatto con i corpi idrici superficiali (laghi, corsi d'acqua naturali o artificiali) dai quali le acque sotterranee traggono alimentazione;

d) autorità concedente: l'organo della provincia competente al rilascio della concessione per l'uso di acqua pubblica ovvero l'organo della Regione competente al rilascio delle concessioni di derivazione di cui all'articolo 89, comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59);

e) autorità competente: l'autorità cui spetta il rilascio del provvedimento di definizione dell'area di salvaguardia;

f) autorità d'ambito: la forma di cooperazione tra comuni e province per l'organizzazione del servizio idrico integrato;

g) campo pozzi: un insieme di pozzi sufficientemente vicini per cui gli effetti di pompaggio sono potenzialmente tra loro interferenti in maniera significativa;

h) centri di pericolo: le attività, gli insediamenti e i manufatti in grado di costituire, direttamente o indirettamente, fattori certi o potenziali di degrado quali-quantitativo delle acque destinate al consumo umano;

i) corpo idrico sotterraneo o falda idrica: un volume distinto di acque sotterranee contenuto in uno o più acquiferi;

j) corpo idrico superficiale: un elemento distinto e significativo di acque superficiali quale un lago, un bacino artificiale, un torrente, fiume o canale o parte di un torrente, fiume o canale;

k) fabbricati esistenti: fabbricati già realizzati, in corso di realizzazione o per i quali sia già stato ottenuto l'apposito titolo edilizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento;

l) gestore: il gestore del servizio idrico integrato o il gestore dell'acquedotto di pubblico interesse al cui servizio è posta l'opera di captazione;

m) isocrona: linea che congiunge i punti di uguale tempo di arrivo delle particelle d'acqua ad un'opera di captazione con un percorso attraverso il mezzo saturo, per una determinata condizione idrodinamica;

n) opere di captazione (o di presa): opera o complesso di opere occorrenti per il prelievo di acque da corpi idrici sotterranei o superficiali;

o) proponenti: l'autorità d'ambito, d'intesa con il comune nel cui territorio ricade l'opera di captazione e sentito il gestore del servizio idrico integrato, o il gestore dell'acquedotto di pubblico interesse d'intesa con il comune nel cui territorio ricade l'opera di captazione;

p) protezione dinamica: il sistema di monitoraggio delle acque in afflusso alle captazioni in grado di verificarne periodicamente i fondamentali parametri quantitativi e qualitativi e di consentire con sufficiente tempo di sicurezza la segnalazione di eventuali loro variazioni significative;

q) protezione statica: l'insieme dei divieti, dei vincoli e delle regolamentazioni che si applicano alle zone di tutela assoluta, di rispetto e di protezione finalizzati alla prevenzione del degrado quali-quantitativo delle acque in afflusso alle captazioni;

r) stabulazione di bestiame: la gestione di animali confinata in aree non dotate di manufatti per la raccolta e lo stoccaggio delle deiezioni;

s) vulnerabilità intrinseca: la suscettibilità dei sistemi acquiferi, nelle loro diverse parti e nelle diverse situazioni geometriche e idrodinamiche, ad ingerire e diffondere, anche mitigandone gli effetti, un inquinante fluido o idroveicolato, tale da produrre impatto sulla qualità dell'acqua sotterranea, nello spazio e nel tempo.

### Art. 3.

#### *(Aree di salvaguardia)*

1. Le aree di salvaguardia, distinte in zona di tutela assoluta e zona di rispetto, sono individuate in base agli studi e ai criteri di cui all'Allegato A e hanno la finalità di tutelare e conservare la qualità delle acque superficiali e sotterranee di cui all'articolo 1 attraverso l'imposizione di vincoli e limitazioni d'uso del suolo, nonché mediante il controllo e la gestione del territorio.



2. Per le derivazioni da corpi idrici superficiali tali vincoli e limitazioni d'uso si applicano, per quanto possibile, in relazione all'ubicazione, alla tipologia dell'opera di captazione nonché al regime idraulico del corpo idrico stesso.

3. La scelta della localizzazione delle opere di captazione è operata privilegiando le zone che presentano il minor rischio di inquinamento e con caratteristiche idonee alla più efficace, efficiente ed economica gestione delle aree di salvaguardia, nonché perseguendo l'aggregazione delle opere stesse.

#### Art. 4.

##### *(Zona di tutela assoluta)*

1. La zona di tutela assoluta è la porzione di territorio più interna, immediatamente circostante l'opera di captazione, ed è adibita esclusivamente all'opera stessa ed alle collegate infrastrutture di servizio.

2. La zona di tutela assoluta è adeguatamente protetta da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie e, salvo motivata deroga, recintata al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere.

3. L'accesso alla zona di tutela assoluta è consentito unicamente al personale autorizzato dal gestore ed alle autorità di controllo.

#### Art. 5.

##### *(Zona di rispetto)*

1. La zona di rispetto è costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta ed è, di norma, distinta in zona di rispetto ristretta e zona di rispetto allargata.

2. Il dimensionamento e l'articolazione della zona di rispetto dipendono dalla tipologia dell'opera di captazione e dalla situazione di vulnerabilità intrinseca della risorsa captata e sono effettuati sulla base degli studi e dei criteri di cui all'Allegato A.

3. Per i prelievi di acque sotterranee da acquiferi protetti, come definiti al punto 2.6 dell'Allegato A, che presentano adeguate garanzie di sicurezza per la risorsa idrica in relazione alla tipologia dell'acquifero captato e alle modalità costruttive dell'opera di captazione, la zona di rispetto ristretta può essere definita in coincidenza con la zona di tutela assoluta, mentre la zona di rispetto allargata è dimensionata con l'isocrona 180 giorni.

#### Art. 6.

##### *(Vincoli e limitazioni d'uso relativi alle zone di rispetto)*

1. Nella zona di rispetto sono vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) la dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati;
- b) l'accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari;
- c) lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni contenute nei Piani di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitosanitari di cui all'Allegato B;
- d) l'impiego per scopi non agricoli di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione;
- e) gli scarichi di acque reflue anche se depurati, nonché la dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade;
- f) le aree cimiteriali;
- g) l'apertura di cave;
- h) l'apertura di pozzi o la realizzazione di altre perforazioni del suolo, ad eccezione di quelli finalizzati all'estrazione delle acque di cui all'articolo 1, comma 1, di quelli finalizzati alla variazione di tale estrazione, nonché di piezometri ovvero di pozzi o altri strumenti di monitoraggio necessari per il controllo e la tutela delle risorse idriche;
- i) la gestione di rifiuti;
- j) lo stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
- k) i centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
- l) i pozzi perdenti e le fosse Ihmoff o equivalenti sistemi di trattamento di acque reflue;

m) il pascolo e la stabulazione di bestiame che ecceda i centosettanta chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite;

n) l'insediamento di attività industriali ed artigianali;

o) il cambiamento di destinazione d'uso degli insediamenti di cui al punto n) esistenti, salvo che il medesimo sia volto alla riduzione del livello di rischio.

2. Nella zona di rispetto ristretta sono comunque vietati:

a) la stabulazione di bestiame;

b) lo stoccaggio di effluenti zootecnici, concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari;

c) la realizzazione di fognature, pozzi neri a tenuta, impianti e strutture di depurazione di acque reflue, salvo che siano necessari per la messa in sicurezza di fabbricati non rilocalizzabili o per mitigare la situazione di rischio;

d) la realizzazione di fabbricati a qualsiasi uso destinati, ad eccezione delle infrastrutture del servizio idrico integrato strettamente funzionali alla captazione idrica. Per i fabbricati esistenti alla data di presentazione della proposta di definizione delle aree di salvaguardia, regolarmente autorizzati a norma delle disposizioni urbanistiche ed edilizie, possono essere consentiti solo gli interventi edilizi di recupero conservativo che non comportino l'aumento delle unità immobiliari e gli interventi di adeguamento igienico-sanitario che non comportino nuovi allacciamenti fognari;

e) la realizzazione di opere viarie e ferroviarie, fatta eccezione per le piste ciclabili e la viabilità agro-silvo-pastorale, interpodereale e, ove non diversamente localizzabile, comunale;

f) la realizzazione di infrastrutture di servizio che possano interferire, qualitativamente o quantitativamente, in modo diretto o indiretto, con il corpo idrico captato.

3. All'interno della zona di rispetto allargata è consentita la realizzazione di fognature, impianti e strutture di depurazione di acque reflue diversi da quelli di cui al comma 1 lettera l), a condizione che siano adottate soluzioni tecniche in grado di evitare la diffusione nel suolo o nel sottosuolo di liquami derivanti da eventuali perdite della rete fognaria. Le stesse soluzioni tecniche si applicano agli interventi di manutenzione straordinaria e ricostruzione delle reti fognarie esistenti.

4. All'interno della zona di rispetto allargata è consentita la realizzazione di nuove opere viarie o ferroviarie, a condizione che siano adottate soluzioni tecniche in grado di raccogliere ed allontanare le acque di dilavamento, nonché eventuali sostanze provenienti da sversamenti accidentali. Per le infrastrutture viarie e ferroviarie esistenti, in caso di modifiche del tracciato o ampliamento della superficie coinvolta, sono adottate le stesse soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture, fermo restando il divieto di interferire con la zona di rispetto ristretta.

5. All'interno della zona di rispetto allargata è consentita la realizzazione di nuovi insediamenti di edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione, di nuovi fabbricati a servizio di aziende agricole destinati esclusivamente al ricovero di scorte, prodotti, macchine e attrezzi, nonché di nuove infrastrutture di servizio, nel rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 3 e 4. I parcheggi interrati a servizio degli insediamenti di edilizia residenziale sono realizzati garantendo un franco di almeno un metro sul livello minimo di soggiacenza della falda.

6. Le soluzioni tecniche e gli interventi di messa in sicurezza previsti dai commi 3, 4 e 5 sono preventivamente comunicati all'autorità d'ambito e al dipartimento dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) competenti per territorio che, entro sessanta giorni, esprimono il proprio parere fornendo, se del caso, puntuali prescrizioni cautelative connesse all'intervento. Decorso tale termine senza che sia intervenuta alcuna pronuncia, i pareri si intendono espressi in senso favorevole.

7. Fermi restando i divieti di cui ai commi 1 e 2, all'interno della zona di rispetto le attività agricole sono esercitate secondo le previsioni dei Piani di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitosanitari di cui all'Allegato B, presentati alla provincia territorialmente competente in conformità agli eventuali vincoli e prescrizioni previsti nel provvedimento di definizione dell'area di salvaguardia, e alle norme tecniche per la fertilizzazione fosfo-potassica di cui all'Allegato C.

8. Fatta eccezione per le aree cimiteriali, per le attività, gli insediamenti e i manufatti di cui al comma 1 esistenti alla data di presentazione della proposta di definizione delle aree di salvaguardia sono adottate, ove possibile, le misure per il loro allontanamento; in caso contrario deve essere garantita la loro messa in sicurezza. Per le aree cimiteriali esistenti è consentito procedere

a nuove sepolture solo fuori terra e non sono comunque consentiti ulteriori ampliamenti nella zona di rispetto ristretta.

#### Art. 7.

##### *(Gestione delle aree di salvaguardia)*

1. Tenendo conto della situazione morfologica, idrogeologica, idrologica, idrochimica e pedologica della zona interessata nonché delle disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6, il provvedimento di definizione delle aree di salvaguardia dispone i vincoli e le limitazioni d'uso necessari alla protezione della risorsa idrica derivata, nonché gli adempimenti a cura del gestore per la corretta gestione delle aree di salvaguardia.

2. In ragione della situazione di vulnerabilità intrinseca dell'acquifero captato e della valutazione dei centri di pericolo, nonché di considerazioni tecnico-economiche, il provvedimento di definizione delle aree di salvaguardia dispone l'attivazione e la gestione di un sistema di monitoraggio delle acque in afflusso alle captazioni, in grado di verificarne periodicamente i fondamentali parametri quantitativi e qualitativi e di consentire, con sufficiente tempo di sicurezza, la segnalazione di eventuali loro variazioni significative. Il monitoraggio prescritto costituisce parte integrante della rete di monitoraggio delle acque destinate al consumo umano di cui all'articolo 58, comma 1 della legge regionale 26 aprile 2000 n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59). Il monitoraggio è obbligatorio per gli approvvigionamenti idrici di interesse regionale.

3. Ove non sia acquisita la proprietà delle aree di salvaguardia, il gestore e i proprietari o possessori delle aree medesime stipulano apposita convenzione, nella quale sono disciplinate le attività consentite e definiti i relativi oneri a cura del gestore nonché prevista, per le attività agricole vietate o limitate, la corresponsione di un indennizzo commisurato all'eventuale mancato reddito.

4. Il gestore è tenuto a comunicare la dismissione definitiva di un'opera di captazione o il cambiamento di destinazione dell'uso della risorsa all'autorità concedente, all'autorità competente ed ai comuni territorialmente interessati che adottano, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, il provvedimento di cessazione dei vincoli e delle limitazioni d'uso conseguenti.

#### Art. 8.

##### *(Definizione delle aree di salvaguardia delle opere di captazione nuove)*

1. La definizione delle aree di salvaguardia è condizione necessaria per il conseguimento della concessione di derivazione di acque di cui all'articolo 1, comma 1.

2. La proposta di definizione delle aree di salvaguardia, previo espletamento da parte dell'autorità concedente della fase istruttoria preliminare in ordine all'ammissibilità della domanda di concessione e alla corretta ubicazione dell'opera di presa ai sensi degli articoli 10 e 17 del regolamento regionale 29 luglio 2003 n. 10/R (Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica preferenziale e di riconoscimento delle utilizzazioni di acque che hanno assunto natura pubblica), è presentata all'autorità competente che, verificata la completezza e la conformità della documentazione alle indicazioni di cui all'Allegato D, adotta il relativo provvedimento entro novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della proposta.

3. Il provvedimento di definizione delle aree di salvaguardia è inviato, oltre che ai proponenti, all'autorità concedente per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario per la tutela del punto di presa e, per conoscenza, alle strutture regionali competenti in materia di pianificazione e gestione urbanistica e di economia montana e foreste, nonché all'azienda sanitaria locale e al dipartimento dell'ARPA competenti per territorio.

4. Copia del provvedimento è altresì inviata alle province per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed ai comuni nel cui territorio ricadono le aree di salvaguardia affinché gli stessi provvedano a:

- a) recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione delle aree di salvaguardia;
- b) emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la definizione delle aree di salvaguardia;
- c) notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dalle aree di salvaguardia i provvedimenti di definizione con i relativi vincoli.

Art. 9.

*(Programma di adeguamento delle captazioni esistenti)*

1. Entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, le autorità d'ambito adottano, su proposta dei gestori, un programma di adeguamento delle aree di salvaguardia delle captazioni esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nel quale sono indicate:

- a) le aree già definite con apposito provvedimento e conformi alle disposizioni di cui al presente regolamento;
- b) le opere di captazione in ordine alle quali proporre la definizione delle aree di salvaguardia in applicazione del presente regolamento;
- c) le opere di captazione per le quali sia programmato l'abbandono nei cinque anni successivi all'adozione del programma stesso e relativo piano di dismissione, con priorità per i pozzi le cui aree di salvaguardia sono classificate in classe 1 ai sensi dell'Allegato B.

Art. 10.

*(Attuazione del programma di adeguamento)*

1. Entro quattro anni dall'adozione del programma di adeguamento di cui all'articolo 9, le autorità d'ambito, sentito il gestore, presentano all'autorità competente una proposta unitaria, anche articolata per aree omogenee, di definizione delle aree di salvaguardia relative alle opere di captazione di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b), corredata dalla documentazione prevista dall'Allegato D.

2. L'autorità competente adotta, entro tre anni dalla data di ricevimento della proposta, il provvedimento di definizione delle aree di salvaguardia, comprensivo dei vincoli, delle limitazioni d'uso e delle prescrizioni necessarie alla corretta gestione delle predette aree.

3. Con riferimento alle prescrizioni per la tutela del punto di presa poste a carico del concessionario, il provvedimento di cui al comma 2 costituisce atto integrativo del disciplinare dei titoli che legittimano l'uso dell'acqua pubblica ed è trasmesso, oltre che ai proponenti, all'autorità concedente, alle strutture regionali competenti in materia di pianificazione e gestione urbanistica e di economia montana e foreste, nonché all'azienda sanitaria locale e al dipartimento dell'ARPA competenti per territorio.

4. Copia del provvedimento è altresì inviata ai comuni territorialmente interessati che, nell'ambito delle proprie competenze provvedono agli adempimenti di cui all'articolo 8, comma 4.

5. Nelle more della presentazione della proposta di cui al comma 1, in casi particolari e per giustificati motivi d'urgenza, può essere comunque presentata all'autorità competente la proposta di definizione delle aree di salvaguardia delle opere di captazione esistenti, corredata dalla documentazione prevista dall'Allegato D.

Art. 11.

*(Norme transitorie e finali)*

1. Sino all'attuazione del programma di cui all'articolo 9, comma 1, sono fatte salve le delimitazioni delle aree di salvaguardia effettuate con specifico provvedimento dell'autorità competente.

2. Per le captazioni esistenti prive del provvedimento di definizione dell'autorità competente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, le aree di salvaguardia restano definite sulla base del criterio geometrico definito dalla normativa statale vigente. Fermi restando i vincoli e le limitazioni di cui alla predetta normativa statale, ai fini della tutela della risorsa idrica captata nelle predette aree non sono ammessi nuovi insediamenti ed usi del territorio che comportino un incremento dell'attuale condizione di vulnerabilità e rischio della risorsa stessa.

3. A far data dall'entrata in vigore del presente regolamento non trovano più applicazione le disposizioni di cui all'Allegato III della deliberazione della Giunta regionale 26 aprile 1995, n.

102-45194 in materia di procedure e documentazione necessaria all'individuazione delle aree di tutela assoluta e di rispetto delle captazioni che forniscono acqua per il consumo umano.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, addì 11 dicembre 2006.

Mercedes Bresso

ALLEGATO A  
(Artt. 3 e 5)**Contenuto degli studi per l'individuazione delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano****1. Premessa**

Il procedimento di definizione delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, è finalizzato alla protezione della risorsa idrica captata.

La perimetrazione delle aree è effettuata sulla base di criteri scientifici, che tengono in debito conto la situazione idrogeologica, idrologica, idrochimica, morfologica nonché, soprattutto, le condizioni di vulnerabilità intrinseca dell'acquifero captato.

All'interno dell'area circostante la captazione sono disciplinati l'uso del territorio e sono stabiliti vincoli e limitazioni allo svolgimento di attività che, per la loro natura, possono costituire un potenziale pericolo per la qualità della risorsa captata.

Tali misure costituiscono nel loro complesso il livello di *protezione statica*, che, all'occorrenza e per maggior tutela, può essere associato a un sistema di monitoraggio delle acque in arrivo al punto di captazione, definito livello di *protezione dinamica*.

La *protezione statica* è costituita dai divieti, vincoli e regolamentazioni che si applicano alle zone di tutela assoluta, di rispetto e di protezione finalizzati alla prevenzione del degrado quali-quantitativo delle acque in afflusso alle captazioni.

La *protezione dinamica* ha lo scopo di fornire previsioni attendibili sull'evoluzione delle caratteristiche quantitative e qualitative delle acque utilizzate a scopo potabile, attraverso misure e prelievi programmati di campioni d'acqua da piezometri o da pozzi di osservazione, sia di nuova realizzazione sia preesistenti, purché ubicati in posizione idonea e con caratteristiche tecniche confacenti allo scopo. In questo modo sarà possibile prevedere e seguire l'evoluzione di eventuali fenomeni d'inquinamento della risorsa o di diminuzione di efficienza della captazione con sufficiente anticipo rispetto al momento in cui potrebbero interessare l'opera stessa e quindi in tempo utile per consentire la realizzazione di adeguati interventi correttivi.

La realizzazione e gestione di un tale sistema di monitoraggio rientra nei compiti del gestore del servizio idrico integrato, che dovrà provvedervi secondo le modalità e nei tempi che le autorità d'ambito piemontesi stabiliranno nei propri piani di sviluppo e ammodernamento delle infrastrutture e degli impianti di acquedotto. A tale scopo il gestore del servizio idrico integrato potrà avvalersi anche delle informazioni e dei dati che sono resi disponibili dalla rete regionale di monitoraggio delle acque sotterranee, nonché dei risultati dei controlli analitici effettuati dalle Aziende Sanitarie Locali e dall'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale sulla qualità delle acque destinate al consumo umano.

Nei seguenti paragrafi sono indicati i criteri tecnici da seguire per la redazione della proposta di definizione delle aree di salvaguardia delle acque sotterranee (pozzi e sorgenti) e delle acque superficiali (corsi d'acqua naturali, canali artificiali, laghi, bacini naturali e artificiali), ai sensi del presente regolamento. Sono altresì fornite indicazioni inerenti l'indagine sui centri di pericolo e specificati i contenuti dello studio pedologico, volto ad accertare la capacità protettiva del suolo, i cui risultati sono indispensabili al fine di individuare le pratiche agricole ammesse all'interno delle aree di salvaguardia e disciplinate nell'Allegato B.

**2. Aree di salvaguardia dei pozzi**

Per la definizione delle aree di salvaguardia dei pozzi esistenti sono applicati il criterio geometrico ed il criterio cronologico. Per i pozzi di nuova realizzazione deve essere applicato il criterio cronologico.

Il criterio geometrico, in conformità a quanto previsto dall'articolo 9, si applica come segue:

a) zona di tutela assoluta (ZTA), corrispondente, ove possibile, ad una circonferenza di almeno 10 metri di raggio;



b) zona di rispetto (ZR), corrispondente ad una circonferenza di raggio 200 metri, con centro nel punto di captazione.

Il criterio cronologico si applica sulla base dei parametri idrogeologici specifici risultanti dagli studi e dalle prove di cui all'Allegato A parte III e all'Allegato C del regolamento regionale 29 luglio 2003 n. 10/R. Il valore di portata "Q", da utilizzare nel calcolo per il dimensionamento delle isocrone, deve essere uguale alla portata massima estratta nel giorno di massimo consumo.

Le aree di salvaguardia definite in base al criterio cronologico si articolano in zona di tutela assoluta (ZTA), zona di rispetto ristretta (ZRR) e zona di rispetto allargata (ZRA) (Fig. 1).




Figura 1. Schema grafico con indicazione delle varie definizioni adottate

### 2.1 Zona di tutela assoluta

La zona di tutela assoluta è costituita dall'area immediatamente circostante la captazione, è stabilita con il criterio geometrico e deve avere un'estensione di almeno dieci metri di raggio a partire dal centro del punto di captazione. Per i pozzi di nuova costruzione l'estensione inferiore ai dieci metri di raggio non è ammessa se non nel caso di giustificati limiti geomorfologici naturali.

### 2.2 Zona di rispetto

La zona di rispetto è individuata utilizzando il criterio cronologico che consiste nel dimensionare l'area in funzione del tempo, considerato come "tempo di sicurezza", impiegato dall'acqua a percorrere un determinato spazio per giungere alla captazione; la zona di rispetto è suddivisa ulteriormente in zona di rispetto ristretta (ZRR), comprendente l'area inviluppata dall'isocrona 60 giorni, e zona di rispetto allargata (ZRA), comprendente l'area esterna alla zona di rispetto ristretta inviluppata dall'isocrona corrispondente al tempo di sicurezza 180 o 365 giorni. La scelta del tempo di sicurezza per la delimitazione della zona di rispetto allargata è effettuata in funzione della vulnerabilità intrinseca del primo acquifero captato e della presenza di limiti idrogeologici. Quando la vulnerabilità risulta essere bassa la zona di rispetto allargata si dimensiona sulla base dell'isocrona 180 giorni; in tutti gli altri casi si dovrà considerare l'isocrona 365 giorni.

La proposta di definizione dovrà essere corredata dagli elaborati di seguito indicati.

### 2.3 Studio idrogeologico

Lo studio idrogeologico descrive l'assetto idrogeologico e fornisce indicazioni sugli aspetti geologici e geomorfologici del territorio nel quale è ubicata la captazione.

Tale studio interessa un'area avente indicativamente il raggio di almeno un chilometro dall'opera di captazione e comunque di ampiezza tale da consentire le caratterizzazioni richieste. Nel caso di campo-pozzi le distanze sono calcolate a partire dal perimetro del campo stesso. Nella valutazione preliminare sull'estensione dell'area da investigare, sono comunque prioritariamente considerati gli eventuali limiti idrogeologici.

Gli elaborati cartografici sono presentati a scala adeguata ai tematismi rappresentati e riportati su stralci della Carta Tecnica Regionale alla scala 1:10.000.

Lo studio idrogeologico è schematizzato come previsto dai punti successivi.

### 2.3.1 Lineamenti geologici e geomorfologici

Vengono descritti i lineamenti geologici e geomorfologici della zona indagata, indicando i corpi idrici superficiali e precisamente laghi, fiumi, torrenti, rii, invasi e canali artificiali nonché, per quanto possibile, le eventuali interazioni con le acque captate.

La descrizione geologica e geomorfologia comprende:

- a) la litologia superficiale e il relativo inquadramento geologico;
- b) la morfologia della superficie topografica con l'indicazione degli eventuali limiti geomorfologici;
- c) i processi geomorfici caratteristici e gli eventuali dissesti;
- d) i fenomeni di erosione, deposito o esondazione dei corsi d'acqua ed i fenomeni di subsidenza in atto che possono interessare l'opera di captazione;
- e) la descrizione degli usi prevalenti del suolo e la tipologia delle aree urbanizzate.

### 2.3.2 Caratterizzazione idrogeologica

Lo studio della struttura idrogeologica deve permettere di individuare la tipologia idraulica dell'acquifero captato (libero, semi-confinato, confinato), in base al comportamento idrodinamico in condizioni di esercizio dell'opera e il rapporto con altri livelli produttivi più o meno separati idraulicamente da esso.

Allo scopo occorre:

- a) individuare e caratterizzare la struttura e la geometria degli acquiferi captati e attraversati;
- b) verificare eventuali interazioni fra corpi idrici superficiali e sotterranei nonché fra acquiferi superficiali e profondi;
- c) descrivere le modalità di alimentazione degli acquiferi e definire il modello concettuale di circolazione idrica sotterranea.

La struttura idrogeologica studiata deve essere schematizzata tramite sezioni idrogeologiche costruite attraverso l'ausilio di dati litostratigrafici ricavati dalla raccolta, sistemazione e analisi critica dei dati esistenti (pubblicazioni scientifiche e letteratura bibliografica) ed eventualmente da indagini dirette e indirette.

### 2.3.3 Carte piezometriche e di soggiacenza

Lo studio idrogeologico comprende la definizione della piezometria e della soggiacenza della falda freatica, quando la captazione intercetta quest'ultima, o della stessa falda freatica e del sistema delle falde profonde quando si captano acquiferi profondi.

Le carte piezometriche devono riportare le linee isopiezometriche riferite al livello del mare, le linee di flusso e gli eventuali limiti idrogeologici. Per ogni punto di misura, numerato e riferito ad un elenco inserito in relazione, dovranno essere indicati:

- a) le coordinate U.T.M.;
- b) le caratteristiche costruttive dei pozzi e/o piezometri utilizzati come punti di misura e l'acquifero cui si riferisce il dato rilevato;
- c) la quota del piano campagna sul livello del mare;
- d) la soggiacenza della falda;
- e) il livello piezometrico;
- f) la data delle misure.

Qualora non fosse possibile effettuare le misure piezometriche degli acquiferi profondi deve esserne adeguatamente specificato il motivo. In tal caso dovranno essere utilizzati i metodi cautelativi descritti al punto 2.4.1.

### 2.3.4 Caratteristiche dell'opera di captazione

Dovranno essere fornite le seguenti informazioni:

- a) il comune e la località in cui è ubicata l'opera di captazione;
- b) la mappa catastale alla scala comunque non inferiore a 1:2.000, con indicazione della particella interessata e dell'ubicazione del pozzo;
- c) l'estratto della sezione della Carta Tecnica Regionale alla scala 1:10.000 sulla quale dovrà essere riportata l'ubicazione del pozzo;

- d) la quota misurata del piano-campagna dove è ubicato il pozzo (in metri sul livello del mare) e le coordinate U.T.M.;
- e) la profondità del pozzo espressa in metri;
- f) qualora possibile, il metodo di trivellazione, con l'eventuale tipo di fluido utilizzato;
- g) i diametri, i materiali, gli spessori, le saldature e le modalità di giunzione delle tubazioni;
- h) la granulometria e la posizione del dreno rispetto al piano di campagna;
- i) il tipo di cementazione, il materiale usato e la posizione rispetto al piano di campagna;
- j) il tipo di filtri e la posizione delle finestrature drenanti.
- k) le caratteristiche del misuratore di volume installato in base alle norme vigenti;
- l) le caratteristiche della cabina di contenimento della testa del pozzo e della zona circostante con relativo allegato fotografico recente.

### 2.3.5 Valutazione delle vulnerabilità intrinseca

Nella valutazione della vulnerabilità intrinseca dell'acquifero captato si devono investigare e correlare almeno i seguenti fattori:

- a) soggiacenza della superficie piezometrica;
- b) profondità e tipologia dell'acquifero;
- c) natura della zona non satura (stratigrafia e prove effettuate durante la trivellazione e dati relativi anche ad altri pozzi vicini).

Nel caso in cui la captazione interessi più acquiferi profondi, deve essere considerata la vulnerabilità intrinseca del primo acquifero captato.

### 2.3.6 Caratterizzazione idrogeologica e idrodinamica

Le caratteristiche idrogeologiche e idrodinamiche di un acquifero sono di fondamentale importanza per dimensionare le zone di rispetto attraverso il criterio cronologico. In particolare debbono essere definiti i seguenti parametri dell'acquifero captato:

- a) gradiente idraulico (i);
- b) conducibilità idraulica (K);
- c) trasmissività (T);
- d) spessore dell'acquifero (b);
- e) coefficiente d'immagazzinamento (S);
- f) porosità efficace (ne);
- g) tipologia idraulica (libero, semiconfinato, confinato);

Tali dati dovranno essere riassunti in una apposita tabella.

Le prove di emungimento sono finalizzate alla determinazione delle caratteristiche idrodinamiche dell'acquifero captato nonché alla valutazione della produttività e dell'efficienza idraulica dell'opera di captazione. Nello studio idrogeologico a corredo della proposta di definizione delle aree di salvaguardia devono essere riportati, in un capitolo specifico, i risultati delle prove di emungimento effettuate, fornendo le seguenti informazioni:

- a) Coordinate U.T.M., quota del piano campagna e quota bocca pozzo sul livello del mare della captazione;
- b) esecutori, data, informazioni specifiche sugli strumenti di misura utilizzati, sulla loro disposizione nei pressi dell'opera di captazione e sulle modalità di allontanamento delle acque captate durante la prova;
- c) presenza, tipologia, ubicazione e quote (piano campagna e bocca pozzo) di eventuali piezometri o pozzi di osservazione;
- d) tabelle e grafici tempi/abbassamenti nel pozzo e nei piezometri o pozzi di osservazione;
- e) formule di interpretazione e di calcolo adottate esplicitando le motivazioni delle scelte effettuate;
- f) risultati di eventuali misure di parametri chimico-fisici effettuate nel corso della prova;
- g) eventuali valutazioni indirette di parametri idrodinamici tramite prove di laboratorio;
- h) nel caso di prove eseguite con immissione di traccianti, tutte le informazioni relative alle caratteristiche del tracciante stesso, al suo utilizzo, alla misurazione delle concentrazioni e all'interpretazione dei risultati di misura.

Le prove di emungimento possono essere classificate in prove di falda e in prove di pozzo.

Le prove di falda sono finalizzate alla determinazione della tipologia idraulica dell'acquifero e dei parametri caratterizzanti il comportamento idrodinamico del sistema messo in pompaggio e alla individuazione di eventuali limiti (impermeabili o alimentanti) presenti nell'area di influenza della prova. Dal punto di vista operativo, le prove di falda possono essere eseguite:

- a) *a portata costante*, misurando il conseguente declino di livello in funzione del tempo;
- b) *a portata nulla (o prova di risalita)*, ottenuta arrestando il pompaggio successivamente ad un periodo di erogazione a portata costante e misurando la conseguente risalita del livello in funzione del tempo, fino a recuperare il livello indisturbato;
- c) *a portata variabile*, ottenuta facendo avvenire una variazione istantanea di livello in pozzo e misurando in funzione del tempo il ripristino del livello indisturbato (*slug test*).

Di norma, le prove di falda, essendo tipicamente prove multi-pozzo, richiedono l'idoneità delle caratteristiche dei punti di osservazione nei quali l'effetto indotto dal pompaggio (o dal suo arresto) viene misurato, ad una distanza adeguata dal pozzo attivo. Fanno eccezione le prove di risalita e gli *slug test* che richiedono la disponibilità del solo pozzo attivo.

La durata della prova di falda deve essere sufficientemente lunga da consentire la determinazione dei parametri idrodinamici e la verifica del comportamento dell'acquifero in modo da osservare gli effetti sulla piezometria indotti dalla presenza di limiti idrogeologici.

Ai fini del procedimento di delimitazione dell'area di salvaguardia è consentito ricavare il valore della trasmissività dell'acquifero o degli acquiferi captati, attraverso l'esecuzione di una prova di risalita, con l'esclusione degli acquiferi semiconfinati.

Le prove di pozzo sono, invece, orientate alla determinazione delle caratteristiche di produttività dell'opera di captazione attraverso la quantificazione della relazione che lega la portata erogabile alle corrispondenti perdite di carico. L'interpretazione di una prova di pozzo consente, in particolare, di determinare la portata critica dell'opera di captazione, la sua efficienza idraulica e la portata specifica. Dal punto di vista operativo, le prove di pozzo (*a gradini di portata*) richiedono l'esecuzione di un certo numero di gradini di portata (mai inferiore a 3), con la misura dei livelli idrici in condizione di stabilizzazione; è opportuno che il campo di portate esplorato sia il più ampio possibile ( $Q_{\max}/Q_{\min} \geq 3$ ) e che comprenda l'intervallo in cui si intende far funzionare l'opera di captazione.

Le portate utilizzate nell'esecuzione delle prove di emungimento (sia prove di falda che prove di pozzo) devono essere commisurate alla portata massima d'esercizio.

Qualora ne sussistano le condizioni tecniche e solo per motivi eccezionali - da esplicitare nella relazione - che rendano impossibile realizzare una prova di falda, è possibile ricavare la trasmissività anche attraverso l'interpretazione dei dati derivanti da una prova di pozzo.

Nel caso in cui le prove vengano eseguite con criteri diversi da quelli sopra indicati o comunque in contrasto con le comuni prescrizioni tecniche riportate in letteratura, dovranno esserne chiaramente esplicitate le motivazioni.

Nei casi assolutamente eccezionali in cui, per inderogabili esigenze di pubblica utilità da giustificare in maniera adeguata, non è possibile effettuare alcuna prova sul pozzo in esame, è necessario, ai fini della caratterizzazione idrodinamica, condurre le prove di pompaggio su pozzi limitrofi (1-2 chilometri) che presentano caratteristiche costruttive analoghe e captano gli stessi orizzonti acquiferi.

### 2.3.7 Indagine sui centri di pericolo

L'indagine sui centri di pericolo interessa un'area avente il raggio di almeno un chilometro dalla captazione o comunque sufficientemente ampia da ricomprendere l'intera area di salvaguardia; anche in questo caso nella valutazione preliminare sull'estensione dell'area da investigare sono comunque considerati gli eventuali limiti idrogeologici.

Nell'area sopra definita i proponenti effettuano il censimento di tutte le attività, insediamenti e manufatti in grado di costituire direttamente o indirettamente fattori certi o potenziali di degrado della qualità delle acque, prendendo a riferimento la tabella di cui al punto 6 del presente Allegato. I risultati dell'indagine devono essere riportati anche su un opportuno elaborato cartografico realizzato sulla base della Carta Tecnica Regionale 1:10.000 ubicando i diversi centri di pericolo indagati. Dovrà altresì essere predisposto un ulteriore elaborato cartografico di dettaglio, in scala non inferiore a 1:2.000, in cui, parallelamente alla proposta di area di salvaguardia, dovranno essere evidenziati i centri di pericolo esistenti al suo interno e nelle immediate vicinanze, ivi compresi i tracciati delle reti fognarie e i fabbricati a qualunque uso destinati.



L'indagine sui centri di pericolo deve essere integrata con una relazione contenente le misure necessarie alla messa in sicurezza delle attività sopra citate che interferiscono con le aree di salvaguardia proposte.

## 2.4 Eventuali problematiche riscontrabili nella redazione della proposta e ulteriori prescrizioni

### 2.4.1 Mancanza della piezometria della falda profonda

Nel caso in cui la mancanza di idonei punti di monitoraggio (pozzi, piezometri o pozzi di osservazione) non permetta di determinare il gradiente idraulico e la direzione di flusso della falda profonda, si dovranno applicare entrambe le seguenti condizioni cautelative:

- utilizzare il valore del gradiente idraulico della falda libera e successivamente un valore cautelativo più basso che si assume pari a  $10^{-4}$ . La zona di rispetto (ristretta e allargata) sarà la risultante dell'involuppo delle isocrone tracciate con i due valori di gradiente considerati;
- orientare l'area di salvaguardia sulla direzione di deflusso della falda libera (che in ogni caso deve essere ricostruita) e applicare rispetto a quest'ultima un range angolare complessivo di  $30^\circ$  ( $\pm 15^\circ$ ). Il risultato finale sarà determinato dall'involuppo complessivo delle isocrone.

### 2.4.2 Mancanza dei dati costruttivi dell'opera di captazione

I dati costruttivi dell'opera di captazione sono fondamentali per la corretta interpretazione dei risultati delle prove di pompaggio ed il corretto dimensionamento delle aree di salvaguardia. In assenza totale di dati inerenti le modalità costruttive dell'opera, occorrerà procedere ad apposite indagini (ad es. ispezione televisiva) e fornire, quanto meno, i seguenti dati:

- la profondità del pozzo;
- i diametri, i materiali, le modalità di giunzione e lo stato di conservazione delle tubazioni;
- il tipo di filtri e la posizione delle finestrature drenanti;
- caratteristiche del misuratore di volume installato in base alle norme vigenti;
- caratteristiche della cabina di contenimento della testa del pozzo e della zona circostante con relativo allegato fotografico recente.

## 2.5 Campi pozzi

Ai fini del procedimento di definizione dell'area di salvaguardia di campi pozzi, o di due o più pozzi limitrofi, si applica il principio della sovrapposizione degli effetti.

Lo studio per la definizione complessiva delle zone di rispetto di campi acquiferi di pozzi, o di due o più pozzi fra loro limitrofi e tali da risentire reciprocamente dell'effetto del pompaggio, deve considerare l'effetto indotto dal pompaggio contemporaneo di tutti i pozzi alla massima portata di esercizio (Fig.2).





Figura 2. Schema esemplificativo dell'effetto di pompaggio simultaneo in due pozzi limitrofi

Lo stesso principio deve essere utilizzato qualora la zona di rispetto di un pozzo delimitata con il criterio cronologico, interferisca con una o più zone di rispetto preesistenti dimensionate secondo il criterio geometrico.

Le zone di tutela assoluta di pozzi limitrofi, in un contesto di poche decine di metri fra loro, possono essere raggruppate per quanto possibile in un'unica zona di tutela assoluta, purché venga in ogni caso garantito il limite di almeno dieci metri dai pozzi più esterni (Fig. 3).



**Figura 3.** Schema esemplificativo dell'articolazione della zona di tutela assoluta nel caso di pozzi limitrofi

## 2.6 Zona di rispetto di acquiferi protetti

Qualora dallo studio idrogeologico emerga che l'acquifero captato è confinato, possono sussistere le condizioni per definirlo come "acquifero protetto" ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 5 comma 3. Non possono essere considerati protetti gli acquiferi liberi e semi-confinati.

Ai fini del presente regolamento un acquifero si intende protetto quando i risultati delle indagini nel sottosuolo e le prove idrogeologiche verificano simultaneamente le seguenti condizioni:

- vulnerabilità intrinseca bassa;
- profondità dal piano campagna del tratto cementato di almeno 50 metri;
- tempo di arrivo dalla superficie di almeno 40 anni, in condizioni cautelative (condizioni di saturazione, percorso verticale, gradiente  $i = 1$ );
- livelli di protezione dell'acquifero sufficientemente continui ed estesi arealmente almeno all'isocrona 365 giorni;
- adeguato condizionamento del pozzo attraverso la presenza di uno o più tamponi impermeabili, di adeguato spessore, in modo tale da escludere possibili fenomeni di drenaggio da falde soprastanti;
- assenza, nell'area compresa dall'isocrona 365 giorni, di pozzi captanti lo stesso acquifero a destinazione diversa da quelli utilizzati a scopo potabile.

E' inoltre necessario eseguire sul pozzo oggetto di studio, una specifica prova di emungimento a portata costante di lunga durata (almeno 24 ore), alla massima portata di esercizio, monitorando, attraverso almeno un piezometro adeguatamente impostato alla base dell'acquifero libero e ubicato nelle immediate vicinanze del pozzo, gli effetti dell'emungimento sull'acquifero freatico.

## 3. Aree di salvaguardia delle sorgenti

Per la definizione delle aree di salvaguardia delle sorgenti sono applicati il criterio geometrico, il criterio cronologico ed il criterio idrogeologico. Per le sorgenti di nuova captazione deve essere applicato il criterio idrogeologico o quello cronologico qualora le caratteristiche della captazione siano assimilabili a quelle di un pozzo. In questo caso si dovrà operare come già enunciato per i pozzi.

Il criterio geometrico, in conformità a quanto previsto dall'articolo 9, si applica come segue:

- zona di tutela assoluta (ZTA), corrispondente, ove possibile, ad una circonferenza di almeno 10 metri di raggio;
- zona di rispetto (ZR), corrispondente ad una circonferenza di raggio 200 metri, con centro nel punto di captazione.

Il criterio idrogeologico si applica sulla base delle risultanze degli studi di cui all'Allegato A parte IV del regolamento regionale 29 luglio 2003 n. 10/R.

Le aree di salvaguardia determinate con il criterio idrogeologico si articolano in zona di tutela assoluta (ZTA), zona di rispetto ristretta (ZRR) e zona di rispetto allargata (ZRA). Il dimensionamento di tali aree si basa sulla valutazione della vulnerabilità intrinseca dell'acquifero alimentante la sorgente. In



particolare le zone di rispetto dovranno essere delimitate sulla base dell'analisi dei dati di portata sorgiva totale e del conseguente diagramma di efflusso sorgivo.

In ogni caso comunque la proposta di delimitazione delle aree di salvaguardia dovrà essere corredata dagli elaborati di seguito indicati.

### 3.1 Studio idrogeologico

Lo studio Idrogeologico descrive l'assetto idrogeologico e fornisce indicazioni sugli aspetti geologici e geomorfologici del territorio nel quale è ubicata la captazione.

Tale studio idrogeologico interessa un'area avente indicativamente il raggio di almeno un chilometro dall'opera di captazione e comunque di ampiezza tale da consentire le caratterizzazioni richieste. Nel caso di più punti di emergenza le distanze sono calcolate a partire dalle sorgenti più esterne. Nella valutazione preliminare sull'estensione dell'area da investigare, sono comunque prioritariamente considerati gli eventuali limiti idrogeologici.

Gli elaborati cartografici sono presentati a scala adeguata ai tematismi rappresentati e riportati su stralci della Carta Tecnica Regionale alla scala 1:10.000.

Lo studio idrogeologico di una sorgente deve essere volto ad approfondire le conoscenze sull'inquadramento geologico-strutturale comprensivo della caratterizzazione della litologia superficiale.

L'identificazione geografica ed idrogeologica, deve fornire le seguenti informazioni:

- a) la classificazione idrogeologica della sorgente;
- b) la tipologia della struttura acquifera che deve essere schematizzata tramite sezioni idrogeologiche costruite attraverso l'ausilio di dati litostratigrafici opportunamente ricavati da indagini dirette o indirette e integrati da dati di letteratura;
- c) l'identificazione cartografica del bacino di alimentazione della sorgente;
- d) la stima degli apporti meteorici che esso riceve nel tempo (dati sulle precipitazioni pertinenti l'area di alimentazione ricavati da stazioni meteorologiche esistenti sulla zona, da stazioni limitrofe o da stazioni installate appositamente);
- e) le condizioni generali di infiltrazione nel sottosuolo ed il modello concettuale di circolazione idrica sotterranea verso l'emergenza;
- f) la definizione della piezometria della falda idrica corredata di opportuna elaborazione cartografica; in assenza di dati di piezometria dovrà essere quanto meno indicata, anche su un opportuno elaborato cartografico, la direzione di deflusso sotterraneo del corpo idrico alimentante la sorgente;
- g) uno studio particolareggiato alla scala 1:2.000 delle principali caratteristiche della zona di emergenza tramite un rilevamento geologico di dettaglio e eventuali prospezioni geofisiche e/o sondaggi geognostici esplorativi;
- h) la qualità di base delle acque captate (analisi chimiche pregresse e nuove);
- i) la descrizione degli usi prevalenti del suolo in un intorno significativo e l'eventuale tipologia delle aree urbanizzate nello stesso intorno;
- j) i processi geomorfici caratteristici, gli eventuali dissesti ed i possibili fenomeni di subsidenza in atto che possono interessare l'opera di captazione, al fine di assicurare alla stessa un'efficace protezione da eventuali frane e da fenomeni di intensa erosione ed alluvioni.

#### 3.1.1 Caratteristiche dell'opera di captazione

Dovranno essere fornite le seguenti informazioni:

- a) il comune e la località in cui è ubicata l'opera di captazione;
- b) la carta catastale alla scala comunque non inferiore a 1:2.000, con indicazione della particella interessata e dell'ubicazione della captazione;
- c) l'estratto della sezione della Carta Tecnica Regionale alla scala 1:10.000 sulla quale dovrà essere riportata l'ubicazione della captazione;
- d) la quota misurata del piano-campagna dove è costruita l'opera di captazione (in metri sul livello del mare)
- e) la modalità d'uso della risorsa (continua o periodica);
- f) le caratteristiche costruttive complete dell'opera di captazione e delle vasche con l'indicazione dei materiali utilizzati, corredate da tavole grafiche a scala adeguata e da un allegato fotografico recente;

- g) le caratteristiche del sistema di misurazione delle portate (stramazzi, ecc.) e di altri sistemi di monitoraggio eventualmente installati (temperatura, conducibilità elettrica specifica, ecc.);
- h) le modalità di protezione dell'opera di presa dalle acque ruscellanti superficiali (canalette di gronda, ecc.).

### *3.1.2 Caratterizzazione idrodinamica*

Lo studio idrodinamico di una sorgente deve essere volto a definirne il regime idrologico, mediante la costruzione del diagramma di efflusso sorgivo, avvalendosi di un adeguato numero di misure della portata sorgiva totale pari ad almeno un anno idrologico. A partire dal diagramma di efflusso sorgivo ed, in particolare, dall'analisi del tratto rappresentato dalla curva di svuotamento, dovrà essere determinato il tempo di dimezzamento ( $t_D$ ) della portata massima annua secondo quanto desunto dalle indicazioni della letteratura specialistica esistente.

Il diagramma di efflusso sorgivo dovrà essere, altresì, confrontato con i dati delle precipitazioni pertinenti l'area di alimentazione.

Al fine della migliore conoscenza del regime idrologico della sorgente potrà inoltre essere valutata, parallelamente alle misure di portata e sulla medesima base temporale, la conducibilità elettrica specifica e la temperatura delle acque reflue.

### *3.1.3 Indagine sui centri di pericolo*

L'indagine sui centri di pericolo interessa un'area avente il raggio di almeno un chilometro a monte e ai lati della captazione rispetto alla direzione di deflusso sotterraneo e, comunque, sufficientemente ampia da ricomprendere l'intera area di salvaguardia; anche in questo caso nella valutazione preliminare sull'estensione dell'area da investigare sono comunque considerati gli eventuali limiti idrogeologici. L'indagine deve essere estesa almeno a 200 metri a valle della captazione.

Nell'area sopra definita il proponente effettua il censimento di tutte le attività, insediamenti e manufatti in grado di costituire direttamente o indirettamente fattori certi o potenziali di degrado della qualità delle acque, prendendo a riferimento la tabella di cui al punto 6 del presente Allegato. I risultati dell'indagine devono essere riportati anche su un opportuno elaborato cartografico realizzato sulla base della Carta Tecnica Regionale 1:10.000 ubicando i diversi centri di pericolo indagati. Dovrà altresì essere predisposto un ulteriore elaborato cartografico di dettaglio, in scala non inferiore a 1:2.000, in cui, parallelamente alla proposta di area di salvaguardia, dovranno essere evidenziati i centri di pericolo esistenti al suo interno e nelle immediate vicinanze, ivi compresi i tracciati delle reti fognarie e i fabbricati a qualunque uso destinati.

L'indagine sui centri di pericolo deve essere integrata con una relazione contenente le misure necessarie alla messa in sicurezza delle attività sopra citate che interferiscono con le aree di salvaguardia proposte.

### *3.1.4 Valutazione della vulnerabilità intrinseca*

Il dimensionamento delle aree di salvaguardia con il criterio idrogeologico dipende del grado di vulnerabilità intrinseca dell'acquifero alimentante la sorgente. Ai fini del presente regolamento, tale parametro deve essere valutato attraverso la determinazione del tempo di dimezzamento ( $t_D$ ) della portata massima annua (anno idrologico) espresso in giorni o della velocità di flusso ( $u$ ), espressa in m/s, della falda alimentante la sorgente, secondo quanto riportato in tabella 1.

**Tabella 1 - Classi di vulnerabilità intrinseca in funzione del tempo di dimezzamento ( $t_D$ ) o della velocità di flusso ( $u$ )**

Classe di vulnerabilità intrinseca	Tempo di dimezzamento ( $t_D$ ) (giorni)	Velocità di flusso ( $u$ ) (metri/secondo)
Elevata - A	$t_D < 5$	$u > 10^{-2}$
Alta - B	$5 \leq t_D \leq 25$	$10^{-3} \leq u \leq 10^{-2}$
Media - C	$25 \leq t_D \leq 50$	$10^{-4} \leq u < 10^{-3}$
Bassa - D	$t_D > 50$	$u < 10^{-4}$

Per i casi in cui il tempo di dimezzamento ( $t_D$ ) o la velocità di flusso ( $u$ ) non convergono sulla stessa classe di vulnerabilità intrinseca si assumerà, per il dimensionamento delle aree di salvaguardia, la condizione di vulnerabilità intrinseca più cautelativa.

Come si evince da quanto esposto, il dimensionamento delle aree di salvaguardia presuppone la conoscenza almeno dei dati di portata totale ricavati dal monitoraggio del regime della sorgente per un intervallo di tempo corrispondente ad almeno un anno idrologico. Nel caso in cui i dati a disposizione non siano sufficienti a coprire tale intervallo temporale (sorgenti sprovviste di misuratori di portata ovvero captate da un intervallo di tempo inferiore ad un anno idrologico) potranno essere presi in considerazione significativi intervalli di monitoraggio parziali, purché sia possibile individuare una curva di svuotamento che, in funzione delle considerazioni climatiche nonché idrogeologiche, possa essere considerata rappresentativa. I dati cui fare riferimento per la determinazione della curva di efflusso sorgivo sono quelli di portata totale e non quelli della portata derivata ai fini di approvvigionamento idrico. Tali dati, infatti, in molti casi, possono non coincidere in seguito alla presenza di tubazioni di sfioro o di troppo-pieno a monte della derivazione.

In assenza di tali dati occorrerà procedere al dimensionamento come nei casi previsti per la vulnerabilità intrinseca di grado elevato secondo l'articolazione di seguito descritta.


### 3.2 Zona di tutela assoluta

La zona di tutela assoluta (ZTA) è costituita dall'area immediatamente circostante la captazione e ha, di norma, forma rettangolare. Le sue dimensioni in metri si ricavano in funzione della classe di vulnerabilità intrinseca. Le relative dimensioni, "D" (estensione verso monte), "d" (estensione verso valle) e "3/4 D" (estensione laterale), sono quelle indicate in tabella 2:

**Tabella 2 - Dimensioni della ZTA in funzione della classe di vulnerabilità intrinseca**

Classe di vulnerabilità intrinseca	Estensione in metri verso monte "D" (metri)	Estensione in metri verso valle "d" (metri)	Estensione in metri laterale "3/4 D" (metri)
Elevata - A	40	10	30
Alta - B	30	5	22,5
Media - C	20	5	15
Bassa - D	10	2	7,5

Le dimensioni a monte, a valle e laterali, della zona di tutela assoluta, devono essere misurate a partire dal perimetro esterno del manufatto che contiene l'opera di presa (Fig. 4).



**Figura 4. Schema esemplificativo dell'articolazione della zona di tutela assoluta nel caso di una sorgente**

Per le captazioni che avvengono lungo gallerie stradali o ferroviarie la zona di tutela assoluta e la zona di rispetto verranno valutate di volta in volta in maniera appropriata tenendo conto della situazione idrogeologica locale e della tipologia dell'opera di captazione.

La zona di tutela assoluta deve comunque comprendere al suo interno le opere a servizio della captazione. Qualora le condizioni idrogeologiche lo consentano la zona di rispetto può coincidere con la zona di tutela assoluta.

### 3.3 Zona di rispetto

La forma della zona di rispetto è assimilabile ad un trapezoide rovescio orientato secondo la direzione di flusso locale dell'acquifero (Fig. 5). Le dimensioni del trapezoide si ricavano in funzione della classe di vulnerabilità intrinseca. La base minore del trapezoide coincide con il limite teorico "d" a valle della zona di tutela assoluta (Fig. 4), l'apertura laterale è di almeno 30° rispetto ai margini della suddetta zona, mentre l'estensione verso monte è limitata da un arco di cerchio, con origine nel centro della ZTA e raggio uguale alla dimensione "L" ricavata dalla tabella 3. Il limite laterale della zona di rispetto ricavato dall'apertura di almeno 30° a partire dalla zona di tutela assoluta, dovrà essere adeguato alla presenza eventuale di spartiacque o limiti idrogeologici.

Nei casi di vulnerabilità intrinseca elevata, in assenza di dati adeguati che consentano di determinare in maniera attendibile la delimitazione del bacino di alimentazione, l'estensione della zona di rispetto dovrà almeno coincidere con il bacino imbrifero sotteso dall'opera di captazione stessa e l'apertura laterale, anziché di 30°, dovrà essere di 45°.

**Tabella 3 - Estensione a monte della zona di rispetto in funzione della classe di vulnerabilità intrinseca**

Classe di vulnerabilità intrinseca	Estensione a monte (metri)
Elevata - A	L'intero bacino di alimentazione
Alta - B	L = 2000
Media - C	L = 400
Bassa - D	L = 200




Figura 5. Schema esemplificativo dell'articolazione della zona di rispetto nel caso di una sorgente

Qualora, per ragioni geografiche, il limite superiore dell'area determinata in conformità a quanto previsto dalla tabella 3 superi la cresta spartiacque del bacino imbrifero sotteso alla sorgente, il limite superiore dell'area corrisponderà alla cresta spartiacque indipendentemente dal parametro L.

Per le classi di vulnerabilità intrinseca elevata (A), alta (B) e media (C), la zona di rispetto (ZR) può essere suddivisa in zona di rispetto ristretta (ZRR) e zona di rispetto allargata (ZRA). L'estensione della zona di rispetto ristretta non potrà comunque essere inferiore a 200 metri a monte della captazione. Il limite laterale della zona di rispetto dovrà essere adeguato alla eventuale presenza di spartiacque o limiti idrogeologici.




Figura 6. Schema esemplificativo dell'articolazione della zona di rispetto di una sorgente nel caso di vulnerabilità intrinseca elevata

### 3.4 Complessi sorgentizi

La definizione dell'area di salvaguardia di complessi sorgentizi, costituiti da due o più sorgenti limitrofe, è effettuata come segue:

- a) nel caso venga utilizzato il criterio "cronologico", si dovrà applicare il principio della sovrapposizione degli effetti già descritto al precedente punto 2.5;
- b) nel caso di utilizzo del criterio "idrogeologico", se le singole zone di tutela assoluta (ZTA) e le singole zone di rispetto (ZR) si sovrappongono, si dovranno uniformare, per quanto possibile, le aree omogenee attraverso il loro inviluppo, fatti salvi gli adeguamenti dovuti alla presenza eventuale di spartiacque o limiti idrogeologici.

### 4. Aree di salvaguardia delle captazioni da corpi idrici superficiali

Per la definizione delle aree di salvaguardia delle captazioni da corpi idrici superficiali sono applicati il criterio geometrico e il criterio infrastrutturale. Per le captazioni da corpi idrici superficiali di nuova realizzazione deve essere applicato il criterio infrastrutturale.

Il criterio geometrico, in conformità a quanto previsto dall'articolo 9, si applica come segue:

- a) zona di tutela assoluta (ZTA), corrispondente, ove possibile, ad una circonferenza di almeno 10 metri di raggio;
- b) zona di rispetto (ZR), corrispondente ad una circonferenza di raggio 200 metri, con centro nel punto di captazione.

Il criterio infrastrutturale consiste nel dimensionare le aree di salvaguardia in modo adeguato a contenere le opere di derivazione e i relativi manufatti accessori.

In ogni caso, la proposta di delimitazione delle aree di salvaguardia deve contenere, quantomeno, gli approfondimenti di seguito elencati:

- a) l'ubicazione e le caratteristiche dell'opera di presa;
- b) le caratteristiche del prelievo (portata massima, portata media, durata del prelievo ed eventuale modulazione dello stesso nel tempo, rilasci in alveo);
- c) le caratteristiche delle infrastrutture a servizio dell'opera di presa e di quelle finalizzate all'uso dell'acqua;
- d) l'ubicazione delle eventuali opere di restituzione e loro caratterizzazione;
- e) i profili longitudinali e trasversali dell'opera;
- f) le risultanze della classificazione e dei controlli analitici previsti dalla vigente normativa statale in materia di qualità delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile, con l'indicazione dei trattamenti previsti.

Tali elementi, ad eccezione del punto 6, sono peraltro già ricompresi nelle risultanze degli studi di cui all'Allegato A, parte II del Regolamento Regionale 29 luglio 2003 n. 10/R.

Date le caratteristiche peculiari dei corpi idrici superficiali, per le finalità del presente regolamento, la zona di tutela assoluta e la zona di rispetto sono di norma coincidenti e hanno dimensioni adeguate a contenere le opere per la derivazione delle acque nonché gli eventuali manufatti accessori al loro trattamento e trasferimento alla rete. In tale caso su tale area insistono i vincoli e le destinazioni d'uso previsti per la zona di tutela assoluta di cui all'articolo 4.

#### 4.1 Indagine sui centri di pericolo

L'indagine sui centri di pericolo interessa un'area di almeno un chilometro a monte e ai lati della derivazione e, comunque, sufficientemente ampia da ricomprendere l'intera area di salvaguardia. L'indagine deve essere estesa almeno a 200 metri a valle della captazione.

Nell'area sopra definita il proponente effettua il censimento di tutte le attività, insediamenti e manufatti, in grado di costituire direttamente o indirettamente fattori certi o potenziali di degrado della qualità delle acque, prendendo a riferimento la tabella di cui al punto 6 del presente Allegato. I risultati dell'indagine devono essere riportati anche su un opportuno elaborato cartografico realizzato sulla base della Carta Tecnica Regionale 1:10.000 ubicando i diversi centri di pericolo indagati. Dovrà altresì essere predisposto un ulteriore elaborato cartografico di dettaglio, in scala non inferiore a 1:2.000, in cui, parallelamente alla proposta di area di salvaguardia, dovranno essere evidenziati i centri di pericolo esistenti al suo interno e nelle immediate vicinanze, ivi compresi i tracciati delle reti fognarie, gli scarichi diretti nel corpo idrico captato e i fabbricati a qualunque uso destinati.



L'indagine sui centri di pericolo deve essere integrata con una relazione contenente le misure necessarie alla messa in sicurezza delle attività sopra citate che interferiscono con le aree di salvaguardia proposte.

#### 4.2 Ulteriori precisazioni

Per la protezione della qualità delle acque e la prevenzione dall'inquinamento, non si pongono con il presente regolamento specifiche limitazioni in quanto si ritengono sufficienti allo scopo i vincoli e le limitazioni d'uso già stabiliti nel Piano per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI) e in particolare nel Piano stralcio delle fasce fluviali, nonché le ulteriori limitazioni per la tutela delle aree di pertinenza fluviale di cui al regolamento previsto all'Allegato B, punto 6 della legge regionale 61/2000.

I provvedimenti di tutela e le limitazioni d'uso tendono a garantire che le attività svolte nel territorio circostante la captazione non abbiano un riflesso sulla qualità delle acque determinandone un peggioramento dello stato qualitativo o il mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici.

In ogni caso, qualora i risultati dei controlli analitici, effettuati a norma della vigente normativa statale in materia di qualità delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile, evidenzino un peggioramento della qualità delle acque, l'Agenzia regionale per la protezione ambientale, d'intesa con l'autorità d'ambito territorialmente competente, individua gli interventi necessari ad adeguare la qualità delle acque.

### 5. Approvvigionamenti idrici di interesse regionale

Per gli approvvigionamenti idrici di interesse regionale definiti ai sensi dell'articolo 2, la proposta di definizione delle aree di salvaguardia deve essere integrata con:

- a) un sistema di protezione dinamica opportunamente dimensionato sia in termini di punti di controllo sia in termini di tempi di sicurezza;
- b) l'indicazione di un piano di intervento che, nel caso di una eventuale e prolungata interruzione dell'estrazione d'acqua dalle captazioni, consenta di assicurare nel più breve tempo possibile una fornitura idrica alternativa alla popolazione.

Il protocollo di monitoraggio, compatibile con lo standard regionale, sarà concordato con l'Agenzia regionale per la protezione ambientale e con l'azienda sanitaria locale territorialmente competenti.

Il sistema di protezione dinamica sarà realizzato dal gestore nei termini indicati dal provvedimento di definizione delle aree di salvaguardia. I relativi investimenti sono ricompresi a cura dell'autorità d'ambito competente nel Piano d'ambito.

I dati derivanti dal monitoraggio devono essere messi a disposizione dell'autorità di controllo e, a richiesta, della Regione.

### 6. Lista di controllo finalizzata all'analisi dei centri di pericolo

Gruppo	Codice	Descrizione	Rischio principale connesso
1		<b>Attività agricole e di verde pubblico</b>	Vedi singole voci.
1	A	Centri aziendali con allevamenti zootecnici	Attività passibile di gestioni scorrette, con rischio di contaminazione di acque superficiali e sotterranee. Si vedano inoltre le singole voci.
1	A1	Contenitori per lo stoccaggio degli effluenti zootecnici	Contaminazione per infiltrazioni dal fondo (di effetto variabile in relazione all'efficienza della protezione artificiale e del grado di protezione naturale).
1	A2	Stabulazione di capi animali su aree esterne	Rischio di contaminazione in funzione delle modalità di allontanamento e delle caratteristiche dei dispositivi di collettamento dei percolati e del ricettore finale.
1	B	Centri di prima lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli (senza allevamento)	Rischio di contaminazione per fuoriuscita di acque reflue di lavorazione in seguito a rottura o lesioni di manufatti e/o delle opere di impermeabilizzazione.

Gruppo	Codice	Descrizione	Rischio principale connesso
1	C	Esercizio di attività agrosilvicolture e mantenimento di impianti di verde anche pubblico e attrezzato	Vedi singole voci.
1	C1	Spandimento di liquami zootecnici	Contaminazione per infiltrazione dalla superficie topografica (probabilità di apporti eccedenti agli asporti delle colture).
1	C2	Trattamenti con fitosanitari e biocidi	Come 1.C1 (pericolosità e tossicità dei principi attivi).
1	C3	Distribuzione di fanghi biologici e composti da rifiuti e fanghi	Come 1.C1 (da segnalare la possibile presenza di composti organici tossici e metalli pesanti).
1	C4	Concimazione tradizionale chimica	Come 1.C1.
1	C5	Concimazione tradizionale con letame	Come 1.C1 (minor rischio sull'entità dei dosaggi).
1	C6	Irrigazione con acque superficiali	Ridotto rischio di contaminazione, salvo che in presenza di scadenti parametri qualitativi delle acque impiegate, con particolare riferimento allo scorrimento e alla sommersione.
2		<b>Opere igienico-sanitarie e scarichi acque reflue</b>	Vedi singole voci.
2	A	Fosse biologiche e/o Imhoff	Fuoriuscita dei liquami, con possibile contaminazione.
2	B	Pozzi neri a tenuta	Come 2.A, con eventuale maggior rischio in relazione alla vetustà e caratteristiche dei manufatti.
2	C	Dispensori (pozzi perdenti) o eventuali dispositivi di sub-irrigazione	Diffusione di elementi contaminanti al di sotto dello strato di protezione naturale dell'acquifero.
2	D	Reti e collettori fognari	Rischio di contaminazione per lesioni, rotture o perdite dei manufatti di accumulo, trattamento, collettamento;
2	E	Impianti di depurazione acque reflue	Come 2.D.
2	F	Scarico diretto in acque superficiali in assenza di trattamenti (scarichi tal quali fuori limite di accettabilità)	Contaminazione dell'acquifero per eventuale infiltrazione dal fondo del ricettore.
2	G	Scarico in acque superficiali previo trattamento biologico e/o chimico-fisico	Rischio di contaminazione per rottura dei manufatti di collettamento.
3		<b>Attività comportanti detenzione e stoccaggio di materiali pericolosi e/o produzione di rifiuti pericolosi o tossici e nocivi</b>	Vedi singole voci.
3	A	Attività di trattamento e smaltimento rifiuti	Rischio di contaminazione degli acquiferi per lisciviazione del percolato.
3	B	Centri di raccolta e rottamazione autoveicoli	Rischio di sversamenti e dilavamento di sostanze nocive.
3	C	Distributori di carburanti per autotrazione	Rischio di rottura degli stoccaggi, specie se interrati. Rischio di contaminazione per dilavamento degli eventuali sversamenti incidentali, o connessi alla gestione dell'attività.
3	D	Piazzole per il lavaggio di veicoli o il travaso di idrocarburi	Come 3.B.
3	E	Aree destinate ad attività produttive, artigianali e commerciali	Aree potenzialmente soggette all'incremento complessivo dei centri di pericolo.
3	F	Lavorazioni comportanti ricaduta di polveri contaminanti su coperture e superfici di pertinenza	Rischio di contaminazione per dilavamento delle superfici.
3	G	Attività estrattive e/o minerarie	Diminuzione dello strato di protezione naturale dell'acquifero. Alterazione delle direttrici di deflusso sotterraneo. Rischio di uso improprio degli invasi.

Gruppo	Codice	Descrizione	Rischio principale connesso
3	H	Macelli e mercati bestiame	Come 2 a seconda del recapito terminale degli effluenti; ulteriore rischio di contaminazione per infiltrazione da stoccaggi e fosse di accumulo di materiali putrescibili.
3	I	Centrali per la produzione di energia elettrica e termica	Come 3.C nel caso di combustibili liquidi; il grado di rischio dipende dalla natura del combustibile utilizzato (rischio minore nel caso di utilizzo del gas metano).
3	L	Centri ospedalieri e case di cura	Rischio di contaminazione per rottura, lesioni o perdite dei dispositivi di collettamento delle acque reflue; alta probabilità di presenza di patogeni nelle acque reflue.
3	M	Servizi cimiteriali con inumazioni interrate	Contaminazione per infiltrazione di prodotti di decomposizione.
3	N	Bacini idrici per pesca sportiva, nautica, motonautica	Possibile contaminazione per infiltrazione dal fondo del bacino, variabile in relazione alla qualità delle acque di alimentazione ed agli usi.
3	O	Campeggi ed aree attrezzate per roulotte	Rischio connesso alla rottura dei sistemi di collettamento delle acque reflue, variabili a seconda dei ricettori finali.
3	P	Parcheggi pubblici (anche in connessione con attività di servizio)	Dilavamento delle acque di prima pioggia contaminate.
4		<b>Infrastrutture ed aree edificate</b>	Vedi singole voci.
4	A	Fondazioni profonde (palificate)	Fattore di rischio connesso alla formazione di linee preferenziali di infiltrazione dalla superficie topografica o dagli strati intermedi in grado di ridurre localmente la protezione naturale dell'acquifero.
4	B	Parcheggi e locali interrati	Elementi di alterazione in grado di ridurre localmente la protezione naturale dell'acquifero e/o perturbarne il regime idrodinamico.
4	C	Cisterne interrate di idrocarburi per riscaldamento	Come 3.C (salvo la maggior pericolosità del potenziale inquinante).
4	D	Parcheggi di pertinenza	Come 3.P (minor rischio, in funzione della minor estensione).
4	E	Viabilità	Ricaduta laterale di agenti inquinanti aerodispersi, con possibile infiltrazione dalla superficie topografica, di pericolosità variabile in relazione al grado di protezione naturale e all'intensità del traffico. Dilavamento di sostanze antigelive. Rischio di sversamenti, incidentali o dolosi di sostanze nocive.
4	F	Oleodotti, gasdotti, metanodotti	Rischio connesso a perdite e/o rottura con conseguente fuoriuscita di materiali pericolosi.
5		<b>Pozzi ad uso diverso dall'idropotabile</b>	Vedi singole voci.
5	A	Pozzi domestici	Rischio di costituire, in caso di abbandono e/o mancato presidio, via preferenziale per eventuali sversamenti anche dolosi. Rischio di scorretta esecuzione (finestratura plurima con interconnessione di orizzonti acquiferi superficiali e profondi).
5	B	Pozzi industriali a servizio di insediamenti produttivi e pozzi agricoli	Come 5.A inoltre possono creare turbativa al regime idraulico dell'acquifero a causa dell'eccessivo utilizzo.
5	C	Pozzi d'uso civile tecnologico (fluido di scambio termico) con reimmissione in falda (pompe di calore acqua- acqua)	Come 5.B inoltre possono rappresentare un fattore di inquinamento termico. Rischio di immissione diretta di inquinanti in caso di rotture dei circuiti.

**ALLEGATO B**  
(Artt. 6 e 9)**Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari****Premessa**

Il Piano di Utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari deve essere redatto sotto forma di comunicazione comprensiva della dichiarazione d'uso delle particelle catastali.

La disciplina delle attività agricole ammesse all'interno delle aree di salvaguardia è basata su criteri definiti in funzione delle condizioni idrogeologiche e pedologiche delle aree circostanti le captazioni ad uso idropotabile.

La redazione del Piano è effettuata nel rispetto dei criteri di seguito delineati relativamente alla gestione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari; le limitazioni d'uso andranno comunque valutate caso per caso tenendo anche conto dei parametri che maggiormente influenzano il tipo di classificazione dell'area di rispetto.

Il piano di Utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari, di seguito denominato Piano, si compone di una sezione relativa all'utilizzo dei fertilizzanti e di una sezione relativa all'utilizzo dei prodotti fitosanitari e avrà un livello di dettaglio commisurato alle prescrizioni richieste per le diverse situazioni di vulnerabilità della risorsa utilizzata.

**Norme comuni alle aree di salvaguardia dei pozzi e delle sorgenti**

Fatto salvo per norme più restrittive, a prescindere dalle condizioni idrogeologiche e pedologiche delle aree di rispetto, sono sempre valide le seguenti prescrizioni:

- il riferimento normativo per il rispetto dei vincoli relativi all'azoto di origine zootecnica (apporto massimo per ettaro di 170 kg) e per l'adeguamento delle strutture di stoccaggio degli effluenti zootecnici è il Regolamento regionale 18 ottobre 2002, n. 9/R e s.m.i.;
- l'apporto di potassio e fosforo è sospeso in caso di dotazione del terreno elevata determinata ai sensi dell'Allegato C che riporta uno stralcio delle norme tecniche per la produzione integrata; negli altri casi l'apporto deve essere commisurato al fabbisogno della coltura; i fertilizzanti fosfatici devono contenere un basso contenuto in Cd (<90 mg Cd /kg di anidride fosforica);
- è vietato l'utilizzo di prodotti geodisinfestanti e di biocidi, ai sensi del d.lgs. 174/2000 attuativo della direttiva 98/8/CE;
- è vietato intervenire con mezzi di tipo chimico per il contenimento della vegetazione in aree a particolare destinazione funzionale (viali tagliafuoco, zone di rispetto di elettrodotti, gasdotti, ecc.) all'interno delle zone classificate a bosco e ad essa assimilate ai sensi del d.lgs. 227/2001;
- in particolare per la gestione della fertilizzazione azotata nelle aree di salvaguardia a minore rischio, potranno essere individuate forme semplificate di bilanciamento dell'azoto tramite il rispetto di limiti massimi di apporto per coltura.

**1. Aree di salvaguardia dei pozzi****1.1. Disposizioni inerenti la realizzazione dello studio pedologico**

Qualora i terreni ricadenti nell'area di salvaguardia ridefinita siano destinati ad uso agricolo la domanda di definizione dell'area stessa deve comprendere la caratterizzazione pedologica e la relativa classificazione della capacità protettiva di appartenenza dei suoli ricadenti nell'area stessa.

La finalità dello studio pedologico consiste nella definizione della capacità protettiva del suolo presente nel territorio destinato ad area di salvaguardia, intesa come la capacità di un suolo di attenuare l'effetto di un inquinante idrosolubile sulle acque sotterranee in base alle caratteristiche fisiche, chimiche ed idrauliche del suolo stesso.

La metodologia di riferimento per la definizione della Capacità protettiva dei suoli, sviluppata dal Settore Suolo dell'IPLA, è un adattamento alle caratteristiche territoriali piemontesi della metodologia utilizzata dal Soil Survey and Land Research Centre (J.M.Hollis, 1991).

Essa prende in esame i seguenti parametri pedologici:

- la tessitura
- lo scheletro
- la profondità del suolo (intesa come profondità dell'orizzonte permanentemente ridotto)
- la presenza di crepacciature.

In base ai valori dei parametri indicati si individuano quattro classi di capacità protettiva del suolo. Lo schema utilizzato funziona secondo la legge del minimo: si attribuisce al suolo in esame la classe corrispondente a quella del parametro più limitante.

#### CAPACITA' PROTETTIVA DEL SUOLO NEI CONFRONTI DELLE ACQUE SOTTERRANEE

CLASSE	ALTA	MODERATA- MENTE ALTA	MODERATA- MENTE BASSA	BASSA
<b>Scheletro in %</b>	0-15	16-35	36-60	>60
<b>Tessitura</b>	FA, FLA, L, A, AL	FL, F, FSA, AS	FS	SF, S
<b>Presenza di crepacciature</b>	Assenti	Reversibili che interessano il solo topsoil	Irreversibili che interessano il solo topsoil	Che interessano topsoil e subsoil
<b>Profondità dell'orizzonte permanentemente ridotto in cm</b>	Assente o > 150	101 - 150	50 - 100	< 50

#### LEGENDA:

*A - argilloso*

*AL - argilloso limoso*

*AS - argilloso sabbioso*

*FA - franco argilloso*

*FL - franco limoso*

*FLA - franco limoso argilloso*

*FS - franco sabbioso*

*FSA - franco sabbioso argilloso*

*S - sabbioso*

*SF - sabbioso franco*

I parametri di tessitura e scheletro da utilizzare nello schema vanno valutati come media degli orizzonti presenti nella sezione di controllo del suolo, convenzionalmente individuata tra 25 e 100 cm di profondità.

Per le porzioni di territorio piemontese già interessate da cartografia dei Suoli a scala 1:50.000 sono disponibili i dati descrittivi sul sito regionale.

La cartografia individua porzioni di territorio (Unità Cartografiche) all'interno delle quali sono descritte una o più Unità Tipologiche di Suolo. Nelle schede monografiche predisposte si trovano diverse informazioni, tra cui quelle necessarie all'individuazione della classe di Capacità Protettiva. Ulteriori dati pedologici sono disponibili presso l'IPLA, Ente strumentale della Regione Piemonte.

Nel caso in cui l'area di salvaguardia sia posta in una zona già coperta dalla Carta dei Suoli a scala 1:50.000, sarà necessario procedere ad un infittimento dell'informazione tramite trivellazioni pedologiche manuali, per verificare in campo i dati esistenti ed ottenere una definizione a scala di maggior dettaglio della capacità protettiva. I dati già disponibili sono stati, infatti, rilevati ad una scala di semidettaglio per cui sono da considerare, per le finalità del presente regolamento, di prima approssimazione.

Il numero minimo di osservazioni pedologiche da effettuare per una caratterizzazione significativa della capacità protettiva dei suoli deve rispettare il rapporto di 1 osservazione ogni 2 ettari (ha).

Tali osservazioni sono da collegare alle Unità Tipologiche di Suolo (Fasi di suolo) individuate nella Carta dei Suoli a scala 1:50.000; sarà quindi sufficiente applicare la metodologia per la definizione della Capacità protettiva utilizzando i parametri analitici e/o descrittivi relativi al profilo rappresentativo dell'Unità Tipologica di Suolo.

Nel caso in cui l'area di salvaguardia non sia posta all'interno di una zona già coperta dalla Carta dei Suoli a scala 1:50.000, oppure le osservazioni effettuate si discostino significativamente dalle Unità Tipologiche di Suolo individuate nella suddetta Carta, sarà necessario realizzare, oltre alle trivellazioni

pedologiche previste, almeno uno scavo (profilo pedologico) per ogni Unità Tipologica di Suolo riconosciuta. Ogni profilo dovrà essere descritto e campionato in tutti i suoi orizzonti. La Capacità protettiva sarà, quindi, valutata utilizzando i parametri analitici e/o descrittivi direttamente rilevati.

Al piano di utilizzazione devono essere altresì allegati i referti analitici georiferiti di tutte le determinazioni chimico-fisiche eseguite (sottoscritti dal laboratorio che ha effettuato le analisi), la descrizione degli orizzonti, la ripresa fotografica del profilo pedologico, la scheda di descrizione e di campionamento.

## 1.2. Criteri generali per la gestione agricola

Ferme restando le disposizioni generali previste dalla normativa nazionale vigente, i seguenti criteri vengono applicati, in genere, indistintamente sia nella zona di rispetto ristretta sia nella zona di rispetto allargata.

Il tipo di gestione agricola ammessa nei territori che ricadono nelle aree di salvaguardia dei pozzi dipende fondamentalmente da due fattori: la vulnerabilità intrinseca dell'acquifero captato, desumibili dalle risultanze degli studi di cui all'allegato A, e la capacità protettiva del suolo.

Le diverse combinazioni di questi fattori sono state riassunte in quattro classi (vedi tabella 1).

**Tabella 1 – Classificazione delle aree di rispetto dei pozzi**

		Capacità protettiva del suolo	
		Alta o Moderatamente Alta	Moderatamente Bassa o Bassa
Vulnerabilità intrinseca dell'acquifero captato	Bassa	Classe 4	Classe 3
	Media	Classe 3	Classe 2
	Alta o Elevata	Classe 2	Classe 1

Alle diverse situazioni territoriali, riassunte nelle quattro classi, denominate Classe 1, Classe 2, Classe 3 e Classe 4, conseguono altrettante tipologie di gestione agricola per i terreni ivi ricadenti, nel seguito indicate.

**Classe 1:** Vulnerabilità intrinseca dell'acquifero captato alta o elevata associata ad una capacità protettiva del suolo moderatamente bassa o bassa.

Massima suscettibilità di contaminazione della risorsa	⇒	Massima limitazione degli interventi ammessi
--	---	--

**Classe 2:** Vulnerabilità intrinseca dell'acquifero captato alta o elevata associata ad una capacità protettiva del suolo alta o moderatamente alta, oppure vulnerabilità intrinseca dell'acquifero captato media associata ad una capacità protettiva del suolo moderatamente bassa o bassa.

Elevata suscettibilità di contaminazione della risorsa	⇒	Elevata limitazione degli interventi ammessi
--	---	--

**Classe 3:** Vulnerabilità intrinseca dell'acquifero captato media associata ad una capacità protettiva del suolo alta o moderatamente alta, oppure vulnerabilità intrinseca dell'acquifero captato bassa associata ad una capacità protettiva del suolo moderatamente bassa o bassa.

Moderata suscettibilità di contaminazione della risorsa	⇒	Moderata limitazione degli interventi ammessi
---	---	---

**Classe 4:** Vulnerabilità intrinseca dell'acquifero captato bassa associata ad una capacità protettiva del suolo alta o moderatamente alta.

Minima suscettibilità di contaminazione della risorsa	⇒	Minima limitazione degli interventi ammessi
---	---	---



### 1.3. Gestione agricola per la Classe 1

Nella zona di rispetto ristretta è vietato:

- il pascolamento;
- l'uso di fertilizzanti;
- l'uso di prodotti fitosanitari.

Nella zona di rispetto allargata:

- la gestione dei fertilizzanti viene condotta mediante un accurato bilanciamento in funzione soprattutto delle caratteristiche del suolo e delle asportazioni prevedibili; l'apporto di azoto è ammesso entro il limite di 170 kg annui per ettaro; la dimostrazione del bilanciamento di cui sopra, relativamente ai terreni ricadenti nelle aree di salvaguardia, può essere dimostrata tramite la compilazione del Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA), previsto dal Regolamento regionale 18 ottobre 2002, n. 9/R e s.m.i., o analogo strumento;
- è obbligatoria per le colture erbacee la presenza di una copertura del suolo, con una coltura intercalare o una cover crop;
- è obbligatorio per le colture arboree da frutto l'inerbimento permanente;
- i trattamenti fitosanitari vengono effettuati con i soli prodotti ammessi dal regolamento (CEE) n. 2092/91 e s.m.i. relativo al metodo di produzione biologica

### 1.4. Gestione agricola per la Classe 2

Nella zona di rispetto ristretta:

- la gestione dei fertilizzanti viene condotta mediante un accurato bilanciamento in funzione soprattutto delle caratteristiche del suolo e delle asportazioni prevedibili; l'apporto di azoto è ammesso entro il limite di 170 kg annui per ettaro; la dimostrazione del bilanciamento di cui sopra, relativamente ai terreni ricadenti nelle aree di salvaguardia, può essere dimostrata tramite la compilazione del Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA), previsto dal Regolamento regionale 18 ottobre 2002, n. 9/R e s.m.i., o analogo strumento;
- è obbligatoria per le colture erbacee la presenza di una copertura del suolo, con una coltura intercalare o una cover crop;
- è obbligatorio per le colture arboree da frutto l'inerbimento permanente;
- i trattamenti fitosanitari vengono effettuati con i soli prodotti ammessi dal regolamento (CEE) n. 2092/91 e s.m.i. relativo al metodo di produzione biologica.

Nella zona di rispetto allargata:

- la gestione dei fertilizzanti viene condotta mediante un accurato bilanciamento in funzione soprattutto delle caratteristiche del suolo e delle asportazioni prevedibili; l'apporto di Azoto è ammesso entro il limite di 170 kg annui per ettaro; la dimostrazione del bilanciamento di cui sopra, relativamente ai terreni ricadenti nelle aree di salvaguardia, può essere dimostrata tramite la compilazione del Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA), previsto dal Regolamento regionale 18 ottobre 2002, n. 9/R e s.m.i., o analogo strumento.

E' possibile effettuare trattamenti fitosanitari con i prodotti ammessi dal regolamento (CEE) n. 2092/91 e s.m.i. relativo al metodo di produzione biologica.

Sono ammessi i trattamenti di difesa fitosanitaria o di diserbo diversi da quelli in precedenza citati, in assenza di specifiche disposizioni della Regione Piemonte, solo se conformi a quelli previsti dalle norme tecniche di produzione integrata vigenti, con le ulteriori seguenti prescrizioni:

- per i pascoli si ammette la possibilità di effettuare un solo diserbo all'anno, in post-emergenza, con formulati commerciali classificati Nc e Xi, contenenti principi attivi non residuali, dotati di bassa persistenza e bassa solubilità;
- per le colture arboree si ammette la possibilità di effettuare un solo intervento diserbante all'anno, in post-emergenza delle infestanti, esclusivamente nel sottofila con formulati commerciale Nc e Xi, contenenti principi attivi non residuali e dotati di bassa persistenza e bassa solubilità;
- per le colture erbacee sono vietati tutti gli interventi diserbanti che agiscono in pre-emergenza delle infestanti.

### 1.5. Gestione agricola per la Classe 3

Si prevede una gestione comune per le due aree di rispetto: ristretta e allargata.

#### Fertilizzanti

La gestione dei fertilizzanti viene condotta mediante un accurato bilanciamento in funzione soprattutto delle caratteristiche del suolo e delle asportazioni prevedibili; l'apporto di azoto è ammesso entro il limite di 170 kg annui per ettaro; la dimostrazione del bilanciamento di cui sopra, relativamente ai terreni ricadenti nelle aree di salvaguardia, può essere dimostrata tramite la compilazione del Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA), previsto dal Regolamento regionale 18 ottobre 2002, n. 9/R e s.m.i., o analogo strumento.

#### Prodotti fitosanitari

E' possibile effettuare trattamenti fitosanitari con i prodotti ammessi dal regolamento (CEE) n. 2092/91 e s.m.i. relativo al metodo di produzione biologica.

Sono ammessi i trattamenti di difesa fitosanitaria o di diserbo diversi da quelli in precedenza citati, in assenza di specifiche disposizioni della Regione Piemonte, solo se conformi a quelli previsti dalle norme tecniche di produzione integrata vigenti, con le ulteriori seguenti prescrizioni:

- per i pascoli si ammette la possibilità di effettuare un solo diserbo all'anno, in post-emergenza, con formulati commerciali classificati Nc e Xi, contenenti principi attivi non residuali, dotati di bassa persistenza e bassa solubilità;
- per le colture arboree si ammette la possibilità di effettuare interventi diserbanti in post-emergenza delle infestanti, esclusivamente nel sottofila con formulati commerciale Nc e Xi, contenenti principi attivi non residuali e dotati di bassa persistenza e bassa solubilità;
- per le colture erbacee sono vietati tutti gli interventi diserbanti che agiscono in pre-emergenza delle infestanti.

### 1.6. Gestione agricola per la Classe 4

Si prevede una gestione comune per le due aree di rispetto: ristretta e allargata.

#### Fertilizzanti

La gestione dei fertilizzanti viene condotta mediante un accurato bilanciamento in funzione soprattutto delle caratteristiche del suolo e delle asportazioni prevedibili; l'apporto di azoto è ammesso entro il limite di 170 kg annui per ettaro; la dimostrazione del bilanciamento di cui sopra, relativamente ai terreni ricadenti nelle aree di salvaguardia, può essere dimostrata tramite la compilazione del Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA), previsto dal Regolamento regionale 18 ottobre 2002, n. 9/R e s.m.i., o analogo strumento.

#### Prodotti fitosanitari

E' possibile effettuare trattamenti fitosanitari con i prodotti ammessi dal regolamento (CEE) n. 2092/91 e s.m.i. relativo al metodo di produzione biologica.

Sono ammessi i trattamenti di difesa fitosanitaria o di diserbo diversi da quelli in precedenza citati, in assenza di specifiche disposizioni della Regione Piemonte, solo se conformi a quelli previsti dalle norme tecniche di produzione integrata vigenti.

## **2. Aree di salvaguardia delle sorgenti**

### 2.1. Criteri generali

Le modalità di gestione agricola nelle aree di salvaguardia delle sorgenti dipendono unicamente dalla classe di vulnerabilità intrinseca dell'acquifero captato, definita nell'Allegato A del presente regolamento.

### 2.2. Classi di vulnerabilità elevata, alta e media (classi A, B e C)

Si prevede una gestione agricola diversificata per le due aree di salvaguardia: zona di rispetto ristretta, da segnalare o recintare ove sia ritenuto necessario, e zona di rispetto allargata.

### 2.2.1. Gestione per la zona di rispetto ristretta

E' vietato:

- l'uso di fertilizzanti;
- il pascolamento degli animali;
- l'uso di prodotti fitosanitari.

### 2.2.2. Gestione per la zona di rispetto allargata

#### Fertilizzanti

La gestione dei fertilizzanti viene condotta mediante un accurato bilanciamento in funzione soprattutto delle caratteristiche del suolo e delle asportazioni prevedibili; l'apporto di azoto è ammesso entro il limite di 170 kg annui per ettaro; la dimostrazione del bilanciamento di cui sopra, relativamente ai terreni ricadenti nelle aree di salvaguardia, può essere dimostrata tramite la compilazione del Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA), previsto dal Regolamento regionale 18 ottobre 2002, n. 9/R e s.m.i., o analogo strumento.

#### Prodotti fitosanitari

E' possibile effettuare trattamenti fitosanitari con i prodotti ammessi dal regolamento (CEE) n. 2092/91 e s.m.i. relativo al metodo di produzione biologica.

Sono ammessi i trattamenti di difesa fitosanitaria o di diserbo diversi da quelli in precedenza citati, in assenza di specifiche disposizioni della Regione Piemonte, solo se conformi a quelli previsti dalle norme tecniche di produzione integrata vigenti, con le ulteriori seguenti prescrizioni:

- per i prati e i prati-pascoli si ammette la possibilità di effettuare un solo diserbo all'anno, in post-emergenza, con formulati commerciali classificati Nc e Xi, contenenti principi attivi non residuali, dotati di bassa persistenza e bassa solubilità;
- per le colture arboree si ammette la possibilità di effettuare un solo intervento diserbante all'anno, in post-emergenza delle infestanti, esclusivamente sottilifila con formulati commerciali Nc e Xi, contenenti principi attivi non residuali e dotati di bassa persistenza e bassa solubilità;
- per le colture erbacee sono vietati tutti gli interventi diserbanti in pre-emergenza delle infestanti.

### 2.3. Classe di vulnerabilità bassa (classe D)

L'area di rispetto è da segnalare o recintare ove sia ritenuto necessario.

#### Fertilizzanti

In considerazione della limitata estensione dei territori interessati, la gestione dei fertilizzanti viene condotta mediante un accurato bilanciamento in funzione soprattutto delle caratteristiche del suolo e delle asportazioni prevedibili; l'apporto di azoto è ammesso entro il limite di 170 kg annui per ettaro; la dimostrazione del bilanciamento di cui sopra, relativamente ai terreni ricadenti nelle aree di salvaguardia, può essere dimostrata tramite la compilazione del Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA), previsto dal Regolamento regionale 18 ottobre 2002, n. 9/R e s.m.i., o analogo strumento.

E' vietato il pascolamento degli animali.

#### Prodotti fitosanitari

I trattamenti fitosanitari vengono effettuati con i soli prodotti ammessi dal regolamento (CEE) n. 2092/91 e s.m.i. relativo al metodo di produzione biologica.

## **3. Aree di salvaguardia delle captazioni da corpi idrici superficiali**

### 3.1. Criteri generali

Nelle zone immediatamente circostanti le opere di derivazione e i relativi manufatti, delimitate in conformità all'Allegato A, è vietato l'utilizzo di fertilizzanti e di prodotti fitosanitari.

**ALLEGATO C**  
**(Art. 6)**

**Norme tecniche per la fertilizzazione fosfo-potassica**

**Parte generale**

Per la gestione della fertilizzazione fosfo-potassica delle colture sono necessarie le seguenti informazioni:

- analisi dei terreni per quanto riguarda la dotazione di fosforo e potassio (la validità dei dati richiesti nelle analisi del terreno è di 5 anni);
- tipo di coltura (asporti e ritmi di assorbimento degli elementi nutritivi, in relazione a specie, varietà, ambiente colturale);
- fattori agronomici e ambientali (epoca di semina, lavorazioni);
- le tipologie di fertilizzanti, le tecniche di distribuzione e frazionamento.

Parametri richiesti nell'analisi: fosforo assimilabile metodo Olsen (o metodo Bray-Kurtz nel caso di terreni con pH < 6,5), potassio scambiabile.

I metodi di analisi utilizzati devono rientrare tra quelli ufficiali approvati con D.M. del 13 settembre 1999 (e pubblicati sul suppl. ord. della G.U. n.248 del 21/10/99).

Il numero di campioni di terreno da sottoporre ad analisi è di almeno 1 per ogni azienda; in caso di terreni disomogenei per caratteristiche fisiche, dotazione in elementi nutritivi, precessione o pratiche colturali il numero di campioni da sottoporre ad analisi andrà aumentato di conseguenza. Si consiglia di delineare eventuali ripartizioni individuabili in tal senso all'interno dell'area di salvaguardia.

Sulla base dei dati analitici i suoli sono classificati ai sensi della tabella 1 in: "ricchi, mediamente dotati o poveri". In mancanza di dati analitici si assume, in via cautelativa, che il suolo sia classificato come "ricco".

Nei suoli "mediamente dotati" si ammette un apporto di fertilizzanti fosfo-potassici pari all'asporto delle colture, così come indicati nelle tabelle delle parti speciali.

Nei suoli "poveri" in considerazione della situazione di particolare tutela della risorsa idrica non è ammessa la pratica dell'arricchimento e la quantità degli elementi nutritivi da apportare sarà al massimo pari alla quantità asportata dalla produzione agraria.

Nei suoli "ricchi" si prevede la sospensione della fertilizzazione, sino a quando un'ulteriore analisi non evidenzia l'abbassamento del contenuto in quel particolare elemento nutritivo fino all'intervallo di dotazione media.

Il fosforo distribuito con concimi minerali va sempre interrato.

**Tabella 1 - Criteri per la fertilizzazione fosfatica e potassica**

Tipologia di fertilizzanti	Dotazione del suolo in P e K		
	Suolo ricco	Suolo mediamente dotato	Suolo povero
	$P_{\text{Olsen}} > 20 \text{ ppm}$ $P_{\text{Bray-Kurtz}} > 50 \text{ ppm}$ $K > 180 \text{ ppm}$	$P_{\text{Olsen}}$ tra 10 e 20 ppm $P_{\text{Bray-Kurtz}}$ tra 25 e 50 ppm $K$ tra 120 e 180 ppm	$P_{\text{Olsen}} < 10 \text{ ppm}$ $P_{\text{Bray-Kurtz}} < 25 \text{ ppm}$ $K < 120 \text{ ppm}$
Solo minerale	Sospensione degli apporti	Mantenimento = quantità corrispondente agli asporti	

Tipologia di fertilizzanti	Dotazione del suolo in P e K		
	Suolo ricco	Suolo mediamente dotato	Suolo povero
Organico o minerale + organico	Solo apporto organico se il fertilizzante è di origine aziendale o se l'azienda ha comprovate necessità di aumentare il contenuto di sostanza organica del terreno	E' possibile integrare la fertilizzazione organica con concimi minerali solo fino alla quota di mantenimento.	

Salvo diversamente indicato, concorrono al raggiungimento dei limiti di concimazione gli apporti annui derivanti dalla somma delle forme minerali e di sintesi e di quelle presenti nei fertilizzanti organici (queste ultime calcolate facendo riferimento ai contenuti medi riportati nella tab. 2). Come elemento-chiave per la fertilizzazione organica si considererà l'azoto: gli apporti cioè sono consentiti fino al raggiungimento dei limiti massimi stabiliti per questo elemento nell'Allegato B.

**Tabella 2 - Dati di composizione ed efficienza media per gli effluenti zootecnici**

Tipologia	ss % tq (a)	Contenuti medi kg/t tq			Efficienza media N (%) (e)	N utile kg/t tq (b) x (e) 100
		N (b)	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> (c)	K <sub>2</sub> O (d)		
letame bovino	25	4,8	3,2	6,0	55	2,64
letame suino	25	4,7	4,1	5,5	55	2,58
liquame bovino	10	4,1	2,4	4,1	50	2,05
liquame suino	5	4,1	2,4	2,9	45	2,05
pollina da lettiera esausta	70	38,5	19,0	15,5	60	23,1

## Parte speciale

### FRUTTIFERI E VITE

Si intendono riunite in questo gruppo le seguenti colture: vite, melo, pero, nashi, pesco, susino, albicocco, ciliegio, actinidia, nocciolo, castagno, noce, lampone, mirtillo, ribes, uva spina, rovo inerme.

Nel caso di nuovi impianti di vite, la concimazione di fondo in pre-impianto per P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> e K<sub>2</sub>O non potrà superare, rispettivamente, i 150 e i 300 kg/ha. Come elemento-chiave in questo caso sarà considerato il fosforo. Può essere aggiunto fosforo da concimi minerali nel caso i dati analitici evidenzino carenza di questo elemento.

Le concimazioni fogliari non vanno conteggiate ai fini del rispetto dei limiti massimi previsti. Parimenti non sono conteggiati gli apporti derivanti dall'aggiunta di fosforo con funzione acidificante nelle soluzioni per fertirrigazione, né quelli conseguenti all'impiego di sinergizzanti in aggiunta ai prodotti usati per il diserbo.

Le quantità massime di P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> e K<sub>2</sub>O apportabili alle diverse colture sono riportate nella tab. 3.

**Tabella 3 - Limiti massimi di fertilizzazione in kg/ha anno per i principali fruttiferi e vite**

Coltura	N	P	K
vite	40/60	50	150
nocciolo	80	50	100
castagno	50	50	50
noce	60	50	65
lampone	90	50	120
mirtillo	70	50	140
ribes e uva spina	80	50	120
rovo inerme	120	50	130
melo, pero, nashi	60	30	80
pesco	80	30	120
susino, albicocco	70	30	100
ciliegio	70	30	100
actinidia	80	30	100

**COLTURE ERBACEE NON ORTIVE**

Nella tabella 4 si riportano gli asporti delle principali colture erbacee di pieno campo.

In ogni caso è fatto divieto di superare i 100 kg/ha di  $P_2O_5$ .

**Tabella 4 – Asporti di N,  $P_2O_5$  e  $K_2O$  per le colture erbacee non ortive (% sulla produzione tal quale).**

Coltura		Asporti		
		N	$P_2O_5$	$K_2O$
frumento tenero	pianta intera (kg/q granella)	2,6	1,0	3,1
frumento duro	pianta intera (kg/q granella)	3,0	1,0	3,1
orzo	pianta intera (kg/q granella)	2,1	0,8	2,2
avena	pianta intera (kg/q granella)	2,3	0,9	2,2
segale	pianta intera (kg/q granella)	2,8	1,0	2,3
triticale	pianta intera (kg/q granella)	2,7	1,0	2,0
mais granella	pianta intera (kg/q granella)	2,0	0,9	1,5
mais ceroso	trinciato	0,4	0,1	0,4
sorgo	pianta intera (kg/q granella)	2,9	1,0	1,5
sorgo da foraggio	trinciato	0,3	0,1	0,3
riso	pianta intera (kg/q granella)	1,9	1,1	2,5
barbabietola	pianta intera (kg/q radici)	0,3	0,1	0,3
soia	pianta intera (kg/q granella)	6,4	1,8	3,6
girasole	pianta intera (kg/q granella)	3,9	1,5	5,3
colza	pianta intera (kg/q granella)	5,2	3,5	7,1
pisello proteico	pianta intera (kg/q granella)	4,2	1,7	3,6
favino ***	pianta intera (kg/q granella)	4,2	1,7	3,6
lupino ***	pianta intera (kg/q granella)	4,2	1,7	3,6
canapa da fibra	pianta intera	0,5	0,2	0,6
medica	fieno	2,5	0,6	1,9
trifoglio pratense	fieno	2,2	0,6	2,6
lolessa	fieno	1,4	0,7	2,3
prato avv. graminacee	fieno	2,1	0,8	2,6
prato avv. polifita*	fieno	2,3	0,7	2,8
prato stabile**	fieno	2,0	0,9	2,1

\* con più del 50% di leguminose

\*\* con prevalenza di graminacee

\*\*\* per queste colture, in assenza di dati sperimentali di sufficiente consistenza, gli asporti vengono assimilati a quelli del pisello proteico



**BARBABIETOLA DA ZUCCHERO**Quantità totale di fosforo e potassio

In funzione degli asporti e della disponibilità nel terreno secondo quanto riportato nella parte generale. Non sono comunque ammesse quantità di fosforo superiori a 100 kg/ha di  $P_2O_5$ , fatto salvo quanto stabilito nella parte generale riguardo alla fertilizzazione organica.

Epoca di distribuzione di fosforo e potassio

Fosforo: con l'eccezione di eventuali fertilizzazioni organiche in copertura, va distribuito con la concimazione di fondo o, preferibilmente, localizzato alla semina; in quest'ultimo caso si consiglia di diminuire la quota totale di un 20 % (es. da 75 a 60 kg/ha), data la maggior efficienza di assorbimento da parte della pianta.

Potassio: è possibile frazionarne la distribuzione tra concimazione di fondo e di copertura; quest'ultima non deve eccedere il 50 % del totale.

**CANAPA**Quantità totale di fosforo e potassio

In funzione degli asporti e della disponibilità nel terreno secondo quanto riportato nella parte generale. Non sono comunque ammesse quantità di fosforo superiori a 100 kg/ha di  $P_2O_5$ , fatto salvo quanto stabilito nella parte generale riguardo alla fertilizzazione organica.

Epoca di distribuzione di fosforo e potassio

Con l'eccezione di eventuali fertilizzazioni organiche in copertura, tutto il fosforo va distribuito alla preparazione del letto di semina, mentre il potassio può essere frazionato somministrandone una quota non superiore al 50 % in copertura.

**COLZA**Quantità totale di fosforo e potassio

In funzione degli asporti e della disponibilità nel terreno secondo quanto riportato nella parte generale. Non sono comunque ammesse quantità di fosforo superiori a 100 kg/ha di  $P_2O_5$ , fatto salvo quanto stabilito nella parte generale riguardo alla fertilizzazione organica.

Epoca di distribuzione di fosforo e potassio

Con l'eccezione di eventuali fertilizzazioni organiche in copertura, tutto il fosforo deve essere interrato alla preparazione del letto di semina.

Il potassio può essere frazionato, somministrandone una quota non superiore al 50 % in copertura.

**FAVINO E LUPINO**Quantità totale di fosforo e potassio

In funzione degli asporti e della disponibilità nel terreno secondo quanto riportato nella parte generale. Non sono comunque ammesse quantità di fosforo superiori a 70 kg/ha di  $P_2O_5$ , fatto salvo quanto stabilito nella parte generale riguardo alla fertilizzazione organica.

Epoca di distribuzione di fosforo e potassio

Con l'eccezione di eventuali fertilizzazioni organiche in copertura, tutto il fosforo deve essere interrato alla preparazione del letto di semina.

Il potassio può essere frazionato, somministrandone una quota in copertura.

**FRUMENTO TENERO, DURO, ORZO E CEREALI MINORI**Quantità totale di fosforo e potassio

In funzione degli asporti e della disponibilità nel terreno secondo quanto riportato nella parte generale. Non sono comunque ammesse quantità di fosforo superiori a 100 kg/ha di  $P_2O_5$ , fatto salvo quanto stabilito nella parte generale riguardo alla fertilizzazione organica.

Epoca di distribuzione di fosforo e potassio

Tutto il fosforo deve essere interrato alla preparazione del letto di semina (a meno di interventi con fertilizzanti organici in copertura). Il potassio può essere frazionato, somministrandone una quota non superiore al 50 % in copertura.

## GIRASOLE

### Quantità totale di fosforo e potassio

In funzione degli asporti e della disponibilità nel terreno secondo quanto riportato nella parte generale. Non sono comunque ammesse quantità di fosforo superiori a 100 kg/ha di  $P_2O_5$ , fatto salvo quanto stabilito nella parte generale riguardo alla fertilizzazione organica.

### Epoca di distribuzione di fosforo e potassio

Con l'eccezione di eventuali fertilizzazioni organiche in copertura, tutto il fosforo va distribuito con la concimazione di fondo o, preferibilmente, localizzato alla semina; in quest'ultimo caso si consiglia di diminuire la quota totale di un 20 % (es. da 75 a 60 kg/ha), data la maggior efficienza di assorbimento da parte della pianta.

Potassio: è possibile frazionarne la distribuzione tra concimazione di fondo e di copertura; quest'ultima non deve eccedere il 50 % del totale.

## MAIS DA GRANELLA E DA TRINCIATO

### Quantità totale di fosforo e potassio

In funzione degli asporti e della disponibilità nel terreno secondo quanto riportato nella parte generale. Non sono comunque ammesse quantità di fosforo superiori a 100 kg/ha di  $P_2O_5$ , fatto salvo quanto stabilito nella parte generale riguardo alla fertilizzazione organica.

### Epoca di distribuzione di fosforo e potassio

Con l'eccezione di eventuali fertilizzazioni organiche in copertura, tutto il fosforo va distribuito con la concimazione di fondo o, preferibilmente, localizzato alla semina; in quest'ultimo caso si consiglia di diminuire la quota totale di un 20 % (es. da 75 a 60 kg/ha), data la maggior efficienza di assorbimento da parte della pianta.

Potassio: è possibile frazionarne la distribuzione tra concimazione di fondo e di copertura; quest'ultima non deve eccedere il 50 % del totale.

## PISELLO PROTEICO

### Quantità totale di fosforo e potassio

In funzione degli asporti e della disponibilità nel terreno secondo quanto riportato nella parte generale. Non sono comunque ammesse quantità di fosforo superiori a 100 kg/ha di  $P_2O_5$ .

### Epoca di distribuzione di fosforo e potassio

Con l'eccezione di eventuali fertilizzazioni organiche in copertura, tutto il fosforo deve essere interrato alla preparazione del letto di semina. Il potassio può essere somministrato anche in copertura.

## RISO

### Quantità totale di fosforo e potassio

In funzione degli asporti e della disponibilità nel terreno secondo quanto riportato nella parte generale. Non sono comunque ammesse concimazioni fosfatice superiori a 80 kg/ha di  $P_2O_5$ , fatto salvo quanto stabilito nella parte generale riguardo alla fertilizzazione organica.

### Epoca di distribuzione di fosforo e potassio

Tutto il fosforo deve essere interrato alla preparazione del letto di semina. Il potassio può essere somministrato anche in copertura.

## SOIA

### Quantità totale di fosforo e potassio

In funzione degli asporti e della disponibilità nel terreno secondo quanto riportato nella parte generale. Non sono comunque ammesse quantità di fosforo superiori a 100 kg/ha di  $P_2O_5$ .

### Epoca di distribuzione di fosforo e potassio

Con l'eccezione di eventuali fertilizzazioni organiche in copertura, tutto il fosforo deve essere interrato alla preparazione del letto di semina. Il potassio può essere somministrato anche in copertura.

**SORGO DA GRANELLA E DA FORAGGIO**Quantità totale di fosforo e potassio

In funzione degli asporti e della disponibilità nel terreno secondo quanto riportato nella parte generale. Non sono comunque ammesse quantità di fosforo superiori a 100 kg/ha di  $P_2O_5$ , fatto salvo quanto stabilito nella parte generale riguardo alla fertilizzazione organica.

Epoca di distribuzione di fosforo e potassio

Fosforo: con l'eccezione di eventuali fertilizzazioni organiche in copertura, va distribuito con la concimazione di fondo o, preferibilmente, localizzato alla semina; in quest'ultimo caso si consiglia di diminuire la quota totale di un 20 % (es. da 75 a 60 kg/ha), data la maggior efficienza di assorbimento da parte della pianta.

Potassio: è possibile frazionarne la distribuzione tra concimazione di fondo e di copertura.

**ERBA MEDICA**Quantità totale di fosforo e potassio ed epoca di somministrazione

In funzione degli asporti e della disponibilità nel terreno secondo quanto riportato nella parte generale. I quantitativi possono essere calcolati per l'intero ciclo della coltura considerandola di durata quadriennale e anticipando all'impianto la quota che non sarà somministrata in copertura negli anni successivi. Non sono comunque ammesse quantità di fosforo superiori a 100 kg/ha di  $P_2O_5$  per anno. In copertura è possibile utilizzare fertilizzanti organici fino a coprire il fabbisogno della coltura per fosforo e potassio.

**ERBAIO DI LOIESSA**Quantità totale di fosforo e potassio

In funzione degli asporti e della disponibilità nel terreno secondo quanto riportato nella parte generale. Non sono comunque ammesse quantità di fosforo superiori a 100 kg/ha di  $P_2O_5$ .

Epoca di distribuzione di fosforo e potassio

Con l'eccezione di eventuali fertilizzazioni organiche in copertura, tutto il fosforo va distribuito alla preparazione del letto di semina.

**PRATI AVVICENDATI DI SOLE GRAMINACEE**Quantità totale di fosforo e potassio ed epoca di somministrazione

In funzione degli asporti e della disponibilità nel terreno secondo quanto riportato nella parte generale. La durata del prato è considerata pari a 2 anni se la specie prevalente è loiessa, pari a 3 anni negli altri casi. In relazione alla durata prevista i quantitativi possono essere calcolati per l'intero ciclo della coltura anticipando all'impianto la quota che non sarà somministrata in copertura negli anni successivi. Non sono comunque ammesse quantità di fosforo superiori a 100 kg/ha di  $P_2O_5$  per anno, fatto salvo quanto stabilito nella parte generale riguardo alla fertilizzazione organica.

**PRATI AVVICENDATI DI GRAMINACEE E LEGUMINOSE CONSOCIATE**Quantità totale di fosforo e potassio ed epoca di somministrazione

In funzione degli asporti e della disponibilità nel terreno secondo quanto riportato nella parte generale. La durata del prato è considerata pari a 2 anni se la specie prevalente è loiessa, pari a 3 anni negli altri casi. In relazione alla durata prevista i quantitativi possono essere calcolati per l'intero ciclo della coltura anticipando all'impianto la quota che non sarà somministrata in copertura negli anni successivi. Non sono comunque ammesse quantità di fosforo superiori a 100 kg/ha di  $P_2O_5$  per anno, fatto salvo quanto stabilito nella parte generale riguardo alla fertilizzazione organica.

**PRATI PERMANENTI**Quantità totale di fosforo e potassio ed epoca di somministrazione

In funzione degli asporti e della disponibilità nel terreno secondo quanto riportato nella parte generale. Non sono comunque ammesse quantità di fosforo superiori a 100 kg/ha di  $P_2O_5$  per anno, fatto salvo quanto stabilito nella parte generale riguardo alla fertilizzazione organica.

**COLTURE ERBACEE ORTIVE**

Considerata la scarsa mobilità del fosforo e del potassio, occorre garantirne la localizzazione nel volume di suolo esplorato dalle radici. Per questo motivo sono generalmente consentite solo distribuzioni durante la lavorazione del terreno.

Per il fosforo si ammette la localizzazione dei concimi liquidi alla semina o al trapianto e l'impiego fino alla fase di pre-emergenza.

L'uso di concimi contenenti questi elementi in copertura, nelle colture a ciclo annuale, non è ammesso. Queste limitazioni non hanno valore qualora si pratichino la fertirrigazione e/o la concimazione fogliare, nel qual caso la somministrazione può avvenire durante la coltura.

Le quantità totali di fosforo e potassio ammesse vanno modulate in funzione della disponibilità nel terreno, come indicato nella parte generale e degli asporti indicati in tabella 5. In ogni caso non è possibile superare i limiti specifici indicati per le singole colture orticole.

**Tabella 5 – Asporti di N, P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> e K<sub>2</sub>O delle colture erbacee ortive, in rapporto alla resa ad ettaro.**

	Resa (t/ha)	Asporti (kg/ha)				Resa (t/ha)	Asporti (kg/ha)		
		N	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	K <sub>2</sub> O			N	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	K <sub>2</sub> O
<b>BRASSICACEE</b>					<b>LILIACEE</b>				
Cavolfiore	35	160	50	190	aglio	12	180	70	180
Cavolo	50	200	100	350	asparago	4,5	120	30	110
<b>CHENOPODIACEE</b>					cipolla	60	180	80	240
Spinacio	20	100	30	140	<b>OMBRELLIFERE</b>				
bietola da orto	60	300	180	360	carota	70	280	100	420
bietola da coste	40	100	40	200	sedano	40	180	90	350
<b>CUCURBITACEE</b>					finocchio	40	280	40	360
cetriolo (CP)	90	150	80	250	<b>COMPOSITE</b>				
cocomero	45	90	60	135	cardo	25	120	50	175
melone	35	140	50	210	<b>ROSACEE</b>				
zucchini (PC)	30	150	45	240	fragola	25	95	40	120
zucchini (CP)	50	200	75	400	<b>SOLANACEE</b>				
zucca	70	170	75	460	pomodoro (CP)	130	400	130	560
<b>INSALATE</b>					pomodoro (PC)	100	300	100	400
lattuga (PC)	25	80	40	175	pomodoro ind.	70	210	60	280
lattuga (CP estiva)	45	140	40	225	melanzana (CP)	60	300	120	360
cicoria	35	200	120	600	melanzana (PC)	40	200	80	240
<b>LEGUMINOSE</b>					patata	30	150	60	220
fagiolo (ceroso)	11	100	50	170	peperone (PC)	40	160	60	200
fagiolino	8	80	40	120	peperone (CP)	50	300	75	250
pisello	8	100	30	65					
cece	2	80	25	70					

**AGLIO**Epoca di distribuzione di fosforo e potassio

Il fosforo e il potassio vanno somministrati interamente in presemina.

**ASPARAGO**Quantità totale di fosforo e potassio

All'impianto sono ammessi fino a 150 kg/ha di P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> e 150 kg/ha di K<sub>2</sub>O da concimi minerali, oltre a un adeguato apporto di sostanza organica.

Epoca di distribuzione di fosforo e potassio

Oltre che all'impianto è possibile distribuire questi elementi annualmente in copertura, frazionando il potassio parte in autunno e parte in primavera, mentre il fosforo va somministrato interamente nel periodo autunnale.

#### BIETOLA ROSSA

##### Epoca di distribuzione di fosforo

Tutto in fase di presemina (o pretrapianto).

##### Epoca di distribuzione di potassio

Si consiglia di distribuire 2/3 del totale in presemina (o pretrapianto) e 1/3 in copertura, a circa 60 giorni dalla semina o dal trapianto.

#### BIETOLA DA COSTE

##### Epoca di distribuzione di fosforo e potassio

Il fosforo e il potassio vanno somministrati interamente in presemina (o pretrapianto).

#### CARDO

##### Epoca di distribuzione di fosforo e potassio

Il fosforo e il potassio vanno somministrati interamente in presemina (o pretrapianto).

#### CAROTA

##### Epoca di distribuzione di fosforo e potassio

Il fosforo va distribuito interamente in presemina, mentre il potassio può essere frazionato dandone la maggior parte in presemina e il resto in copertura.

#### CAVOLFIORE

##### Epoca di distribuzione di fosforo e potassio

Il fosforo e il potassio vanno somministrati interamente in pretrapianto.

#### CAVOLI (VERZA E CAPPuccio)

##### Epoca di distribuzione di fosforo e potassio

Il fosforo e il potassio vanno somministrati interamente in pretrapianto.

#### CECE

##### Epoca di distribuzione del fosforo

Tutto in presemina o pretrapianto.

#### CETRIOLO

##### Epoca di distribuzione di fosforo e potassio

In pretrapianto vanno distribuiti l'intera quantità di fosforo e parte del potassio; successivamente, dall'ingrossamento dei primi frutti fino alla raccolta inoltrata, sono necessari apporti frazionati a cadenza quindicinale di quest'ultimo elemento.

#### CICORIA

##### Epoca di distribuzione di fosforo e potassio

Il fosforo e il potassio vanno distribuiti interamente in presemina.

#### CIPOLLA

##### Epoca di distribuzione di fosforo e potassio

Il fosforo va somministrato interamente in presemina, mentre si consiglia di distribuire il potassio per metà in presemina e per metà in due successivi passaggi in copertura.

**COCOMERO**Epoca di distribuzione del fosforo

Tutto in pretrapianto.

Epoca di distribuzione del potassio

Si consiglia di frazionare il potassio, apportandone 1/3 in pretrapianto e 2/3 in copertura; questi ultimi si ripartiscono solitamente alla fioritura, all'allegagione e all'ingrossamento dei frutti.

**FAGIOLINO**Epoca di distribuzione di fosforo e potassio

Il fosforo e il potassio vanno somministrati interamente in presemina.

**FAGIOLO**Epoca di distribuzione di fosforo e potassio

Il fosforo e il potassio vanno somministrati interamente in presemina.

**FINOCCHIO**Epoca di distribuzione di fosforo e potassio

Il fosforo va distribuito interamente in presemina, mentre il potassio può essere frazionato.

**FRAGOLA**Epoca di distribuzione di fosforo e potassio

Il fosforo e il potassio vanno somministrati interamente in pretrapianto.

**LATTUGA**Epoca di distribuzione di fosforo e potassio

Il fosforo e il potassio vanno somministrati interamente in presemina o pretrapianto.

**MELANZANA**Epoca di distribuzione di fosforo e potassio

Il fosforo va distribuito interamente in pretrapianto, mentre il potassio può essere frazionato.

**MELONE**Epoca di distribuzione del fosforo

Tutto in pretrapianto.

Epoca di distribuzione del potassio

Si consiglia di distribuirne i 2/3 in pretrapianto con l'azoto, facendo seguire 1 o 2 interventi in copertura effettuati generalmente per manichetta sotto pacciamatura o per via fogliare, alla fase di ingrossamento dei frutticini.

**PATATA**Epoca di distribuzione di fosforo e potassio

Il fosforo e il potassio vanno somministrati interamente in presemina.

**PEPERONE**Epoca di distribuzione del fosforo

Tutto in pretrapianto.

Epoca di distribuzione del potassio

Si consiglia il frazionamento per metà in pretrapianto e per metà in copertura con l'azoto.



#### PISELLO

##### Epoca di distribuzione di fosforo e potassio

Il fosforo e il potassio vanno somministrati interamente in presemina.

#### POMODORO

##### Epoca di distribuzione del fosforo

Tutto in pretrapianto.

##### Epoca di distribuzione del potassio

Per metà in pretrapianto e il resto frazionato in copertura con l'azoto.

#### SEDANO

##### Epoca di distribuzione del fosforo

Tutto in pretrapianto.

##### Epoca di distribuzione del potassio

Si consiglia di frazionare gli apporti di potassio, distribuendo 1/3 in pretrapianto e 2/3 in copertura.

#### SPINACIO

##### Epoca di distribuzione di fosforo e potassio

Il fosforo e il potassio vanno somministrati interamente in presemina.

#### ZUCCHINO

##### Epoca di distribuzione del fosforo

Tutto in presemina o pretrapianto. Epoca di distribuzione del potassio

Si consiglia il frazionamento per 1/3 alla semina o in pretrapianto e per 2/3 in copertura.

#### ZUCCA

##### Epoca di distribuzione del fosforo

Tutto in presemina o pretrapianto

##### Epoca di distribuzione del potassio

Può essere distribuito interamente in presemina/pretrapianto oppure frazionandone parte in copertura.

ALLEGATO D  
(Artt. 8 e 10)**Contenuti e documentazione a corredo della domanda di definizione delle aree di salvaguardia**

La domanda di definizione delle aree di salvaguardia deve essere corredata dalla seguente documentazione:

1. studi e relativi allegati tecnici redatti in conformità a quanto previsto nell'Allegato A;
2. proposta del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari, ove necessario, redatto in conformità a quanto previsto nell'Allegato B;
3. stralci planimetrici leggibili dello strumento urbanistico vigente o in istruttoria con relative legende riguardanti l'area in esame;
4. destinazione urbanistica delle particelle catastali interessate dalla zona di tutela assoluta, dalla zona di rispetto ristretta e dalla zona di rispetto allargata;
5. n. 13 copie della planimetria dell'area di salvaguardia proposta redatta su base catastale aggiornata. Ogni copia dovrà riportare:
  - l'ubicazione dell'opera o delle opere di presa con l'indicazione dei riferimenti geografici;
  - la zona di tutela assoluta, la zona di rispetto ristretta e la zona di rispetto allargata;
  - le dimensioni in metri delle suddette aree utilizzando preferibilmente un sistema di assi cartesiani orientati secondo la direzione di flusso della falda idrica;
  - l'orientazione rispetto al Nord geografico del sistema di assi utilizzato;
  - la superficie coinvolta dalle aree in metri quadrati;
  - l'elenco delle particelle catastali coinvolte, anche parzialmente, suddivise per ciascuna zona;

Copia degli elaborati di cui agli Allegati A e B deve essere altresì fornita su supporto informatico.

In caso di domande di definizione delle aree di salvaguardia delle opere di captazione esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere altresì allegati:

- a) il parere dell'azienda sanitaria locale competente per territorio riferito al giudizio di potabilità e all'andamento storico della qualità delle acque captate;
- b) il parere dell'ARPA riferito alla presenza dei centri di pericolo nell'area indagata con le indicazioni degli eventuali interventi di messa in sicurezza;
- c) il parere dei comuni nel cui territorio ricadono le aree di salvaguardia;
- d) la documentazione attestante il titolo all'uso della risorsa idrica.

Decreto della Presidente della Giunta Regionale 28 dicembre 2006, n. 16/R.

**Regolamento regionale recante: “Attuazione della legge regionale 7 agosto 2006, n. 31 (Disposizioni di principio per l’autorizzazione alla deroga delle distanze legali lungo le ferrovie in concessione ai sensi dell’ articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 1980).”**

#### LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l’articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Visto il d.p.r. 11 luglio 1980, n. 753;

Vista la legge regionale 7 agosto 2006, n. 31;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 6-4998 del 28 dicembre 2006

*emana*

il seguente regolamento

Regolamento Regionale recante: “Attuazione della Legge Regionale 7 agosto 2006, n. 31 (Disposizioni di principio per l’autorizzazione alla deroga delle distanze legali lungo le ferrovie in concessione ai sensi dell’ articolo 60 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 1980).”

Art. 1.

*(Oggetto)*

1. Il presente regolamento disciplina le condizioni e le modalità procedurali per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione all’interno della fascia di rispetto delle ferrovie in concessione ubicate sul territorio della Regione Piemonte, nel rispetto dei criteri generali e delle disposizioni attuative di cui agli articoli 3 e 4 della legge regionale 7 agosto 2006, n. 31 (Disposizioni di principio per l’autorizzazione alla deroga delle distanze legali lungo le ferrovie in concessione ai sensi dell’ articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 1980).

Art. 2.

*(Attivazione procedura ed istanza)*

1. I soggetti legittimati ad ottenere il rilascio di provvedimenti urbanistico-edilizi, secondo quanto prescritto dalla vigente normativa, richiedono il parere al comune sul cui territorio insiste l’intervento e presentano domanda di autorizzazione alla riduzione delle distanze legali, indirizzata alla Regione Piemonte Direzione Trasporti - Settore Viabilità ed Impianti Fissi, per il tramite della società concessionaria della ferrovia in questione (Allegato A), corredata del parere del comune.

2. L’istanza indirizzata alla Regione Piemonte Direzione Trasporti, è presentata in quadruplica copia, di cui una conforme a quanto prescritto dalle vigenti leggi in materia di imposta di bollo, e contiene:

a) le generalità del richiedente; nel caso di soggetto collettivo (società, ente, condominio ecc.) sono indicate le generalità della persona fisica che rappresenta il soggetto collettivo che è legittimato a presentare la domanda in base allo statuto o ad uno specifico atto deliberativo da indicare nella domanda stessa;

b) la dichiarazione di possesso di titolo idoneo ad eseguire l’intervento oggetto di richiesta;

c) le generalità del progettista con indicazione dell’ordine professionale o collegio di appartenenza ed il numero di iscrizione;

d) l’ubicazione e gli estremi catastali dell’intervento con la specificazione della zona urbanistica in cui ricade l’intervento, nonché l’elenco di tutti i vincoli presenti o la dichiarazione di non presenza di vincoli;

e) il recapito telefonico e l’indirizzo del richiedente o del referente per le comunicazioni inerenti la pratica.

3. La domanda e gli atti allegati hanno valore di autocertificazione ai sensi della vigente normativa in materia, rispetto a quanto dichiarato negli stessi.

4. La Regione Piemonte Direzione Trasporti, ricevuta l'istanza da parte della società concessionaria, comprensiva del parere del comune e di quello della società stessa, dà comunicazione di avvio del procedimento al richiedente.

5. Nel caso in cui il comune o la società concessionaria esprimono parere negativo sull'intervento oggetto di riduzione di distanza legale, l'istanza non viene accolta e la Regione Piemonte Direzione Trasporti, ne dà comunicazione al richiedente.

### Art. 3.

#### *(Documentazione tecnico-amministrativa)*

1. L'istanza di cui all'articolo 2 (Allegato A), è corredata dalla seguente documentazione tecnico-amministrativa:

a) dichiarazione del richiedente in triplice copia controfirmata dal progettista (Allegato B), attestante:

1) la progettazione delle opere e la loro realizzazione eseguite in modo da evitare alla proprietà danni e disagi che potrebbero verificarsi per effetto delle vibrazioni causate dal transito dei treni;

2) la consapevolezza che l'intervento ricade nella fascia territoriale di pertinenza dell'infrastruttura ferroviaria istituita dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1998, n. 459 (Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della L. 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario) e l'impegno a mettere in atto a propria cura e spese tutti gli accorgimenti tecnici necessari per garantire il rispetto dei valori limite di rumorosità previsti dal medesimo decreto;

3) la consapevolezza di esporsi, data la vicinanza delle opere richieste alla rotaia e la persistenza della linea ferroviaria, ai disagi che potrebbero derivare in via diretta e indiretta da inquinamento acustico, elettromagnetico, visivo ed atmosferico e di rinunciare a qualsiasi futura pretesa per indennizzi di sorta da parte del gestore dell'infrastruttura ferroviaria o del proprietario, per danni causati o temuti a cose e persone, riconducibili anche indirettamente alle attività che caratterizzano l'esercizio ferroviario, attuale o di futura istituzione, anche a seguito di interventi di ampliamento o modifica degli impianti e dell'esercizio ferroviario;

4) la consapevolezza che l'autorizzazione richiesta, di cui all'articolo 1, riguarda esclusivamente le competenze di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto) e non entra nel merito di ogni altra autorizzazione, assenso, nulla osta necessari al progetto;

b) relazione tecnico-descrittiva dell'intervento, con particolare riferimento alle misure adottate per il rispetto dei valori limite di rumorosità previsti dal d.p.r. 459/1998;

c) documentazione fotografica dello stato di fatto con l'individuazione planimetrica delle viste;

d) estratto di mappa catastale con l'indicazione dell'intervento;

e) estratto del piano regolatore generale comunale e relative norme di attuazione, con indicazione dell'intervento, nonché parere tecnico comunale sull'intervento in oggetto;

f) rilievo dello stato di fatto, in caso di ampliamenti, ristrutturazioni o interventi su manufatti esistenti;

g) tavole di progetto comprensive di piante, sezioni e prospetti dell'intervento, con evidenziata la linea ferroviaria interessata e le quote dei manufatti in progetto rispetto alla più vicina rotaia, compreso eventuali balconi, gronde, aggetti, parti seminterrate ecc. Le distanze da riportare sulle tavole sono misurate in proiezione orizzontale e perpendicolarmente all'asse del più vicino binario e dal bordo dello sterro o del rilevato;

h) planimetria e sezione, in scala adeguata e opportunamente quotata, comprendente almeno tutta la fascia soggetta a vincolo ferroviario (evidenziata), con l'illustrazione della viabilità esistente da entrambi i lati della ferrovia (opportunamente quotata), ed i percorsi utilizzabili sia dai mezzi di manutenzione della ferrovia, che dai mezzi di soccorso e da eventuali autogru utilizzate per la rimozione o lo spostamento del materiale rotabile ferroviario sviato. Devono essere riportati tutti i manufatti esistenti con l'indicazione delle distanze dai binari e le relative altezze e distacchi;

i) studio sulle emissioni sonore, di polveri, sui campi elettromagnetici e sulle vibrazioni indotte, con dimostrazione della validità degli interventi di mitigazione proposti;

l) studio dell'equilibrio delle scarpate nel caso l'intervento in oggetto possa pregiudicarne la stabilità;

m) relazione sugli interventi messi in atto per il corretto smaltimento delle acque di superficie;

n) sintesi dei dati tecnici (Allegato C).

2. La documentazione tecnica di cui al comma 1, eccetto quanto individuato alla lettera a), è presentata in quattro copie firmate dal committente e firmate e timbrate dal progettista.

#### Art. 4.

##### *(Parere della società concessionaria)*

1. La società concessionaria della ferrovia, esaminata la domanda, esprime, come prescritto dall'articolo 60 del d.p.r. 753/1980, il proprio parere tecnico con riferimento alla sicurezza e regolarità di esercizio ferroviario ed alla possibilità di eseguire, qualora necessario, interventi di soccorso, e lo invia, assieme alle copie degli elaborati tecnico-amministrativi dell'istanza e delle dichiarazioni, alla struttura regionale competente.

2. Il parere è corredato dallo stralcio planimetrico quotato della zona interessata dall'intervento, comprensiva di tutti gli impianti ferroviari esistenti, e, per i tratti di linea a semplice binario, individua la fascia interessata dall'eventuale raddoppio della linea.

3. La società concessionaria della ferrovia dichiara che l'intervento oggetto di richiesta di autorizzazione in deroga risulta compatibile con l'eventuale raddoppio o potenziamento della linea, con interventi relativi alla soppressione di passaggi a livello e con la possibilità di apportare migliorie in genere all'infrastruttura ferroviaria ed ai suoi annessi.

#### Art. 5.

##### *(Nulla osta ai fini della sicurezza, parere del comune e rilascio autorizzazione)*

1. Il rilascio dell'autorizzazione da parte della struttura regionale competente, è subordinato al nulla osta, ai fini della sicurezza dell'esercizio del trasporto, rilasciato dal competente Ministero, su richiesta della Regione Piemonte Direzione Trasporti, ed al parere del comune o dei comuni sul cui territorio insiste l'intervento.

2. Il termine per il rilascio dell'autorizzazione è fissato in 180 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza da parte della struttura regionale competente.

3. Due copie della documentazione presentata per il rilascio dell'autorizzazione sono restituite alla società concessionaria, unitamente al provvedimento autorizzativo.

4. Copia del provvedimento autorizzativo è trasmessa al comune interessato dall'intervento ed al competente Ministero che ha rilasciato il nulla osta.

5. E' a carico della società concessionaria la trasmissione degli atti al richiedente.

6. Il provvedimento di autorizzazione di cui all'articolo 2 della l.r. 31/2006, indica i termini di inizio e fine lavori e le eventuali proroghe.

#### Art. 6.

##### *(Documentazione integrativa)*

1. Nel caso di documentazione incompleta o giudicata insufficiente dalla struttura regionale competente, l'iter istruttorio della pratica è sospeso con possibilità di richiedere integrazioni tramite la società concessionaria.

#### Art. 7.

##### *(Sopralluogo di visita)*

1. Nel corso dell'istruttoria, è facoltà dei funzionari della struttura regionale competente, procedere alla visita di sopralluogo per l'accertamento della consistenza dei luoghi.

2. E' facoltà della struttura regionale competente effettuare la visita di sopralluogo congiuntamente alla società concessionaria ed al competente Ministero titolare del rilascio del nulla osta.

3. Qualora si acceda a proprietà private non liberamente accessibili, durante la visita è richiesta la presenza della proprietà o di un suo rappresentante.

4. Al termine del sopralluogo è redatto apposito verbale.

#### Art. 8.

##### *(Autorizzazione per costruzioni in deroga all'articolo 49 del d.p.r. 753/1980)*

1. Il rilascio dell'autorizzazione in deroga per la realizzazione di nuove costruzioni o ricostruzioni di manufatti esistenti, è soggetta al rispetto delle seguenti condizioni:

a) presenza, su uno dei due lati della ferrovia, di una strada pubblica corrente in fregio alla sede ferroviaria sempre accessibile per il libero transito e la manovra dei mezzi di soccorso (vigili del fuoco, ambulanze) e delle macchine operatrici per l'eventuale spostamento o rimozione del materiale rotabile eventualmente sviato, nonché dai mezzi di manutenzione della ferrovia; la distanza minima dei nuovi manufatti deve essere 20 m. dal bordo della massicciata, ovvero dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato;

b) nel caso in cui non esista una strada in fregio alla sede ferroviaria, si deve garantire l'accessibilità dei mezzi di soccorso e delle macchine operatrici alla sede ferroviaria, lasciando, da entrambi i lati della ferrovia, una fascia di terreno libera da manufatti, avente larghezza non inferiore a 26 m. in proiezione orizzontale, misurati dal bordo della massicciata, ovvero dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato e lunghezza non inferiore alla larghezza, raggiungibile agevolmente dalla normale viabilità;

c) il manufatto oggetto di riduzione di distanze legali, compresi tutti i suoi aggetti (cornicioni, balconi, ecc.) e comprese le parti interrato, deve essere compreso tra il piano inclinato di 45 gradi passante per la più vicina rotaia ed il piano del terreno;

d) le distanze ridotte non devono costituire ostacolo alcuno al naturale deflusso delle acque né provocare alterazioni della falda che determinino interferenze con la stabilità della piattaforma ferroviaria o delle opere d'arte;

e) le costruzioni ed i manufatti non devono essere tali da compromettere la stabilità della sede ferroviaria e delle opere annesse, rimanendo da esse indipendenti dal punto di vista statico e funzionale. Si devono prevedere accorgimenti per impedire eventuali effetti indotti. Le opere della sede ferroviaria devono poter essere demolite, modificate o ricostruite, in tutto o in parte, senza soggezioni, vincoli e limitazioni di sorta;

f) nei tratti di linea a mezza costa, deve essere garantita la stabilità globale delle scarpate.

2. Il rilascio dell'autorizzazione in deroga per l'ampliamento di manufatti esistenti è soggetta al rispetto delle seguenti condizioni:

a) il manufatto oggetto di riduzione di distanze legali, compresi gli ampliamenti e tutti i suoi aggetti (cornicioni, balconi, ecc.) e comprese le parti interrato, deve essere compreso tra il piano inclinato di 45 gradi passante per la più vicina rotaia ed il piano del terreno;

b) l'ampliamento deve rispettare i criteri stabiliti per le nuove costruzioni, indicate nel comma 1 e non ridurre la possibilità di accesso al sedime ferroviario.

3. Il rilascio dell'autorizzazione in deroga per la ristrutturazione di manufatti esistenti è subordinato al mantenimento dello stato di fatto sul territorio circostante e non deve determinare nuovi vincoli di subordinazione nei confronti della ferrovia.

4. Qualora la ferrovia sia completamente interrata, il rilascio dell'autorizzazione in deroga è concessa previa verifica che il ribaltamento del manufatto sia esterno alla galleria ferroviaria, comprensiva degli spessori delle strutture.

5. Nel caso in cui nel tratto in esame la ferrovia sia costituita da un unico binario, le misure indicate in precedenza si riferiscono all'infrastruttura comprensiva del potenziamento, come risulta dallo stralcio planimetrico che la società concessionaria deve allegare al proprio parere.

6. Nell'esprimere il proprio parere, la società concessionaria tiene conto della possibilità di soppressione dei passaggi a livello o attraverso il raggruppamento di più passaggi a livello o attraverso la realizzazione di opere sostitutive.

7. Qualora la Giunta regionale si avvalga della facoltà di cui all'articolo 4, comma 2 della l.r. 31/2006, l'ampliamento di manufatti esistenti è subordinato all'ottenimento, in sede di Conferenza di servizi, come prevista all'articolo 2, comma 4 della medesima legge, di tutte le autorizzazioni necessarie ivi compreso il parere dei Vigili del Fuoco e dell'ASL competenti per territorio. La Conferenza di servizi, valutati i criteri generali di cui all'articolo 3 della l.r. 31/2006, assume la



determinazione conclusiva, cui si riferisce il provvedimento finale della Regione Piemonte Direzione Trasporti.

Art. 9.

*(Atti e provvedimenti successivi all'autorizzazione)*

1. Durante l'esecuzione dei lavori la società concessionaria ha l'onere della vigilanza sulla sede ferroviaria e sugli impianti; eventuali danni o pregiudizi, diretti o indiretti, derivanti in conseguenza alla costruzione a distanza ravvicinata, alla sede o agli impianti medesimi, sono immediatamente riparati o rimossi a cura della società concessionaria a spese del proprietario dell'edificio o manufatto o degli aventi causa.

2. In presenza di danni e pregiudizi di particolare rilevanza per i quali non sia applicabile il comma 1, il provvedimento autorizzativo può essere revocato, anche su richiesta della società concessionaria, con provvedimento della struttura regionale competente.

2. La società concessionaria può richiedere al proprietario o agli aventi causa, anche su invito della Regione Piemonte Direzione Trasporti, adeguamenti alle misure di protezione e sicurezza derivanti da provvedimenti normativi che dovessero entrare in vigore anche successivamente al presente atto.

3. In caso di opere o lavori eseguiti in difformità alla autorizzazione rilasciata, la struttura regionale competente, dispone la revoca dell'autorizzazione, dandone comunicazione al sindaco del comune in cui ricadono gli interventi.

4. Il richiedente, anche tramite il direttore dei lavori delle opere oggetto di autorizzazione di deroga alle distanze legali, comunica alla struttura regionale competente, l'ultimazione dei lavori dichiarando la conformità degli stessi al progetto autorizzato.

Art. 10.

*(Abrogazioni)*

1. Il regolamento regionale 14 febbraio 2005, n. 2/R, è abrogato.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, addì 28 dicembre 2006.

Mercedes Bresso

Allegato A  
(Art. 2)

Marca da Bollo

Alla Regione Piemonte  
Direzione Trasporti  
Settore Viabilità ed Impianti Fissi  
Via Belfiore, 23  
10125 TORINO

Data .....

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLA RIDUZIONE DELLE DISTANZE LEGALI PER COSTRUZIONI SITUATE ALL'INTERNO DELLA FASCIA DI RISPETTO DELLE LINEE FERROVIARIE (IN DEROGA ALL'ART. 49 DEL D.P.R. 753/1980, NEL RISPETTO DELLA L.R. 7/08/2006 n.31)

Il/la sottoscritto/a .....

Nato/a a ..... Prov. .... il .....

in qualità di .....

Dichiara di essere in possesso del titolo idoneo ad eseguire l'intervento oggetto della richiesta.

Comunica di aver incaricato per la redazione del progetto:

nome..... cognome..... qualifica.....

iscritto all'Albo Professionale della provincia di .....  
con il numero.....

Dichiara che l'intervento in oggetto è ubicato all'interno della fascia di rispetto della ferrovia

nel Comune di..... nella zona urbanistica denominata.....

con destinazione ..... nel lotto distinto al catasto al Fog. .... Part. ....

sul quale gravano i seguenti vincoli urbanistici.....

#### CHIEDE

L' autorizzazione alla riduzione delle distanze legali in deroga all'art. 49 del d.p.r. 753/1980 e nel rispetto della L.R. 7/08/2006 n.31 e del Regolamento di attuazione.

Allega alla presente:

1. Fotocopia del documento d'identità

2. Documentazione tecnico-amministrativa composta da (indicare anche il numero di copie):

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Per le comunicazioni inerenti la pratica in oggetto pregasi contattare

Nome..... Cognome .....

tel. .... fax. .... e-mail. ....

cell.....

Consapevole delle sanzioni penali e della decadenza dai benefici, come previsto rispettivamente dagli articoli 76 e 75 del D.P.R. 445/2000 nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, sotto la sua personale responsabilità, dichiara che quanto contenuto nel presente modello corrisponde a verità.

LUOGO e DATA

FIRMA DEL DICHIARANTE

\_\_\_\_\_ (per esteso e leggibile)

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003

Il trattamento dei dati personali forniti è finalizzato unicamente all'espletamento delle attività inerenti al procedimento di rilascio di autorizzazione ai sensi della L.R. 31/2006.

Allegato B  
(Art. 3)

### DICHIARAZIONE

Il/La sottoscritto/a.....nato/a a ..... il....., residente a ..... C.A.P. .... Via .....C.F. o P.I. .... in qualità di .....con riferimento alla domanda presentata alla Regione Piemonte - Direzione Trasporti per il tramite della Società Concessionaria della ferrovia....., in data....., ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del D.P.R. 11.07.1980 n°753 e della L.R. 7.08.2006 n.31, per le opere da eseguirsi nel comune di ..... sul terreno distinto in mappa con il n° ....., fog..... sul lato destro/sinistro della linea ..... in corrispondenza del Km..... alla distanza minima dalla più vicina rotaia di mt. .... le seguenti opere:

.....  
.....  
.....  
.....

### DICHIARA

1 - che le opere sopra indicate e meglio identificate nei documenti allegati alla domanda suddetta, sono state progettate e saranno eseguite in modo tale da evitare possibili danni che potrebbero verificarsi per effetto della vicinanza della linea ferroviaria;

2 - che, preso atto della preesistenza della linea ferroviaria e della situazione dei luoghi, esprime la consapevolezza di esporsi, data la vicinanza del fabbricato alla rotaia, ai disagi che ne potrebbero derivare e di rinunciare a qualsiasi futura pretesa di indennizzi di sorta da parte del gestore dell'infrastruttura o del proprietario per danni causati o temuti riconducibili alle funzioni che caratterizzano l'esercizio ferroviario;

3 - di essere consapevole che l'intervento ricade nella fascia territoriale di pertinenza della infrastruttura ferroviaria di cui dall'art. 3 comma 1 lettera a) del D.P.R. n°459 del 18.11.1998, che regola i valori limite assoluti di immissione del rumore prodotto dalla infrastruttura stessa. Pertanto si impegna a mettere in atto a sue cure e spese tutti gli accorgimenti tecnici necessari per garantire il rispetto dei valori limite di rumorosità previsti dal D.P.R. 459/98.

4 - di essere consapevole che l'autorizzazione richiesta riguarda esclusivamente le competenze di cui al D.P.R. 11.07.1980 n°753 e non entra nel merito di ogni altra autorizzazione, assenso, nulla osta, necessari al progetto;

Consapevole delle sanzioni penali e della decadenza dai benefici, come previsto rispettivamente dagli articoli 76 e 75 del D.P.R. 445/2000 nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, sotto la sua personale responsabilità, dichiara che quanto contenuto nel presente modello corrisponde a verità.

\_\_\_\_\_  
(data)

\_\_\_\_\_  
(firma)

Confermo le dichiarazioni di cui ai punti 1 e 3.

### IL PROGETTISTA

\_\_\_\_\_  
(data) (firma) (timbro)

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003

Il trattamento dei dati personali forniti è finalizzato unicamente all'espletamento delle attività inerenti al procedimento di rilascio di autorizzazione ai sensi della L.R. 31/2006.

Allegato C  
(Art. 3)

## DATI TECNICI

Richiedente.....

Comune..... cap..... Provincia.....

Linea ferroviaria.....

Distanza minima del nuovo edificio o dell'ampliamento dalla piu' vicina rotaia. ....

Distanza minima del nuovo edificio dal bordo della massicciata, ovvero dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato.....

Progressiva km.....

Lunghezza fronte binario.....

Illuminazione prevista.....

Note particolari.....

.....

Altezza entro terra..... altezza fuori terra.....

Esiste recinzione lungo il confine ferroviario.....

Distanza minima della recinzione dalla piu' vicina rotaia.....

Distanza minima della recinzione dal confine ferroviario.....

Altezza della nuova recinzione.....

Lavori particolari.....

Smaltimento acque lato ferrovia.....

Opere previste per la mitigazione dell'inquinamento acustico e visivo .....

.....

Opere previste per la mitigazione delle polveri e delle vibrazioni indotte .....

.....

Consapevole delle sanzioni penali e della decadenza dai benefici, come previsto rispettivamente dagli articoli 76 e 75 del D.P.R. 445/2000 nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, sotto la sua personale responsabilità, dichiara che quanto contenuto nel presente modello corrisponde a verità.

DATA ..... FIRMA DEL PROGETTISTA .....

DATA ..... FIRMA DEL RICHIEDENTE .....

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003

Il trattamento dei dati personali forniti è finalizzato unicamente all'espletamento delle attività inerenti al procedimento di rilascio di autorizzazione ai sensi della L.R. 31/2006.

*Regolamento Regionale pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 1 del 4 gennaio 2007 (ndr)*

## Legenda delle codifiche delle Direzioni, dei Settori e delle Strutture speciali

<b>D1</b>	Direzione SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA REGIONALE
<b>D1.S1</b>	Settore Affari istituzionali e supporto giuridico legale
<b>D1.S2</b>	Settore Segreteria Ufficio di Presidenza ed organi istituzionali interni
<b>D1.S3</b>	Settore Organismi consultivi ed osservatori
<b>D1.S4</b>	Settore Progettazione -sviluppo e gestione del sistema informativo e banca dati Arianna
<b>D2</b>	Direzione PROCESSO LEGISLATIVO
<b>D2.S1</b>	Settore Studi e documentazione legislativi
<b>D2.S2</b>	Settore Commissioni legislative
<b>D2.S3</b>	Settore Assemblea regionale
<b>D3</b>	Direzione AMMINISTRAZIONE E PERSONALE
<b>D3.S1</b>	Settore Bilancio, ragioneria, controllo di gestione
<b>D3.S2</b>	Settore Patrimonio e provveditorato
<b>D3.S3</b>	Settore Tecnico e sicurezza
<b>D3.S4</b>	Settore Organizzazione e personale
<b>D4</b>	Direzione COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DELL'ASSEMBLEA REGIONALE
<b>D4.S1</b>	Settore Comunicazione e partecipazione dell'Assemblea Regionale
<b>D4.S2</b>	Settore Informazione dell'Assemblea Regionale
<b>D4.S3</b>	Settore Relazioni esterne dell'Assemblea Regionale
<b>D4.S4</b>	Settore Documentazione
<b>DG</b>	Struttura speciale GABINETTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE
<b>5</b>	Direzione AFFARI ISTITUZIONALI E PROCESSO DI DELEGA
<b>5.1</b>	Settore Autonomie locali
<b>5.2</b>	Settore Polizia locale
<b>5.3</b>	Settore Attività amministrativa a supporto della Giunta Regionale e delle Direzioni regionali
<b>5.8</b>	Settore Attività giuridico-legislativa a supporto della Giunta Regionale e delle Direzioni regionali
<b>5.9</b>	Settore Protocollo ed archivio generali
<b>6</b>	Direzione COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DELLA GIUNTA REGIONALE
<b>6.1</b>	Settore Relazioni esterne della Giunta Regionale
<b>6.2</b>	Settore Ufficio stampa della Giunta Regionale
<b>6.3</b>	Settore Comunicazione istituzionale della Giunta Regionale
<b>6.4</b>	Settore Ufficio relazioni con il pubblico
<b>7</b>	Direzione ORGANIZZAZIONE; PIANIFICAZIONE, SVILUPPO E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
<b>7.1</b>	Settore Organizzazione
<b>7.2</b>	Settore Formazione del personale
<b>7.3</b>	Settore Sistemi informativi ed informatica
<b>7.4</b>	Settore Reclutamento, mobilità, gestione dell'organico
<b>7.5</b>	Settore Stato giuridico ed ordinamento del personale
<b>7.6</b>	Settore Servizi generali operativi
<b>8</b>	Direzione PROGRAMMAZIONE E STATISTICA
<b>8.1</b>	Settore Programmazione regionale
<b>8.2</b>	Settore Statistico regionale
<b>8.3</b>	Settore Valutazione progetti e proposte di atti di programmazione negoziata
<b>8.4</b>	Settore Rapporti con società a partecipazione regionale
<b>8.5</b>	Settore Osservatorio statistico indicatori fisici enti locali
<b>9</b>	Direzione BILANCI E FINANZE
<b>9.1</b>	Settore Bilanci
<b>9.2</b>	Settore Ragioneria
<b>9.3</b>	Settore Tributi - addizionali e compartecipazione al gettito erariale



- 9.4 Settore Fiscalità passiva
- 9.5 Settore Controllo gestioni delegate
- 9.6 Settore Cassa economale
- 9.7 Settore Trattamento economico del personale
- 9.8 Settore Trattamento pensionistico, previdenziale ed assicurativo del personale
- 10 Direzione PATRIMONIO E TECNICO
- 10.1 Settore Beni mobili
- 10.2 Settore Patrimonio immobiliare
- 10.3 Settore Tecnico
- 10.4 Settore Sicurezza sedi ed ambienti di lavoro - prevenzione e protezione dal rischio
- 10.5 Settore Utenze
- 10.6 Settore Economato - Autocentro - Centro Stampa
- 10.7 Settore Attività negoziale e contrattuale - Espropri - Usi civici
- 11 Direzione PROGRAMMAZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'AGRICOLTURA
- 11.1 Settore Programmazione in materia di agricoltura
- 11.2 Settore Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli
- 11.3 Settore Sviluppo agro-industriale
- 11.4 Settore Politiche comunitarie
- 12 Direzione SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA
- 12.1 Settore Sviluppo delle produzioni animali
- 12.2 Settore Sviluppo delle produzioni vegetali
- 12.3 Settore Fitosanitario regionale
- 12.4 Settore Servizi di sviluppo agricolo
- 12.5 Settore Politiche delle strutture agricole
- 13 Direzione TERRITORIO RURALE
- 13.1 Settore Infrastrutture rurali e territorio
- 13.2 Settore Avversità e calamità naturali
- 13.3 Settore Carburanti agricoli agevolati
- 13.4 Settore Caccia e pesca
- 14 Direzione ECONOMIA MONTANA E FORESTE
- 14.1 Settore Politiche comunitarie
- 14.2 Settore Politiche Forestali
- 14.3 Settore Gestione delle attività strumentali per l'economia montana e le foreste
- 14.4 Settore Economia montana
- 14.5 Settore Gestione proprietà forestali reg.li e vivaistiche (sede di Vercelli)
- 14.6 Settore Antincendi boschivi e rapporti con il corpo forestale dello Stato (sede di Novara)
- 14.7 Settore Idraulica Forestale e tutela del territorio (sede di Alessandria)
- 15 Direzione FORMAZIONE PROFESSIONALE - LAVORO
- 15.1 Settore Attività formativa
- 15.2 Settore Gestione amministrativa attività formative
- 15.3 Settore Standard formativi - qualità ed orientamento professionale
- 15.9 Settore Servizi alle politiche per l'occupazione e per la promozione dello sviluppo locale
- 15.10 Settore Sviluppo dell'imprenditorialità
- 15.11 Settore Osservatorio del mercato del lavoro
- 16 Direzione INDUSTRIA
- 16.1 Settore Osservatorio settori produttivi industriali
- 16.2 Settore Valorizzazione dei sistemi produttivi locali
- 16.3 Settore Promozione e sviluppo delle P.M.I
- 16.4 Settore Pianificazione e verifica attività estrattiva
- 17 Direzione COMMERCIO E ARTIGIANATO
- 17.1 Settore Programmazione e interventi dei settori commerciali
- 17.2 Settore Tutela del consumatore - mercati all'ingrosso ed aree mercatali

- 17.3** Settore Rete carburanti e commercio su aree pubbliche
- 17.4** Settore Promozione e credito al commercio
- 17.5** Settore Sistema informativo-osservatorio dell'artigianato
- 17.6** Settore Disciplina e tutela dell'artigianato
- 17.7** Settore Promozione, sviluppo e credito dell'artigianato
- 18** Direzione EDILIZIA
- 18.1** Settore Osservatorio dell'edilizia
- 18.2** Settore Attuazione degli interventi in materia di edilizia
- 18.3** Settore Disciplina e vigilanza sulla gestione del patrimonio e sugli enti in materia di edilizia
- 18.4** Settore Programmazione e localizzazione delle risorse
- 19** Direzione PIANIFICAZIONE E GESTIONE URBANISTICA
- 19.1** Settore Pianificazione territoriale regionale
- 19.2** Settore Pianificazione territoriale operativa
- 19.3** Settore Sistema informativo territoriale
- 19.4** Settore Informatizzazione degli strumenti urbanistici - archivio
- 19.5** Settore Cartografico
- 19.6** Settore Vigilanza urbanistica
- 19.7** Settore Accordi di programma ed esame di conformità urbanistica
- 19.8** Settore Studi, regolamenti e programmi attuativi in materia urbanistica
- 19.9** Settore Verifica ed approvazione strumenti urbanistici
- 19.10** Settore Urbanistico territoriale - area Metropolitana
- 19.11** Settore Urbanistico territoriale - area Provincia di Torino
- 19.12** Settore Urbanistico territoriale - area Provincia di Alessandria
- 19.13** Settore Urbanistico territoriale - area Provincia di Asti
- 19.14** Settore Urbanistico territoriale - area Provincia di Vercelli
- 19.15** Settore Urbanistico territoriale - area Provincia di Cuneo
- 19.16** Settore Urbanistico territoriale - area Provincia di Novara
- 19.17** Settore Urbanistico territoriale - area Provincia di Biella
- 19.18** Settore Urbanistico territoriale - area Provincia di Verbania
- 19.19** Settore Pianificazione paesistica
- 19.20** Settore Gestione beni ambientali
- 20** Direzione SERVIZI TECNICI DI PREVENZIONE
- 20.1** Settore Progettazioni interventi geologico-tecnici e sismico
- 20.2** Settore Meteoidrografico e reti di monitoraggio
- 20.3** Settore Studi e ricerche geologiche - sistema informativo prevenzione rischi
- 20.4** Settore Prevenzione territoriale del rischio geologico area di Torino, Novara e Verbania - indagini geotecniche ed idrogeologiche
- 20.5** Settore Prevenzione territoriale del rischio geologico - area di Asti - Vercelli - Biella
- 20.6** Settore Prevenzione territoriale del rischio geologico - area di Cuneo
- 20.7** Settore Prevenzione territoriale del rischio geologico - area di Alessandria
- 21** Direzione TURISMO - SPORT - PARCHI
- 21.1** Settore Coordinamento della promozione domanda turistica -organizzazione degli eventi promozionali
- 21.2** Settore Offerta turistica - interventi comunitari in materia turistica
- 21.3** Settore Organizzazione turistica - turismo sociale - tempo libero
- 21.4** Settore Sport
- 21.5** Settore Pianificazione aree protette
- 21.6** Settore Gestione aree protette
- 21.7** Settore Programmazione - sviluppo interventi relativi alle terme - acque minerali e termali
- 22** Direzione TUTELA E RISANAMENTO AMBIENTALE - PROGRAMMAZIONE GESTIONE RIFIUTI
- 22.1** Settore Politiche di prevenzione - tutela e risanamento ambientale
- 22.2** Settore Sistema informativo ambientale e valutazione impatto ambientale

- 22.3 Settore Grandi rischi industriali
- 22.4 Settore Risanamento acustico ed atmosferico
- 22.5 Settore Programmazione e gestione rifiuti
- 22.6 Settore Tecnologie di smaltimento e recupero
- 22.7 Settore Programmazione interventi di risanamento e bonifiche
- 22.8 Settore Programmazione e risparmio in materia energetica
- 23 Direzione DIFESA DEL SUOLO
- 23.1 Settore Difesa assetto idrogeologico
- 23.2 Settore Pianificazione difesa del suolo
- 23.3 Settore Sbarramenti fluviali di ritenuta e bacini di accumulo
- 24 Direzione PIANIFICAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE
- 24.1 Settore Pianificazione delle risorse idriche - bilancio idrico e disciplina delle utilizzazioni
- 24.2 Settore Rilevamento, controllo, tutela e risanamento delle acque - disciplina degli scarichi
- 24.3 Settore Disciplina dei servizi idrici - opere fognarie, di depurazione ed acquedottistiche
- 25 Direzione OPERE PUBBLICHE
- 25.1 Settore Opere pubbliche
- 25.2 Settore Infrastrutture e pronto intervento
- 25.3 Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Torino
- 25.4 Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Alessandria
- 25.5 Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Asti
- 25.6 Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Cuneo
- 25.7 Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Novara
- 25.8 Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Vercelli
- 25.9 Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Verbania
- 25.10 Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Biella
- 25.11 Settore Protezione Civile
- 26 Direzione TRASPORTI
- 26.1 Settore Pianificazione dei trasporti
- 26.2 Settore Viabilità ed impianti fissi
- 26.3 Settore Trasporto pubblico locale
- 26.4 Settore Navigazione interna e merci
- 26.5 Settore Grandi infrastrutture e ferrovie
- 27 Direzione SANITA' PUBBLICA
- 27.1 Settore Igiene e sanità pubblica
- 27.2 Settore Prevenzione sanitaria negli ambienti di vita e di lavoro
- 27.3 Settore Sanità animale ed igiene degli allevamenti
- 27.4 Settore Vigilanza e controllo degli alimenti di origine animale
- 28 Direzione PROGRAMMAZIONE SANITARIA
- 28.1 Settore Programmazione sanitaria
- 28.2 Settore Emergenza sanitaria
- 28.3 Settore Assetto istituzionale e organi collegiali
- 28.4 Settore Edilizia ed attrezzature sanitarie
- 28.5 Settore Gestione e risorse finanziarie
- 29 Direzione CONTROLLO DELLE ATTIVITA' SANITARIE
- 29.1 Settore Osservatorio prezzi e monitoraggio del patrimonio aziendale sanitario
- 29.2 Settore Ispettivo e controllo di qualità in materia sanitaria
- 29.3 Settore Assistenza ospedaliera e territoriale
- 29.4 Settore Assistenza extra ospedaliera
- 29.5 Settore Assistenza farmaceutica
- 29.6 Settore Organizzazione, personale e formazione delle risorse umane

- 30** Direzione POLITICHE SOCIALI
  - 30.1** Settore Programmazione e promozione interventi a sostegno della persona e della famiglia e per la qualificazione del personale socio-assistenziale
  - 30.2** Settore Verifica e finanziamento attività enti gestori istituzionali
  - 30.3** Settore Promozione della rete delle strutture, vigilanza e controllo sulla qualità dei servizi
  - 30.4** Settore Promozione attività altri soggetti pubblici e del privato sociale
- 31** Direzione BENI CULTURALI
  - 31.1** Settore Biblioteche, archivi ed istituti culturali
  - 31.2** Settore Soprintendenza beni librari
  - 31.3** Settore Musei e patrimonio culturale
  - 31.4** Settore Università ed istituti scientifici
- 32** Direzione PROMOZIONE ATTIVITA' CULTURALI, ISTRUZIONE E SPETTACOLO
  - 32.1** Settore Istruzione
  - 32.2** Settore Edilizia scolastica
  - 32.3** Settore Promozione attività culturali
  - 32.4** Settore Spettacolo
  - 32.5** Settore Promozione del patrimonio culturale e linguistico
- S1** Struttura speciale GABINETTO DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE
  - S1.1** Settore Rapporti Stato Regioni
  - S1.2** Settore Supporto al coordinamento delle politiche comunitarie per l'accesso ai fondi strutturali - Ufficio di Bruxelles
  - S1.3** Settore Ufficio di Roma
  - S1.4** Settore Affari comunitari e internazionali
  - S1.6** Settore Contenzioso amministrativo
- S2** Struttura speciale CONTROLLO DI GESTIONE
- S3** Struttura speciale AVVOCATURA
- S4** Struttura speciale MUSEO REGIONALE DI SCIENZE NATURALI

MITTENTE


P<sub>ROT.N.</sub>

DATA

Alla Redazione del Bollettino Ufficiale  
REGIONE PIEMONTE  
Piazza Castello 165  
10122 Torino - Fax 011 4324363

Con la presente si richiede la sottoscrizione di un abbonamento al Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

(*)		TIPOLOGIA ABBONAMENTO	IMPORTO
TIPO A1	<input type="checkbox"/>	12 MESI ATTI DELLA REGIONE E ATTI DELLO STATO	€ 104,00
TIPO S1	<input type="checkbox"/>	6 MESI ATTI DELLA REGIONE E ATTI DELLO STATO	€ 52,00
TIPO A3	<input type="checkbox"/>	12 MESI CONCORSI APPALTI ANNUNCI	€ 46,00
TIPO S3	<input type="checkbox"/>	6 MESI CONCORSI APPALTI ANNUNCI	€ 23,00

(\*) indicare una o più tipologie – Il versamento può essere cumulativo

## DATI IDENTIFICATIVI DI RINNOVO

RINNOVO <input type="checkbox"/>		COMPILARE IN MANCANZA DEL CODICE ABBONAMENTO O PER SOPRAVVENUTE VARIAZIONI	
CODICE ABBONAMENTO [                      ]	INTESTATARIO		
	INDIRIZZO		

## DATI IDENTIFICATIVI DEL NUOVO ABBONAMENTO

NUOVO <input type="checkbox"/>		INDICARE I DATI DELL'INTESTATARIO E L'INDIRIZZO COMPLETO	
	INTESTATARIO		
	INDIRIZZO		

In allegato si trasmette copia del versamento  
su C.C.P. n. 30306104 comprovante  
l'avvenuto pagamento.

Distinti saluti \_\_\_\_\_

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 si informa il sottoscrittore dell'abbonamento che il trattamento dei dati personali dal sottoscrittore medesimo forniti con questa richiesta o comunque acquisiti a tal fine dal Responsabile del Settore protocollo ed archivio generali della Regione Piemonte, è finalizzato unicamente all'espletamento delle attività intese all'attivazione dell'abbonamento, ed avverrà a cura dei dipendenti incaricati del trattamento con ordine di servizio 28.4.2000 prot. n.7133/5.9 del Dirigente del Settore protocollo ed archivio generali, in quanto Responsabile del trattamento, presso la Redazione del Bollettino Ufficiale, sita in Torino, Piazza Castello 165, con l'utilizzo di procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi (Poste Italiane e ditta appaltatrice del servizio di stampa). Il conferimento di tali dati è necessario per l'attivazione dell'abbonamento e la loro mancata indicazione può precludere la medesima. Al sottoscrittore dell'abbonamento in quanto interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del d.lgs. n.196/2003, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al responsabile del Settore protocollo ed archivio generali, piazza Castello 165, Torino



BOLLETTINO UFFICIALE  
REGIONE PIEMONTE

modello predisposto a cura della Redazione

## **AVVISO AI LETTORI**

**SONO IN VENDITA, PRESSO LA LIBRERIA AFFIDATARIA DELLA DISTRIBUZIONE DEL BOLLETTINO UFFICIALE IN EDIZIONE CARTACEA, LE EDIZIONI IN CD-ROM DEL BOLLETTINO UFFICIALE RELATIVE AGLI ANNI DAL 2000 AL 2005 (Euro 25,82).**

**LA RACCOLTA STORICA 1970 - 1999 E' DISPONIBILE PRESSO LA DITTA MICRO-SHOP, C.SO MATTEOTTI N. 57, TORINO.**



PAGINA NON UTILIZZATA

PAGINA NON UTILIZZATA

PAGINA NON UTILIZZATA



Particolare Liberty di “Casa Bologna” a Torino  
realizzata dall’Ing. Eugenio Mollino nel 1904



*Direzione - Redazione*

Piazza Castello 165, 10122 Torino - Tel. 011432 - 3299 / 4734 / 3994 / 4674 / 3559 - Fax 011432 4363  
Sito internet: <http://www.regione.piemonte.it>  
e-mail: [bollettino.ufficiale@regione.piemonte.it](mailto:bollettino.ufficiale@regione.piemonte.it)

*Direttore* Laura Bertino  
*Direttore responsabile* Roberto Moisio  
*Abbonamenti* Daniela Romano  
*Coordinamento Immagine* Alessandra Fassio

*Dirigente* Valeria Repaci  
*Redazione* Carmen Cimicchi, Rosario Copia  
Roberto Falco, Sauro Paglini  
Anna Rotondo, Fernanda Zamboni

*Avviso*

Si evidenzia agli Enti e ai soggetti, pubblici e privati, che inviano avvisi da pubblicare sul Bollettino Ufficiale la necessità che gli avvisi stessi siano redatti in conformità ai disposti del D.Lgs. 196/2003, con particolare riferimento alla disciplina dei dati sensibili.

*Raccolta delle leggi e dei regolamenti regionali - Anno 2006*